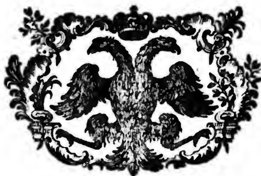
IL
DIRITTO ECCLESIASTICO
TRATTO
DALLE OPERE CANONICHE DEL VANESPEN
CON
Aggiunta di Materie, e delle Pratiche particolari per gli Stati della SERENISSIMA REPUBBLICA *di* VENEZIA,

DELL' ABATE A. B.
JURISCONSULTO VENETO.

TOMO TERZO,
PARTE SECONDA.



VENEZIA,
NELLA STAMPERIA BAGLIONI.
MDCCLXXXVI.
CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

SOMMARIO
DELLE MATERIE
Contenute in questa Seconda Parte del Tomo Terzo.

APPENDICE
Al Diritto Ecclesiastico.

DISSERTAZIONE II.
Intorno i limiti delle due Potestà.

§. I. *Si definisce la Chiesa; il Sacerdozio, e l'Impero formano un solo corpo: all'uno e all'altro però vi presiedono due distinte persone, cioè il Sacerdote, ed il Principe. Quali sieno i limiti delle due Potestà, secondo il sentimento dei SS. Padri. Indi secondo quello dei Pontefici Romani. Con li Padri, ed i Pontefici concordano gli Imperatori. La potestà dei Principi egualmente che il Sacerdozio è di Divina istituzione, ed immediatamente deriva da Dio. Il Sacerdozio non deve ingerirsi negli affari civili e politici, siccome il Principe non ha diritto nelle cose spirituali. Si dichiara come il Principe non abbia diritto nelle cose spirituali; si assegna una distinzione di cause, altre che appartengono al Dogma, ed altre alla Disciplina, e dividesi questa in Ecclesiastica, e puramente spirituale. I Principi non hanno giurisdizione nelle cause di fede, e della disciplina puramente spirituale. E primieramente si dimostra in quanto alla fede. Possono però intervenire ai Concilj, nei quali trattansi le materie di fede senza ingerirsi nella discussione, e definizione. Non hanno i Principi egualmente giurisdizione nelle cose puramente spirituali, e quali s'intendano? Compete però ai medesimi il diritto di protezione verso la Chiesa. La ragione fondamentale di un tal diritto. Si prova con molte gravi autorità lo stesso diritto di protezione da una Enciclica di Clemente XIV. Sommo Pontefice.* Pag. 1

§. II. *Dell'ordine tenuto dagli Imperatori nell'esercitar questo diritto. Consiste il medesimo nel confermar le leggi ecclesiastiche, ad effetto che osservate sieno dai popoli, ma di tal maniera che nelle cose di fede, e della disciplina puramente spirituale non possono i Principi esaminare, e discutere ciò che fu deciso dalla chiesa; nel rimanente poi della disciplina ecclesiastica esaminano le stesse leggi prima di approvarle col placito regio. Varj esempj approvati dalla chiesa, della conferma data dagli Imperatori alle leggi ecclesiastiche. Usano i Principi il diritto di protezione, confermando le leggi della chiesa senza richiamar ad esame le cose appartenenti alla fede, e ai sacri riti. Il diritto regio di protezione non consiste soltanto nel confermare i canoni, ma ancora nel promulgar delle leggi nelle cose di disciplina, non puramente spirituale, e secondo i canoni, o ampliando i medesimi di consiglio del sacerdozio. Si riportano varie leggi degli Imperatori promulgate nel modo accennato. Particolarmente di Giustiniano nel jus comune. Disparità d'opinione fra gli Scrittori, se le leggi di Giustiniano in materia ecclesiastica sieno valide; si asserisce la validità di quelle leggi che non riguardano i sacramenti, e le sacre cerimonie, e che furono promulgate secondo i canoni, o per ampliare gli stessi. Ebbero l'approvazione tali leggi di Giustiniano, non solo dai vescovi dell'Oriente, ma eziandio dai Romani Pontefici. Qual sia il destino delle leggi civili contrarie ai Sacri canoni; si apportano i sentimenti di varj Imperatori, i quali apertamente protestano che queste tali leggi non sieno di alcun valore. Egualmente decidono i Pontefici nelle loro costituzioni. Autorità dell'arcivescovo de Marca su questo proposito. Della temerità di alcuni nel giudicare talvolta le leggi dei Principi contrarie ai canoni. Le leggi dei Principi* con-

contrarie ai canoni, sebbene invalide, non furono rivocate, e annullate dai primi Padri della chiesa; si apporta l'esempio del Santo Pontefice Gregorio Magno, il quale fece pubblicare per tutte le Provincie la legge dell'Imperator Maurizio, che proibiva ai soldati il farsi monaci. Si dichiara a lungo l'addotto passo del Pontefice San Gregorio Magno. Molti altri sono gli esempj nella Storia ecclesiastica di una consimile moderazione e prudenza usata dallo stesso Santo Pontefice. Da tutto ciò che si è detto, distinguono i juspubblicisti le cause in spirituali, ed ecclesiastiche; si definiscono le une, e le altre. Della necessità di sapere distintamente quali appartengano ad un genere, e quali ad un altro, rapporto ai limiti delle due potestà.

DISSERTAZIONE III.

Del Sant'Uffizio di Venezia.

§. Unico.

Definizione dell'Eresia. Il condannar l'eresia è un diritto puramente ecclesiastico. I vescovi sono i Giudici legittimi dell'eresia. La autorità stessa sostenuta fortemente dal Gersone nel concilio di Costanza. Durò per dodeci secoli nei vescovi unicamente. In che modo ebbe origine il tribunal dell'inquisizione. Protezione dell'Imperatore alla Santa Sede nell'erigere l'uffizio d'inquisizione, ed elezione de' frati Domenicani, e Francescani, allo stesso. Destinazione degl' Inquisitori nell'Italia. Introduzion dell' inquisizione in Aragona. Nella Spagna. Nel Portogallo. Nelle Fiandre, dove poscia fu abolita. Nella Francia, e nella Germania ebbe un egual successo. Resistenza della Repubblica di Venezia a ricever l'inquisizione. Accettazione nello Stato Veneto sopra l'instanze del Pontefice. Modo con cui fu accettata. Succinta esposizione delle principali leggi colle quali si regola il tribunal dell' Inquisizione nel Dominio Veneto.

DISSERTAZIONE IV.

Della Confermazione de' Vescovi.

§. Unico.

Si premette, che secondo l'antica disciplina i Vescovi eleggevansi dal clero, e dal popolo, e se ne apportano varj documenti. Si prova che la confermazione dell'elezione, secondo parimente la primitiva disciplina, spettava al metropolita, ed ai vescovi suffraganei in ciascuna Provincia. Passò poscia il diritto di confermare i vescovi al sole metropolita, e si mantenne una tal disciplina per ben 13. secoli. Quando fu disgiunta la confermazione dei vescovi dalla loro consecrazione. In che tempo sia stata riservata alla S. Sede la potestà intorno la confermazione. Si tratta del modo di confermare i vescovi, e degli effetti della confermazione. Intorno il modo della confermazione si dimostra, che secondo la primiera disciplina non disgiungevasi dalla consecrazione. Secondo gli antichi canoni, e il jus comune, si devono esaminare le qualità dei vescovi eletti prima di confermarli. Ciò che disponga il Tridentino intorno l'informazioni da prendersi delle persone che si promuovono alle cattedrali. Della pratica odierna intorno il modo di confermare i vescovi. I vescovi eletti non possono in alcun modo ingerirsi nell'amministrazione del governo, prima di aver conseguita la confermazione. Si eccettuano quelli che sono fuor dell'Italia dal concilio Lateranese. In vigor della confermazione possono i vescovi governar le chiese a cui furono eletti. Il vescovo innanzi la consecrazione dicesi vescovo eletto, nè può esercitar i diritti dell'Ordine vescovile, ma soltanto quelli di giurisdizione. Secondo l'antica disciplina, il vescovo prima dell'Ordinazione non avea alcuna potestà sopra la chiesa a cui era stato eletto, ed egualmente il Romano Pontefice. In vigor di una costituzione di Bonifacio VIII. uniforme all'odierna pratica, non possono i vescovi ingerirsi nel governo delle chiese, senza di aver conseguite le bolle dalla S. Sede. Del placito regio, a cui in tutti gli stati sono soggette le bolle dei vescovati. Della pratica della Francia, e del jus di regalia, spettante alla corona. Della pratica di Venezia intorno le bolle dei vescovati, e di ciò che si richiede dal Principe, primachè i vescovi prendano il possesso delle chiese.

DISSERTAZIONE V.

Della Canonizzazione de' Santi.

§. Unico.

Dell' aureo Trattato di Benedetto XIV. Si dimostra l' errore dei novatori rapporto all' opinione della somiglianza della canonizzazione coll' Apoteosi dei Gentili. Del culto di Latria, Dulia e Iperdulia. Fondamento della Canonizzazione. L' utilità delle Canonizzazioni. Si confutano alcuni obbietti. Delle persone che possono Canonizzarsi, e si risolvono varie questioni. Della differenza tra la Beatificazione, e la Canonizzazione, e quando l' una, e l' altra si faccia. Si confutano alcuni scrittori, che biasimano la Curia Romana per le spese occorrenti nelle Canonizzazioni. Il fondamento della Canonizzazione è l' invocazione dei Santi ordinata dalla S. Scrittura e dai Concilj. Errore degli eretici nel derider su questo punto la chiesa cattolica. A chi spetti l' esercizio di questa potestà? Una volta facevansi dai vescovi le Beatificazioni nelle lor diocesi. Fu riservato il diritto alla S. Sede e in che tempo? Secondo l' odierna disciplina spetta alla S. Sede fuor del concilio ecumenico, e si prova fondato sulla ragione un tal diritto. Se il Pontefice sia infallibile nelle Canonizzazioni. Si devono venerare le decisioni. Agli ordinarj è riservato il diritto di formare i processi intorno le virtù, e i miracoli dei servi di Dio. Se i vescovi possano pubblicare, ed approvare le rivelazioni, e i miracoli dei servi di Dio? Chi s' intenda col nome d' ordinario per costruir i processi? Quando sia il caso di formarli? A chi ne sia vietata la formazione? 35

DISSERAZIONE VI.

Dei Digiuni.

§. Unico.

Del digiuno della quaresima comandato da Dio nella legge mosaica, e praticato da Cristo. Provenuto dalla tradizione. Fu diverso il costume antico nella chiesa intorno il principio, e il fine della quaresima. Del digiuno dei Tempori, varietà della chiesa intorno l' osservanza. Del digiuno delle vigilie, perchè si chiami con questo nome? oltre di questi non abbiamo altri digiuni di precetto. Altri digiuni che costumavansi dagli antichi. Diversi sono i riti dei Greci rapporto al digiuno. Se il digiuno sia di precetto Divino? A chi spetti il dispensar dai digiuni le persone private? Opinion del Pontefice Lambertini confutata. Ai vescovi tocca d' invigilare che sia osservato il digiuno, e di toglierne gli abusi. 44

DISSERTAZIONE VII.

Dei Sacramentali.

§. Unico.

Cosa sieno i sacramentali, e quali? Qui si tratta solamente di due, e sono le benedizioni, e le consecrazioni. Non si devono confondere, e si assegna la differenza. Si dividono le consecrazioni in reali e personali. Personali si fanno rispetto ai Monarchi. Si descrive lungamente il rito dell' Incoronazione, e consecrazione dei Monarchi. Il diritto di consecrare, e incoronare i medesimi spetta soltanto al Pontefice, o ai metropoliti. Si passa alle consecrazioni reali, e prima della dedicazione delle chiese, quale è un rito antichissimo. Concorrevano una volta i vescovi vicini. Colla stessa occasione celebravansi dei sinodi. Si espone brevemente il rito della consecrazione delle chiese, e degli altari. E' un diritto privativo dei vescovi. Sentimenti dei Francesi verso del Papa. Dell' antichità di celebrar l' anniversario della dedicazione. Degli abusi introdotti in tali solennità per occasione di conviti, e come furono corretti dai sinodi. Della consecrazione dei vasi ad uso della messa. Delle campane, e prima chi ne sia stato l' inventore, come si consacrino; perchè si dia alle stesse il nome di un qualche Santo, la qual imposizione del nome dal volgo impropriamente dicesi Battesimo; e per qual ragione si suonino all' occasione dei nembi. Al solo vescovo spetta il consecrar le campane, i calici, e le patene. Se i vescovi possano delegar gli abati regolari? E dell' abuso di essi nell' usurparsi il diritto delle consecrazioni. 49

DISSERTAZIONE VIII.

Dell' origine e natura dell' Indulgenze, e del Giubbileo.

PARTE PRMIA.

Dell' origine e natura dell' Indulgenze e del Giubbileo.

PARTE SECONDA.

Della potestà della Chiesa intorno l' Indulgenze, e delle facoltà che si concedono ai Confessori in tempo di Giubbileo.

Si

PARTE TERZA.

Degli esercizj ed opere pie ingionte dal Sommo Pontefice per ricevere il Giubbileo.

RIFLESSIONI

Di un' Italiano sopra il Trattato dello Stato della Chiesa, di Giustino Febbronio dopo la promulgazione degli Atti Consistoriali in Roma nel 1778.

AL DISCORSO PRELIMINARE

DISSERTAZIONE IX.

Intorno il Sacramento del Matrimonio.

statuite intorno la cognazion che nasce per il battesimo dove intendersi ancora rispetto al sacramento della Confermazione. Del dovere dei padrini verso i lor figliuoli spirituali. Dell' impedimento di pubblica onestà introdotto per un' identità di ragione dei due antecedenti. Nasce dal matrimonio rato e non consumato, e dai sponsali di futuro. *Il Tridentino ha ristretto quest' impedimento rapporto ai soli sponsali al primo grado, purchè sieno validi. Della bolla di Pio V. riguardo all' impedimento di pubblica onestà contratta per il matrimonio rato; non ha il Tridentino su questo fatta innovazione; che dir si deva nel caso di scioglimento degli sponsali fatto con mutuo consentimento? E nel caso degli sponsali condizionati.* 184

§. XVI. *Dell' impedimento* di delitto; *per le leggi civili e per gli antichi canoni l' adulterio era assolutamente un' impedimento dirimente, ovvero chi in costanza di matrimonio erasi macchiato coll' adulterio non potea generalmente morto il proprio consorte sposar l' altra parte adultera. Ciò che diede occasione alla nuova disciplina fu il decreto di Graziano la di cui autorità fece adottare la restrizione da lui introdotta cioè che all' adulterio vi deva esser aggiunta o la machinazione della vita contro il proprio consorte, o la promessa di futuro matrimonio colla parte adultera. Secondo l' odierna disciplina nasce l' impedimento anche per il solo omicidio senza l' adulterio. Che dir si deva di un' adultera che contratto avesse coll' adultero con ignoranza che costui obbligato fosse a matrimonio? Quest' impedimento è di diritto ecclesiastico; il di cui fine è por metter freno all' abbominazioni, e scelleraggini. Cautele da usarsi dai parrochi nell' istruzione dei popoli.* 191

§. XVII. *Dell' impedimento di disparità di culto. Si verifica rispetto a chi da una parte avesse validamente ricevuto il battesimo, e non dall' altra parte; non si estende agli eretici o protestanti. Riguarda quasi affatto gli Ebrei, i Maomettani, e i Gentili. Se una volta fosse valido il matrimonio tra un Cristiano, e un Gentile? Se quest' impedimento sia stato introdotto da una legge positiva, o per consuetudine? Dei giusti motivi di quest' impedimento per testimonianza di Tertulliano. Se tra i Greci sieno validi i matrimonj fra cattolici, ed eretici? Dalla Chiesa latina sebben non riputati invalidi furon sempre riprovati, e costantemente si riprovano. Del dovere dei pastori d' istruire i popoli intorno i motivi che ebbe la Chiesa di riprovar questi tali matrimonj in quei paesi, ove per la frequenza degli eretici, e attesa la religion eterodossa dominante possano esser talora contratti dai cattolici. Qualora un matrimonio non fosse riputato illecito per il jus naturale fra un cattolico e un eretico, deve un parroco, o altro curato inferiore dipender dal giudizio ed assenso del vescovo, o superiore ecclesiastico prima di assister a un tal matrimonio.* 193

§. XVIII. *Dell' impedimento* di ratto; *dalle leggi civili è severamente punito il delitto di ratto riguardo al rapitore non ostante l' acquiescenza della femina rapita. Di una legge Veneta intorno la violenza usata a donzelle, e a donne maritate, e vedove. Di una legge di Giustiniano, e dei capitolari dei Re di Francia che statuiscono assolutamente l' impedimento dirimente fra un rapitore e una rapita. Della disposizione degli antichi canoni. Dell' odierna disciplina. Il concilio di Trento ha dichiarato che non possa sussistere il matrimonio finchè la femina rapita stia in poter del rapitore. Delle pene statuite dallo stesso Tridentino contro li rapitori. Se si verifichi il ratto qualora non v' intervenga violenza, e che ne sia della pratica Veneta, e di altri Dominj? Delle due specie di ratto per* violenza, *e* subornazione *tanto riguardo alle donzelle, che ai figliuoli di famiglia secondo i costumi della Francia.* 194

§. XIX. *Dell' impedimento* di violenza, e timore. *Definizione; sebbene il timore non causi un* involontario assoluto, *toglie però la libertà e fa operar la persona* per forza. *Il timor grave, e prudente dicesi dai legali* cadens in virum constantem. *Nè la legge civile, nè canonica ammette un timor vano o lieve ad effetto di annullar il matrimonio. Dalle circostanze dell' età, del sesso, della condizione della persona s' arguisce la qualità del timore; e perciò è rimesso all' arbitrio del giudice il conoscere quando dir si possa* cadens in virum constantem. *Il timor annulla* da se *essa per il jus naturale il contratto di matrimonio, e perciò le leggi non istatuiscono un' impedimento, ma dichiarano solo la nullità, esigendosi nel matrimonio sopra tutti i contratti una* libera *e* spontanea volontà. *La chiesa non vuole aver riguardo a un tenue timore nè in grazia di questo tener per provato il difetto del consenso necessario al matrimonio. Si riprova la facilità e lassità di certi autori su qua-*

le più ordinarie e consuete riguardo ai gradi di parentela. 1. La prima e più frequente dicesi per l' angustia del luogo. 2. Per l' incompetenza della dote, o per la dote con aumento, o per l' indotata. 3. Per l' oratrice ch' eccede l' anno 24. Una quarta particolare accennata dal Vanespen dicesi per i Fiaminghi attesò il pericolo dell' eresia a contrar con altri. Fa d' uopo che l' esecutore apostolico sia ben' istruito della pratica su questa materia sì importante per non prender dei sbagli. La causa deve verificarsi al momento dell' esecuzione del Breve. Dell' espesizione nella supplica della copula carnale, o di una più confidenzial conversazione. Della dispensa sul voto di castità, varie condizioni che si esigono. 219

§. XXVI. *Delle dispense per il matrimonio già contratto ad effetto di convalidarlo. Il concilio di Trento non vuole che si dispensi con chi contrasse* scientemente *con un' impedimento; o con chi ommise le proclamazioni, non essendo degno di grazia dalla chiesa colui che ebbe la temerità di dispensar le sue leggi. Delle circostanze da dichiararsi dagli oratori nella supplica. Delle cause per cui si concede la dispensa sul matrimonio* contratto. *Della bolla di Paolo IV. di non doversi concedere dispense in secondo grado, neppur se dalla consumazione del matrimonio fosse seguita la prole. Ottenuta la dispensa conviea rinovare il consenso innanzi il parroco. L' impedimento innanzi la rinovazion del consenso ha da constare ad entrambi li contraenti.* 221

§. XXVII. *Della dispensa in forma pauperum. Richiedesi la povertà d' entrambi gli oratori comprovata con attestati. La causa suol' essere per la copula seguita, o per un sospetto. L' esecutor apostolico prima di dispensarli ha da separar gli oratori. Del caso che prima di eseguirsi la dispensa commettessero di nuovo l' incesto. Della penitenza pubblica da imporsi ai medesimi dallo stesso esecutore. L' oggetto è per riparare lo scandalo. Deve eseguirsi personalmente; e come viene prescritta. Deve distinguersi la pena, che s' impone in ventre del Breve, dall' altra che viene imposta ad arbitrio del commissario. Riflessione sul confronto delle dispense per i ricchi, e per i poveri. Non può il commissario eseguir questa dispensa se non dopo che si è soddisfatto alla penitenza. Dell' arbitrio che si attribuisce all' esecutore di conceder, o no la dispensa; e dell' avvertenza che sia rimosso il pericolo di scandalo.* 223

§. XXVIII. *Delle dispense che s' impetrano in penitenziaria per il foro di coscienza. Dell' osservazioni fatte in altri luoghi di quest' opera riguardo a questo tribunale. Delle varie clausule dei rescritti di penitenzieria. Dell' istesse differenze che far deve il commissario in questa sorta di rescritti da quello che praticasi su i brevi della Dataria. Come abbia a regolarsi il commissario, se d' altronde sappia esser false le cause esposte dagli oratori? Questi rescritti non possono suffragare per il foro esteriore. Gli esecutori, o commissarj sono confessori approvati, esigendosi dagli oratori la sacramental confessione. L' impedimento deve essere occulto, e come ciò abbia a intendersi? Della prudenza e circospezione richiesta nel commissario riguardo a quella clausula che commette l' esser fatta consapevole della nullità del consenso quella parte che ciò ignorasse. Non è d' uopo di rinovarsi il consenso innanzi il parroco dagli oratori. I rescritti della Dataria servono per l' uno, e l' altro foro, e questi per il solo foro interno. Dello stretto obbligo del commissario, eseguita che sia la dispensa, di lacerar li rescritti. Nulla possono questi giovare nel foro esteriore.* 225

§. XXIX. *Della dispensa per contrar matrimonio fra un cattolico da una parte, ed un' eretico, o protestante dall' altra. Di ciò che scrisse il Pontefice Lambertini in due delle sue opere, primieramente in quella de* Synodo Dioecesana. *I matrimonj fra cattolici ed eretici sebbene* illeciti *non sono invalidi. Possono divenir leciti ne' paesi ove abbondano gli eretici per giusti motivi, ed' escluso il pericolo di pervertimento della parte cattolica, e con altre condizioni. Richiedesi la dispensa della S. Sede; come risolve il Lambertini la difficoltà di amministrarsi in tal guisa un sacramento a persone indegne quali sono gli eretici? Del matrimonio contratto da S. Monica, e da altre sante femine con infedeli. Di un canone del concilio Calcedonese sugli stessi matrimonj. Dichiarazione del Lambertini di non intender nel suo discorso di dar approvazione a questa sorta di matrimonj; ma solo di vindicar i diritti della S. Sede, e di espor la sana dottrina su questo soggetto. Di una bolla ossia breve dello stesso Pontefice nel di lui Bollario sul medesimo soggetto per il regno di Polonia; se ne riporta la sostanza. Lo stesso Breve è diretto a dimostrar l' osservanza della S. Sede riguardo agli indulti semplici, o misti di dispense di questo genere, e ad eccitar*

sciuti per legittimi. Dalle decisioni di questo grave tribunale se ne deduce la circospezione richiesta ne' giudici per resistere ai capricej e malvagità delle parti litiganti, e per deludere la sagacità e l'avidità di chi può fomentare un tal genere di cause tanto dannose alla religione, e alla società. 243

§. XXXVII. *Delle seconde nozze. Sciolto che sia colla morte di uno de' conjugati il matrimonio, non è vietato alla parte superstite di passar alle seconde nozze; riputandosi eretici dalla chiesa coloro che le riprovano. Per nome di seconde nozze intendonsi eziandio le terze, le quarte, e così successivamente. Qualunque ne sia la disposizione delle leggi civili i canoni non permettono, che nè per la cattività, nè per la lunga assenza di uno dei conjugati, l'altro se ne passi alle seconde nozze. E' rimesso all'arbitrio del giudice, e del superiore ecclesiastico il decidere intorno la sufficienza delle prove della morte di un dei conjugati. Le leggi civili non permettevano a una femina vedova di passar alle seconde nozze* dentro l'anno; *ma anzi era punita insieme col di lei padre, e il genitore del secondo marito. Ragioni riflessibili di queste leggi. I canoni dispongono in contrario sull'autorità dell'Apostolo, e abolirono la pena dell'* Infamia, *con tutte le altre pene statuite dal jus civile contro la femina che si marita dentro l'anno del lutto. Restano nel suo vigore le leggi che riguardano li diritti dei genitori, e de figlinoli intorno alle seconde nozze. Riflessioni morali sulla bigamia. Non si benedicono le seconde nozze.* 246

DISSERTAZIONE X.

Intorno i Seminarj, i Collegj e le Scuole per l'educazione del Clero Secolare.

§. I. D*Ei seminarj: dell'origine e scopo de' medesimi. Varie testimonianze dell'antichità de' seminarj, ossia delle scuole episcopali, ovvero sotto l'ispezione e direzione dei vescovi. Educavansi i giovani chierici come in altrettanti monasterj, o collegj, e traevano da questi i vescovi de' buoni ministri per le loro diocesi. Zelo degli antichi Imperatori e Principi per l'educazione de' chierici. Decadenza di queste scuole chiericali mantenutesi fino al concilio di Trento, parte per l'erezione delle università e scuole pubbliche, parte per incuria de' prelati. Decreto del concilio di Trento, che ordina l'instituzione de' seminarj in tutte le dioc-si. Dell' eccellenza di questo provvedimento, celebrata da tutti gli storici, e riconosciuta dall' esperienza.* 250

§. II. *Questo nome di seminarj trasse la sua origine dallo stesso Tridentino. Il fine di quest' instituzione si è di ritrovar a suo tempo dei buoni pastori ed altri ministri della chiesa. Dell'* instituzioni del seminario *di S. Carlo arcivescovo di Milano comprese fra le sue opere che contengono regole salutari per la buona disciplina dei seminarj, e che servirono agli altri vescovi di norma. Essendo il fine dell'educazione la probità e la dottrina, devesi aver a cuore particolarmente la prima. Dovendosi escluder dall'animo dei giovani chierici qualunque inclinazione all'interesse e venalità, li rettori han da invigilare, che nemmen si faccia parola di oggetti riguardanti il temporale dei benefizj ecclesiastici. Dover del confessore dei seminaristi, ha da ispirar loro unicamente la gloria di Dio, e la salvezza dell' anime. Il suo esempio della vita deve servir loro di modello.* 253

§. III. *Quali devano ammettersi nei seminarj. Conviene attendere all'indole di questi giovani nell' ammissione affinchè il mal' esempio non corrompa gli altri, dipendendo i frutti del seminario dalla buona scelta. S' hanno da preferire i poveri senza escludere i ricchi che si mantengono a proprie spese. Sovraintendenza de' vescovi ai seminarj col consiglio di due canonici. San Carlo faceva due volte all' anno la visita del seminario, ed informavasi con un esattezza sorprendente d' ogni cosa parlando separatamente, ed in segreto con cadauno dei seminaristi per rilevarne fino le loro intenzioni. La buona disciplina dei seminarj serve a richiamare il concorso anche di alunni di rango, e qualità.* 254

§. IV. *Dei rettori, de' maestri, ed altri ministri de' seminarj: I rettori suppliscono alle veci de' vescovi in questo grand' affare per essere quelli occupati in altri doveri pastorali. Dipende dal rettore onninamente la buona, o mala disciplina de' seminarj, e dalla buona educazione de' chierici la riforma delle diocesi; il di lui esempio deve servir di specchio agli alunni, e quest' esempio è una dottrina viva. Lo stesso si ha da dire riguardo ai maestri, ossia prefetti, o custodi. Degli studj de' semi-nari-*

vonsi esaminar le Fondazioni ed osservar le consuetudini de' luoghi. Tutti i parrochi in vigor del benefizio curato hanno il diritto di presiedere, a dirigere le scuole private dentro le lor parrocchie. 262

§. VIII. *Delle scuole in ispecie quanto alla pratica Veneta. I nostri sinodi raccomandano con grande efficacia l'educazione della povera gioventù, e particolarmente l'istruzione della cristiana dottrina. Di un decreto del sinodo Barbarigo. Inculca alli piovani di trovarsi presenti nelle lor chiese sull'ora che si fa la dottrina, e di aver a cuore il catechismo al* qual punto si riduce *il fine di tale esercizio nelle feste. Devono intervenirvi esattamente tutti li chierici in* minoribus; *e così quei sacerdoti che aspirano essere promossi all'uffizio di confessori col prestar assistenza ai parrochi. I predicatori hanno il dovere di eccitar il popolo a mandar i figliuoli alla dottrina. Lo stesso ordina il sinodo Correr aggiungendo che li maestri di scuola facciano la dottrina ogni sabbato. Di altri decreti sinodali riguardanti lo doveri degli stessi maestri privati della città sostenuti, e corroborati dalla pubblica autorità. Di un decreto del sinodo Priuli* de ludi-magistris. *Della licenza da prendersi dai medesimi, e di altri requisiti per aprir scuola ed insegnare. Di alcune particolarità tendenti ad instillar nei giovani i veri sentimenti d'onestà, e di religione; si raccomanda soprattutto il buon esempio dei maestri. Dei doveri dei piovani riguardo a queste scuole. Dei decreti sinodali Barbarigo, e Correr uniformi agli antichi. Delle varie fondazioni, e provvedimenti istituiti in Venezia dalla pubblica pietà a comodo comune della popolazione, e singolarmente riguardo all'educazione del clero secolare della capitale.* 266

DISSERTAZIONE XI.

Intorno gli Oratorj privati e domestici, e la riverenza dovuta al Divin Culto.

§. I. S*Acre testimonianze che comprovano che nei primordj della chiesa celebravasi il Divino sacrifizio in luoghi a ciò destinati, e che ne era proibita la celebrazione in case private. Delle leggi imperiali uniformi ai canonici statuti. Nei secoli posteriori i grandi, e i ricchi per ambizione, e per il loro comodo incominciarono a farsi celebrar la messa negli oratorj, e cappelle private ostilo ei fra le parrocchie, o prossime alle loro abitazioni, attesa la facilità di aver nei sacerdoti da se dipendenti fra il numero che andossi sempre più moltiplicando. Di altre riflessibili antiche testimonianze riguardo all'irriverenza verso dei sacerdoti. L'uso introdottosi dipoi dell'onorario per le messe fece moltiplicar il numero degli oratorj privati coll'abbandono delle chiese parrocchiali, e con disprezzo del sacerdozio. Dell'abuso degli* altari portatili; *e di celebrar la messa anche in luoghi non consecrati.* 272

§. II. *Del decreto Tridentino che inibisce il celebrar la messa in case private, e fuor di chiese, e di oratorj, aboliti ogni sorta di privilegj. Nemmeno i regolari possono oggi far uso dell'altar portatile. Il sentimento di Barbosa, e di Fagnano che il concilio di Trento abbia derogato alla facoltà dei vescovi di conceder indulti di oratorj privati, e domestici non è ammessa da altri autori, ed è contrario alla pratica del Belgio. In Venezia s'ottengono da Roma col beneplacito vescovile.* 274

§. III. *Qualunque ne sia la pratica dei luoghi intorno il modo d'impetrarsi gli indulti degli oratorj non devono esser conceduti se non con gran cautela, e per gravi cause. Memorabili riflessioni di Martin Rituvio vescovo d'Ipri che intervenne al concilio di Trento nel persuader i secolari a non esser tanto solleciti di aver nelle loro case oratorj privati. Altre testimonianze nelle quali si riprova qual'altro abuso la facilità di concedersi dai vescovi somiglianti indulti per cui ne derivarono degli altri abusi contro la riverenza al santo sagrifizio: dicendosi* essere meglio che i laici non ascoltassero la messa di quel che l'udirla come non si conviene. 276

§. IV. *Qualora si concedano dai superiori ecclesiastici tali indulti di oratorj privati, hanno da invigilare sull'osservanza delle regole, e dei riti per allontanar l'irriverenza ai santi misterj. Constituzioni sinodali, e clausule contenute nei rescritti degli oratorj intorno la stessa cosa. Notasi particolarmente non potersi far uso dei medesimi nelle principali solennità perchè non si abbandoni la parrocchia, ove si tiene la* legittima *e* ordinaria *adunanza del popolo; un'altra condizione notabile annessa agl'indulti si è che la messa celebrata negli oratorj non giova a tutti per soddisfar al precetto festi-*

festivo. Le cose che riguardano il culto, e la riverenza al divin sagrifizio si estendone eziandio agli oratorj pubblici che trovansi tanto frequenti per le strade di campagna, particolarmente appartenenti alle case di Signori. Non dovrebbero esser conceduti che per comodo della popolazione, e in vantaggio spirituale della parrocchia entro cui sono eretti. Tocca ai vescovi l'esaminare se vi concorrano sempre tali cause qualora se ne richiedono gli assensi; come pure l'allontanare tutti gli abusi e le irriverenze. 277

§. V. *Si tratta più in particolare delle cose che conviene evitare, ed osservare per la debita riverenza al divin sagrifizio. E primieramente delle cose da evitarsi a cui si riferisce il divieto degli antichi canoni che inibiscono assolutamente l'ammettersi nelle chiese sacerdoti e chierici vagabondi, esteri, ed ignoti, e senza le testimoniali dei proprj ordinarj. Ciò divenne più necessario da che invalse per titolo dell'ordinazione il patrimonio. Del decreto Tridentino che rinova gli antichi canoni. Decreti dei Sinodi particolari per l'esecuzione della disposizion Tridentina; ne estendono il divieto di celebrar la messa nelle rispettive diocesi anche ai regolari ignoti. Ciò è conforme al jus comune, e alla mente dei Padri Tridentini.* 279

§. VI. *Di altre cose da evitarsi per mantener la riverenza al Divin sagrifizio a norma dei sinodi, fra le quali che nessun sacerdote* invito parocho *possa nella propria chiesa far funzioni sacre e molto meno celebrar la messa; ciò molto più conviene per essere noti ordinariamente ai parrochi i costumi dei sacerdoti abitanti sotto le loro parrocchie: e quindi che non si partecipi dell'onorario delle messe se non da chi s'impiega in assistenza del parroco. Gli ecclesiastici devono servir di esempio ai secolari per mantener la riverenza ai santi misterj. Di ciò che prescrivono i sinodi Veneti riguardo ai sacerdoti forastieri che vogliono celebrar la messa. Il sacerdote non deve cominciar la messa se non ha prima osservato, che gli astanti se ne stiano con quell'esterior divozione, pietà e riverenza che si conviene. Delle leggi Venete, e della pubblica religiosa vigilanza per allontanar dalle chiese le irriverenze, e gli scandali. Avvertenze che dovrebben' aversi dai vescovi, e dai rettori delle chiese all'occasione di celebrarsi gli sposalizj, e vestizioni di monache. Il Tridentino prescrive di rimuoversi dai luoghi sacri, e dalle funzioni ecclesiastiche la musica lasciva, e profana. Riflessione memorabile del Cardinal Bona sulla qualità della musica moderna. Statuti dei sinodi per esecuzione della disposizion Tridentina. Si prescrive che nel canto, e nel suono degli organi, e di altri strumenti si usi un genere di musica addattata agli inni e cantici ecclesiastici, e atta a destar gli affetti di divozione e pietà. Per evitar l'abuso della musica venne recentemente in alcune chiese escluso il canto, ed usata la semplice recitazione nelle salmodie, e nelle sacre funzioni.* 280

§. VII. *Delle cose da osservarsi per la riverenza, e venerazione del sacrifizio della messa. Per questo oggetto il concilio di Trento ha prescritto ai Pastori di far un'istruzione, o come dicesi, la spiegazion del Vangelo alle Messe nei giorni festivi. Della pratica di alcuni luoghi di recitarsi fra l'azion della messa una omilia, e la traduzione in lingua volgare dei Vangelj, dell'Epistole ec. Riflessioni sull'utilità della stessa cosa, e dei mezzi più facili per eseguirsi a giorni nostri anche in altri luoghi. Per lo stesso fine si ha da avvertire il popolo che accompagni coll'affetto, e coll'attenzione ciò che si opera dal sacerdote nella messa, essendo ciò più conveniente all'azione del sacrifizio di quellochè il leggere sempre un qualche libro di divozione. Inoltre hanno i rettori delle chiese da invigilare sull'osservanza delle rubriche e cerimonie, indicandosi in particolare le cose che più si convengono. A mantener il culto ben regolato servono le possibili diligenze per rimuover dalla chiesa la confusione, ed ogni distrazione. A ciò si riferisce particolarmente la pratica lodevole di non moltiplicar il numero delle messe sull'ora medesima. Questa cosa venne statuita da alcuni sinodi. Delle costituzioni dei sinodi Veneti, che prescrivono l'osservanza delle cerimonie nell'ecclesiastica uffiziatura. Di un decreto sinodale del patriarca Lorenzo Priuli* de nonnullis in missarum celebratione praecavendis & observandis. *Si prescrive fra le altre cose il modo da osservarsi nel riceversi le offerte dal popolo all'occasione di celebrarsi messe novelle, e si ordina il farsi dai sacerdoti delle preghiere per il Serenissimo Principe. Della pratica odierna di recitarsi fra settimana l'orazione* Defende ec *che dovrebbe essere imitata da tutte le diocesi Venete. Si conchiude con una riflessione indirizzata dal Vanespen ai vescovi relativamente al loro dovere pastorale.* 284

NOI

NOI RIFORMATORI

dello Studio di Padova

AVendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del Pubblico Revisor D. Natal dalle Laste nel Libro intitolato: *Il Diritto Ecclesiastico tratto dalle Opere Canoniche del Van-Espen, con aggiunta di Materie, e delle Pratiche ec. MS.* non v' esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi concediamo Licenza agli Eredi di Baglioni Stampatori di Venezia che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 7. Settembre 1785.

(Pietro Barbarigo Rifor.
(
(Girolamo Ascanio Giustinian Cav. Rifor.

Registrato in Libro a Carte 167. al Num. 1499.

Giuseppe Gradenigo Segr.

7. Settembre 1785.

Registrato a Carte 128. nel Libro esistente nel Magistrato Eccellentiss. contro la Bestemmia.

Giannantonio Maria Cossali Nod.

PAR-



APPENDICE
AL
DIRITTO ECCLESIASTICO
DISSERTAZIONE SECONDA.
INTORNO I LIMITI DELLE DUE POTESTA'.

§. I.

Si definisce la Chiesa; il Sacerdozio, e l'Impero formano un solo corpo: all'uno, e all'altro; però vi presiedono due distinte persone, cioè il Sacerdote, ed il Principe. Quali sieno i limiti delle due Potestà, secondo il sentimento dei SS. Padri. Indi secondo quello dei Pontefici Romani. Con li Padri, ed i Pontefici concordano gli Imperatori. La potestà dei Principi egualmente che il Sacerdozio è di Divina istituzione, ed immediatamente deriva da Dio. Il Sacerdozio non deve ingerirsi negli affari civili e politici, siccome il Principe non ha diritto nelle cose spirituali. Si dichiara come il Principe non abbia diritto nelle cose spirituali; si assegna una distinzione di cause, altre che appartengono al Dogma, ed altre alla Disciplina, e dividesi questa in Ecclesiastica, e puramente spirituale. I Principi non hanno giurisdizione nelle cause di fede, e della disciplina puramente spirituale. E primieramente si dimostra in quanto alla fede. Possono però intervenire ai Concilj, nei quali trattansi le materie di fede senza ingerirsi nella discussione, e definizione. Non hanno i Principi egualmente giurisdizione nelle cose puramente spirituali, e quali s'intendano? Compete però ai medesimi il diritto di protezione verso la Chiesa. La ragione fondamentale di un tal diritto. Si prova con molte gravi autorità lo stesso diritto di protezione da una Enciclica di Clemente XIV. Sommo Pontefice.



LA civile Repubblica con sì stretto vincolo si unisce e congiunge alla chiesa (a), che coll'una e coll'altra composto e formato viene un solo corpo. che chiamasi una cristiana Repubblica, a cui per Divina istituzione vi presiedono due principali persone, cioè il Sacerdote, ed il Principe,

(a) I Cattolici definiscono la chiesa: *Una sacra adunanza di persone battezzate, che sotto il governo dei vescovi uniti al loro Capo, ch'è il Sommo Romano Pontefice, concordemente professano la vera dottrina di Cristo.*

cipe, al primo dei quali spetta lo spirituale governo, ed ell'eltro il temporale Dominio.

Secondo un tale sentimento parla un concilio di Parigi celebrato nell'anno 829. sotto di Lodovico il Pio: „ Principalmente „ pertanto sappiamo essere diviso il corpo „ di tutte la santa chiesa di Dio in due „ esimie persone, cioè nel Sacerdote, e nel „ Re, siccome ricevuto ebbiamo dalle tradi„ zione dei SS. Padri (a)". Ed in simil guisa dichiara un eltro concilio: „ Ben co„ noscete essere di tale maniera disposta le „ chiese, che sia ella governate dall' eutori„ tà Pontificia, e delle Real potestà (b)". Ciò inoltre c'insegna l'Abate S. Bernardo in una sua lettera, esortando Corrado Re dei Romani alle concordie ed ell'unione degli animi col Pontefice; „ Nè con più dolcez„ za, ed amore, nè più strettamente potea„ no unirsi e confederarsi insieme il Re„ gno e il Sacerdozio, quantochè l'uno, „ e l'altro parimente fu congiunto nella per„ sone del Signore: essendosi egli fatto per „ noi secondo la carne, sommo sacerdote, e „ Re (c)".

Quali poscie sieno i limiti dell'una, e dell'altra potestà, e sufficienze ce l'hanno insegnato gli antichi padri della chiesa, cosicchè facil cose è di seguire per un piano sentiero i lor vestigj, allor quando deliberatamente cader non si voglia in errore. Invigila il Principe a mantenere le pubblica tranquillità, e la pastoral sollecitudine dei vescovi proccure agli uomini l'eterna felicità, secondo la dottrina dell'Apostolo: *Li Re s'impiegano ad ordinare le cose del secolo, ed il Pontefice le spirituali* (d). Quando nè l'una, nè l'altra di queste due potestè invaderà gli altrui limiti, con une scambievole concordia si aumentera la felicità della cristiane repubblica. Dichiariamo questi principj coll' autorevole testimonienza dei primi padri, che di proposito dimostrato hanno il confronto d'ambedue le potestà.

L'Imperator Costanzo, che framischiar voleasi nelle dispute ecclesiastiche, con si gravi parole fu ammonito del proprio di lui dovere da Osio vescovo di Cordova: „ A te „ Iddio, ei dice, ha commesso l'Impero; „ ed ha a noi affidate le cose della chiese. „ E siccome chi con occhio maligno invade „ il tuo Impero contravviene elle divina „ legge, così guarda tu bene, che eppro„ priandoti le cose delle chiesa non ti faccia „ reo di un grave delitto. Date, sta scritto, „ e Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò „ ch'è di Dio. Pertanto nè è lecito a noi „ di tener l'Impero su la terra, nè tu, o „ Imperatore, hai la potestà sopra gl'incensi, „ e le cose sacre (e)". Colle quali parole „ si dichiara, che el Principe compete la potestà di comandare intorno le cose terrene, e temporali, ed alla chiesa di emministrar le cose sacre, e spirituali.

San Gregorio Nazianzeno tratta con molta eleganze lo stesso argomento. Ammonisce i Magistrati, essere stati da Cristo istituiti due Imperj nella chiese, uno che fu dato ai sovreni, a cui tutti ubbidir debbono, siccome i servi ai padroni, le mogli ei mariti, le chiesa a Cristo, e pagare i tributi non solamente per il castigo, ma eziandio per le coscienza; l'eltro poscia che fu commesso ei vescovi. Donde è manifesto, egli soggiunge, essere due Imperj distinti, siccome nell'uman corpo sono due cose differenti l'enima, ed il corpo; eguale è l'una, e l'eltre potestà nel diritto di comandare, ma differente è il soggetto dei comandamenti, poichè al Principe tocca il provvedere alla tranquillità della vite, ed al secerdozio il proccurare la salvezza dell'anime. Non debbono perciò essere violati i diritti dell'una, e dell'altra (f).

Sembra che Isidoro Pelusiota riflettuto abbia all'accennato sentimento del Nazianzeno, mentre egli pure si vale delle similitudine dell'anima, e del corpo, nel dimostrar la differenza del sacerdozio, e del Regno: „ il „ governo, dice, eppartiene al sacerdozio, „ ed el Regno. Imperciocche sebbene gran„ de sia le differenza dell'uno, e dell'eltro, „ (siccome tra l'enima, e il corpo) tendo„ no però ambidue ad un solo e medesimo „ fine, cioè alla salvezza degli uomini". La-

(a) *Lib.* 1. *cap.* 3.
(b) *Concilium ad Theodonisvillam c.* 2.
(c) *Epist.* 244.
(d) 1. *Tim.* 2.
(e) *Apud Athanas. in epist. ad solit. vic. agent.*
(f) *Orat.* 17.

Lasciò scritto Sinesio, che una volta presso gli ebrei, e gli egizj, unito era l'Impero all'amministrazione delle cose sacre, ma essere dipoi stati disgiunti da Dio questi due uffizj, cosicchè uno sia stato istituito a presiedere alle cose sacre, e l'altro ad amministrare il temporale Governo, *quelli*, come egli parla, cioè i Principi, *destinati sono agli affari, e noi*, cioè i sacerdoti, *all'orazione* (*a*).

S. Giovanni Grisostomo dice, che il sacerdozio, e l'Impero sono due generi di Principato, d'uno dei quali fa menzione l'Apostolo, dove comanda, che tutti ubbidiscano ai Sovrani; e dall'altro intende il ragionare, ove esorta di sottomettersi all'ubbidienza dei prelati (*b*).

Osserviamo quindi quali sieno i sentimenti dei Supremi Pontefici della chiesa, intorno la distinzione e la differenza delle due potestà. Ed in primo luogo Papa Gelasio in una lettera all'Imperator Anastasio in tal guisa definisce: „ l'Imperatore colla dignità presiede all'uman genere, ma nel ricevere i „ Sacramenti è soggetto ai sacerdoti: i vescovi ubbidiscono alle leggi del Principe „ per quanto spetta all'ordine della pubblica disciplina, ma nello spiegare i misterj, „ e nell'amministrare i Sacramenti, secondo „ l'ordine della religione, dipende il Principe dal giudizio dei Sacerdoti".

Questa definizione fu abbracciata da un concilio Nazionale di Parigi, ed è riferita nel decreto di Graziano: „ due sono le cose, dice questo concilio, per cui principalmente si governa questo Mondo, la sacra autorità dei Pontefici, e la Real potestà. Fra le stesse tanto è più grave il peso „ dei sacerdoti, quanto che per gli stessi Re „ ancora debbono render conto del divino „ giudizio.

„ Imperciocchè tu ben sai, o Imperatore „ Augusto figlio clementissimo, che sebbene „ per la dignità presiedi all'uman genere, „ con divozione però sottometti il capo ai „ presidi delle cose divine, e chiedi agli „ stessi i mezzi della tua salvezza, e nel ricevere i celesti Sacramenti conosci, secondo l'ordine della religione, di dover piuttosto assoggettarti, di quello che dominare. „ Sai dunque che in queste cose (cioè nelle materie sacramentali, e spirituali) tu „ dipendi dal loro giudizio, nè vuoi ch'eglino dipendano dai tuoi voleri (*c*)".

Il Pontefice Simmaco, ch'ebbe a combattere con lo stesso Imperatore Anastasio, e che scomunicato lo avea per la causa di Acacio, così distingue i limiti dell'una, e dell'altra potestà: „ confrontiamo poscia la dignità dell' „ Imperatore colla dignità del Pontefice; quegli tiene il governo delle cose umane, e „ questi delle divine. Tu, o Imperatore, „ dal Pontefice ricevi il Battesimo, ed i Sacramenti, ti raccomandi alle di lui preghiere, implori la benedizione, chiedi la penitenza. Finalmente tu amministri le cose „ umane; egli ti dispensa le divine (*d*).

Aggiungasi all'autorità di Gelasio, e di Simmaco, quella di Gregorio II. successore agli stessi nella Sede Apostolica, e nulla ad essi inferiore nella dottrina, il quale in una lettera all'Imperator Leone Isauro così chiaramente dimostra i limiti della civile, e dell'ecclesiastica potestà: „ sai, o Imperatore, che „ non appartiene al Principe il determinare „ quai dogmi della S. chiesa debbano con „ certezza predicarsi, ma bensì ai Pontefici. „ Perciò destinati sono i Pontefici a presiedere alle chiese, astenendosi dagli affari della Repubblica, ed in egual modo gli Imperatori astener si debbono dalle cose ecclesiastiche, attendendo a ciò ch'è stato loro commesso (*e*).

Ciò più diffusamente dichiara nella seconda lettera allo stesso Leone, assegnando al Principe i pubblici affari, e le Reali insegne le quali appropriar non si deve il Pontefice, siccome per lo contrario all'Imperatore non compete la sollecitudine delle chiese; cosicchè non ha egli da ingerirsi nell'ordinazioni dei chierici, nè può fare i Sacramenti, nè amministrar l'Eucaristia a se stesso, o agli altri.

Aggiunge ancora la distinzione delle potestà, rapporto alla differenza delle pene, che imposte vengono dall'una, e dall'altra. Imperciocchè, dic'egli, i rei di lesa Maestà sono con-

(*a*) *Lib. 3. Epist. 249. & Synesius epist. 57.*
(*b*) *Chrysost. hom. 16. in epist. ad Corinth.*
(*c*) *Cap. Duo sunt dist. 96. concil. Paris. lib. 1. c. 3.*
(*d*) *In apologetico.*
(*e*) *Epist. ad Leon. ante septimæ Synodi acta.*

no condannati a morte ovvero alla relegazione, o all'esilio. L'ingiuria fatta a Dio per l'opposto si vendica coll'astinenza, coi digiuni, colle preghiere, e purgato il colpevole colla penitenza, è dai vescovi riconciliato a Dio Signore (a). Con che maggior chiarezza può egli spiegare i limiti d'entrambe le potestà?

Leone IV. in due parole definisce il Sacerdozio, e l'Impero: *siccome i Re presiedono alle cause del secolo, così i Sacerdoti alle cause di Dio* (b).

Niccolò I. difensore zelantissimo dei diritti della Romana chiesa, seguendo i vestigj dei suoi predecessori, insegna, che il Sacerdozio fu nell'antica legge unito all'Impero, siccome avvenne nella persona del Re Melchisedecco (c), ma colla venuta del Messia vero Re, e Pontefice, esser stata fatta la divisione delle dignità, e degli uffizj. „ Allor quando venne il vero Re, e Pontefice, non si „ arrogò l'Imperatore il Pontificato, nè il „ Pontefice usurpolli il nome d'Imperatore. „ Imperciocchè lo stesso mediator di Dio e „ degli uomini l'uomo Cristo Gesù ha di tal „ maniera distinti gli uffizj dell'una, e dell' „ altra potestà colle proprie rispettive azio- „ ni, e differenti dignità, che gli Imperato- „ ri cristiani hanno bisogno dei Pontefici per „ l'eterna vita, ed i Pontefici per il corso „ soltanto delle cose temporali soggetti sono „ alle leggi Imperiali (d)".

Ma su questo punto, in cui si tratta di un affare comune al Principe, ed al sacerdozio, non conviene trattenersi soltanto nelle testimonianze degli scrittori ecclesiastici, ma è necessario ascoltare eziandio i sentimenti degli Imperatori, concordi ed uniformi agli scritti dei Padri della Chiesa.

Valentiniano il maggiore, il quale destinato avea Ambrogio Prefetto della Liguria, inteso avendo essere egli stato coi suffragj del clero, e del popolo, eletto vescovo della chiesa di Milano, rivolto a Dio Signore dice: „ siate voi ringraziato, o Signore Onni- „ potente, e Salvator nostro, mentre aven- „ do io commesso a quest' uomo i corpi, „ avete voi ancora raccomandate allo stesso „ le anime (e)".

L'Imperator Giustiniano così spiega in una Novella la mente, e le massime di tutti i Principi su tal oggetto: „ dalla suprema cle- „ menza di Dio due somme grazie sono sta- „ te agli uomini conferite, cioè il sacerdo- „ zio, e l'Impero: quello per amministrare „ le cose divine, e questo per presiedere, „ ed invigilare alle umane. Procedendo l'uno „ e l'altro da un solo e medesimo princi- „ pio, sono di ornamento all' umana vi- „ ta (f)".

Aggiungasi ai medesimi imperanti l'autorità di Lodovico il pio Imperatore, e Re della Francia, il quale fece trascrivere nei suoi capitolari il testo del Pontefice Gelasio or ora accennato. Potrebbonsi qui addurre moltissime testimonianze dei più celebri antichi, e moderni Scrittori sopra questo argomento, quali ommettiamo per non renderci troppo nojosi, accennando soltanto il sentimento di Lupo abate di Ferrara, il quale così egregiamente ragiona: „ Il Re dei Re, „ ed il medesimo Sacerdote dei Sacerdoti, „ che solo ha la potestà di regger la chie- „ sa, la quale ha redenta, dappoichè tras- „ ferì la sua umanità nel Cielo, restando „ sempre colla Divinità insieme coi suoi fi- „ gliuoli ha divisa la propria potestà per „ governar la chiesa, ai Sacerdoti, ed ai „ Re, acciocchè ciò che insegnano i Pon- „ tefici sia da loro stessi eseguito, e faccia- „ no

(a) *Epist. 51.*
(b) *Cap. si nos incompetenter n. 2. q. 7.*
(c) Nella famiglia degli Asmonei presso gli Ebrei, fu continuamente congiunto il regno, ed il pontificato fino ai tempi del Re Erode. Ma non è vera l'opinione di quei scrittori che vogliono, che i Pontefici abbiano avuto il governo temporale degli Ebrei in tutto quel tratto di tempo che passò dal ritorno della schiavitù di Babilonia fino al secolo, in cui nacque Gesù Cristo. Imperciocchè ciò puossi concedere, rapporto a Jaddua Sommo Pontefice, con cui Alessandro il Macedone fece alleanza, e riguardo a Jasone che fu da Antioco Epifane Re della Siria destinato ai Giudei Pontefice, ed Esarca; ma lo stesso affermar non si deve universalmente degli altri Pontefici. *Joseph lib. 11. & in in lib. de rationis imperio cap. 4.*
(d) *Epist. ad Michaelem apud Grat. dist. 96. cap. cum ad verum.*
(e) *Theodor. lib. 4. cap. 46.*
(f) *Novel. 16.*

„ no che adempito sia dai divotissimi Prin„ cipi (a)“.

Da tutto ciò che si è detto intorno la collazione delle due potestà, chiaramente risulta essere stata da Dio istituita la Real potestà, egualmente che la spirituale e che sia stato in conseguenza da Dio medesimo conferito ai Principi il fondamentale civile governo dei popoli. Donde ammetter non si può l' opinione di coloro, i quali sostengono, che il dominio politico, ovvero la Regia autorità sia bensì derivata da Dio col mezzo dell' insito jus di natura, ma in tal guisa che primamente sia stata conceduta al popolo, ovvero alla comunità, e dipoi trasferita, mediante il loro assenso, nei Re, cosicchè non abbiano tanto a riconoscere da Dio il sommo benefizio dello scettro, e della corona, quanto dalla grazia del popolo. Avvegnachè un tal parere, ch' ebbe non pochi seguaci, diminuisce la libertà dei Principi, offende la loro dignità, fomenta le sedizioni, ed anzi è contraria alle divine Scritture, le quali insegnano doversi riconoscere da Dio il dominio di ciascun Principe: „ Stata „ fu a voi dal Signore (dice il libro della „ Sapienza) la potestà, e la virtù dall' Al„ tissimo (b) (e l' Apostolo presso i Ro„ mani) Ogni anima sia soggetta alle pote„ stà più sublimi: Imperciocchè non vi è „ potestà se non che da Dio: quelle cose „ poscia che sono, da Dio ordinate sono. „ Adunque chi resiste alla potestà, resiste „ all' ordinazione di Dio (c)“.

Ciò pure con tutta chiarezza, appoggiati alla divina autorità affermarono i Padri della chiesa: „ Chi diede l' Impero (scrive „ Sant' Agostino) ad Augusto, lo stesso lo „ diede a Nerone: quegli che il conferì ai „ Vespasiani, o al padre, o al figlio Impe„ ratori clementissimi, il conferì parimente „ al crudelissimo Domiziano (d)“; e così pure molti altri Padri ci ammaestrano (e). Donde il concilio di Parigi con gravi parole ammonisce l' Imperador Lodovico di attribuire a Dio la grazia del proprio Impero, e non ai suoi predecessori: „ Nessuno dei „ Re ha da credere di aver ricevuta l' am„ ministrazione del proprio Regno dai pro„ genitori, ma veracemente, e con umiltà „ creda di averla ricevuta da Dio, il qua„ le dice: Mio è il consiglio, e l' equità, „ mia è la prudenza, mia è la fortezza; „ per me regnano i Re, ed i legislatori sta„ tuiscono le cose giuste: per me comanda„ no i Principi, ed i potenti. Che il regno „ della terra poi sia da Dio conferito, e non „ dagli uomini, ne fa testimonianza il Pro„ feta Daniele: Quelli quindi, che credono „ di succedere nel regno per benefizio dei „ progenitori, e di non riceverlo piuttosto „ dalla Divina mano, meritano i rimbrotti „ che faceva il Signore per mezzo del Pro„ feta: Gli stati regnarono, e non da me, „ tenuto hanno il Principato, e non li ho „ conosciuti. Poichè il non essere da Dio „ conosciuti altro non significa, se non che „ certamente l' essere riprovati. Laonde qua„ lunque, che temporalmente comanda agli „ altri uomini creda non essergli stato com„ messo dagli uomini il governo, ma da Dio, „ Imperciocchè molti regnano per la Divi„ na beneficenza, e molti eziandio col divi„ no permesso (f)“.

In tal maniera poscia intender si deve, che la Suprema potestà nelle cose umane sia stata da Dio demandata ai Principi, cosicchè nell' amministrazione degli affari civili, o politici, non abbia in alcun modo da ingerirsi il Sacerdozio, nè ad essere a parte dei diritti di Sovranità; conciosiachè l' ecclesiastica potestà è così circoscritta dentro i limiti delle cose spirituali, che senza offesa degl. imperanti framischiar non si può negli interessi temporali dei regni. Imperciocchè il Divino Maestro ha apertamente dichiarato: *Che il di lui regno non è di questo mondo* (g), *ch' egli non è stato costituito Giudice, o distributore delle terrene eredità* (h), ed insegnato avendo l' Apostolo San Paolo, che l' uffi-

(a) *Epist.* 81. *Innocent. III. lib.* 7. *epist.* 179. *apud Odor. Raynald. ad ann.* 1204. §. 65.

(b) 6. *Sap.* 4.

(c) 13. *Rom.*

(d) *August. lib.* 5. *de civit. Dei cap.* 21.

(e) *Tertull. Apol. c.* 30. *Irenaeus lib.* 5. *advers. hær. c.* 20. *Epiphan. hæret.* 40. *Isidorus Pelus. lib.* 2. *epist.* 206. *Chrysost. hom.* 23. *in epist. ad Rom.*

(f) *Concil. Paris. ann.* 829. *lib.* 2. *c.* 5.

(g) *Joan.* 20.

(h) *Luc.* 12.

l' uffizio di Dio impiegar non si deve negli affari del secolo, ma nel dispensare i misterj, siccome ministro di Cristo (a).

Alla qual dottrina riflettendo San Bernardo così elegantemente ragiona: „ Non mostreranno, io credo, quando mai alcuno „ degli Apostoli sia stato Giudice degli uomini, o divisi abbia i confini, o distribuite le possessioni. Leggo bensì che presentati si sono per essere giudicati, ma non „ che eretto abbiano tribunale; e più innanzi soggiunge. Adunque la vostra potestà „ consiste nei peccati, e non nelle possessioni; avvegnachè per quelli, e non per queste consegnate vi furono le chiavi del Cielo. Ed inoltre han queste cose terrene i „ loro Giudici, e i Re, e i Principi della „ terra. A che invadere gli altrui confini? „ Perchè estendete la falce nell' altrui messe (b)".

Dimostrato abbiamo che il Principe non ha diritto nelle cose spirituali, siccome il Sacerdote non può ingerirsi negli affari del secolo, distinte essendo le due potestà in vigor di jus divino; conviene però ora spiegare in qual maniera intender si debba, che il Principe non abbia diritto nelle cose spirituali, mentre seguendo questa nuda proposizione si caderebbe in gravissimi errori con enorme lesione della maestà dei Sovrani.

A ben dilucidare per tanto un punto così importante, fa d' uopo usare una distinzione ricevuta comunemente dai juspubblicisti ecclesiastici, ed autorizata dalla pratica. Tutte le materie ecclesiastiche dividonsi in due sommi capi, cioè in quelle che riguardano il dogma, ovvero le regole della fede, e nell' altre che spettano alla disciplina, e al costume. Inoltre in due parti dividesi la disciplina, nella prima che chiamar si può puramente spirituale, e nell' ecclesiastica, ma non puramente spirituale. Al primo genere di disciplina si riferiscono i riti dei sacramenti, del divin sacrifizio, e le altre sacre, e spirituali cerimonie. Al secondo genere spettano l' amministrazione dei beni ecclesiastici, il governo dei luoghi pii, i delitti dei chierici, ed altre simili cause.

Premessa una sì necessaria distinzione, si dice essere fuor di ogni dubbio, che al Principe non compete alcuna autorità, nè giurisdizione nelle materie puramente spirituali, quali sono quelle che appartengono al dogma, ovvero alla fede, ed alla disciplina puramente spirituale, cioè ai sacri riti, ed alle cerimonie del Santuario. Imperciocchè la potestà di legare, e di assolvere, e la cura di pascere le pecore fu da Gesù Cristo conferita a San Pietro, e agli Apostoli, ed a quelli che succeder doveano nel ministero Apostolico; nè nel commettere una tal potestà fece alcuna menzione dei Re, avendo bensì ordinato che non si offenda la real dignità, col dare a Cesare ciò che è di Cesare. „ Quando poscia (dice il Grisostomo) „ odi la voce di Cristo che comanda il dare „ a Cesare ciò che gli appartiene, devi tu „ intendere quelle cose che contrarie non „ sono alla pietà, ed alla religione. Imperciocchè ciò che si oppone alla fede, ed „ alla virtù non è di Cesare, ma un tributo al demonio (c)". Cinge l' apostolo della spada il Principe per vendicar le scelleraggini, non per statuire i canoni, e le regole della fede, cosicchè risiede egli nel palagio, e nel tribunale, ma non nel Santuario, e nella cattedra di Pietro.

Donde i Principi cristiani non possono far leggi intorno le materie controverse della fede, essendo questa una potestà privativa della chiesa, a cui è appoggiata a guisa di colonna la predicazione della fede cristiana secondo le Scritture, e l' antica tradizione. Di fatti la perfidia di Arrio non fu giudicata da Costantino, ma dal Sinodo Niceno. Macedonio, e gli Apollinaristi furono dichiarati eretici, non da Teodosio Imperatore, ma dal concilio Costantinopolitano. Fulminò la scomunica contro il pazzo Nestorio il concilio di Efeso, e contro il delirante Eutiche fu pronunciata dai Padri Calcedonesi, non da Teodosio, o da Marciano.

S. Ambrogio con un sì efficace ragionamento distoglie i Principi dall' estender le mani nelle cause della fede: „ quando mai „ inteso avete, o Clementissimo Imperatore, che in una causa di fede i secolari „ abbia-

(a) 2. *Tim.* 2. 1. *Cor.* 6.
(b) *Lib.* 1. *de consid.* c. 6.
(c) *Hom.* 71. *in Matth.*

„ abbiano giudicati i vescovi? Saremo noi „ dunque trasportati da una certa adulazio„ ne, che dimentichi diveniamo dei diritti „ Sacerdotali, cosichè ciò che fu a me da „ Dio conferito, pensi di doverlo ad altri „ affidare? Se al vescovo deve insegnare il „ laico, che ne seguirà? Disputi dunque il „ laico, ed ascolti il vescovo, ed impari dal „ laico. Ma certamente se si esamini la se„ rie delle Divine Scritture, e dei trapassati „ tempi, chi è che neghi nelle cause di fede, „ io dico, essere soliti i vescovi di giudicare gli „ Imperatori Cristiani, e non gli Imperatori i „ vescovi. E più innanzi: Il disputar della fe„ de è proprio dei sacerdoti, siccome fu „ fatto sotto di Costantino Principe di augu„ sta memoria, il quale non ha premessa al„ cuna legge, ma ha lasciato il libero giu„ dicio ai sacerdoti (a) ".

Ma non occorre aggiungere nuove testimonianze, conciosiachè ciò apertamente hanno professato gli stessi Imperatori. Una lettera di Teodosio al Sinodo di Efeso n'è una prova assai convincente: „ Abbiamo coman„ dato, che Candidiano si porti al vostro sa„ cro Sinodo, ma con tal legge e condi„ zione, ch'egli non abbia con voi alcuna „ cosa di comune, rapporto alle questioni, „ e controversie, che occorrono intorno i „ Dogmi della fede. Imperciocchè non è le„ cito a chi non è ascritto nel catalogo dei „ vescovi il frammischiarsi nelle dispute, e „ negli affari ecclesiastici (b) ". Alcuni scrittori poco amanti del vero, troncano il passo addotto, apportando le ultime parole soltanto, estendendole ad ogni affare ecclesiastico, quando il testo tutto intero, siccome fu da noi riportato, dimostra che l'Imperatore ingenuamente confessa di non volere essere a parte coi vescovi nel discutere le materie di fede.

Un altro esempio ci somministra Sozomeno nella persona dell'Imperator Valentiniano, il quale essendo stato sollecitato dai vescovi dell'Oriente nell'anno 364. ad intimare un Concilio, affine di ristabilire l'articolo della Consustanzialità, che da Costanzo era stato conculcato, diede a quei padri un si illustre rescritto: „ che non era a lui le„ cito l'ingerirsi in una tal sorte di affari, „ essendo egli uno del numero dei laici. E „ perciò i sacerdoti, ed i vescovi, dice, „ ai quali ciò appartiene separatamente da se „ stessi, ovunque ad essi piacerà, si unisca„ no insieme. Ottenuto ch'ebbero i vescovi „ Orientali un tale rescritto col mezzo del „ legato Ipaziano congregaronsi in un conci„ lio a Lampsaco (c) ". Da questo rescritto di Valentiniano devesi ben raccogliere, che l'Imperatore confessi di non poter trattare insieme coi vescovi delle materie di fede, ma non ch'egli stimasse di non aver la potestà d'intimare il concilio, mentre e l'istanze dei vescovi, e le parole dell'Imperatore, provano anzi che facesse egli una grazia ai vescovi medesimi nel convocare il concilio. In questa guisa pertanto intender si deve l'indicato passo, cioè che ai sacerdoti tocca il giudicare nelle cause di fede, nè torcere lo stesso ad ogni cosa Ecclesiastica, siccome fanno alcuni.

Sebbene poi interdetto sia ai Principi il far leggi intorno le cose di fede, possono però ad esempio degli antichi cristiani Imperatori intervenire ai concilj, in cui si trattano le materie della fede, la quale è comune egualmente ai chierici, che ai laici. Ciò ha dichiarato l'Imperator Marciano nella sua orazione ai Padri del concilio Calcedonese: „ Imperciocchè noi abbiamo voluto „ intervenire al sinodo, ad esempio del Re„ ligioso Principe Costantino, affine di con„ fermare la fede, e non per esercitare al„ cuna potestà, acciocchè ulteriormente non „ sieno disseminate fra i popoli false dot„ trine (d) ".

Il Pontefice Niccolò I. dice, che ai Principi è permesso di esser presenti ai Concilj, nei quali si tratta della fede, poichè è la medesima una cosa comune, ed universale, e che non solamente appartiene ai chierici, ma eziandio ai laici, e a tutti universalmente i cristiani (e). Donde l'ottavo sinodo seguendo l'autorità di questo Pontefice, ha pronunciato che è in arbitrio dei Principi l'intervenire ai concilj, trattandosi delle materie

(a) *Lib. 5. epist. 35.*
(b) *Synod. Ephes. part. 1. cap. 35.*
(c) *Lib. 6. cap. 7.*
(d) *Conc. Chalc. Action. 6.*
(e) *Dist. 96. cap. 4. Ubi nam.*

terie di fede, ma non poterſi ingerire nelle definizioni della ſteſſa (*a*).

Perlochè era una grande empietà, e un ſacrilegio di quei magiſtrati di Conſtantinopoli, i quali eſſendo ſtata dall' Imperator Coſtanzo promulgata una legge intorno la confeſſione di una ſola volontà in Criſto, indur voleano a forza l'abate Maſſimo a preſtare il di lui aſſenſo; ai quali con ſanto zelo riſpondendo lo ſteſſo Maſſimo, che non toccava ai principi il definire i Dogmi, ma eſſere un uffizio dei Sacerdoti, replicavano: *Adunque ogni criſtiano Imperatore non è ſacerdote?* Al che Maſſimo riſpondeva. *No l' Imperatore non è Sacerdote. Imperciocchè non aſcende l' Altare, non conſacra il pane, non battezza, non fa il ſacro Criſma, non ordina i veſcovi, i preti, e i Diaconi, non conſacra le chieſe, non porta le inſegne ſacerdotali, ſiccome la porpora, e la corona imperiale* (*b*).

Da sì irrefragabili documenti, e teſtimonianze della Scrittura, della tradizione, dei padri, dei concilj, dei Pontefici, della continua oſſervanza canonizzata dalla confeſſione, e conſentimento dei Principi criſtiani, ſi conchiude con tutta certezza, ch' eglino non hanno poteſtà, nè giuriſdizione intorno i Dogmi, e le regole della fede, ma eſſere queſta onninamente riſervata alla chieſa.

In egual modo aſſerir ſi può, riſpetto a quella parte di diſciplina, che denominata abbiamo di ſopra puramente ſacra, e ſpirituale, la quale verſa nell' amminiſtrazione dei ſacramenti, nel miniſtero delle coſe ſacre, e nei riti, e cerimonie della chieſa, e nell' altre cauſe ſpirituali; il che ſenza ripetere ciò che ſi è detto, ſi comprova baſtantemente dai riferiti documenti, fra i quali oſſervato abbiamo, che il Pontefice Gelaſio ha definito, che nell' amminiſtrar i ſacramenti, e nel diſpenſare i miſterj, ſecondo l'ordine di Religione, dipendono i Principi dai Sacerdoti (*c*). E Gregorio II. ripreſe l'Imperator Leone, perchè con un di lui Editto proſcritte avea nella chieſa le ſacre immagini (*d*). Viene perciò cenſurata a gran ragione dagli Ortodoſſi ſcrittori la legge dell' Imperator Giuſtiniano promulgata intorno la ſacra Liturgia, ordinato avendo nella medeſima, che le miſterioſe parole dell' Eucariſtica conſecrazione foſſero proferite ad alta voce, e non ſommeſſa, ſecondo l'antico rito della chieſa, acciocchè il popolo riſponder poteſſe al ſacerdote; *Così ſia* (*e*). Imperciochè oltre di eſercitare una poteſtà legislativa intorno il rito del ſacrifizio, la qual parte di diſciplina compete alla ſola autorità del ſacerdozio, tentò di abolire l'antica oſſervanza della chieſa, ſecondo la quale pronunciarſi debbono ſecretamente quelle miſtiche parole, affine di conciliare una maggior venerazione ai Divini Miſterj (*f*).

Sebbene il far delle leggi intorno i Dogmi, e la diſciplina puramente ſpirituale, non ſi contenga dentro i limiti della Regia poteſtà; compete però ai Principi, anzi fa duopo di dire, che tenuti ſono a difendere, e proteggere colle proprie leggi le Canoniche coſtituzioni. Il che di tal maniera intender conviene, che non ſolamente obbligati ſiano ad impiegar la loro Sovrana poteſtà per mantenere in vigore ed oſſervanza i SS. canoni, allor quando viene invocata dal ſacerdozio, ma per proprio uffizio devono eziandio a ciò invigilare.

Avvegnachè fu ad eſſi affidato da Dio Signore il governo della Repubblica, acciocchè proccurino la tranquillità dei loro ſudditi che non può ſtare diſgiunta dal vero culto della religione, e poichè diedero a Chriſto il proprio nome, e conſacrarono ad eſſo il loro capo, e la regal dignità. Oltre di che ſembra che l' uffizio di padre, e di Principe vadano del pari. Conciofiachè ſiccome incombe ai genitori non ſolo di provvedere i proprj figliuoli delle coſe neceſſarie al ſoſtentamento della vita naturale, ma eziandio in grazia della criſtiana Religione che han profeſſata, di educarli nella vera fede, e pietà; così parimente il Principe, che qual Padre comune è da Dio Signore deſtinato ad aſſicurare ai proprj ſudditi la pace, e la tranquillità, eſtender deve più oltre le di lui mire, proccurando cioè ai medeſimi l'eterna felicità. Ciò ſuccederà facilmente allor quando i Principi abbiano la cura che promulgate ſie-

(*a*) *Cap.* 12.
(*b*) *Apud Sirmond. inter Collectanea Anaſtaſii*.
(*c*) *In epiſt. ad Anaſtaſ.*
(*d*) *In epiſt. ad Leon.*
(*e*) *Nov.* 137.
(*f*) *Baſilius l. de Spiritu Sancto c.* 17.

te ſieno per mezzo dei veſcovi quelle coſe che appartengono alla purità della fede, e all'integrita dei coſtumi, e che le coſe ſteſſe ſtatuite dalla chieſa ſieno pure comandate colle proprie loro leggi, ed invigilando attentamente, che non vengano violate, nè traſgredite. Così facendo con eguale armonia manterranno la pace all'Impero ed alla chieſa.

A queſto dovere proteſtoſſi aſtretto l'Imperator Teodoſio innanzi al ſinodo di Efeſo, dichiarato avendo nelle lettere dirette allo ſteſſo, che tra la Repubblica, e la religione paſſa una certa ſocietà e cognazione, così che appartiene al Principe l'invigilare alla pace dell'Impero, e della chieſa, ed eſſere un dovere della Corona il difendere la religione, e la pietà, e il proccurare, che incontaminata e irreprenſibile ſia la vita di coloro, che aſcritti ſono nel clero.

E poichè approvati furono queſti ſentimenti di Teodoſio dai padri di quel concilio, gioverà il riportare le parole medeſime dell'Imperatore: „ lo ſtato della noſtra Repubblica ſi appoggia principalmente ſu quella „ pietà che riguarda Iddio, e tra queſta, e „ quella vi paſſa uno ſtretto vincolo di cognazione, e familiarità. Imperciocchè dipendono vicendevolmente l'una dall'altra, „ e dai proſperi avvenimenti d'ambidue ſi „ aumenta la loro felicità; conciosiacchè ſiccome la religione ſi perfeziona colle buone azioni, così la Repubblica mercè l'ajuto dell'una e dell'altra diviene più florida.

„ Avendo pertanto Iddio a noi raccomandato il governo dell'Impero, e voluto „ avendo, che foſſimo noi quaſi un certo „ vincolo di pietà, e di ſicurezza per vantaggio dei noſtri ſudditi, abbiamo fatto ogni „ sforzo per mantenere perpetuamente indiviſibile la ſocietà delle ſteſſe, facendoſi „ mediatori della provvidenza, e degli uomini".

Indi ſoggiunge più innanzi: „ prima di „ ogn'altra coſa poi collochiamo il noſtro „ ſtudio a far che lo ſtato eccleſiaſtico corriſponda al fine preſcritto da Dio, ed alle „ circoſtanze dei noſtri tempi, e che il medeſimo con una univerſale concordia, e „ conſentimento da tutti, ottenga la propria „ tranquillità tanto coll'attendere che dall' „ eccleſiaſtiche controverſie non naſcano ſedizioni e tumulti, quanto finalmente ſtudiando che la noſtra religione perſeveri „ immune da ogni riprenſione, e che la vita di coloro i quali annoverati ſono fra i „ chierici, o ſoſtengono i gradi maggiori del „ ſacerdozio, libera ſia da ogni colpa, e da „ ogni macchia (a)".

Il Sovrano diritto della difeſa, e protezione della chieſa, a chiare prove ſi dimoſtra coll'autorità delle divine Scritture, e dei padri. Di queſto diritto parla l'Apoſtolo a Timoteo dicendo: „ vi prego dunque primieramente, che tutti facciano delle preghiere, dell'orazioni, delle dimande, dei ringraziamenti per tutti gli uomini, per li „ Re, e per tutti quelli che ſono in Sovranità, acciocchè conduciamo una vita quieta e tranquilla in tutta la pietà e caſtità. Imperciocchè queſta è una coſa buona, „ e grata a Dio, il quale vuole, che tutti „ gli uomini ſi facciano ſalvi, e che vengano alla cognizione della verità (b)".

Delle quali parole il genuino ſentimento è, ſecondo l'interpretazione dell'Illuſtriſſimo de Marca, che piace a Dio Signore, che i Re abbraccino la fede criſtiana, e che divenuti criſtiani, ritengano la Real maeſtà, e che abjurata l'empietà, e la falſa religione, mantengano agli altri criſtiani una vita tranquilla *unita a tutta la pietà, e ſantità*, e perciò esforta i fedeli a porgere ſuppliche, e preghiere all'Altiſſimo.

Queſta dottrina dell'Apoſtolo fu recentemente inculcata a tutti li paſtori delle chieſe da Clemente XIV. Sommo Romano Pontefice, le di cui rare, ed eminenti prerogative di dottrina, zelo, e prudenza ammirabile il reſero non ſolamente a tutti coloro, che profeſſano il nome criſtiano, ma per ſino agli inimici dello ſteſſo, e la di cui Sovrana umanità e clemenza avuta abbiamo noi ſteſſi la ſorte di eſperimentare tutto che immeritevoli.

Nella di lui glorioſa eſaltazione alla Suprema Cattedra della chieſa indirizzata avendo a tutti li veſcovi del Mondo cattolico una lettera Enciclica di ſanta dottrina, e di Apoſtolico

(a) *Conc. Epheſ. part. I. cap. 32.*

(b) *I. Tim. 2.*

ſtolico zelo ripiena, fra gli altri ſpirituali conſigli e ſuggerimenti in tal guiſa parla agli ſteſſi.

„ E conſiderando noi ſteſſi, che la ſalvez„ za dell'anime dipendente dall'oſſervanza „ dei divini precetti, non può ſtar diſgiun„ ta dalla tranquillità dei popoli, efficace„ mente vi eſortiamo, o venerabili fratelli, „ che dopo Dio, e le regole del divin cul„ to ſtabilite nella chieſa, rivolgiate tutta la „ voſtra ſollecitudine ad iſtillare legittima„ mente nei popoli l'ubbidienza, e l'oſſe„ quio ai Sovrani. Cioè ch'eglino ſopra gli „ altri coſtituiti ſono in grado ſupremo, per „ mantenere la pubblica ſicurezza, e per te„ ner in dovere gli uomini. Imperciocchè „ ſono i miniſtri di Dio per il bene, nè ſen„ za ragione portano la ſpada per uſar ven„ detta, e indignazione contro di chi opera „ male; ſono inoltre figliuoli cariſſimi, e „ protettori della chieſa; il di cui uffizio è „ di amar la medeſima a guiſa di padre, e „ di patrocinare la di lei cauſa, e i diritti.

„ A coloro pertanto, che intrapreſo avete „ d'iſtruire nella legge di Criſto, procurate „ maturamente d'inculcare quel divino pre„ cetto: imparino ſino dagli anni più teneri, „ doverſi mantener ſantamente la fedeltà ai „ Re, riſpettare il loro potere, ubbidire alle „ leggi, non ſolamente per il timor del ca„ ſtigo, ma eziandio per la coſcienza.

„ Eſſendo in tal guiſa mercè la voſtra opera „ ſtimolati gli animi dei popoli, non ad eſſere „ ſolo ubbidienti ai comandamenti dei Re, „ ma a riſpettarli, ed amarli ancora, egre„ giamente provvederete alla tranquilità „ dell'Impero, e all'utilità della chieſa, le „ quali due coſe non poſſono ſtare fra di eſſe „ diſgiunte. Adempirete molto più alle parti „ del voſtro dovere, ſe alle quotidiane pre„ ghiere per i popoli ne aggiungerete di par„ ticolari anche per li Re, acciocchè eglino „ vivano ſani, che reggano i loro ſudditi in „ pace, giuſtizia, ed equità, che conoſcendo lo „ ſteſſo Dio dominante nel regno degli uomi„ ni *ſantamente*, e *piamente* difendano, e pro„ teggano la di lui cauſa. Così ſarà da voi „ non meno ſoddisfatto ai doveri del voſtro „ paſtorale uffizio, di quello che all'univer„ ſale intereſſe di tutti. Imperciocchè qual „ coſa più giuſta, e conveniente, che per„ petuamente ſi porgano preci a Dio Signore „ per l'Autore della pubblica pace, e per il „ cuſtode della ſalvezza dei cittadini da co„ loro, i quali deſtinati ſono a pro degli uo„ mini in quelle coſe che riguardano Dio, e „ che a guiſa d'interpreti, e miniſtri, offro„ no al Signore i voti di tutti uniti alle lo„ ro preghiere?“. Sin qui il ragionamento da noi volgarizzato del lodato Santo Pontefice, il quale nè con più chiarezza poteva eſporre il teſto dell'Apoſtolo, che ſtabiliſce il Sovrano diritto di protezione verſo la chieſa, nè con più forza, ed efficacia ammonire i Sacri Paſtori, ed i popoli dei loro doveri verſo dei Principi.

Alla difeſa, e protezione della chieſa, riferiſcono i padri ancora il ſecondo Salmo di Davidde, in cui ſi eſortano tutti i principi a ricever con venerazione il figliuolo di Dio, cioè che nella Real dignità ſi dimoſtrino di lui miniſtri, ſecondo l'interpretazione di Sant'Agoſtino: „ ſervono a Dio, dic'egli, „ i Re, in quanto tali ſono, ſiccome dal di„ vino precetto è ad eſſi ordinato; ſe nel „ proprio Regno comandino le coſe buone, „ e proibiſcano le cattive, non ſolamente ri„ guardo a ciò che ſpetta all'umana ſocietà, „ ma eziandio alla divina religione (*a*)“. E in una lettera a Bonifacio: „ in qual manie„ ra dunque ſervono i Re a Dio con timore, „ ſe non che proibendo, e caſtigando con re„ ligioſo rigore quelle coſe che ſi fanno con„ tro i Divini comandamenti? Imperciocchè „ in una maniera ſervono come uomini, e in „ altro modo come Re. Servono dunque i „ Re al Signore, in quanto ſono Re, facen„ do per ſervirlo quelle coſe che far non ſi „ poſſono ſe non ſe dai Re (*b*)“.

Ed in altro luogo parlando contro i Donatiſti: „ ſe le leggi dei Re non appartengono „ a predicar la religione, ed a vietare i ſa„ crilegj, perchè anche voi (o Donatiſti) „ approvate l'editto del Re, che comanda „ tali coſe (*c*)“.

Il Pontefice S. Leone confeſsò apertamente la ſteſſa regia protezione, così francamente parlando all'Imperator Leone: „ Devi incon„ tanente riflettere, che ti fu conferita la „ Real poteſtà, non ſolamente per governa„ re il

(*a*) *Lib. 3. contra Creſcon. cap. 51.* (*b*) *Epiſt. 50. ad Boniſ.* (*c*) *Epiſt. 166.*

„ re il Mondo, ma principalmente ancora a „ presidio della chiesa; acciocchè rintuzzando „ gli scellerati attentati, e di endi quelle „ cose che furono rettamente statuite, e ridoni la vera pace a quelle che hanno sofferto turbamento (a)".

Ed in altro luogo protesta lo stesso Santo Pontefice: „ che in altro modo rimaner non „ possono in sicurezza le cose, se ciò che „ appartiene alla fede Divina, non è protetto dall autorità dell' Impero, e del Sacerdozio (b)".

Laonde si consola egli, che Teodosio abbia dimostrato un animo non solamente da Re, ma anche da sacerdote, per aver intimato il concilio d' Efeso, e proscritti gli eretici colle proprie leggi (c). E chiamò l'Imperator Marciano *custode della fede*, condannato avendo Eutichete (d).

§. II.

Dell' ordine tenuto dagli Imperatori nell' esercitar questo diritto. Consiste il medesimo nel confermar le leggi ecclesiastiche, ad effetto che osservate sieno dai popoli, ma di tal maniera che nelle cose di fede, e della disciplina puramente spirituale non possono i Principi esaminare, e discutere ciò che fu deciso dalla chiesa; nel rimanente poi della disciplina ecclesiastica esaminano le stesse leggi prima di approvarle col placito regio. Varj esempj approvati dalla chiesa, della conferma data dagli Imperatori alle leggi ecclesiastiche. Usano i Principi il diritto di protezione, confermando le leggi della chiesa senza richiamar ad esame le cose appartenenti alla fede, e ai sacri riti. Il diritto regio di protezione non consiste soltanto nel confermare i canoni, ma ancora nel promulgar delle leggi nelle cose di disciplina, non puramente spirituale, e secondo i canoni, e ampliando i medesimi di consiglio del sacerdozio. Si riportano varie leggi degli Imperatori promulgate nel modo accennato. Particolarmente di Giustiniano nel jus comune. Disparità d' opinione fra gli Scrittori, se le leggi di Giustiniano in materia ecclesiastica sieno valide; si asserisce la validità di quelle leggi che non riguardano i sacramenti, e le sacre cerimonie, e che furono promulgate secondo i canoni, o per ampliare gli stessi. Ebbero l' approvazione tali leggi di Giustiniano, non solo dai vescovi dell' Oriente, ma eziandio dai Romani Pontefici. Qual sia il destino delle leggi civili contrarie ai Sacri canoni; si apportano i sentimenti di varj Imperatori, i quali apertamente protestano che queste tali leggi non sieno di alcun valore. Egualmente decidono i Pontefici nelle loro costituzioni. Autorità dell' arcivescovo de Marca su questo proposito. Della temerità di alcuni nel giudicare talvolta le leggi dei Principi contrarie ai canoni. Le leggi dei Principi contrarie ai canoni, sebbene invalide, non furono rivocate, o annullate dai primi Padri della chiesa; si apporta l' esempio del Santo Pontefice Gregorio Magno, il quale fece pubblicare per tutte le Provincie la legge dell' Imperator Maurizio, che proibiva ai soldati il farsi monaci. Si dichiara a lungo l' addotto passo del Pontefice San Gregorio Magno. Molti altri sono gli esempj nella Storia ecclesiastica di una consimile moderazione, e prudenza usata dallo stesso Santo Pontefice. Da tutto ciò che si è detto, distinguono i juspubblicisti le cause in spirituali, ed ecclesiastiche; si definiscono le une, e le altre. Della necessità di sapere distintamente quali appartengano ad un genere, e quali ad un altro; rapporto ai limiti delle due potestà.

Potrebbonsi aggiungere varie altre testimonianze intorno il dovere dei Principi di patrocinare, e promulgare le costituzioni della chiesa, ma essendosi ciò sufficientemente comprovato, passeremo a dimostrare l' ordine che fu tenuto ed osservato dai Principi nell' esercizio di un tale diritto, tanto rapporto alla fede, che alla disciplina, coll' approvazione dei Padri della chiesa.

L' Imperator Giustiniano ci esibisce un illustre documento del modo con cui soliti furono i Principi di prestare il loro patrocinio, e difesa ai Sacri canoni, in un suo discorso presentato al quinto concilio Ecumenico, il quale essendo stato approvato dal Sinodo medesimo, allegar si può come una testimonianza di Giustiniano, e di quel concilio: „ Fu „ sem-

(a) *Epist.* 81.
(b) *Epist.* 33.
(c) *Epist.* 9.
(d) *Epist.* 57.

„ ſempre, dice, una cura degli Ortodoſſi e „ religioſi Imperatori noſtri maggiori, di „ ſopprimere le inſorte ereſie col mezzo dei „ concilj dei religioſiſſimi veſcovi, ed an- „ nunziata la verità e la purità della fede, „ il mantenere la pace alla Santa chieſa di „ Dio ..... Seguite pertanto eſſendo tutte „ queſte coſe nella varietà dei tempi, i pre- „ detti noſtri padri di buona memoria, col- „ le loro leggi hanno confermate, e corro- „ borate quelle coſe, le quali deliberate fu- „ rono in ciaſchedun concilio, e diſcacciati „ hanno gli eretici che tentarono di contrad- „ dire alle definizioni degli accennati quat- „ tro Santi concilj, e di perturbare le chie- „ ſe (a)". Ricaviamo pertanto da queſta legge, che col mezzo dei Sinodi dei veſcovi, intimati dagli Imperatori, erano dai medeſimi ſoppreſſe le naſcenti ereſie, ed allontanati i ſciſmi, e le diſſenſioni dalle chieſa, e che i Principi colle proprie leggi confermavano le definizioni, e deciſioni dei Sinodi.

Ma poichè queſto diritto uſato dai Principi, di confermare l' eccleſiaſtiche coſtituzioni, inteſo non ſia in un ſenſo ſiniſtro, fa d' uopo il diſtinguere le coſe appartenenti al dogma, ai riti dei ſacramenti, ed all' altre ſacre cerimonie, dalla diſciplina che non è puramente ſacra, nè ſpirituale. Imperciocchè il primo genere di coſe, che appoggiate ſono alla divina Scrittura, ed alla tradizione, non dipende dall' autorità dei Principi, ma dei veſcovi, ai quali ſoltanto, e non a Ceſare, commeſſa fu da Criſto la cura di paſcere le pecore. Donde ai ſoli veſcovi ſpetta per divino diritto il giudicare, ſe queſta, o quell' altra opinione controverſa ſia da riputarſi ereticale, ed il conoſcere, e preſcrivere quai riti, e cerimonie uſar ſi debbano nella chieſa. Il Principe poi preſta la ſua difeſa alle coſe deciſe dalla chieſa, confermando colle proprie leggi i canoni, non col trattare, e diſcutere nuovamente ciò che dai veſcovi fu definito, nè perchè i canoni medeſimi abbiano di biſogno dell' Imperiale autorità per obbligare i criſtiani, mentre fondati ſono nella divina legge, ma v' interpone il Principe ai canoni ſteſſi il decreto in conferma, acciocchè dai proprj ſudditi ricevuti e venerati ſieno con ubbidienza e ſommiſſione, coſicchè i traſgreſſori, e i contumaci puniti ſono, come ſe contravvenuto aveſſero alle leggi Imperiali, aggiungendo il Principe contro dei violatori dei canoni, alle pene ſpirituali di ſcomunica, o degradazione uſate dalla chieſa, i corporali ſupplicj dell' eſilio, della relegazione e della morte. In quanto poi alle coſe che non ſpettano alla fede, nè ai riti dei ſacramenti, o all' altre ſacre cerimonie, ma al rimanente della diſciplina che verſa p. e. nell' amminiſtrazione dei beni eccleſiaſtici, e dei luoghi pii, ſiccome le coſtituzioni, e i decreti che ſi fanno dall' autorità eccleſiaſtica, ottener debbono la forza di leggi perpetue, e riguardano le perſone dei chierici, ed anzi ſpeſſe volte dei ſteſſi laici, coi quali unitamente ſi forma il corpo della Repubblica, e poichè talvolta diretti ſono ad introdurre una nuova forma di diſciplina, prima che ſi promulghino, e che a guiſa delle pubbliche leggi abbiano forza di obbligare le perſone all' oſſervanza, ſogliono i Principi eſaminarli maturamente, affinchè non ſi oppongano alla pubblica tranquillità dello Stato; ed allor quando crede il Principe, che abbiano a promulgarſi, li conferma colle proprie leggi, e li approva col regio placito ad effetto che promulgati, ed oſſervati ſieno per tutte le Provincie del Dominio, e ſe vi è chi reſiſta di ubbidire ai medeſimi, incorre nella pubblica indignazione e vendetta.

Molti quindi ſono gli eſempj che ci ſomminiſtrano gli antichi eccleſiaſtici monumenti, intorno la conferma che davaſi dai Principi ai decreti della chieſa, alcuni dei quali ora addurremo per ſoddisfazione di chi poco informato dell' antica diſciplina della chieſa, ancor ne dubitaſſe. Coſtantino reſe più terribile la ſcomunica pronunciata dal concilio Niceno contro di Arrio, e dei di lui ſeguaci, colla pena dell' infamia, comandato avendo, che gli Arriani chiamar ſi doveſſero col nome di Porfiriani, cioè inimici, e ribelli del nome criſtiano, e che pubblicamente dati foſſero alle fiamme i loro libri (b).

Ma qual più illuſtre teſtimonianza riferir ſi può, quanto di quella lettera Sinodale del ſecon-

(a) *Conc. V. col. 1.*

(b) *Socrates lib. 1. cap. 6.*

secondo concilio Ecumenico, indirizzata all' Imperator Teodosio, in cui professano i padri di esser tenuti per proprio dovere a trasmettere, e presentare al Principe la relazione di quelle cose che stabilite furono nel concilio, accennando tosto consecutivamente l' eresie che sono state da essi condannate, ed inoltre alcuni canoni formati per istabilire la disciplina della chiesa, dimandando, siccome aggiungono nelle stesse lettere, con grande istanza che confermate fossero dal Principe: „ Preghiamo pertanto (sono le „ parole della lettera Sinodale) la vostra „ clemenza, che con decreto ancora suggerito dalla vostra pietà confermate sieno le „ costituzioni del concilio; acciocchè siccome prestato avete onore alla chiesa colle „ lettere della nostra convocazione, così parimente firmato sia da voi il fine di quelle cose che furono statuite (a)".

Il concilio d' Efeso supplicò Teodosio di non riconoscere per un Sinodo legittimo il conciliabulo di Giovanni vescovo di Antiochia, il quale partito essendo dal sacro concilio, pronunciata avea la sentenza contro di Cirillo, e di Memnone. Affine di persuaderlo gli apportano l'esempio di Costantino, il quale non riconobbe per un Sinodo l'adunanza di quelli che si allontanarono dal concilio Niceno, ma li castigò anzi colle meritate pene. Esortano quindi il medesimo Teodosio a confermare il decreto del concilio Ecumenico, e a riprovar la conventicola di Giovanni di Antiochia, per la ragione che duecento e dieci vescovi, oltre di quelli dell' Occidente, erano d' uniforme parere, e che Giovanni appena trenta ne contava dalla sua: „ Comandate (dicono i Padri) che quelle „ cose, le quali sono state statuite dal santo „ Sinodo Ecumenico, per rassodare la pietà „ contro di Nestorio, e la di lui empia dottrina, ottengano il loro valore, raffermandole col vostro pio consentimento (b)".

L'Imperator Marciano con tre successivi editti confermò i decreti del concilio Calcedonese, coll' aggiungere delle pene contro dei chierici, e dei laici. E primieramente fu dalla di lui viva voce pronunciato un editto, allor quando intervenne al concilio; protestato avendo ai padri di trovarsi presente alla celebrazione del sinodo, non per apportare alcuna violenza, ma per confermare colla propria autorità le cose operate, e definite nello stesso (c). E con un secondo editto dichiarato avendo di aver confermati col precedente i decreti del venerabile sinodo (d). Non dispiacque ai padri Calcedonesi questo modo di parlare, ma fu anzi approvato dai medesimi, siccome lo dimostra una loro lettera sinodale diretta al Pontefice Leone, in cui lo fan consapevole, che la loro sentenza contro di Eutiche fu quell' altra legge confermata dall' Imperatore (e). Col terzo editto di Marciano confermate sono nuovamente le definizioni del concilio Calcedonese, coll' essere imposta la pena dell' esilio, e della confiscazione, cosicchè interdetto fu l' ingresso agli eretici nella città dominante, e nelle metropoli. Dichiara poscia col nome di eresiarchi coloro, che condannati furono dai canoni della chiesa, e dalle leggi dei Principi (f) non perchè egli intendesse di attribuir l' autorità di proscrivere l' eresie ai Principi, ma per togliere agli eretici ogni occasione di sutterfugio i quali sapevan benissimo, che doveano esser da tutti ricevuti, e venerati quei canoni, che colle leggi dei Principi erano stati convalidati.

Imitò Giustiniano l' esempio dei suoi predecessori nelle leggi promulgate contro di Antimo. Essendo stato questo col favore della Imperatrice Teodora trasferito dalla Sede vescovile di Trebisonda al Patriarcato di Costantinopoli, fu primieramente deposto dal Pontefice Agapito, e poscia con una sentenza del concilio di Costantinopoli privato della dignità vescovile.

L' uno, e l' altro giudizio di Agapito, e del sinodo, fu confermato da Giustiniano, le di cui parole fa d' uopo di riferire, acciocchè si conosca esservi stata sempre una grande intelligenza e consentimento fra l' Impero, e il Sacerdozio nelle cause ecclesiastiche cosicchè si comprenda che non prestavano i Principi la loro opera a guisa dei ministri, nell' eseguir le sentenze dei Concilj, ma che con-

(a) *Epist. Synod. Conc. Const. ad Theodos.*
(b) *Conc. Ephes. act. 4.*
(c) *Allocutio Marciani ad concil. Chalced. act. 6.*
(d) *Edictum secundum Marciani.*
(e) *Epist. Synod. Concil.*
(f) *Edictum tertium Marciani.*

con regio diritto, seguito ch'era il giudizio dei medesimi, vi aggiungevano il loro consentimento, attesa la pubblica esecuzione che dar si dovea alla proscrizione e condanna dei colpevoli.

Ecco le parole di Giustiniano: „ Facendo „ noi una cosa, che insuetata non è nel'Impero, promulghiamo la presente legge: Imperciocchè ogni qualvolta colla sentenza „ del sacerdozio deposte furono dalle sacre „ sedi alcune persone indegne del sacerdozio „ siccome Nestorio, Eutiche, Ario, Macedonio, ed Eunomio con varj altri, uniforme „ fu la sentenza, e l'ordinazione dell'Impero „ all'autorità del sacerdozio. Ed in tal guisa „ insieme concorrendo l'una, e l'altra potestà colla rettitudine delle sentenze, formarono una perfetta armonia. Laonde, *soggiunge*, ch'egli conferma, e convalida colle leggi Imperiali la sentenza pronunciata contro di Antimo. Dipoi dà una commissione al Patriarca Mena, di notificare „ ai Metropoliti della di lui diocesi, ciò che „ fu giudicato dal sacerdozio, e confermato „ dall'Impero (*a*)".

Costantino Pogonato parimente secondo la pratica e l'osservanza degli antichi Imperatori, confermata avendo la definizione del sesto Sinodo contro i Monoteliti, fece di ciò consapevole il Pontefice Leone II. Il che fu tanto grato a Leone, che ad esso rispondendo congratulossi seco con sì fatte parole: „ colla sentenza sinodale adunque, e colla „ censura dell' Imperiale editto a guisa di „ un'arma pungentissima soppresso fu il nuovo malvagio errore con le antiche eresie (*b*)".

In qual maniera poi convenga, che i Principi usino del diritto di patrocinio, e protezione nel confermare i canoni, abbiamo già di sopra osservato, che nelle materie di fede, e della disciplina puramente spirituale, che riguarda i riti dei Sacramenti, e le altre sacre cerimonie, non è lecito ai Principi stessi il discutere, e richiamare in esame ciò che fu definito dalla chiesa, prima d'interporre il decreto della regia confermazione; sebbene usino eglino di esaminare le costituzioni ecclesiastiche che appartengono alla rimanente esterior disciplina, prima di approvarle, e promulgarle, affine di mantenere la pubblica tranquillità.

Ciò insegnava sino dai tempi di Giustiniano, un dotto vescovo del Africa Facondo Ermianense, il quale riprovando l'ardire di certi Principi, che assoggettar voleano al loro giudizio le controversie di fede, e le cose più sacre della religione, mette ad essi innanzi agli occhi l'esempio dell'Imperator Marciano in cotal guisa: „ sapendo pertanto quel modestissimo Principe, che il Re „ Ozia non andò impunito, poichè ebbe l'ardire di sacrificare, il che apparteneva a „ ciascun sacerdote anche del secondo ordine, molto più ha egli creduto che non „ resterebbe impunito, o discutendo quelle „ cose che sono di già state definite, secondo i riti intorno la fede cristiana, il che „ non è in alcun modo permesso, o formando nuovi canoni, il che non è lecito se „ non che a molti sacerdoti del primo ordine insieme congregati. Perciò dunque questo saggio e prudente personaggio, contentandosi del proprio uffizio, vuole essere esecutore dei canoni, e non superiore „ agli stessi (*c*)".

Questi per verità sono i veri limiti che convengono alla Real potestà, e che più oltre estender non si debbono per non cadere negli errori degli inimici della cattolica Religione, e per non seguire le adulazioni di certi spiriti turbolenti, che attribuiscono al Principe quasi con nodo indivisibile l'Impero, e il sacerdozio.

Nè il diritto della regia Maestà nel difendere, e proteggere la chiesa, consiste soltanto nel confermare i canoni, e i decreti del sacerdozio, nella maniera che si è finora dimostrata, ma versa immediatamente eziandio nel promulgare delle leggi riguardanti quella parte di disciplina, che non è puramente spirituale, o seguendo l'ecclesiastiche costituzioni, o interpretando, ed ampliando le stesse coll'intelligenza, e consiglio del sacerdozio, siccome lo comprova l'osservanza dei secoli più rimoti, autorizzata dal consentimento dei padri della chiesa, la quale perseverò mai sempre sino ai nostri tempi.

Innu-

(*a*) *Novell.* 42.

(*b*) *Epist. Const. Pogon. ad Leon.*

(*c*) *Lib.* 1. 12. c. 3.

Innumerevoli quasi per verità sono le leggi degli antichi Imperatori, e dei Principi dirette o a riformare a norma dei canoni la decaduta ecclesiastica disciplina, o a supplire, aggiungere, o ampliare i canoni stessi per buon regolamento dei costumi, e della disciplina. Onorio, e Teodosio proibiscono ai chierici di coabitare colle femmine, permettendo però ad essi soltanto di ritener dentro le case di loro abitazione la madre, le sorelle, e le cugine, non potendosi rispetto alle stesse, atteso il naturale vincolo di parentela, sospettare di alcun nefando delitto Ma chi è che non sappia che nelle parole di questa legge si contiene ciò che fu decretato dal canone terzo del concilio Niceno? Vi aggiungono bensì necessariamente, interpretando il canone stesso, che non sieno obbligati a cacciar di casa le mogli a cui innanzi del sacerdozio congiunti erano con legittimo matrimonio (a), la qual eccezione però fu dessunta dal canone VIII. degli Apostoli: *il vescovo, o il prete, non discacci la propria moglie col pretesto di religione* (b); e la stessa legge fu approvata con decreto del Pontefice Leone I. „ donde acciocchè il matrimonio carnale divenga spirituale, non è necessario l'abbandonar le mogli, ma convivere con esse, come non le avessero, cosicchè resti salva l'unione dei maritaggi, „ e cessi l'opera nuziale (c)".

Vietò l'Imperator Leone ai monaci la libertà di uscir dai monasterj, eccettuando gli Apocrisarj, ovvero gli agenti, ed i procuratori del monastero (d), ma una tal proibizione è conforme all'antica regola dei monaci, approvata dal concilio Calcedonese (e). Appoggiato inoltre lo stesso Imperatore ai Sacri canoni del concilio Calcedonese, promulgò una legge contro di coloro che procacciavansi gli uffizj sacerdotali per via di danaro, statuendo che deposti sieno i rei d'ambito dal grado sacerdotale, la qual pena è decretata da quel concilio (f), e prescrivendo inoltre che si osservi l'ordine di procedere contro di costoro nelle accuse a guisa di un delitto di lesa Maestà, e con proprio diritto comanda che condannati sieno alla pena di una perpetua infamia (g).

Ma nessuno altro degli Imperatori ha promulgate tante leggi Ecclesiastiche, quante il solo Giustiniano.

Del che non è meraviglia, nota essendo l'opera da lui impiegata nel compilar le leggi, e nel ridurre a miglior ordine e sistema tutto il complesso del civile diritto. Ripieno n'è il codice Giustinianeo, e quella parte chiamata Novelle, di tali costituzioni, le quali divider si possono in due capi, riguardando elleno, o le persone, o le cose ecclesiastiche.

Quelle intorno i chierici versano principalmente intorno i diritti, i privilegj, e gli uffizj dei Patriarchi, del metropoliti, e degli altri vescovi, come pure riguardo ai costumi ed allo stato dei monaci, e delle monache, aggiunte avendo ancora molte cose appartenenti alle elezioni dei ministri, quasi supplendo a ciò che mancava nel jus canonico, da cui le cose stesse non erano statuite. Imperciocchè fu egli il primo che ha ordinato doversi eleggere dal clero, e dal popolo tre persone, trasmettendo poscia al metropolita il decreto dell'elezione, acciocchè desse il di lui suffragio ad uno dei tre eletti.

Dipoi prescrive l'ordine da tenersi nei giudizj, se insorgessero delle controversie rapporto alla persona dell'eletto, o ai difetti dell'elezione, del delitto di simonia, e ad altri somiglianti punti (h).

In quanto poi alle cose ecclesiastiche, statuisce la maniera da osservarsi nell'amministrazione delle rendite, e nel render conto della stessa; restrinse il numero dei chierici della chiesa di Costantinopoli a proporzion dei proventi, e stabilì molte cose intorno l'enfiteusi, e per impedire le alienazioni dei beni ecclesiastici.

E ben vero, che fra i canonisti si suol disputare del valore delle leggi ecclesiastiche di Giustiniano, nella qual cosa molti scrittori dell'una, e dell'altra parte han presi dei gravi errori. Imperciocchè alcuni senza rifles-

(a) L. Eum qui C. de Episc. & Cler.
(b) Canone VIII. Apost.
(c) Leo ad Rustic. & apud Gratian.
(d) L. qui in monasteriis C. de Episc. & Cler.
(e) Canone 4.
(f) Conc. Chalc. can. 2.
(g) L. si quemquam Cod.
(h) Novel. 123.

riflesso all'oggetto di questo Principe dichiarato più volte nelle di lui leggi, pensano che abbia sorpassati i limiti dell'Imperial potesta, frammischiando le cose sacre e divine colle profane; e perciò asseriscono che le di lui leggi intorno le materie Ecclesiastiche sieno di niun valore fintantochè non vengano ricevute dall'autorità, e dall'osservanza della chiesa. All'incontro alcuni altri, ad esempio delle medesime costituzioni, attribuiscono la libertà ai principi di disporre ad arbitrio in ogni materia di religione. Ma se seguir si voglia il vero, conviene certamente confessare, che Giustiniano siasi servito del proprio diritto nel promulgar quelle leggi intorno la disciplina, o confermando i canoni, o aggiungendo, ed ampliando i medesimi nelle materie che non riguardano i riti dei sacramenti, le sacre cerimonie, ed il rimanente della disciplina puramente sacra, e spirituale, non avendo in tal guisa ecceduti i limiti della real potesta, ma prevaluto essendosi di quel diritto di difesa, e patrocinio verso della chiesa, che fu da Dio conceduto ai principi cristiani, col permettere ad essi che facciano delle leggi per il bene della religione, secondo la testimonianza di S. Agostino di sopra riferita.

Il medesimo Giustiniano attesta, che tale fu la di lui intenzione nel far quelle leggi, dicendo di essere egli il protettore dell'antichità, e dei canoni, non coll'introdurre nuove regole nella chiesa, ma in miglior modo ampliando gli antichi canoni. Difatti così egli scrive a Daciano Metropolita del concilio di Tunesi nell'Africa: „ Fu sempre „ a cuore di nostra Serenità di mantener l'an„ tichità principalmente della disciplina, la „ quale non fu giammai da noi disprezzata, „ ma proccurato abbiamo solo di accrescerla „ in miglior forma, allor quando massima„ mente è occorsa qualche controversia so„ pra gli affari ecclesiastici: che sia stata de„ finita dalle regole dei padri, mediante la „ divina ispirazione, avvegnachè è manifesto „ che proviene da Dio ciò ch'è statuito dall' „ Apostolica autorità: e più innanzi soggiun„ ge: Noi siamo i difensori, e i vindici dell' „ antichità (*a*)".

Ma tanto è certo, che Giustiniano con una tal sorte di leggi non ha ecceduti i limiti dell'imperial potestà, che anzi elleno derivate sono da un potere legittimo, conciosiachè meritarono l'applauso dei patriarchi ai quali erano spedite, perchè pubblicate fossero nelle chiese, ed acciocchè ingiongessero ai loro metropoliti di farle osservare. Di più, dopo la morte di Giustiniano, si fece uso delle stesse leggi nei giudizj ecclesiastici.

Difatti nella lettera sinodale del Papa Agatone, e del concilio Romano, con molte lodi viene commendata la pietà di Giustiniano (*b*). Donde tra le fauste acclamazioni dei padri del sesto sinodo all'Imperator Costantino Pogonato, che dimostrato si era difensore dalla religione, cioè *al nuovo Grande Costantino, al nuovo Teodosio, al nuovo Marciano molti anni*, ritrovasi questa espressione *al nuovo Imperator Giustiniano molti anni*.

Giovanni scolastico patriarca di Costantinopoli, che fiorì ai tempi di Giustiniano; e che ad esso sopravvisse, loda, ed approva grandemente l'uso di tali costituzioni. Imperciocchè alla compilazione dei canoni del vescovo Teodoreto, vi aggiunse la collezione delle leggi, e principalmente delle novelle di Giustiniano, dichiarando nella prefazione quanto sieno elleno conformi e concordi coi canoni: „ A gloria del grande Id„ dice, e del Salvator nostro Gesù Cri„ sto, ho ora trascritto dalle novelle costi„ tuzioni promulgate da Giustiniano di feli„ lice memoria dopo il codice, quelle cose „ che concordano coi sacri canoni dei San„ ti, e Beati Apostoli, e dei santi padri, „ il che in ciascun sinodo seguirono i loro „ vestigj. Le quali per verità non solamente „ contengono ciò che è prescritto dai nostri „ padri Ortodossi, ma autorizzano eziandio i „ canoni medesimi in vigor dell'imperiale co„ mando, insieme con certe aggiunte legit„ time, e grate a Dio, le quali ad esempio „ di Dio medesimo provvedono al bene degli „ uomini (*c*)". Da questo passo dell'accennato autore si rileva che riconosce come legittime, non solo quelle costituzioni che seguo-

(*a*) *Jussio Justin. pro privil. Conc. Bizac.*
(*b*) *Act. 4. 6. synod. in ep. Synod. Agath.*
(*c*) *Apud De Marca de Concord. Sacerdot. & Imper. lib. 2. cap. 11. n. 4.*

guono le parole dei canoni, ma quelle eziandio che supplirono agli stessi coll'aggiungere ciò che non aveano statuito p. e. intorno l'elezione degli abati; che i chierici non sieno illiterati, o impiegati nella curia, e rapporto all'alienazione del beni ecclesiastici, e ad altre simili cose; ciò indicar volendo in quelle parole con *certe aggiunte legittime, e grate a Dio*.

Nè solamente nell'Oriente erano in osservanza le novelle ecclesiastiche, ma nella chiesa Occidentale eziandio, ed anzi poste furono in uso dalla sede Apostolica. Avvegnachè il Pontefice Gregorio Magno nella commissione data a Giovanni difensore di lui delegato nella Spagna, avvertendolo dell'ordine che tener si dovea nel giudizio, riferisce la novella 123. la quale in compendio abbraccia tutto l'antico jus canonico, ed interpreta, e dichiara lo stesso: „ Intorno la „ persona del prete, dice il santo Pontefi„ ce, deve riflettersi, che se vi è qualche „ causa, conviene che si presenti al proprio „ vescovo, siccome dichiara la costituzione „ novella, la quale parla dei santissimi ama„ bili a Dio e reverendissimi vescovi, e dei „ chierici, e monaci. L'Imperator Giusti„ niano Augusto a Pietro Prefetto gloriosis„ simo del pretorio; se alcuno contro di „ qualche chierico ec. (a)". Inoltre il Papa Giovanni VIII. si valse dell'autorità di una novella contro di alcuni vescovi, i quali senza cognizione di causa privar voleano della comunione un certo Bicbertino secolare: „ Poscia, dice in una sua lettera, provocò „ Bicbertino alla nostra sede, perchè senza „ esame di causa lo volete scomunicare. „ Laonde con autorità Apostolica vi coman„ diamo, che nessuno di voi lo scomunichi, „ prima che sia esaminata la causa. Sapete „ gia ciò che è prescritto nel centesimo ca„ pitolo del concilio Africano, e similmente „ nel secondo libro delle novelle di Giusti„ niano. Che nessun vescovo, o sacerdote, „ scomunichi alcuno innanzi che sia prova„ ta la causa (b)". Perciò con ragione dissero quei due celebri antichi canonisti, Incmaro (c), ed Ivone (d), che le costituzioni di Giustiniano osservate sono dalla Romana chiesa.

Sinora della legittima potestà legislativa dei Principi intorno l'ecclesiastica esterior disciplina, che fu sempre esercitata col far delle leggi, o a norma dei canoni, o provvedendo a ciò che da essi non fu dichiarato, riguardo alla disciplina, nè sacramentale, nè puramente spirituale; resta ora ad esaminare qual sia il destino di quelle leggi promulgate nelle cause ecclesiastiche, che contrarie sono ai canoni. Per dilucidar questo punto, apporteremo i sentimenti degli stessi cristiani e religiosissimi Principi. Una legge di Valentiniano III. e di Marciano promulgata nell'anno 454. di cui fu d'uopo seguirne l'autorità, così apertamente dichiara: „ Tutte per verità le prammatiche sanzio„ ni, le quali con oggetto di grazia, o di „ ambizione furono pubblicate contro dei sa„ cri canoni, comandiamo che private essen„ do della loro forza, e valore, cessino di „ obbligare (e)". Lo stesso sentimento di Marciano fu nuovamente ripetuto per mezzo dei suoi Giudici delegati innanzi li padri del concilio Calcedonese, i quali colle solite acclamazioni approvando un tale proponimento, con somme lodi innalzarono la religiosa pietà dell'Imperatore.

Un'egual massima parimente fu adottata, e seguita dall'Imperator Federigo II. comandato avendo in una sua legge, che sieno di niun valore tutti gli statuti, e le consuetudini che si oppongono alla liberta della chiesa, ed ai canoni che promulgati furono coll'approvazione e consentimento dei Principi (f).

Appoggiati perciò alle leggi stesse i Pontefici Onorio III. (g), e Niccolò I. (h), statuirono, che le leggi Imperiali contrarie ai de-

(a) *Lib. 12. Epist. 54. & apud Gratian. 11. quæst. 1. de persona.*

(b) *Epist. 163.*

(c) *Hincmarus opusc. c. 57. Sed & leges Romanæ ab Imperatore Justiniano promulgatæ, quas probat Ecclesia.*

(d) *Ivo Epist. 280. Dicunt Instituta legum Novellarum quas commendat, & servat Romana Ecclesia.*

(e) *L. Privilegia 12. Cod. de sacros. Eccles.*

(f) *Authent. Cassa Cod. de sacros. Eccles.*

(g) *L. 5. Epist. Honor. 483.*

(h) *Epist. 32. relata a Gratiano.*

ai decreti, ed ai canoni della chiesa, non abbiano forza di obbligare, dichiarando il primo degli accennati Pontefici, che incorra nella scomunica chi ne facesse uso nei giudizj di una tal sorte di leggi (*a*); il che però devesi intendere, rapporto a quei decreti e canoni, che sono stati ricevuti ed approvati dagli Imperatori; mentre compresa essendo la costituzione di Federico nella citata lettera di Onorio, rischiarata è l'intenzione del Pontefice dalla stessa legge Imperiale; siccome riflette l'arcivescovo di Parigi de Marca, dicendo a questo proposito che fu sempre intenzione dei cristiani e religiosi Principi, di non poter statuire alcuna cosa contraria a quei canoni, che dai concilj Ecumenici sono stati stabiliti, e con regio editto pubblicamente accettati, e riferisce dipoi alcune gravi parole di Teodoro Balsamone, il quale riprendendo le adulazioni di certi Greculi, che francamente dicevano non doversi osservare i canoni che oppongonsi alle leggi, parla in tal guisa; „ Imperciocchè i „ canoni stabiliti dai santi padri, e confermati dagli Imperatori, sono ricevuti a „ guisa delle Divine scritture; le leggi poi „ sono promulgate dai soli Imperatori, e perciò non conseguiranno valore contro le Divine scritture, e i canoni (*b*).

Quindi rifletteremo, che il più delle volte la prevenzione, lo spirito di partito, l'ignoranza dei veri e sodi principj, la falsa pietà, e il zelo indiscreto per non dire ancora l'adulazione unita al sordido interesse, predominano in tal maniera l'animo di alcuni, i quali in luogo di venerar con sommissione le leggi dei sovrani, che derivano da un potere legittimo comunicato ad essi dalla Divina sapienza, vogliono temerariamente per così dire dar leggi al trono, decidendo francamente che questa, o quell'altra legge offenda la libertà, e l'immunità della chiesa, e si opponga ai canoni, ed alle sacre costituzioni; quando anzi se ben riflettessero tali sconsigliate persone all'intenzione dei Principi, al senso delle leggi, ai statuti della chiesa, ed allo spirito dei medesimi, conoscerebbero il loro errore, mentre una legge da essi creduta forse offensiva della chiesa, sarà anzi o uniforme ai canoni, o diretta ad estendere, ed ampliare gli stessi, e promulgata in forza di quel dovere dal Divino legislatore inseparabilmente annesso alla corona, il quale astringe i sovrani, e difendere, e proteggere la chiesa.

Che se sorpassando i limiti della regia potestà, promulgassero i Principi delle leggi contrarie alla ricevuta ed approvata disciplina della chiesa, elleno per verità sono bensì di niun valore, ma l'esempio dei primi padri della chiesa ci documenta che non si arrogarono essi il diritto di rivocare, e di annullare le massime coll'autorità dei proprj decreti; bensì con modestia, e prudenza hanno implorato, che ciò si facesse dai Principi. Uno dei più illustri documenti che ci somministri la Storia della chiesa intorno a questa riverenza e venerazione usata alla Sovrana Maestà, quegli è certamente del santo Pontefice Gregorio Magno, vero specchio e modello dei successori degli Apostoli; mentre emanata essendo una legge dell'Imperator Maurizio, con cui proibiva ai soldati di farsi monaci, pubblicò la medesima per tutte le provincie, siccome gli era stato comandato dal Principe, ancorchè l'avesse giudicata contraria alla cristiana libertà: „ Io per verità, dice, assoggettandomi al „ comando, feci trasmettere la stessa legge „ per le varie provincie. E poichè la stessa „ legge non si accorda coll'Onnipotente Iddio, col mezzo di questa mia esortazione „ l'ho significato ai Serenissimi Signori. „ Adunque ho soddisfatto dall'una, e dall'altra parte a ciò che doveva: poichè ho prestata ubbidienza all'Imperatore, nè per „ la causa di Dio ho dissimulato ciò che „ credeva (*c*) ".

Ma sopra questo passo di Gregorio conviene trattenere alquanto il nostro ragionamento, mentre varie sono l'interpretazioni degli eruditi. Due capi conteneva la legge di Maurizio. Il primo, che quello il quale si era frammischiato nelle pubbliche azioni, o fosse stato soggetto a rendimento di conti, non potesse essere ascritto al Clero. Il che è appro-

(*a*) *C. Noverr. de sent. excom.*
(*b*) *Balsam. ad tit. 1. c. 2. Nomocan. Phot. apud De Marca de concord. Sacerd. & Imper. lib. 1. cap. 11. n. 6.*
(*c*) *Lib. 2. indict. 11. epist. 62.*

provato da Gregorio, nè mette in dubbio se questo articolo derivi da una potestà legittima: „ Statuì la pietà del sovrano, *ei dice*, che qualunque persona, la quale impegnata fu nelle pubbliche amministrazioni, ammessa non sia agli uffizj ecclesiastici. Il che ho sommamente approvato, conoscendo ad evidenza che chi abbandona lo stato secolaresco, e frettolosamente abbraccia gli uffizj ecclesiastici, vuole mutare, e non abbandonare il secolo ".

Il secondo capo della legge vietava che chi avea tenuto la pubblica amministrazione, o fosse stato arrolato alla milizia, non potesse abbracciare il monachismo. E quanto a ciò che riguarda la proibizione ai soldati di farsi Monaci, creduto avendo Gregorio che ripugnasse alla religione, e che fosse indegna di un Principe cristiano, perchè a moltissimi si chiude la via della salute, dicendo *che non tutti salvar si possono appresso di Dio, in alcun modo se non abbandonano ogni cosa*, perciò istantemente supplicò l'Imperatore, perchè moderasse la stessa legge. Nulladimeno frattanto non indugiò a promulgarla, osservato avendo l'ordine prescritto da Giustiniano intorno lo spedire le costituzioni ai Patriarchi, acciocchè eglino dipoi le trasmettano ai Metropoliti per essere divulgate, donde inviò la legge Imperiale ad undici Metropoliti dell'Italia, della Dalmazia, e della Grecia, i quali dipendendo dalla chiesa Romana ubbidivano all'Impero dell'Oriente. Ma si condusse con tanta prudenza in questa parte, che ubbidì ai comandi dell'Imperatore, ed insieme non mancò ai doveri del sacerdozio. Avvegnachè prevaluto essendosi dell'autorità di delegato, nel mandare la legge ai metropoliti, li esorta di non ammettere nel clero, o di ricever nei monasterj coloro che erano impiegati nelle pubbliche azioni, fintantochè resi non avessero i conti. In quanto poi ai soldati che desiderano farsi monaci, insegna di non doversi inconsideratamente ricevere, ma con distinzione, e cautela. Nel qual modo di proporre, ed annunziare la legge, come ben si vede, modera la medesima secondo la facoltà che gli competeva come delegato del Principe, a norma di una Novella di Giustiniano che persisteva nel suo vigore ed osservanza. Imperciocchè era lecito ai Prefetti del Pretorio (all'esempio dei quali trasmettevansi ai Patriarchi gli editti intorno le cose ecclesiastiche) di regolar e moderar in qualche parte le nuove leggi, che ai medesimi venivano indirizzate, o di sospendere l'esecuzione fintantochè fatta la relazione, e l'informazione al Principe di ciò che credevano necessario, ed utile al ben pubblico, intesa ne avessero la sovrana deliberazione (*a*). Ciò come si è detto fu statuito da Giustiniano nella Novella 152. che qui sotto riferita abbiamo colle medesime parole (*b*). Per il che è manifesto, che il S. Pontefice Gregorio Magno nel moderar la legge di Maurizio si valse dell'autorità conferita da Giustiniano ai prefetti del pretorio, donde non vi è luogo a credere, che posta abbia egli in opera la pienezza dell'Apostolica potestà per cancellare e rivocare le leggi dei Principi, siccome con altri eruditissimi scrittori insegna il de Marca. Riflessibile ancora è la maniera con cui indirizzò la di lui lettera ortatoria all'Imperatore, non avendo voluto che consegnata gli fosse in forma pubblica da qualche ministro della Romana chiesa, o da un di lui legato, ma usò la saggia e prudente cautela di fargliela presentare secretamente, ed in circostanze opportune da un certo Teodosio medico, e famigliare del Principe (*c*).

Non mancano quindi nella storia degli altri luminosi esempj di prudenza, e di modestia usata dai Pontefici, e dai vescovi, verso de-

(*a*) *De Marca de Concord. Sacerd. & Imper. in secund. præfat. §. & lib. 2. cap. 11. n. 9.*

(*b*) *Omnino insinuentur, & judicio excellentiæ tuæ mittantur in provinciam: ut quæ quidem sacræ formæ ad detrimentum Reipublicæ factæ non sunt, hæ & suscipiantur conjiciànturque in præceptiones, & ab excellentia tua mittantur in provincias, quatenus certo fini tradantur. Quæ vero ad detrimentum reipublicæ, per obreptionem sunt hæc quidem sacras formas tua suscipiat excellentia, non tamen prius, quæ inibi sunt reposita faciat quam ad nos relationem ea de re pertuleris, quo magis si quid potest fieri, ad detrimentum factum est reipublicæ, id corrigamus.*

(*c*) Verso la fine del Capitolo intorno la scomunica si è riferito questo medesimo fatto di S. Gregorio, riguardante la legge dell'Imperator Maurizio.

so degli Imperatori, dei Re, e degli altri Sovrani, allorquando nacquero delle controversie intorno l'ecclesiastica giurisdizione; l'imitare i quali in simili occasioni quanto espediente sia al bene della cristiana Repubblica, è abbastanza noto senza che se ne apportino le prove.

Dimostrato avendo finora, che per divino diritto distinte sono le due potestà, cosicchè al sacerdote non sia lecito ingerirsi in alcun modo negli affari temporali, e politici, nè al Principe competa il comandare nelle cose sacre, e che sebbene le cause attinenti alla fede, ed alla sacra e spirituale disciplina, soggette sieno al giudizio del sacerdozio indipendentemente dal Principe, possa egli nondimeno qual difensore e protettor della chiesa, istituito da Dio Signore, confermare con regio decreto l'ecclesiastiche costituzioni, ed imitar nelle sue leggi i canoni, ordinando, e comandando ciò che dai medesimi è statuito, ed estenderli, ed ampliarli eziandio rapporto alle materie non concernenti i Dogmi, nè la mera spirituale disciplina; da tutto ciò ne deducono i jufpubblicisti ecclesiastici la distinzione delle cause spirituali, ed ecclesiastiche.

Spirituali dicono quelle che riguardano il Dogma, e quella parte di disciplina che versa nei riti dei sacramenti, e dei divini uffizj, e nell'altre sacre cerimonie; ecclesiastiche chiaman tutte le altre, le quali abbracciano il rimanente della disciplina, che principalmente spetta all'amministrazione dei beni ecclesiastici, ed ai luoghi pii.



APPEN-

APPENDICE
AL
DIRITTO ECCLESIASTICO
DISSERTAZIONE TERZA.
DEL SANT' UFFIZIO DI VENEZIA.

§. Unico.

Definizione dell' Eresia. Il condannar l' eresia è un diritto puramente ecclesiastico. I vescovi sono i Giudici legittimi dell' eresia. La autorità stessa sostenuta fortemente dal Gersone nel concilio di Costanza. Durò per dodici secoli nei vescovi unicamente. In che modo ebbe origine il tribunal dell' inquisizione. Protezione dell' Imperatore alla Santa Sede nell' erigere l' uffizio d' inquisizione, ed elezione de' frati Domenicani, e Francescani, allo stesso. Destinazione degl' Inquisitori nell' Italia. Introduzion dell' inquisizione in Aragona. Nella Spagna. Nel Portogallo. Nelle Fiandre, dove poscia fu abolita. Nella Francia, e nella Germania ebbe un egual successo. Resistenza della Repubblica di Venezia a ricever l' inquisizione. Accettazione nello Stato Veneto sopra l' instanze del Pontefice. Modo con cui fu accettata. Succinta esposizione delle principali leggi colle quali si regola il tribunal dell' Inquisizione nel Dominio Veneto.

UNA delle principali colpe spirituali ella è certamente l' enormissimo delitto dell' eresia il quale tende a distruggere fino dai fondamenti la cattolica religione. *Si definisce l' eresia una pertinace difesa di un qualche dogma condannato dal giudizio della chiesa universale*; o con decreto di un concilio Ecumenico (a), o coll' oracolo Pontificio accettato da tutta la chiesa (b), o con una costituzione di un concilio particolare accettato parimente dalla chiesa universale (c).

Essendo adunque l' eresia un' ostinato traviamento dal giudizio della chiesa nelle materie di fede, e quindi fuor di ogni dubbio che un tal delitto sia puramente spirituale, e che in conseguenza trattandosi di condannare una dottrina opposta alla fede, ovvero i settarj di un falso dogma, sien' eglino laici, o chierici, tutta la potestà privativamente compete alla chiesa, ciò comprovando apertamente, oltre la divina parola nel Vangelo, e la continua ecclesiastica tradizione, l' esempio de li Apostoli. Imperciocchè leggesi negli Atti de' medesimi, che sul bel principio della chiesa nascente insorta essendo la controversia se necessario fosse il circoncidere i gentili convertiti alla fede di Cristo, e l' obbligarli all' osservanza della legge Mosaica, si congregarono gli Apostoli, ed i Seniori per definir la questione, sopra la quale tutti unanimi, e concordi, diretti dallo Spirito Santo stabilirono, che impor non si dovesse ai Neofiti verun altro peso, se non se quello di astenersi dai sacrifizj de' falsi Dei, dal sangue, e dagli animali soffocati, e dalla fornicazione (d).

In forza di questo esempio fondato sulla divina autorità, succeduti essendo li vescovi in luogo degli Apostoli, e non altrimente che i medesimi destinati dallo Spirito Santo a governar la chiesa di Dio, son eglino i giudici naturali, e gli interpreti dei dogmi della fede, ed al pastoral loro ministero hanno annesso per divina istituzione il dovere di man-

---

(a) Come dal concilio Niceno fu condannato l' arianismo.

(b) Da Innocenzo il Pelagianismo.

(c) Dal sinodo d' Antiochia la dottrina di Paolo Samosateno.

(d) *Visum est enim Spiritui sancto & nobis nihil ultra imponere vobis oneris quam hæc necessaria, ut abstineatis vos ab immolatis simulacrorum, & sanguine, & suffocato, & fornicatione, a quibus vos custodientes bene agetis. Act. cap. 15.*

di mantener intatta la fede, e la dottrina Evangelica, di allontanar gli errori, e l'eresie, che possono contaminarla, e di separare dal seno della chiesa tutti coloro che insegnano, o promulgano delle opinioni contro la verità, e purità della cattolica religione; riservato però sempre intendendosi il giudizio supremo al concilio Ecumenico, e fuori di esso al Romano Pontefice come capo, e primate de' vescovi.

Questa autorità de' vescovi fu con gran forza sostenuta nel concilio generale di Costanza dall' illustre Giovanni Gerson dottore, e cancelliere dell' università di Parigi: „ Ai vescovi, dic' egli, appartiene per Divino diritto il dichiarare, ovvero definire una proposizione ereticale non solamente in via di dottrina (siccome possono i dottori di teologia) ma eziandio giudiziariamente collo stabilire un decreto penale contro dei sudditi ribelli, se quella tal proposizione avrà apportato scandalo nella propria diocesi, e se fosse tale, di cui aver potesse una sufficiente certezza col consiglio di periti teologi, che contraria sia a quelle cose, che devono credersi di fede, sebbene alcuni teologi ancor dicessero di dubitar della medesima (a).

Per il corso continuato di dodeci secoli in circa, non conobbe la chiesa altri inquisitori della fede se non che i soli vescovi, nè vi fu alcun' altro tribunale, ovvero uffizio particolare dell' Inquisizione oltre quello dei vescovi, ma gli stessi soltanto invigilavano, e procedevano di propria autorità contro l'eresia, e contro le persone infette di questo vizio.

Al principio del secolo decimoterzo essendo i vescovi, e i loro vicarj poco atti e meno diligenti di ciò che i Pontefici Romani desideravano, e che era necessario, ed essendo state in quei tempi istituite le due religioni di S. Domenico, e di S. Francesco, le quali diedero alla chiesa delle dotte e zelanti persone, servironsi di esse i Pontefici contro gli eretici di quei tempi, che in gran numero infestavano la santa chiesa, col mandarle a predicare, e convertire i miscredenti, ed esortare i Principi, e i popoli cattolici a perseguitare gli ostinati, e ad informarsi in ciascun luogo del numero, e della qualità degli eretici, del zelo dei cattolici, e della diligenza dei vescovi, incaricandoli a portare relazioni a Roma, tal che questi missionarj ebbero il nome di inquisitori. Eglino non pertanto scorrevano di ogni intorno le provincie, e colla predicazione, e coll' esortazioni facevano resistenza agli eretici, anzichè stimolavano i Principi, i magistrati, ed il popolo ad armarsi contro di essi. Non era però ancora stato istituito un certo ordine di procedere contro gli eretici, nè era stato eretto alcun tribunale di Inquisizione.

Furono solamente gettati i primi fondamenti dell' inquisizione nell' anno 1224. mercè l' ajuto, e la protezione di Federico II. Imperatore, il quale riconciliato essendosi col Pontefice Onorio III. dimorava in Padova. Egli promulgò varj editti pieni di rigore e severità contro gli eretici, e i loro fautori, e ricevette sotto la sua protezione, e dei Magistrati, gli stessi Inquisitori della fede, e volle che i Magistrati medesimi condannassero alla carcere coloro, che da essi fossero stati dichiarati eretici, acciocchè dopo *la sentenza dell' ecclesiastica condannazione soggiacciano alla pena che meritano* (b).

Le leggi di Federico furono confermate da Innocenzo IV. e vi aggiunse alle medesime molte cose onde stabilire il Tribunale dell' Inquisizione, dichiarando ciò che dai Magistrati deve osservarsi contro gli eretici, ed i loro partigiani, e delegò l' uffizio dell' inquisizione ai frati predicatori di S. Domenico, ed ai minori di S. Francesco, per doverlo esercitare unitamente ai vescovi, siccome si rende manifesto dalle bolle dirette agli stessi (c).

In tal guisa formato essendo il Tribunale dell' Inquisizione, furono nell' Italia, e specialmente nei luoghi soggetti al dominio temporale dei Pontefici, destinati gli Inquisitori, e con questo esempio proccurarono d' introdurlo negli altri stati dell' Europa.

Nel

(a) Nel tomo secondo delle di lui Opere.

(b) Gli editti sono riferiti dal Goldasto nelle Costituzioni Imperiali tom. 1. alla pag. 76. 77. 78.

(c) *Bulla Innocentii IV. ad extirpandas. Dilectis Filiis Potestatibus, sive Rectoribus, Consiliis, & Communitatibus Civitatum aliarumque locorum per Lombardiam, Romaniolam, & Marchiam Tarvisinam constitutis.*

Nel Regno d'Aragona fu ricevuto il Tribunal dell'Inquisizione circa l'anno 1233. mediante l'opera di S. Raimondo di Pennafort dell'ordine dei predicatori (a).

Nel secolo decimoquinto si estese l'Inquisizione al Regno della Spagna. Scrive il Mariana, che da principio sembrò gravoso questo Tribunale ai popoli di quel Regno, e che mossero contro dello stesso molte querele; nonostante le quali però dopo pochi anni si propagò quasi in tutti quei dominj, ed in varj luoghi sono stati deputati gli Inquisitori, ai quali oggi presiede un Inquisitor Generale che viene nominato dal Re, e confermato dal Pontefice.

L'Inquisizione del Portogallo istituita a norma di quella della Spagna, fu eretta nel 1535. da Paolo III. ad istanza di Giovanni III. Re di Portogallo.

Nelle Fiandre furono ammessi da Carlo V. gli Inquisitori circa l'anno 1541. ma attesa la somma avversione di quelle Provincie a questo Tribunale, non ebbe lo stesso progresso; ma anzi per impedire le turbolenze, e i tumulti, furono dalla regia autorità rimossi gli Inquisitori, e a poco a poco restò abolito l'uffizio dell'Inquisizione per tutta la Fiandra, cosicchè non vi rimane presentemente dello stesso alcun vestigio, se non che una certa innata contrarietà di quei popoli al medesimo di tal maniera, che abborriscono il solo nome d'Inquisizione.

Rapporto alla Francia, ed alla Germania, fu accettata in alcune città l'Inquisizione tosto che ebbe origine, ma vi sussistette per poco tempo; cosicchè in quei Regni non esiste oggi alcun Tribunale d'Inquisizione, nè verun esercizio del medesimo.

Il Serenissimo Veneto Dominio fino al secolo 13. era rimasto illeso dal contagio dell'eresia, e dal pericolo dell'infezione; ma al tempo d'Innocenzo IV. essendo quasi tutti i Principi dell'Europa in armi, ed infetta la Religione cristiana dalle perverse opinioni degli eresiarchi, e poichè molti per vivere in sicurezza si rifugiarono a Venezia, la prudenza di questo Governo nel 1249. provide che dagli esteri nei suoi Stati dimoranti non si spargessero degli errori contro la fede, deliberando che il Patriarca di Grado, e gli altri vescovi invigilassero attentamente a discoprire gli eretici; e quelli che dall'ecclesiastico giudizio fossero stati riconosciuti per tali, dovessero esser condannati al fuoco con sentenza del Doge, e dei Consiglieri, ovvero della maggior parte di essi.

E sebbene dai Pontefici Innocenzo, Alessandro, Urbano, e da varj altri loro successori fossero fatte dell'istanze a questa Serenissima Repubblica, perchè eretto fosse nei suoi stati l'uffizio dell'Inquisizione, non volle ella giammai indursi a ricevere i frati inquisitori, conoscendo di aver bastantemente proveduto al bene della Religione nel modo accennato. *Aveva la medesima*, dice il Veneto Teologo Sarpi: „ dinanzi agli occhi i „ frequenti disordini, che nascevano pel nuo„ vo uffizio nell'altre Città dov'era, per„ chè i frati inquisitori spesso nelle prediche „ eccitavano il popolo, e fatti i Crocesegna„ ti si movevano con tumulto; dove molti „ dei Crocesegnati faceano le loro vendette „ contro i loro nemici sotto nome di ereti„ ci, ed altri anche innocenti sotto quel no„ me restavano oppressi da chi voleva la ro„ ba loro.

„ E due notabili sedizioni furono in quei „ tempi, una in Milano nel 1242. l'altra in „ Parma nel 1279. ch'ebbero a mettere in „ rovina quelle Città. Il formale istituto del„ la Serenissima Repubblica è di tenersi alle „ cose vecchie e provate, e i disordini de„ gli altri luoghi la costringevano a mante„ ner quell'uffizio, che da lei fu istituito „ l'anno 1249. come già si è detto di so„ pra (b)".

Ma finalmente sopra le pressanti richieste del Pontefice Niccolò IV. si risolse il Serenissimo Governo a ricever l'uffizio dell'Inquisizione con tali condizioni però, che da questa introduzione non derivasse alcun pregiudizio alla pubblica quiete, e tranquillità, e salve restassero le consuetudini, le leggi, e le massime del Principato.

La deliberazione della Repubblica presa nel Serenissimo Maggior Consiglio fu accettata dal Papa, ed inserita in una sua bolla data in Rieti sotto li 28. d'Agosto del' an-

no

(a) *Ludovicus a Paramo de Origine, & progressu Inquisitionis. Lib. 2. tit. 2. cap. 8.*

(b) Nel discorso sopra l'Uffizio dell'Inquisizione di Venezia.

no 1289. e così con una convenzione, ovvero concordato tra la Repubblica, ed il Papa fu stabilita l'Inquisizione in Venezia quale durò fino in presente.

Le leggi, colle quali si regola l'uffizio dell'Inquisizione nella Città, e Dominio di Venezia sono riferite dallo stesso Teologo Sarpi nel luogo sopra citato.

Le principali sono, che non si possano unire i Giudici ecclesiastici (a) per trattare qualunque affare appartenente all'Inquisizione senza l'intervento di tre Senatori Inquisitori contro l'eresia nella Dominante, e nelle Città suddite senza l'assistenza dei Rettori, ovvero dei loro vicarj. Gli assistenti medesimi non possono ingerirsi nella cognizione delle cause, e nel pronunziare le sentenze: ma solo devono star presenti, ed attendere a tutto ciò che vien fatto dagli ecclesiastici, e dar esecuzione alle sentenze, e prestare favore, braccio, ed ajuto a i medesimi per l'esecuzione medesima.

Se i Giudici fossero negligenti nel loro uffizio, onde si temesse di qualche pregiudizio alla Religione, debbono eccitarli con prudenza, e destrezza a soddisfare al loro dovere; e se ciò non bastasse sono tenuti a darne avviso al Principe. Se gli ecclesiastici si usurpassero l'autorità temporale, o facessero qualche azione, che potesse produrre dello scandalo, e dei tumulti, o fosse ingiusta, e con manifesta oppressione del suddito sotto pretesto di castigar il delitto, sono incaricati gli assistenti a proccurar prudentemente che i Giudici si riducano ai termini dell'onestà, dell'equità, e della giustizia; il che non potendo ottenere devono impedir l'esecuzione dandone conto al Principe, ed aspettando le di lui deliberazioni.

Gli Assistenti non prestano giuramento di fedeltà, o di secretezza in mano dell'Inquisizione, ma bensì sono tenuti all'una, e all'altra cosa. I frati inquisitori non devono assumer l'uffizio senza le lettere permissive del Principe. Qualunque atto de' giudici senza la presenza degli assistenti è di niun valore.

Nei processi non possono esser posti decreti, o precetti provenienti da Roma, e qualunque deliberazione deve esser fatta a nome dell'Inquisizione di Venezia. Non è lecito mandar fuori del Dominio processi, o prigionieri, se bene fossero imputati di delitti commessi fuori dello Stato.

Le retenzioni dei rei non si fanno senza la permissione degli assistenti, e se non è prima stato fabbricato il processo informativo alla loro presenza, e non appaja, che l'imputazione sia espressamente di eresia, o di caso spettante all'uffizio dell'Inquisizione, e se il caso fosse dubbio, devono far soprasedere dando avviso al Principe, ed aspettando gli ordini.

Non devono permettere gli assistenti che l'uffizio dell'Inquisizione proceda in casi di sortilegj, divinazioni, erbarie, stregarie, malie, malefizj, bestemie, e poligamie, se non quando contengano manifesta eresia, o sospetto di eresia, similmente nelle cause d'usura di qualsivoglia genere; nè possono proceder i Giudici dell'Inquisizione contro i giudei, e gl'infedeli d'ogni sorte, e neppure contro alcuno di nazione cristiana, la quale tutta intera viva coi riti proprj diversi dai nostri, e si regga sotto dei proprj prelati come i Greci ed altri tali, ancorchè l'imputazione fosse contro di articoli tenuti da ambe le parti, dovendo in tali casi gli ecclesiastici ricercar il Magistrato secolare, a cui appartiene di castigar il delinquente a misura del delitto. Non devono gli assistenti permettere alcuna esecuzione contro i beni dei condannati o presenti, o contumaci sotto pretesto di confiscazione. Non può da quell'uffizio esser pubblicata alcuna bolla Pontificia, ovvero alcun ordine delle congregazioni di Roma, nè nuovo, nè vecchio senza l'assenso del Principe. Non deve essere stampata, o pubblicata alcuna proibizione di libri di qualsivoglia genere, fatta con qualunque autorità de-

(a) Nella città di Venezia i Giudici del S. Uffizio, ovvero le persone che hanno il voto deliberativo, sono il Nunzio Apostolico (quando però egli sia in figura pubblica) il Patriarca di Venezia, ed il P. Inquisitore dell'Ordine de' Predicatori. Tutti gli altri soggetti che v'intervengono sono parte ministri, e parte consultori. Nelle città poi soggette al Dominio, i Giudici sono li Vescovi, ed i Frati Inquisitori, in alcuni luoghi Minori Conventuali di S. Francesco, ed in altri dell'Ordine di S. Domenico.

tà dopo il 1595. se non osservate le condizioni del concordato tra la sede Apostolica, e la Serenissima Repubblica, conchiuso l'anno 1596. li 24. Agosto.

Non può l'uffizio dell'Inquisizione promulgar qualsivoglia ordine, o comandamento che obblighi gli artigiani, p. e. doganieri albergatori, osti, beccaj intorno i modi d'alloggiare, vendere, o di esercitare l'arte e professione loro; dovendo i vescovi, e gl'Inquisitori ricercarne la potestà temporale del Principe; non potendo similmente astringere gli stessi a prestar giuramento nelle lor mani, nè castigarli per mancamenti e falli commessi nell'esercizio dell'arti.

Non può l'Inquisizione far alcun precetto, o monitorio a qualunque comunità per qualsisia rispetto, e nemmeno ad alcun Giurisdicente in ciò, che spetta all'amministrar Giustizia. Se alcuno citato dall'Inquisizione dopo di essere stato dichiarato eretico fosse contumace, deve esser lasciato alla potestà secolare. Gli Inquisitori nell'ingresso del loro uffizio non possono promulgar l'editto generale, il quale contenesse più dei sei capi ordinarj; cioè 1. contro gli eretici, ed i sospetti di eresia, e quelli che non li denunziano. 2. Contro coloro che fanno conventicole opposte alla Religione. 3. Contro i non ordinati che celebrano la Messa ed amministrano Sacramenti. 4. Contro i bestemmiatori ereticali. 5. Contro quelli che impediscono l'uffizio dell'Inquisizione, offendono i di lei ministri, i denunziatori, ed i testimonj in cose ad esso spettanti. 6. Contro coloro che tengono, stampano, o fanno stampar libri d'eretici contro la religione.

Tutte queste leggi riportate più diffusamente dall'accennato Fra Paolo colla serie dei tempi, in cui dai varj ordini del Governo furono promulgate, dimostrano da una parte la pubblica pietà e religione nel preservare i diritti legittimi al sacerdozio, e dall'altra la somma prudenza, e la profonda politica nel provvedere che non sieno dagli ecclesiastici usurpati i diritti temporali, onde colla confusione delle giurisdizioni non si sovvertano le massime fondamentali, e non si turbi la quiete e la tranquillità del Principato.



APPENDICE
AL
DIRITTO ECCLESIASTICO
DISSERTAZIONE QUARTA.
DELLA CONFERMAZIONE DEI VESCOVI.

§. Unico.

Si premette, che secondo l' antica disciplina i Vescovi eleggevansi dal clero, e dal popolo, e se ne apportano varj documenti. Si prova che la confermazione dell' elezione, secondo parimente la primitiva disciplina, spettava al metropolita, ed ai vescovi suffraganei in ciascuna Provincia. Passò poscia il diritto di confermare i vescovi al solo metropolita, e si mantenne una tal disciplina per ben 13. secoli. Quando fu disgiunta la confermazione dei vescovi dalla loro consecrazione. In che tempo sia stata riservata alla S. Sede la potestà intorno la confermazione. Si tratta del modo di confermare i vescovi, e degli effetti della confermazione. Intorno il modo della confermazione si dimostra, che secondo la primiera disciplina non disgiungevasi dalla consecrazione. Secondo gli antichi canoni, e il jus comune, si devono esaminare le qualità dei vescovi eletti prima di confermarli. Ciò che disponga il Tridentino intorno l' informazioni da prendersi delle persone che si promuovono alle cattedrali. Della pratica odierna intorno il modo di confermare i vescovi. I vescovi eletti non possono in alcun modo ingerirsi nell' amministrazione del governo, prima di aver conseguita la confermazione. Si eccettuano quelli che sono fuor dell' Italia dal concilio Lateranese. In vigor della confermazione possono i vescovi governar le chiese a cui furono eletti. Il vescovo innanzi la consecrazione dicesi vescovo eletto, nè può esercitar i diritti dell' Ordine vescovile, ma soltanto quelli di giurisdizione. Secondo l' antica disciplina, il vescovo prima dell' Ordinazione non avea alcuna potestà sopra la chiesa a cui era stato eletto, ed egualmente il Romano Pontefice. In vigor di una costituzione di Benifacio VIII. uniforme all' odierna pratica, non possono i vescovi ingerirsi nel governo delle chiese, senza di aver conseguite le bolle dalla S. Sede. Del placito regio, a cui in tutti gli stati sono soggette le bolle dei vescovati. Della pratica della Francia, e del jus di regalia, spettante alla corona. Della pratica di Venezia intorno le bolle dei vescovati, e di ciò che si richiede dal Principe, primachè i vescovi prendano il possesso delle chiese.

L' antica universale disciplina della chiesa appoggiata all' Apostolica tradizione prescriveva, che l' elezione de' vescovi far si dovesse coll' uniforme consentimento del clero, e del popolo. Di questa disciplina ci esibisce primieramente una chiarissima testimonianza S. Cipriano. „ Acciocchè, dice „ egli in una sua lettera, non venga promosso un indegno, devesi osservare, e tenere secondo la Divina, ed Apostolica tradizione, siccome esservasi parimente da noi, e quasi universalmente da tutte le Provincie, che per celebrare, secondo i riti, le ordinazioni, intervengano cinque vescovi vicini della medesima provincia in quel luogo dove viene ordinato il vescovo, e si elegga il medesimo alla presenza del popolo, il quale ha una pienissima cognizione della vita di ciascheduno, e fu sempre spettatore di ogni azione, e dei costumi di colui, che deve eleggersi. Il che abbiamo veduto farsi da voi nell' ordinazione del collega nostro Sabino, che con tutti i voti dei fratelli, e col giudizio dei vescovi, i quali personalmente intervennero, e i quali di lui vi aveano scritto, fu eletto vescovo, e ricevette l' imposizione delle mani in luogo di Basilide (a) ".

Riflet-

(a) *Epist. 68.*

Riflette ancora nella stessa lettera: „ che „ questa disciplina proviene dall' autorità divina, cioè che il Sacerdote alla presenza „ del popolo sia eletto sotto gli occhi di „ tutti, e sia riconosciuto degno, e meritevole con pubblica testimonianza, e giudizio, sicome nei Numeri ha comandato il „ Signore a Mosè dicendo: " *Prendi Aronne suo fratello, ed Eleazaro di lui figlio, e li collocherai nel monte innanzi di tutta la Sinagoga, e spoglia Aronne della di lui stola, e vesti Eleazaro suo figliuolo, e Aronne ivi muoja*. „ Innanzi di tutta la Sinagoga, comanda il „ Signore che eletto sia il sacerdote, cioè „ insegna, e dimostra, che le ordinazioni sacerdotali far non si devono, se non che „ colla scienza del popolo presente acciocchè con la presenza dello stesso, o si scuoprano i delitti dei malvagj, o si pubblichino i meriti dei buoni, e sia una giusta, e legittima ordinazione quella che sarà „ stata esaminata col giudizio, e consentimento di tutti ".

Secondo la medesima disciplina attesta lo stesso S. Cipriano, essere stato ordinato vescovo di Roma Cornelio, cioè coi suffragj del clero, e del popolo (*a*), e di S. Cipriano leggesi nella di lui vita: „ Che col giudizio „ di Dio, e col favor del popolo fu eletto „ all' uffizio del Sacerdozio, e al grado del „ vescovato ancor Neofito, e come si credeva, novello (*b*) ".

Nè solamente nella chiesa Latina, ma nella Greca eziandio eleggevansi i vescovi col consenso del clero, e del popolo. Avvegnachè leggiamo nel Sinodo Calcedonese, che Stefano vescovo d'Efeso dimostrar volendo di essere egli stato eletto canonicamente, disse: „ Quaranta vescovi dell' Asia coi suffragj dei chiarissimi, e dei primati, e di „ tutto il reverendissimo clero, e di tutta la „ città, mi ordinarono (*c*) ".

Inoltre l' Imperator Giustiniano prescrisse nelle novelle, che nell' elezione del vescovo intervengano insieme col clero i Primati di quella città, per cui ordinar si deve il vescovo (*d*).

L' elezione fatta in tal guisa dal clero, e dal popolo nella primitiva chiesa, secondo gli accennati irrefragabili documenti, non era però di tanto vigore ed autorità, che necessariamente dovesse essere ordinato vescovo quegli che il popolo ricercava, ma apparteneva al Metropolita coi di lui vescovi suffraganei l' esaminar l' elezione, e la persona dell' eletto, cioè se quella fosse secondo i canoni, e questa idonea a governar la chiesa, ed a sostenere il peso vescovile, e perciò spettava alla potestà del Metropolita, e dei vescovi l' approvare, o riprovare l' elezione, secondochè giudicata l' avessero canonica, o contraria ai canoni. Quindi per la stessa elezione non acquistava l' eletto, siccome oggi si osserva, alcun diritto alla cosa, innanzichè dal metropolita, e dai vescovi comprovinciali fosse stata approvata, ed ammessa l' elezione, o la nomina del popolo, e prima che ricevuto avesse la consecrazione, ed il possesso della cattedra.

La confermazione pertanto, e l' approvazione dell' elezione, o nomina dei vescovi nei primi secoli della chiesa, era interamente spettante ai vescovi ordinanti, cioè al metropolita coi suffraganei, siccome chiaramente comprova un canone del concilio Niceno, in cui si statuisce: „ Fa di mestieri che il „ vescovo creato sia principalmente da tutti „ quelli che son nella provincia; se poi ciò „ fosse difficile, o per un' urgente necessità, „ o per la lunghezza del viaggio, si faccia „ allora l' elezione da tre congregati nel medesimo luogo, dovendo dare gli assenti il „ loro suffragio ed assenso in iscritto; di „ tutte quelle cose poi che si fanno, otterranno la confermazione dal metropolita in „ ciascheduna Provincia (*e*) ".

Ed un canone del concilio di Laodicea prescrive: „ Che i vescovi col giudizio dei „ metropoliti, e di quelli che sono vescovi „ intorno i vicini Paesi, innalzati sieno all' „ ecclesiastica dignità; cioè quelli che per „ moltissimo tempo diedero prove ed esempj della loro buona vita, e religione (*f*).

Dal testo dunque di questi due canoni chiaramente si scorge, che il diritto della confermazione dei vescovi era nella primitiva

(*a*) *Epist.* 41. 42.
(*b*) Ponzio Diacono nella di lui vita.
(*c*) *Azione* 2.
(*d*) *Novel.* 123. *cap.* 1.
(*e*) *Can.* 4.
(*f*) *Can.* 12.

tiva chiesa presso il metropolita, ed i suffraganei (a).

Siccome poi tra i vescovi ordinanti il metropolita era il capo e Presidente, nè sempre era facile, che i vescovi comprovinciali intervenissero ad ogni ordinazione dei vescovi, il diritto della confermazione, ed approvazione dei medesimi si è colla consuetudine a poco a poco devoluto al solo metropolita.

Intorno a questa autorità del metropolita sono da Graziano riferiti varj canoni, in uno dei quali si dice: „ che la confermazione „ spetterà in tutte le provincie al vescovo „ Metropolitano; ed un altro statuisce “: Che se alcuno senza il consenso del metropolita sarà fatto vescovo, non dovrà esser tale (b).

Anzichè non solamente il metropolita avea il diritto di confermare i vescovi, ma se nasceva qualche discordia fra gli elettori intorno la persona da eleggersi, il metropolita ordinava quello, ch'era raccomandato da maggiori meriti. Ciò raccogliesi da una lettera di S. Leone: „ Quando dunque, egli scri„ ve, si tratterà di eleggere il sommo sacer„ dote, si anteponga quegli a tutti, che fu „ ricercato dal concorde consentimento del „ clero, e del popolo; che se a caso in al„ tra parte si divideranno i voti, a giudizio „ del Metropolita si preferisca colui ch'è „ da maggiori meriti assistito (c) “.

Questa disciplina che attribuiva il diritto ai metropoliti di confermare i loro suffraganei, si mantenne in vigore per il corso almeno di 10. secoli, ciò già supponendo il jus comune nelle decretali di Gregorio IX. e con uniforme parere insegnando i canonisti, che il vescovo, secondo il jus comune, confermar si deve dal proprio metropolita.

Convien qui riflettere, che la confermazione dei vescovi la quale oggi deve premettersi all'ordinazione separatamente, e per cui in certo modo si conferisce il vescovato, era ignota nei primi secoli. In che tempo poi siasi incominciato a disgiungere la confermazione dall'ordinazione, e producesse la stessa in tal guisa separata dall'ordine vescovile i suoi particolari effetti non abbiamo alcuna certezza. E' però molto verisimile che ciò accaduto sia verso il principio del secolo XII allor quando la collazione, e la provista dei benefizj s'incominciò a separare dall'ordinazione. Imperciocchè la stessa moderna confermazione dei vescovi in effetto è la collazione, o la provista del vescovato, la quale egualmente che nei benefizj facevasi nell'atto dell'ordinazione. Difatti il Pontefice, secondo l'odierna pratica, asserisce nelle bolle dei vescovati, di aver provveduto la chiesa vacante di un pastore, e di un vescovo.

Siccome quindi colle riserve Pontificie, ch' ebbero un grande incremento specialmente sotto Giovanni XXII. sonosi devolute le proviste, e le collazioni dei benefizj alla sede Apostolica, ed in tal guisa abolite furono in certo modo le elezioni canoniche (d), fu tolto parimente il diritto ai metropoliti di confermare i vescovi, e riservato insieme coll'elezione, e consecrazione alla Sede Apostolica.

Sebbene poscia le Pontificie riserve, rapporto ai vescovati; e all'altre prelature, o per via di concordati, o col mezzo d'indulti, e privilegj conceduti dai Pontefici ai Principi intorno le elezioni, e le nomine alle chiese cattedrali, sieno state quasi universalmente in tutti gli stati assai ristrette: pur nondimeno le confermazioni rimasero finora riservate al Romano Pontefice, nè più riacquistarono intorno alle stesse i metropoliti alcun diritto.

Tutto ciò che detto abbiamo finora intorno la confermazione dai vescovi, riguarda la potestà, dimostrato avando a chi appartenesse secondo l'antica disciplina, e a chi competa oggidì. Fa d'uopo ora, per dilucidar maggiormente il presente argomento, l'esaminare in qual modo debba esser conceduta la con-

(a) La Confermazione dei metropoliti spettava ai vescovi comprovinciali, siccome la Confermazione del Romano Pontefice appartiene ai vescovi cardinali. *Dist. 23. can. omnes*.

(b) *Dist. 64. can. 1. can. 5. can. 8.*

(c) *Epist. ad Anastasium Thessalonicens.*

(d) In Venezia sono state recentemente abolite con sovrano Decreto tutte le Romane riserve intorno i Benefizj, e furono ripristinati gli Ordinarj Collatori nella libera collazione, e provista dei Benefizj.

la confermazione stessa, e quali ne sieno gli effetti.

E quanto al primo punto, secondo l'antica disciplina, la quale si mantenne in vigore per ben dieci secoli, non si disgiungeva, siccome notato abbiamo in altro luogo, la confermazione dei vescovi dalla loro consecrazione, ma il vescovo eletto, esaminato dal metropolita, e dai vescovi comprovinciali, quasi in un medesimo atto, e nello stesso tempo otteneva la consecrazione e la confermazione, ovvero, per meglio dire, coll' Ordinazione riceveva la confermazione; nè prima dell' Ordinazione si chiamava vescovo, o prelato, o al più si diceva vescovo eletto (a).

Tosto dunque ch'era fatta l'elezione dal clero, e dal popolo, il decreto dell'elezione munito colle sottoscrizioni degli elettori, si dirigeva al metropolita, ed ai vescovi comprovinciali, acciocchè l'eletto fosse dai medesimi ordinato vescovo.

Fra gli altri esempj del modo e della forma che usavano gli antichi intorno la confermazione dei vescovi, trovasi nella collezione dei concilj Generali un decreto del clero, e del popolo della chiesa di Laon, intorno l'elezione di Edenulfo vescovo, spedito a Incmaro metropolita di Rems, e ai vescovi della provincia, acciocchè fosse lo stesso ordinato vescovo. I medesimi elettori del clero, e del popolo di Laon, dopo di aver premesso in questo decreto, essere conveniente che si elegga col consenso di tutti quello, a cui tutti ubbidir devono, così scrivono al metropolita: „ Laonde col decreto „ della nostra elezione, munito colla sotto„ scrizione di ciascheduno di noi, ricorren„ do a vostra Paternità imploriamo, preghia„ mo, e dimandiamo, che Edenulfo figliuo„ lo della nostra chiesa, e nella nostra chie„ sa, assistito dai di lui meriti, promosso fino „ al grado sacerdotale, approvato idoneo per „ la santità di vita, e costumi, il quale col„ la vostra licenza, annuendo il cristianissi„ mo Imperator Carlo, con pari consenti„ mento, e concorde divozione, e con uni„ forme parere eletto abbiamo, sia dalle vo„ stre mani, e degli altri santi vescovi della „ vostra diocesi consecrato, ed istituito dot„ tore, e Pontefice di noi, e della nostra „ chiesa (b).

E' ben vero che in questa formula, ed in altre simili che trovansi usate dagli antichi, si dimanda unicamente al metropolita, che insieme coi comprovinciali ordini e consacri il vescovo eletto; ma, siccome si è detto, la disciplina di quei tempi non separava la confermazione dalla consecrazione, ovvero dall'Ordinazione, il metropolitano nell'atto di consacrare e ordinare l'eletto approvava e confermava l'elezione, e destinava l'eletto Pastore della chiesa.

E dappoichè eziandio fu distinta la confermazione dalla consecrazione, e per la ma- rita dei concilj provinciali si è devoluta la confermazione al solo metropolita, si conservò quasi la stessa maniera degli antichi nel domandare la confermazione. Imperciocchè dice il Barbosa: „ Che il capitolo a cui spet„ tava il diritto di eleggere il proprio ve„ scovo mandava allo stesso metropolita, ov„ vero ad un altro superiore le di lui lette„ re munite col proprio sigillo, e di ciasche„ duno, sottoscritte dai canonici, le quali „ chiamavansi un decreto, in cui si raccon„ tava la serie del fatto intorno l'elezione, „ e chiedevasi la confermazione (c).

Oggi che la confermazione di tutti i vescovi quasi da per tutto è riservata al Romano Pontefice, suole concedersi secondo la forma che ora esporremo.

Avvegnachè colla confermazione i vescovi eletti sieno veramente e propriamente istituiti e destinati Pastori delle chiese, ed in forza della stessa acquistino diritto e giurisdizione, meritamente perciò Innocenzo III. (d), applica a chi concede la confermazione quel detto dell' Apostolo a Timoteo: „ Non im„ porrai con celerità le mani ad alcuno, nè „ parteciperai degli altrui peccati (e). Che „ altro è poi, dice S. Leone, impor le ma„ ni con celerità, se non che innanzi una „ età matura, senza esame, senza meriti di „ fatiche, e senza esperienza dei costumi „ dispensare la sacerdotal dignità (f)?

Con

(a) *Thomasinus de vet. & nov. Eccles. discipl. part. 4. lib. 2. cap. 59. n. 8.*

(b) *In Appendice tom. 8. concil. general.*

(c) *Lib. 1. jur. Eccles. cap. 9. n. 5.*

(d) *Cap. 19. de elect.* (e) *1. ad Timoth. 5.*

(f) *Gratian. dist. 78. can. 5.*

Con tutta ragione quindi fu statuito dagli antichi canoni, che i metropoliti, e gli altri prelati, ai quali compete il jus di confermare, ed approvare gli eletti ai vescovati, ed all'altre prelature, non procedano con troppa fretta alla confermazione, cioè senza un previo, maturo, e diligente esame, ed informazione. Rinnovando quei sacratissimi canoni il concilio Lateranese celebrato sotto Innocenzo III. ha con una severissima costituzione statuito: „ Che allorquando viene „ eletto alcuno al governo dell'anime, que„ gli, a cui appartiene la confermazione del„ lo stesso, diligentemente esamini il proces„ so dell'elezione, e la persona dell'eletto, „ poichè essendovi ogni legal requisito si pos„ sa concedere allo stesso la grazia della con„ fermazione; che se inconsideratamente ciò „ fatto fosse, non solamente deve esser de„ posto quegli che indegnamente fu promos„ so, ma dovrà esser punito eziandio co„ lui, che avrà conceduta la promozio„ ne (*a*)".

Dichiara poscia in un'altra decretale lo stesso Innocenzo, che tre cose debbano investigarsi intorno la persona dell'eletto, cioè l'età legittima, l'onestà dei costumi, ed una sufficiente letteratura (*b*). Poichè quindi si può aver una più esatta cognizione della vita di ciascheduno nel luogo, in cui fu fatta una più lunga dimora, perciò egli prescrive che ivi abbiano a prenderli l'informazioni intorno i costumi dell'eletto (*c*).

Quanto esatto fosse l'esame sopra il processo dell'elezione, e la persona dell'eletto, che sino dal secolo IX. facevasi dai metropoliti, abbondevolmente il comprova la forma che si tenne da Incmaro metropolita di Rems, coll'intervento dei vescovi della Provincia, nell'esaminar l'elezione di un certo Villeberto, che dovea ordinarsi vescovo, la forma del qual esame è interamente riportata nella collezione dei concilj generali (*d*).

Anche i padri del concilio di Trento ebbero nella loro riforma la mira a questo importantissimo punto; e primieramente in un decreto, dopo di aver dichiarato li requisiti, e le qualità necessarie nella persona che deve assumersi alle chiese cattedrali, soggiunge: „ Se nella curia non vi fosse alcuna re„ cente notizia intorno l'istruzione delle „ stesse cose, si prenda dai legati della sede „ Apostolica, ovvero dai Nunzj delle pro„ vincie, ovvero dall'Ordinario, o in man„ canza di lui dagli Ordinarj più vicini (*e*).

Non determina questo decreto da chi precisamente abbia ad essere presa l'informazione, adducendone la ragione in un altro decreto (*f*), cioè egli dice: „ perchè attesa la varietà delle nazioni, dei popoli, e dei „ costumi, usar non si può dappertutto una „ maniera uniforme (*g*).

In questo secondo decreto ordina inoltre il S. sinodo: „ Che in un concilio provin„ ciale da tenersi dal metropolita si prescri„ va in ciascun luogo e provincia la pro„ pria forma dell'esame, o dell'inquisizio„ ne, o dell'informazione da farsi, e da do„ versi approvare ad arbitrio del sommo Ro„ mano Pontefice, la quale sembrerà essere „ più utile, ed opportuna ai medesimi luo„ ghi, in tal guisa però che allor quando „ sarà perfezionato questo esame, ovvero „ inquisizione intorno la persona da promuo„ versi, ridotta la stessa in un pubblico istru„ mento con tutte le testimonianze, e la „ professione della fede fatta dal medesimo, „ quanto prima interamente si trasmetta al „ sommo Romano Pontefice, acciocchè egli „ avutane una piena notizia di tutto l'affare „ per il bene della greggia del Signore pos„ sa più utilmente provvedere le chiese del„ le persone stesse, se coll'esame, e coll'in„ quisi-

(*a*) *Cap.* 44. *de elect.*
(*b*) *Cap.* 19. *de elect.*
(*c*) *Cap.* 3. *de elect.*
(*d*) *In Appendic. concil. generał. tom.* 8. *edit. Labbè col.* 1878.
(*e*) *Sess.* 22. *cap.* 2. *de reform.*
(*f*) *Sess.* 24. *cap.* 1. *de reform.*
(*g*) Gregorio XIV. in una bolla che comincia: *Onus Apostolicæ*, promulgata li 2. di Maggio 1591. con cui rinovò il decreto del Tridentino, ed Urbano VIII. con un'altra bolla nell'anno 1627. dichiararono che l'informazione sia presa primieramente dai Legati, o dai Nuncj della Provincia, e non essendone, dagli Ordinarj del luogo, a cui soggetti sono coloro che hanno a promuoversi, ed in mancanza di essi, dagli Ordinari più vicini.

In Venezia si ricevono l'informazioni intorno le qualità delle persone da promuoversi alle cattedrali dal Nunzio Apostolico che qui risiede.

„ quisizione fatta saranno ritrovate capa„ ci (*a*).

Prosiegue quindi: „ Tutte poscia l'inqui„ sizioni, informazioni, testimonianze, e „ qualunque prova delle qualità della per„ sona da promuoversi, e dello stato della „ chiesa, fatta da chiunque anche nella Ro„ mana curia, sieno diligentemente esamina„ te dal cardinale, che sarà per fare la re„ lazione nel consistoro, e da altri tre car„ dinali, e la relazione stessa sia munita col„ la sottoscrizione del cardinal Referendario, „ e dei tre cardinali, in cui tutti gli stessi „ quattro cardinali attestino di aver eglino „ usata un'accurata diligenza, ritrovati co„ loro da promuoversi forniti delle qualità „ stabilite dalla legge, e da questo S. sino„ do, e di giudicare con certezza sotto il „ pericolo dell'eterna salvezza, che sieno „ capaci di esser promossi alle chiese; cosic„ chè fatta la relazione in un consistoro, „ affine che più maturamente intanto si pos„ sa esaminare la stessa inquisizione, si dif„ ferisca il giudizio ad un altro consistoro, „ se in altro modo non sembrerà espediente „ al beatissimo Pontefice.

Secondo la pratica odierna relativa a ciò che fu prescritto dal Tridentino, il cardinal che propone la persona da promuoversi, se si tratta di un vescovato di nomina regia, è il cardinal protettore di quella corona. Gli altri tre cardinali sono il primo vescovo cardinale, il primo prete cardinale, e il primo diacono cardinale. Nel primo consistoro si fa la nuda proposizione dell'eletto alla chiesa vacante dal cardinal proponente, e si dice *Preconizzazione*; differendosi però la deliberazione ad un altro consistoro, acciocchè frattanto il Pontefice, e i cardinali si possano meglio informare della persona da promuoversi. Nel secondo consistoro lo stesso cardinale presenta di nuovo il soggetto che deve promuoversi, ed informa il Pontefice, ed i cardinali di ogni cosa che riguarda lo stato della chiesa, e le qualità della persona da promuoversi; e questa presentazione chiamasi *preposizione*. Terminata ogni cosa, il Pontefice raccoglie i voti dei cardinali, e se son di parere che il soggetto proposto abbia a confermarsi, il Pontefice stesso lo dichiara vescovo colle seguenti parole: „ Coll'autorità di Dio On„ nipotente Padre, e Figliuolo, e Spirito „ Santo, e dei SS. Apostoli Pietro, e Pao„ lo, colla nostra potestà provvediamo la „ chiesa N. della persona N. e destiniamo lo „ stesso in vescovo, e Pastore di essa, com„ mettendo pienamente il governo e l'am„ ministrazione di quella chiesa al medesi„ mo, nello spirituale, e nel temporale ".

Se nelle informazioni di soggetti da promuoversi alle chiese cattedrali si facesse riflesso piuttosto alle qualità personali, cioè dei costumi, e della dottrina, che alla condizione dei natali, le promozioni dei vescovi, e degli altri prelati sarebbero più unifomi alle costituzioni dei Pontefici, e dei Concilj.

Passiamo ora a dimostrare quali sieno gli effetti, che produce la confermazione, vale a dire quale autorità, e potestà acquistino i vescovi confermati, ovvero *preconizzati* sopra le chiese alle quali furono eletti e destinati.

Siccome una volta l'eletto dal clero, e dal popolo, ovvero nominato dai Principi, non riputavasi in alcun modo pastore, o vescovo della chiesa vacante, prima che dal metropolita, e dai vescovi comprovinciali ottenuta avesse la confermazione, e fosse stato insieme ordinato pastore, e vescovo della chiesa, così neppure secondo il jus comune, e l'odierna universale consuetudine, gli eletti dai Pontefici, e dai capitoli delle cattedrali, nè i nominati dalle corone, possono per qualsivoglia pretesto ingerirsi nell'amministrazione della chiesa, o nel temporale, o nello spirituale, innanzi che conseguita abbiano la Pontificia confermazione, siccome espressamente è statuito in una decretale, poichè siccome dice nella stessa il Pontefice: *Nessuno deve usurparsi l'onore se non è chiamato da Dio a guisa d'Aronne* (*b*).

Ed il concilio Lateranese sotto Innocenzo III. ordina: „ Che quelli che immedia„ tamente appartengono al Romano Ponte„ fice, personalmente comparischino alla di „ lui

(*a*) Ciò che dice il concilio intorno questo processo, e la spedizione dello stesso, non si dovrà intender se le chiese sono di jus patronato Regio, cioè se la nomina, o la presentazione appartenesse all'Imperatore, ai Re, e agli altri Sovrani.

(*b*) *Cap. 17. de elect.*

„ lui presenza ad ottener la confermazione „ del proprio uffizio (se agevolmente potranno, o trasmettano delle persone idonee; per mezzo delle quali aver si possa „ un'esatta informazione intorno l'elezioni, „ e gli eletti: acciocchè finalmente usata la „ debita circospezione conseguiscano la pienezza del proprio uffizio, allor quando non „ sia di ostacolo ai medesimi qualche canonica costituzione (a)".

Ma poichè questa constituzione era da alcuni delusa mentre sotto il titolo di economi, o proccuratori s' ingerivano nell'amministrazione delle chiese innanzi la confermazione, il concilio di Lione rimediar volendo a tali frodi con legge universale ha statuito: „ Che nessuno per l' avvenire presuma di tenere, o ricevere l'amministrazione della „ dignità, (a cui fu eletto) o aver nella „ stessa ingerenza sotto il nome di economato o di proccura, o sotto altro nuovo ricercato pretesto nello spirituale, o temporale da se stesso, o per altra persona, in „ tutto o in parte, prima che la celebrata „ elezione dello stesso venga confermata. „ Decretando, che tutti quelli, i quali contravvenissero, sieno tolti privati di ogni „ diritto, che acquistato avessero in forza „ dell' elezione (b)".

Nè solamente intender si deve questa costituzione rapporto all'elezioni, ma eziandio alle presentazioni, ed alle nomine, come fra gli altri canonisti nota il Fermosino (c). Avvegnachè se la persona del presentato s'ingerisce nella chiesa innanzi la confermazione, veramente dicesi *intruso*, ed è soggetto alle pene canoniche.

Pertanto gli eletti, o i nominati frammischiar non si devono in alcuna maniera nel governo della chiesa, senza di aver conseguita prima la confermazione secondo la forma oggi praticata dalla Romana Curia, eccettuati essendo soltanto quelli che dimorano in lontani paesi, cioè fuori dell' Italia, come dichiarasi nell' indicata costituzione del concilio Lateranese dicendo: „ Che questi „ tali essendo stati eletti concordemente, dispensativamente amministrino nello spirituale, e temporale per l'utilità, e la necessità delle chiese, in tal maniera però „ che non sia da essi alienata alcuna cosa „ dalla chiesa (d)". In un'altra Decretale poscia viene indicato quali sieno coloro, che situati in rimoti paesi hanno a godere di un tal privilegio, cioè espressamente si annoverano i metropoliti dell' Inghilterra, della Francia, e della Germania, assegnandosi ivi la ragione: „ Poichè se per lungo tempo „ aspettar dovesse l'eletto dalla Sede Apostolica la confermazione col Pallio, la „ chiesa che resta intanto senza governo ne „ resentirebbe non poco danno (e)".

Laonde l' eletto, o nominato ad una chiesa cattedrale, diviene il vero Pastore, e vescovo, in vigor della confermazione, e pienamente gli compete il governo Pastorale, e vescovile, potendo regger la chiesa come vescovo ed ordinario Pastore, secondo la moderna disciplina dimostrata coll' addotte decisioni del jus comune, ed uniformi all' osservanza, e come meglio lo dichiara la di sopra riportata formula della *Preconizzazione*, che oggi si usa dalla Santa Sede nel confermare i vescovi, in cui dice il Pontefice: *Provvediamo la chiesa N. della persona N. e destiniamo lo stesso per vescovo e Pastore della medesima pienamente, commettendogli il governo, e l'amministrazione nello spirituale, e nel temporale*.

Quantunque però il vescovo eletto colla Pontificia confermazione acquisti diritto e potestà di amministrare il governo della chiesa, egli però, anche secondo l' odierno costume, innanzi dell' ordinazione, ovvero consecrazione, non si denomina semplicemente *vescovo*, ma si dice *vescovo eletto*; avvegnachè non ha ricevuto ancora il carattere, ovvero l' ordine episcopale, e non avendo perciò ancora la pienezza del sacerdozio, che proviene dall' ordinazione, il che si richiede perchè uno appellar si possa semplicemente, ed assolutamente *vescovo*, *Pontefice*, o *sommo sacerdote*. Per il che conchiudono i canonisti, e lo comprova l' universale consuetudine, che il vescovo *confermato non consecrato* possa esercitare i diritti soltanto di giurisdizio-

(a) *Cap. 44. de elect.*
(b) *Cap. 15. de elect. in 6.*
(c) *Ad cap. 15. de elect. quaest. 2. n. 11.*
(d) *Cit. cap. 44. de elect.*
(e) *Cap. 28. de elect.*

zione Pastorale, e vescovile, ma non quelli che riguardano l'ordine ed il carattere vescovile, siccome il conferir da se stesso i sacri ordini, fare il crisma, amministrar il sacramento della confermazione, ec.

Conviene qui osservare, che la moderna disciplina introdotta dalle riferite decretali, che il vescovo *confermato non consacrato*, esercitar possa i diritti appartenenti alla giurisdizione nella propria chiesa, eccettuati i diritti dell' ordine Pontificale, è contraria alle regole della primitiva chiesa, poichè osservossi per lo spazio almeno di dieci secoli che nessuno si chiamasse vescovo, o facesse alcun uffizio, o azione di vescovo, prima di essere non solamente confermato, ma eziandio ordinato vescovo.

Di fatti a dir vero non sembra conveniente, che quegli a guisa di un vescovo regga la chiesa, ed eserciti ogni diritto ed autorità sopra del clero, e del popolo, il quale non ha ricevuto ancora coll' imposizione delle mani lo Spirito Santo, nè la pienezza del sacerdozio, e per un tale difetto non può esercitare i diritti dell' ordine, che sono principalmente proprj dei vescovi. Da questa ragione mosso il cardinal di Lorena non ebbe riguardo di dire innanzi ai Padri del concilio di Trento: *Gravemente offendere gli Eretici, che si ammettano a giudicar nelle cause di religione coloro che non hanno la potestà d' imporre le mani.*

E' parimente certo, che neppure il Romano Pontefice, sebbene legittimamente eletto, si riputava una volta tale prima della di lui ordinazione, mentre il Pontefice Stefano volgarmente detto secondo il quale mancò di vita innanzi di essere ordinato, non fu tra i Pontefici annoverato da Anastasio Bibliotecario, nè da verun altro Scrittore prima del Baronio, siccome osserva Daniel Papebrochio nella sua Cronaca sopra la vita dello stesso Stefano.

E' ben vero però, che la diversità della moderna disciplina da quella della primitiva chiesa proviene, perchè, come abbiamo altre volte riflettuto, non disgiungevasi una volta l' atto della confermazione dalla consecrazione, ma eseguivasi l'una e l'altra cosa nella medesima azione, e nello stesso tempo, quando che oggi con un atto solenne precede la confermazione alla consecrazione, in vigor della quale il Pontefice attribuisce al vescovo eletto la potestà di giurisdizione nel governo della chiesa.

Secondo le decretali di Gregorio IX. poco fa riferite, la sola confermazione produce gl' indicati effetti, così che potrebbe l' eletto, o il nominato, tosto che ricevuta abbia la notizia della di lui confermazione, intraprendere l' amministrazione, e il governo della chiesa a se stesso commessa; ma con una costituzione di Bonifacio VIII. a cui è conforme l' odierna pratica, riferita nelle estravaganti, che costituiscono una parte del jus comune, fu statuito: „ Che i vescovi, „ e gli altri maggiori prelati, con qualunque nome sieno chiamati, i quali vengono „ promossi dalla Sede Apostolica, o ricevono la grazia della confermazione, consacrazione, o benedizione, non si faccian „ lecito di portarsi alle chiese loro commesse, o di ricever l'amministrazione dei beni ecclesiastici, senza le Bolle della Santa Sede, che contengono la confermazione, la consecrazione, o la benedizione dei „ medesimi, nè sieno ricevuti da chichesia, nè „ venga ad essi prestata ubbidienza senza produrre le stesse Bolle. Che se a caso a ciò „ si contravvenisse, tutto ciò che dai vescovi, prelati, abati, priori, e dagli altri „ che tengono il governo dei monasterj, fosse nel tempo intermedio eseguito, sia di „ niun valore; nè frattanto gli stessi vescovi, prelati, abati, priori, o altri superiori percepiscano alcuna parte dei proventi „ delle stesse chiese, o monasterj. I capitoli „ poscia, ed i conventi delle chiese, e monasterj indicati, e tutti gli altri che li ricevessero, o prestassero ad essi ubbidienza, „ senza le Bolle della predetta Sede, restino per tanto tempo sospesi dalla percezion „ delle rendite dei proprj benefizj quanto „ sembrerà alla Santa Sede (a)".

In forza dunque di questa costituzione uniforme all' odierna osservanza, non può il vescovo eletto, sebbene ottenuta abbia la confermazione, esercitar alcun atto di giurisdizione nella propria chiesa, se non ha insieme conseguite le bolle dalla S. Sede; anzichè

(a) *Extrav. Injunctæ de electis in communibus, Tomo III. Parte II.*

chè non basta che le medesime sieno state rilasciate, ma conviene eziandio che sieno state presentate al capitolo. Dicendosi poscia nella stessa costituzione: *che le bolle consengono la promozione, la confermazione, e la consecrazione*, nè potendo alcuno senza la consecuzione delle bolle medesime ingerirsi nel governo de la chiesa, è manifesto che anche oggi colla sola confermazione non possano i vescovi esercitare ancha i soli diritti di giurisdizione, ma richiedersi eziandio l'ordinazione, ovvero la consecrazione.

In tutti gli Stati inoltre i vescovi quantunque confermati, e consecrati, non possono prender il possesso dell'amministrazione delle loro chiese, tanto nello spirituale, che nel temporale, se leaccennate bolle della curia Romana non hanno ottenuto il *Regio Exequatur*.

Nella Francia, prima che i vescovi siano ammessi al possesso d l governo delle chiese, conviene che prestino il giuramento di fedeltà al Re: cioè „ che saranno fedeli e leali „ al Re nel proprio stato vescovile, e che „ per quanto sarà possibile terranno il popo„ lo di quelle Citta, e vescovati nell' ubbi„ dienza e ricognizione della Sovrana pote„ stà verso del Re, e dei suoi posteri succes„ sori di sangue; e per un tal giuramento, „ siccome riferisce Filippo Probo, tutti i „ vescovi del Regno di Francia chiamansi „ *consiglieri fedeli del Re* (a)".

Oltre del giuramento si richiede il Regio permesso di acquistar il possesso delle rendite dei vescovati, il che si dice *levazione della mano Regia*, e ciò in vigor del diritto di *Regalia*. Il nome di *Regalia*, secondo l'odierno stile e modo di parlare principalmente dei Francesi, significa un diritto per cui il Re nella vacanza di tutti i vescovati si attribuisce la disposizione di tutte le rendite, e la collazione con pieno diritto di tutti li benefizj non curati, che spettano alla libera disposizione del vescovo della stessa Sede vacante.

In Venezia nella vacanza dei vescovati, il capitolo, o gli economi del capitolo amministrano le rendite, e sono riservate al successore insieme colla collazione dei benefizj, spettante alla disposizione del vescovo. Nessun vescovo nè di nomina Regia, nè provisto dal Papa, puo in alcun modo ingerirsi nell' amministrazione spirituale, o temporale della chiesa a cui è destinato, se le bolle che si spediscono da Roma non sieno state licenziate col Regio placito, e conseguito non abbia dall' Eccellentissimo Senato il possesso temporale, e se inoltre non siasi personalmente presentato innanzi il Serenissimo Principe nell' Eccellentissimo pien Collegio, per attestare la propria fedeltà, ed ubbidienza al Sovrano, e la pastoral sollecitudine nel governo della chiesa.

(a) *In tractatu de jur. regal. q. 2. n. 6.*



APPEN-

APPENDICE
AL
DIRITTO ECCLESIASTICO
DISSERTAZIONE QUINTA.
DELLA CANONIZZAZIONE DEI SANTI.

§. I.

Dell'aureo Trattato di Benedetto XIV. Si dimostra l'errore dei novatori rapporto all'opinione della somiglianza della canonizzazione coll'Apoteosi dei Gentili. Del culto di Latria, Dulia, e Iperdulia. Fondamento della Canonizzazione. L'utilità delle Canonizzazioni. Si confutano alcuni obbietti. Delle persone che possono Canonizzarsi, e si risolvono varie questioni. Della differenza tra la Beatificazione, e la Canonizzazione, e quando l'una, e l'altra si faccia. Si confutano alcuni scrittori, che biasimano la Curia Romana per le spese occorrenti nelle Canonizzazioni. Il fondamento, della Canonizzazione è l'invocazione dei Santi ordinata dalla S. Scrittura e dai Concilj. Errore degli eretici nel derider su questo punto la chiesa cattolica. A chi spetti l'esercizio di questa potestà? Una volta facevansi dai vescovi le Beatificazioni nelle lor diocesi. Fu riservato il diritto alla S. Sede e in che tempo? Secondo l'odierna disciplina spetta alla S. Sede fuor del concilio ecumenico, e si prova fondato sulla ragione un tal diritto. Se il Pontefice sia infallibile nelle Canonizzazioni. Si devono venerare le decisioni. Agli ordinarj è riservato il diritto di formare i processi intorno le virtù, e i miracoli dei servi di Dio. Se i vescovi possano pubblicare, ed approvare le rivelazioni, e i miracoli dei servi di Dio? Chi s'intenda col nome d'ordinario per costruir i processi? Quando sia il caso di formarli? A chi ne sia vietata la formazione?

TRa le varie opere colle quali il dotto ed erudito Pontefice Benedetto Quartodecimo fu di giovamento alla letteraria Repubblica tiene certamente il primo luogo quell'aureo voluminoso trattato ch'egli intitolò della *Canonizzazione dei Santi*. Di quanta lode ed estimazione sia egli degno bastevolmente si raccoglie non solamente dai molti elogj coi quali viene esaltato dai più celebri scrittori, e dalle più illustri accademie dell'Europa, che professano la cattolica Religione, ma dagli encomj eziandio di eruditi e letterati personaggj eterodossi (a).

Dovendo dunque nel presente ragionamento trattare lo stesso argomento, abbiamo colla possibile industria e accuratezza consultata questa egregia di lui opera, e raccolto tutto ciò che fu da noi creduto appartenente all'oggetto di questo nostro libro.

Sostengono i più recenti novatori che la canonizzazione dei Santi sia un rito somigliante, o eguale all'apoteosi dei Gentili, e che anzi da questa quella derivi (b), Ma troppo grande apparisce il loro errore.

Impe-

(a) *Acta eruditorum Lipsiæ pubblicata Kal. Octobris an.* 1740. *Kal. Januarii & Augusti an.* 1741. *& Kal. Jan. an.* 1742.

(b) L'apoteosi dei Gentili, ovvero la consecrazione era il collocare solennemente qualche uomo nel numero degli Dei. Una tal cerimonia viene diffusamente descritta da Erodiano. L'Imperator Tiberio inteso avendo da Pilato le azioni, ed i prodigj di Gesù Cristo, tentò appresso il Senato, che celebrata fosse l'apoteosi dello stesso; ma resistendo il Senato, pubblicò non ostante Tiberio un editto contro gli accusatori dei cristiani, siccome riferiscono Tertulliano *in Apolog. cap.* 5. ed Eusebio lo storico *lib.* 2. *hist. Eccles. c.* 2. Narrano parimente Lampridio in *Alex. Sever. c.* 43. e Giosesso Ebreo *lib.* 18. *antiq. c.* 4. che cresciuta essendo la fama dei miracoli di Cristo fu fatto il tentativo medesimo dell'apoteosi di esso dagli Imperatori Adriano, Alessandro, e Severo.

Imperciocchè primieramente la canonizzazione dei Santi ha per fondamento la soda e ben ponderata asserzione di molti testimonj intorno l'eroiche azioni, ed i miracoli: l'apoteosi all'incontro dei gentili per l'ordinario facevasi col riporre tra gli Dei una qualche persona sulla vana relazione anche di un sol testimonio, siccome avvenne nell'apoteosi di Romolo, di Ottaviano, e di Drusilla al riferir di Livio (*a*), di Svetonio (*b*) e di Plutarco (*c*).

Inoltre presso i gentili celebravansi le apoteosi soltanto degli Imperatori quantunque empj, e delle Imperatrici; le canonizzazioni poi si eseguiscono di ogni persona, e di qualsivoglia condizione, avendo soltanto riguardo alle virtù, ovvero alla morte sostenuta per la fede di Cristo, ed ai miracoli.

Dipoi la persona consecrata nell'apoteosi riputavasi un nume: il canonizzato poscia secondo il comun sentimento dei padri, e la definizione del concilio Niceno II. (*d*) si onora dalla chiesa a guisa di un servo, ed amico di Dio.

Quindi ebbe origine la dottrina dei Teologi intorno il culto di *Latria*, di *Dulia*, e di *Iperdulia*. Il primo è un'atto di servitù, ovvero di adorazione corrispondente alla Divina eccellenza dovuto al solo Iddio. Il secondo di *Dulia* si riferisce ai Santi. Il terzo si attribuisce alla Umanità di Gesù Cristo, ed alla Beata Vergine di lui Madre (*e*).

Pertanto la canonizzazione dei Santi è fondata sulla dottrina professata dai cattolici del culto, dell'invocazione, e dell'intercessione dei Santi, e lo stesso rito deriva dall'antichissima disciplina della chiesa, a norma della quale devono onorarsi i Santi, cioè quelli che tali furono dichiarati, non dal giudizio di private persone, ma della chiesa cattolica.

Anche la stessa Sacra Scrittura fa menzione del culto dei Santi (*f*); ma non tanto frequentemente, rapporto in primo luogo al Vecchio Testamento, acciocchè il popolo ebreo facilmente non cadesse nell'Idolatria; rispetto poi al nuovo Testamento, acciocchè i gentili di fresco convertiti alla fede di un solo Dio non si allontanassero dalla vera religione, attesa l'invocazione di persone Defunte.

Conculcate dunque le false Deità, ed abolite le nefande lor feste, fu secondo la testimonianza di Teodoreto (*g*), colle canonizzazioni dei Santi, introdotto dalla chiesa il culto dei medesimi, e furono istituite le solennità in loro onore. I Tempj poi degli Dei furono convertiti in chiese dedicate ai Martiri, come scrive S. Gregorio (*h*).

Quanto poi utili e convenienti sieno le canonizzazioni dei Santi, lo spiega il Pontefice nella sentenza solenne delle canonizzazioni, accennando tre principali motivi; e sono *l'onor della Santissima Trinità*, *l'esaltazione della cattolica fede*, *e l'aumento della cristiana Religione*.

Nella Sacra canonizzazione si onora la Santissima Trinità, poichè tutto ciò che di lodevole e meritorio operarono i Santi, si ascrive all'ajuto della Divina grazia. Si esalta la Fede, facendosi palese la santità della lor vita coi miracoli da essi operati, dei quali son prive le altre sette: donde ne viene, che i settarj si convertano alla vera Religione, siccome le Sacre pagine ci fan testimonianza di Naaman Siro (*i*), e di molti altri. Si dilata la cattolica fede, poichè risplendendo le virtù ed i miracoli dei Santi, cresce la divozione, e la pieta dei fedeli, siccome lo dimostra la formula della sentenza della canonizzazione, e diffusamente il comprova l'Abate di Chiaravalle Bernardo (*k*).

Quindi chiaramente si conosce quanto s'ingannino coloro che hanno la temerità di riprovare l'uso delle canonizzazioni. Imperciocchè

(*a*) *Lib.* 1.
(*b*) *In vita Octav. c.* 101.
(*c*) *In vita Romul.*
(*d*) *Act.* 3. *tom.* 4. *collect. Harduini.*
(*e*) *S. August. lib.* 10. *de civit. Dei c.* 1. *& lib.* 20. *contra Faustin. c.* 21. *tom.* 8. *S. Joannes Damascenus orat.* 3. *de Imag. tom.* 1. *Petr. de Walemburch de fide controv. tom.* 2. *lib.* 12.
(*f*) *Num. c.* 22. *v.* 31. *Josue c.* 5. *v.* 13. 14. 15. 3. *Reg. c.* 18. *v.* 7. *&* 4. *Reg.* 2. *&* 4.
(*g*) *Serm.* 8. *de Martyr. tom.* 4.
(*h*) *Lib.* 2. *Dialog. c.* 8. *tom.* 2.
(*i*) *Lib.* 4. *Reg. c.* 5.
(*k*) *In serm. in Vigil. SS. Apostolor. Petri & Pauli vol.* 1.

ciocchè se dicono che maggiore è l'eccellenza dei Santi antichi, o che sufficiente sia l'intercessione dei medesimi, o che si diminuisca l'antico loro culto; facilmente si risponde, primieramente che quanto grande esser si voglia l'eccellenza degli antichi Santi, non volle tuttavolta Cristo Signore lasciarci anche ai nostri tempi senza una qualche testimonianza di se stesso, e perciò molto giova che si celebrino delle nuove canonizzazioni, acciocchè abbiamo degli esempj più prossimi delle virtù, e si aumentino i nostri intercessori presso Dio, siccome insegna il Grisostomo (*a*).

L'altra ragione poi, che acciò Iddio esaudisca le nostre preghiere basta l'intercessione degli antichi Santi, ella troppo prova: imperciocchè prova che non vi sia stato bisogno di canonizzare neppure gli antichi Santi, mentre secondo una tal asserzione sarebbe stata sufficiente l'intercessione della Beata Vergine, e dei SS. Apostoli. Ma siccome Dio Signore, secondo la dottrina di S. Agostino (*b*), concede tutte quelle cose, e in qualunque modo che vuole, perciò dobbiamo noi invocare i Santi antichi, e moderni, il che con più ragioni comprova S. Tommaso (*c*).

Inoltre colle nuove canonizzazioni non si diminuisce il culto degli antichi Santi, mentre si solennizzano le loro feste come per l'innanzi, e le chiese ad essi dedicate rimangono decorate degli stessi ornamenti.

Il soggetto poscia della canonizzazione, ovvero, le persone che si canonizzano, sono tanto i Martiri che dopo morte risplendono per i miracoli, e quelli che in vita furono eccellenti nelle virtù, e dopo morte fecero miracoli, siccome ha dichiarato il Pontefice Innocenzo III. nella bolla di canonizzazione di S. Omobon.

Sogliono gli Scrittori che trattano questo argomento istituire delle questioni speculative intorno le persone, che possono canonizzarsi; ma noi le accenneremo, soltanto attenendosi principalmente alla pratica, e indicando brevemente il parere più ragionevole, e comunemente seguito dai Dottori.

La prima questione è, se i fanciulli che muojono dopo il Battesimo, non pervenuti ancora all'uso della ragione, possano esser un soggetto capace della canonizzazione? Qualunque siasi l'opinione degli Scrittori, non si ritrova alcun esempio di canonizzazione dei medesimi.

Imperciocchè quantunque la chiesa onori come Santi vari fanciulli, cioè i compagni di S. Babila, Simeone di Trento ucciso dai giudei in odio della fede; i compagni di S. Areta, gl'Innocenti finalmente fatti ammazzare da Erode, da nessuno di questi esempj si può stabilire l'uso della canonizzazione dei fanciulli.

Conciosiacchè quanto ai compagni di S. Babila dagli atti dei Bollandisti è manifesto, ch'eglino dotati erano dell'uso della ragione. Simeone non fu propriamente canonizzato, ma piuttosto deve dirsi beatificato (*d*). Dalla descrizione nel Martirologio dei compagni di S. Areta non si può inferir la canonizzazione dei medesimi.

Finalmente si onorano come Santi gli Innocenti uccisi da Erode, perchè furono i primi che sostennero la morte per Gesù Cristo.

L'altra questione è, se possano esser canonizzati coloro le di cui anime soffrono ancora le pene del Purgatorio? Cristiano Lupo (*e*) negativamente risponde, poichè colla loro intercessione non si fanno miracoli. Reputa poscia apocrifa la relazione del B. Pietro Damiani di S. Severino vescovo di Colonia, che fu soggetto alle pene del Purgatorio. Inoltre ciò che narra S Gregorio di Pascasio diacono, che fu veduto nei tormenti del fuoco, ancorchè dopo morte abbia fatto dei miracoli, dice lo stesso Scrittore, che nulla osta, poichè non è stato egli canonizzato. Quindi per un canonizzato non si porgono a Dio preghiere, ma bensì per le anime del Purgatorio.

Ai canonizzati si concede l'onore dell'erezione degli Altari, e della celebrazione della Messa, e dell'Uffizio, ma non all'anime del Purgatorio. Alla per fine i canonizzati intercedono per noi presso Iddio, che all'in-

con-

(*a*) *Orat. in SS. Invent. & Max. tom. 2.*
(*b*) *In epist. 78. tom. 2.*
(*c*) *In 4. dist. 459. 3. art. 2.*
(*d*) Veggasi più innanzi la differenza della beatificazione dalla canonizzazione.
(*e*) *In nota ad IV. concil. Rom. tom. 3.*

contro l'anime del Purgatorio hanno piuttosto bisogno dei nostri suffragj, siccome insegnano molti con S. Tommaso (a).

Indi troppo rigido si considera il sentimento di quegli altri, i quali vogliono che sieno incapaci della canonizzazione quei tali che patirono una volta le pene del Purgatorio; siccome troppo rigido parimente sarebbe colui che sostenesse essere indegna della canonizzazione una persona caduta in peccato veniale, e lasso si direbbe quel tale, che insegnasse potersi canonizzare un uomo macchiato di colpa mortale, se non costasse alla chiesa della soddisfazione di entrambi.

Una terza questione suole agitarsi su questo argomento, cioè se le persone ancor viventi possano esser canonizzate? Il comun parere è che non sieno un soggetto capace della canonizzazione, quando per avventura, come taluni osservano, Iddio non facesse noto al Pontefice con ispeciale rivelazione, che alcuno fosse predestinato.

E' ben vero che la scrittura, e i padri attestano, che ancor vivano Elia, ed Enoc per dover combattere coll' Anti-Cristo. Di Elia per verità si fa menzione nel martirologio Romano, e si onora principalmente dai regolari dell' Ordine Carmelitano, ma ciò non prova la canonizzazione dei viventi: imperciocchè la chiesa non celebra la festa di Elia come beato, ma come rapito, secondo che dimostra Cornelio a Lapide (b), o perchè sebbene non goda della visione beatifica, egli è però assicurato del dono della perseveranza, e della conferma nella grazia; e per questo dicesi nella storia dei Maccabei, che esso pregato abbia per il popolo, donde potea invocarsi a guisa di intercessore.

Passando poscia alla differenza della Beatificazione dalla canonizzazione, vario è in ciò il parere degli scrittori. Avvegnachè pensano alcuni, che l'una e l'altra possa chiamarsi promiscuamente collo stesso nome. Altri distinguendo la canonizzazione in universale, e particolare, appellano la beatificazione una particolar canonizzazione. Alcuni altri sostengono, che sieno assolutamente, o almeno particolarmente canonizzati tutti quelli, che con giudizio dei vescovi, secondo l'antica disciplina, ottennero il culto.

Veramente l'antica disciplina costituiva la differenza tra l'una, e l'altra: che la beatificazione consistesse nel culto comandato dal vescovo e ristretto nella propria diocesi, e che quando il culto medesimo si estendeva alla chiesa universale mediante il tacito, o espresso consentimento del Romano Pontefice, fosse allora la canonizzazione.

Ma dapoichè l'uno, e l'altro rito fu riservato alla S. Sede coll'esclusione dei vescovi, secondo la moderna disciplina conviene determinare un'altra distinzione. Propriamente dunque beatificazione si dirà allor quando dal Pontefice viene permesso, o comandato talvolta il culto dei beati, ma limitato ad un certo determinato luogo, e diretto alla futura definitiva sentenza. Canonizzazione poi si denominerà la stessa definitiva sentenza del Romano Pontefice con cui ingionge il culto nella chiesa universale.

Regolarmente quindi secondo la pratica si passa dalla beatificazione alla canonizzazione, quando sopravvengono nuovi miracoli dopo la beatificazione, i quali sieno prima stati maturamente esaminati, ed approvati.

Alcuni scrittori poco o nulla favorevoli allo stile della curia Romana, esagerano fortemente contro l'immensità delle spese, che devono soffrire coloro, i quali ricercano dalla S. sede la canonizzazione di qualche beato; dicendo che ridondando l'erario Pontificio di superflue ricchezze accumulate da tutte le parti del mondo contro la decenza del Pontefice, sarebbero meglio impiegate a soddisfare a tali esorbitanti spese, che ad impinguar i nipoti dei Papi, ed a nutrir la pompa, ed il fasto dei cardinali, e degli altri prelati. Altri poi nemici aperti, e giurati della suprema dignità Pontificia, più acremente inveiscono contro della Romana curia, siccome fra questi l'Apostata Marcantonio de Dominis (c), ascrivendo le grandi spese, che dalla stessa vengono ricercate nelle cause delle canonizzazioni alla propria avarizia, e dando ad intendere che tali e tante sono le somme di danaro, le quali devono esborsare l'estere nazioni, che i Principi,

(a) *In 4. dist. 15. q. 4. art. 5.*
(c) *De Republ. Eccles. l. 7. c. 5. n. 58.*
(b) *In Gen. c. 5. v. 24.*

cipi, e i popoli si astengono dal chiedere le canonizzazioni, in quella guisa stessa che avviene nella chiesa Orientale, in cui lo scismatico ed eretico patriarca di Costantinopoli rare volte dichiara santi per le grandissime spese, le quali a ciò fare occorrono (a); soggiungendo inoltre che più utilmente sarebbe impiegata tanta copia di danaro nel sottrarre qualche regno dal giogo degli infedeli.

Ma a tali autori, che troppo chiaramente dimostrano il lor veleno, risponde il Pontefice Lambertini, esser tanto lontano, che l'erario Pontificio abbondi di superflue ricchezze, che anzi si trova aggravato di debiti per sovvenire ai bisogni della cristiana Repubblica, sebbene sarebbe molto conveniente che il patrimonio di S. Pietro fosse assai più dovizioso, al dir di Enea Silvio (b), ad esempio del Divin Tempio. Ma siccome mancano queste ricchezze, e non essendo corrispondenti le rendite dello stato Pontificio agli aggravj della S. sede, qual meraviglia se per la spedizione delle bolle principalmente venga richiesto un qualche sussidio? La decima delle decime doveano nell'antica legge contribuire i Leviti al sommo sacerdote: inoltre ai vescovi indigenti corrispondono i popoli un qualche benigno ajuto: perchè dunque si dovrà negare al Romano Pontefice sovvenimento acciocchè non si avvilisca la sua suprema dignità, e non ommetta di fare tante opere lodevoli? E molto meno a proposito si riprova la liberalità di alcuni Pontefici verso dei nipoti, poichè Innocenzo XII. ha statuito (c), che il Pontefice sovvenga i suoi consanguinei indigenti nel modo medesimo che ajuterebbe gli altri poveri; e volle che nell'innalzarli al cardinalato fossero loro assegnati dei moderati proventi ecclesiastici; il che dai suoi successori fu sino ad ora osservato. Quantunque poscia vi sia della difficoltà nel decretare le beatificazioni, e canonizzazioni, ciò non deriva dalle spese necessarie, ma dal lungo e severo esame che si usa in una tal sorte di cause, come possono farne testimonianza i postulanti. Necessarie quindi sono per verità le spese, ma non tanto abbondanti, che i soli Principi, e le maggiori città solamente possano sostenerle, siccome non dubitò di asserire il mentovato Apostata de Dominis. Imperciocchè molte, che erano superflue, furono levate dai Romani Pontefici, e quando ve ne siano ancora di inutili, saranno diminuite. Oltre di che riferiscono i Bollandisti che talvolta nelle cause di canonizzazione proibirono i Pontefici le consuete spese, come avvenne sotto Adriano VI. nella canonizzazione dei SS. Antonino, e Bennone ( ). Quindi il P. Sebastiano da S. Paolo Carmelitano rimprovera Papebrochio per aver asserito, che queste spese sieno contrarie alla santità, ed alla purità della canonizzazione, a cui risponde Papebrochio che egli loda il zelo, e l' equità di Adriano nel diminuirle, ma che giudica essere le stesse assai convenienti per molte ragioni. L' equità medesima fu dimostrata da un certo anonimo autore in una dissertazione latina intitolata, *Discorso dogmatico della canonizzazione dei santi, impresso in Parigi nell' anno 1739.*

Ma per accostarci più di proposito al nostro soggetto, parleremo ora della potestà della chiesa intorno la canonizzazione, ed esamineremo se ai vescovi, al Papa, o al concilio ella competa.

Questa potestà si fonda nell' utilità di invocare i santi; confessando lo stesso eretico Dallèo, essere necessaria la canonizzazione dei santi, affine di prestar ad essi il culto, ed invocar la loro intercessione (d). La stessa invocazione viene nel vecchio Testamento più volte insinuata; anzi lo stesso Dio (e) protesta, essere alla assai pia ed utile, ed a lui stesso molto accetta. Concorda il nuovo Testamento (f), e l' Apostolo S. Pietro promise dopo la morte di essere intercessore presso di Dio (e). I padri che fiorirono nei primi secoli della chiesa, Ireneo, Origene, e Cipriano cogli altri esaltano l' intercessione dei santi presso Dio, ed il concilio di Trento ha nell' ultima sessione espressamente definita questa materia: donde non

(a) *Ricardus in hist. Eccles. Graec.*
(b) *In Apol. ad Martyr.*
(c) *Constit.* 28.
(d) *Ad 7. Maji tom.* 2. *p.* 257.
(e) *Lib.* 3. *cap.* 21.
(f) 4. *Reg.*
(g) *Apoc.* 1. 5. & 8.
(h) *Epist.* 2.

non dee dubitarsi intorno la medesima invocazione.

Quindi la potestà della canonizzazione secondo il sentimento dei dottori deriva dalle sacre lettere. Imperciocchè nel capitolo 44. dell' ecclesiastico si statuisce: *Che sieno lodati i personaggj gloriosi: narrino i popoli la loro sapienza: ed annunzj la chiesa le loro lodi*. Da questo precetto si deduce il fondamento di annoverar tra i santi quelle persone che si segnalarono in vita colle virtù, ed i miracoli, e in conseguenza la potestà di canonizzare, siccome viene indicato nella bolla di canonizzazione di S. Francesca Romana, e nel breve di Beatificazzione di S. Francesco di Sales. Anzi in quel testo sostengono i canonisti che si contengano gli essenziali requisiti della Canonizzazione. Alcuni Teologi deducono ancor la medesima potestà dal nuovo Testamento (*a*), e con ragioni assai convincenti dimostrano che sia stata essa lasciata alla chiesa; le quali ragioni furono insieme raccolte da Domenico della Santissima Trinità, nella sua gran Biblioteca dei Pontefici (*b*).

Gli eretici deridono una tal potestà, accusando il Pontefice che si arroghi un diritto Divino. Ma non conoscono eglino quanto grande sia il loro errore. Avvegnachè credono i cattolici, che aumentar non si possa la gloria essenziale dei beati, ma bensì soltanto l'accidentale, che risentono eglino d' ogni cosa, che facciasi in onor di Dio, e massimamente di quelle cose, nelle quali rendiamo grazie a Dio della loro beatitudine, siccome insegna l' Angelico Dottor S. Tommaso (*c*). Donde i Pontefici in nessun modo canonizzando i Beati, intendono di accrescer ad essi essenzialmente la gloria, ma solamente usando prima le più esatte diligenze, dichiarano doversi onorar nella chiesa quei servi di Dio, che risplendono per le virtù, ed i miracoli, e sono a parte con Cristo dell' eterno trionfo nel regno dei Cieli, come egregiamente dimostra il Saussajo (*d*).

In quanto poi spetta all' esercizio della potestà medesima nel canonizzare i santi, cioè se lo stabilire il culto ai santi sia un diritto proprio dei vescovi, o riservato solamente alla suprema autorità del concilio Ecumenico, e fuori di esso al sommo Romano Pontefice, convien distinguere l' antica dalla moderna disciplina.

Egli è certo, che una volta i primati, gli arcivescovi, ed i vescovi nelle loro respettive provincie, e diocesi decretavano di propria autorità le beatificazioni, ed esercitavano questa giurisdizione indipendentemente dal Romano Pontefice, e ne furono sempre in possesso sino ai tempi di Alessandro III. cioè sino nel secolo XII. come si comprova dagli atti dei Bollandisti, i quali riferiscono molte beatificazioni fatte dalla sola vescovile autorità (*e*).

Ma il mentovato Pontefice Alessandro III. essendo stato avvertito da Arnolfo vescovo Lessoviense, che un certo proccuratore del monistero Gristano, il quale era stato ucciso in istato di ubbriachezza, era venerato come un Martire con una sua decretale, che incomincia *Audivimus*, proibì il culto, statuendo *che non fosse lecito di venerare lo stesso come santo, senza l' autorità della chiesa Romana*.

Da questa decretale inferisce il Bellarmino con molti altri Dottori (*f*), che con essa sia stata formata una nuova legge, in forza della quale fu tolto ai vescovi il diritto di beatificare, e privativamente riservata alla S. Sede la facoltà di decretare il culto ai Servi di Dio; sebbene asseriscano degli altri scrittori che più anticamente sia stata introdotta l' accennata riserva, e sostengano, che la decretale medesima la supponga già stabilita.

Ma nonostante la promulgazione dell' indicata decretale troviamo degli esempi presso i Bollandisti di beatificazioni decretate dai vescovi (*g*), e Tommaso Waldense riconobbe nei vescovi la potestà di dichiarare nelle loro Diocesi il culto ai Beati. Ma sotto Urbano VIII. fu interamente riservato il diritto medesimo alla Sede Apostolica, cosicchè da quel tempo, cioè sul finir dello stesso secolo XIII. non esercitarono più i vescovi

(*a*) *Ad Hebr.* 13. & *ad Rom.* 12.
(*b*) *Tom.* 10. *pag.* 491.
(*c*) *In* 4. *Sent. dist.* 12. *q.* 2. *art.* 1.
(*d*) *In Apolog.* §. 9.
(*e*) *Tom.* 1.
(*f*) *Lib.* 1. *de SS. Beatit. c.* 8.
(*g*) *Tom.* 3. *Feb. tom.* 3. *April. ad diem* 26.

ſcovi la loro primitiva giuriſdizione in ſimili cauſe.

Pertanto ſecondo l' odierna diſciplina il Beatificare, e canonizzare i ſanti, appartiene primieramente al concilio ecumenico, e fuori di eſſo ſenza alcun dubbio al Romano Pontefice, coſichè nè il S. Collegio dei cardinali, anche in vacanza della Sede Apoſtolica, nè un legato *a latere*, nè un concilio provinciale poſſono arrogarſi la facoltà medeſima, ſecondo il ſentimento di varj ſcrittori, cioè del Conteloro, del Matta, dello Schiara, e degli altri che di propoſito trattarono queſto argomento, e come dichiara Clemente VI. in una ſua lettera ſcritta ad un Patriarca Armeno, e principalmente in vigor della lunghiſſima oſſervanza di quattro ſecoli incirca, nei quali dalla S. Sede ſoltanto, fuor del concilio Ecumenico, frequentemente ſi promulga il culto dei ſanti.

Queſto privativo diritto inoltre ſembra molto ragionevole, atteſa la ſuprema poteſtà del Pontefice nella chieſa univerſale, ſiccome riflettono con la gloſſa (*a*) il Cardinal Bellarmino (*b*), il Sauſſajo (*c*), ed i Bollandiſti (*d*), con altri più eruditi Teologi, e canoniſti.

Infatti appartenendo al ſommo Pontefice il giudicare, e definire le cauſe maggiori, ſiccome affermano S. Leone (*e*), e S. Gregorio (*f*) con altri padri, e tali conſiderandoſi elleno, o in viſta della gravità ed importanza delle materie, e della dignità delle perſone, per verità devono tra le cauſe maggiori computarſi le canonizzazioni dei ſanti, e perciò meritano di eſſere riſervate al giudizio ſupremo del ſolo Romano Pontefice.

Se il giudizio poſcia del Pontefice nelle cauſe di canonizzazione, e beatificazione ſia infallibile, coſicchè il Pontefice non poſſa errare nel decretare il culto ai Beati fuor d' ogni concilio Ecumenico, è ancor in queſtione fra i Teologi, e canoniſti. Molti di eſſi colla ſcorta di S. Tommaſo (*g*) difendono l' infallibilità del Pontefice, moſſi principalmente dalla ragione che egli non può indurre in errore la chieſa univerſale in materia di diſciplina, come accaderebbe ſe nella canonizzazione foſſe fallibile, ſecondo l' argomento di Melchior Cano (*h*).

Un altra claſſe di Dottori ſoſtengono il contrario adducendo per fondamento della lor negativa intorno l' infallibilità del Papa, che al medeſimo (preſcindendo dalla rivelazione) non può eſſer nota la carità d' una perſona da canonizzarſi, in quella guiſa, che chi fa elemoſine, preghiere, ed altre ſimili buone opere, non può eſſere certo, e ſicuro d' eſſere in grazia di Dio. Soggiungono inoltre, che queſte azioni ſon comuni ai giuſti, ed ai peccatori, che dai miracoli non ſi può inferir con certezza la ſantità; che i teſtimonj poſſono eſſer fallibili; e poichè una tal ſorte di cauſe contengono le parti eſſenziali di un giudizio, il quale eſclude l' infallibilità, o la certezza di fede, come arguiſcono il Mauro (*i*), ed il Riccioli (*k*), e poichè non è una coſa di jus, ma di fatto che la perſona da canonizzarſi ſia ſtata riſplendente per le virtù, ed i miracoli. Aggiungono quindi l'autorità della gloſſa (*l*), e di due teſti delle decretali (*m*), come pure quel detto di Sant' Agoſtino: *I corpi di molti ſi venerano in terra, le di cui anime ſon tormentate nell' Inferno* (*n*).

Eſſendo dunque in controverſia queſto tale articolo, nè eſſendo ancor nata una deciſione definitiva della chieſa, deveſi laſciare nella ſua probabilità l' una, e l' altra opinione, fintantochè venga proferita la ſentenza definitiva.

Richiede per altro il riſpetto, e ſubordinazio-

(*a*) *In cap. Glorioſus de Reliq. & vener.*
(*b*) *De SS. Beatit. l. 1. c. 8.*
(*c*) *In Apol. Theol. de cultu ſanct. §. 9.*
(*d*) *In propyleo diſſ. 20.*
(*e*) *Tom. 1. Epiſt. 4. c. 5.*
(*f*) *Epiſt. 54. ad univerſos Regni Childeberti Episcopos l. 5. tom. 2.*
(*g*) *Lib. 9. qu. 7.*
(*h*) *De loc. Theolog. l. 5. c. 5. concl. 3.*
(*i*) *Tom. 2. Theol. l. 7. q. 140. l. 17.*
(*k*) *De imm. ab error. in canon. SS. l. c. 6. n. 6.*

(*l*) *In cap. unico de Reliq. & ven. Sanctor. in 6.*
(*m*) *Cap. Sicut de seſt. & atteſt. & cap. a nobis 28. de ſent. excom.*
(*n*) Si dubita per altro ſe queſto detto ſia genuino di S. Agoſtino, ed alcuni ſcrittori, i quali non negano che ſia da attribuirſi allo ſteſſo S. Dottore, lo interpretano relativamente ai ſepolcri dei gentili, altri agli epitafj onorifici de' reprobi, il Bellarmino ai martiri degli eretici, ed il Covarruvia alle ſuppoſte Reliquie de' Santi.

nazione dovuta al supremo Pastor della chiesa e vicario di Gesù Cristo, che si venerino con docilità, e prontezza le di lui decisioni in simil materia, dovendosi piamente credere che coll' ajuto dello Spirito Santo, procedendo in queste gravissime cause con tutta la diligenza, circospezione, e maturità di giudizio, non vi possa esser pericolo di errore; avvegnachè delle due accennate opinioni sembra la più ragionevole quella che asserisce l' infallibilità del Pontefice, attesa l' autorità dei più gravi Dottori, ed i sodi fondamenti, sopra dei quali appoggiano il loro sentimento; e poichè giammai si è scoperto alcun errore in tutte le canonizzazioni finora decretate dai Pontefici, come osserva il Cepario (a). Nè vale il dire, che furono ritrovati alcuni errori nel Martirologio Romano; imperciocchè se ve ne sono stati, e se ve ne sono, non possono attribuirsi ai canonizzati, ovvero ai beatificati dai Papi, ma bensì alle beatificazioni de' vescovi, i quali secondo l' antica disciplina, come abbiam veduto, decretavano il culto ai beati nelle loro diocesi. Nè perciò dalla fallibilità dei vescovi particolari puossi dedurre la fallibilità del Sommo Romano Pontefice: mentre la chiesa non ebbe mai per infallibile alcun giudizio d' un vescovo particolare (b). Oltre di che la descrizione nel Martirologio non importa una formale canonizzazione, ovvero l' ultimo precettivo e definitivo giudizio.

Abbiamo di sopra osservato, che fino dai tempi di Alessandro III. fu riservata al Romano Pontefice la potestà di beatificare li Servi di Dio, la quale prima competeva ai vescovi rapporto alle persone delle loro Diocesi: rimase però ad essi, e a tutti gli ordinarj la facoltà di formare i processi sopra la fama di santità, delle virtù, del martirio, e dei miracoli o dei prodigj, siccome apparisce dai decreti di Urbano VIII.

Appartiene poscia ad essi una tal facoltà tanto in forza del jus comune (c), avendo eglino nelle cause ecclesiastiche della propria Diocesi giurisdizione, come riflette il Cardinal di Laurea con altri Scrittori (d); quanto per la disposizione del Sacro concilio di Trento (e), da cui fu decretato, che non abbiano ad ammettersi i miracoli, se non sono stati riconosciuti, ed approvati dall' Ordinario. Uniformi al diritto comune, ed al concilio di Trento sono i decreti della Sacra congregazione dei riti, la quale più volte rescrisse intorno al metodo da osservarsi nelle canonizzazioni, doversi prima ricorrere all' Ordinario, acciocchè usi egli del proprio diritto nel costruire i processi. Uniforme eziandio al diritto è l' osservanza, conciossiachè la Sede Apostolica non inquirisce della Santità de' Servi di Dio, se non dopo la formazione del processo dell' ordinario, come si può vedere nei monumenti delle cause di beatificazione, e canonizzazione. Donde non possono ommettersi i processi degli Ordinarj senza la dispensa della Santa Sede. Nè osta in contrario la decretale (f), in cui si proibisce la venerazione ai Santi senza l' autorità della chiesa Romana; poichè la stessa si riferisce al giudizio definitivo, e non agli atti preparatorj della causa, giusta il sentimento del Barbosa (g), e del Gravina (h).

Esamineremo ora se l' Ordinario, terminato il processo, possa di sua autorità ordinaria approvare, e pubblicare le rivelazioni, e i miracoli dei Servi di Dio, dei beati, e dei Santi.

In quanto ai Servi di Dio, che furono beatificati, e canonizzati, asserisce il Pontefice Lambertini, che ciò possano eseguire gli Ordi-

(a) *In direct. Canon. c. 6.*

(b) Di fatti riferisce Sulpizio Severo nella vita di S. Martino, che alcuni vescovi hanno eretto degli altari ad un certo uomo, onorandolo come martire, il quale nulladimeno da S. Martino fu conosciuto un ladrone ch' era stato ucciso per le di lui scelleratezze, e perciò ha egli proibito il culto del medesimo. Un altro consimile esempio apporta Socrate nella sua Storia Ecclesiastica nel libro 7. capitolo 14. del vescovo Cirillo, il quale avea ordinato che si appellasse come martire un certo Ammonio Monaco ch' era stato tolto di vita per un delitto di commessa sedizione: il che fu nulladimeno riprovato dai più morigerati cristiani.

(c) *Cap. Conquerens de offic. jud. ord. & c. cum contingat de for. comp.*

(d) *In 3. sentent. tom. 4. disp. 20. artic. 26. §. 6. n. 2219.*

(e) *Sess. 25. decret. de invocat. & vener. Reliq. 55.*

(f) *C. audivimus de Reliq. & vener. 53.*

(g) *De offic. & potest. Episc. alleg. 97.*

(h) *Constit. 2. part. Cathol. praeser. tom. 4.*

Ordinarj, osservate le condizioni prescritte dal suaccennato decreto del Tridentino, soggiungendo però che il processo dall' Ordinario costruito intorno i miracoli dei beati può ben ridondare in gloria di Dio, ed a muovere i popoli più prontamente all' invocazione degli stessi beati; ma non che possa servire a conseguir la loro canonizzazione, essendo invalido il processo dell' Ordinario, dappoichè la Santa Sede vi pose le mani, il che, come egli riferisce, fu osservato nella causa di San Luigi Gonzaga.

Tutta la difficoltà consiste se l' approvazione, e pubblicazione dei miracoli possa eseguirsi dai vescovi rapporto ai Servi di Dio che non ancora furono beatificati. Sembra che all'ordinaria giurisdizione de' vescovi sia favorevole una Bolla di Leone X. (a), che proibisce il pubblicare le particolari rivelazioni, se non sieno state esaminate dalla Sede Apostolica, permettendo tutta volta la stessa promulgazione colla precedente approvazione del vescovo, allor quando l' indugiare porti pericolo. Anche il concilio di Trento (b), lasciò nella potestà de' vescovi l' esaminar le Reliquie, ed i miracoli, purchè usino la dovuta cautela. Concordano pure due testi del jus canonico (c). Si aggiungono a tutto ciò alcuni esempj de' vescovi, cioè di quello di Tulle, il quale annoverò tra i miracoli una guarigione ottenuta coll' intercessione del Servo di Dio Pietro Forrerio; e di Benedetto XIII. il quale essendo arci-vescovo di Benevento esaminò un altra guarigione conseguita coll' intercessione del Beato Luigi, e decretò doversi riporre fra i miracoli del terzo genere.

Nulla di meno Benedetto XIV. sostiene nel suo trattato, che non sia in poter dei vescovi l' approvare, e il pubblicare i miracoli dei Servi di Dio non ancor Beatificati; adducendo per fondamento i decreti di Urbano VIII. nei quali si vieta il culto a quelli che non ancora furono beatificati, e canonizzati, e tutto ciò che potrebbe indurre i popoli a prestare il culto medesimo, il che succederebbe in forza della stessa approvazione, e promulgazione.

Laonde siccome l' Ordinario non può pronunciare, nè promulgare alcuna sentenza intorno la santità, le virtù, il martirio, ed i miracoli, così non è a lui lecito parimente il decretare l' approvazione, e pubblicazione delle stesse cose. Imperciocchè sebbene da quegli atti non si decreti il culto pubblico, possono nulladimeno muovere i popoli al medesimo.

Risponde inoltre agli obbietti di sopra accennati, cioè che la Bolla di Leon X. fu derogata dalla costituzione di Urbano VIII. e che i testi del jus canonico, e il decreto del concilio di Trento devono intendersi dei soli beatificati, e canonizzati.

Col nome quindi d' Ordinario s' intendono oltre dei vescovi, il Capitolo dei canonici delle chiese cattedrali, o il vicario del capitolo in sede vacante; succedendo eglino per diritto nella giurisdizione del vescovo, inoltre i vicarj apostolici, i Prelati anche inferiori che non hanno il carattere vescovile, ma bensì il territorio separato, ed una giurisdizione quasi vescovile.

A tutti questi spetta di propria autorità il ricevere le testimonianze, e costruire i processi, allorquando si divulghi la fama di qualche eminente virtù, o di qualche miracolo operato, e che il corpo del Servo di Dio esista sepolto in qualche luogo soggetto alle loro diocesi, e dentro i limiti delle stesse sieno accaduti i miracoli, e dimorino le persone che devono essere esaminate, siccome prescrive la lettera circolare della S. congregazione dei Riti, che suole dirigersi ai vescovi per loro istruzione acciocchè sieno rettamente fabbricati gli stessi processi.

Non possono finalmente ingerirsi nei medesimi i vicarj generali dei vescovi, nè i Nunzj Apostolici, nè i superiori degli ordini regolari, nè qualsivoglia giudice secolare, come fu definito dalla S. congregazione dei riti, e si dichiara nell' accennata lettera circolare.

Crediamo di aver bastantemente finora trattato di questo argomento per quanto appartiene allo scopo nostro.

Chi poi desiderasse delle cognizioni maggiori su questa vasta materia ricorra al sovraenunziato celeberrimo Trattato di Benedetto XIV. con cui singolarmente fra le tante sue opere fece risplendere il suo nome nella letteraria Repubblica per la sua profonda dottrina ed erudizione.

(a) *Const. 22.* (b) *Cit. sess. 25.* (c) *Can. ult. de consec. dist. 3. & c. Conquestus de feriis.*

APPENDICE AL DIRITTO ECCLESIASTICO

DISSERTAZIONE SESTA.

DEI DIGIUNI.

§. Unico.

Del digiuno della quaresima comandato da Dio nella legge mosaica, e praticato da Cristo. Provenuto dalla tradizione. Fu diverso il costume antico nella chiesa intorno il principio, e il fine della quaresima. Del digiuno dei Tempori, varietà della chiesa intorno l'osservanza. Del digiuno delle vigilie, perchè si chiami con queste nome? oltre di questi non abbiamo altri digiuni di precetto. Altri digiuni che costumavansi dagli antichi. Diversi sono i riti dei Greci rapporto al digiuno. Se il digiuno sia di precetto Divino? A chi spetti il dispensar dai digiuni le persone private? Opinion del Pontefice Lambertini confutata. Ai vescovi tocca d'invigilare che sia osservato il digiuno, e di toglierne gli abusi.

IL Digiuno della quaresima fu dalla chiesa istituito a norma di quel digiuno, che austeramente osservarono nell' antica legge Mosè, ed Elia, e fu da Cristo Signor nostro praticato per il corso continuato di 40. giorni, secondo l'autorità di S. Agostino (a), e la testimonianza della chiesa nell' Inno che cantasi nell' uffizio della quaresima (b).

Siccome poi questo digiuno non si trova comandato da Cristo nel Vangelo, nè stabilito, così secondo l' unanime consenso dei padri lo credono i cattolici provenuto dall' Apostolica tradizione. In fatti i primi cristiani osservarono il digiuno medesimo una volta all' anno.

Non fu poi sempre cominciato nel medesimo tempo, poichè molti SS. Padri ci attestano, che primieramente davasi principio al digiuno quaresimale nel Lunedì susseguente alla Domenica detta di *Quinquagesima*, e terminavasi nel Sabbato precedente alla Domenica delle Palme, conciosiachè la settimana maggiore di Passione, che noi chiamiamo Santa, non entrava nella quaresima, perchè si osservava un più austero digiuno; che dagli antichi Scrittori appellasi *Antipasquale*. Cambiossi poscia il cominciamento di un tal digiuno, e si trasferì al Lunedì dopo la prima Domenica di quaresima, e fu esteso insino a Pasqua, e vi si aggiunsero dipoi quattro giorni della settimana chiamata di quinquagesima, essendo incerto il tempo di questa aggiunta, la quale però asseriscono molti Scrittori essere assai antica.

Antichissimo è parimente nella chiesa il digiuno, detto dei quattro *tempori*, ed anche questo si crede provenuto da tradizione Apostolica; come scrive il Pontefice S. Leone nell' ottavo sermone. Ma riguardo al tempo di osservare questo digiuno, ed inoltre rispetto al numero dei tempori, vi fu qualche varietà. Conciosiachè una volta erano tre soltanto i tempori, essendo dipoi dal Pontefice Callisto stato aggiunto il quarto *tempo*, come osserva il Cardinal Bellarmino. Inquanto poi alle stagioni, in cui facevansi i digiuni, il primo tempo di digiunare era nella primavera al principio del mese di Marzo, il secondo si celebrava nella seconda setti-

---

(a) *Quadragesima sane jejuniorum habet auctoritatem & in veteribus libris ex jejunio Moysis, & Elia, & ex Evangelio, quia totidem diebus Dominus jejunavit, demonstrans Evangelium non dissentire a Lege, & Prophetis. De jejun. p. 1. art. 4.*

(b) *Ex more docti mystico servemus hoc jejunium Deno dierum circulo Ducto quater notissimo. Lex, & Prophetæ primitus hoc prætulerunt, postmodum Christus sacravit, omnium Rex, atque factor temporum.*

timana di Giugno, il terzo nella settimana terza di Settembre, il quarto poi nella settimana quarta di Decembre.

Il costume però più comune di celebrar i digiuni intorno alle stagioni, ovvero ai tempi scrivono S. Leone, e Gelasio I. Pontefici, essere stato il primo nella settimana prima di quaresima, il secondo nella settimana delle Pentecoste, il terzo nella settimana terza di Settembre, il quarto finalmente nella terza settimana di Decembre, il che si usa anche di presente nella chiesa Romana.

Antichissimo pure è il terzo digiuno che diciamo delle *vigilie*, il quale suole osservarsi nelle giornate precedenti a feste solenni, nelle quali celebrasi annualmente la memoria dei Misterj di Cristo Nostro Signore, e rinnovasi la memoria della B. Vergine Maria, e dei Santi.

Questo digiuno trae la sua origine dall'esempio di Cristo, di cui scrive S. Luca *ch'era pernottante nell' orazione di Dio* (*a*), e degli Apostoli, siccome è manifesto dagli atti dei medesimi (*b*).

Si chiama lo stesso digiuno col nome di vigilie; imperciocchè i primi cristiani oltre il digiunare stavano vegliando, ed orando ai sepolcri dei SS. Martiri nella notte precedente a qualche solennità.

Questa disciplina delle vigilie si mantenne molto tempo nella chiesa, conciosiacchè da un concilio di Oxford celebrato nell' anno 1212. rilevasi apertamente, che a quel tempo era in uso, anzi durò un tal costume nella Provincia del Friuli fino al secolo sestodecimo, come si raccoglie da un concilio di Aquileja celebrato nel 1596. sotto Clemente VIII. Non era però lecito alle femmine, ma ai soli uomini il far quelle vigilie. Avvegnachè già fino dal quarto secolo era vietato ad esse il vegliare nei luoghi, in cui vegliavano gli uomini; ma negli oratorj privati delle case celebravan elleno le vigilie. Cessarono poscia le veglie, e rimasero i digiuni ritenendo il nome di vigilie, i quali per precetto della chiesa odiernamente si praticano.

Oltre dei tre enunciati digiuni della quaresima, dei tempori, e delle vigilie, non siamo tenuti in forza di alcun precetto a verun altro digiuno, secondo l'odierna disciplina. Nei giorni di Venerdì, e di Sabbato siamo obbligati con precetto ecclesiastico ad astenerci dai cibi di carne, ma non a digiunare.

Bensì l'antica disciplina della chiesa imponeva degli altri digiuni, cioè primieramente digiunavano i primi cristiani il Mercordì, e il Venerdì, ritrovandosi comandato questo digiuno nei canoni degli Apostoli, ove si legge: „ se alcun vescovo, o prete, „ o diacono, o lettore, o cantore non digiuna la quaresima di Pasqua, o il quarto, e sesto giorno, sia deposto (*c*). *Ed* „ *Origene lasciò scritto*: abbiamo il quarto, e „ sesto giorno, in cui solennemente digiuniamo (*d*).

Si costumava inoltre il digiunar nei giorni di Sabbato in memoria della sepoltura di Cristo, il qual costume pensano alcuni che derivato fosse dall'Apostolo S. Pietro. Fu però in varj tempi vietato quel digiuno da più concilj celebrati in Oriente, affin di riprovare gli errori del Manicheismo, che principalmente erano sparsi nella chiesa Orientale.

Un quarto digiuno aveano gli antichi, che si chiamava dell'avvento, di cui fanno menzione gli scrittori, che trattano dell'antica disciplina della chiesa. Ebbe origine primieramente lo stesso dai monaci, e fu seguito dappoi dai laici per fervor di divozione, ed avea principio dalla festa di S. Martino, e durava insino a Natale. L'osservanza di questo digiuno, che non era comandata da alcun precetto, cessò nei laici, e si mantenne fino ai nostri giorni nei monaci, e presso di alcuni Ordini regolari.

Celebri e frequenti erano nei primi secoli della chiesa le stazioni, colle quali i cristiani accompagnavano i digiuni. La stazione secondo il cardinal Cozza altro non era: „ che il culto, o l'uffizio dei fedeli, che „ celebravano in certe giornate concorrendo „ ai sepolcri dei martiri, e stando ivi dal „ levar del Sole ad attendere alle orazioni, „ alla lezione della sacra scrittura col digiunare

(*a*) *Cap.* 6.
(*b*) *Cap.* 16.
(*c*) *Can.* 69.
(*d*) *Hom.* 10. *in Leviticum*.

„ nare fino all' ora di nona (a) ". Si praticano ancor ai nostri giorni le stazioni, ma non si usa il digiuno, il quale non fu mai ingionto da alcun precetto.

Fra gli altri digiuni dei primi cristiani, memorabile è anche quello che celebravasi il primo giorno di Gennajo. Era solenne quella giornata presso i gentili, e la spendevano in conviti, e sacrifizj, per essere una festa da essi dedicata a Giano, ad Esculapio, e a Giove. I padri della chiesa adunque per togliere dagli animi dei fedeli ogni specie di superstizione, consecrarono quello stesso giorno al digiuno; donde si trova dagli stessi inculcato, e particolarmente da S. Ambrogio.

Usavasi finalmente nella primitiva chiesa il digiuno detto delle rogazioni, il quale non era di precetto, ma di consiglio. Le Rogazioni, le quali celebransi pure oggidì nella chiesa, sebbene senza digiuno, sono pubbliche preghiere istituite per impetrar da Dio misericordia nelle disgrazie. Secondo l'odierna disciplina altre sono estraordinarie, ed altre ordinarie. Le prime sogliono farsi per l'oggetto indicato. Le ordinarie poscia si celebrano una volta all' anno nei tre giorni successivi che precedono la festa dell' Ascensione del Salvatore, per impetrar principalmente le celesti benedizioni sopra i frutti della campagna.

Questa è l'antica e moderna disciplina, intorno l' osservanza dei digiuni nella chiesa latina, da cui sono di gran lunga differenti i riti delle chiese Orientali, avendo ognuna di esse un costume particolare, e diverso riguardo al tempo, alla qualità, e quantità dei digiuni, come vien dimostrato da varj chiarissimi scrittori, che trattano dei riti della chiesa greca.

Dopo di aver brevemente esposta la disciplina della chiesa intorno al digiuno, sarebbe da esaminarsi se il precetto di digiunare sia Divino, ovvero ecclesiastico; sopra il quale articolo crediamo sufficiente il riferire l'autorità di un gravissimo dottore e padre della chiesa qual' è S. Agostino: „ Meditando (ei dice) l' Evangeliche ed Apostoliche lettere, e tutto l' istrumento, che Testamento nuovo si appella, veggo, che è „ comandato il digiuno. In quali giorni poscia non sia d' uopo il digiunare, ed in „ quali sia necessario, non ritrovo essere stato definito dal precetto di Dio, nè degli „ Apostoli (b) ". Odano i luterani, i calvinisti, e gli altri moderni novatori, ed i nostri tra i cristiani liberi pensatori, i quali negano non solo che da Dio sia stato comandato il digiuno, ma riprovano l' osservanza del medesimo come superstiziosa, ascoltino, dico, la sentenza del santo vescovo, il quale certamente altro non intese dire se non che nel nuovo Testamento fu precettato il digiuno, e che il determinare quei giorni nei quali devesi digiunare, fu lasciato all' arbitrio ed alla potestà della chiesa.

Ma per venir più di proposito a ciò che attiene al nostro principale oggetto, vediamo ora a chi appartenga il diritto di dispensare dai digiuni. Alcuni scrittori son di parere, che i vescovi rispetto alle loro diocesi abbiano il diritto di conceder tali dispense, ma gli stessi vengono condannati dal Pontefice Benedetto XIV. nelle sue istituzioni ecclesiastiche di temerità, imperizia, ed invidia verso la S. sede. E, per quanto mi sembra, con poca ragione, salvo però sempre il dovuto rispetto, e venerazione a un tanto personaggio. Avvegnachè dicendo egli medesimo, che se i vescovi avessero la facoltà di dispensar dall' astinenza quaresimale, forzati sarebbero da importune preghiere a conceder ogni anno la stessa immunità, ed in tal modo non sarebbe mai osservato il digiuno quaresimale; Questa ragione addotta dal Lambertini per negar nei vescovi il diritto di dispensare, non prova certamente che eglino sieno privi di quell' autorità, ma piuttosto si può dedurre, che abbiano la potestà della dispensa, e che possano esercitarla, ma che non la mettano in pratica per ovviare all' abuso, e al disordine. Se avesse egli stabilito per fondamento della sua negativa, che intanto i vescovi non hanno il diritto della dispensa, inquanto che privativamente ciò spetta al solo Romano Pontefice, in forza della potestà delle chiavi, o perchè da un concilio Ecumenico sia stato loro vietato l' usare la stessa facoltà, in tal caso bensì sarebbe temeraria l' opi-

(a) *In libro de jejunio part. 2. art. 19.*

(b) *Epist. ad Casulanum 36.*

l'opinione di chi volesse asserire nei vescovi quella potestà.

Ma comunque sia la cosa intorno la potestà dei vescovi, egli è verissimo che allor quando occorra di dispensare una città, una diocesi, e principalmente una provincia, o un regno dal precetto dell'astinenza dalla carne, e dal digiuno a motivo della salute, o della penuria dei viveri, o per altre pubbliche, e gravi cause, non sogliono i vescovi concedere le dispense, ma vengono soltanto concedute dalla S. sede. Dispensano bensì i vescovi, o in loro vece i parrochi le persone private delle proprie diocesi dal precetto del digiuno, particolarmente per cagione di malattie, e delle corporali indisposizioni, premesso il consiglio dei medici.

Ai vescovi inoltre appartiene il diritto di invigilare che i precetti, e le leggi riguardanti il digiuno sieno dai popoli inviolabilmente osservate, procurando con ogni diligenza di rimuovere gli abusi, che pur troppo ai nostri tempi sono assai gravi, e inveterati in questa materia (*a*), siccome ad essi raccomanda il S. concilio di Trento (*b*).

(*a*) Si potrebbe dir con verità, e senza esagerazione, che nelle giornate dedicate al digiuno viepiù trionfa l'intemperanza. Non è forse noto che dalle persone doviziose s'imbandiscono lauti conviti di squisite vivande, di pesci ricercati, e di scelti e più distinti vini? Quante volte ancora in queste splendide mense non si frammischiano dei cibi più rari, e saporiti di carne, con iscandalo enorme di chi interviene, o di coloro che servono ai convitati? Quanti e quanti nelle giornate consecrate al digiuno non si contentano di un sufficiente ed abbondante pranso, e più volte fra il giorno usano dei cibi, o delle bevande più sostanziose? Quanti non si fanno scrupolo dopo il pranso di ripeter la cena, e mangiare talvolta anche cibi di carne? Quanto grande non è la facilità dei medici nel consigliar le persone a rompere le leggi del digiuno?

(*b*) *Sess. 25. §. de delectu ciborum in jejuniis.*



APPEN-

APPENDICE AL DIRITTO ECCLESIASTICO

DISSERTAZIONE SETTIMA.

Dei Sacramentali.

§. Unico.

Cosa sieno i sacramentali, e quali? Qui si tratta solamente di due, e sono le benedizioni, e le consecrazioni. Non si devono confondere, e si assegna la differenza. Si dividono le consecrazioni in reali e personali. Personali si fanno rispetto ai Monarchi. Si descrive lungamente il rito dell' Incoronazione, e consecrazione dei Monarchi. Il diritto di consecrare, e incoronare i medesimi spetta soltanto al Pontefice, e ai metropoliti. Si passa alle consecrazioni reali, e prima della dedicazione delle chiese, quale è un rito antichissimo. Concorrevano una volta i vescovi vicini. Colla stessa occasione celebravansi dei sinodi. Si espone brevemente il rito della consecrazione delle chiese, e degli altari. E' un diritto privativo dei vescovi. Sentimenti dei Francesi verso del Papa. Dell' antichità di celebrar l' anniversario della dedicazione. Degli abusi introdotti in tali solennità per occasione di conviti, e come furono corretti dai sinodi. Della consecrazione dei vasi ad uso della messa. Delle campane, e prima chi ne sia stato l'inventore, come si consacrino; perchè si dia alle stesse il nome di un qualche Santo, la qual imposizione del nome dal volgo impropriamente dicesi Battesimo; e per qual ragione si suonino all' occasione dei nembi. Al sole vescovo spetta il consecrar le campane, i calici, e le patene. Se i vescovi possano delegar gli abati regolari? E dell' abuso di essi nell' usurparsi il diritto delle consecrazioni.

CHiamansi dai teologi sacramentali quelle cose, che servono a fare, o conferire i sacramenti, e che contengono una qualche virtù a similitudine dei medesimi, come l' orazione Dominicale, l' aspersione dell'acqua benedetta, il pane benedetto, la confessione generale, ch'è quella che si fa nella messa, l' elemosine, le benedizioni, e consecrazioni (a), Noi ci restringeremo in questa Dissertazione alle sole Benedizioni, e consecrazioni, siccome questi due sacramentali sono acconcj più al nostro soggetto.

Sogliono gli Scrittori confondere quei due sacramentali, usurpando indifferentemente il nome d' uno per l' altro; quando realmente vi ha della differenza tra di essi. Conciosiachè nelle consecrazioni, oltre le orazioni, l' acqua benedetta, l' incenso, i lumi, si usano le Unzioni dell' olio degli infermi, e del sacro crisma. Le benedizioni poi si fanno adoprando tutte le accennate cose, senza le sacre unzioni. Donde sebbene in qualche modo gli stessi sacramentali possano promiscuamente chiamarsi con lo stesso nome; pure il primo sacramentale si dovrà propriamente dire consacrazione, e l' altro benedizione.

E primieramente, parlando delle consecrazioni, possono elleno dividersi in reali, e personali, facendosi alcune sopra le persone, ed altre sopra cose inanimate. Ed in quanto alle persone si consacrano colle unzioni accennate i vescovi, ed i sacerdoti nelle ordinazioni, i bambini nel ricevere il Battesimo, gli adulti nella confermazione, gli infermi costituiti in pericolo di vita; ma queste unzioni appartengono ai sacramenti, e delle stesse abbiamo già favellato di sopra trattando dei sacramenti.

Una consecrazione annoverata tra i sacramentali, rispetto alla persona, è quella che si pra-

(a) Si contengono i Sacramentali nel seguente verso: *Orans, Tinctus, Edens, Confessus, Dans, Benedicens.*

si pratica nella Incoronazione dei monarchi, cioè degli Imperatori, dei Re, e delle Regine, di cui crediamo di far cosa utile e grata ai nostri leggitori coll'esporne i principali riti; non essendo dagli scrittori ecclesiastici comunemente riferita una tal distinta e solenne cerimonia.

Nell'Incoronazione dei Monarchi sogliono primieramente convocarsi i vescovi del Regno in quella città, dove dee farsi l'Incoronazione. Il Monarca primieramente digiuna nella settimana precedente per tre giorni, cioè il Mercordì, il Venerdì, ed il Sabbato. Nella Domenica poscia susseguente, in cui viene incoronato, si dispone alla sacra comunione. La chiesa Metropolitana, ovvero cattedrale dove si celebra questa solennità, si adorna con la maggior pompa e decoro. All'altar maggiore si apparrecchiano tutti gli arredi soliti e necessarj alla celebrazione dei Pontificali. Sopra l'altare si colloca la spada, la corona, e lo scettro Reale, e l'olio dei catecumeni. S'innalza un trono magnifico per il Monarca, la di cui altezza non superi l'ultimo gradino dell'altare. In un luogo conveniente si allestisce un padiglione da riporvi le vesti Reali, delle quali, a norma della consuetudine dei Paesi, si ricuoprono i Monarchi. Si distribuiscono ancora quinci e quindi innanzi all'altare le sedie dei vescovi che intervengono all'incoronazione.

Nella Domenica determinata per la consecrazione, e l'incoronazione, tutti i vescovi si uniscono alla chiesa, ed il metropolita riceve le vesti Pontificali per celebrar la messa, e gli altri vescovi assistenti si vestono del rocchetto, del piviale, e della mitra. Il metropolita siede colla mitra nel faldistorio innanzi la metà dell'altare, e gli altri prelati stanno a sedere, e gli fanno corona d'intorno. Intanto il Monarca vestito di una divisa militare, accompagnato da' suoi prelati domestici, e da tutto il suo nobile corteggio entra nella chiesa, ed allor quando è vicino al presbiterio, gli vengono incontro due dei vescovi anziani senza il berrettino, e coperti della mitra, abbassando alquanto il capo innanzi di lui lo ricevono in mezzo, e lo conducono innanzi al metropolita, a cui il Monarca china la fronte in atto di riverenza, dopo di che il vescovo anziano dei due che gli stanno a lato col capo scoperto, rivolto al metropolita dice a chiara voce.

„ Reverendissimo Padre, richiede la santa „ madre Chiesa cattolica, che innalziate alla „ real Dignità questo egregio Milite ".

Allora è interrogato il vescovo dal metropolita.

„ Sapete voi se egli sia degno ed utile a „ questa dignità "?

Risponde il vescovo: „ E conosciamo, e „ crediamo ch'esso sia degno ed utile alla „ chiesa di Dio, ed al governo di questo „ Regno ".

Il metropolita dice: „ Rendiamo grazie „ a Dio ".

Allora sedendo il Monarca in mezzo dei due vescovi, il metropolita vien dallo stesso nel seguente modo ammonito.

„ Essendo voi per ricevere, ottimo Principe, oggi da noi, (sebbene indegnamente sosteniamo le veci in ciò del Salvator „ Nostro Gesù Cristo,) la sacra unzione, e „ le reali insegne, è ben di dovere che vi „ facciamo parola intorno il carico, a cui „ siete destinato. Oggi ricevete la Real Di„ gnità, ed assumete l'incarico di governar „ dei popoli fedeli a voi commessi. O il „ bello stato per verità fra gli uomini, ma „ di sollecitudini, di fatiche, e di ansietà „ ricolmo. Ma riflettendo, che ogni potestà „ deriva da Dio Signore, per il quale re„ gnano i Monarchi, ed i legislatori fanno „ giustizia, conoscerete di dover voi ancora „ render conto allo stesso Dio dei popoli a „ voi commessi. Primieramente sarete segua„ ce della pietà, ed onorerete il vostro Si„ gnor Iddio con tutta la mente, e con pu„ rità di cuore sarete inviolabilmente perse„ verante fino alla vostra morte nella cri„ stiana religione, e nella fede cattolica, che „ fino dalla nascita avete professata, e valo„ rosamente la difenderete contro tutti gli „ inimici. Presterete la dovuta riverenza ai „ prelati delle chiese, e agli altri sacerdoti. „ Non conculcherete l'immunità ecclesiasti„ ca. Amministrerete a tutti giustizia con„ stantemente, senza di cui nessuna società „ può sussistere; premiando i buoni, e debi„ tamente castigando i colpevoli. Difendere„ te le vedove, i pupilli, i poveri i debili „ da ogni oppressione. Vi dimostrerete beni„ gno, mansueto, ed affabile secondo la Real „ Dignità a tutti quelli che a voi ricorro„ no: E vi diporterete in tal guisa, cosicchè „ diate a conoscere di regnare non per vo„ stra utilità, ma per quella di tutto il po„ polo,

„ polo, e che siete per aspettare il premio „ delle vostre buone azioni, non qui in terra, ma nel Cielo. Il che si degni di concedervi quel Dio che vive, e regna nei „ secoli dei secoli. Così sia".

Il Monarca si accosta al metropolita, e stando innanzi di lui col capo scoperto, fa la seguente professione.

„ Io N. per la grazia di Dio, che son per „ essere Re, protesso, e prometto innanzi „ di Dio, e dei suoi Angeli di fare, e mantenere per l'avvenire secondo il mio potere, e sapere la legge, la giustizia, e la „ pace alla chiesa di Dio, ed al popolo a „ me soggetto, salvo il conveniente rispetto „ alla misericordia di Dio, siccome meglio „ mi sarà suggerito da' miei fedeli consiglieri. Di prestar parimente ai Pontefici della „ chiesa di Dio il dovuto onore, e secondo i canoni, e d' inviolabilmente conservar quelle cose, che dagli Imperatori, e „ da i Re sono state donate, e conferite alle „ chiese di onorare convenientemente gli „ Abati, e i Conti, e i miei Vassalli secondo il consiglio dei miei fedeli".

Indi con entrambe le mani tocca gli Evangelj tenuti innanzi il metropolita dicendo:

„ Così Iddio mi ajuti, e questi santi Evangelj di Dio".

Dipoi il Re eletto bacia riverentemente la mano al metropolita.

Dopo fatte da esso alcune preghiere insieme cogli altri vescovi assistenti, riguardanti la consecrazione, ed incoronazione, stando egli a sedere colla mitra, ed il Re genuflesso circondato dai Prelati, unge coll' olio dei catecumeni, in modo di croce, il braccio destro di esso, tra la giuntura della mano, e del cubito, e tra gli omeri, dicendo alcune orazioni.

Il metropolita poscia incomincia la messa, ed il Re unitamente a' suoi prelati, ed alla sua corte, genuflesso accompagna la confessione, e poi vestendosi delle reali insegne, secondo il costume del regno, monta sul trono preparatogli nella chiesa, e se ne sta genuflesso ad ascoltare la messa.

Cantata l' Epistola, sedendo il metropolita nel faldistorio, gli vien condotto dinanzi il Re dai due prelati maggiori, e ad esso inchinandosi genuflette. Allora uno dei ministri levando dall' Altare la spada la porge al metropolita, il quale sfoderata la dà in mano al Re dicendogli.

„ Ricevete dalle nostre mani, sebbene indegne, consecrate però coll' autorità dei „ Santi Apostoli, la spada a voi regalmente conceduta, e dalla nostra potestà benedetta".

Dopo di che la spada si ripone dai ministri nella vagina, ed il metropolita cinge della stessa il monarca, e a lui dice.

„ Cingetevi della vostra spada sopra il vostro femore con tutta la forza, e riflette„ te, che i Santi conquistarono i regni non „ coll'armi, ma colla fede".

E tosto il Re cinto della spada sorge, e traendo la stessa dal fodero, la vibra in aria con forza, indi la rivolge al braccio sinistro, e la ripone nel fodero, e genuflette nuovamente innanzi il metropolita, da cui gli vien posta la corona in capo, che stava sopra l'Altare, essendo tenuta colle mani da tutti i prelati assistenti nell' atto, che il metropolita l' incorona con le seguenti parole.

„ Ricevete la corona del Regno, la quale si pone sul vostro capo dalle mani bensì di uomini indegni, ma investiti del carattere vescovile. In nome del Padre, del „ Figliuolo, e dello Spirito Santo, la quale „ sappiate, che significa gloria di santità, „ onore, ed opera di fortezza, e ricordatevi, che con essa divenite partecipe del nostro ministero. Cosicchè siccome noi nelle „ cose interiori siamo creduti pastori, e direttori dell' anime, voi pure dovete essere „ riconosciuto quegli, che veramente nelle „ cose esteriori onora Iddio, ed un valoroso „ difensore della chiesa di Cristo contro tutti i suoi nemici, ed un utile amministratore, e giovevole governatore di quel Dominio da Dio concedutovi col mezzo della benedizione di Noi, che sosteniamo le „ veci degli Apostoli, e di tutti i Santi, affinchè adorno di preziose virtù, e coronato col premio dell' eterna beatitudine, siate insieme coi Santi perpetuamente a parte della gloria del Redentore, e Salvatore „ nostro Gesù Cristo, il di cui nome, e luogo tenete voi qui in terra: cioè di quel „ Dio che vive, e regna col Padre, e collo „ Spirito Santo nei secoli dei secoli. *Così sia*".

Inoltre il metropolita porge al Re genuflesso lo scettro col dirgli.

„ Ricevete la verga di virtù, e verità, e „ sappiate di dover con essa raddolcire le „ persone da bene, ed atterrire i malvagj, „ cor-

„ correggere i peccatori, e porger ad essi la „ mano, umiliare i superbi, e sollevare gli „ umili “.

Indi si discioglie dal fianco del Re la spada, e posta nel fodero si consegna ad uno, il quale precedendo la porta innanzi del Re, il quale tenendo lo scettro in mano, e la corona in capo, viene dal metropolita, e dagli altri prelati assistenti, condotto al Soglio Reale, in cui poscia dal metropolita è intronizzato con queste parole.

„ Occupate, e prendete ora il possesso di „ quel luogo, che a voi è destinato dalla „ autorità dell'onnipotente Iddio, e col mez„ zo della presente nostra tradizione, cioè „ di tutti i vescovi, e degli altri servi „ di Dio, e ricordatevi, che quanto vedete „ essere il clero più prossimo al Sacro Al„ tare, tanto maggior onore dovete prestar„ gli nei luoghi convenienti; acciocchè il „ mediator di Dio, e degli uomini vi faccia „ rimaner mediatore del clero, e del po„ polo “.

Di poi cantasi l' Inno *Te Deum*, e si recitano alcune preci dal metropolita, finite le quali (allor quando non si faccia ancora l' incoronazione della Regina, le di cui cerimonie sono a un di presso consimili a questa funzione) proseguisce la messa, e dopo l'offertorio sedendo nel faldistorio, gli viene offerta dal Re una somma d'oro, stando genuflesso innanzi di lui, col capo scoperto, e baciandogli la mano.

Ritorna poscia al di lui Soglio, ed il metropolita continuando la celebrazion della messa, dopo di avergli data la pace, e di aver assunta l' una, e l' altra specie del Sacramento, gli porge la comunione baciando, prima di riceverla, la mano destra al metropolita.

Finalmente si chiude la funzione colla di lui solenne benedizione.

Dall' esposizione delle cerimonie prescritte dal Romano Pontificale (le di cui principali abbiamo procurato con diligenza, ed esattezza di raccogliere dallo stesso) chiaramente apparisce che il diritto di consecrare, ed incoronare i Monarchi spetta ai soli vescovi, nè a far questa funzione possono esser delegati dei semplici sacerdoti, essendo un atto dell' ordine vescovile, e non di giurisdizione, attesa ancora la sacra unzione; come più innanzi osserveremo trattando della dedicazione delle chiese, dei vasi dell' Altare, e delle campane. Anzi tanto solenne è la medesima, che secondo l' accennato Romano Pontificale, non da qualunque vescovo, ma dal Romano Pontefice ovvero dai metropoliti deve esser celebrata.

Varie poscia sono le consecrazioni reali, cioè quelle che si fanno sopra cose inanimate, consecrandosi le chiese, gli altari, le campane, ed i vasi che servono ad uso della Messa.

La Dedicazione, ovvero consecrazione delle chiese nuovamente edificate, è un antichissimo rito, facendone menzione lo Storico Eusebio (*a*), e S. Atanasio in una apologia a Costanzo (*b*). Questa cerimonia era chiamata dagli antichi Encenia (*c*).

Si raccoglie da una lettera di S. Agostino che a suo tempo vi era il costume di chiamar i vescovi vicini a celebrar la solennità della dedicazione; scusandosi egli con un certo Nobilio vescovo, di non poter intervenire alla dedicazione di una nuova chiesa, a cagione di essere infermo (*d*).

Ciò comprova in quanta venerazione fosse appresso i primi padri la dedicazion delle chiese, e con quanta solennità fosse celebrata una tal funzione, conciosiacchè non riputavano inconveniente, che i vescovi per intervenire alla stessa abbandonassero le proprie chiese.

Coll' occasione di dedicar le nuove chiese, i vescovi che concorrevano, celebravano spesse volte anche dei sinodi, ed appunto in un tale incontro nell' anno 341. fu tenuto il famoso sinodo d' Antiochia.

Imperciocchè il Tempio d' Antiochia che per la sua magnificenza meritò di esser denominato *Dominicum Aureum*, e di cui Costantino il Grande avea incominciata la fabbrica, allorquando fu compito sotto Costanzo di lui figlio, per solennizare la dedicazione dello stesso, furono colle lettere dell' Imperatore convocati i vescovi di tutto l' oriente, sino dalla Tracia, e della Palestina, e nel giorno sta-

(*a*) *Lib. 10. hist. cap. 3.*
(*b*) *Apol. 2.*
(*c*) *Ducange in Glossario verbo Encania.*
(*d*) *Epist. 269.*

no ſtatuito ſi trovarono preſenti 90. veſcovi, i quali, come atteſta S. Atanaſio, tennero in quella occaſione un ſinodo (a).

I riti, che ſi uſano nella dedicazione, o conſecrazione delle chieſe, e degli altari ſono eſpoſti nel Romano Pontificale, e quì ne accenneremo i principali.

Queſta Funzione ſebbene giuridicamente poſſa farſi ogni giorno, per maggior decenza però ſi celebra nelle Domeniche, o nelle feſte più ſolenni dei Santi.

Prima della celebrazione ſuole l'arcidiacono intimar il digiuno al clero, e al popolo ſoggetto alla chieſa da conſecrarſi, ed il Pontefice parimente, che la deve conſecrare, digiuna il giorno precedente.

La ſera innanzi al giorno ſtabilito della dedicazione ſi apparechiano nell'atrio eſteriore della chieſa le Reliquie, che devono riporſi negli altari in un luogo decente, e ornato, e coi lumi acceſi.

Si celebrano nello ſteſſo giorno le vigilie innanzi le ſteſſe Reliquie, cantandoſi in onore dei Santi i Notturni, e le laudi matutine, reſtando poi dentro della chieſa le croci, e l'immagini che hanno a benedirſi.

Nel giorno nella dedicazione, il Pontefice conſecrante accompagnato dal clero, e dal popolo gira tre volte intorno la chieſa, benedicendola con varie preci, coll'acqua, e coll'aſperſorio d'iſſopo, e percuotendo ogni volta le porte della chieſa.

Entra poſcia nella ſteſſa, ed uno dei miniſtri ſparge ſul pavimento della cenere in forma di croce, ed il Pontefice premeſſe alcune preghiere coll'eſtremità del Paſtorale ſcrive diſtintamente in un lato ſopra la cenere l'alfabeto greco, e in un altro lato l'alfabeto latino.

Indi paſſa alla conſecrazione degli altari, benedicendo prima dell'altra acqua, il ſale, la cenere, e il vino, e fatti gli eſorciſmi ſeparatamente ſopra queſte coſe incomincia dall'altar maggiore ripetendo le ſteſſe cerimonie in tutti gli altari da conſecrarſi.

In primo luogo circuiſce l'altare ſette volte col far delle croci, delle preghiere, e dell'aſperſioni coll'acqua, e coll'iſſopo.

Indi circuiſce varie volte la chieſa internamente facendo ſempre preghiere, e benedizioni in ogni lato, e poi coll'accompagnamento dei miniſtri che portano le Reliquie, gira intorno la chieſa eſteriormente.

Terminata queſta proceſſione ſtando a ſedere il Pontefice colla mitra nel faldiſtorio innanzi le porte della chieſa, fa un ſermone al popolo concernente queſta funzione. finito il quale l'arcidiacono legge due decreti del concilio di Trento, il primo che riguarda il non uſurpare i beni delle chieſe, e l'altro il pagamento delle decime ad eſſe dovuto.

Inoltre il Pontefice interroga i fondatori della chieſa intorno il numero dei chierici, le onorificenze, e la dotazione, delle quali coſe ſe ne fa un pubblico iſtrumento.

Quindi s'incammina alla porta della chieſa e prima di entrarvi intinge il pollice della mano deſtra nel Sacro criſma, e con eſſo ſegna in modo di croce la parte eſteriore della porta unitamente ad una orazione.

Entra indi in chieſa portate eſſendo proceſſionalmente le Reliquie, ed arrivato all'altar maggiore ſegna col Sacro criſma il foro, ovvero il ſepolcro ch'è ſituato nella metà dell'altare, ed ivi ripone il vaſo delle Reliquie, cuoprendo lo ſteſſo foro con una tavola, o con una pietra la quale unge parimente col Sacro criſma.

I muratori aſſodano la ſteſſa lapide col cemento benedetto prima dal veſcovo, e di nuovo la ſegna col criſma.

Incenſato poi varie volte da ogni lato l'altare col turribolo, unge il veſcovo coll'olio dei catecumeni la metà, e i quattro lati dell'altare, facendo in ogni luogo cinque croci, e premeſſe ſempre le ſteſſe turificazioni ripete varie volte in egual modo le medeſime unzioni, ſpargendo anche ſopra l'Altare lo ſteſſo criſma, e dell'olio dei catecumeni.

Dipoi unge col Sacro criſma ciaſcuna delle dodici croci, formate prima colla pittura nelle parieti interiori della chieſa.

Si abbruciano quindi ſopra l'altare cinque croci formate dal veſcovo d'incenſo, e cera, e ſi ripongono le ceneri nel Sacrario.

Rinnovate ancora dell'altre unzioni col criſma ſopra l'altare, paſſa a benedire le ſuppellettili, e gli ornamenti da collocarſi nel

(a) *Antiochiæ novam Synodum per cauſam Encæniorum coegerunt.*

nel medesimo, dopo la qual benedizione celebra il vescovo la Messa, o se fosse defatigato supplisce qualche sacerdote.

Finalmente egli chiude la funzione colla solenne benedizione sopra del clero, e del popolo, colla promulgazione dell' indulgenze.

Tutte le accennate cerimonie della consecrazione dell' altare si ripetono in egual modo sopra tutti gli altari esistenti nella chiesa medesima.

Sebbene non vi sia oggi l'uso di convocar molti vescovi alla dedicazione delle chiese, nulladimeno nessuno fuori di essi può consecrarle, loro appartenendo una tal funzione privativamente, nè al vescovo Diocesano è lecito delegar alcun altro che un vescovo, avvegnachè la consecrazione della chiesa si annovera fra quelle cose le quali spettano all' ordine, e non alla giurisdizione vescovile, siccome con l'autorità di varj Dottori comprova il Barbosa (*a*), e sostiene il Vanespen (*b*).

Anzi questo rito della consegrazione delle chiese si riputava tanto proprio del vescovo nel secolo XI. che i Vescovi Gallicani mal volentieri soffrirono, che un certo Cardinale, sebbene munito di speciale autorità dal Romano Pontefice, tentato avesse di consacrare una nuova chiesa magnificamente costrutta da un certo Fulcone, nella diocesi di Turrena, senza il consenso dell' arcivescovo, a cui la stessa basilica era soggetta, siccome riferisce Rodolfo Monaco, il quale, secondo il Bellarmino nel Trattato degli Scrittori Ecclesiastici, compose assai accuratamente in cinque libri la storia del suoi tempi.

Inveisce acremente lo Storico contro un tal fatto dicendo, che il Romano Pontefice non dovea violar le Sacre costituzioni; poichè sebbene in forza della dignità della Sede Apostolica goda egli la preminenza sopra tutti i vescovi del Mondo, e gli sia perciò dovuta una maggior venerazione, nulladimeno non è a lui lecito di contravvenire ai canoni, i quali stabiliscono che nessuno Pontefice possa arrogarsi alcun atto di giurisdizione nell' altrui diocesi, senza il consentimento del proprio Ordinario; avendo ogni vescovo la sua propria particolar chiesa, non altrimente che il Romano Pontefice (*c*).

E' cosa incerta se nei primi secoli annualmente, siccome si pratica oggidì, si celebrasse la festa della dedicazione.

Il Mabillon nel museo dell' Italia (*d*), ha promulgato un sacramentale Gallicano tratto da un antico codice, ritrovato nella biblioteca di un certo monistero, e scritto, come egli crede, innanzi mille anni, in cui si ritrova la *messa della dedicazione*, e quella stessa colletta, ovvero orazione che oggi si recita: *Deus qui nobis per singulos annos*, dal che si rende manifesto, che anche in quei tempi si celebrava nella Francia l'anniversario della dedicazione, il quale ai nostri giorni si solennizza universalmente in tutte le chiese, come una delle principali feste con l'ottava.

Siccome una volta vi era un gran concorso di popolo alla solennità delle dedicazioni, e soleva esservi una somma allegrezza per il compimento della fabbrica delle nuove basiliche, facevansi ancor dei conviti secondo la testimonianza di S. Gregorio (*e*), e del Du-Cange, il quale osserva: „ Che gli „ stessi degenerarono in tanto lusso, e crapu„ la, onde poscia il vocabolo di dedicazio„ ne fu rivolto in mala parte, e preso per „ una pubblica gozzoviglia, avvegnachè quei „ tali che concorrevano a questa festa, non „ erano mossi da spirito di pietà, quanto di „ darsi in preda al piacere, ed allo stravi„ zo: (quindi soggiunge, lo stesso Autore) „ Appresso i Francesi faire la dedicace, è „ attendere al piacere, e alla crapula.

Questo detestabilissimo abuso durò per varj secoli, non solamente nella solennità della dedicazione delle chiese per occasione della nuova fabbrica, ma anche nella celebrazione annuale, e ritroviamo che da varj sinodi fu corretto, e riprovato un tal disordine, e proccurarono di porvi rimedio statuendo, che il giorno anniversario della dedicazione fosse da tutte le chiese celebrato in un medesimo determinato giorno dell' anno, cosicchè essendo impedito il concorso del popolo rist-

(*a*) *De offic. & potest. Episcopo alleg.* 27.
(*b*) *Part.* 2. *tit.* 16. *jur. Eccles. Univ.*
(*c*) *Glaber Rodulphus Monachus, lib.* 2. *cap.* 4.
(*d*) *Lib.* 9. *epist.* 71.
(*e*) *Tom.* 1. *part.* 2.

da uno all'altro luogo, fosse tolta l'occasione in gran parte di commetter delle malvagità (a).

Oltre delle chiese, e degli altari si consacrano i vasi, che servono all'uso della messa, e le campane, che collocansi sopra le torri delle chiese per invitar il popolo alla celebrazione dei Divini uffizj.

Inquanto ai vasi, ovvero agli utensili dell'altare, si consacrano soltanto i calici, e le patene con alcune preci, e benedizioni, e con l'unzione del sacro Crisma dal vescovo, secondo il rito prescritto dal Romano Pontificale.

Inquanto alle campane, antichissimo è l'uso delle stesse nella chiesa Occidentale. Non convengono gli scrittori chi sia stato il primo inventore di questi strumenti. Angelo Rocca, che scrisse un trattato intorno le campane, attribuisce la prima invenzione a San Girolamo che visse nel secolo V. Moltissimi scrittori concordemente sostengono che il primo autore sia stato S. Paolino vescovo di Nola, il quale mancò di vita circa la metà del secolo V. Polidoro Virgilio, Onofrio Panvino, Ciacconio, e varj altri riferiscono la prima origine a Sabiniano Pontefice, che fu innalzato al Pontificato al principio del secolo VII. Ma secondo il sentimento di alcuni critici nessuna di queste opinioni può reggere. Ciò solamente che intorno l'origine delle campane si può con sicurezza asserire, si è che l'uso delle stesse fu ricevuto dalla chiesa Occidentale innanzi il secolo VI. Conciosiachè ricavasi dalla vita dell'abate S. Colombano, la quale fu scritta nel secolo VI. e dipoi promulgata dal P. Mabillon (b), che egli era solito verso la mezza notte *al suonar della campana* portarsi alla chiesa, e che svegliati gli altri monaci intervenivano parimente alla stessa, ed in ciò convengono Francesco Pagio, ed il Martene (c).

Similmente è cosa incerta, secondo il parere di varj autori (d), quando cominciasse il rito di benedire, e consecrare le campane.

Un tale rito poscia consiste nel recitare alcuni salmi, e preghiere, nelle benedizioni coll'acqua mista di sale, e coll'unzione dell'olio degli infermi, e del sacro Crisma, facendosi tutta questa funzione dal vescovo assistito dai ministri, la quale accuratamente è descritta nel Romano Pontificale.

Secondo il costume della chiesa, alla campana benedetta si suole imporre il nome di un qualche santo, come osservano Alcuino Flacco, e il Du-Cange (e). La ragione di ciò viene esposta più a proposito di ogni altro dal P. Pietra Santa: „ Si costuma dalla „ chiesa, egli dice, di insignir le campane „ del nome della Beata Vergine, e dei santi; quasi essa dimostrar volendo che sono „ invitati i fedeli ai Divini uffizj, non dal „ semplice suono di un metallo, ma quasi „ dalla voce degli stessi santi (f).

Convien inoltre riflettere, che dal volgo alla benedizione delle campane si dà il nome di Battesimo, il che non ammette la chiesa, ma tollera soltanto che si usi dal popolo una tale espressione per non diminuir la fede dei semplici. Conciosiachè nell'antico Romano rituale, e parimente nel Pontificale, ed in tutti i rituali delle chiese particolari con accurata diligenza raccolti dal Tiers (g), la consecrazione delle campane in nessun luogo giammai si chiama col nome di Battesimo, ma di benedizione. Tollera poi la chiesa che usi il popolo l'espressione del Battesimo per l'accennata ragione di non iscemar la pietà della gente semplice, essendo già certa che non perciò credono i cattolici che s'infonda la grazia, o si rimettano i peccati, ma che impropriamente si adoperi il vocabolo di Battesimo in luogo di benedizione, in quella guisa che Ivone chiamò la dedicazione della chiesa colla parola di Battesimo (h).

Il motivo per cui il popolo si vale di una tal impropria espressione per dinotar questo rito,

(a) *Synodus Cameracensis anno* 1550. *tit.* 8. *Synodus Coloniensis anno* 1536. *part.* 9. *cap.* 11. *Synodus Tornacensis anno* 1588. *tit.* 4. *cap.* 12.

(b) *Saeculo I. Benedictino.*

(c) *De antiqua Eccles. discipl. cap.* 2. *n.* 11.

(d) *Card. Bona rerum Liturgic. lib.* 1. *cap.* 22. *Pagius in Brev. Roman. Pontific. tom.* 2. *in vita Joannis XIII. num. Rocca in tractatu de Campanis cap.* 6.

(e) *In Glossario ad verbum Campanas baptizari.*

(f) *De ritibus Eccles. Cathol. lib.* 2.

(g) *In tractatu de superstitionibus cap.* 7.

(h) *Serm. de sacra Dedic.*

rito, verisimilmente derivò dal vedere, che nella benedizione delle campane si adopera l'acqua, s'impone il nome, e fansi delle altre cerimonie che si praticano nell'amministrazione del battesimo: „ Anzi che nella „ Spagna (secondo che scrive il Rocca,) „ allor quando si consacrano le campane, „ ovvero quando, come dicono impropriamente, si battezzano, vengono ammessi degli uomini, e delle donne principali dei „ luoghi in guisa di padrini, principalmente „ in alcune parti della Catalogna (*a*) “. Lo stesso costume vi fu in Germania, poichè fra i varj disordini, e pregiudizj che alcuni di quei popoli esposero alla S. Sede, allorquando si separarono dalla religione cattolica, si contengono le spese immoderate che solevano farsi nella consecrazione delle campane (*b*).

I padri poscia del concilio di Colonia celebrato nell'anno 1536. dimostrano i vantaggj che a noi derivano dalla consecrazione delle campane in simil guisa: „ si benedicono ancor le campane, acciocchè sieno altrettante trombe della chiesa militante per „ invitar il popolo ad intervenire nella chiesa ai Divini uffizj, ed acciocchè sieno atterriti gli spiriti infernali dal suono delle „ campane, che chiamano i fedeli a pregar „ Dio Signore, ed allontanati gli stessi, si „ preservino i frutti della campagna insieme con l'anime, e i corpi dei fedeli; resti sospeso lo strepito delle grandini, si „ acquietino i turbini, e l'impeto dei temporali, dei folgori, e dei tuoni, e dei „ venti, e sia abbattuta la forza delle procelle, e degli spiriti aerei “.

Tutti questi vantaggj spiegati dai padri di quel concilio, ne derivano dal suono delle campane, non perchè esso sia valevole a dissipar le procelle, atteso il moto dell'aria che vien concitato dal suono medesimo, (la qual opinione non è dai Fisici comunemente abbracciata) ma per eccitar i fedeli all'orazione, col mezzo della quale Dio Signore allontani le disgrazie allorquando sovrastano i nembi pericolosi, e per muover Iddio medesimo ad impedire i mali che derivano dalle procelle medianti le preci, e le benedizioni che dalla chiesa si usano nella consecrazione delle campane. Ciò sia detto intorno il suono delle campane, in grazia di certi spiriti forti, e liberi pensatori dei nostri tempi, i quali deridono e beffeggiano il costume di suonar le campane all'occasione delle procelle, e risentono molestia ed inquietudine dallo stesso suono, allor quanto s'invitano i fedeli ai Divini uffizj; sentendosi talvolta costoro ad esclamare, che meglio farebbe il convertire quei metalli in istrumenti da guerra.

Vediamo ora a chi spetti la potestà di consecrare i vasi dell'altare, cioè i calici, le patene, e le campane.

Gli scrittori che trattano questo soggetto concordemente sostengono, che un tal diritto privativamente appartiene ai soli vescovi, nè poter eglino delegare una tal funzione ai semplici sacerdoti, riferendosi la medesima alla potestà dell'Ordine vescovile, ed usandosi le sacre unzioni del Crisma, e dell'Olio dei catecumeni, siccome abbiamo di sopra notato intorno la dedicazione delle chiese (*c*). Ma più di ogni altro scrittore dovrà valer l'autorità del dottissimo Pontefice Benedetto XIV. il quale nei suoi editti promulgati, allor quando come arcivescovo governava la chiesa di Bologna, assolutamente asserisce essere l'accennato diritto privativo dei vescovi, nè aver eglino la facoltà di delegare un semplice sacerdote, attestando che così fu definito dalla sacra congregazione dei riti: „ A noi (dice in un suo editto,) unicamente spetta il benedir le campane, nè possiamo sostituire un altro in nostro luogo, „ allor quando conviene far l'unzione col „ Crisma (*d*). (Ed in un altro editto) Pertanto noi ci riserbiamo quella benedizione, e consacrazione, che esige la S. unzione; siccome ha statuito la S. congregazione (*e*).

E nel primo editto aggiunge: „ Oltre di „ che

(*a*) *In ejus tractatu de Campanis cap. 6.*

(*b*) *Binghamus de origine, sive de antiquit. Eccles. tom. 4.*

(*c*) *Anacletus tom. 3. de consec. Eccles. §. 2. n. 32. Engel eod. tit. §. 1. n. 9. Schmalzgrueber eod. ti. lib. 3. tom. 2. Pasqualigus de Sacrific. novæ legis quæst. 801. num. 1. Cardinalis de Lugo de Sacram. disp. 20. sect. 4. n. 41.*

(*d*) *Instit. 47. p. 1. n. 38.*

(*e*) *Instit. 21. pars. 1. n. 11.*

„ che abbiamo pure la potestà di rimuovere „ dalle torri le campane, e di sospendere il „ suono delle stesse, le quali non fossero state da noi consacrate, siccome è manifesto „ dalle decisioni delle sacre congregazioni „ che vengono riferite dal Monacelli (a) „.

Convien ora risolvere una difficoltà, se il vescovo possa delegar per la consecrazione dei vasi, e delle campane un vescovo titolare, ovvero di un'altra Diocesi, e se possano essere sostituiti in di lui vece dal vescovo quegli Abati regolari che sono decorati dell' insegne Pontificali, e che conferiscono la tonsura, e gli ordini minori (b). Inquanto agli Abati non mancano degli scrittori (c), i quali asseriscono che i vescovi di propria autorità possono delegar i medesimi a far le benedizioni, e consecrazioni, comprovando la loro asserzione con un esempio, cioè che gli stessi Abati possono conferir la tonsura, e gli ordini minori a' chierici secolari, allor quando muniti sieno delle lettere dimissoriali del loro ordinario che glielo permettano. Ma falsa è l' opinione dei medesimi. Imperciocchè avendo il concilio di Trento (d) ristretta a certi limiti la facoltà agli Abati per conferir la prima tonsura, e gli ordini minori, e avendola limitata ai soli regolari ad essi soggetti; ne siegue che non è loro lecito di estenderla rispetto ai regolari di un altro ordine, ovvero ai chierici secolari, ancorchè fossero delegati colle lettere dimissoriali dei loro respettivi ordinarj, e prelati. Così apertamente sostiene Benedetto XIV. il quale riprova il sentimento contrario (e), e concorda con esso il Fagnano, apportando varj decreti della congregazione del concilio (f).

Ma per principale fondamento addurremo la bolla di Allessandro VII. promulgata nell' anno 1659. in cui concedendo il Pontefice l' uso dei Pontificali agli Abati, in tal guisa ha egli espressamente statuito: „ Non possano esercitate gli altri Pontificali fuori dei „ luoghi soggetti agli stessi Abati, o per il „ servigio di un' altra chiesa, o parimenti „ per gli altrui sudditi, anche colla licenza „ degli ordinarj p. e. le benedizioni delle „ campane, dei calici, e di somiglianti cose, in cui si adopra la sacra unzione, e „ le collazioni degli ordini minori (g) „.

Nonostante una legge sì chiara, e ragionevole si fanno lecito in alcune Diocesi i prelati regolari, anche senza il permesso degli Ordinarj, di benedire, e consacrare tutto giorno campane, calici, patene, e simili cose, prontissimi mostrandosi a tutti quelli che ricorrono ai loro monisterj per queste benedizioni, e consecrazioni; compiacendosi di uguagliarsi ai vescovi nell'esercizio dei Pontificali, e ricevendo dagli offerenti il premio della loro fatica. Ma quel ch'è peggio, i vescovi non impediscono un tal abuso, e soffrono di essere spogliati dei proprj naturali diritti, e che sieno violate le sacre costituzioni.

Vanteranno forse eglino dei privilegj Apostolici? Li esibiscano dunque ai vescovi perchè sieno riconosciuti. Il Pontefice Benedetto XIV. che fu prima secretario della congregazione del concilio, onde ha potuto vedere, ed esaminare gli atti autentici della medesima, riferisce che i monaci Cassinensi, essendo ricorsi al Pontefice Alessandro VII. allegando di esser muniti dei privilegj che concedevano la facoltà agli Abati della loro congregazione di far le accennate benedizioni, e consecrazioni, non solamente riguardo ai luoghi, ed alle persone ad essi soggette, ma anche relativamente all'altrui chiese, la S. Congregazione tenuta innanzi dello stesso Pontefice li 20. di Luglio dell' anno 1660. diede questa risposta: „ Al paragrafo decimo „ nono in cui è vietata agli Abati la bene„ dizione delle sacre suppellettili per l' uso „ dell' altrui chiese, asserendo i monaci es„ sere ad essi lecito di benedire le suppel„ lettili anche dell' altrui chiese in vigor di „ un

(a) *Eadem institut. 47. & Monacel. Tom. 4. num. 113.*

(b) *Can. quoniam dist. 69. cap. cum contingat de ætat. & qualit. cap. statuimus de suppl. neglig. prælat. & c. Abbates de privileg. in 6.*

(c) *Schmalzgrueber ad tit. decretal. de consec. Eccles. n. 39. Pasqualig. de sacrif. novæ leg. q. 803. Quart. ad Rubricas Missalis part. 2. tit. 1. sect. 4. dub. 3.*

(d) *Sess. 24. cap. 13. de reform.*

(e) *Instit. 21. n. 14.*

(f) *Cap. Aqua sub n. 19. de consec. Eccles. in Commentariis Decretalium.*

(g) *§. 19. Constit. Alex. VII.*

„ un indulto Apostolico . La sacra congregazione ha ordinato che producessero l' indulto autentico tratto dall' archivio Apostolico, e che intanto astener si dovessero „ da tali benedizioni ". Dopo di aver apportata il Lambertini questa decisione conchiude : „ Ignoriamo se un tale indulto sia „ giammai venuto alla luce . Se ciò fosse , „ sarebbe certamente pervenuto a nostra cognizione (*a*) ". Dir quasi egli volendo , che simili privilegj vengono da essi vocalmente asseriti , per non dir piuttosto sognati, onde coprir la trasgressione della legge , e impunemente usurpare i diritti naturali dei vescovi .

Muovansi eglino pertanto a vindicarli ognuno nella propria diocesi ove fosse introdotto l' abuso , e severamente proibiscano , che da nessun prelato regolare si benedicano, e consacrino chiese , altari , campane , e sacre suppellettili nell' altrui chiese , e fuori dei proprj monasterj .

Abbiamo finora dimostrato , che non possono gli Abati regolari far le benedizioni , e consecrazioni nell' altrui chiese , essendo ciò ad essi soltanto lecito per privilegio nelle proprie chiese , e monasterj , e che nemmeno possono esser delegati dai vescovi a queste funzioni in altre chiese . Ma diversamente dee dirsi dei vescovi titolari ; ovvero di quelli che hanno residenza . Imperciocchè sebbene difficilmente sostener si possa , che agli stessi sia lecito di benedire , e consacrare in altrui Diocesi, gli altari, le campane , e i vasi, nei quali è necessaria la sacra unzione , se ricevuta non abbiano la facoltà dall' ordinario , essendo vietato dal Tridentino di usar l' Insegne Pontificali cioè la Mitra , e il Pastorale, che occorrono in queste funzioni , nell' altrui giurisdizione , quando non vi sia l' assenso dell' ordinario (*b*), pur nondimeno essendo i medesimi insigniti della pontifical dignità possono benedire , e consacrare chiese, altari, campane , e le altre cose permettendolo l' ordinario nel medesimo modo, che colla licenza del medesimo possono conferire gli ordini . Così egregiamente ragiona il P. Girolamo Andreucci della compagnia di Gesù, nel suo trattato del vescovo titolare , la di cui opinione è pienamente approvata dal Pontefice Lambertini (*c*).

Rimane ora a trattare delle benedizioni , nelle quali non si usano le sacre unzioni , ma si accompagnano con l' acqua , con l' incenso, con preghiere , e con altre cerimonie .

In tre modi osserva il Barbosa che si può benedire , cioè colla lode , col desiderio , e coll' autorità (*d*). La benedizione di lode è quella che facciamo a Dio Signore secondo il Salmista : *Benedirò il Signore in ogni tempo , e le di lui lodi saranno sempre nella mia lingua* (*e*). Benedizione col desiderio è quella che facciamo al nostro prossimo , in cui oltre il lodarlo desideriamo allo stesso qualche bene (*f*). Benedizione di autorità è quella che si fa comandando , ed operando alcuni effetti , la qual si dispensa dal solo Iddio , o da se stesso (*g*), e col mezzo degli uomini (*h*), come spesso osserviamo nelle sacre lettere . Inoltre concede Iddio la benedizione col mezzo di un semplice uomo per il merito di santità , o la dispensa in forza dei suoi meriti applicati al sacerdozio col mezzo dei sacri ministri cioè dai vescovi , e dai sacerdoti , e di queste benedizioni dovremo noi in presente ragionare .

Elleno adunque sono di due sorte , alcune personali che si fanno sopra le persone , ed altre reali che si fanno sopra gli animali , i vegetabili, e le cose inanimate.

Inoltre alcune benedizioni diconsi solenni , e sono quelle che competono ai vescovi , ed altre chiamausi meno solenni , ovvero semplici, e si danno dai sacerdoti .

Le benedizioni solenni sono tutte quelle che contengonsi nel Romano Ponteficale , il quale prescrive il rito, con cui devono farsi dai vescovi , e perciò elleno appartengono ai medesimi , nè un sacerdote può arrogarsi la potestà di conferirle .

Le

(*a*) *Instit.* 21. *n.* 19.
(*b*) *Sess.* 6. *cap.* 5. *de reform.*
(*c*) *Eadem instit.* 21. *n.* 15.
(*d*) *Jur. Eccles. lib.* 3. *cap.* 3. *n.* 56.
(*e*) *Psalm.* 33.
(*f*) *P. e. Benedicat tibi Dominus ex Sion, & videas bona Jerusalem omnibus diebus vitæ tuæ*, *Psalm.* 27.
(*g*) Come nella Genesi *Benedixitque illis Deus , & ait , crescite & multiplicamini , & replete terram* §. 1. *n.* 28.
(*h*) Come in Josue 24. *n.* 10. *Per illum benedixi vobis , & liberavi vos .*

Le benedizioni Pontificali possono dividersi in personali, e reali.

Quelle, che riguardano le persone sono primieramente dell' abadesse, e degli abati, che vengono decorati dell' insegne Pontificali, e son destinati al governo dei monasterj, ovvero di chiese secolari.

Inoltre la Benedizione delle Vergini, ovvero delle monache che ricevono il velo, la quale era in uso una volta, ma oggi quasi universalmente più non si pratica. S. Tommaso brevemente descrive il rito e la ragione d' una tal cerimonia: „ siccome, dice „ egli, col matrimonio carnale si rappresen„ ta il matrimonio spirituale in quanto alla „ fecondità, cosi fu d' nopo, che qualche „ cosa vi fosse che significasse lo stesso spi„ ritual matrimonio in quanto alla di lui „ integrità; e ciò si fa nel dar il velo alle „ vergini, siccome ci danno a conoscere le „ cerimonie di questa funzione, e perciò il „ solo vescovo, a cui vien commesso il go„ verno della chiesa, sposa le vergini dan„ do loro il velo non per se stesso, ma per „ Cristo Signore, mostrandosi quasi un ami„ co dello sposo. E poichè la continenza „ verginale può onninamente significare l'in„ tegrità, la quale è semipiena nella conti„ nenza delle vedove, perciò anche ad esse „ si dà un qualche velo, ma non con quel„ la solennità delle vergini (*a*)".

Quindi tra le benedizioni personali si annoverano quelle che dispensa il vescovo ai soldati novelli, ovvero ad un intero Reggimento militare, e quelle parimente che danno per istrada o viaggiando i primati, i Patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, i legati Apostolici, e gli abati nelle loro respettive chiese, diocesi, e provincie, essendovi però qualche differenza intorno la giurisdizione di benedire; poichè il prelato minore non può conferir la benedizione in presenza dèl maggiore senza il di lui permesso (*b*).

Molte poi sono le benedizioni reali appartenenti ai vescovi.

Fra queste la più solenne è quella che si usa nella riconciliazione dei cimiterj, e delle chiese, allor quando vengano profanate, e contaminate. In quattro casi poscia può esser necessaria la riconciliazione d' una chiesa *polluta*, come dicono i canonisti.

I. Allorquando vien commesso un' omicidio volontario ed ingiurioso dentro della stessa chiesa.

II. Ogniqualvolta volontariamente e ingiuriosamente si sparge il sangue umano dentro la medesima.

III. Accadendo una pubblica volontaria ed illecita effusione del seme umano.

IV. Sempre che dentro la medesima si seppellisca uno scomunicato (*c*).

Quindi si benedicono dai vescovi giusta il Romano ceremoniale tutti gl' indumenti che adoprano nella chiesa i sacerdoti, i vasi, gli ornamenti degli altari, i corporali, le croci, le immagini, i Tabernacoli, le casse di Reliquie, le armi, e le bandiere militari.

Tutte le accennate benedizioni privativamente competono ai vescovi, nè i prelati, o gli abati degli ordini regolari possono arrogarsi la potestà intorno le stesse se non rispetto alle chiese, e ai luoghi dei loro conventi, e monasterj, come si è detto di sopra intorno le consecrazioni, e ciò affermiamo appoggiati all' autorità del Pontefice Benedetto XIV. il quale così ha dichiarato nell' enunciato editto per la disciplina del clero di Bologna (*d*).

Sogliono poscia i vescovi delegar dei sacerdoti per le benedizioni delle vesti, che servono ad uso della Messa, e delle suppellettili degli altari, ma non fanno la delegazione medesima di propria autorità ottenendo un' ispeciale indulto della S. congregazione dei riti, attestando il Pontefice Lambertini d' esser più volte stato presente ai ricorsi dei vescovi, che imploravano dalla S. congregazione la facoltà di delegare, e di aver parimente egli medesimo ciò praticato quando reggeva la chiesa di Bologna, deputato avendo in forza d' un simile indulto della congregazione alcune persone ecclesiastiche qualificate, e costituite in dignità nella città,

---

(*a*) *In 4. sentent. dist. 38. quaest. 1. art. 5. in corpore.*

(*b*) *Cap. Denique 6. dist. 21. & c. 3. de consuetudine, & ex decretis Sac. Congreg.*

(*c*) Il Barbosa discorre diffusamente di questa materia nel trattato *de offic. & potest. episc. part. 2. allegat.* 28.

(*d*) *Ead. Institut.* 21.

città, e diocesi, le quali benedir potessero tutte quelle suppellettili che non richiedono la Sacra unzione (a).

Le benedizioni sacerdotali, cioè quelle che si danno dai sacerdoti, contengonsi nel Romano Rituale p. e. inquanto alle persone degli sposi, degl'infermi, degli energumeni; riguardo alle cose p. e. delle case, delle campagne, dell'acqua, delle ceneri, delle candele, dell'olivo, e di queste il solo sacerdote in forza della potestà del suo ordine è il vero ministro (b).

Donde se un diacono, sebbene d'ordine del sacerdote benedicesse p. e. l'acqua, sarebbe invalida la benedizione, siccome fatta da chi non ha l'autorità, essendo ciò staturito nell'Apostoliche costituzioni.

Il Diacono non benedice, nè dà la benedizione; la riceve bensì dal vescovo e dal sacerdote (c).

Alcune benedizioni però non possono darsi da qualunque sacerdote, cioè quelle che sono riservate ai parrochi, e che si chiamano di diritto parrocchiale. Per distinguere poi quali competano ad un semplice sacerdote, e quali sieno parrocchiali, conviene ricorrere all'accennato Romano Rituale, alle decisioni della S. congregazione dei riti, e agl'interpreti delle stesse (d).

Il Rito di tutte le benedizioni o è semplice, siccome quello che si usa dal sacerdote nella Messa, facendo colla mano destra un segno di croce, invocando il Nome delle tre persone della Santissima Trinità; o è solenne, cioè allorquando al segno di croce, che più volte si ripete, si accompagnano dal vescovo o dal sacerdote varie preghiere, e si usano l'acqua benedetta, l'incenso, i lumi, l'issopo, le vesti Sacri, ed altre cose prescritte dallo stesso Rituale.

Resta finalmente da riflettere in questo capitolo, che sono tenuti i vescovi ad invigilare nelle loro diocesi, che dai sacerdoti vengano osservate le regole prescritte dall'accennato Rituale intorno le benedizioni, essendo il medesimo la vera norma in tal materia e che sien pure osservate le decisioni della S. congregazione dei Riti, e che da nessun sacerdote, o curato d'anime con qualsivoglia nome sia chiamato, s'inventino a capriccio nuove benedizioni, e cerimonie, e che non sieno mutati o alterati i riti dal medesimo Romano ceremoniale ordinati (allor quando sia stato accettato, e non avesse la chiesa, o diocesi un antico suo proprio rito particolare) attendendo pure ch'eglino non s'abusino di queste benedizioni particolarmente nelle ville per oggetto di vanagloria, o di un turpe interesse, poichè incredibile è il danno, che ne soffre la religione per sì detestabili abusi, avvegnachè facendosi palesi restano scandalezzate le persone dabbene, e perdono talvolta la pietà, vieppiù trionfano gli spiriti forti, e i libertini, e si espone la religione medesima alla derisione dei suoi nemici.

(a) *Ead. Institut. 21. n. 10. ess.*

(b) *C. perlectis 1. dist. 25.* dove si dice: *ad presbyterum pertinet benedicere dona Dei, c. Ecce ego verb. benedicere 6. dist. 95. & c. Officium 3. de Offic. Archipresbyteri.*

(c) *Lib. 8. cap. 28.*

(d) Leggasi l'Istituzione 105. del Pontefice Lambertini.

APPENDICE
AL
DIRITTO ECCLESIASTICO
DISSERTAZIONE OTTAVA.
Dell'origine e natura dell'Indulgenze, e del Giubbileo.



PREFAZIONE.

SEmbrerà forse ad alcuni inutile questa fatica intorno un argomento di cui ripieni ne sono i libri di quasi tutti gli Scrittori che trattano materie ecclesiastiche. Egli è verissimo, ed io pure il confesso, che dagli antichi e moderni siamo stati con eruditi e copiosi trattati istruiti di questo ecclesiastico Rito; ma dovrà altresì ognuno, che alquanto versato sia in cotali studj, ingenuamente accordare che nessuna di quest' opere accomodar si potrebbe facilmente all'intelligenza ed uso del pari dei dotti e di tutti gli altri fedeli Cristiani. Avvegnachè certi Autori con tediosa prolissità, e per lo più in una lingua che non è a tutti comune, cioè la latina, insegnarono su questo soggetto; altri all'opposto con troppa brevità alla sfuggita, e senza erudizione; molti poi ristretti sonosi a quelle sole cose, delle quali da altri non era stato ragionato; senza dire che da nessuno finora saranno state esposte almeno, secondo l'ordine tenuto in questa Dissertazione, tutte le recenti decisioni promulgate dal Sommo Pontefice Benedetto XIV. per troncare un'infinità di dubbj e controversie agitate dai Teologi che sino allora erano rimaste indecise. Riflettendo io dunque alle varie classi di questi libri, de' quali per l'accennate ragioni far se ne potrebbe quasi universalmente poco, o nessun uso, proposto mi sono di giovare con una breve e succosa istruzione agli ecclesiastici non solo, ma eziandio ai secolari, coll'indirizzarla agli uni e agli altri pell'occasione occorrendo dell' universale Giubbileo, che dalla Chiesa si promulga nell'anno Santo a tutto il Cristianesimo. Ritroveranno i primi, che particolarmente dedicati sono al ministero della Sacramental Penitenza, raccolte insieme nella presente Dissertazione le principali, e più importanti cognizioni che con molta fatica, e dispendio di tempo rinvenir dovrebbero in tanti volumi di Autori, e di Bollarj; e si approfitteranno parimenti insieme i fedeli laici delle necessarie istruzioni per ben eseguire ciò che ingiunge la Chiesa, onde meritarsi l'acquisto di quel celeste Tesoro. In tre parti ho diviso tutto il Ragionamento. Nella prima si esaminano l'origine e la natura dell'Indulgenze, e del Giubbileo. Riguarda la seconda parte la potestà della Chiesa intorno un tal Rito, e le facoltà che sogliónsi concedere alli Confessori in tempo di Giubbileo. La terza finalmente abbraccierà ogni cosa appartenente agli esercizj, ed opere pie, che dal Supre-

mo Romano Pontefice vengono imposte ai Fedeli per ben ricevere questa estraordinaria Indulgenza. Se in voi, o benigno Lettore, col Divino ajuto produrrà la mia fatica quel frutto, per cui è destinata, procurate di risvegliare anche in altri il desiderio di riportirne un eguale profitto, il che sarà per me certamente un' abbondevole ricompensa.

PARTE PRIMA.

Dell' origine e natura dell' Indulgenze, e del Giubbileo.

§. I.

Definizione dell' Indulgenza; si apportano i più antichi esempj dell' Indulgenza.

IL nome d' Indulgenza deriva dal vocabolo latino *indulgere*, che significa rimettere, o condonare qualche cosa. Donde ciò che oggi chiamasi nella chiesa indulgenza dicevasi una volta più frequentemente remissione, per cui nel jus comune furono posti i titoli *De pœnitentiis, & remissionibus*.

Sembra verisimile che la chiesa siasi servita di un tal vocabolo ad esempio degli antichi Imperatori, i quali chiamavano col nome d' indulgenza quella general remissione dei delitti che faceasi per oggetto di pubblica allegrezza, siccome puossi vedere nel codice Teodosiano (a), e secondo la testimonianza del Bellarmino (b).

Negli ecclesiastici monumenti ritrovansi varj esempj, altri più antichi, ed altri più recenti, dell' indulgenza conceduta dalla chiesa.

Il primo e più antico esempio ci si presenta nelle Pistole di San Paolo ai Corintj ove parla di quell' *incestuoso*, il quale commesso avea una tanto enorme fornicazione, ch' era persino inaudita presso i Gentili. Vuole dunque che lo stesso ricevuto sia nella grazia e comunione dai Corintj, non perchè gia avesse interamente soddisfatto con una penitenza corrispondente a un sì grave delitto, ma volle essere con esso lui indulgente, acciocchè per la troppa tristezza non cadesse in disperazione (c). Imperciocchè, come dichiara San Giovanni Grisostomo, quantunque confessato avesse il proprio peccato, e si fosse dello stesso pentito, dimostra l'Apostolo di aver a lui conceduto il perdono non tanto per la penitenza fatta, quanto per grazia, e misericordia, acciocchè per la somma angustia di animo ridotto non fosse alla disperazione (d).

Un altro antico esempio dell' indulgenza puossi ripetere dai concilj Niceno (e), ed Anciranno (f), e dai canoni di altri antichi Sinodi: in cui è statuito, che i vescovi, considerata la maniera di vivere dei penitenti, abbiano la potestà o di usar verso dei medesimi della clemenza, o di accrescere il tempo della loro penitenza. „ Fu lecito, dice il Suarez, ai vescovi di rimetter qualche cosa ai penitenti delle pubbliche canoniche penitenze, che a proporzion dei delitti solevansi imporre, se la di loro vita, e i lodevoli costumi de' medesimi meritato l' avessero": aggiungendo non esservi una prova più efficace dei canoni di quei concilj per provar l' uso antico nella chiesa dell' indulgenze.

Antica è parimenti la testimonianza, che esibita ci viene da San Cipriano, cioè che coloro i quali caduti erano nell' idolatria, ancorchè durante la loro vita non avessero fatta penitenza, se trovandosi in pericolo di vita colle lagrime, e con gran desiderio ricercavano di far penitenza, era ciò ad essi conceduto, cioè si riconciliavano al Signore, purchè però muniti fossero delle suppliche dei

(a) *Tit. de indulgent. crim.*
(b) *Lib. 1. de indulgent. c. 1.*
(c) *2. Corinth. 2.*
(d) *Hom. 4. in Epist. 2. ad Corinth.*
(e) *Can. 11.*
(f) *Can. 4. 5.*

dei martiri, e perciò scrive lo stesso Cipriano, che usavasi verso di tai peccatori convertiti indulgenza in grazia dei martiri (a).

Nè per verità era questo un picciolo privilegio dei martiri; avvegnachè secondo la canonica disciplina di quei tempi, quelli che in istato di salute trascurata aveano la penitenza, non erano ammessi a farla neppure in pericolo di vita, ma si lasciavano morire senza riconciliazione, come a lungo prova il Morino dicendo, che solamente da San Cipriano e dai vescovi dell'Africa fu moderato il rigore di una tal disciplina col concedere la remissione dei peccati ai moribondi, ancorchè in vita fatta non avessero penitenza, in favore dei martiri; il che fu poi abbracciato anche dalla chiesa Romana (b), soggiungendo lo stesso Morino, che anche verso dei peccatori ravveduti in istato di salute, fu usata qualche indulgenza ad istanza dei martiri (c).

§. II.

Indulgenze concedute nell' età di mezzo per qualche opera faticosa fatta da se, o col mezzo d' altri, cioè d' impugnar l' armi contro gli Eretici, e i Gentili, o per qualche elemosina ovvero contribuzione in qualche opera pia; dimostrano gli Autori l' abolizione dei Canoni Penitenziali, o la decadenza dell' utile antica disciplina succeduta in que' tempi.

NEL secolo decimo leggesi essere stata conceduta l' indulgenza ovvero la remissione della penitenza in grazia di qualche opera faticosa impiegata in vantaggio della chiesa, ed una tal indulgenza proponevasi con questa formula. „ Chi farà la tale opera, o proccurerà con ogni sforzo „ che da altri sia fatta, conseguirà la remissione di tutti i peccati". Un opera fra tutte le altre principalissima fu sempre considerata quella d' impugnar le armi contro i gentili, gli eretici, ed i scismatici, e riputossi meritevole anche quegli, che non potendo da se stesso portarsi alla guerra, mantenuto avesse a proprie spese de' combattenti.

Di questa indulgenza abbiamo un memorabile esempio nella spedizione di Gerusalemme dai Francesi intrapresa nell'anno 1096. per l' esortazioni del Pontefice Urbano II. le quali vengono riferite da Guglielmo Tirio. Dice questo Scrittore che lo stesso Pontefice in tal guisa parlava nel fine delle di lui esortazioni. „ Noi poscia confidati nella „ misericordia di Dio, e nell' autorità dei „ Santi Apostoli Pietro e Paolo, rimettiamo „ a tutti i fedeli cristiani, quali prenderanno le armi contro gl' infedeli, e assumeranno il peso di quello pellegrinaggio, le „ immense penitenze, a cui devono soggiacere per li proprj peccati. Quelli poi che „ mancheranno di vita con vero pentimento „ non dubitino di non dover conseguire indulgenza dei peccati ed il premio dell' „ eterna vita (d)".

Questa esortazione fu fatta dal Pontefice nel concilio di Clermont, in cui venne anche formato il seguente canone. „ Qualunque che per sola divozione, e non per „ acquistar onori e ricchezze: affin di liberar la chiesa di Dio, si porterà a Gerusalemme, quel viaggio gli servirà per ogni „ penitenza". Una tale indulgenza o remissione fu di poi confermata da molti Pontefici di lui successori (e).

Per verità se ben si faccia riflesso alle fatiche, e ai dispendj delle militari spedizioni, alla molestia dei viaggj, alla lontananza dalla patria, e dai parenti, e ad altri gravi incomodi, scorgesi con chiarezza che meritamente paragonar si possono le stesse spedizioni a lunghissime e rigorose penitenze.

Ma conviene altresì riflettere che siccome da persone innocentissime intraprendevansi le spedizioni per sola divozione, e con ispirito di una volontaria penitenza, così i peccatori sceglievano più di buon grado una spedizione, di quello che una canonica penitenza un po più austera, e piuttosto che assoggettarsi per l' emenda de' loro vizj alla direzione de' proprj Sacerdoti. Oltre di che facilmente si comprende quanto alleggeriti sieno gli incomodi dei viaggj dall' umana curiosità di veder cose nuove.

Donde non è meraviglia, se quasi un infinito

(a) *Epist.* 15. (b) *Lib.* 9. c. 24.
(c) *Lib.* 10. c. 20.
(d) *De bello sacro l.* 1.
(e) *Morin. lib.* 10. *cap.* 19.

finito numero di persone intraprendessero una volta le spedizioni stimolate dall' esortazioni, e dai consigli dei Pontefici, e dei vescovi, affine di conseguire la total remissione delle colpe, e dell' intera penitenza. Scrivendo San Bernardo di questa moltitudine dice: „ Si vuotano le città, ed i castelli, e „ appena già sette femmine ritrovar possono „ un solo uomo a cui unirsi, tante sono le „ vedove da per tutto, vivendo i loro mariti (a) “.

Dal che ne deduce il Vanespen (b), che dalla commutazione delle penitenze canoniche nelle spedizioni introdottasi per via dell' indulgenze in tal maniera concedute, sia nata la soppressione delle penitenze canoniche, e dei canoni penitenziali ch' erano una volta tanto utili e salutari per atterire e allontanar dai peccati i fedeli.

Ed una tale abolizione vie maggiormente crebbe allor quando conceduta fu l' indulgenza a coloro i quali non potendosi portare in persona alla spedizione, mandavano almeno a proprie spese un' altra persona. Di fatti quanto più di buon grado non dovea chiunque sostenere un tale dispendio di quello che assoggettarsi ad una laboriosa penitenza di molti anni, secondo la rigorosa disposizione dei canoni.

Da questa indulgenza n' ebbe origine un' altra. Imperocchè conceduta essendo l' intera remissione dei peccati e della penitenza, a chi somministrato avesse dinaro per la spedizione contro gl' infedeli, e gli eretici, parve eziandio conveniente, che rimettersi potesse in tutto, o in parte la penitenza a colui che corrisposta avesse un' elemosina in altra opera pia, cioè nell' edificare, o ristaurare una chiesa, un monistero, un ospitale, ovvero un altro luogo ecclesiastico.

Introdottasi questa nuova indulgenza, riflette il citato Vanespen, *dir si può, che seguita sia la totale abolizione delle penitenze canoniche, e dei canoni penitenziali* (c).

Confessiamo quindi con tutti i cattolici, che chi ha la potestà d' ingiungere le penali soddisfazioni ha pure la facoltà di accrescere, diminuire, e commutare le stesse come può sembrare più espediente all' onor di Dio, alla salvezza dell' anime, ed alla pubblica e privata utilità, ed esser lecito poscia ai pastori della chiesa, e al loro capo, ed appartenere al loro uffizio e potestà il commutare le soddisfazioni penali nell' elemosine, nella fabbrica di chiese, nelle spedizioni, nei pellegrinaggi, ed in altre opere pie, che credute fossero più accette a Dio Signore, e di maggior utilità ai penitenti, ad una città, ed a tutta la chiesa.

Ma non tralascieremo di riflettere col Morino, e con l' Illustre Signor Abate Fleury, che nei primi secoli della chiesa era ignota la totale ed intera remissione, ovvero indulgenza delle penitenze, la quale nel secolo XI. incominciossi a dispensare in grazia delle spedizioni militari contro gli eterodossi, e di poi per l' elemosine contribuite dai fedeli nell' opere pie.

Lasciava bene in quei primi tempi la chiesa all' arbitrio ed alla prudenza dei vescovi l' abbreviare il tempo della penitenza, o di mitigare l' opere della stessa, o di commutarle in altro genere siccome che riputavano, secondo la condizione delle persone, tornare in maggior profitto spirituale de' penitenti ad esempio dell' Apostolo che esortava i Corintj ad essere più indulgenti verso di quell' *incestuoso*, mitigando allo stesso la penitenza, acciocchè *per la troppa tristezza non cadesse in disperazione*; ma non usarono i primi padri per una medesima sola opera di rimettere a tutti indifferentemente li penitenti in tutto, o in parte le penali soddisfazioni; perciò osserva il citato Fleury nei suoi discorsi sopra la Storia ecclesiastica, che un tal costume è contrario alla disciplina penitenziale mantenutasi fino al secolo XI. nella chiesa (d).

E riferindo in compendio le ragioni addotte da Guglielmo vescovo di Parigi, il quale per mostrare l' utilità di queste tali indulgenze dice nel suo trattato del Sacramento dell' Ordine (e): che la fabbrica di una chiesa, ove Dio è continuamente servito con preghiere, e con sacrificj, ridonda in di lui onore, ed in vantaggio dell' anime, più

(a) *Epist. 246.*
(b) *Tit. de indulgent.*
(c) *Loco citato.*
(d) *Nel sesto discorso num. 3.*
(e) *Cap. 13. tom. 1. operum pag. 551. Lugdun. an. 1674.*

più di qualunque maggior tormento di opere penali, e perciò essere un dovere dei vescovi il convertire dette opere in tali maggiori beni; inoltre essere verisimile, che i santi, i quali hanno tanto credito appresso Iddio, ottengano da lui grandissime indulgenze per quei, che gli onorano, facendo del bene alle chiese, in cui si venera la loro memoria; quanto poi all'indulgenze che si accordano per la costruzione, o pel ristauro dei ponti, o delle strade, concedersi queste, perchè utilissime sono ai pellegrini, e agli altri che viaggiano per cause pie, senza calcolare il vantaggio comune di tutti i fedeli, al qual discorso così risponde il citato Fleury. „ Queste ragioni se fossero sode, avrebbero „ dovuto muovere anco i santi vescovi dei „ primi secoli, che stabilite aveano le peni- „ tenze canoniche, ma eglino portavano le „ loro mire più lungi. Concepivano, che „ Dio viene infinitamente più onorato dalla „ purità de' costumi, e dalla virtù dei cri- „ stiani, che dalla fabbrica, e dall'ornato „ delle chiese materiali, dal canto, dalle ce- „ rimonie, e da tutto il culto esteriore, che „ non è che la corteccia della religione, „ di cui l'anima, ed il midollo è la virtù. „ Ora, soggiunge, siccome i cristiani non so- „ no per lo più abbastanza felici per con- „ servare l'innocenza Battesimale, così quei „ saggi Pastori istruiti dagli Apostoli, stu- „ diati aveano tutti i mezzi possibili per rial- „ zar i peccatori, e per preservarli dalle ri- „ cadute, e non aveano ritrovati rimedj mi- „ gliori, quanto l'impegnarli a punirsi vo- „ lontariamente da se nella propria persona „ con digiuni, vigilie, ritiro, silenzio, al- „ lontanamento da tutti i piaceri, a render „ stabili le loro buone risoluzioni colla pre- „ ghiera, e colla meditazione delle verità „ eterne, e finalmente a continuare questi „ esercizj per lungo tempo, onde assicurarsi „ della stabilita delle conversioni. Si può „ argomentare, e sottilizzare quanto si vuo- „ le, ma in realtà le pratiche degli antichi „ tendevano alla salute dell'anime, e per „ conseguenza alla gloria di Dio più diret- „ tamente, di quello che tendano le limosi- „ ne fatte per la fabbrica, e il decoro di „ una chiesa. Un peccatore veramente con- „ trito, penetrato dall'orrore del suo pecca- „ to, e della pena eterna che si ha merita- „ ta, trova troppo leggiera qualunque siasi „ pena temporale. Ma colui che si stima fe- „ lice nell'andar esente dal debito a buon „ mercato, non si può dir convertito. Egli „ cerca solo di acchetare i rimorsi e di sal- „ var le apparenze. In una parola crediamo „ all'esperienza, mai li cristiani non sono „ stati tanto santi quanto allorchè le peni- „ tenze canoniche sono state nel maggior lo- „ ro vigore; mai sono stati tanto corrotti, „ quanto da che elleno si sono abolite. Pren- „ diamo un esempio sensibile; che direste „ voi di un Principe, che per una intempe- „ stiva clemenza offrisse a tutti i delinquenti „ dei mezzi facili per evitare il supplicio; „ piccole ammende, tasse leggiere, per con- „ tribuire alle spese delle sue fabbriche, o „ al mantenimento delle sue truppe, una „ visita al suo palazzo, qualche parola di „ soddisfazione, in fine per abolizione di „ ogni sorte di delitto qualche anno di ser- „ vizio nelle sue armate? A parer vostro lo „ stato di questo Principe sarebbe egli ben „ governato? Si vedrebbe egli a regnare l'in- „ nocenza dei costumi, la buona fede nel „ commercio, la sicurezza nelle strade, la „ pubblica tranquillità? O piuttosto un ec- „ cesso generale di tutti i vizj, una licen- „ za sfrenata, e tutte le conseguenze fu- „ neste dell'impunità? Facile è l'applica- „ zione al nostro soggetto. Ritorniamo „ dunque alla massima di San Paolo: tutto „ ciò, che è lecito non è sempre spedien- „ te. Questo Principe nel far la grazia a „ tutti i rei userebbe senza dubbio del suo „ diritto, mercechè io lo suppongo sovra- „ no, ma ne userebbe indiscretamente. Lo „ stesso dee dirsi dell'indulgenze. Nessun „ cattolico dubita, che la chiesa non possa „ accordarle: che in certi casi non debba „ anche farlo, che non lo abbia sempre fat- „ to; ma spetta ai suoi ministri il cautamen- „ te dispensare queste grazie, e non farne „ una profusione inutile, o ancora perni- „ ziosa." Così la discorre cotesto celebre Scrittore.

§. III.

Ciò che sia di dogma, e di disciplina intorno l'indulgenze. Si espone la dottrina del concilio di Trento.

CHE se il Morino, ed il Fleury con molti eruditi scrittori asseriscono, che le formule odierne dell'indulgenze erano ignote nel

te nei primi secoli della chiesa, nè che i vescovi, o i Romani Pontefici abbiano usato almeno prima nel secolo XI. a concedere quell'intere e totali remissioni delle penitenze che oggi volgarmente appellansi *indulgenze plenarie*, e che l'antica disciplina della chiesa fosse più utile e salutare al bene spirituale dei fedeli intorno l'indulgenze medesime, questi sentimenti nulla s'oppongono alla dottrina della chiesa. Conciosiachè eglino e tutti i cattolici fermamente tengono, e confessano: *che la potestà dell' indulgenze sia stata da Cristo conferita alla chiesa, e che l'uso delle medesime sommamente salutare sia al popolo cristiano*, siccome si contiene nell'odierna professione della fede, e con venerazione ricevono la dottrina del Tridentino nel decreto dell'indulgenze, in cui *condanna coloro, i quali asseriscono, che siano inutili, ovvero che negano esservi nella chiesa la potestà di concederle*.

Donde il ragionare in qual forma, ed in qual maniera sieno state concedute l'indulgenze nei primi secoli della chiesa, ovvero quando introdotta siasi questa, o quell'altra formula di concederle, e che il farne un uso moderato sia di gran vantaggio e giovamento alla salute spirituale dei fedeli, ciò appartiene soltanto alla storia ed alla disciplina, e non alla fede. Ciò sia detto in grazia di certi spiriti torbidi, o leggieri che imbevuti di scolastiche sottigliezze, e per lo più a prima vista, e inconsideratamente condannano e disapprovano le più sane opinioni di rispettabilissimi autori, come se fossero erronee, o per lo meno le spacciano per massime Oltramontane.

Egualmente è permesso il ragionare intorno il motivo, o la causa dell'indulgente per parte di chi le concede, e della disposizione per parte di chi le conseguisce, e di altre somiglianti circostanze attinenti a questo punto; sopra le quali cose, salva la fede, vengono agitate dai teologi molte questioni, non essendovi alcuna decisione, o definizione della chiesa che importi una certezza di fede rapporto alle stesse controversie (*a*). Il che eziandio dimostrar si può col sentimento dell'illustrissimo vescovo di Meaux Monsig. Bossuet, il quale *nell'esposizione della dottrina della chiesa cattolica*, approvata e lodata da varj cardinali, vescovi, e prelati, ed anche con un breve special di Innocenzo XI. propone soltanto intorno l'indulgenze come un dogma della chiesa cattolica le cose seguenti. „ Quando, ei dice, dalla chiesa sono „ imposte ai peccatori dell'opere faticose „ ed austere, e gli stessi con venerazione si „ sottomettono a riceverle, ciò si dice soddisfazione: quando poi per una grande „ pietà dei penitenti, e per altre buone opere che la medesima ha ingiunte ad essi rimette qualche parte della penitenza meritata, ciò chiamasi indulgenza. Null'altro, „ soggiunge, propone da credere il Tridentino intorno l'indulgenze, se non che la „ potestà di conferirle essere stata da Cristo „ conceduta alla chiesa ed essere salutare „ l'uso delle medesime. Ed aggiunge doversi „ lo stesso ritenere, usando però moderazione secondo l'antica ed approvata consuetudine della chiesa, acciocchè per la troppa facilità non si debiliti l'ecclesiastica „ disciplina". Dunque ei manifestò che il modo di dispensar l'indulgenze spetta alla disciplina, e non al dogma.

Dalle riferite parole del Bossuet chiaramente scorgesi essere egli di parere, che l'indulgenza unicamente consista nella condonazione, ovvero remissione della penitenza imposta ai penitenti in soddisfazione dei peccati, ch'è quella specie di indulgenza di cui fanno menzione il concilio Niceno, e l'Ancirano, ed altri antichi canoni. Ma ciò fu già dichiarato espressamente in una decretale, che (*b*) l'indulgenza propriamente consista nella remissione della pena, ovvero della penitenza; imperciocchè prefigendosi i limiti all'autorità dei vescovi nel concedere l'indulgenze, dice il Pontefice: *che la conceduta remissione intorno le penitenze ingiunte non ecceda il tempo ivi prefisso*.

Nell'enunziato discorso dello stesso Monsig. Bossuet si è dimostrato, che nulla più ha definito il Tridentino intorno l'indulgenze, *se non che essere elleno salutari, e che la chiesa abbia la potestà di concederle*, il qual decreto evidentemente comprova che abbiano voluto i padri del concilio propor la dottrina dell'indulgenze senza decidere le varie questioni agitate dai teologi intorno l'effetto, ovve-

(*a*) *Veronius in regula fidei*.

(*b*) *Cap. 14. de pœnit. & remis.*

ovvero il valor delle medesime, non essendosi promulgato sopra tali controversie innanzi la fine del concilio alcun decreto, o definizione.

Si riferisce nella storia dello stesso concilio essere stato formato dai padri l'enunciato decreto in quei termini, mossi e persuasi da un discorso tenuto su questa materia dal vescovo di Modena: „ Questo prelato, dice „ lo storico, ammonì i padri, che se trattar „ volessero la materia dell'indulgenze in quel „ modo che trattossi della giustificazione, „ esaminando e discutendo tutte le contro- „ versie e questioni, sarebbe la cosa assai „ difficile, e ricercherebbe molto tempo. „ Imperciocchè un tale argomento non si „ potrebbe con la sufficiente chiarezza trat- „ tare, se prima non si statuisse, se elleno „ sieno assoluzioni, ovvero compensazioni, „ e suffragj: e se con esse si rimettano le „ penitenze dal confessore soltanto imposte, „ ovvero ogni altra pena meritata. Inoltre „ se il tesoro, che vien posto per fondamen- „ to consti dei soli meriti di Cristo ovvero „ eziandio dei meriti dei Santi; se possano „ essere concedute senza alcuna opera di chi „ le riceve; se sieno applicabili a defunti, „ ed altri dubbj nulla meno difficili. Ma, „ soggiungeva il vescovo, a definire, che „ la chiesa abbia sempre avuta ed abbia la „ potestà di concederle e che utili sieno a „ fedeli, che degnamente le ricevono non „ fa d'uopo di tante dispute. Conciosiachè „ l'autorità di dispensarle si contiene nelle „ sacre lettere: provarsi poi l'uso continua- „ to delle medesime colla tradizione Aposto- „ lica, coll'autorità dei concilj, e coll'uni- „ forme sentimento dei teologi scolastici. „ Conchiudeva finalmente, che si concepisse „ un decreto intorno a quelli punti sciolto „ da ogni difficoltà. Il qual parere, scrive „ lo storico, fu con grande applauso ricevu- „ to dall'Assemblea, e furono destinati i ve- „ scovi a formare un decreto, conforme al „ parere medesimo, aggiuntovi un provve- „ dimento affine di togliere gli abusi.

§. IV.

Della diversa specie d' Indulgenze. Del Giubbileo; chi ne sia stato il primo autore? Dell'straordinario concorso a Roma per conseguir il Giubbileo l'anno 1300. *Della Bolla di Bonifacio VIII.* Antiquorum *in cui decretò doversi celebrar il Giubbileo ogni cent' anni.*

Distinguono i teologi in tre classi l'indulgenze, cioè in parziali, in plenarie, e nel Giubbileo. Parziale dicono quella, che rimette una sola parte della pena temporale, e concedesi di tanti giorni, o di tanti anni p. e. di 40. giorni, o di sette anni, vale a dire si rimetta con tali indulgenze tanta pena, quanta sarebbe stata rimessa per la penitenza di quaranta giorni, o di sette anni che fu prescritta una volta dalla chiesa per certi peccati nei canoni Penitenziali. Indulgenza Plenaria chiamano quella che rimette tutta l'intera pena. Il Giubbileo si può dire un'indulgenza plenarissima, mentre oltre l'effetto della totale remissione della pena ne produce un altro cioè che i penitenti possono ricevere l'assoluzione dei peccati, e delle censure in qualunque modo riservati, ed ottener la commutazione dei voti con altre cose da qualunque confessore approvato, come vedremo più innanzi. Ora di questa massima e principale indulgenza conviene esporre l'origine, le cause, le variazioni con altre utili osservazioni, mentre questa specie d'indulgenza è il principale scopo di questo ragionamento.

Il primo autore del Giubbileo, secondo l'opinione degli eruditi fu Bonifacio VIII. il quale con una sua bolla promulgò questa nuova formula d'indulgenza, la qual bolla è riferita nel jus comune nella parte chiamata l'*Estravaganti* (a). E sebbene dica il Pontefice in questa bolla: *La fedel relazione degli antichi attesta che sieno concedute delle grandi remissioni ed indulgenze a coloro che si portano a visitare la venerabile Basilica del Principe degli Apostoli in Roma*; nulladimeno poichè non ritrovasi un'autentica e sufficiente testimonianza di una tal indulgenza una volta conceduta finora, lo stesso Pontefice Bonifacio

(a) *Extrav. antiquorum de poenis. & remis. in communibus.*

facio VIII. si reputa il primo promulgatore del Giubbileo.

Bernardo Vanespen (*a*) attribuisce l'origine del Giubbileo ad un fatto succeduto nell' anno 1300. nella citta di Roma, cioè ad un estraordinario concorso tanto del popolo romano, che dei pellegrini, e forestieri da ogni parte del mondo cattolico alla Basilica di S. Pietro, condotta essendovi tutta quella moltitudine da una ferma persuasione di dover conseguire una pienissima remissione dei peccati.

Il Pontefice Benedetto XIV. conviene col Vanespen che Bonifacio VIII. sia stato il primo autore del Giubbileo aggiungendo che da quel Pontefice fino a suoi tempi in cui ricorreva il nuovo Giubbileo dell'anno Santo si contavano diciasette celebrazioni del Giubbileo, a cui aggiungendosi quello occorso nell'anno 1750. e l'ultimo dell'anno 1775. sono dicianove celebrazioni. Così scrive egli in un'Allocuzione tenuta in un consistoro Bul. tom. 3. la 25. che incomincia *Annus Jubilai n. 1. Post Bonifacium VIII. qui primus Jubilaum, vel instituit, vel saltem restituit ad hac usque tempora, septemdecim celebritates Anni Sancti peracta fuerunt, ideoque decimum octavum numerabitur Jubilaum quod proxima anno indicetur.*

In un'Enciclica poscia ai vescovi tom. 3. Bul. la 19. che comincia *Apostolica constitutio* n. 10. concorda parimenti col Vanespen che l'origine del Giubbileo sia stata una fama universale invalsa che nell'anno 1300. acquistar si dovesse dai fedeli la piena remission dei peccati col visitar ogni cent'anni le Basiliche de' SS. Apostoli in Roma, non essendosi mai rinvenuto l'autor di questa fama quantunque siano state usate grandi diligenze. Dice che la serie del fatto viene esposta felicemente dal Cardinal Giacomo Gaetano tom. 25. *Bibliotheca, maxima Patrum editionis Lugdun. pag.* 937. Così poi nella cittata Enciclica lasciò scritto lo stesso Pontefice Lambertini. *Notum satis quod anno 1300. Bonifacii VIII. tempore narratur. Fama illico invaluit de Plenaria peccatorum Indulgentia quovis anno centesimo iis concessa qui SS. Apostolorum adire Limina. Auctor fama qua ne dum Roma, sed & in aliis Orbis partibus percrebuerat et si diu multumque quaesitus, nusquam inventus est.*

Il Pontefice Bonifacio VIII. ch'era un personaggio avveduto e fornito di talenti, non solo non si oppose ad un tale insolito concorso, ma dimostrossi anzi molto favorevole alla divozione e pieta dei concorrenti siccome riflette il citato Vanespen. Quindi nello stesso anno 1300. alli 22 di Febrajo giorno consecrato alla Cattedra di S. Pietro in Antiochia convocato avendo il collegio dei cardinali promulgò quella famosa Bolla che incomincia *Antiquorum* gia riferita, la quale con sommo applauso venne ricevuta dai Romani.

Dopo questa promulgazione, dicono gli storici, che un infinito numero di persone si portava a Roma dai più lontani paesi, nè solamente i giovani, e gli uomini di fresca eta, ma eziandio i vecchi, e gl'infermi che si facean condurre nelle lettiche con prodigiosa affluenza vi concorreano (*b*). Scrive Giovan Villani Fiorentino tanta essere stata la moltitudine dei fedeli concorsi a Roma, che attesta di aver egli stesso ivi veduti oltre gli abitanti duecento mila pellegrini, a quali abbondevolmente era somministrata ogni cosa al mantenimento (*c*): E Odorico Rainaldo aggiugne, che spesse fiate in un medesimo giorno uscivano da Roma trenta mila uomini, e in altrettanto numero vi entravano (*d*).

Asserisce primieramente il Pontefice nell' accennata Bolla di promulgare questa indulgenza appoggiato *alla fedel relazione degli antichi*. Ma qualunque sia la relazione su cui egli si fonda, convengono certamente i critici, che nè dagli Storici, nè dalle costituzioni, o lettere dei Papi, che furono innanzi i tempi di Bonifacio in nessun luogo si faccia menzione di questa indulgenza, o remissione dei peccati, nè del concorso del popolo per lucrar la stessa alla Basilica del Principe degli Apostoli.

Inoltre dice Bonifacio VIII. in questa costituzione: „ Noi confidiamo nella misericor„ dia dell' Onnipotente Signore, e nell'au„ torità dei medesimi di lui Apostoli Pietro „ e Pao-

(*a*) *Tit. de Indulgent.*
(*b*) *Iacobus Cardinalis S. Georgii ad velum aureum in histor. Jubilai.*
(*c*) *Lib. 8. cap. 36.*
(*d*) *Ad annum* 1300.

„ e Paolo, col consiglio dei nostri Fratelli, „ e colla pienezza dell' Apostolica potestà, „ a tutti nel presente anno 1300. dalla Natività del Signore già incominciato e in „ ogni anno centesimo futuro a quelli che „ visiteranno la stessa Basilica con divozione „ veramente pentiti, e confessati, ovvero a „ coloro che veramente si pentiranno, e si „ confessaranno in questo stesso anno, e in „ ciascun anno centesimo futuro concederemo, e concediamo non solamente una piena e più larga, anzi pienissima remissione „ di tutti i loro peccati ".

Dopo di che aggiunge le condizioni per lucrar l'indulgenza, cioè che i Romani almeno per trenta giorni continui, o interpolati, e almeno una volta al giorno visitino la Basilica; i forestieri poi per giorni quindici. Prescrive a questi un numero minore di giorni dovendosi computare rispetto agli stessi in parte della soddisfazione gl' incomodi, e le fatiche del pellegrinaggio.

Di più avverte che ciascuno acquisterà maggior merito, e conseguirà più facilmente l'indulgenza quanto più spesso, e divotamente frequenterà la Basilica.

Un antico Comentatore sopra quelle parole non *solamente piena e più larga, ma anzi pienissima remissione* dice, che interrogato il Pontefice che cosa intendere si dovesse con quel vocabolo *pienissima* rispose, un' indulgenza tanto piena quanto si estende la potestà delle chiavi.

Nella medesima Bolla concede l' indulgenza soltanto a quelli che personalmente visiteranno la Basilica del Principe degli Apostoli, non facendo alcuna menzione di altra Basilica, o delle persone lontane che non potessero fare il viaggio; intorno alla qual cosa siccome più innanzi vedremo, provvidero i Pontefici successori.

Parimente non fu la stessa indulgenza nominata da Bonifacio VIII. Giubbileo, ma un tal nome fu imposto alla medesima da Clemente Sesto.

§. VI.

Delle variazioni introdotte da altri Pontefici intorno il tempo di celebrar il Giubbileo. Clemente VI. ridusse la celebrazione ad ogni 50. anni ad esempio del Giubileo ebraico di cui se ne dà la relazione con altre aggiunte. Urbano sesto al tempo dello scisma lo ridusse ad ogni trenta tre anni; ma presto si ritornò all' osservanza di celebrarlo ogni 50. anni. Finalmente Paolo II. lo ridusse ad ogni 25. anni avendovi aggiunta l' estensione a tutto il Mondo cattolico, il che fu confermato da altri Pontefici, e durò il presente costume fino a nostri giorni.

Di fatti non erano ancor passati cinquanta anni da che Bonifacio promulgata avea l' accennata indulgenza, la quale ricorrer dovea ogni centennio, quando Clemente VI. all' instanze e suppliche del popolo Romano (a), la ridusse ad ogni cinquantesimo prescrivendo con una sua bolla, che l'indulgenza stessa instituita da Bonifacio lucrar si potesse di cinquanta in cinquanta anni. La bolla è inserita nella compilazione del jus Canonico (b).

E' molto quindi verisimile che dicendo il Pontefice nella sua bolla di ridur l' indulgenza ad ogni cinquantesimo, ad esempio della legge mosaica, che prescriveva il Giubbileo in capo ad ogni cinquanta anni, il qual' anno cinquantesimo chiamavasi di remissione, e di allegrezza (c) dappoichè fu promulgata la bolla Clementina a questa formula d'indul-

(a) Non è maraviglia, come nota uno scrittore, che il popolo Romano abbia instantemente supplicato il Pontefice perchè abbreviasse il tempo statuito da Bonifacio VIII. riducendo il centesimo al cinquantesimo anno, mentre sapeva quanto fu il concorso in Roma per occasione della stessa indulgenza, e l' immensa quantità di danaro che fu ivi lasciato, sperando che ciò egualmente farebbe avvenuto colla nuova pubblicazione fatta da Clemente VI.

(b) *Extrav. Unigenitus de paenit. & remiss. in communibus.*

(c) Il Giubbileo presso gli ebrei significa l' anno di remissione che ricorre ogni cinquanta anni, nel qual anno restituite erano a ciascheduno le possessioni, le case, le campagne, ed altre cose che alienate aveano colla vendita, coll' ipoteca, e in altri modi; così pure senza alcun prezzo si dava la libertà ai servi, nello stesso anno ancora non si coltivava la terra, ma si alimentavano

dulgenza quinquagenaria sia stato attribuito il nome di Giubbileo.

Nell'accennata bolla diffusamente si dimostra esse e stato lasciato alla chiesa il tesoro composto dei meriti di Cristo, aggiungendosi allo stesso i meriti della B. Vergine Maria, e di tutti gli Eletti.

Convien osservare che di questo *tesoro* non si trova alcuna menzione innanzi il secolo XII. rispetto al valore, ed all'effetto dell'indulgenze.

Avvegnachè, siccome notano gli eruditi, intorno a questo tempo invalsa essendo la Teologia scolastica incominciossi a disputar fra i Teologi, e a investigare donde derivasse l'effetto delle indulgenze, e che per tal causa attribuissero il valore dell'indulgenze a questo tesoro, e singolarmente ciò sostennero fra gli altri Alessandro de Hales, e Alberto Magno.

Inoltre Clemente VI. nella sua bolla adduce le ragioni per cui abbreviò il termine d'intimare il Giubileo. Primieramente perchè il Giubbileo giudaico non ricorreva nell'anno centesimo, ma in ciascun quinquagesimo, ed essere stato quello una figura del Giubileo cristiano.

Indi perchè il numero cinquantesimo singolarmente si onora nel vecchio Testamento colla promulgazione della legge, e nel nuovo colla visibile missione dello Spirito Santo nei discepoli.

In terzo luogo perchè ha voluto, che un maggior numero di fedeli lucrasse questa indulgenza, mentre, attesa la brevità della vita pochissimi possono arrivare all'anno centesimo.

Oltre la riduzione del Giubbileo all'anno quinquagesimo ampliò ancora la costituzione di Bonifacio, dichiarando in quella bolla, che potessero lucrar l'indulgenza eziandio coloro che dopo intrapreso il viaggio di Roma per visitar la Basilica suaccennata, fossero mancati di vita senza di aver potuto giungere colà; ovvero che ivi arrivati compito non avessero il prefisso numero di giorni per le visite, prevenuti dalla morte purchè nell'altro caso si fossero veramente pentiti, e confessati (*a*).

Non era ancor terminato l'anno quinquagesimo dalla celebrazione del Giubbileo che Urbano VI. (sotto di cui ebbe principio quel lungo e famoso scisma d'Avignone) ridusse il Giubbileo all'anno trentesimo terzo, cioè volle che celebrato fosse ogni trentatre anni, e per la prima volta fu intimato nell'anno 1388. nella festa del Natale del Signore, ma Urbano VI. mancò di vita prima che terminasse l'anno della celebrazione, donde continuò il Giubbileo, ed ebbe fine sotto di Bonifacio IX. di lui successore (*b*).

Dopo il concilio di Costanza, e l'estinzione dello scisma la stessa Romana chiesa ripudiò la novità di Urbano e di Bonifacio e ritornò all'osservanza della constituzione di Clemente VI. Si mantenne perciò ella in vigore sino a Paolo II. il quale assunto al Pontificato nell'anno 1464. stabilì, che si celebras-

---

vano i giudei con quelle cose che raccolte aveano negli anni antecedenti, e con quei frutti che produceva da se la terra senza cultura; il che è espressamente statuito nel Levitico 25. num. 10. 11. *Santificherai l'anno quinquagesimo, e chiamerai remissione a tutti gli abitatori della terra, imperciocchè lo stesso è Giubbileo: ritornerà l'uomo alla sua possessione, e ciascuno ritornerà alla famiglia primiera, poichè è Giubbileo, ed anno quinquagesimo*. Alcuni son di parere che questo vocabolo derivi dalla parola ebrea *Jobel* che significa tromba, imperciocchè a suono di tromba si pubblicava il Giubbileo; altri vogliono che Giubbileo significhi quinquagesimo, ed altri tra i quali il Bellarmino *de Indulg. lib. 1. cap. 1.* dicono che derivi dalla parola ebraica *Jubal*, che vuol dir produrre, ovvero germogliare, avvegnachè nell'anno stesso quinquagesimo la terra come si è detto produceva da se i frutti senza cultura.

(*a*) Si riferisce in un'antica cronaca che fu tanto numeroso il concorso di persone dell'uno e dell'altro sesso in Roma per occasione del Giubbileo intimato da Clemente VI. che ogni giorno di quell'anno in cui dallo stesso Pontefice fu conceduto, si contavano 5000. pellegrini, i quali entravano ed uscivano da Roma.

(*b*) Era perturbata in quei tempi la chiesa dallo scisma, sedendo due Pontefici, uno in Roma cioè Bonifacio IX. l'altro in Avignone nella Francia Pietro di Luna che portava il nome di Benedetto XIII. ed i Francesi, siccome non riconoscevano per legittimo Pontefice se non se questo, e tenevano Urbano VI. e Bonifacio IX. per intrusi nella Sede Apostolica non ricevettero il giubbileo che dai medesimi era stato alterato.

lebrasse il Giubileo ogni 25. anni aggiungendo l'estensione all'altre chiese del Mondo, cioè ordinato avendo che compito l'anno del Giubbileo in Roma quelli che non si fossero ivi portati per lucrarlo, ricever lo potessero per ispecial favore nelle loro chiese, il che fu sempre osservato fino a nostri giorni.

La riduzione fatta da Paolo II. fu confermata da Sisto IV. la di cui costituzione contiensi nella compilazionedel jus canonico (a) il quale insieme ha decretato, che durante l'anno del Giubbileo debbano cessare tutte le altre indulgenze plenarie in qualsivoglia modo concedute ad ogni chiesa, il che pure si osserva oggidì.

§. VII.

Dell'altre occasioni in cui si promulga dai Pontefici il Giubbileo.

SIno ai tempi di Sisto V. non vi fu il costume d'intimare il Giubbileo per altre cause fuori della ricorrenza dell'anno vigesimo quinto (che volgarmente dicesi anno Santo) Egli sembra essere stato il primo, che nel principio della di lui assunzione al Pontificato affine d'implorar il Divino ajuto per il buon governo della cristiana Repubblica abbia intimato il Giubbileo per tale occasione, e la bolla d'intimazione esiste nel Bollario Romano (b) nè prima di questa promulgazione se ne trova alcun'altra nel Bollario, e sebbene il Cherubino compilator del Bollario asserisca che tale è il costume dei Pontefici non apporta altre bolle per testimonianza se non se questa di Sisto V. ed un'altra di Paolo V. Il che prova che lo stesso Sisto sia stato l'autore della nuova celebrazione del Giubbileo, il qual esempio fu di poi imitato dai di lui successori.

Nè solamente in questa occasione gli ultimi Pontefici concedettero il Giubbileo, ma eziandio per varie urgentissime cause della chiesa.

Ciò che si è detto finora riguarda l'origine e la natura del Giubbileo.

PARTE SECONDA.

Della potestà della Chiesa intorno l'Indulgenze, e delle facoltà, che si concedono ai Confessori in tempo di Giubbileo.

§. I.

Si riporta la bolla di Benedetto XIV. con cui fu da esso nell'anno Santo 1750. intimato il Giubbileo a tutto il cristianesimo.

AFfinchè meglio esaminare e discuter possiamo i due articoli che rimangono, crediamo necessario di riportare prima la bolla Pontificia con cui si suole dalla S. Sede dispensare il gran Giubbileo a tutto il cristianesimo che ricorre a capo degli anni 25. Si prevaleremo dunque della bolla di Benedetto XIV. Pontefice di gloriosa memor. L'enunciata bolla Benedettina è riferita nel Bollario di questo Pontefice (c) che comincia *Benedictus Deus*: I principali articoli sono i seguenti.

„ 1. In vigor della suprema potestà di li-„ gare, ed assolvere ricevuta da Dio Signo-„ re, conferisce a tutti i fedeli Cristani dell' „ uno e dell'altro sesso in tutte le parti „ del Mondo esistenti; i quali nello scorso „ anno non avessero potuto portarsi a Roma „ a ricever il Giubbileo, la pienissima in-„ dulgenza, remissione e perdono una sol „ volta dei lor peccati come se visitate aves-„ sero le quattro Basiliche destinate in Ro-„ ma per conseguir il Giubbileo, purchè pri-„ ma

(a) *Extrav. quemadmodum de pænit. & remiss. in communibus.*

(b) *Tom. 3. pag. 119. editionis Mainardi 1761.*
(c) *Can. 5.*

„ ma ricevuti abbiano li Sacramenti della „ penitenza, ed eucaristia, e dentro lo spa„ zio di sei mesi, da computarsi dalla pro„ mulgazion della stessa bolla in qualunque „ diocesi divotamente visitata abbiano la chie„ sa cattedrale ovvero la principale insieme „ con altre tre chiese della città medesima, „ o del luogo, ovvero esistenti nei Suburbj „ da doversi designare dagli ordinarj almeno „ una volta al giorno per quindici giornate „ continue, o interpolate, o naturali, o ec„ clesiastiche cioè dai primi vesperi di un „ giorno fino agl' interi vespertini crepuscoli „ del giorno susseguente pregando ivi il Si„ gnore per l' esaltazione della S. Madre „ chiesa, per l' estirpazione dell' eresie, per „ la concordia dei Principi cattolici, e per „ la salute e tranquillità del popolo cri„ stiano.

„ 2. Che i naviganti, ed i viaggiatori pos„ sano conseguire la medesima indulgenza „ anche se passati fossero gli accennati sei „ mesi allorquando ritornati saranno ai pro„ prj domicilj ovvero in altro luogo si fer„ meranno per un tempo prefisso soddisfatto „ avendo alle cose sopradette, e fatte le vi„ site tante volte della chiesa cattedrale, o „ maggiore, o parrocchiale del luogo ove „ hanno il proprio domicilio, o stazione; „ dando inoltre la facoltà agli ordinarj dei „ luoghi di dispensare le monache, le obla„ te, ed altre donzelle, e femmine che vi„ vono nella clausura dei monasterj o in al„ tre case e comunità religiose, o luoghi pii „ e gli Anacoreti eziandio, li Eremiti, e „ qualsivoglia genere di persone laiche, ed „ ecclesiastiche secolari o regolari che rite„ nute fossero nelle carceri o in ischiavitù, „ o impedite da qualche corporale infermità, „ ovvero qualsivoglia altro ostacolo riguar„ do soltanto alle prescritte visite delle chie„ se, ed i fanciulli che non fossero ancora „ stati ammessi alla prima comunione rispet„ to a ricever questo sacramento dell' Euca„ ristia, la qual dispensa tanto dalle visite „ delle chiese, che dal ricevere la S. Comu„ nione possa esser conceduta dagli stessi or„ dinarj, o col mezzo dei prelati, o supe„ riori regolari, ovvero di prudenti confes„ sori, i quali nell' uno, e nell'altro caso „ respettivamente prescrivano dell'altre ope„ re di pietà, di carità, e di religione in „ luogo delle visite, e della Sacramental „ Comunione; attribuisce quindi la potestà „ agli ordinarj che secondo il lor prudente „ arbitrio possano diminuire il numero delle „ visite da farsi nelle chiese rispetto a tutti „ i capitoli, alle congregazioni tanto di per„ sone secolari, e regolari, quanto alle scuo„ le, alle confraternite, ed ai collegj i qua„ li processinalmente visiteranno le chiese „ destinate.

„ 3. Concede licenza e facoltà alle mo„ nache, ed anche alle novizie di potersi „ per l'effetto stesso eleggere qualunque con„ fessore approvato fra quelli che deputati „ sono ad ascoltar le confessioni delle mona„ che dall' attuale ordinario del luogo, ove „ situati sono i proprj monasterj; a tutti poi „ gli altri fedeli cristiani tanto laici, che ec„ clesiastici, secolari o regolari di qualsivo„ glia ordine, congregazione, e instituto di „ potersi parimenti eleggere un confessore „ tanto secolare che regolare fra gli appro„ vati dagli attuali ordinarj delle respettive „ città, diocesi, e territorj, i quali nell'uno „ e nell'altro caso per questa volta, e nel „ foro di coscienza soltanto possano assolve„ re da qualsivoglia genere di censure in „ qualunque modo riservate, e fulminate dai „ canoni, e da ogni sorte di peccati, e de„ litti quanto si voglia gravi ed enormi si„ milmente in ogni modo riservati, ingion„ gendo una salutar penitenza ed ogni altro „ obbligo necessario da imporsi, purchè si „ accostino al Tribunale di penitenza con „ animo e disposizione di lucrare il Giubbi„ leo, e di adempiere tutte le opere ingion„ te; ed inoltre di commutare in altre ope„ re pie e salutari qualunque voto anche „ giurato, e riservato alla Sede Apostolica „ (eccettuati però sempre sempre i voti di „ castità, di religione e gl' obbligatorj che „ fossero stati accettati da un terzo, o nei „ quali si trattasse del pregiudizio di una „ terza persona, e parimenti i penali che „ chiamansi preservativi dal peccato, (sem„ pre che giudicato non fosse che la com„ mutazione raffrenar potesse dal peccato „ egualmente che la prima materia del voto) „ ed indi di poter dispensare i penitenti con„ stituiti negli ordini Sacri anche regolari „ sopra l' irregolarità occulta all' esercizio „ degli ordini medesimi, ed al conseguimen„ to dei maggiori contratta soltanto per la „ violazion delle censure.

„ 4. Non intendesi colla presente bolla di „ dispensare sopra qualche altra Irregolarità

„ o pub-

„ o pubblica, o occulta ovvero incapacità, „ o inabilita in qualunque modo contratta, „ o di concedere alcuna facolta di dispensare, o abilitare sopra le cose premesse, o „ di restituire nel primiero stato neppur nel „ foro di coscienza, nè d'impartir la facoltà „ ad alcun confessore di assolvere il complice in qualunque disonesto peccato contro „ il sesto precetto del decalogo, ovvero di „ dar licenza al complice di eleggersi una „ tal sorte di confessore per l'effetto medesimo, siccome fu generalmente dichiarato in „ altra bolla dello stesso Pontefice che comincia *Sacramentum Pœnitentiæ*, dell'anno „ 1741. nè finalmente la presente bolla può „ suffragare coloro che dalla S. Sede, o da „ qualche prelato, e giudice ecclesiastico fossero stati nominatamente scomunicati, sospesi, interdetti, o fossero stati dichiarati „ caduti in altro modo nelle censure pubblicamente denunziati se soddisfatto non „ avranno dentro lo spazio dei detti sei mesi, e non avran concordato colle parti „ quando facesse d'uopo.

„ 5. Si dichiara finalmente che se alcuni „ prevenuti dalla morte non potranno compiere il prescritto numero delle visite, „ che avessero incominciate con animo di „ conseguir il Giubbileo favorendo benignamente il Pontefice alla loro buona volontà intende che sieno partecipi della stessa „ indulgenza, quando siansi confessati, e comunicati come se visitate avessero ne' giorni prefissi le chiese. Si dichiara inoltre „ che se alcuni dopo di aver conseguito in „ vigor della presente Bolla le assoluzioni „ dalle censure o le commutazioni dei voti, „ o le predette dispense mutassero il serio e „ sincero proposito di lucrar lo stesso Giubbileo, e di soddisfare alle opere imposte, „ e necessarie per conseguirlo, sebbene per „ ciò solo non potrebbero andar esenti da „ colpa, nulladimeno le assoluzioni, commutazioni e dispense rimangano nel lor vigore".

Gli addotti cinque articoli che riportati abbiamo quasi alla lettera contengono tutto ciò che essenzialmente compone la Bolla la quale fu necessario di addurre onde poter con miglior ordine con più chiarezza, e fondamento ragionare intorno li due proposti punti che rimangono.

§. II.

Nei primi secoli i Vescovi dispensavano ogni sorta d' Indulgenze. Quando sia stata riservata alla Santa Sede la potestà di dispensarle? Anche oggi tutta volta impartiscono gli ordinarj qualche specie d' Indulgenza. Quali sieno gli ordinarj che possono usar di questa facoltà? Si fa menzione della nostra Opera intitolata: Delle cause spirituali, ed ecclesiastiche in cui si tratta anche dell' Indulgenze.

Il secondo capo dunque riguarda la potestà della chiesa nel conferir l' indulgenze, e le facoltà che sogliono concedersi ai confessori in tempo del Giubbileo. E quanto alla potestà ecclesiastica nel dispensar l' indulgenze abbiamo di sopra apportati varj canoni de' più antichi concilj, i quali dimostrano che l' autorità di dar l' indulgenze apparteneva ai vescovi: „ Stabiliamo (dice „ quello d' Ancira) che i vescovi esaminato il modo di vivere abbiano la potestà o „ di usar della clemenza, o di accrescere il „ tempo della penitenza ".

Abbiamo inoltre osservato che i vescovi alle istanze dei martiri usavano indulgenza verso dei peccatori penitenti. Aggiungeremo qui una testimonianza di San Cipriano, il quale raccomandava agli stessi martiri, che diligentemente esaminassero le persone dei peccatori, e la qualità delle colpe prima che loro impetrassero il benefizio dell' indulgenza; „ Vi prego, scrive in una sua lettera (a), quanto so e posso, che memori „ essendo dell' Evangelio, e considerando „ quali cose, e in qual maniera in passato „ abbiano conceduto i martiri vostri antecessori, quanto circospetti furono in ogni cosa, voi parimente con attenzione e cautela ponderiate il desiderio dei supplichevoli. Riflettete pure egualmente alla specie, „ e qualità dei delitti, acciocchè se qualche „ cosa o inconsideratamente fosse da voi promessa, ovvero da Noi eseguita non abbia „ ad ar-

(a) Epist. 10.

„ ad arrossire la nostra chiesa anche appresso „ gli stessi gentili (*a*)".

Che la potestà di dispensar l'indulgenze sia stata sempre presso dei vescovi sino al secolo XIII. chiaramente si deduce da un canone promulgato dal concilio Lateranense IV. celebrato sotto Innocenzo III. il quale fu poi inserito nelle decretali. In questo canone viene riprovata la troppa facilità de' vescovi nell'accordare l'indulgenze, e si prescrive ai medesimi, che nella dedicazione delle chiese sia loro permesso soltanto di concedere l'indulgenza di un anno, e nell'anniversario della dedicazione l'indulgenza di 40. giorni. „ Poichè, dice il canone coll' „ indiscreta e superflua indulgenza, che „ non hanno riguardo i prelati delle chiese „ di concedere, si avviliscono le chiavi „ della chiesa, e si snerva la soddisfazione „ penitenziale: decretiamo, che allor quando si dedica una Basilica non si estenda l' „ indulgenza oltre di un anno, tanto se vien „ dedicata da un solo, che da più vescovi, „ e di poi nell'anniversario della dedicazione la conceduta remissione delle penitenze ingionte non ecceda li 40. giorni. „ Comandiamo inoltre con questo canone che „ secondo un tal numero di giorni sieno moderate le altre indulgenze, le quali per „ qualunque caso alle volte si concedono, „ mentre il Romano Pontefice che tiene la „ pienezza della potestà fu sempre solito intorno a ciò di usar moderazione (*b*)".

Osserviamo dunque in questa decretale primieramente, che se il Pontefice riprova ne' vescovi l'immoderato uso dell'indulgenze, e prescrive ai medesimi di non concedere se non che l'indulgenza di un anno nella dedicazione della chiesa, e di 40. giorni nell'anniversario della dedicazione, certamente suppone, che i vescovi innanzi di quella costituzione concedessero ogni sorte d'indulgenze, siccome evidentemente si scorge in quelle parole con cui comincia la decretale. Poichè per l'indiscrete e superflue indulgenze, le quali parole in vero denotano un'assoluta illimitata concessione, vale a dire che dispensassero l'indulgenze secondo l'odierno vocabolo plenarie, e parziali. Osserviamo poscia, che con la stessa decretale il Pontefice Innocenzo III. riservò alla Santa Sede la potestà di concedere l'indulgenze plenarie, lasciando ai vescovi la sola facoltà di dispensare l'indulgenze parziali siccome nota Cristiano Lupo nella *Differtazione dell'indulgenza*.

Non essendovi alcun'altra costituzione Pontificia, nè verun decreto di un concilio Ecumenico, che deroghi all'accennata decretale, nè il concilio di Trento avendo fatta alcuna innovazione, poichè fu soltanto dal medesimo ordinato, che l'indulgenze sieno dai vescovi pubblicate nelle loro diocesi, e che deputati sieno due del capitolo dei canonici a raccoglier l'elemosine, le quali contribuite vengono dai fedeli per occasione dell'indulgenze onde togliere gli abusi, e i disordini, che dai questuanti solevansi allora commettere (*c*), perciò la decretale medesima sussiste nel suo vigore.

Pertanto secondo l'odierna disciplina introdotta da quella costituzione è riservata la potestà di concedere l'indulgenze plenarie, ed in conseguenza il Giubbileo al solo Romano Pontefice la qual potestà è quella stessa di ligare ed assolvere pienamente di cui si fa menzione nella suaccennata decretale, e nella riferita Bolla Benedittina (*d*).

I vescovi quindi secondo l'odierna pratica non concedono se non che alcune indulgenze

(*a*) I Martiri, ovvero i Confessori erano coloro che per motivo della fede venivano perseguitati, e tormentati dai gentili, e ritenuti nelle prigioni, godevano eglino, come si è detto di sopra, il privilegio d'intercedere presso i vescovi l'indulgenza, ovvero la remissione della penitenza ai peccatori convertiti; e siccome fra quelli Martiri e Confessori vi erano delle persone idiote, ignoranti delle scienze, e della disciplina ecclesiastica *erano perciò destinati dei Diaconi*, secondo l'autorità di S. Cipriano Epist. 10. *a visitare le carceri per dirigere coi loro consigli, e co' precetti delle divine Scritture i desiderj dei Martiri*, acciocchè inconsideratamente, nè senza moderazione accordassero ai supplicanti i *libelli* dell'indulgenze.

(*b*) *Cap.* 14. *de pænit. & remiss.*

(*c*) *Sess.* 21. *cap.* 9. *de reform.*

(*d*) *Bolla Benedictus Deus* 17. §. 2. *Itaque de Omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi ex* suprema ligandi atque solvendi potestate, *quam nobis Dominus licet indignis contulit*.

genze parziali, siccome nella dedicazione delle chiese, e negli anniversarj delle dedicazioni, ed in altri casi eziandio in cui lo richieda il bene spirituale dei loro sudditi.

Questa autorità compete ai vescovi anche non consecrati, purchè ottenuta abbiano la confermazione poichè proviene dalla giurisdizione, e non dall' ordine, e rispetto ai loro sudditi, ancorchè fossero fuori della propria diocesi, e parimenti possono delegarla non solo ai semplici sacerdoti, ma eziandio ai chierici, non potendo però commetterla a persone secolari (*a*).

I prelati inferiori ai vescovi non possono con diritto proprio ed ordinario neppure ai proprj sudditi conceder l' indulgenze non ritrovandosi ad essi ciò permesso da alcuna legge, come notano il Fagnano (*b*), e il Barbosa (*c*). Abbiamo detto con diritto proprio ed ordinario conciosiachè potrebbe ad essi appartenere un tal diritto in vigor dei privilegj, conceduti dai Pontefici, i quali non fossero stati rivocati.

Neppure il vicario Generale del vescovo senza special commissione può arrogarsi la medesima facoltà, nè similmente il capitolo in Sede vacante, o il vicario capitolare, poichè non succede al vescovo nella potestà della giurisdizione estraordinaria, e di quel diritti che riservati sono alla dignità vescovile, come appunto sono l' indulgenze (*d*).

§. III.

Delle facoltà dei confessori in tempo di Giubbileo riguardo alle assoluzioni, ed alle dispense. E primieramente delle assoluzioni; si espongono le dichiarazioni di Benedetto XIV.

Soddisfatto avendo alla prima parte del secondo capo di questa dissertazione spettante alla potestà ecclesiastica nel concedere le indulgenze si accosteremo ora più di proposito al principale oggetto della medesima coll' esaminare le facoltà che competono ai confessori nel tempo del Giubbileo.

Per procedere cautamente su questo soggetto, ch'è certamente il più difficile, ed importante, omettendo le private opinioni de' Moralisti che ritrovarono secondo il loc costume un'infinità di dubbj e questioni seguiremo unicamente l'autorità del Pontefice Benedetto XIV. il quale con varie Bolle, ed Encicliche ha rischiarato l' argomento medesimo troncando tutte le insorte controversie.

Nella addotta Bolla benedettina di estensione del Giubbileo a tutto il mondo cattolico le facoltà concedute ai confessori si riferiscono a due classi, cioè alle assoluzioni, ed alle dispense. Dell' una e dell' altra classe ragionaremo a parte, e primieramente delle assoluzioni, intorno le quali apportaremo le dichiarazioni fatte da Benedetto XIV (*e*).

1. „ I confessori approvati dagli ordinarj „ posso-

(*a*) *Barbosa de offic. & potest. Episc. p. 3. alleg.* 88. *n.* 723. *& seqq.*

(*b*) *In cap. accedentibus* 12. *de excess. Prælat. num.* 7.

(*c*) *Barbosa loc. cit.*

(*d*) *Barbosa alleg.* 88. *Fagnan. loc. cit. Monacel. tom.* 4. La materia dell' indulgenze fu da noi trattata nell' Opera intitolata: *Delle Cause Spirituali ed Ecclesiastiche rapporto ai Diritti del Sacerdozio e dell' Impero*; data alla luce l'anno 1773. colle stampe di Caroboli e Pompeati Libraj Veneti. In questo argomento impiegato abbiamo un' intero Capitolo; egli però si restringe alla sola potestà della Chiesa con alcun' altre notazioni. Dallo stesso Capitolo ricavato abbiamo tutto ciò che fu da noi stimato a proposito da inserire nella presente Dissertazione. L' indicata Opera è già ora ridotta a perfezione, e quanto prima se ne produrrà al Pubblico la continuazione. Ella fu divisa in otto parti. 1. Dei Dogmi. 2. Dei Sacramenti. 3. Dei Riti della Chiesa. 4. Delle Pene Canoniche. Queste quattro parti sono comprese in un volume in quarto uscito nell' anzidetto anno 1773. Restano da promulgare le altre quattro parti cioè la 5. delle Persone ecclesiastiche. La 6. Dei Beni ecclesiastici. La 7. Dei Luoghi ecclesiastici. L' 8. Dei Giudizj ecclesiastici. Il complesso di questo Trattato si estende a tutto lo studio della pubblica e privata ecclesiastica giurisprudenza accomodata alla pratica delle chiese Cattoliche, e particolarmente dello Stato Veneto. Il pubblico aggradimento, che ottenne il primo saggio di questa fatica, e l' approvazione che ne riportò fino dagli esteri paesi, diedero maggior eccitamento a perfezionar l' Opera stessa, sperando che con eguale soddisfazione sarà per esserne accolto anche il rimanente quando si darà alla luce.

(*e*) *Bullar. Bened. XIV. tom.* 3.

„ possono da se stessi soltanto, e nel foro di „ coscienza solamente assolvere le persone „ che innanzi di essi si confessano da ogni „ sorta di censure ecclesiastiche, anche ri„ servate al sommo Pontefice, ed alla Sede „ Appostolica, e fulminate dai sacri canoni „ purchè però queste tali censure non siano „ pubbliche: e parimenti da tutti i peccati, „ e delitti, quanto si voglia gravi, ed enor„ mi anche riservati alla sede Appostolica; „ ingionte però le salutari penitenze, ed „ ogni altro obbligo da ingiongersi per legge „ ai medesimi penitenti.

2. „ Possono valersi della stessa facoltà di „ assolvere rispetto soltanto a que' penitenti i „ quali si accostano alle confessioni con ani„ mo e disposizione di lucrar il presente „ Giubbileo dell'Anno Santo e di soddisfare „ all'opere necessarie per lucrarlo.

3. „ Non possono valersi della stessa fa„ coltà di assolvere rispetto a que' penitenti „ i quali avessero una volta lucrato il Giub„ bileo, non potendo i penitenti godere del„ le grazie aggiunte al Giubbileo se non „ che la prima volta solamente. Laonde nes„ suno dopo la prima volta potrà più gode„ re del beneficio dell'assoluzioni dalle cen„ sure, e dai peccati riservati.

4. „ Devono i confessori avvertire che „ non si dà a nessuno nel presente Giubbi„ leo, nè in verun altro la facoltà di assol„ vere un complice in qualunque disonesto „ peccato contro il sesto precetto, e che ogni „ confessore rispetto a tali complici è desti„ tuito affatto di ogni giurisdizione, e ap„ provazione a norma della Bolla di Bene„ detto XIV. che incomincia *Sacramentum* „ *Pœnitentiæ*, dell'anno 1741.

5. „ Le sopradette assoluzioni non possono „ dispensarsi dai confessori fuor dell' atto „ della sacramental confessione nè fuori del„ la chiesa, o distretto assegnato ai medesimi „ ad ascoltar le confessioni se non che nei „ casi permessi dagli ordinarj.

6. „ Non devono tralasciare i confessori „ d'imporre nell'amministrar il Sacramento „ della Penitenza a qualunque penitente una „ salutar penitenza neppur col pretesto di „ doversi conseguir il Giubbileo dallo stesso „ penitente.

7. „ Non assolvano dalle censure occulte „ incorse a cagion della parte lesa se alla „ medesima non sarà stato prima soddisfatto, „ e se ciò non si potesse fare dai penitenti „ prima di ricever l'assoluzione, giurino „ che saran per soddisfare tosto che lo po„ tranno.

8. „ A quelli che violano la clausura del„ le monache con cattivo fine nei casi an„ che occulti impongano la proibizione di „ accostarsi nell'avvenire a qualunque mona„ stero, o chiesa di monache; avvertendo i „ penitenti di essere in tal guisa assolti dal„ le censure incorse per tal violazione, che „ se non osserveranno la proibizione impo„ sta ricaderanno sul fatto stesso nelle mede„ sime censure “.

§. IV.

Si esaminano alcune controversie riguardo ai confessori de' regolari, e all'assoluzione dei peccati più enormi. Del peccato dell'eresia. Dei confessori complici dei peccati dei penitenti. Se il confessore passato il Giubbileo possa assolvere dai peccati riservati scordatisi dal penitente senza colpa, e dalle censure annesse. Dei penitenti a cui si differisce l'assoluzione passato il tempo del Giubbileo. Dei regolari apostati ovvero fuggitivi.

Esaminaremo ora alcune questioni che sogliono agitarsi fra i teologi intorno le assoluzioni dalle censure, e dai peccati. Intorno poscia gli articoli addotti, devonsi come si è detto attendere le opinioni de' scrittori che per avventura vi fossero in contrario, avvegnachè gli articoli stessi sono altrettante dichiarazioni emanate dalla cattedra Pontificia, e perciò appoggiate essendo ad un'autorità non dottrinale, ma decisiva hanno forza di terminare e definire ogni controversia.

Due sembrano le cose notabili nel tema proposto: la prima che riguarda i penitenti, l'altra che appartiene ai peccati.

Grande è la controversia se alcuni regolari possano nel tempo del Giubbileo dell'Anno Santo, ed in altri Giubbilei ne' quali si dà ai penitenti la facoltà di eleggersi un confessore approvato dall'ordinario, confessarsi ad un confessore secolare, o pure regolare di altra religione approvato dall'ordinario per sentire le confessioni de' secolari, e ciò senza la licenza de' loro superiori, avendo alcune comunità religiose, ovvero religioni de' privilegj accordati da sommi Pontefici, che non ostante la facoltà che si dà ne' Giub-

bilei di confessarsi ad un confessore approvato dall'ordinario, ciò resti vietato ai loro alunni, se non vi concorre l'espresso assenso de' propj superiori regolari. Un tal privilegio dicesi conceduto da Leon X. ai Minimi, da Alessandro VI. ai Cisterciensi, da Pio V. ai predicatori, da Sisto V. ai Barnabiti; e più ampio è quello che fu conceduto da Gregorio XIII. all'ora soppressa compagnia di Gesù nella bolla che comincia: *Decet Romanum Pontificem*. E di quello privilegio altri ordini regolari pretendono di dover partecipare per via di comunicazione come osserva il P. Costantini nel suo trattato del Giubbileo (a).

La questione è accuratamente discussa nell'opera intitolata *de privilegiis Religiosorum* di un canonico Lateranense illustrata con diligenti annotazioni da D. Eusebio Amort della stessa Congregazione. In questa diffusamente si comprova che i canonici Lateranensi possono eleggere nel tempo del Giubbileo per loro Confessore, anche senza licenza de' loro superiori un confessore, o secolare, o regolare d'altro ordine approvato dall'ordinario. Il P. Viva nel suo trattato *de Jubileo* (b) tratta in generale la questione, e si fa seguace dell'opinione contraria alla libertà de' regolari. Natale Alessandro seguito da altri autori si protesta di non intendere come togliersi possa ai regolari una tal libertà nel tempo del Giubbileo (c).

Il Papa Benedetto XIV. affin di render più sicure le coscienze ha dichiarato nella Bolla che incomincia *Convocatis* che i penitenzieri delle Basiliche possone nell' Anno Santo assolvere „ tutte le persone che innanzi se stessi si confessano anche regolari „ di qualsivoglia ordine, congregazione, e „ instituto siansi ancorchè per comando de' „ superiori, o delle proprie constituzioni „ anche approvate dalla Sede Appostolica e „ in altro modo in vigor d'Indulto, decreto, o precetto Appostolico vietato fosse „ che si confessassero de' loro peccati fuor „ della propria religione ".

Quindi nella Bolla di estensione del Giubbileo a tutto il mondo cattolico sta espresso. „ A tutti poi gli altri fedeli cristiani dell' „ uno, e dell' altro sesso tanto laici che ec„ clesiastici, secolari, e regolari di *qualsivo„ glia ordine, congregazione, e instituto da no„ minarsi anche in ispezie* concediamo licenza „ che possano eleggersi qualunque prete con„ fessore tanto secolare, che regolare di qual„ sivoglia ordine, instituto anche diverso, „ dagli attuali ordinarj approvato ec. ".

Che se si unisca questa Bolla con l'altra antecedente, rimane fuor d'ogni dubbio che anche i regolari quanto si voglia eccettuati in vigor de' privilegj, e indulti Pontificj godono la liberta di potersi eleggere qualunque confessore secolare, o regolare approvato dagli ordinarj. Conciosiachè dovendo la Bolla di estensione ricever la sua interpretazione dalla Bolla antecedente che incomincia *Convocatis*, chi è che non veda esser tolta e terminata ogni controversia promossa su questo punto?

E ciò quanto spetta ai penitenti. Riguardo poi ai peccati viene da alcuni mossa la difficoltà se alcuni delitti più enormi sieno riservati, onde i confessori non possano impartire l'assoluzione, mentre alcuni eccettuati vengono in varie Bolle de' Papi (d) nelle quali vietasi che neppur nel Giubbileo dell' Anno Santo gli penitenzieri delle Romane Basiliche possano assolvere dai medesimi, e dalla congiura contro la persona del Pontefice, e i di lui stati, dalla falsificazione delle Bolle, e rescritti Appostolici, dal metter violentemente indosso le mani ai cardinali, ai prelati, e ad altri superiori ecclesiastici ec.

Ma il Pontefice Benedetto XIV. per toglier ogni dubbio nell'accennata Bolla *Convocatis* impartì ai penitenzieri l'assoluta facoltà di assolvere dalle censure anche riservate al sommo Pontefice, ed alla sede Apostolica, ed inoltre da *tutti i peccati ed eccessi quantosivoglia gravi ed enormi*.

La stessa facolta ha egli impartita a tutti i con-

(a) *Qu.* 9. *art.* 1.
(b) *Part.* 3. *cap.* 5.
(c) *De Indulgentiis cap.* 3. *regul.* 17.
(d) *Alfani Historia de Annis Sanctis lib.* 8. *de Anno Sancto* 1500. *n.* 7. 8. 9. Veggasi la bolla di Alessandro VI. che incomincia: *Cum in principio*, di Clemente VII. *Pastoris aeterni*, di Paolo II. *Etsi Dominici Gregis*, *inter Extravag. commun. sub tit. de poenit. & remiss.*

confessori nella Bolla di estensione del Giubbileo ripetuto avendo nella medesima le citate parole sicchè sciolta rimane ogni difficolta riguardante la qualita de' peccati.

Devesi tuttavolta avvertire dai confessori, che non si ha giammai da intendere conceduta ad essi l'autorita di assolvere dall'eresia fatta palese, ancorchè generali, e generalissime sieno le parole dell'indulto se espressamente, e individuamente nominata non sia l'eresia.

Sono parimenti privi i confessori dell'autorità di assolvere una persona complice in un peccato turpe e disonesto contro il sesto precetto anche in tempo di Giubbileo. Fra gli autori v'era una volta questione se quest'assoluzione fosse valida, e la comune opinione era per la validità non essendovi veruna legge che n' inducesse l' invalidita. Questionavasi ancora se l'assoluzione fosse lecita, e la comune opinione inclinava al lecito quando il penitente non meno, che il confessore abborrissero il peccato commesso, e non vi fosse pericolo di nuovo consenso.

I vescovi considerando (che che dirsene possa in astratto, e dalla cattedra) non essere questa in pratica una cosa buona, ma piuttosto perniciosa, incominciarono nei sinodi a sottrarre ai confessori, benchè da se stessi approvati, la facolta di assolvere le persone complici nel peccato commesso contro il sesto precetto del Decalogo. Essendo poscia stato innalzato al sommo Pontificato Benedetto XIV. sopra le istanze dei vescovi medesimi promulgò la bolla che incomincia *Sacramentum Pœnitentiæ* (a), nella quale ha privato qualunque confessore di ogni autorita, e giurisdizione di assolvere la persona complice nel peccato turpe e disonesto contro il sesto precetto del decalogo in tal maniera che l'assoluzione da esso data resti nulla ed invalida.

Eccettuò il caso dell'articolo di morte, ed in cui non vi fosse altro sacerdote che confessar potesse la persona moribonda, e successivamente pubblicò un altra costituzione che incomincia *Apostolici muneris* (b) nella quale spiegando il caso dell'articolo di morte cioè se non vi fosse alcun altro sacerdote fuori del complice che assolver potesse il penitente moribondo, aggiunse che in tali circostanze potesse il complice dargli l'assoluzione benchè vi fosse un altro sacerdote, a cui però se il moribondo si confessasse, potesse indi ridondarne infamia o scandalo in pregiudizio del sacerdote complice, o della persona penitente, purchè l'infamia fosse vera e parimenti vero lo scandalo, e non un pretesto del sacerdote complice. A questo poscia impose l'obbligo di usar ogni diligenza per rimuovere l'infamia e lo scandalo. Inoltre nelle citate bolle vi aggiunse la scomunica maggiore riservata al solo Papa non solamente contro il sacerdote complice che riceve la confession del penitente fuor dell'articolo di morte, e lo assolve, ovvero che lo assolve in articolo di morte non mancandovi un altro sacerdote, ma eziandio allor quando il sacerdote complice fingesse, ovver trovasse il pretesto che ne derivarebbe infamia o lo scandalo, confessandosi il penitente ad altro sacerdote.

Cessano dunque in vigor dell'accennate disposizioni le antiche questioni intorno la validita e invalidita dell'assoluzioni date dal sacerdote complice.

Instituiscono i teologi la questione, se un penitente assolto in vigor del Giubbileo dai peccati riservati dei quali ebbe reminiscenza, possa passato il Giubbileo ottener l'assoluzione da qualunque semplice confessore di qualche altro peccato riservato che per oblivione, e senza colpa avesse tralasciato di confessarsi, e per conseguenza possa conseguir eziandio l'assoluzione dalla censura che a quel peccato scordato vi fosse annessa? Sopra una tal questione viene citato da Lucio Ferraris nella sua biblioteca (c) un gran numero di teologi che sostengono con esso lui l'affermativa, ma non apportando eglino per fondamento della lor asserzione alcuna decisione della chiesa, io non istarò qui a risolvere se la semplice lor privata opinione in materia di sacramento sia valevole a dar norma in pratica; tanto più che non sembra molto verisimile che un penitente possa scordarsi senza colpa dei peccati più enormi quali sono i riservati.

Asser-

(a) *Le 20. Bullar. tom. 1.*
(b) *Le 120. Bullar. tom. 1.*
(c) *In verbo Jubilæum, artic. 2. n. 272.*

Affermano quindi gli stessi teologi che un Confessore il quale con giusto motivo differisca l' assoluzione al penitente passato il Giubbileo, ch' ella si estende ai peccati riservati commessi innanzi il Giubbileo ed alle censure nello stesso modo incorse; il fondamento della qual risoluzione sembra assai ragionevole poichè permettendo il Papa che con giusto motivo si prolunghi il tempo ai penitenti a lucrar il Giubbileo s' intende insieme prolungata a più lungo tempo la facoltà ai confessori di assolverli dei peccati, e dalle censure riservate (a).

Il Pontefice Benedetto XIV. ha provveduto nell' ultimo Giubbileo dell' anno Santo ai regolari apostati o fuggitivi, richiamandoli con una sua bolla che incomincia *Pastoris aeterni* (b), dentro quattro mesi di quà dai monti dalla promulgazione della bolla medesima alle proprie respettive religioni, dichiarando che se ritorneranno spontaneamente abbiano a conseguire la remissione, e l' impunità di tutte le pene incorse, e da incorrersi per cagion dell' apostasia a condizione però che ognuno deva chieder l' assoluzione umilmente dal proprio respettivo superiore, e confessare innanzi di esso la di lui colpa e promettere emenda, e vicendevolmente il superiore sia tenuto a benignamente assolverli dalle stesse pene, ed a riceverli con carità paterna.

Da questa bolla è manifesto che anche il peccato di apostasia è eccettuato insieme con le pene e le censure allo stesso annesse, dovendo gli apostati dentro il tempo prefisso presentarsi innanzi i proprj respettivi superiori ed impetrarne l' assoluzione. Dovranno però i confessori, e i superiori delle religioni in occasione di Giubbileo uniformarsi a tutto ciò che dal sommo Pontefice fosse per avventura su questo punto diversamente prescritto.

§. V.

Delle facoltà dei confessori riguardo alle Dispense. Ciò che dispone la bolla di Benedetto XIV.

Sinora delle facoltà dei confessori riguardo alle assoluzioni dai peccati, e dalle censure; esaminaremo quindi quali facoltà ad essi competano riguardo alle dispense.

Queste facoltà chiaramente si rilevano nella sovracitata bolla Benedittina *Benedictus Deus* di estensione del Giubbileo a tutto il cristianesimo.

1. „ Tutti li confessori approvati possono „ dispensare i penitenti dalla visita delle chiese determinate nei respettivi luoghi, sempre che vi sia un ragionevole motivo, imponendo però degli altri esercizj ed opere di pietà ai medesimi in luogo delle „ visite.

2. „ Possono commutare ogni sorta di voti semplici anche firmati con giuramento, e „ riservati alla sede Apostolica in altre opere pie e salutari.

3. „ Possono dispensare i penitenti costituiti negli Ordini sacri anche regolari sopra l' irregolarità occulta, contratta però „ solamente per la violazion delle censure ad „ effetto di esercitare gli Ordini medesimi, „ e per ascendere ai superiori.

Devono quindi avvertire essere ai confessori vietato nelle stesse bolle „ di commutare i voti di castità, e religione e gli obbligatorj che fossero stati accettati da una „ terza persona, ovvero nei quali si trattasse del pregiudizio del terzo, e parimenti „ eccettuati sono i voti penali che si appellano preservativi dal peccato sempre che „ dal confessore giudicata non fosse la commutazione egualmente utile a raffrenar il „ penitente dal peccato di quello che il primo voto.

Inoltre non intende il Pontefice di conceder facoltà ai confessori: „ di dispensare sopra qualunque altra irregolarità pubblica, „ o occulta neppur nel foro di coscienza.

Avvertano poscia i confessori: „ che prevaler non si potranno di queste tali facoltà di

(a) *Idem loco citato num.* 32.

(b) *La* 35. *tom.* 3.

„ tà di dispensare se non che rispetto a quei „ penitenti i quali hanno un serio e sincero „ proposito di conseguire il presente Giubbileo dell'anno Santo e di adempiere a „ tutte le opere imposte affin di lucrarlo. „ Nè inoltre prevaler si potranno delle medesime facoltà riguardo a quei penitenti i „ quali avessero già lucrato una volta il „ Giubbileo di quest'anno Santo.

Riflettano indi: „ che non possono concedere le dispense, e commutazioni fuori „ dell'atto della sacramental confessione nè „ fuor del distretto dentro del quale furon „ approvati dai respettivi Ordinarj ad amministrar il sacramento della penitenza ". Tutto ciò fu disposto nell'accennata Bolla.

§. VI.

Di alcuni dubbj intorno le dispense. Quali s'intendano voti eccettuati, dai quali non può dispensar il confessore. Delle inutili questioni dei moralisti. Si distingue la commutazione dalla dispensa.

OSservando l'ordine medesimo tenuto nell' articolo delle assoluzioni anderemo esaminando qualche dubbio che suole promuoversi intorno le facoltà di dispensare ai confessori impartite nel tempo del Giubbileo.

Cercasi in primo luogo dagli autori quali propriamente debbansi intendere i voti eccettuati, da quali dispensare non possono i semplici confessori? Secondo la risoluzione di Benedetto XIV. nella surriferita Enciclica *fra le fatiche* (*a*), la facoltà dei confessori è ristretta ai soli voti semplici, potendo commutare i medesimi in altre opere pie ancorchè riservati fossero alla sede Apostolica. Eccettuati poi devonsi intendere soltanto i voti solenni di castità, povertà, e ubbidienza fatti nella solenne professione religiosa, o nel ricevere i sacri Ordini; questi poscia soltanto sono i voti solenni mentre gli altri voti sebben fatti pubblicamente son propriamente voti semplici, siccome ha dichiarato Bonifacio VIII. in una decretale (*b*).

Alcuni scrittori ripongono fra i voti eccettuati i pellegrinaggi a Gerusalemme, al santuario di S. Giacomo di Compostella, indi a Roma in grazia di visitar le basiliche dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. Aggiungono alcuni altri la visita alla S. Casa di Loreto; ma ciò viene asserito senza fondamento, e in vigor della bolla Benedittina di estensione del giubbileo rimane sciolta ogni difficoltà dichiarandosi espressamente eccettuati soltanto i tre enunciati voti di *castità*, *povertà*, *ed ubbidienza*, ed estesa la facoltà a tutti gli altri.

Neppur ha luogo oggi la difficoltà se i confessori dispensar possano anche dai voti confermati con giuramento, conciosiacchè dichiara il Pontefice nominatamente compresi nella facoltà anche i voti *giurati*.

Egualmente inutili sono molt'altri dubbj, e controversie agitate da casuisti intorno la commutazione di voti, le quali possono vedersi presso il Ferraris nella di lui biblioteca (*c*). Avvegnachè avendo nella citata bolla parlato il Pontefice con tanta precisione e chiarezza, non è d'uopo il metter in campo le difficoltà che suscitavansi dagli antichi, le quali non possono certamente se non che generare confusione nella mente degli uomini, ed anzi per lo più a null'altro servono che a fomentar la lassità dell'opinioni, siccome avviene bene spesso nelle materie morali, in cui a guisa della cera sogliono i mentovati casuisti contorcere, ovvero accomodar ai loro sentimenti le leggi di Dio, e della chiesa. Fra le quali opinioni sembrami potersi annoverar quella riportata, e seguita dallo stesso Ferraris nel luogo citato (*d*), il quale col Bonacina, La Croix, Tabiena, ed altri di simil genere assolutamente asserisce che il confessor giubilare possa commutare le opere prescritte in altre, alle quali il penitente abbia debito di soddisfare per voto, penitenza, o precetto. Di grazia sarebbe per avventura conforme allo spirito della chiesa, e all'intenzion del Pontefice che ad un ecclesiastico impotente a far la visita delle chiese, per commutazione fosse imposta la recitazione dell'uffizio Divino, a cui

(*a*) *In Bullar. tom. 3. part. 3.*
(*b*) *Cap. unico de Voto, & Voti redemptione in 6.*
(*c*) *In verbo Jubilæum art. 2. n. 35. cum seqq.*
(*d*) *Ibidem num. 53.*

a cui già senza incomodo può ogni giorno soddisfare?

Fa di mestieri quì riflettere che le facoltà delle quali finora si è parlato non sono propriamente dispense, ma *commutazioni che si fan dispensando*, conciosiachè la commutazione, e la dispensa sono due cose tra di se differenti. Imperciocchè la dispensa toglie l'obbligazione del voto senza alcun' altra sostituzione, ma colla semplice commutazione non si estingue l'obbligazione del voto, ma la materia del voto si trasferisce in altra materia; siccome insegna il Pontefice Benedetto XIV. (*a*).

§. VII.

Qual facoltà competa ai confessori intorno le vere dispense.

INtorno le vere dispense nessun' altra facoltà viene conceduta ai confessori giubilari se non che: „ di poter dispensare i penitenti constituiti negli Ordini sacri, anche regolari, sopra l' irregolarità occulta ad effetto di esercitare gli Ordini medesimi, o di ascendere ai maggiori, contratta soltanto per la violazion delle censure (*b*).

Fuor di questa facoltà non può qual si voglia semplice confessore usarne alcun' altra intorno le dispense propriamente tali, anzi nella stessa bolla di estensione del Giubbileo espressamente si vieta: „ il dispensare sopra „ qualche altra irregolarità o pubblica o occulta, ovvero intorno qualch' altra macchia, incapacità, e inabilità in qualsivoglia modo contratta, o d' impartir qualche facoltà sopra le cose premesse di dispensare, „ o abilitare o restituire nel primiero stato „ neppur nel foro di coscienza (*c*).

§. VIII.

Di alcune difficoltà intorno la dispensa dall' irregolarità occulta. Se l'assoluzioni delle censure e le dispense si possano concedere extra actum Sacramentalis Confessionis. *Che si richiede un giusto motivo a conseguir le dispense. Se nei Giubbilei che si concedono fuor dell' anno Santo i confessori possano commutar le opere ingionte dal Pontefice in altre opere pie a cui taluno per altro titolo è già obbligato? Si apporta un avvertimento di S. Carlo Borromeo a' confessori riguardo all' assoluzioni, e dispense.*

MUovono alcuni autori due questioni intorno il punto delle dispense sopra la irregolarità: una, se l'irregolarità che si contrae per delitto deva comprendersi fra le censure; l'altra se chi incorre in qualche censura di scommunica, sospensione, o interdetto essendo costituito negli ordini minori, allor quando esercita solennemente gli ordini stessi, incorra nell'irregolarità.

Il Pontefice Benedetto XIV. affin di terminar le controversie, nella citata bolla *Benedictus Deus* ha stabilito due classi, una delle *censure*, l'altra delle *irregolarità*.

Rispetto alla prima ha usato il vocabolo di *assoluzione*; nella seconda la parola *di dispensa* essendo questa la forma propria di parlare desunta dal S. Concilio di Trento (*d*) dal che abbastanza si fa manifesto che comunque sia di quella controversia se sotto il nome di censura si comprenda l' irregolarità *per delitto*, avendo egli separate le censure dall'irregolarità e rispetto all' irregolarita medesima non avendo ai confessori conceduta se non se la facoltà di dispensare dall' irregolarità *per la violazion delle censure a jure*, e ciò colla parola *soltanto*, quindi esclusa viene ogni altra irregolarità o per delitto, o per difetto.

E sebbene ivi non sieno nominati se non che i sacerdoti, e coloro che costituiti sono negli ordini Sacri, ognuno però può da se stesso comprendere che (se conceduto il più conceduto s' intende anche ciò ch'è meno,) non è vietato ai confessori di usar la medesima facoltà di dispensare sopra l' irregolarità *occulta* contratta per *la violazion delle censure* rispetto ai chierici constituiti negli ordini Minori; secondo che dichiara il citato Pontefice nell' enciclica che incomincia *Fra le fatiche* (*e*).

Rischia-

(*a*) *Bull. tom.* 3. *encicl.* Fra le fatiche *p.* 3. *n.* 45.
(*b*) *Bull. tom.* 3. *Bulla Extensionis Jubilaei Benedictus Deus p.* 4.
(*c*) *Ibidem p. sequenti* 5.
(*d*) *Sess.* 24. *cap.* 6. *de reform.*
(*e*) *P.* 4. *num.* 50.

Rischiareremo ora un' altro dubbio che potrebbe muoversi, il quale riguarda anche l' assoluzioni, cioè se devano darsi le assoluzioni, e le dispense nell' atto della sacramental confessione, ovvero, possano impartirsi anche fuor della stessa confessione. Abbiamo già veduto concedersi in tempo del Giubbileo tre sorta di facoltà a tutti li confessori, cioè l' assoluzion dai peccati riservati, e dalle censure, l' autorità di commutare i voti dispensativamente, e la potestà di dispensare sopra l' irregolarità occulta contratta per la violazion delle censure.

Per verità in quanto spetta all' assoluzione dai casi o peccati riservati è fuor d' ogni dubbio, che dar non si possa fuor della sacramental confessione.

Riguardo poi all' assoluzion dalle censure, ed alle dispense, vi è disparità d' opinione fra i Teologi, alcuni affermando, ed altri negando che necessario sia l' usar di queste facoltà nell' atto di amministrar il sacramento della Penitenza.

Fra le altre controversie che definite furono da Benedetto XIV. fu tolta anche la presente; dichiarato avendo nella citata enciclica *Fra le fatiche* dopo di aver riferite le varie opinioni degli autori come siegue: „ ma „ noi per torre ogni difficoltà nell' istruzio„ ne abbiamo ingionto non potersi dare dai „ penitenzieri assoluzioni, commutazioni e „ dispense di veruna sorte *extra actum sacra„ mentalis Confessionis*, essendoci sembrato ciò „ doveroso, e proporzionato alla gravità „ della materia, ed alla qualità del ministe„ ro: il che tronca ogni litigio, ed è anche „ conforme alla pratica della nostra peniten„ ziaria come può vedersi nel Tesauro *de pœnis pars. 1. cap. 22.* (*a*)". E sebbene nella bolla *Benedictus Deus* di estensione del Giubileo non è inserita la stessa clausula *extra actum sacramentalis Confessionis*, deve tutta volta intendersi compresa, mentre siccome si è detto di sopra nell' enciclica *Celebrationem* (*b*) ha dichiarato lo stesso Pontefice che quella bolla abbia ad interpretarsi a norma dell' enciclica *Fra le fatiche* in cui viene risolta anche l' indicata controversia.

Rifletteremo finalmente riguardo alle dispense che si concedono dai confessori nel commutare i voti, o la visita delle chiese prescritte, ed altre opere che vengono ingionte dai Pontefici nel Giubbileo dell' anno Santo, o in altri Giubbilei, che affin di esercitar legittimamente le facoltà impartite richiedesi una giusta causa, cioè che il Penitente sia veramente impedito a poter esercitare le opere imposte; donde l' impotenza non dev' esser simulata o affettata, ma vera e reale proveniente da una notabile e grave difficoltà siccome apparisce dal tenor delle bolle che sogliono apporvi la clausula *Qui nequeunt* o altra equivalente che significa un' impotenza almeno morale. Che se la causa di commutare fosse in fatto insufficiente, ma di buona fede si giudicasse dal confessore sufficiente, la commutazione sarà valida per lucrar il Giubbileo poichè è rimessa al giudizio del confessore (*c*).

In questo luogo non sarà fuor di proposito il dilucidare un' altra questione che trattasi fra i Scrittori moralisti, cioè se per poter lucrar l' indulgenza, ovvero il Giubbileo basti che il confessore allor quando è necessaria la commutazione, imponga dell' opere pie alle quali uno è obbligato di soddisfare per altro titolo? P. e. Se fra le opere ingionte prescritta essendo l' elemosina, basti a conseguir l' indulgenza il dare tanto dinaro ai poveri per elemosina quanto sarebbe tenuto taluno di dare per giustizia in vigor di qualche pio legato. In questa questione secondo il costume dei moralisti, alcuni affermano, ed altri negano siccome puossi vedere presso il Benzonio *De anno jubilæi* (*d*). Ma la più vera e sicura opinione sembra quella che asserisce non potersi acquistar l' indulgenza facendo un' opera a cui uno per altro titolo fosse tenuto di soddisfar, quando chi concede l' indulgenza nominatamente non dicesse che colla stessa opera acquistar si possa; il che bene spesso avviene, mentre fra le opere ingionte si prescrive il digiuno di tre giorni, e si specificano le giornate dicendosi p. e. che devano essere i tre giorni dei quattro tempori di Settembre. Così

(*a*) *Enciclica* Fra le fatiche *p. 5. n. 63.*

(*b*) *Tom. 3. Bullar. Enciclica Celebrationem* 28. *num.* 8.

(*c*) *Ferraris in Bibliotheca verbo Jubilæum art. 2. n. 58. & 59.*

(*d*) *Lib. 5. dub. 30.*

Così col Passerino (*a*), ed il P. Teodoro (*b*), riflette il Pontefice Lambertini (*c*). L' accennata questione però, come ognuno ben vede, appartiene piuttosto al Giubbileo che si concede in altre occasioni fuor dell' anno Santo, mentre l' opera principale che si prescrive nel Giubbileo dell' anno Santo si è la visita delle chiese.

Terminaremo l' articolo presente con un avvertimento di San Carlo Borromeo che evvi fra le sue istruzioni ai confessori (*d*). Apportaremo le stesse parole del Santo zelantissimo Pastore le quali fanno più al nostro proposito tanto rispetto alle dispense, che alle commutazioni dei voti, e dell' opere pie. „ Il confessore (ei dice) il quale „ ha qualche privilegio, facoltà, e autorità „ di commutare i voti di quelli che si con- „ fessano, non li commuti se non che in al- „ tre maggiori opere pie, e che sieno a Dio „ più accette, o almeno eguali, avendo un „ diligente riguardo alle spese, alle fatiche, „ e ad altri incomodi che sostenuti avrebbero „ i penitenti se adempiti avessero i voti. In- „ oltre se per occasion dei Giubbilei o di „ privilegj conceduti con Bolle Apostoliche „ hanno le facoltà di assolvere dai peccati „ più gravi, dalle pene, e dalle censure ec- „ clesiastiche, avvertano tuttavolta di non „ aver la potestà di dispensare rispetto a co- „ loro che fossero incorsi nell' irregolarità, „ se nelle Bolle Apostoliche non fosse fat- „ ta un' espressa menzione di questa co- „ sa ".

PARTE TERZA.

Degli esercizj ed opere pie ingionte dal Sommo Pontefice per ricevere il Giubbileo.

§. I.

Degli obblighi dei Confessori, dei Parrochi, dei Predicatori, e degli altri tutti che presiedono alla cura dell' anime nelle occasioni del Giubbileo. La dottrina Cattolica intorno l' Indulgenze da doversi esporre dai medesimi a tutti i Fedeli. Delle necessarie esortazioni al popolo a prepararsi a ricever il Giubbileo con una general Confessione, di cui se ne dimostra l' utilità. Si ricerca che i Confessori siano di buona vita e idonei particolarmente in tempo di Giubbileo. Come debbano condursi i Confessori coi Penitenti particolarmente insigniti di qualche Sacra, o temporale dignità, o uffizio; e di quai mezzi sia necessario valersi nei casi ardui e più difficili. Quando abbia a negarsi l' assoluzione? Quali insinuazioni abbiano a farsi e in che modo ai gran peccatori? Come abbiano a dirigersi nell' imporre la sacramental soddisfazione, ovver penitenza.

La buona disposizione dei fedeli cristiani, la quale consiste nella retta e diligente esecuzione di quegli esercizj ed opere di pietà, che dalla chiesa vengono imposte siccome tanti mezzi necessarj, mette in possesso le anime dello spirituale tesoro dell' indulgenza. Una tale disposizione può molto dipendere dalle istruzioni ed esortazioni preparatorie al Giubbileo, le quali conviene che si facciano e dai sacri pastori e dai ministri di penitenza, dai predicatori, e dai catechisti, anzi se si risguardi la maggior parte del popolo cristiano che in se comprende gli idioti ed ignoranti può dirsi che dall' opere e fatiche dei sacri ministri dallo spirito divino animate deve alle anime derivarne quel prezioso frutto per cui dalla chiesa fu instituito il Giubbileo. Conciosiachè in qual altra guisa acquisteran eglino la necessaria disposizione, e adempiranno a tutto ciò che prescrive la chiesa senza ascoltare gli operaj della vigna del Signore, che ad essi infrangano e sminuzzino il pane Evangelico? Perciò dunque creduto abbiamo qui a proposito prima di ragionare degli esercizj ed opere pie che s' impongono ai fedeli per rice-

(*a*) *De Indulgentiis quaest.* 41.
(*b*) *De Indulgentiis tom.* 1. *cap.* 10. *art.* 6.
(*c*) *Enciclica* Fra le fatiche, *p.* 4. *n.* 53.
(*d*) *P.* 16.

cevere il Giubbileo, di accennare quali sieno gli obblighi e i doveri principali in queste occasioni dei sacri pastori, dei confessori, dei catechisti, e tutti gli altri che in ogni modo presiedono alla cura dell'anime secondo che viene ai medesimi inculcato dai Sommi Pontefici, e dai padri della chiesa.

Fa d' uopo pertanto che gli stessi nelle prediche, catechismi, e private istruzioni espongano al popolo la dottrina cattolica intorno l'indulgenze, e l'universale Giubbileo ponendo da parte quelle controversie che nelle Scuole si agitano fra i polemici, e i moralisti. Conciosiachè basterà che il popolo cristiano sappia, che col sacramento della penitenza, purchè ognuno se ne prevalga in buona forma, si rimette la colpa, e l'eterna pena: rare volte poscia condonarsi tutta l'intera pena temporale, a cui perciò rimane a soddisfare o coll' opere soddisfattorie in questa vita, o dopo la morte col fuoco del purgatorio siccome insegna il sacro concilio di Trento (a). Sarà sufficiente inoltre se al popolo cristiano s' insegni esservi nella chiesa un tesoro indeficiente composto dell' immensa copia dei meriti di Cristo, a cui s'aggiungono gli altri meriti dei Santi, e quindi la distribuzione di questo tesoro essere stata dal medesimo Cristo Signore affidata al di lui Vicario in terra, cioè al Romano Pontefice, e perciò dal provido consiglio dello stesso Romano Pontefice, così richiedendo dei giusti motivi, potersi fare ora una più ampia, ora una più ristretta applicazione dei meriti o in modo di assoluzione per i vivi, o in modo di suffragio per i defunti: purchè però le persone viventi abbiano scancellata la colpa, e l' eterna pena col mezzo della penitenza, e i defunti partiti sieno da questa vita congiunti in carità con Dio Signore. Indi questa applicazione dei meriti chiamarsi col nome d' indulgenza, la quale essendo da ciascheduno secondo i riti conseguita liberato viene dalla pena temporale dei peccati a misura dell' applicazione la quale fu conceduta e determinata dal legittimo distributore, siccome fu definito nelle Pontificie constituzioni, e segnatamente nella celebre decretale di Leon X. indirizzata al cardinale Tommaso Vio denominato il Gaetano allor quando sosteneva l' uffizio di Legato Apostolico nella Germania. Dal che ne siegue che utilissimo si è l' uso dell' indulgenze ai fedeli di Cristo, e perciò coi più severi anatemi devesi condannare la malvagia opinione di coloro, i quali o negano l'utilità dell' indulgenze, ovvero tolgono alla chiesa la potestà di dispensarle, siccome ha statuito il Tridentino nel decreto intorno l' indulgenze (b). Finalmente si dovrà ammonire il popolo cristiano che l' indulgenza del Giubbileo dell' anno santo è plenaria, ed essere distinta dall' altre indulgenze plenarie le quali si dispensano anche in modo di Giubbileo, poichè nel Giubbileo dell' anno santo s' impartiscono ai confessori delle più ampie facoltà sì di assolvere dai peccati, che di dispensare intorno alcuni legami, ed impedimenti di cui bene spesso è inviluppatata la coscienza dei penitenti.

Ommesse le altre bolle dei Pontefici riporteremo qui l'indicata decretale di Leon X. che ad universale intelligenza volgarizzata abbiamo. „ Colle presenti crediamo di significarti che la Romana chiesa la quale a „ guisa di madre esser deve dall'altre seguita, ha insegnato, che il Romano Pontefice „ successore di Pietro, e Vicario di Gesucristo in terra in vigor della potestà delle „ chiavi, con cui apresi il Regno de' cieli „ togliendo gl' impedimenti nei cristiani, cioè „ la colpa e la pena dovuta per i peccati attuali, la colpa col mezzo del sacramento „ di Penitenza, la pena poi temporale meritata per i peccati attuali secondo la giustizia Divina mediante l'indulgenza ecclesiastica, può (lo stesso Pontefice) per ragionevoli motivi concedere ai medesimi fedeli cristiani, (i quali uniti essendo col vincolo di carità reputansi membri di Cristo „ tanto in questa vita, che stando nel Purgatorio) le indulgenze derivanti dalla soprabbondanza dei meriti di Gesucristo, e „ dei Santi, ed essersi praticato tanto per i „ vivi, che per i defunti con Apostolica autorità concedendo l' indulgenze il dispensare il tesoro dei meriti di Gesucristo e „ dei Santi, e di distribuire la stessa indul- „ gen-

(a) *Sess. 6. cap. 14. & can. 30. ejusdem Sessionis sub titulo de Justificatione.*

(b) *Sess. 25. in Decreto de Indulgent.*

„ genza in modo di assoluzione, e di trasferirla per modo di suffragio, e perciò „ tutti sì vivi che i defunti, i quali veracemente conseguita avranno la stessa indulgenza essere liberati da tanta pena temporale, secondo la Divina giustizia per i proprj attuali peccati meritata, quanta equivale all' indulgenza conceduta ed acquistata. E così decretiamo con apostolica autorità doversi da tutti tenere ed insegnare".

A norma di questa decretale fu insegnato dal Pontefice Lambertini intorno il frutto dell' indulgenze in una sua Enciclica (*a*) diretta a tutti i vescovi nell' occasione del Giubbileo dell' anno santo 1750., avendola con molta chiarezza illustrata, alla qual enciclica si siamo noi uniformati nella breve esposizione che or ora abbiam fatta sullo stesso soggetto.

Basteranno queste cose per istruzione del popolo intorno la materia dell' indulgenze. E poichè proccurar conviene che i fedeli ottengano il frutto dell' indulgenze, fa d' uopo che ad altre cose pongano i lor pensieri quelli che attendono alla cura dell' anime. Animati da un vero zelo apostolico rivolgano i lor sermoni contro gli abusi e le corruttele del secolo rimembrandosi delle parole del profeta Isaia: *Grida, non cessare, a guisa di tromba, estendi la tua voce, e annunzia al mio popolo le lor scelleratezze, e alla casa di Giacobbe i lor peccati* (*b*). Dimostrino la necessità della penitenza ed insistano sull' inevitabile perdita dell' anima se cancellati non vengano i peccati coll' ajuto della penitenza, al che appartiene quella terribile minaccia di Cristo Signore presso S. Luca. *Se non farete penitenza, tutti similmente perirete* (*c*). Quindi passino ad esaltare i tesori delle Divine misericordie che si diffondono in quelli, i quali abbandonando affatto i pravi costumi della vita passata acquistano un nuovo cuore, e un nuovo spirito. Frattanto pongansi innanzi gli occhi quegli avvertimenti di Dio Signore presso Ezechiele, *Convertitevi e fate penitenza di tutte le vostre iniquità, e la malvagità non vi sarà di rovina. Gettate lungi da voi le vostre prevaricazioni a cui vi siete abbandonati, e fatevi un cuor nuovo, un nuovo spirito... Poichè non voglio la morte di un moriente dice il Signor Iddio, ritornate, e vivete* (*d*). Ed in altro luogo. *Vivo io, dice il Signore Iddio: non voglio la morte dell' empio, ma che si converta il peccatore dalla sua vita, e viva* (*e*).

Proposta la necessità della penitenza, rivolgano il discorso al sacramento della penitenza rinovando le esortazioni, e i consigli acciocchè i fedeli muniti di questo saluberrimo Sacramento s' accostino all' anno del Giubbileo con buona disposizione.

Quindi istruiscano il popolo a fare una valida ed utile confessione dei peccati, spieghino l' assoluta necessità di rinovare le confessioni che fossero state fatte invalidamente. Così ammonisce S. Carlo Borromeo quei, che presiedono al Tribunale di penitenza. „ I confessori secondo la qualità di ciascheduna persona esortino li penitenti a fare „ una general confessione in luogo e tempo „ opportuno, acciocchè col mezzo della stessa avendo innanzi gli occhi tutta la vita „ passata con maggior alacrità se ne ritornino a Dio Signore, e riparino a tutti gli „ errori che fossero avvenuti nelle precedenti confessioni ". Queste ammonizioni furono ristampate in Roma per ordine d' Innocenzo XII. ad istruzione dei confessori: "

La stessa utilità delle generali confessioni viene commendata da S. Francesco di Sales in moltissimi luoghi delle sue opere. Meritano fra le altre cose di esser riferite quelle parole di una lettera ad una certa matrona vedova di soavità ripiena. „ Ho ricevuto, scrive, una lettera dal padre vostro, in cui „ mi richiede che gli proponessi qualche cosa che potesse esser giovevole alla salute „ dell' anima. Volentieri, e con facilità forse „ più del dovere aderisco ai di lui desiderj. „ Gli avvertimenti che gli dò si riducono a „ due capi. Uno cioè una diligente e universale discussione della coscienza intorno „ la vita passata, a cui succeda una general „ Confessione, ed una pari penitenza. Conciosiachè ciò non si trascura da alcun' uomo dabbene innanzi di morire. L' altro avvertimento si è che a poco a poco procu-

„ ri di

(*a*) *Enciclica Apostolica* 19. *tom.* 3. *Bullar.*
(*b*) *Cap.* 58. (*c*) *Luca* 13.
(*d*) *Ezechielis cap.* 18.
(*e*) *Ibidem cap.* 33.

„ ri di allontanar l'animo dalle vanità del „ secolo ".

Nella vita di S. Vincenzo a Paulo Fondator della Congregazione della Missione scritta in Italiano trattasi a lungo del frutto che si ritrae dalle confessioni generali per occasione delle sacre Missioni. Quindi le costituzioni della stessa congregazione approvate dalla sede Appostolica fra gli altri ministerj dell'instituto contano anche quello di *persuadere, e ricevere le confessioni generali di tutta la vita passata*. Urbano VIII. nella Bolla che incomincia *Salvatoris* con cui conferma questo regolare instituto in tal guisa loda ed approva l'uso e l'utilità delle confessioni generali. „ Evidentemente apparisce essere „ questo pio instituto a Dio Signore accettissimo, agli uomini poi utilissimo, e af„ fatto necessario. Conciosiachè essendo per „ l'innanzi raro l'uso delle confessioni an„ che generali, e della SS. Eucaristia diven„ ne coll'ajuto di Dio frequente ".

Innocenzo XII. nell'istruzione che prmulgò dopo d'aver intimato l'anno del Giubbileo esorta qualunque pellegrino che prima di partir dalla sua patria rinuovi le confessioni di tutta la vita passata. „ Quegli che deve „ partire premetta una valida e general con„ fessione, e sia ammonito che in tale oc„ casione ciò non trascuri acciocchè in que„ sta guisa si riparino i difetti a cui forse „ potessero essere state soggette le confessio„ ni gia fatte ".

Apportaremo finalmente la testimonianza di Benedetto XIV. il quale nella citata enciclica inculca con grande efficacia ai confessori, ed ai sacri pastori di persuadere ai penitenti la stessa cosa. „ Per verità, dice, „ i direttori delle coscienze convengono con„ cordemente che dall'uso delle generali con„ fessioni si ottenga un gran frutto. Imper„ ciocchè in tal modo si presenta agli occhi „ tutto lo stato della vita trascorsa da cui „ ne nasce il timore, e l'umiltà della per„ sona, e un maggior orrore al peccato; „ s'accrescono le forze dello spirito ad al„ lontanar tutto ciò che provoca al male, „ acquista l'anima una giocondissima pace, e „ tranquillita, e si risarciscono i danni, che „ sofferti avessero le passate confessioni (a)".

Ma non si potrà conseguir quel frutto, che si desidera dalla chiesa o si ripetano le confessioni passate, o si facciano particolari dei quotidiani trascorsi se al Tribunal di penitenza non presiedano delle persone di buona vita, e di sana dottrina ecclesiastica fornite. I vescovi, e gli altri prelati più zelanti non permettono, che nelle lor diocesi alcuno deputato venga in ministro di penitenza se da se stessi, o da altri in lor presenza approvato non lo abbiano col previo conveniente esame onde averne una sicura testimonianza della dottrina, e dei costumi di chi vuole esser ammesso ad un tanto formidabile ministero. Hanno eziandio riguardo a non concedere a chiunque indifferentemente la facolta indefinita ad ascoltar le confessioni, ma la circoscrivono ad un determinato e breve intervallo di tempo, acciocchè sebbene una volta approvati, si assoggettino di nuovo all'esame da instituirsi secondo l'ordine accennato. La qual cosa siccome suol recare gran molestia ai confessori, così si esperimenta di una grande utilita ai penitenti, avvegnachè i riguardi di condurre una buona vita, ed i frequenti esercizj nei studj ecclesiastici che necessariamente devonsi usare dal medesimi li rendono più atti, e di maggior perfezione a questo uffizio arduo e difficile.

Che se necessaria è l'idoneità dei ministri di penitenza in ogni occasione, e circostanza, molto più è necessaria nel tempo del giubbileo in cui nell'ascoltar le confessioni si presentano delle gravissime difficoltà o riguardo all'assoluzione dai peccati, e dalle censure riservate, o riguardo alle dispense da certi vincoli, per le quali vengono non di rado imbarazzati i più dotti ed esperti. Stimiamo perciò quindi cosa opportuna, ed utile a chi esercita l'uffizio medesimo di suggerire, o dirò almeno di richiamar alla memoria gl'insegnamenti, e l'ammonizioni che si fanno dai Pontefici, dai padri della chiesa, e dai più gravi dottori ai ministri di penitenza.

Primieramente vengono ammoniti a risovenirsi che non adempiono alle parti de l'intrapreso ministero, anzichè si fanno rei di grave colpa tutti quelli, i quali risiedendo nel

(a) *Enciclica Apostolica* 117.

nel sacro Tribunale di penitenza senza esser mossi da veruna sollecitudine ascoltano li penitenti, non li ammoniscono, non l'interrogano, ma terminata l'enumerazion dei peccati proferiscono tosto la formula dell'assoluzione. Ciò certamente troppo si oppone al costume di un diligente medico il quale infonde sopra la piaga l'oglio, e il vino. Di fatti chiunque amministra il sacramento di penitenza fa l'uffizio di medico, quindi deve non solamente con industria esaminar le circostanze dei peccati, ma eziandio l'indole e le qualità della persona caduta nei peccati, acciocchè possa somministrarle gli opportuni rimedj da quali si ottenga la salvezza dell'anima". Il sacerdote, (dice un canone del concilio Lateranense celebrato sotto Innocenzo III.) il sacerdote sia prudente e circospetto acciocchè a guisa di un perito medico egualmente infonda il vino e l'oglio alle piaghe di un ferito investigando con diligenza le circostanze del peccatore per le quali prudentemente conosca qual consiglio deva prestargli e qual rimedio adoprare usando diversi esperimenti per sanare l'infermo (*a*)". A ciò è conforme una regola del rituale Romano con Apostolica costituzione approvato da Paolo V. Se *il penitente non ispecificasse il numero, le specie, e le circostanze dei peccati, il sacerdote lo interroghi prudentemente* (*b*).

Che se il confessore sapesse benissimo che il penitente ha aggravata la coscienza da alcuni peccati di cui non se ne fosse ancor confessato, o per dimenticanza attesochè non abbia ricercati i più nascosti ripostigli della coscienza, o per una crassa ignoranza, che non va esente da colpa allor quando creda che gli sia lecito di fare ciò che realmente è una cosa peccaminosa, sarà un dovere del confessore, acciocchè altrimenti la confessione non resti priva della necessaria integrità, di cautamente, e prudentemente richiamar alla memoria del penitente le cose che ha ommesse coll'ammonirlo, e correggerlo acciocchè essendo bene disposto riporti il frutto del sacramento della penitenza.

Così insegna S. Bernardino da Siena il quale proposta la questione se *il confessore sia tenuto a investigare, ed esaminare con diligenza la coscienza del peccatore*? Risponde affermativamente: e ciò, dice, dover fare non solamente rispetto a quelle cose che il penitente ommette per negligenza, o per rossore, ma anche riguardo alle cose che tace per ignoranza, „ poichè, soggiunge, i peccatori ignorano ciò che spetta a Dio, donde se il confessore avrà udita qualche cosa dal penitente, o l'avrà saputa per qualche probabile congettura, deve ciò ridur alla memoria del penitente, avvegnachè può temersi, che il penitente ignori con ignoranza crassa, la quale non è scusabile secondo Guglielmo, o perchè non crede che la tal cosa sia peccato, poichè secondo Isidoro l'ignorante pecca ogni giorno, e lo ignora (*c*).

Il cardinal de Lugo ripieno di santo zelo per la salute dell'anime scrivendo su questa materia inveisce fortemente contro i negligenti confessori dei vescovi, dei prelati, e dei grandi del secolo i quali sebbene non odano farsi alcuna accusa, o confessione da tali persone intorno i pubblici delitti, se ne stanno in silenzio, e senza premettere alcuna esortazione con precipitoso giudizio loro impartiscono la grazia dell'assoluzione. „ Inferiscono inoltre, così egli parla, ciò che abbia a dirsi dell'obbligazione che hanno i confessori dei prelati, dei Principi, dei governatori, e di somiglianti persone, quando vedono o sanno, che eglino di fatti non soddisfanno ai proprj doveri intorno la collazion dei beneficj, l'elezione dei ministri, il governo dei sudditi, intorno l'elemosine da farsi di ciò che sopravanza delle rendite ecclesiastiche, ed altre somiglianti cose: sopra di che convien riflettere che rare volte avviene essere invincibile ed incolpabile l'ignoranza; inoltre rare volte avviene che quella tal ignoranza non porti seco dello scandalo nei sudditi i quali facilmente credono essere lecite quelle cose, che scorgono farsi dai prelati, e dai Principi, ovvero che l'ignoranza stessa non apporti un danno comune. Laonde regolarmente parlando il confesso-

(*a*) *Cap. omnis utriusque sexus de pœnit. & remission.*

(*b*) *In tit. de Sacram. Pœnit.*

(*c*) *Tom. 2. serm. 27. artic. 2. cap. 3.*

„ fessore è tenuto di ammonir il penitente „ chiunque egli siasi intorno i proprj doveri, „ nè adempie al di lui uffizio assolvendo dai peccati, che si dicono dal penitente, „ ma piuttosto s'incarica degli altrui peccati ed errori, i quali dissimula nel penitente, ed un cieco conducendo l'altro „ cieco ambidue cadono nell'eterno precipizio. Se dunque paventa il volto di una „ persona potente non assuma il ministero di „ Pastore, ma con modestia si dispensi come „ meno atto a portare quel peso (*a*).

Approvando siccome utilissimo l'addotto sentimento del cardinal Delugo il Pontefice Lambertini nella citata Enciclica aggiunge: „ essere il sentimento medesimo comune fra „ i teologi non eccettuando nemmeno quelli „ che non vengono compresi nel numero di „ lassa dottrina. Conciosiachè, soggiunge dichiarando questa dottrina, non si tratta „ qui di una ignoranza, come dicono, invincibile del jus positivo per cui il penitente è caduto in un certo inconveniente „ manifesto al solo confessore, e che se per „ avventura ciò che ignora il penitente lo „ imparasse per le di lui ammonizioni potesse indi seguirne l'occasione di un male „ più grave": *ma vincibile è l'ignoranza allor quando il penitente o ignora i peccati i quali pur devono essergli noti, ovvero trovasi in tali circostanze di fatto, onde dissimulando il confessore, persevera il peccatore nell'opera malvagia non senza altrui scandalo mentre taluno può credere essere lecite alcune cose le quali vede farsi impunemente da coloro, i quali frequentano i sacramenti della chiesa*. „ In questi „ casi, conchiude, è concorde il parere dei „ teologi, che il confessore sia tenuto a prestar ajuto al penitente colle ammonizioni, „ e interrogazioni sebbene prevedesse che ne „ derivarebbe della tristezza nel penitente; „ Che se all'ammonizion del confessore non „ corrispondesse il buon'esito, conviene ancora sperare che coll'ajuto Divino saranno „ per essere proficue ". E adduce ivi i nomi dei teologi seguaci di questa dottrina cioè il Soto, Silvio, il cardinal de Laurea, il Suarez, Teofilo Rainaudo, e Gabriel Antoine. Dopo di che proſiegue insegnando lo stesso Pontefice: „ che ciò devesi intendere non solamente rispetto a quei ministri di penitenza che ascoltano le con- „ fessioni dei vescovi, e dei Principi " *ma per egual ragione a ciò obbligati sono tutti quei confessori i quali hanno dei penitenti che se ne vivono in una prossima occasion di peccato, se non colle azioni esteriori almeno coi pravi desiderj, e colle volontarie compiacenze senza che risentano alcun rimorso di condurre un sì infelice stato di vita*. Tutta questa è dottrina di un dotto non meno che zelante supremo Pastor della chiesa.

Un'altra ammonizione che danno i dottori, e i padri della chiesa ai confessori si è, che se avvenga (il che pur troppo suole di frequente succedere) che il ministro delle confessioni oda dai penitenti qualche cosa che meriti un'esame particolare, deve guardarsi di non rispondere a caso, e come si suol dire quasi indovinando, ma prenda tempo a deliberare usando un maturo esame, e riflessione. Per verità sarebbe da desiderarsi che ogni confessore dotato fosse di quella scienza che chiamasi eminente, ma poichè questa è una dote propria di pochi, fa di mestieri assolutamente che egli fornito sia di una scienza sufficiente. Nè di più conviene sperare, attesochè abbracciando la teologia morale tali e tante questioni, la di cui risoluzione dipende dal sapere i sacri canoni, e le bolle Pontificie, è una cosa assai ardua e difficile che uno sappia bene ogni cosa, e su due piedi risolva qualunque dubbio, e difficoltà siccome soglion fare quei pochi che possedono una scienza eminente. Sarà dunque sufficiente che i confessori, generalmente parlando, quando occorrano dei dubbj nell'amministrazion dei sacramenti ricorrano ai libri, li consultino, e definiscano le difficolta coll'ajuto dei medesimi siccome insegna una decretale di Innocenzo IV. nella quale dice: „ Riputiamo poscia una scienza „ eminente quella con cui si discutono, e „ definiscono le più sottili questioni e che „ pronta somministra le risoluzioni: quegli „ poi ha una scienza mediocre, il quale sa „ in qualche modo esaminare gli affari, sebbene non sappia rispondere ad ogni cosa, „ e che sa trovar nei libri la verità di quel- „ la cose ch'è tenuto di sapere, ma che non „ ha

(*a*) *De Sacram. Panit. disp.* 22. *sect.* 2.

„ ha in pronto le risposte " (*a*). Quando dunque si presenti al confessore qualche caso ch' abbia della novita, o sia difficile, e deva perciò consultare gli autori, non deve stancarsi a leggerli, e a ricercare i migliori. Conciosiachè è abbastanza noto che in tanto numero di scrittori ve ne furono alcuni che si allontanarono colle loro opinioni dalla semplicita del vangelo, e dalle dottrine dei padri. „ Vengono di nuovo risvegliate (dice „ il Papa Alessandro VII.) molte opinioni „ parte antiche rilassative della cristiana di- „ sciplina, e che son di rovina alle anime, „ parte se ne producono di nuove, e di „ giorno in giorno va sempre più crescendo „ all'estremo la libertà di pensare, per cui „ nelle cose appartenenti alla coscienza s' in- „ trodusse una maniera di opinare contraria „ affatto alla semplicità evangelica, e alla „ dottrina dei SS. Padri, che se fossero le „ opinioni stesse seguite in pratica dai fe- „ deli come una retta norma, si corrom- „ perebbe del tutto la cristiana disciplina (*b*).

Se si volesse quì instituire un discorso ed esaminare ciò che appartiene alla fede che meritano i scrittori, e quali riputar si devano di sana dottrina, troppo si dilungheremmo dal nostro principale soggetto; basterà dunque l' aver ricordato ai confessori che nei casi dubbj non si fidino della propria opinione, ma prima di decidere la questione consultino molti libri, e fra questi particolarmente quelli che dalla fama universale celebrati vengono per una soda dottrina, e di poi abbraccino quel parere che lor suggerisce la ragione, e ch'è uniforme all'autorità. Non altrimenti ha insegnato il Lambertini in una sua enciclica intorno le usure in cui avverte i confessori in tal guisa: „ Non istiano troppo attaccati alle proprie „ private opinioni, ma prima che diano la „ risposta, esaminino più scrittori i quali „ fra gli altri sono più commendati: dipoi „ seguano quel partito che comprenderanno „ esser conforme alla ragione, ed approvato „ dall' autorità (*c*).

Un tale diligente studio ed esame vie maggiormente richiedesi appunto nelle materie di usure, e dei contratti nelle quali si tratta di discoprire l' ultima finezza dell'umana malizia, e di commettere il risarcimento dei danni apportati al prossimo, senza la qual condizione invalida è l' assoluzione Sacramentale, e per conseguenza il peccato non rimesso.

In terzo luogo devono i confessori tener sempre dinnanzi agli occhi quell' avvertimento del Ven: Cardinal Bellarmino: *non vi sarebbe tanta facilità di peccare, se non vi fosse tanta facilità di assolvere*; ed inoltre rammentarsi delle proposizioni che da varj Pontefici, e particolarmente da Innocenzo XI. proscritte furono cogli anatemi, da cui impareranno in quai casi abbia a concedersi, a negarsi, o a prolungarsi l' assoluzione (*d*).

„ Osservi con diligenza il Sacerdote quan- „ do e a chi deve conferirsi, negarsi, o dif- „ ferirsi l' assoluzione; acciocchè non assolva „ coloro che sono incapaci di una tal gra- „ zia, siccome son quelli che non danno „ alcun segno di dolore e non vogliono de- „ porre gli odj, e l' inimicizie, nè restitui- „ re, quando possono, la roba altrui, nè „ abbandonar la prossima occasion di pecca- „ re, nè in altro modo star lontani dai pec- „ cati ed emendar la loro vita, e parimenti „ coloro che diedero un pubblico scandalo se „ non soddisfino pubblicamente, e levino lo „ scandalo ".

Sono queste parole non di un qualche rigorista Teologo, ma del Romano Rituale, il quale inoltre inculca ai confessori che o neghino, o differiscano l' assoluzione con piacevolezza, e con un discorso che ispiri soavità e dolcezza palesino ai penitenti i motivi di aver negata l' assoluzione, e lor dimostrino che così è più espediente alla salvezza dell' anima.

Quindi li eccitino a ritornar quanto prima, e l' incoraggiscano ad eseguire con esattezza, e prontezza tutte quelle cose che ad essi prescriveranno di fare, dal che ne avverrà che presentandosi di nuovo al Tribunal di penitenza riceveranno la grazia dell' assoluzione.

Allor

(*a*) *Ad cap. cum in cunctis de elect. & electi potest.*

(*b*) *In decreto diei 7. Septembris 1665.*

(*c*) *Enciclica ordine 143. Bullar. tom. 1. §. 8.*

(*d*) *Decreto diei 2. Martii 1679. proposit. 60. cum tribus sequentibus proscripta.*

Allor quando poi concedono l'assoluzione a quei principalmente, che o rare volte o non senza un gran numero di peccati sogliono accostarsi al Sacramento di Penitenza, non tralascino di farli delle salutari esortazioni frammischiate di timore e dolcezza insieme facendo lor conoscere l'infelice tenor di vita che han condotto sotto il giogo del peccato, e la gravità dei delitti che hanno commessi ed eccitandoli a pentirsi di cuore, e a propor seriamente di starsene lontani per l'avvenire dai stessi peccati.

Conciosiachè è cosa certa e comprovata dall'esperienza che le sode e gravi insinuazioni ed esortazioni le quali si fanno nel Tribunal di penitenza hanno una maggior efficacia delle prediche dei Sacri oratori per allontanare i penitenti dai vizj.

Avvegnachè il più delle volte succede che coloro i quali ascoltano le prediche attribuiscono piuttosto agli altri, che a se stessi le riprensioni che odono farsi dall'altare, o dal Pergamo.

Il che avvenir non può nelle private ammonizioni dei confessori che si dirigono alla sola e individua persona del penitente, e che se gli si fanno sulla faccia senza che possa negare i delitti, o scusarsene. Nè per avventura rispondano qui alcuni confessori che ciò non può eseguirsi allor quando un gran concorso di penitenti richiede la brevità, conciosiachè risolta viene la difficoltà con quell' aureo sentimento di S. Francesco Saverio il quale viene riferito dal P. Turselino nella di lui vita in questi termini.

„ Era poscia di opinione che attender si „ dovesse ai penitenti non con fretta, ma con „ diligenza, esortando, che desiderassero di „ ascoltar poche confessioni ben fatte di quel„ lo che molte con troppa fretta temeraria„ mente eseguite (a).

Le ammonizioni indirizzate dai padri della chiesa ai Parrochi, e a tutti gli altri confessori che finora furono da noi indicate, risguardano la confessione vocale del penitente, e l'assoluzione del Sacerdote; fa d'uopo ora d'aggiungere una quarta ammonizione la quale appartiene alla *Soddisfazione* ch'è l'ultima parte del Sacramento di penitenza, e questa essenziale.

Sebbene la S. madre chiesa commiserando l'umana debolezza abbia alquanto mitigato l'antico rigore e si sia discostata dall'uso dei canoni penitenziali, poichè leggiamo in un canone presso Graziano: „ per difetto dei nostri tempi in cui non solamente indeboliti so„ nosi i meriti degli uomini, ma anche gli „ stessi corpi non è permesso che in ogni co„ sa rimanga in osservanza quella severità, „ (b), non pertanto è lecito ai confessori l'imporre la Sacramental soddisfazione a proprio talento, e inconsideratamente, ma in questa cosa devono concorrere insieme le regole della giustizia, prudenza, ed equità. *Nel determinare* (dice il Romano catechismo la pena della soddisfazione i sacerdoti nulla facciano a proprio arbitrio, ma giudicaranno che ogni cosa diretta sia dalla giustizia, prudenza, e pietà (c).

E prima che per ordine dei Padri Tridentini composto fosse lo stesso Romano catechismo aveano eglino stabilita la salutar dottrina intorno la Sacramental soddisfazione nel modo che siegue: „ Devono dunque i Sacer„ doti di Dio per quanto suggeriranno ad „ essi lo spirito e la prudenza ingiongere „ delle salutari e convenienti soddisfazioni „ secondo la qualità dei delitti, e le forze „ dei penitenti acciocchè se per avventura „ sieno conniventi ai peccati ed usino trop„ pa indulgenza verso dei penitenti impo„ nendo dell'opere leggerissime per gravissi„ mi peccati non divengano partecipi degli „ altrui peccati.

„ Tengano poscia innanzi gli occhi la re„ gola, che la soddisfazione la quale impon„ gono, non sia soltanto per custodia della „ nuova vita, e per medicina della debolez„ za, ma eziandio per vendetta e castigo „ dei peccati passati; avvegnachè anche gli „ antichi padri han creduto, ed insegnato „ che le chiavi ai sacerdoti sieno state con„ cedute non solamente per assolvere ma an„ che per legare (d).

Affinchè quindi i peccatori più facilmente si riducano ad accettare, ed eseguire l'oppor-

(a) *In vita Sancti Francisci Xaverii lib. 6. cap. 17.*
(b) *Can. Fraternitatis dist. 34.*
(c) *Sub tit. de Panit.*
(d) *cap. 8. sess. 14. de Panit.*

portuna soddisfazione, che i confessori crederanno ad essi d ingiongere; sarà assai giovevole la scienza dei canoni Penitenziali di cui essendo in possesso il confessore, sebbene non richiami in uso gli stessi, può tutta volta servirsene per dimostrar al penitente quali pene erano statuite una volta per i medesimi peccati: per la qual cosa concepirà il penitente la somma malizia, e la gravità dei peccati, e più di buon'animo s'acqueterà all imposta soddisfazione, la quale gli avrebbe potuto sembrare altrimenti più pesante e gravosa; facendo vale a dire il confronto dell'ingionta soddisfazione con quelle pene a cui avrebbe dovuto soccombere per eguali delitti se nei secoli rimoti allor quando erano in vigore i canoni penitenziali accostato si fosse al Tribunal di penitenza, nè si trovasse in un tempo in cui la benignità della chiesa ha temperato la severità dell'antica disciplina.

Così coll'autorità di molti gravi dottori insegna il Papa Lambertini nell' aureo suo Trattato de *Synodo Diœcesana* (a).

Se i sacri pastori, e tutti gli altri che sostengono l'uffizio di confessori si approfitteranno di questi utilissimi avvertimenti che ci somministrano gli scritti dei più illustri Autori ecclesiastici (b), e le canoniche costituzioni, giova sperare certamente che il popolo cristiano sarà per riportarne dall'indulgenza dell'universale Giubbileo tutto quel frutto spirituale che dalla S. chiesa ardentemente si desidera.

§. II.

Degli esercizj ed opere pie ingionte per lucrar il Giubbileo. Se la S. comunione sia necessaria? Della confessione, se abbia a farsi in re o basti in voto? Quando abbiano a farsi la confession, e la comunione? Se fatte le visite delle chiese in istato di peccato mortale abbiano a ripetersi dopo la confessione, e quando la persona si trova in istato di grazia? Se per lucrar il Giubbileo sia necessario che si faccia la confessione anche da chi non è reo di alcun peccato mortale, ma abbia a farsi dei soli veniali. Si tratta incidentemente la questione se anche per soddisfare al precetto Pasquale sia necessaria la confession dei peccati veniali? Come sia provveduto ai fanciulli che non sono stati ancora ammessi alla prima comunione.

E Poichè la presente nostra fatica non ha soltanto per oggetto di giovare alle persone ecclesiastiche, ma a tutti gli altri fedeli laici eziandio, così servirà di loro istruzione affin di poter più facilmente lucrare il Giubbileo, ciò che rimane da ragionare intorno gli esercizj, e l'opere pie che dal Sommo Pontefice s' impongono da eseguire nel Giubbileo dell'anno Santo.

Seguendo l'ordine medesimo da noi tenuto di sopra riguardo alle assoluzioni, ed alle dispense, stabiliremo prima le regole da osservarsi intorno le opere imposte nel Giubbileo universale ricavandole dalla sovracitata bolla di estensione dell'accennato Giubbileo a tutto il mondo cattolico promulgata da Benedetto XIV. e dipoi risolveremo i principali dubbj, e difficoltà che sogliono farsi su questo articolo, e che possono occorrere.

„ 1. Si richiede di fare una valida confes-„ sione, e l'accostarsi alla SS. Eucaristia in „ istato di grazia.

„ 2. Il visitare dentro lo spazio di sei me-„ si da computarsi in qualunque diocesi dal „ giorno della promulgazione del Giubbileo „ le chiese determinate in ciascheduna città, „ e luogo dai respettivi ordinarj almeno una „ volta al giorno per quindeci giornate o „ continue o interpolate o naturali, o ec-„ clesiastiche cioè dai primi vesperi di una „ giornata fino al tramontar del Sole del „ giorno seguente.

„ 3. Nelle stesse chiese determinate devon-„ si fare divotamente delle preghiere a Dio „ Signo-

(a) Lib. 7. cap. 62.

(b) Il Pontefice Benedetto XIV. nell' Allocuzione tenuta in un consistoro secreto li 5. Maggio 1749. per annunziare il Giubbileo dell' Anno Santo Bull. tom. 2. loda come utilissimo il libro composto da San Carlo Borromeo delle ammonizioni ai Confessori. „ Iddio volesse, „ dice, che lo stesso libro fosse sempre per le „ mani dei confessori poichè ne riportarebbero „ una grande utilità, e ritrovarebbero dei rimedj opportunissimi per discacciare le infermità „ dell'anime i quali propone il S. Arcivescovo „ raccolti dalla santissima dottrina dei Padri e „ dei Canoni ".

„ Signore per l'esaltazione di S. Madre chiesa, per l'estirpazione dell'eresie, per la concordia dei Principi cristiani, per la tranquillità e salvezza del popolo cristiano, per la qual cosa si sogliono nelle visite delle chiese recitare le Litanie dei Santi, nelle quali si contengono tutte le accennate preghiere.

La prima opera che si prescrive è la confession, e la comunione colle parole espresse nella bolla: *vere poenitentibus, & confessis, sacraque communione refectis*: Benedetto XIV. fu il primo che impose il debito di unire la comunione alla confessione affin di lucrar il Giubbileo.

In una sua allocuzione consistoriale adduce le ragioni per cui ha creduto di imporre anche la comunione: „ conoscerete, ei dice essere stata accresciuta la nostra bolla d'intimazione del Giubbileo di una sola cosa, cioè del debito di ricever la Sacra comunione.

„ Conciosiachè i nostri predecessori fanno parole soltanto del Sacramento di penitenza che i padri chiamarono la seconda tavola dopo il naufragio in virtù del quale si rimettono gli eterni supplicj insieme col peccato; non fanno poi menzione della SS. Eucaristia che dal concilio di Trento chiamasi un'*antidoto*, con cui i fedeli si *liberano dalle colpe giornaliere, e si preservano dai peccati mortali*.

„ Onde alle opere prescritte per ricevere il Giubbileo abbiamo aggiunto che si riceva la Divina Eucaristia, alla quale spontaneamente i fedeli per lo più s'accostavano affin di lucrare la medesima indulgenza. Si siamo indotti, prosiegue, non solamente per il sentimento di personaggi illustri i quali scrivendo del Grande Giubbileo in molti volumi, e dissertazioni han desiderato sommamente che fra le opere di pietà che sogliono intimarsi, si annoverasse la S. comunione, oltre di che abbiamo avuta in vista anche la ragione che commettendosi quest'opera negli altri Giubbilei, era convenientissimo che ciò si prescrivesse anche nel celebrare il Giubbileo dell'anno Santo.

Riguardo alla comunione non è da pensare che da alcuno si promuova la questione se sotto un tal nome di comunione abbiasi ad intendere la comunione spirituale cosichè secondo il senso della bolla ella sia sufficiente. Conciosiachè è ben vero che il S. concilio di Trento fa menzione di tre specie di comunione cioè della sola *sacramentale* che si fa da coloro che la ricevono in peccato mortale, della sola *spirituale* che si fa da quelli i quali ardentemente desiderando di gustare il Pane Eucaristico con viva fede, divengon partecipi dell'utilità e frutto spirituale, e della *sacramentale, e spirituale* insieme che si fa da quelli i quali *in tal maniera si dispongono innanzi che ricoperti della veste nuziale s'accostano alla Divina mensa*. Ma il Pontefice nella sua bolla sotto il nome di comunione intende la sacramentale, e la spirituale insieme, siccome lo dimostra il chiarissimo sentimento delle parole che non ammette alcun dubbio.

Riguardo alla confessione cercano i teologi, se per conseguir l'Indulgenza sia necessario il confessare attualmente al sacerdote i peccati, ovvero basti il detestarli con un interno dolore, e con un sincero atto di contrizione unitamente al proposito di confessarsi differendo intanto la confessione ad altro tempo p. e. a Pasqua, nella qual' occasione è tenuto ogni fedele per legge ecclesiastica di accostarsi alla comunione (a)? La presente questione è agitata dal cardinal De Lugo, dal cardinal Bellarmino, dal Navarro, e dagli altri che particolarmente hanno scritto intorno l'indulgenze, e il Giubbileo, cioè dal Gaetano de *Jubileo*, dal P. Viva de *Jubileo*, dal canonico Lodovico Bolognini *de indulgentiis*, da Felino Sandeo *de indulgentia plenaria*, da Gio: Battista Pauliani *de Jubileo anni sancti*, dal Padre Costantini *de Jubileo*, e dal P. Teodori *de Indulgentiis* con altri; alcuni dei quali vogliono che sia sufficiente la confessione *in voto* secondo la frase dei teologi, ed altri che si richieda la confessione *in re* ovvero l'attuale ( ). Questa ultima opinione è la più sicura, e da seguirsi in pratica appoggiata essendo alle decisioni dei Pontefici. Avvegnachè essendo stato pro-

(a) *Allocutio Jam vobis*, *Bull. tom.* 3. *in ordine* 16.

(b) I Teologi chiamano la prima specie di Confessione *in voto* l'altra *in re*.

to proposto e ricercato nella congregazione dell'indulgenze se (siccome i missionarj che dimorano nei paesi degli infedeli lecitamente celebrano la santa messa premesso un'atto di contrizione per qualche grave peccato che commesso avessero non essendovi presente alcun confessore in giornata festiva) così affin di conseguir l'indulgenze, che si concedono *vere panitentibus*, *& confessis* sieno capaci quei tali, che fanno un' atto di contrizione senza premetter la confessione: La S. congregazione ha risposto: *Non esse capaces*: ma doversi supplicare il sommo Pontefice che li faccia capaci di una nuova grazia cioè che senza premetter la confessione attuale in mancanza di un confessore, col solo atto di contrizione divengano abilitati a conseguir l'indulgenze. La qual decisione fu approvata da Clemente XII. avendo anche impartita ai missionarj l'enunziata grazia siccome attesta il Pontefice Lambertini (*a*).

Egli poscia dichiara nella citata enciclica: „ che con quelle parole *vere pænitentibus & confessis* ha sempre inteso e intenderà la „ confessione attuale la quale ripone fra le „ opere prescritte, e necessarie ad adempiersi „ per conseguir l'indulgenze.

Ricercasi inoltre da teologi quando abbiano a farsi la confessione, e la comunione per acquistar il Giubbileo. Veramente è da desiderarsi, e senza dubbio è una cosa migliore, e più sicura, prima che si comincino le visite delle chiese il fare una buona confessione, onde le visite stesse si facessero in istato di grazia, e si rinovasse poscia la confessione da chi per avventura incominciate avendo le visite cadesse in qualche grave peccato. Così insegnano *S. Antonino*, il cardinal Bellarmino, S. Carlo Borromeo (*b*), e Benedetto XIV. (*c*).

Ma in ciò propriamente non consiste la difficoltà essendo il principal dubbio se fatte le visite da taluno in istato di peccato mortale, dipoi confessandosi *rite & recte* e ricevendo la S. comunione in istato di grazia vi sia d'uopo che si rinovino le visite, o bastino le precedenti per un sufficiente adempimento dell'opere ingionte? La comun opinione fra teologi sopra una tale questione si è che bastino anche le visite fatte in istato di peccato ad effetto di conseguir l'indulgenza purchè l'ultima opera, in cui s'acquista l'indulgenza sia eseguita in grazia di Dio, non rimettendosi la pena temporale, se non che cancellato il peccato, e rimessa l'eterna pena, il che si ottiene col mezzo del sacramento della Penitenza. Così il Suarez (*d*), il cardinal De Lugo ( ), Estio (*f*), e fra i trattatisti intorno l'indulgenze il Passerino (*g*), e Teodoro (*h*).

Aggiungeremo all'opinione dei più insigni teologi l'autorità del Papa Benedetto XIV. il quale nella sua enciclica così dichiara: „ Sebbene da una parte sia in noi un'arden- „ te brama che la visita delle chiese si fac- „ cia in istato di grazia cioè o dopo una „ fruttuosa confessione, o almeno dopo un „ atto di vera contrizione, considerando „ dall'altra parte non potersi sempre conse- „ guire quanto si desidera, ed esser d'uopo „ il compatire l'umana fragilità, abbiamo „ creduto non doversi da noi escludere dal „ frutto dell'indulgenza chi incomincia, o „ prosiegue la visita delle chiese senza aver „ premessa la confessione, purchè sia in gra- „ zia quando fa l'ultima opera in cui si „ consiegue l'Indulgenza, e purchè le visi- „ te sieno fatte con divozione. " Di questa sua decisione uniforme alla comun' opinion dei teologi ne avea già più innanzi addotta la ragione dicendo: „ Questa che può dirsi „ comune opinione ha il suo valido fonda- „ mento; essendo le visite delle chiese, ben- „ chè fatte da chi non è in grazia opere „ moralmente buone, tutto che non merito- „ rie dell'eterna vita, e quantunque sieno „ opere di un'inimico, sono però di quel „ tale inimico che si dispone alla riconcilia- „ zione con Dio, e secondo l'antica disci- „ plina della chiesa faceansi le pubbliche pe- „ nitenze da quelli che erano caduti in ec- „ cessi gravi e pubblici prima che ottenuta „ aves-

(*a*) Enciclica Fra le fatiche p. 1.
(*b*) *In actis Eccles. Mediolan. part. 7.*
(*c*) *Loco citato p. 8.*
(*d*) *In 3. part. D. Thomæ tom. 4. disput. 52. sect. 2. 17.*
(*e*) *De Sacram. Pænit. disp. 27. sect. 6. n. 83.*
(*f*) *In 4. sentent. dist. 20. 18.*
(*g*) *De Indulg. lib. 1. c. 8. art. 1.*
(*h*) *De Sacram. dissert. 6. cap. 3. art. 2.*

„ avessero l'assoluzione, ed in istato di peccato. Ciò stabilito, prosiegue, che lo stato di grazia sia assolutamente necessario nell'ultima opera che si fa per conseguir l'indulgenza, e che lo stato medesimo di grazia non sia assolutamente necessario, quando si adempiono le altre opere chiamano i teologi in loro ajuto la pubblica consuetudine dei fedeli saputa e non riprovata da chi concede l'indulgenza.

Cercasi quindi se chi non è reo di alcun peccato mortale tenuto sia a confessarsi anche dei peccati veniali affin di lucrar il giubbileo? Il precetto della confessione siccome fu istituito da Dio, comprende i soli peccati mortali, nè si estende ai veniali. E poichè la chiesa nel concilio Lateranense ha prescritto un tempo determinato di doversi confessare cioè nella Pasqua di Risurezione, fu mossa la controversia se alla necessità di confessare i peccati mortali sia stato aggiunto l'obbligo di doversi confessare anche dei peccati veniali. E sebbene la comun opinione dei teologi sia non essere stato da quel concilio aggiunto il debito di confessarsi dei peccati veniali, non mancano tutta volta degli autori che difendono il contrario sentimento insegnando, che anche chi non ha se non dei peccati veniali, almeno nella Pasqua è tenuto di presentarsi al sacerdote per fargli noto, che mercè la Divina grazia non si ritrova consapevole a se stesso se non che di colpe veniali. Così l'Iovenin (*a*), il Du Hamel (*b*), Habert (*c*), con altri.

Intorno a questa controversia non abbiamo alcuna decisione della chiesa; lo stesso Pontefice Benedetto XIV. dice di lasciarla intatta (*d*).

Ciò per altro non basta a risolvere la proposta questione, cioè se per la consecuzion del Giubbileo sia prescritta la confessione anche a quei tali che non hanno peccati mortali, ma solamente delle colpe veniali. Presso i Salmaticensi si riferiscono gli autori che seguono l'una e l'altra opinione negativa, ed affermativa. Eglino poi professano di aderire all'affermativa la quale asseriscono essere la più sicura (*e*). Quelli che sostengono la negativa fra quali il cardinal De Lugo (*f*), apportano la ragione che quando si parla di confessione si deve sempre intendere della confessione dei peccati mortali.

Ma convien riflettere col cardinal di Laurea (*g*), e col Chiericato (*h*), che puossi imporre anche la confessione dei peccati veniali, il che si comprova colla Clementina *Ne in agro de statu monachorum*, ove si ingionge ai monaci l'obbligo di confessarsi almeno una volta al mese sebbene probabilmente si potesse, e si dovesse credere che la maggior parte di essi non abbiano se non che dei peccati veniali; inoltre siccome per il conseguimento del Giubbileo si prescrivono dell'opere da farsi, che di sua natura sono mere opere di consiglio, e di supererogazione, in grazia di esempio il digiuno di alquanti giorni non ordinato dal precetto della chiesa, ovvero la visita delle basiliche siccome si fa nell'occasione del Giubbileo dell'anno Santo; prescriver si può anche la confessione dei peccati veniali, sebbene fuor di queste circostanze e parlando in astratto non vi fosse obbligazione di confessarsi dei peccati veniali. Così dichiara Benedetto XIV. di aver ordinato a tutti quelli che vogliono acquistar il Giubbileo imponendo l'obbligo di confessarsi anche dei peccati veniali.

Intorno poi alla controversia agitata fra Teologi dice: „ Che può aver luogo quando la confessione si richiede come disposizione allo stato di grazia necessario per guadagnare il Giubbileo, ma non quando la confessione viene prescritta, *come ne da Noi appunto si è fatto* come opera ingionta per conseguire l'indulgenza (*i*)".

Non dissomigliante alla decisa questione è l'altra, cioè che dir si deve di uno che essendosi di già confessato, ed avendo fatte varie visite delle Basiliche cade in qualche nuovo peccato mortale? Conciosiachè si disputa fra i

(*a*) *Tom. 7. tract. de panit. dissert. 3. cap. 2. num. 5.*
(*b*) *Tom. 8. de panit. cap. 9. qu. 2.*
(*c*) *Enciclica* Fra le fatiche *p. 8. n. 77.*
(*d*) *In cursu morali tom. 1. tract. 6. cap. 7. punct. 3. num. 34.*
(*e*) *Disp. 27. de sacram. panit. sect. 7. n. 101.*
(*f*) *In 4. sentent. tom. 2. de necessit. sacramen. Panit. disp. 24. art. 2.*
(*g*) *De sacram. Panit. decis. 50.*
(*h*) *Enciclica* Fra le fatiche *loco cit. n. 78.*
(*i*) *Enciclica* Fra le fatiche *loc. cit. n. 78.*

fra i Dottori se sia tenuto questo tale a rinovare le visite fatte, o se basti che innanzi l' ultima visita faccia un atto di contrizione, o se finalmente sia obbligato a confessarsi del peccato commesso. Non mancano dei Scrittori che asseriscono essere sufficiente l' atto di contrizione affin di conseguir il Giubbileo, ma se si riflette alle ragioni con cui gli Scrittori sostengono la contraria opinione sembrarà certamente che quella favorisca troppo la lassità. Avvegnachè si considera dai più sani Teologi che la confessione prescritta nella Bolla si riferisce all' indulgenza, e che per conseguenza la confessione dei peccati mortali si richiede fino al termine dell' opere imposte, in cui si ottiene il frutto dell' indulgenza; donde fondatamente insegnano che quegli, il quale si è confessato, ed ha cominciate le visite delle Basiliche se innanzi l' ultima visita cade in peccato mortale dee confessarsi, e che l' atto di contrizione non è sufficiente a conseguir il Giubbileo; aggiungendo quindi essere tenuto a ripeter la confessione anche quegli che scordato si fosse per un incolpevole dimenticanza di qualche peccato nella confessione già fatta. La qual dottrina siccome più soda fu approvata da Benedetto XIV. dicendo di assolvere il peccatore dal peso di rinovare le visite delle chiese ma lasciandolo soggetto all' obbligo di confessarsi prima di compiere l' ultima visita (a).

Tutte queste sono le principali questioni che trattansi dai Dottori riguardo alle opere della confessione, e comunione; restarebbe ora da esaminarne un' altra, cioè se i fanciulli, ed altre persone incapaci di ricever la Santissima Eucaristia possano lucrar il Giubbileo? Ma superfluo sarebbe il trattenersi sopra una tale questione dappoichè il Papa Benedetto XIV. nella Bolla di estensione del Giubbileo a tutto il mondo cattolico ha data la facoltà agli ordinarj di dispensar da se stessi o col mezzo dei confessori i fanciulli che non sono stati ancora ammessi alla prima comunione, ad accostarsi allo stesso sacramento commutando quest' opera in altri esercizj di pietà, carità, e religione. Per tanto passeremo all' opera principale che suole ingiongersi nel Giubbileo dell' anno santo, cioè alle visite delle chiese.

§. III.

Dell' opera principale del Giubbileo dell' anno santo che sono le visite delle chiese. Si risolvono alcuni dubbj riguardo alle parole: Saltem semel in die, *alla misura del giorno, e a quelli che prevenuti dalla morte non avessero potuto compier le visite.*

La prima questione che si offre da esaminare intorno le visite delle chiese è quella: se come in vigor della Bolla Benedittina si possono far le visite delle quattro chiese il 1. di Marzo, un' altra visita delle quattro chiese li 15. dello stesso mese, così far si possa p. e. la visita di due Chiese in un giorno, e la visita di due altre chiese in altro giorno fino che si compisca il prescritto numero delle visite per quindici giorni. Le parole *saltem semel in die* nella citata Bolla Benedittina non lasciano luogo a dubitare se abbia a farsi la visita delle quattro chiese in un giorno. Lo stesso Pontefice ha ciò dichiarato dicendo: „ Noi finalmente „ stando attaccati al comune e chiaro senso „ delle parole *saltem semel in die*, alla co„ mun opinion dei Dottori, ed alle deci„ sioni dei nostri Predecessori si protestiamo „ di aver inteso nella nostra Bolla la visita „ delle quattro Basiliche, in un sol gior„ no (b) “.

Egli parimenti tolse ogni dubbio intorno la misura del giorno in cui si deve far la visita delle Basiliche, cioè se sia da computarsi il giorno dalla mezza notte precedente all' altra mezza notte del giorno susseguente, ovvero dai vesperi del dì seguente; conciosiachè ha spiegato nella Bolla *Benedictus Deus* che si computino li quindici giorni nell' una, o nell' altra forma come meglio piace per *quindecim dies sive naturales sive ecclesiasticos nimirum a primis vesperis unius diei usque ad integrum, ipsius subsequentis diei vespertinum crepusculum*.

Molto meno puossi muover la difficoltà se acquistino il Giubbileo quei tali che incominciate avendo l' opere prescritte, non avessero

(a) Ibidem num. 79.

(b) Ibidem p. 1. num. 11.

ſero potuto compierle prevenuti dalla morte? Conciofiachè nella medeſima bolla ha ſtatuito: „ che ſe alcuni dopo aver cominciata l'eſecuzione delle opere preſcritte „ con animo di lucrar il Giubbileo prevenuti dalla morte non aveſſero potuto compiere il determinato numero delle viſite, deſiderando noi di benignamente favorire alla pronta loro volontà, quando ſieno i medeſimi veramente pentiti, e confeſſati, e riſtorati dalla S. comunione vogliamo che ſieno partecipi della ſteſſa indulgenza, e remiſſione, come ſe di fatti viſitate aveſſero nei giorni preſcritti le ſteſſe chieſe. "

§. IV.

Della facoltà che hanno gli Ordinarj di diminuir il numero delle viſite ai corpi, e comunità ſecolari, ed eccleſiaſtiche che ſi portano proceſſionalmente a viſitar le chieſe. Quai riguardi di prudenza, e di carità ſi eſigano nei Prelati ſu queſto punto per il ſeſſo femminile, per i lavori delle campagne, e per le povere, e miſerabili perſone.

Concede il Pontefice nella medeſima bolla la facoltà agli Ordinarj, di diminuire il numero delle „ viſite ſecondo il lor prudente arbitrio a tutti i capitoli, congregazioni tanto di ſecolari, che di regolari, alle ſcuole, confraternite, univerſita, ed ogni ſorta di collegio che proceſſionalmente viſitaſſero le chieſe ". Nel valerſi pertanto di una tale facoltà conviene certamente che l'arbitrio dei veſcovi, e degli altri Ordinarj prelati regolato ſia dalla prudenza ſiccome ad eſſi ingionge il Pontefice *pro ſuo prudenti arbitrio*. Avvegnachè eſigono tutta la circoſpezione in queſt' affare il concorſo dell' uno, e dell' altro ſeſſo che ſuole eſſervi in ſomiglianti proceſſioni, le domeſtiche occupazioni degli uomini, e delle femmine riguardo alla cura degli infermi, alla cuſtodia ed educazione dei figliuoli e agli affari economici delle famiglie, e finalmente i lavori della campagna e gli impieghi degli artigiani particolarmente che vivono alla giornata colle lor fatiche e ſudori, tutti i quai riguardi meritano di eſſere attentamente ponderati affinchè non ſia maggiore il male che ragionevolmente può temerſi di quello che il bene che ſi deſidera di riportarne dagli eſercizj di pietà e di religione. Secondo le accennate riflessioni perciò, i prelati di un diſcreto zelo forniti crederanno forſe più eſpediente che nelle città, ed in certi altri luoghi le femmine non intervengano alle proceſſioni che ſi fanno per viſitare le chieſe, ma facciano privatamente da ſe ſole le viſite medeſime; anzichè ſarebbe da deſiderarſi che elleno poteſſero viſitare ſoltanto la propria reſpettiva chieſa parrocchiale ſecondo il determinato numero di giorni, e imponendo loro oltre la confeſſion, e comunione qualche altra opera pia. Non è parimenti da dubitare, i prelati medeſimi non ſieno per avere riguardo alla povertà delle perſone, alla coltivazione della campagna, e al decoro e decenza delle proceſſioni, e di ogni altra ſacra funzione nel determinare il numero delle viſite da farſi proceſſionalmente dalle comunità.

§. V.

Che ſorta di preghiere abbiano a farſi nelle viſite delle chieſe?

S'Ingionge nella bolla Benedittina che la viſita delle chieſe abbia a farſi divotamente, „ affin di conſeguir l'indulgenza dovervi uſare delle pie preghiere a Dio Signore, per l'eſaltazion della chieſa, per l'eſtirpazion dell'ereſie, per la concordia dei Principi cattolici, e per la ſalvezza, e tranquillità del popolo criſtiano; ma nè in queſta nè in altre Bolle dei Pontefici predeceſſori nelle quali fu intimato il Giubbileo dell' Anno Santo, " ſpiegoſſi ſe le orazioni abbiano ad eſſer vocali, o mentali, dalla qual coſa moſſero un' altra queſtione i noſtri Moraliſti. Alcuni dei quali hanno aſſerito richiederſi delle preghiere vocali; altri eſſere ſufficiente l'orazione mentale, e cert altri credettero che ſi doveſſe unire l'una e l altra ſpecie di preghiera. Il Papa Lambertini nella Bolla che incomincia *Convocatis* ha deciſa la queſtione inſegnato avendo „ eſſere ſufficiente l'orazione vocale divotamente recitata, eſſer però degna di lode quella perſona che prega collo ſpirito, e colla mente purchè a quella tal' orazione vi aggiunga alcune preci vocali

„ li (a)". Affinchè dunque si soddisfi debitamente all' ingionta opera delle visite fa d'uopo che ogni visita di una chiesa si faccia con animo, ed intenzione di prestare onor a Dio, e ai di lui Santi, e che tanto nel viaggio, o nell' incamminarsi alle chiese, quanto dentro le stesse si cammini, e si stia con divozione e modestja e si eserciti qualche atto di religione. Il costume, come si è detto di sopra, quasi universale intorno le preghiere si è di recitare in ogni visita delle chiese le Litanie dei santi, nelle quali si contengono tutte quelle preci che si prescrivono nella Bolla di estensione del Giubbileo poco fa accennate; e a quelle persone che non sanno leggere si suole imporre la recitazione della corona, o rosario, della B. Vergine, secondo l' intenzione della chiesa. Non tralasciaremo a questo proposito di avvertire, che quelli i quali senza alcun fine di pietà, e indotti da mera curiosità si portano a visitar le chiese, ovvero con animo di sollevarsi lo spirito, o in grazia di far dei passeggj, non conseguiscono il Giubbileo, siccome insegna il Pontefice nella citata Enciclica *Fra le fatiche* (b). Omettiamo quindi siccome superfluo il caso di quella persona ch' essendo in attuale peccato mortale in grazia d'esempio affin d' indur altri a peccare visitasse la chiesa, con altri somiglianti casi che si trattano da Moralisti su tale argomento (c).

§. VI.

Se si possa lucrar il Giubbileo più d'una volta?

Antica è la questione se nel tempo dell' Anno Santo avendo taluno divotamente visitate le chiese secondo il numero dei giorni prescritti essendosi anche confessato, e comunicato, e perciò potendo avere fiducia d'aver conseguito il frutto dell' indulgenza, possa lucrare il Giubbileo un' altra volta rinovando la visita delle chiese secondo il numero determinato, e confessandosi, e comunicandosi di nuovo? Questa controversia fu agitata dai Scrittori per l'una e per l'altra parte, alcuni negando, ed altri affermando, sintanto che dal Pontefice Lambertini fu anche questa definita; conciosiachè nella citata Bolla che incomincia *Convocatis* (d), e nell' Enciclica *Fra le fatiche* (e) ha insegnato nella maniera che siegue. „ Avendo noi considerato non trattarsi ora di un Giubbileo di „ due settimane, ma di un Giubbileo che „ dura un'anno intero (f), nè indi trattarsi „ d' opere ingionte che adempirsi possano più „ volte in un giorno, come accade quando „ si concede l' indulgenza plenaria a chi nei „ tali giorni determinati visita la tal chiesa; „ nel qual stato di cose ancorchè più volte „ in un giorno si faccia la visita della chie„ sa, non si può che acquistare una sola in„ dulgenza per giorno, giusta il *decreto della* „ *congregazione dell' indulgenze* espressamente „ approvato dalla S. Memoria d' Innocen„ zo XI. e legalmente promulgato li 7. di „ Marzo 1678. in cui così si legge: *Semel* „ *dumtaxat in die plenariam Indulgentiam in* „ *certos dies ecclesiam visitantibus concessam vel* „ *aliud pium opus peragentibus lucrifieri*; ma „ trattarsi di numerose visite di Basiliche di„ stanti l' una dall' altra che non possono „ farsi se non in molti giorni distinti; non „ abbiamo avuta difficolta di dichiarare po„ tersi più volte nell' Anno Santo (ripeten„ dosi più volte l'opere ingionte) consegui„ re la santa indulgenza. Si è detto potersi „ acquistar di nuovo l' indulgenza ripeten„ dosi di nuovo l'opere ingionte. Ma perchè „ all' indulgenza del Giubbileo sono aggiun„ ti altri favori, e grazie, abbiamo nello „ stesso costituzione, e nel medesimo §. di„ chiarato che chi n'è stato partecipe quan„ do la prima volta prese il Giubbileo, „ non

(a) *Bullar. tom.* 3. *le* 20. *p.* 51.
(b) *P.* 8. *num.* 76. *in in fine.*
(c) *Vanrast de indulgent. qu.* 7. *a n.* 15. *ad* 20. *Quarti tract. de Jubilæo qu.* 8. *art.* 5. *Pignatellus de anno Sancto dub.* 21. *cap.* 8. *Amort. in quæstionib. practicis in fine historiæ Indulgentiarum qu.* 27. *aliique complures.*
(d) *Num.* 52.
(e) *P.* 9. *num.* 84.

(f) In Roma il Giubbileo dura un' anno intero, e negli altri paesi per sei mesi secondo la bolla Benedittina di estensione, nel qual spazio però di sei mesi si può verificar il caso stesso di riacquistar il Giubbileo stante che la bolla di estensione, come si è detto di sopra deve esser interpretata a norma delle bolle *Convocatis*, e dell' Enciclica *Fra le fatiche*.

„ non ne possa esser partecipe se dopo il „ primo acquisto del Giubbileo è incorso di „ nuovo nelle censure, o ha commesso casi „ riservati, o ha bisogno di nuove commu- „ tazioni di voti, o dispense “.

§. VII.

Se chi fu una volta assolto dalle censure, e peccati riservati, ed ha ottenuta qualche dispensa dal confessore resti privo delle grazie dell' assoluzione, e della dispensa non adempiendo l'opere ingionte nel Giubbileo.

DI sopra si è detto non potere chi ha le facoltà che si concedono nell' Anno Santo, prevalersene se non con quei penitenti, che sinceramente vogliono conseguir il Giubbileo, e che vengono a confessarsi con un vero proposito d'adempiere l'opere ingionte per conseguirlo. Restava il dubbio rispetto a quello che avendo avuto il buon' animo di fare quanto dovea, di poi si pente, e non adempia; se ricada nelle censure dalle quali fu assolto, e s' intendano annullate le commutazioni dei voti, e le dispense già ottenute? Ma giacchè l'assoluzione delle censure non è stata data nè si da *cum reincidentia* nel caso di cui si tratta, ma si dà assoluta, non resta quel tale innodato dalle censure dalle quali è stato prosciolto nè tampoco resta privo della grazia delle commutazioni, e dispense ottenute, sebbene si faccia egli reo di un peccato mortale per la contravenzione in materia grave alla mente ed intenzione di chi ha concedute le facoltà ai confessori, avendole concedute come un mezzo per conseguir il Giubbileo, ed essendosi obbligato il penitente ad eseguire il restante dell' opere ingionte nell' atto in cui ha ricevuta l'assoluzione delle censure, ed ha accettati i favori, e le grazie dispensate nell' occasione del Giubbileo. Così insegnò nella sua Bolla di estensione del Giubbileo il Papa Lambertini dicendo. „ Se poi alcuni dopo „ di aver conseguite, in vigor della presen- „ te Bolla, le assoluzioni dalle censure, o „ le commutazioni dei voti, o le dispense „ predette muteranno quel serio e sincero, „ a ciò necessario proposito di lucrare il me- „ desimo Giubbileo, e per conseguenza di „ adempiere le altre opere necessarie ad acqui- „ starlo, sebbene per questa stessa cosa ap- „ pena possano credersi immuni da colpa, „ nulladimeno decretiamo, che quelle tali „ assoluzioni, commutazioni, e dispense da- „ gli stessi coll'anzidetta disposizione otte- „ nute rimangano nel lor vigore (a) “.

§. VIII.

Della facoltà conceduta alle Monache di eleggersi un confessore a lor beneplacito.

NOn abbiamo fatta parola di sopra intorno la grazia conceduta alle monache di potersi eleggere un confessore a lor beneplacito fra gli approvati dagli ordinarj dei luoghi nella bolla Benedittina di estensione del Giubbileo, diremo ora dunque che le parole usate dal Pontefice nella stessa bolla tolgono tutte le questioni promosse da moralisti, ed ogn' altro dubbio che potessero muovere.

„ *Inoltre*, dice la bolla, concediamo facol- „ tà alle medesime monache, e alle loro no- „ vizie di potersi eleggere qualunque con- „ fessore approvato ad ascoltare le confessio- „ ni delle monache dall' attuale ordinario del „ luogo nella di cui diocesi situati sono i „ monasteri.

Nell' enciclica che incomincia *Celebrationem* diretta a tutti i vescovi, e agli altri prelati del mondo cattolico, con cui spiega la bolla *Benedictus Deus* di estensione del Giubbileo, ha dichiarato: „ che le medesime paro- „ le di quella bolla abbiano ad avere il me- „ desimo effetto non solamente nell' occasio- „ ne del Giubbileo universale, ma d'ogni „ altro particolare “ dipoi ivi risolve un' altro dubbio proposto da alcuni, cioè se sia lecito alle monache in questa occasione eleggere in proprio confessore un sacerdote che dall' ordinario non fosse stato approvato *particolarmente* per il loro monastero, ma per qualche altro? Sopra la qual cosa (ei dice) „ ri- „ flettendo noi che se fosse necessario che le „ monache si eleggessero un confessore appro- „ vato *soltanto* per il lor monastero, rimar- „ rebbe quasi frustraneo il privilegio alle me- „ desime conceduto in tale occasione; facil- „ mente si siamo indotti a dichiarare essere „ lecito alle monache, e alle loro novizie „ per l'effetto di lucrar il Giubbileo, che „ si eleggano un confessore approvato *anche* „ per

(a) *Bulla Benedictus Deus. Bull. tom. 3. la 27. §. 5. in fine.*

„ *per un altro monastero ovvero per le monache* „ *in genere* dall'attuale ordinario del luogo, „ nè giammai per demeriti espressamente ri„ provato; avvegnachè, soggiunge, noi ci „ professiamo d'essere alieni non meno dall' „ opinioni lasse che da quelle che contengo„ no un'intollerabile e troppo rigore (*a*).

§. IX.

Della sospension dell'indulgenze nell'anno Santo, e della bolla Cum nos nuper *di Benedetto XIV. intorno questo punto.*

CHi ha una qualche pratica dei scrittori di Teologia morale, saprà benissimo quante questioni furon da essi suscitate intorno l'indulgenze, le quali vengono sospese nell'anno Santo.

Per troncare queste controversie non vi volea meno di una bolla del Papa, la quale fu anche promulgata da Benedetto XIV. ed incomincia *Cum nos nuper*. In questa costituzione inerendo agli esempj dei suoi predecessori fece una general sospensione dell'indulgenze, durante l'anno Santo, avendone però eccettuate alcune dalla general rivocazione, le quali ha espressamente nominate, donde ne siegue che tutte quelle che non sono state nominatamente eccettuate devono intendersi sospese.

Basterà dunque, senza troppo dilatarsi su questo articolo, che a comun istruzione riportiamo i punti principali di questa bolla per i quali resterà sciolta ogni difficoltà e dubbio che potesse esser promosso.

Dopo di aver premesso che sua intenzione è di sospendere l'indulgenze altre volte emanate dalla liberalità della Sede Apostolica nell'anno Santo, e nulladimeno di voler provvedere con paterna carità alle spirituali indigenze di tutti i Fedeli e di conservare, e mantenere negli animi dei cristiani il pio fervore di divozione verso certi lodevoli opere di pietà e di religione, e finalmente di non diminuire in alcun modo i suffragj soliti farsi in sollievo ed ajuto dei Fedeli defunti statuisce che restino preservate, e nel suo vigore le seguenti indulgenze.

1. L'Indulgenze concedute in articulo mortis insieme colle facoltà, e indulti dati agli ordinarj d'impartirle secondo la bolla propria promulgata li 5. Aprile 1747.

2. L'indulgenze concedute da Benedetto XIII. a quelli che recitano la salutazione Angelica tre volte al giorno al suono della campana.

3. L'indulgenze concedute dallo stesso Benedetto XIII. di sette anni e altrettante quarantene a tutti quelli che confessati e comunicati interveniranno all'Esposizione del SS. Sacramento dell'Eucaristia per l'orazione delle 40. ore ivi pregando secondo l'intenzion della chiesa.

4. Similmente a quelli a norma delle bolle d'Innocenzo XI. e XII. che accompagneranno coi lumi il SS. Sacramento dell'Eucaristia che si porta agl'infermi, ovvero a quelli che manderanno altre persone.

5. Sono eccettuate quelle che s'impartiscono dai Cardinali Legati *de latere*, Nunzj della S. Sede, e dai vescovi nell'atto di esercitar i Pontificali o nell'impartir la Benedizione.

6. Restano in vigor tutte le indulgenze degli altari Privilegiati a pro dei defunti fedeli e le altre tutte concedute però *soltanto* per i defunti.

7. Eccettuate ancora le indulgenze, e remissioni dei peccati concedute altre volte per i vivi ma applicabili ai defunti.

Dopo di che generalmente statuisce che: „ tutte le altre e cadaune indulgenze tanto „ plenarie che non plenarie anche perpetue, „ siano sospese durante lo stesso anno, e che „ non possino giovare a chi che sia (*b*). Lo stesso Pontefice nell'enciclica *Fra le fatiche* dichiara alcuni dubbj intorno la sospension dell'indulgenze che fra i Scrittori erano agitati innanzi la promulgazione di questa bolla, dopo la quale sarebbe una superfluità anche l'indicarli mentre dalla medesima bolla che è concepita in chiarissimi termini fu tolto qualsivoglia dubbio.

§. X.

Dei Giubbilei particolari, in quali occasioni si concedano, e della differenza fra il Giubbileo dell'anno Santo, e gli altri Giubbilei estraordinarj.

TUtte le cose da noi esposte finora intorno il Giubbileo universale dell'anno Santo potranno servir d'istruzione egualmente an-

(*a*) *Tom. 3. Bullar. la 28. p. 10. & 11.*

(*b*) *Tom. 3. Bullar. bulla Cum nos nuper la 28.*

te anche nell'occasioni dei Giubbilei particolari ovvero estraordinarj che per lo più sogliono concedersi nell'esaltazione dei Pontefici alla Sede Apostolica, se si eccettuino alcune differenti circostanze, siccome si può veder nelle due più recenti bolle promulgate da Clemente XIII. e XIV. nelle quali concedettero il Giubbileo a tutto il mondo cattolico, allor quando ambidue respettivamente innalzati furono al Soglio Pontificio. Le accennate circostanze che costituiscono qualche differenza fra il Giubbileo dell'anno Santo, ed i Giubbilei particolari sono, 1. Il tempo ristretto a soli quindeci giorni dentro i quali regolarmente da ognuno devono adempirsi le opere prescritte. 2. Le opere stesse sono oltre la Confession, e la Comunione il digiuno di tre giorni, una conveniente elemosina e la visita di una sola chiesa. 3. Non hanno la facoltà i confessori di dispensare sopra qualsivoglia irregolarità. Nel Giubbileo maggiore, ovvero dell'anno Santo si accorda nella bolla di estensione lo spazio di sei mesi per poterlo lucrare. Le opere ingionte consistono principalmente nelle visite delle chiese. E riguardo alle facoltà dei Confessori, permette ai medesimi di poter anche dispensare sopra l'irregolarità occulta contratta per violazion delle censure. Ecco la differenza fra l'uno e l'altro Giubbileo; in tutto poi il rimanente ciò chè si è detto del Giubbileo Maggiore può aver luogo, ed appropriarsi anche al Giubbileo minore.

§. XI.

Degli obblighi dei vescovi ed altri prelati ordinarj nel tempo del Giubbileo dichiarati in un'enciclica di Benedetto XIV. promulgata nel Giubbileo dell'anno 1750.

Crediamo di aver a sufficienza trattato questo argomento, e per quanto ci sembra non inettamente, conciosiachè non abbiamo omessa alcuna cosa che può appartenere a questa materia coll'aver usata la maggior brevità e chiarezza pel comun comodo, e intelligenza, poste essendosi da parte tante inutili scolastiche questioni, e private opinioni di Autori, ch'oggi poco o nulla si contano, e scelte le notizie, e perquisizioni più distinte, ed attenuti essendosi all'autorità e testimonianza dei più gravi eruditi Scrittori, e alle più recenti decisioni dei Sommi Pontefici.

Prima di dar fine alla nostra fatica che indirizzata abbiamo al comun spirituale vantaggio dei Fedeli ci sia di grazia permesso, che siccome i desiderj e le speranze della chiesa stanno appoggiate alla Pastoral sollecitudine dei vescovi, e degli altri prelati, che si diffondano a tutti i suoi figli le celesti ricchezze le quali a larga mano più che mai dispensa nell'occasione del Giubbileo, così possiamo anche ad essi rivogliersi e lungi dall'erigerci in tuono di Dottori o di Maestri chiedere anzi con sommissione e riverenza dai padri, e Maestri della Religione che vogliano porsi innanzi gli occhi quegl'aurei avvertimenti che dal Supremo Pastore, e capo della chiesa Benedetto XIV. nell'occasione dell'ultimo Giubbileo da esso intimato si diedero a tutti i vescovi, e tramandati furono alla memoria dei posteri. Così loro ragiona in una sua enciclica latina da noi volgarizzata. „ Queste sono le cose, o venera„ bili fratelli che in questa nostra lettera cir„ colare abbiamo creduto opportuno di espor„ vi. Il rimanente poi tocca a ciascheduno „ di voi di eseguire nelle proprie città, e „ diocesi. Devesi cioè proccurare da ognuno „ di voi usando delle continue preghiere, ed „ esortazioni, che il popolo commesso al vo„ stro governo si muova a detestar i suoi pec„ cati con cuor sincero, e con tutta la vo„ lontà, e si disponga col mezzo della Sa„ cramental confessione piamente e retta„ mente fatta a conseguir il frutto del Giub„ bileo. Per verità se la promulgazion del „ Giubbileo si facesse per le diocesi in guisa „ che con nessuna sorta di preghiere s'im„ plorasse innanzi il Divino ajuto che nè „ dalla voce del Pastore nè dall'istruzioni „ in iscritto eccitato fosse il popolo a peni„ tenza, se colle previe opportune istruzio„ ni non si ammaestrassero le persone idiote, „ in qual maniera abbia a farsi una fruttuo„ sa confession dei peccati, nè si ammonisse „ intorno l'utilità della confession generale, „ ed anche in certi casi della necessità della „ stessa, se finalmente i sacerdoti non aves„ sero a cuore di adattare una conveniente „ medicina alle piaghe dell'anima; abbiamo „ un gran timore (il che non possiamo scri„ vere, e pensare senza lagrime) che la ce„ lebrazion del Giubbileo sia per essere una „ vana apparenza di bene, e non sia per „ operare alcun sodo vantaggio nei popo„ li .... E verso la fine della stessa encicli-

N 2 „ ca

„ ca (a), aggiunge: a questa lettera già troppo prolissa imponiam fine pregandovi, e scongiurandovi per il Signor N. Gesucristo a sovente risovenirvi qual luogo vi sia stato assegnato dal comandante della Celeste milizia in quelle grande legione la quale ha egli preparata ed allestita per estirpare dal mondo gli errori e debellare tutti gl'inimici della sua gloria, per stabilir la giustizia, e il regno di verità, e per salvare le anime. Richiamatevi alla memoria essere state mai sempre riportate da questa legione delle segnalate vittorie coll'ajuto dell'onnipotente Signore allor quando i di lui capitani, e soldati con costanza di animo, e con generosa prodezza esposero il petto sacerdotale al bellicoso cimento.

„ Le Provincie della Francia furon una volta liberate dal contagio dell'Arianismo per opera del solo Ilario. Le Spagne in volte per quasi trecent'anni miserabilmente nei medesimi errori, mercè Leandro ed Isidoro finalmente si riebbero. Agostino nell'Africa represse e rintuzzò i tentativi dei Manichei, dei Donatisti, dei Pelagiani. Ambrogio preservò l'Italia circondata dalla pestilenza dell'eresie. Atanasio, Basilio, Gregorio colle loro fatiche coi pericoli, cogli scritti mantennero la cattolica religione nell'Egitto e nell'Oriente dove insorti gli eretici in gran numero tentavano di corrompere tutto il mondo. Il Grisostomo ripurgò dalla perfidia, e dalle scelleraggini la Grecia, e l'Asia. E per venire a tempi più recenti vedete quanto operato hanno nella nostra Italia Carlo Borromeo, e Francesco di Sales, quanto da se stessi, o col mezzo di personaggj dotati di virtù sacerdotale aumentarono la purità della fede cattolica, lo splendore dell'ecclesiastica disciplina, egli studj della cristiana pietà. Osservando gli esempj di questi, imitate le virtù, e date a conoscere in voi un zelo di Pastoral sollecitudine, nè vi lasciate sfuggir l'occasione che vi si presenta opportunissima di salvar le anime dalla perdizione, di riformar i costumi dei popoli, d'introdurre gli esercizj di opere buone."

„ Persuadetevi, o venerabili fratelli, che lo spirito di religione e l'ardor della pietà per virtù dello Spirito Santo sparso nei cuori dei fedeli se per opera dei Sacerdoti venga a suo tempo, e cogli opportuni alimenti nutrito e mantenuto, scoppia in grandi fiamme di carità. Ciò benissimo fu compreso per divina ispirazione dalla maggior parte dei Re, e Principi cattolici, i quali di buon animo condiscendendo ai più desiderj dei proprj sudditi, hanno commesso ai lor ministri che fossero a noi presentate umili istanze per l'estensione di questo Giubbileo alle Provincie dei suoi Stati. Ai di cui voleri non avendo noi differito con pienissimo affetto di secondare encomiando l'esimia loro pietà, a voi tocca, o venerabili fratelli, di aggiunger la vostra opera ai desiderj di essi, e Nostri, ed ai voti della chiesa, e principalmente in questo tempo nel quale offerirete ogni un di voi all'onnipotente Signore pubbliche preghiere per la salute, e felicità dei medesimi cristiani imperanti; a voi tocca il promuovere colle vostre prediche, cogli esempj, colle fatiche la santificazione del vostro gregge, il quale in ogni tempo è affidato alla vostra cura, ma in questa occasione a voi raccomandato dai medesimi con ispecial premura. Noi poscia per coadjuvare all'esecuzione di un opera sì illustre, o venerabili fratelli v' imploriamo la grazia degli ajuti celesti ed ai popoli cristiani al vostro governo soggetti la pace di Dio Signore, e a voi, ed essi di cuore impartiamo l'Apostolica benedizione". Così termina la sua lettera Pastorale di santo zelo, e di ecclesiastica erudizione ripieno il capo visibile della chiesa, il supremo Pastore, il vicario di Cristo, la quale in una somigliante occasione particolarmente merita di essere richiamata alla memoria dei venerabilissimi vescovi, ed altri prelati della chiesa onde in questo tempo più che mai far risplendere la loro Pastoral virtù e il zelo dell'anime, e dimostrarsi degni successori degli Apostoli.

(a) *Enciclica Celebrationem la 28. Bullar. tom. 3.*

RI-

RIFLESSIONI
DI UN' ITALIANO
SOPRA IL TRATTATO
DELLO STATO DELLA CHIESA
DI
GIUSTINO FEBBRONIO
DOPO

La promulgazione degli Atti Consistoriali in Roma nel 1778.

Parvæ veluti notæ quas facere ſolent lectores in margine libri.

LETTERA DELL' AUTOR DELLE RIFLESSIONI AD UN SUO AMICO.



O finalmente riletto Febbronio che da quasi tre lustri, allorquando comparvē la prima edizione nella nostra Italia trascurato non avea di procacciarmelo, e di farne una qualche lettura. Ma questa volta per secondare le vostre richieste vi feci sopra alcune riflessioni in iscritto col notare que' luoghi, che per mio avviso ho giudicati degni di censura. Non vi aspettate tuttavolta di udirmi a parlare dell' Infallibilità Pontificia, della Superiorità del Papa al Concilio, o di questo a quegli, nè intorno l' Istituzione de' Vescovi, o dello Stato della Chiesa, se monarchico sia, ovvero a somiglianza di aristocrazia; materie son queste che furono, e saranno mai sempre in questione, nè sembra da sperarsi che i differenti partiti si accordino per quanto aggiunger si voglia d' illustrazione agli scritti di tanti illustri personaggj che tali argomenti trattarono. Queste mie brevi osservazioni hanno per iscopo tre soli punti, cioè il Primato del Sommo Rom. Pontefice, la Riverenza e l' Ossequio che da chiunque gli si deve, e la Pubblica Tranquillità, di tal maniera che quando sembrami offendere egli alcuno di questi articoli dopo di averne riportato fedelmente il testo senza trattenermi in molte digressio-

gressioni vi dichiaro precisamente ; e con quella circospezione ; ch' esigono tutte le circostanze, il mio parere. Ho stimato superfluo di appoggiarlo a testi, e cirazioni, mentre la mia fatica è indirizzata a voi, che non siete un mio Avversario da convincervi ; e se in esse vi ritrovarete lo spirito di una sana dottrina, siccome lo spero, mi dispensarete da quest' obbligo quasi comune a chi scrive in questo genere di cose. Dispensatemi pure che vi parli dell' odierne intenzioni di Febbronio intorno il suo libro, poichè trovandomi in troppa distanza da esso lui, non so se vi dicessi il vero, o il falso. Io non posso, se non assicurarvi di aver con diligenza, attenzione, e cautela raccolto in quest' opera tutto ciò che discorda dal mio sentimento, che che ne sia dell' altrui opinioni. Vi avverto alla fine di due cose, la prima di essermi servito dell' edizione di Febbronio dell' anno 1766. divisa in due volumi, e che nel prospetto dicesi la quinta ; l'altra che nel riferire i luoghi dell' Autore non ho sempre inteso di censurare tutto il contesto, che necessario si rende per una retta intelligenza. Usate in ogni cosa del vostro buon discernimento, e vivete felice.



A L

A L

DISCORSO PRELIMINARE

D I

GIUSTINO FEBBRONIO

I N D I R I Z Z A T O

Al Pontefice, ai Vescovi, ai Principi e ai Dottori di Teologia e Jus Canonico.

Al Papa.

„ Verum hic nemini suum, quodque „ vero jure competit, tollitur; su„ perfluum, & *usurpatum* abrogatur „ amore pacis, & justitiæ . . . . . „ Cur in *gratiam gentis Romanæ*, *differs mu„ neris tui Apostolici partes*, quod superindu„ cta jubet resecari, & oves, quæ seces„ serunt, ad ovile redeant, quæ manserunt, „ eo lubentius permaneant? Nosti Romam, „ nosti genium curiæ, attollunt Romani „ Papam ultra modum ut se pascant, re„ pleantque marsupia denariis: colunt te so„ lum propter se, & ad sua desideria. Re„ ge, sicut illi te regere non amant, abdica „ quæ primitus, & *legitime* tibi non sunt „ data, & illico videbis quid Tui loco co„ luerint, quidque sibi avaritia decedere „ conqueratur . . . Durius sane foret, nec „ sanctæ Sedi adeo honorificum, si seculares„ potestates, auctoritate sibi ad tuendos sub„ ditos adversus omnem exteriorem vim, & „ injuriam (quod enim non jure suscipitur, „ & alium onerat, injuria merito appella„ tur) desuper data, uti deberent ad tol„ lendos illos, de quibus querimur, sacri „ regiminis excessus. Vide itaque an non „ expediat, ut conveniente tuæ auctoritatis „ moderatione & usurpatorum spontanea de„ missione tantum opprobrium prævenias. „ Noli fidem adhibere adulatoribus, qui di„ cunt tuum & successorum tuorum impe„ rium semper substiturum.

Ai Principi.

„ Pars hujus exterioris ecclesiarum præsidii „ in eo posita est, ut Principes non permit„ tant ecclesias suorum territoriorum & pro„ vinciarum, hoc est clericos, & laicos sibi „ subjectos *ab exteris ecclesiis divexari aut de„ primi* illarumque legitima jura ab his „ *usurpari*.

Ai Vescovi.

„ Qualitatem successorum Apostolorum, & „ omnis eorum officii nemo vobis disputat. „ Videte an omnia adhuc illorum jura te„ neatis? Si magna horum parte exuti estis, „ superest, ut investigetis, quis vos ea pri„ vaverit, Deus an ecclesia? Si nec ille, nec „ ista, perpendite ulterius, num ecclesiæ rea„ lis utilitas postulet, ut iis juribus quibus „ totius ecclesiasticæ potestatis auctor, crea„ tor, & perpetuus Dominus divino certe „ consilio non ad vanam gloriam, sed ad „ opus suum perficiendum vos investivit mo„ do, & semper careatis. Ad hoc accurate „ dignoscendum, nullum, me quidem judi„ ce, aptius medium est, quam ut ad origi„ nes eatis perquirentes quo tempore, qua „ occasione, quo modo, & a quibus eadem „ jura vobis, & Ordini vestro abrogata fue„ rint . . . . Lutherus ad defendendum no„ vas suas sententias plurimum debacchatus „ est adversus praxes, & usum aulæ Roma„ næ. Excitarunt hi clamores attentionem „ Principum Germaniæ, & quamvis invisi „ Romanorum mores, & ex ea urbe prodeun„ tes

„ tes populorum vexationes Lutheri in fide „ novationes excusare minime valeant: nihilominus desiderium populorum excutiendi „ jugum, cujus *injustitiam* magis magisque „ sentiebant, eos determinavit ad acceptandum totum Reformatoris seu Novatoris „ systema . . . Deplorandum sane foret, & „ vestro caractere indignum, si qui ex vobis propter spem transitoriam vestræ, vestrorumque fortunæ, sibi vellent adsciscere illud Væ mutorum non valentium latrare pluralitas episcopatuum, „ translatio ad fecundiores cathedras, brevia eligibilitatis, retentio prælaturarum „ inferiorum cum episcopatibus, promotio „ nepotum, indulta conferendi beneficia in „ mensibus reservatis (*quibus plerumque inofsa*-„ *tionibus Romani episcopos ægre aliquid contra curiam volentes, ablactent*). non sunt „ verba quæ exaudire deberet episcopus, „ cui sponsa pauper & unica tam debet esse „ chara ac dives quam plures contra Apostolum uxores.

Riflessione I.

Non contento Febbronio di tacciar di avarizia, di adulazione, d'inganno i curialisti Romani inveisce contro lo stesso Pontefice trattandolo da usurpatore, debole, e negligente nell'uffizio Apostolico. L'esortazione diretta al santo Padre di prevenir l'obbrobrio che dalle potestà temporali può ad esso lui derivarne, non altrimenti che l'eccitamento ai Principi di impedir le usurpazioni, le depressioni, e le vessazioni interite ai proprj sudditi, e a suoi diritti *dall'estere chiese* non sono meno ingiuriosi a sua Santità che ai sovrani del mondo cattolico, i quali non ignorando che distinti e separati sono fra di sè i diritti del Sacerdozio, e dell'Impero per legge Divina, hanno troppo a cuore di non invadere gli altrui, ed usano abbastanza di attenzione e vigilanza per preservare, e difendere quelli che annessi sono allo scettro, ed alla corona. Stimola i vescovi a riassumere i diritti dei Pastori della primitiva chiesa: Se ciò sia possibile senza generar la confusione, e il disordine, lo sconvolgimento della disciplina, lo scisma dovea egli delinearne il sistema che riportata avrebbe la gloria di ristabilire il secolo Apostolico, siccome quasi attribuisce il merito a Lutero di aver liberati i popoli suoi seguaci dal giogo, dalle vessazioni, e dall'ingiustizie dei Romani. Accusa la curia che si valga dei mezzi dannati e abbominevoli per mantenere gli abusi, e coltivare i suoi particolari interessi, ma se li benefizj e le dignità consistoriali non si conferiscono se non se dallo stesso Papa, se le traslazioni dei vescovi non si ammettono, che col di lui assenso, se il ritener le prelature inferiori coi vescovati dipende da un'indulto speciale Pontificio, l'accusa dell'autore non esclude lo stesso Papa, e così nel medesimo stile acre e mordace attacca insiem col ministero il capo della chiesa eziandio. Voglia il cielo che i vescovi tengano mai sempre scolpito nel cuore il suggerimento che loro porge di contentarsi di un'unica sposa, ed anche povera, e di non meritarsi quel *Væ mutorum non valentium latrare*.

AL CAPO II. §. 4. Num. 5.

„ Si tamen pertinacius sit malum, nec „ tantæ sedis judicio possit omnino extingui, „ sive ob plurium insignium ecclesiarum oppositionem, sive ob hæreticorum, aut „ schismaticorum contumaciam, cum necesse „ sit hoc casu generale concilium universam „ ecclesiam repræsentans congregari, nemo „ dubitabit, *aliis hoc facere omittentibus*, id „ Romanum Pontificem virtute primatus sui „ posse & debere. "

Riflessione II.

Dovrà dunque aspettare il Pontefice che si convochi da altri il concilio generale, ed in tal modo la sua potestà di congregar i concilj ecumenici sarà condizionata. Se ciò è vero come potrà sussistere la dignità di capo visibile della chiesa, e il fondamento del primato Apostolico (che dallo stesso autore si colloca *nel bene dell'unità*)? L'esempio degli atti degli Apostoli, e l'osservanza della chiesa doveano certamente persuaderlo in contrario.

AL CAPO II. §. 4. num. 8.

„ Huic enim potius, (Romanæ Ecclesiæ,) „ quam cuivis alteri hæc prærogativa (judicium supremum) conveniebat, ex quo „ jam a S. Petro jus illud universalis *inspectionis & sacræ præfecturæ*, obtinuisset ".

Ri-

RIFLESSIONE III.

In questo paragrafo, nel quale espone in che consista la natura del primato Pontificio, e quali ne sieno i genuini diritti, dopo di aver piantati tre principj: Il primo che il fondamento del primato si è il bene dell' unità della chiesa: Il secondo che quei sono i soli primitivi ed essenziali diritti del primato, senza de' quali non può sussistere l'unità: Il terzo che la chiesa non può esser sempre congregata nei concilj generali: passa ad annoverare le prerogative, e i diritti di Primazia che sono li seguenti. 1. che al Romano Pontefice compete il primo luogo fra i vescovi. 2. L'invigilar che in tutto il mondo cristiano sieno osservati i canoni, che la fede si mantenga nella sua purità, che si usino i medesimi riti sostanziali nell'amministrar i sacramenti, che tutti seguano la sana morale dottrina: 3. che possa formare delle leggi generali, e proporse da osservare a tutta la chiesa: 4. decidere le controversie di fede. 5. Convocare i concilj generali. 6. Che negli affari di maggior importanza concernenti la chiesa universale tanto rispetto alla fede, che al costume deva esserne consultato anche fuori del concilio. 7. Che abbia la facoltà di dispensare consigliatamente nelle leggi anche promulgate dai concilj ecumenici. 8. Che finalmente appartenga ad esso lui il supremo giudizio nelle cause ecclesiastiche. Se tali son dunque le prerogative che derivano dal primato Pontificio dallo stesso Febbronio riconosciute, e confessate quasi negli stessi termini in tutto il §. 4. di questo secondo capo, per qual ragione nel surriferito luogo parlando della potestà Papale usa le nude e strette espressioni d'ispezione, e presidenza, e non quelli di autorità, giurisdizione, amministrazione, governo e direzione?

AL CAPO II. §. 4. num: 9.

„ Habent denique ecclesiæ *Occidentis hunc* „ præterea respectum ad hanc ecclesiam Romanam, quod ex hac urbe exierint, qui „ primi christianam fidem annunciarunt in „ Italia, Gallia, Hispania, unde Romana „ ecclesia Mater & Magistra cæterarum ecclesiarum dicta fuit etiam a Tridentino. „ Dat hic respectus fundamentum reverentiæ & gratitudinis qualis debetur Matri, & „ ei qui est causa salutis, non *tamen omnimoda dependentiæ & subjectionis*. Responsa „ illius ad harum consultationes attentionem „ merentur, & respectum, *at leges non sunt* „ quæ *stricte obligent* ".

RIFLESSIONE IV.

Non conviene alla chiesa Romana il titolo di *Madre, e Maestra* dell' altre chiese per l'unica ragione che usciti sieno dalla stessa quei che dapprima annunziarono la fede cristiana alle principali nazioni dell' Europa, ma principalmente perchè in essa vi risiede il capo visibile della chiesa, e che in vigor della sua primazia esercita tutti i poc'anzi enunciati diritti a differenza degli altri vescovi suoi fratelli. E quindi è dovuta alla stessa prima fede non solamente riverenza, ed ossequio, ma sommissione, dipendenza, subordinazione ed ubbidienza eziamdio a tutte le sue leggi semprechè non si oppongano alla ragione, alle divine ordinazioni, e ai SS. canoni; altrimenti le prerogative che annesse sono al primato, ed asserite da Febbronio diverrebbero di puro nome. Ed in questo senso convien credere che il Tridentino chiamata abbia la chiesa Romana *Madre e Maestra* dell'altre, e per la stessa ragione non la sola chiesa d'Occidente, ma quella di Oriente parimenti è tenuta a riconoscere in lei la medesima prerogativa insieme con tutti gli altri diritti che constituiscono il primato Pontificio, ed a prestare un' eguale sommissione ed ubbidienza alle sue ordinazioni.

AL CAPO II. §. 10. nel principio.

„ Scilicet cum supremo Pontifici vi sui „ muneris incumbat cura, inspectio, & *quidam superintendentia* in omnes Ecclesias ".

RIFLESSIONE V.

Se l' Autore ha riconosciuti, e confessati i diritti dipendenti dalla primazia già poco fa annoverati, non si riduce la potestà del Pontefice ad una *semplice ispezione, e sovraintendenza*, ma suppongono eglino direzione, governo, e giurisdizione. La stessa espressione non si accorda parimenti con ciò, che ha egli asserito nel §. 12. al num. 4. dello stes-

so capo intorno la potestà Pontificia, avvegnachè ivi leggesi che al successore di Pietro spetta la sollecitudine di tutte le chiese. Che perciò tutte le provincie devono con esso lui comunicare negli affari concernenti lo stato comune della chiesa: che a lui a guisa di centro si riferisce ogni cosa, acciocchè si mantenga l'unità della fede, la purità de' costumi, la Gerarchia ecclesiastica, i riti sostanziali de' sacramenti ec. che al medesimo appartiene il difendere, e proccurar l'osservanza de' canoni promulgati dai concilj generali ed accettati dalla chiesa. Che a tal' oggetto instruisce, esorta, e corregge: che contro i disubbidienti, e contumaci si prevale dei mezzi prescritti dai canoni che nega la propria comunione e quella della chiesa agli stessi inobbedienti: che può propor delle leggi comuni da osservare negli affari della disciplina: Così con altrettante parole Febbronio: „ Finaliter sistema nostrum „ ab ecclesia agnitum, tot seculis sancte servatum, nec ulli secularium potestatum præjudicium, aut inquietudinem generans: „ sistema in quo omnes hæreses feliciter suppressæ, ac sublatæ, leges disciplinares incomparabiliter melius servatæ sunt, ad „ hæc capita reducitur: Incumbit Petri successori sollicitudo omnium Ecclesiarum. „ Ideo ex omnibus Provinciis ad eum referenda sunt quæ ad communem Ecclesiæ, „ statum pertinent. Ad ipsum tamquam ad „ centrum omnia concurrunt, quo servatur „ unitas fidei, puritas morum, Hierarchia „ ecclesiastica, ritus substantiales sacramentorum ec. Ad eum pertinet cura & defensio canonum a generalibus conciliis sancitorum, aut alias ab ecclesia acceptatorum. „ Hunc in finem instruit, hortatur, arguit, „ Adversus refractarios utitur mediis per canones præscriptis. Demum suam & ecclesiæ communionem negat, a qua similis aliarum ecclesiarum communio, & respective „ excommunicatio ut plurimum dependet. „ Scribit etiam ad Episcopos provinciæ ut „ collegam scandalosum, aut hæreticum deponant .... Neque aliter procedit in negotiis disciplinæ, quatenus hæc universam „ ecclesiam possunt afficere: nam & in his „ jus habet legem communem proponendi ec. " Tutte queste facoltà che si attribuiscono dall' Autore al Papa non racchiudono certamente una nuda *ispezione*.

AL CAPO II. §. 12. num. 3.

„ Postquam autem eadem auctoritas in monarchiam excrevit, prudentissime ambigitur, an quoad illa in hoc statu permanserit, expectari possit funestissimi schismatis, „ quo ecclesia ultra duo secula perimitur, „ exitus ".

RIFLESSIONE VI.

Non è l' asserta monarchia pontificia, che impedisca agli eretici, e scismatici il ritornar in seno della chiesa da cui si sono separati, ma bensì la loro ostinazione per non dir anche gli interessi privati e politici delle nazioni a cui vivon soggetti, testimonio essendone gli atti dell' ultimo concilio di Trento, ed i fatti genuini della Storia.

AL CAPO III. §. 6. num. 3.

.... „ Itaque cum Tridentinum Sessione „ 7. can. 3. de baptismo, nec non Sess. 14. „ cap. 3. de extrema unctione laudatorum „ canonum phrasin imitatum eadem quoque „ expressione matris, & magistræ utatur id „ non alio sensu quam illo quem modo exposuimus intelligendum erit ".

RIFLESSIONE VII.

A questo luogo si ripete la riflessione già fatta di sopra, cioè che il Tridentino appella la chiesa Romana madre e maestra dell' altre chiese perchè in essa vi risiede il primo fra i vescovi, ed il capo visibile della chiesa, e perchè la stessa è il centro dell' unità. Febbronio mostra di riconoscer la verità di questa interpretazione mentre all' addotto luogo tosto soggiunge: *De reliquo hæ in Tridentino non declarantur per decretum fidei, sed proferuntur ex communi juris canonici usu loquendi.* Quasi dir volendo che non essendo l' interpretazion fatta dal Tridentino di quelle parole madre e maestra un decreto di fede non ha difficoltà di opporsi ad una semplice opinione teologica.

AL CAPO III. §. 11. num. 7.

.... „ An ne talia principia non speculativa, sed quam maxime practica, & deci-

„ den-

„ dendis causis undecumque advenientibus „ quotidie inservientia vel umbram spei re „ linquere possint reuniendorum cum Roma„ na ecclesia vel protestantium in Occiden„ te, vel schismaticorum in Oriente“?

RIFLESSIONE VIII.

Deduce egli questa conchiusione dopo di aver riportati varj luoghi di Scrittori seguaci dei principj della curia Romana, cioè del Cardinal de Luca, del Fagnano e de' Raccoglitori di decisioni della Rota Romana: Se questa sia una legittima conseguenza del male che esagera si lascia riflettere a chi è informato della Storia, e non ignora l' indole, e la constituzione odierna di quelle nazioni di cui con tanto zelo ne sospira la riunione al cattolicismo. Dimostra per altro di condannare questo stesso suo zelo con una protesta che poco dopo vi aggiunge: sebbene con qual frutto? *Protestamur autem*, dice egli, *coram Deo & Sanctis ejus quod hæc (quæ absque eo in omnium oculis, & manibus sun) non proferamus eo fine aut animo, ut iis, qui foris sunt aversionem injiciamus, & majorem a sancta nostra ecclesia alienationem, sed ut tandem aperiantur ocu.i curialistarum Romanorum, & tam pro bono interni regiminis ecclesiastici, quam pro reunione aliarum ecclesiarum cum unica vera systema suum monarchico-politicum sacrum al.quinde dimittant.*

AL CAPO IV. §. 2.

„ Causæ fidei non sunt reservatæ Summi „ Pontificis“.

„ Singuli episcopi, & particularia concilia „ habent jus damnandi hæreses“.

„ Doctrinas a Sede Apostolica damnatas „ possunt concilia particularia ad examen re„ vocare“.

„ Qua causa, & quo fine graviores fidei „ quæstiones ad Romanum Pontificem referen„ dæ sint“.

RIFLESSIONE IX.

Queste quattro proposizioni si premettono all' indicato §. 2. del capo quarto. La prima non concorda con ciò che scrisse Febbronio. nell' assegnar i diritti di primazia, uno dei quali ha detto essere il definire i dubbj e le controversie di fede. Nè si salva questa prerogativa coll' attribuir al Pontefice il giudizio nelle più gravi, siccome asserisce nella quarta, avvegnachè le cause di questo genere sono tutte egualmente gravi, ed importanti, e indi ancorchè si ammetta la distinzione delle più, o meno gravi chi dovrà far cognizione de.la maggior, e minor gravita? Sebbene non si neghi che ciaschedun vescovo nella propria diocesi, ed i Sinodi particolari possano condannar un' eresia o una falsa dottrina rispetto alle chiese particolari loro soggette, nulladimeno riservata è sempre la potesta al Pontefice o di confermare il giudizio dei vescovi, e dei Sinodi, o di assumerne assolutamente la cognizione, e pronunziare la definizione per il bene non solo della chiesa particolare ove ebbe origine l' errore, e della chiesa universale eziandio fuor del concilio generale. La terza di quelle stesse proposizioni è troppo generale, e può ammetter una sinistra interpretazione, nè la medesima viene da esso lui abbastanza dichiarata al num. 4 e 5. di quel paragrafo ove dice: „ Possunt concilia particularia suo „ examini subjicere doctrinas a Sede Apo„ stolica definitas, & inquirere num hæ de„ finitiones verbo Dei scripto vel non scri„ pto conformes sint .... Immo Episcopi ac„ ceptantes constitutiones Papæ etiam in ma„ teria fidei non debent id facere nisi cum „ deliberatione, maturitate, & judicio.“ Non si nega che i concilj particolari non sieno tenuti ad accettar ciecamente qualunque definizione pontificia intorno la fede, e neppure ogni vescovo individuo, ma non sarà tuttavia permesso nè ai concilj particolari, nè ai vescovi individui il rigettare il giudizio del Papa di propria autorità, e il non ammettere le di lui decisioni, avvegnachè altrimenti si erigerebbero i vescovi sopra il Papa che è il loro capo. Questo riflesso presentossi anche alla mente di Febbronio, ma non fu da lui abbracciato mentre al seguente num. 6. di quel paragrafo scrisse; „ Ne„ que tamen propterea dici potest ita episco„ pos se se supra Pontificem efferre, atque „ de ejus constitutionibus sibi sumere judi„ cium“.

AL CAPO IV. §8. num. 3.

„ Interim hæ fuerunt ansæ, quibus motum „ concilium Tridentinum sess. 14. cap. 5. „ sequentem in modum statuit, causæ crimi„ nales

„ nales graviores contra episcopos, etiam „ hæreticos, quod absit, quæ depositione, „ aut privatione dignæ sunt ab ipso Summo „ tantum Pontifice cognoscantur, & terminentur. Quod si ejusmodi sit causa quæ „ necessario extra Romanam curiam sit committenda nec uni prorsus ea committatur, „ nisi metropolitanis, aut episcopis a beatissimo Papa eligendi: hæc vero commissio „ & specialis sit & manu ipsius sanctissimi „ Pontificis signata, nec unquam his plus „ tribuat, quam ut solam facti instructionem, „ summam processumque conficiat, quem „ statim ad Romanum Pontificem transmittant, reservata eidem sanctissimo sententia „ definitiva. Ad hunc articulum tria veniunt „ observanda reservationem causarum depositionis episcoporum repugnare genuino „ juri, & disciplinæ ecclesiasticæ, uti jam „ diximus. Quæ Tridentinum in sequelam, „ & vim falsarum decretalium ordinavit tamquam in errore juris communis fundata „ emendationi subsequentium temporum quibus falsum detectum est subjacent “.

RIFLESSIONE X.

Sembra almeno da questo discorso che l' Autore faccia ignoranti i Padri Tridentini della primitiva disciplina della chiesa, come se fossero stati anche eglino ingannati dalle false decretali. Quindi la disciplina ecclesiastica non è invariabile siccome il dogma, e se avvenne la mutazione rispetto a tanti altri punti di disciplina, perchè non potea variarsi anche riguardo all' autorità di deporre i vescovi col devolversi al supremo Pastor della chiesa, qualunque ne sia stata l' origine della variazione? Che poi l' uso odierno possa soggiacere a nuovo cambiamento è del pari certo che la primitiva osservanza era soggetta al medesimo destino.

AL CAPO IV. §. 9. num. 2.

„ Forte ea de causa ecclesiæ utilius foret pristinam hac in parte disciplinam reduci, quod non desint qui cum fundamento queruntur a Romana Sede ex politicis rationibus eidem curiæ propriis tot „ non erigi novos episcopatus quot institui „ postularent populorum ad veram fidem conversiones “.

RIFLESSIONE XI.

Sarà questa un' ingiuria contro i soli curialisti romani e non contro lo stesso Capo della chiesa che si tralascino a Roma di eriger nuovi vescovati per comodi ed interessi politici? Forsechè sebbene questa sorta di cause non appartengano oggi nè ai concilj provinciali, nè ai metropoliti ricusa il Pontefice di annuire all' istanze delle nazioni che per legittime cause chiedono la fondazione di nuove sedi vescovili?

AL CAPO IV. §. 11. Num. 5.

„ Jus convocandarum universalium synodorum, ad quod Orsus porro provocat æque „ parum concludit ad statum ecclesiæ monarchicum: *siquidem in primis nulla lege Divina aut humana ea convocatio Romano Pontifici reservatur*.

RIFLESSIONE XII.

E' notissima cosa che non ogni punto di disciplina ecclesiastica deriva da una legge scritta, molti riti si fondano e sulla tradizione, e sull' osservanza. I sommi Romani Pontefici usarono per tanti secoli di convocar i concilj ecumenici secondo l' esempio della chiesa Apostolica, mentre leggesi negli atti degli Apostoli che Pietro siccome il capo convocò gli altri suoi colleghi allor quando trattossi di decidere i dubbj insorti intorno la religione il che fu osservato da Febbronio nel §. 7. del cap. 1. n. 3. „ Cum „ Antiochiæ, dice egli, nata esset controversia circa observantiam legis judaicæ Petrus eam sua autoritate non diremit, prout „ potuisset, & haud dubie fecisset, si penes „ ipsum solum fuisset summa sacræ potestatis, *sed Apostolos congregavit* Hierosolymis „ & præfedit eorum conventui in quo nec „ decidit solus, nec decisionem suo nomine „ publicavit “. Egli è poi manifesto che e l' osservanza, e la tradizione equivalgono ad una legge scritta, ed hanno il medesimo vigore.

AL CAPO V. §. 3. Num. 9.

„ Qui prudentiores sunt, suadent, & monent ut non tantum in diœcesibus nostris „ uta-

„ utamur jure vero non *falso* quod confixit „ Isidorus, *quodque Rota sequitur*.

Riflessione XIII.

L'asserire sì assolutamente che un Tribunale tanto rispettabile siccome quegli della S. Romana Rota composto de' più qualificati Soggetti di ogni nazione cattolica pronunzj le sue decisioni coll' appoggio e direzione di leggi immaginarie e supposte, non è lo stesso che il chiamar di presente Isidoro un falsario e un' impostore.

AL CAPO V. §. 5. nel principio.

. . . . „ Ita sicut reliquis Apostolis ita „ Petro quæ liganda erant ligandi, quæ solvenda solvendi a Christo datum est *ministerium*; non quæ liganda solvendi, & quæ „ erant solvenda ligandi concessa facultas ".

Riflessione XIV.

Non si nega che la parola *ministerium* non disconvenga, ma in questo luogo era più proprio e conveniente il vocabolo *potestas*. Nella orazione che recita la chiesa nella festa di S. Pietro Apostolo leggesi: *Deus qui beato Petro Apostolo tuo collatis clavibus regni cælestis ligandi, atque solvendi pontificium tradidisti* &c. Il Dufresne nel suo glossario dice, che la parola *pontificium* significa la potestà, il che comprova con varj documenti.

AL CAPO V. §. 5. num. 6.

„ Ex his concludimus Episcopis jure Divino competere jus dispensandi in suis diæcesibus ex causa canonica in omnibus causis dispensabilibus. Huic juri non potuisse „ præjudicari per reservationes a summis „ Pontificibus factas ex prætensa plenitudine „ potestatis. Certum minime esse, quod reservationes dispensationum in conciliis generalibus factæ fuerint, & sint perpetuæ: „ id magis dependere a circumstantiis pii, & „ prudentis episcopi judicio ponderandis ".

Riflessione XV.

Egli ha asserito nei capitoli antecedenti, che fra i diritti di primazia devono riconoscersi quegli di dispensare anche nelle leggi promulgate dai concilj generali. Così nel capo 2. §. 4. de primatu al num. 7. sta scritto: *insuper æquum est, & patitur universalis Ecclesia ut Romanus Pontifex tamquam Caput in legibus a conciliis etiam generalibus latis sapienter dispenset, eo scilicet casu quo ipsummet concilium esset dispensaturum*.

Sembra manifesta la contradizione fra l'uno e l'altro luogo. In quest' ultimo approva nel Pontefice il diritto di dispensare siccome annesso alla primazia, e nell' antecedente glielo toglie conchiudendo assolutamente che i vescovi possono dispensare in qualunque legge ecclesiastica.

Come dunque dovranno i vescovi stessi determinarsi a non curar l' osservanza universale in contrario per farsi seguaci della di lui dottrina?

AL CAPO V. §. 6.

„ Romano Pontifici ex natura & jure primatus non competit jus appellationum ex „ omnibus totius ecclesiæ partibus ".

Riflessione XVI.

Impiega tutto il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, e il decimo paragrafo nella materia dell' appellazioni per comprovare l'ennunziata proposizione che premette per argomento del paragrafo sesto; la quale nullameno non concorda con quanto ha l' autore antecedentemente asserito parlando dei diritti del primato pontificio, mentre ivi disse che in vigor del primato medesimo spetta al sommo Pontefice il supremo giudizio nelle cause ecclesiastiche. Leggasi nel §. 4. del capo 2. al num. 8. quanto siegue: *multitudo fidelium, divisio diæcesium, & inde nata stabilitas pastorum suadebat ut auctoritati inspectionis, & vigilantiæ quibusdam præsulibus competenti adderetur & illa instantiarum, idest ut diversi gradus institu-rentur judiciorum, a quorum uno, scilicet inferiore provocaretur ad aliud superius, inter hæc autem judicia supremum saltem in occidente non quidem simpliciter, certo tamen modo per Concilia, & omnium quidem primo per Sardicense anno 347. Romano Pontifici attributum est, huic enim potius quam cuivis alteri hæc prærogativa conveniebat, ex quo jam a S. Petro jus illud universalis jurisdictionis & sacra præfectura obtin-isset*.

Che se ripone il diritto delle appellazioni fra le prerogative che dalla legge umana, ovve-

ovvero dei concilj attribuite furono al primato pontificio dovea in altro modo enunziare la stessa sua proposizione, e meglio dichiararla in quei cinque paragrafi che sembrano diretti a togliere anche questa facoltà al Sommo Pontefice consacrata da tante leggi dei concilj, dall'uso di tanti secoli, e dal consenso quasi universale della chiesa che che ne sia della sua origine, cioè se competa al primato pontificio per divino, o umano diritto.

AL CAPO VI. §. 2.
Nel principio.

„ In Synodo Hierosolymitana (qua tum „ alii, tum præsertim Synodi V. Patres col- „ latione VIII. apud Harduinum tom. 3. „ col. 189. celebrandorum conciliorum for- „ mam exprimi judicant) invenitur quidem „ Act. 15. Simonen Petrum omnium primum „ locutum fuisse, Synodum autem ab eodem „ convocatam fuisse non traditur ".

RIFLESSIONE XVII.

Anche in questo luogo scorgesi la dissonanza dell'Autore con ciò che disse nel principio del suo trattato, mentre, siccome fu di sopra osservato al §. 7. del capo 1. num. 3. ha espressamente asserito che S. Pietro convocò gli altri Apostoli per discutere nel concilio Gerosolimitano la controversia intorno l'osservanza della legge ebraica: cum Antiochiæ (sono le stesse sue parole) *nata esset controversia circa observantiam legis judaicæ, Petrus eam sua autoritate non diremit, ... Sed Apostolos congregavit Hierosolymis*. Il solo confronto dell'uno e dell'altro luogo dimostra ad evidenza la contradizione.

AL CAPO VI. §. 7.

„ Concilia generalia *absolute* necessaria esse „ ecclesia sæpius agnovit.

RIFLESSIONE XVIII.

Che la chiesa abbia sempre creduto essere necessarj i concilj generali è fuor d'ogni dubbio, la difficoltà cade su quella generale, e indeterminata particola *absolute* la quale non viene dichiarata, nè troppo sodamente comprovata dall'Autore.

Che se la celebrazione de' concilj ecumenici è riconosciuta dalla chiesa di un'*assoluta necessità* perchè ha ella tollerato, che da due secoli e più che corrono dall'ultimo Tridentino non se ne tenesse più alcuna di queste sacre adunanze?

AL CAPO VI. §. 11. num. 2.

„ Si decreta plurium conciliorum servarentur, quæ ea datis temporibus renovanda, & cogenda sanxerunt, *haberet* ecclesia „ certum, promptumque remedium occur- „ rendi, & medendi pluribus incommodis „ quibus nunc affligitur . . . . Nemo rerum „ seculi 16 bene gnarus dubitabit, quin a „ Tridentino concilio, si illud prima post „ natas hæreses occasione congregatum fuis- „ set *potuerit* obveniri infinitis illis malis „ Germaniam, aliaque regna, & provincias „ desolantibus, quæ deinde immedicabilia „ facta sunt per moram & dinturnas illas de- „ liberationes: an concilium convocandum „ esset necne "?

Al num. 3.

..... „ Sunt equidem haud exiguæ difficul- „ tates congregandæ & celebrandæ Synodi „ universalis, sed nemo ignorat maximas re- „ moras, & obstacula nasci ex *horrore* fere „ *invincibili & oppositione Romanæ curiæ adversus* „ *sanctissimum ac divinum hoc institutum, ad* „ *cujus solum fere nomen ea contremiscit inde a* „ *constantiensi, & basileensi conciliis* ".

RIFLESSIONE XIX.

Nel seguente paragrafo 12. sembra che voglia correggersi mentre nell'antecedente dice assolutamente, che la chiesa non avrebbe sofferti, nè soffrirebbe tanti mali, se con più frequenza fossero stati tenuti dei concilj generali, ed in questo ciò solamente congettura, e presume „ si ex una parte (scrive „ nel 12.) expedit pro conservanda purita- „ te fidei universalia concilia haud raro co- „ gi; adeo quidem, ut si ea sæpius congre- „ gata fuissent, christianus orbis sub durissi- „ mis illis hæresum ponderibus *verosimiliter* „ non gemisceret ".

Ma se tale e tanta fosse la necessità di celebrar dei concilj universali, non è credibile che gli Augustissimi Principi cattolici, i quali

quali costituiti sono da Dio Signore protettori, e difensori della chiesa soffrissero i raggiri di coloro che studiassero d' impedirli.

AL CAPO VI. §. 12. Nel principio.

„ . . . . Multo provectiorem post Tridentinam Synodum apparituram fuisse disciplinæ reformationem nisi egregie obstitissent Romanorum, & Curialistarum propriam suam, & suorum reformationem toto studio declinantium indefessa molimina, *quæ omnem Patrum ardorem, & constantiam fregerunt* ac per hoc effecerunt ut graviora reformationis capita ad *directionem & nutum Romanæ Curiæ, identidem revocarentur, atque hac via sepelirentur* diximus & hoc loco memoramus non ex scriptoribus protestantibus, nec ex *Paulo Sarpio, aut alio* quocumque Romanæ Sedis osore, sed ex viro probo, & candido rerum in Tridentina Synodo gestarum gnaro, atque oculato teste Francisco de Vargas Regis Hispaniæ in eodem concilio oratore.

Riflessione XX.

L' Autore è condotto a scriver questo trattato dal zelo di edificare, e di riunir i dissidenti alla cattolica religione, ed a questo fine vuol pervenire parlando sì ingiuriosamente di quella sacra Assemblea, cui toglie uno dei sostanziali requisiti ch' è la libertà, ed assicurando poscia i suoi lettori d'imitare la candidezza e sincerità dello Spagnuolo Vargas, e d'isfuggire l'esempio del Veneto Fra Paolo Sarpi che lo tratta quasi da eretico, e lo ripone fra gl' insultatori della S. Sede.

AL CAPO V. §. 13. Nel principio.

„ Illud nihilominus post Adrianum Papam VI. jam laudatum, post Claudium Espencæum, & post auctorem consultationis de capitibus reformationis jussu Ferdinandi I. Imperatoris editæ mox recensendos asserere non vereor primariam causam immanium defectionum seculo 16. a catholica religione factarum fuisse & obstaculum reunionis, modo esse *palpabiles illos abusus Pontificiæ auctoritatis*, quos ex probatissimis scriptoribus ejusdem seculi 16. jam referemus, quousque in hunc usque diem perdurare nemo harum rerum prudens negaverit. Scio quid ad hæc reponent Romani, illud nimirum quod cardinalis Pallavicinius Hist. Concil. Trid. lib. 2. cap. 7. n. 14. ad Gravamina centum a natione Germanica anno 1523. Adriano Papæ VI. pro emendatione proposita, de quibus mox; scilicet: His omnibus postulatis si indulsisset Pontifex, ejus auctoritas deserta jacuisset, & dum recuperandis laicis, & reconciliandis hæreticis studeret obsequentium sibi Germanorum antistitum jacturam fecisset. *Ergo sancti valet auctoritas Papæ*, non quidem genuina illa, & jure Divino obtenta (de hac enim minuenda in illis gravaminibus, & in recensu abusuum, quem hic instituimus nullatenus agitur) sed quomodocumque parta, *ut potius laicis in perditionem euntes dimittendi, & hæretici ecclesiæ non essent reconciliandi*, quam pacis amore (ne dicam alio jure vel titulo) quidquam remittendi ab acquisita illa potestate, atque hac exercendi ratione utcumque populis gravi, & non conformi antiquis canonibus, sub quibus ecclesia magis floruit, & sua pace gavisa est.

Riflessione XXI.

Non sarà questo un manifesto insulto contro la S. sede l'asserire sì precisamente che l'eresie avvenute nel secolo sesto-decimo devono ascriversi all'abuso delle chiavi, e che i Papi preferiscano i comodi derivanti dall' estensione della propria autorità alla salvezza dell'anime, ed alla riunione delle chiese scismatiche, e protestanti?

AL CAPO VI. §. 14. Nel principio.

„ Itaque abusus ecclesiasticæ potestatis quatenus hæc in & a Romana curia exercetur, illi vero universam ecclesiam affligunt ex probatissimorum scriptorum relatione ad sequentia capita reducuntur. *Captantur ibidem utilitates, & temporalia lucra ex usu clavium*. Fiunt, & auctorizantur variis sub titulis, & prætextibus beneficiorum nundinationes . . . . Pro confirmatione electionis, & juribus pallii levantur expensæ tam excessivæ, ut integræ provinciæ, summopere graventur & fere *depauperentur* . . .

Al Num. 3.

„ Prætendunt Itali Romanum Pontificem „ ex cathedra loquentem errare non posse in „ quæstionibus juris tam fidei quam morum. „ De materia fidei satis egimus alibi: hic „ videmus mores minus laudabiles circa res „ sacras vigere in Romana curia idque a „ seculis nec tolerari solum, sed AB IPSO-„ MET PONTIFICE CUJUS NOMINE, „ ET AUCTORITATE TALIA EXER-„ CENTUR PROBARI. Quis igitur si cir-„ ca hos similesve morum articulos lex uni-„ verso populo christiano proponenda, aut „ declaranda esset, *multum fiducia ponet in so-„ lo Papa, & particulari ecclesia Romana?* „ Quando ex adverso evidens est talia nun-„ quam ab universali libera synodo probanda „ fore.

RIFLESSIONE XXII.

Maniere nulla meno ingiuriose ed insultanti sono coteste contro la persona stessa santissima del Pontefice, e non dei soli ministri della curia Romana verso dei quali mostra nei capitoli antecedenti di indirizzare il discorso. Serviran' elleno al fine da esso lui propostosi, o piuttosto a produrre maggiori scandali, e ad esporre il cattolicismo alla derisione dei nostri nemici? Conobbe pur troppo lo stesso Febbronio la sua colpa, mentre nello stesso paragrafo 14. al num. 5. rinfaccia a se medesimo. „ Sed inquis du-„ rum est de prælatis talia sentire. Ed al „ num. 6. Porro instas: Talia etiamsi vera „ sint propalare probrosum est, & grave „ scandalum parit, conformiter ad illud S. „ Augustini epist. 19. ad Januarium cap. 12. „ Etiamsi multa hujusmodi propter nonnul-„ larum vel sanctarum, vel turbulentarum „ personarum scandala devitanda liberius im-„ probare non audeo. Ed al num. 8. Dum „ optima mente pro bono ecclesiæ hæc pro-„ fero audio nonnullos dicentes mitioribus „ verbis utendum esse cum de Romano Pon-„ tifice sermo instituitur ". Ma pensa di soddisfare a queste obbiezioni coll' usurpare in suo vantaggio l' autorità di due santi Padri Agostino e Gregorio Magno, i quali insegnano non doversi nascondere il vero, e adducendo l' esempio di molti gravissimi personaggi fra quali il Papa Adriano VI. e S. Bernardo che con piena libertà parlarono della Romana curia, e del sommo Pontefice. Ma semprechè si voglia fondatamente, e distintamente esaminare il vero senso di quei luoghi dei padri, e riflettere altresì alla qualità delle persone e all' intenzioni, e modi con cui hanno scritto, risulterà chiaramente che non può Febbronio ritrovare nell' allegate testimonianze un sicuro appoggio per discolparsi da quell' acrimonia, mordacità, e irriverenza che per tutto il corso della sua opera dimostra contro la Romana Sede, e dalle conseguenze che atti sono a produrre i suoi scritti.

AL CAPO VI. §. 15. Nelle proposizioni.

„ Adversus modernos abusus ecclesia sem-„ per in generalibus conciliis reclamavit & „ eorum reformationem studiose quæsivit. „ Sed per Romanam curiam ab optimo „ proposito nunquam non impedita fuit.

Nel principio del paragrafo.

„ Quæ consolatio pro afflicta Christi spon-„ sa vel uno seculo XV. (quod forte inter „ reliqua fuit corruptissimum) tria habuisse „ concilia generalia, in quibus per organum „ episcoporum, ac doctorum suo spiritu ani-„ matorum, illa suos planctus, gemitus, at-„ que desideria libere edidit? Non dissimu-„ labantur in sacris his cætibus mala: & „ multum absuit, ut tenebræ vocarentur „ lux, aut incurvaretur regula, potiusquam „ ut agnosceretur prævaricatio. Verum exe-„ cutioni optimi propositi, & laboris pro re-„ formatione suscepti *semper obstitere rationes „ politica curiæ Romanæ*.

Al Num. 1.

. . . . „ *Denique universalis fere in eadem* „ (curia Romana) *neglectus sacrorum cano-„ num, & erectum in illa ex adverso simonia „ solium*.

Al Num. 4.

. . . . „ A nemine rerum a quinque, aut „ sex sæculis gestarum gnaro dici posse quod „ postulata a nationibus reformatio, & in „ conciliis toties proposita potuerit unquam „ dare ansam schismati, aut defectioni a ve-

„ ra

„ re ecclesia, sed *quod eam effective dederit* „ *constanter in & extra concilium negata Romana curia reformatio, & tot gravaminum* „ *sublatio* ".

Al Num. 8.

„ Atque mirandum ac dolendum quod Romana curia non senserit infelices sequelas „ suæ suppositionis adversus saluberrimas disciplinæ regulas, quas in ecclesiam introduxere concilia Constantiense, & Basileense . . . . *Illa excusso legitimo ecclesiæ & conciliorum suprematu audentior postremam universalem synodum Tridentinam scilicet sibi ipsi subjugare tentavit* ".

Riflessione XXIII.

Troppo chiaramente anche in questi luoghi appariscono l'espressioni mordaci, e l'irriverenza e disprezzo della sede Romana. Si scusa egli, che il suo discorso risguarda il ministero, e non il Papa. Ne seguirà dunque da queste continuate invettive contro la curia che tanti Papi (da che a modo suo introdotti si sono gli abusi nella chiesa) i quali per zelo, santità, e dottrina sono in venerazione presso tutte le cristiane nazioni sieno stati rei o di connivenza, o di debolezza, o di ignoranza, o di negligenza nei doveri del supremo Apostolato. Ma a che servono le sue scuse quando ha dichiarato una volta il suo animo che dalla curia non esclude il Papa, allorchè non ebbe riguardo di dire al §. 14. del cap. 6. num. 3. „ Hic „ videmus mores minus laudabiles circa res „ sacras vigere in Romana curia, idque a „ seculis nec tolerari solum, SED AB IPSOMET PONTIFICE cujus nomine & auctoritate talia exercentur probari.

AL CAPO VII. §. 8. num. 13.

„ Equidem patres concilii Tridentini facile agnoscentes intolerabiles abusus sub præsidio harum immunitatum in Ecclesiam illabi posse quibus e longinquo non nisi serius, & parum efficax remedium adhiberi valeat providerunt ad interim de quali quali temperamento radice mali hactenus subsistente. Referemus illud verbis clar. Barthelii Antecessoris Wirceburgensis in Annotat. ad jus Can. lib. 1. tit. 29. ubi cum „ per excessivas, inquit, istas exemptiones auctoritas episcoporum, vitia ob remotionem locorum quibus Pontifex non poterat inspicere impunita manerent, voluerunt Episcopi istas exemptiones omnino tolli, & abrogari. Intererant autem complures etiam Abbates, & Generales ordinum, qui suis institerunt privilegiis, utpote quæ, non gratuita, sed remuneratoria asfirmabant ob insignia in ecclesiam merita. Quia tamen ipsi agnoverunt ecclesiæ disciplinam sic non posse ob regularium exemptiones subsistere in pluribus casibus delegata est ipso jure episcopis jurisdictio, & sic via media est comparata ita ut non titulo ordinario, sed tamquam Apostolicæ sedis delegati illam possint exercere. Quia tamen hæc jurisdictio non est attributoria novæ potestatis, sed excitatoria restrictæ, & sopitæ jurisdictionis, hinc secus ac aliæ delegationes est latissimæ interpretationis . . . . In Gallia episcopi non attendunt formulas delegationis, & nomine tenus tantum sunt delegati, re ipsa jure ordinario exercent jurisdictionem; ab ipsis enim non ad Pontificem, sed ad Archiepiscopum fit appellatio ec. Recte vocavit Barthelius sopitam jurisdictionem; quamquam enim ea episcopis divinitus collata sit, delituit tamen, & pressa gemebat sub fæce falsarum decretalium. *Nunc cum Episcopalia „ jura sua in luce collocata dispiciantur, malum „ jam olim agnitum radicitus tollendum, & „ negotium a Tridentino inchoatum perficiendum* ".

AL CAPO VII. §. 10. num. 3.

„ Suadet hic Gersonius ut si per pontificiorum privilegiorum impetrationem, aut alia quavis via episcopi in suis juribus defraudentur, seu arctentur, adversus hæc recursum sumant 1. ad Papam, 2. ad Generale concilium, 3. ad Orthodoxos Principes: *Sed an non poterunt etiam 4. perseipsos suarum Sedium, suique ordinis jura, canonicis nixa institutis contra quoscumque tueri, & vindicare* "?

AL CAPO VIII. §. 7. num. 1. 2. 3.

1. „ Andivi aliquando Oratorem graviter „ pro monarchia Romani Pontificis detonantem, & inter reliqua hoc maximum

P 2 „ argu-

„ argumentum urgentem. Nulla posse ratione comprehendi qualiter huic Monarchiæ, (si ea in verbo Dei fundata non esset) omnes Reges terræ subjici potuerint sine magna armorum vi, de qua altum in omni historia silentium. Sed ignorarit vir bonus *majorem vim esse superstitionis quam fortissimorum armorum & exercituum* “.

2. „ Vidimus Pontifices usurpantes varias partes juris episcopalis, & in præjudicium juris publici sibi inde facientes privatum. Si niteremur jus illud publicum in integrum restituere, si episcopi excuterent durum illud jugum, quod eorum prædecessores permiserunt humeris suis imponi; si rumperent catenas, quibus alligata fuit plenitudo potestatis eorum ministerio, & charasteri propria, si nollent admittere reservationes casuum, quas Papa sibi attribuit: si tamquam nulla haberentur privilegia regularibus in præjudicium jurisdictionis ordinariæ attributa, si redirent in possessionem concedendi dispensationes, quas Romana curia sibi serius reservavit, quibusque satis male utitur, statuendi de resignationibus, permutationibus, unionibus, & divisionibus beneficiorum, erectionibus novorum episcopatuum, confirmationibus electionum, aliorumque similium jurium episcopatui ex primæva institutione annexorum: *de cetero Romana ecclesia, relinquerent jura vigilantiæ*, inspectionis & certo modo id est juxta terminos Sardicensium canonum jus supremæ instantiæ, ec. ex qua parte foret schisma, aut quod in idem recidit, injustitia si ea occasione se Papa separaret ab episcopis “?

3. „ Miramur hodie vanos terrores, & simplicitatem patrum nostrorum . . . . . Si reges, & Imperatores perrexissent tam esse creduli, quam multo tempore fuerunt, atque multi episcopi respectu jurium suo ordini annexorum adhuc sunt, episcopus Romæ hodie solus foret in orbe christiano Monarcha, & castellum S. Angeli non sufficeret servando auro quod ex omnibus mundi partibus illo conflueret “.

AL CAPO VIII. §. 8. num. 13.

„ Si autem inter regulas Fidei & morum tanta est conjunctio, nemo dubitet, nec miretur sanctitatem doctrinæ moralis christianorum potissimum olim fuisse motivum quo pagani ad amplectendam sacram religionem nostram allicerentur. Nemo vicissim & per contrarium consequens miretur si despectus, aut tantus neglectus canonicorum, & moralium præceptorum, ex parte illorum, qui iisdem manutenendis, & exequendis præpositi sunt una est ex funestis illis causis, quæ dant acatholicis ansam catholicam religionem quasi in principiis suis infirmam arrodendi dum scilicet vident Principes ecclesiæ *maxime* vero *eorum primarium* in & pro ecclesiæ gubernatione sequi regulas evangelio tam parum conformes. Quam idem prætendemus ut illi sibi faciant de ecclesiæ nostræ sanctitate, ac sublimitate, quando ejus ratio sub forma tam contemptibili ac vero Deo manifeste indigna illis repræsentatur “.

AL CAPO VIII. §. 10.

„ Reductionem genuini juris canonici non impediunt concordata a Romana Sede cum variis nationibus inita.

AL CAPO IX. §. 3. num. 1.

„ Omnibus notus est horror ille Pontificibus, & eorum curialistis inde a conciliis Constantiensi, & Basileensi injectus adversus quævis concilia generalia, idque propter unicum metum reformationis “.

AL CAPO IX. §. 6. num. 6.

„ Tridentina Synodus mansisset inter platonicas ideas nisi Carolus V. cum Ferdinando fratre, aliisque Germaniæ Principibus, denique Rex Galliæ, tantopere ursissent generale concilium. Absque providis constitutionibus Ludovici XIV. ecclesia Gallicana gemeret sub eadem Romanarum dispensationum confusione sub qua modo languet disciplina ecclesiarum Germaniæ “.

AL CAPO IX. §. 7.

„ Non sunt hic metuenda censurarum fulmina. Neque subest schismatis periculum “.

AL CAPO IX. §. 8. num. 2.

„ Genius & spiritus Romanorum curiali„ sta-

„ starum tendit ad deprimendas alias ecclesias, ad auferendam eis meliorem portionem, nativæ auctoritatis, sibique eam attribuendam, Sancta Sedes centrum est, & vinculum unitatis, curia Romana occasio schismatis, atque impedimentum reunionis hæreticorum cum ecclesia, & conversionis infidelium. Quanta in his scandala "!

AL CAPO IX. §. 9. num. 6.

„ Itaque ex iis colligitur posse concilium generale etiam invito Papa convocari, & obedientiam negari, brachium seculare ad ei resistendum, implorari, tum quando (uti mox relati auctores exemplificant) Papa vellet ecclesiam Sancti Petri destruere, bona ecclesiæ dissipare, varia in ejusdem detrimentum attentare, scandala, & disturbia in ecclesia excitare, aliquid contra statum universalis ecclesiæ moliri, &c. An non ergo poterunt eadem remedia adhiberi si Pontifex non vellet quidem materiale Santi Petri templum idest vaticanam Basilicam demoliri, ejusque temporalia bona distrahere, attamen conaretur tale regimen in ecclesia invehere, quod a piissimo & sapientissimo Christi instituto deviaret, & per hoc non solum indebitum onus fidelibus imponere, sed civitatem Dei idest ecclesiam ipsam hæreticis & paganis odiosam reddere, unde magnum illi detrimentum enasci debet, reipsa enatum hucusque perdurat. Siquidem non omnes episcopos deponeret, sed omnes spoliaret juribus ordini suo propriis: Si primævam, & plane divinam ecclesiæ formam ex libidine dominandi mutaret non in meliorem, sed pejorem: Si sacratissimos canones etiam generalibus conciliis sancitas frequentissimis dispensationibus sine ulla ratione canonica concessis, quæque nunc in stylum ordinarium curiæ transierunt, everteret, &c. Nemo ambiget, quin Pontifici talia molienti una vice in effectum deducere nitenti, aperte resisti valeat, imo debeat.

AL CAPO IX. §. 11.

„ Igitur primatus omni studio in ecclesia servandus est sancteque colendus; neque enim ille officit sacræ libertati, sed hanc servat potius, & tuetur. Ut omnibus fiat satis liquido, & secundum sententiam meam, omniumque Gallorum assero, præcipuum, primumque libertatis ecclesiasticæ fundamentum apud nos esse, ut Principatus Apostolicæ Sedis suum locum semper obtineat, inquit Petrus de Marca de C. S. & I. lib. 1. cap. 2. num. 2. In hac thesi convenimus omnes catholici tamquam certa. Utinam autem apud omnes peræque constaret, quænam sint genuinæ partes, & propria naturaliaque attributa hujus sacri Principatus. Loquendo de facultatibus Summi Pontificis, iisque specialibus hoc habeo, inquit Thomassinus part. 4. lib. 1. cap. 1. Quamvis dici non possit omnes istas facultates quæ nonnisi post multa secula apparuerunt esse proprie & immediate a jure divino; negari nihilominus non potest eas convenire optime primatui in jure divino optime fundato. Nos sane in hac parte viro erudito assentiri non poterimus cum (uti a nobis hoc tractatu demonstratum confidimus) ab eruditioribus probatum extet iis facultatibus, quæ nonnisi post multa secula apparuerunt, quibusque Pontifices utuntur Evangelicam a Christo institutam, & ab Apostolis observatam sacram œconomiam everti, universim ecclesiasticæ disciplinæ nervos debilitari, frangique, primorum, & præstantissimorum conciliorum generalium statuta convelli, judiciorum leges destrui, Episcoporum jura perturbari, in sacerdotiis distribuendis, in dispensationibus concedendis, in jure dicendo plurima confundi, &c. Unde concludimus tales facultates non convenire primatui in jure divino immediate fundato ".

RIFLESSIONE XXIV.

Tutti questi luoghi, ed altri che a questi potrebbero riferirsi degli ultimi tre capi se tendano a edificare, e promuovere la riunione dei dissidenti dalla cattolica Religione, o servano piuttosto a far loro vieppiù abborrire il centro dell' unita da cui si sono allontanati, a perturbare la pubblica quiete, e tranquilità degli Stati, a suscitar le discordie fra il sacerdozio, e l' Impero, e a diminuir almeno la riverenza, e l' ossequio del clero, e del popolo verso la Sede suprema può formarne giudizio quegli, che spoglio di ogni prevenzione e spirito di partito, aman-

amante della verità, dotato di un giusto discernimento, e di una sufficiente scienza ed esperienza fornito in quello genere di affari serlamente vi rifletta.

Suggerisce Febbronio varj mezzi affin di pervenire a una generale riforma dell' odierna ecclesiastica disciplina, eccita a questo fine i vescovi ad armarsi di zelo, e di costanza, ed i politici insieme ad imitare gli esempj dell' antichità.

Ma questi fatti che mette in campo ancorchè veri, se avvenuti fieno in certe difficili e particolari circostanze, sarebbero da richiamarsi alla pratica in ogni tempo, o in ogni luogo, e stando le cose in istato di quiete, e di tranquilità? Sarebbe egli forse uno spediente conforme ai principj della buona morale, e alla cristiana Repubblica salutare il dar occasione, e aprir la strada alle turbolenze, alle sedizioni, agli scismi, e agli scandali per un zelo di conseguir da una parte un bene che anche verisimilmente non otterrebbesi, per non dire immaginario, e chimerico, e dall' altra per togliere un qualche male, che impedir si potrebbe con altri rimedj più facili ed opportuni? Quand' anche si abolissero i concordati, le consuetudini, e le pratiche odlerne intorno l' esterior disciplina cessarebbero almeno in gran parte i disordini, gl' inconvenienti, gli abusi nella chiesa, e vedrebbesi per questo a rifiorire la santa disciplina de' primitivi secoli? Sarebbe poi quindi sufficiente la riforma della sola curia Romana per cui si dimostra tanto infiammato di zelo? Riformata che fosse questa curia verrebbero poscia dagli eretici, e scismatici riconosciute, e venerate le singolari prerogative della Sede Pontificia; la di cui speranza si fu il principalissimo oggetto delle sue fatiche? Un Teologo fra i protestanti il più ingenuo e sincero oserei quasi di chiamar in testimonio della verità.



APPEN-

APPENDICE
AL
DIRITTO ECCLESIASTICO
DISSERTAZIONE NONA.
Intorno il Sacramento del Matrimonio.

§. I.

Dei due vocaboli di Sponsali, e Matrimonio, del loro proprio significato. Le antiche leggi civili, i canoni, e i rituali prescrivono doversi premettere gli Sponsali al Matrimonio, quali preambuli, e preparazione. Delle cose, che esigonsi dai rituali diocesani nel contrarre gli Sponsali, e particolarmente secondo gli usi di alcuni paesi perchè sieno legittimi. Ragioni di questo rito di promettere gli Sponsali. Gli Sponsali sebben clandestini sono validi. Il costitutivo, o l'essenza dei sponsali consiste nel consenso esteriore. Dell'età necessaria a contrar gli Sponsali. Il dovere dei parrochi riguarda all'ammonizione da farsi agli sposi, e ai lor parenti per mantener la decenza, e l'onestà nel conversar tra loro familiarmente.

Sebbene presso i jurisconsulti abbiano un medesimo significato i due vocaboli di *sponsali*, e *matrimonio*, intendendosi per gli sponsali de *præsenti* lo stesso matrimonio, e chiamandosi l'uomo e la femina anche innanzi la consumazion del matrimonio lo *sposo*, e *la sposa*; nulladimeno più propriamente, e con più frequenza nelle leggi, e nei canoni gli sponsali usurpansi per le *promesse di futuro matrimonio*; nè oggi per li sponsali intendesi il matrimonio, qualora non vi si aggiunga la particola *de præsenti*.

Gli sponsali adunque propriamente tali, ovvero de *futuro* si definiscono nei canoni *una promessa delle future nozze* (*a*), e nelle leggi: Una *menzione e ripromissione delle nozze future* (*b*); dalla qual definizione si comprende esservi tanta differenza dagli sponsali alle nozze, quanta distanza vi passa fra la speranza e la stessa cosa giusta la riflession del Cujaccio (*c*).

Presso gli antichi Romani quasi sempre alle nozze vi precedevano gli sponsali, facendone testimonianza il jurisconsulto: „ Gli „ sponsali (ei dice) sono stati chiamati dal „ promettere. Conciosiachè vi fu il costume „ anticamente di stipularsi e promettersi le „ mogli future (*d*)".

Questa medesima usanza dei Romani gentili fu usitata eziandio una volta fra i cristiani e i cattolici, di promettere cioè gli sponsali alle nozze, donde nei libri del jus canonico osserviamo che si tratta degli sponsali innanzi di parlare del matrimonio come se si supponesse, che questi a guisa di preambuli, o di una preparazione devono precedere allo stesso matrimonio.

Donde i rituali diocesani nell'istruire i parrochi intorno il sacramento del matrimonio prima di ogni altra cosa li ammoniscono che gli sponsali devono precedere il sacramento del matrimonio per giuste cause in vigor di una consuetudine della chiesa.

Quindi insegnano che essendo gli sponsali come un apparecchio al matrimonio secondo la mente della chiesa devono contrarsi pubblicamente innanzi il sacerdote, e non clandestinamente, anzi che hanno da celebrarsi alla presenza del parroco dell'uno, o dell'altro degli sposi, o di un altro sacerdote di licenza dello stesso parroco, o dell'ordinario; avvertendo ancora che quando l'uomo, e la femina che han da contrarre gli sponsali sono sotto due parrocchie diverse suole intervenirvi il parroco della sposa, e ciò per

(*a*) *In can. 3. cauf. 20. qu. 5.*
(*b*) *In l. 2. ff. de sponsal.*
(*c*) *Ad tit. codicis de sponsal.*
(*d*) *In lib. 2. ff. de spons.*

per un motivo di certa onestà; attesochè si considera una maggior decenza, che lo sposo vada a ricercar la sposa nella propria di lei parrocchia di quello che viceversa: ed anche per evitar le emulazioni fra i parrochi. Donde regolarmente ella è quella quasi una comun consuetudine tanto nei sponsali, che nel matrimonio.

Inculcano poscia che si facciano gli sponsali in luogo, e tempo opportuno, vale a dir in luogo sacro, o almeno onesto, e non fra i bicchieri, e nelle taverne, e in presenza di alcuna persona, e particolarmente dei genitori, e congionti d' entrambe le parti (a).

Richiedono inoltre i rituali che i cattolici che han da contrarre i sponsali sappiano i rudimenti della fede, che abbiano ricevuta la cresima, e che sieno certi, per quanto loro consta di non aver alcun canonico impedimento, sopra le quali cose devono i parrochi interrogarli con diligenza, e non per cerimonia, ovvero superficialmente, tanto più se hanno un qualche sospetto non mal fondato di qualche difetto che possa ostare al matrimonio.

Aggiungono ancora che essendo gli sponsali un preparativo ed una prossima disposizione al matrimonio, e riputandosi perciò una cosa sacra, il parroco, o il sacerdote che vi si trova presente sia rivestito di stola, o dell' insegne presbiterali, e che si faccia ad interrogar lo sposo dicendogli: *Siete venuto qua di vostra libera volontà, nè sforzato da veruno, nè obbligato con altra femina per promettere che prenderete per legittima moglie N. la quale tenete qui per mano?* E dopo aver parimenti interrogata colla stessa formula la sposa, e avute da entrambi la risposta affermativa lo sposo deve dire alla sposa: *Io in presenza dei circostanti prometto che sarò fedele a voi N. che qui tengo per mano, e che vi prenderò in mia legittima consorte, se non osterà alcun canonico impedimento*. E fatta una somigliante promessa dalla sposa il sacerdote soggiunge: *Ed io siccome ministro della chiesa di Dio in di lui nome accetto ed approvo questa vostra scambievole promissione.*

Queste o altre tali son le cerimonie che secondo alcuni rituali, o le particolari usanze di certi luoghi costituiscono gli sponsali pubblici e legittimi, e delle quali tutta volta nulla dice il rituale Romano; segno che il premetter gli sponsali con questi riti non è una consuetudine universale.

Pertanto varj sono i motivi che vengono assegnati di una tal consuetudine di premetter gli sponsali: cioè primieramente perchè i conjugandi qualche tempo innanzi al matrimonio facciano noti i lor nomi alla chiesa onde possa informarsi delle lor qualità siccome costumavasi riguardo ad altri sacramenti, mentre una volta i catecumeni davano il proprio nome per il battesimo, e i penitenti per ottener l' assoluzione, e così rispetto agli Ordini vuole anche oggi la chiesa che i candidati presentino innanzi il loro nome. Un' altra ragione si è acciò consti del loro assenso prima che si proceda alle proclamazioni. Finalmente affin di ovviare ai sponsali, o promissioni clandestine da cui ne derivano moltissimi inconvenienti, e dai quali convien esortare la gioventù dell' uno e dell' altro sesso ad astenersene.

Ma sebbene desiderano i rituali che gli sponsali si contraggano in forma pubblica, e secondo la mente della chiesa riprovino i clandestini, tuttavolta non sono gli stessi tenuti per invalidi, o non obbligatorj. Conciosiachè credendosi da alcuni che il concilio di Trento li avesse dichiarati nulli, ovvero che dai medesimi non nascesse veruna obbligazione un sinodo diocesano di Malines per toglier quest' errore ha così deciso in un suo decreto: „ Essendo stati i sponsali di futuro lasciati intatti dal sacro concilio, e perciò secondo i termini, e la disposizione del jus comune; oltre che per la copula carnale non si risolvono nel matrimonio, è certo essere validi e doversi osservare, ancorchè non sieno stati contratti innanzi il parroco e i testimonj ".

Affinchè dunque si statuisca, o si formi giudizio intorno il valore, e l' obbligazione che nasce dai sponsali, devesi stare al jus comune. In forza poi di questo diritto gli sponsali devono annoverarsi fra quei contratti che ricevono la loro essenza dal solo consenso, ovvero che per la loro *validità* richiedono il solo consenso esteriore sufficien-

(a) *Pastorale Mechliniense, Manuale Cameracense Synod. P. I. Cameracensis tit. de matrim. cap. 6.*

dentemente manifestato; e questo è che gli sponsali altro non sono che una promessa dalle future nozze.

E siccome nei contratti civili che consistono nel *solo consenso*, richiedesi par il lor valore che a sufficienza consti di quel consenso esteriormente, dal quale unicamente dipende la loro sostanza, nè è attendibile un consenso *puramente* interno non espresso con verun contrassegno esteriore; così parimenti il valor de' sponsali si ripone nel consenso esteriore, nè si fa conto di un consenso puramente interno, che non può esser noto, se non unicamente a Dio, nè farsi palese agli uomini: e per conseguenza non permette l'umana società che da un tale consenso dipendano i contratti che si fanno fra gli uomini.

Avendo pertanto risguardo al jus comune, gli sponsali di coloro che non ancora giunti sono alla pubertà si considerano validi, siccome rendesi manifesto da tutto il titolo delle decretali *de desponsatione impuberum*, e per conseguenza alla loro validità basta l'età di anni sette, ed anzi minore se la malizia, come dicono, supplisca l'età, vale a dir se l'uso della ragione prevenga la stessa età (*a*).

Tuttavolta gli sponsali che si contraggono in forma pubblica, ovvero innanzi il parroco secondo il rito poc' anzi accennato non sono admissibili fra persone non ancora arrivate alla pubertà, senza l'autorità dei superiori, e l'uso odierno comune, ed uniforme a ciò che prescrivono i sinodi e i rituali richiede quella tal' età che sia prossima almeno a poter contrarre il matrimonio.

Alcuni rituali vogliono che dentro *quaranta giorni* abbiano quelli che contrassero gli sponsali ad effettuare il matrimonio, ed altri *fra sei settimane*, sempre che non osti alcun canonico impedimento, e ciò per evitar ogni pericolo di incontinenza, ed altri inconvenienti; sopradichè inculcano ai parrochi di ammonire li conjugandi.

Dippiù eccitano i parrochi in conformità al concilio di Trento (*b*), ad esortare gli stessi sposi a non abitare innanzi la celebrazion del matrimonio nella casa medesima, e a conversare con tale decenza, ed onestà onde evitino ogni pericolo, e sospetto di incontinenza.

A ciò dovrebbero por mente con serietà gli stessi parrochi, nè essere trascurati su questo punto in cui avrebbe pur loro da esser noto quanto prevalga la dissolutezza, e il libertinaggio; mentre crescendo negli sposi di giorno in giorno sempre più lo scambievole affetto e confidenza, e mal soffrendo la dilazione del matrimonio o si lasciano trasportar dalla passione a ciò che non è lecito o stimano cose da nulla, e sovente ancora permesse col pretesto del vincolo e del prossimo matrimonio quelle che disconvengono alla decenza ed onestà. E' un dovere per tanto dei parrochi l'avvertire i parenti degli sposi a usar nell' occasioni opportune quella custodia e vigilanza che conviene, e che si osserva fra le persone oneste e timorate di Dio, per non farsi responsabili e rei innanzi a Dio degli altrui peccati; e non devono parimenti ommettere di ammonire gli stessi sposi ad astenersi da tutto ciò che non è ancora loro lecito inculcandogli l'amor della purità e gli altri riflessi morali e cristiani, e particolarmante il pericolo di un' infausto matrimonio che spesse fiate accade per le impurità precedenti.

§. II.

Dell' obbligazione che producono gli Sponsali. Sebbene il giudice ha da procurar l'osservanza dei Sponsali, non ha da costringerne le parti all' adempimento con mezzi coattivi. Secondo gli usi della Francia, il giudice ecclesiastico non fa cognizione sull' azione di dote, *ed altre accessorie al punto dei Sponsali. Dei costumi di altre nazioni. Della pratica Veneta.*

Siccome la natura, e la condizione comune a tutti i contratti che divengon perfetti col solo consenso si è quella di produr obbligazione tosto che fu prestato il consenso dalle parti, e di astringere le parti stesse contraenti all' adempimento de contratti, così parimenti gli sponsali dal momento che sono stati contratti col consenso a sufficienza dichiarato esternamente o colle parole, o coi cenni, o con contrassegni producono obbliga-

(*a*) Sanchez disp. 16. de sponsalibus.

(*b*) Cap. 2. de sponsal.

bligazione, ed obbligano i contraenti medesimi che a tempo debito eseguiscano ciò, che hanno promesso, vale a dir cha contraggano le nozze promesse.

Donde dice il Pontefice in una decretale. „ Quindi coloro che promisero *puramente* e „ senza verana condiziona di contrar il ma„ trimonio, devono ammonirsi ed esortarsi „ in tutte le maniere a mantener la data fe„ de (*a*). Soggiugne però dipoi, che se „ non volessero in seguito convenir insieme, „ affinchè non succeda per avventura di peg„ gio nello sposar quella tale, cui porta „ odio, sembra che a similitudine di quelli „ che dopo aver contratta società mediante „ la promessa, con iscambievole consenso si „ sciolgono, possa la stessa cosa con pazien„ za tollerarsi “.

Da questo testo deducono alcuni che in vigor delle promesse matrimoniali, ovvero dei sponsali è bensì tenuto anche per *giustizia* il promittante a contrar il matrimonio, e ad adempir la promessa, ma tutta volta che *assolutamente* ricusandolo non abbia a costringersi per via delle censure; acciocchè non faccia *per forza* il matrimonio. Il che sembra essere stato più chiaramente deciso in altro testo: „ Conciosiachè interrogato il Pon„ tefice con qual censura astringer si dovesse „ una femmina che neglatto il vincolo del „ giuramento ricusa di far il matrimonio con „ quel tale cui promise di sposare, rispose: „ Che dovendo esser liberi i matrimonj, era „ piuttosto da *ammonirsi*, che da *costringersi*, „ mentre bene spesso sogliono avere del„ le conseguenze difficili le azioni sforza„ te (*b*).

E sebben vero sia che in altra decretale rispose il Pontefice che se quegli che con giuramento ha promesso di sposar una femmina non si persuade all'*ammonizioni* del vescovo, si costringa *colla censura ecclesiastica* a riceverla per moglie, e a trattarla con maritale affetto; ma vi aggiunse tutta volta questa parentesi: *Se non ostasse un motivo ragionevole* (*c*).

Alla qual parentesi riflettendo il Cujacio nel commentar la stessa decretale dice „ e. g. „ un ragionevole motivo si è qualora sfor„ zandosi taluno a far le nozze si preveda „ un qualche grave pericolo di discordia, „ o di acerbo odio.

Pertanto sembra, che non altro qui inteso abbia il pontefice se non che sia un dovere del giudice il procurar in ogni modo che le parti adempiano la promessa particolarmente firmata con giuramento, e ciò anche per via di una censura, semprechè non preveda che quell'atto sforzato non sia per aver delle conseguenze infelici, cosichè meglio convenga l'astenersene da quel tale assoluto costringimento e di *tollerar con sofferenza* chi contraviene alla propria promessa come parla la citata decretale (*d*).

Quest' interpretaziona e conciliazione degli addotti testi canonici viene pure seguita dal Sanchez, il quale fra le varie ragioni che adduce per comprovare che il giudice nell'esposte circostanze non deve passare ad atti violenti dice essere più espediente che la chiesa tolleri un minor male; avvegnachè sarebbe male maggiore, che nascessero da un matrimonio sforzato degli scandali, e dell' inimicizia perpetue, di quello che il violar la fede dei sponsali (*e*).

Non potendosi adunque sperare un prospero successo dal matrimonio, qualora o l'uno, o l'altro dei contraenti vi si accosti a contrarlo suo mal grado, e forzatamente per le censure o simiglianti pene, quindi è che secondo la pratica di varie nazioni cattoliche non si costringono le parti a celebrar matrimonj per forza coll'usar mezzi coattivi.

E quanto alla Francia attesta Claudio de Blondeau nella sua Biblioteca canonica: „ che „ se consta dei sponsali contratti, ò delle „ promesse fatte il giudice ecclesiastico può „ bensì pronunziare doversi mantener la pa„ rola, e contrar il matrimonio; che se lo „ sposo ricusa, gli si può impor la pena o „ un'elemosina per la fede violata: ma non „ però obbligarlo a dotare, o a ricaver la „ sposa, sebbene ciò una volta si facesse per „ via della scomunica “.

Permette poi alle parti di proceder per i danni, e interesse innanzi il giudice secolare (*f*).

E quin-

(*a*) *Cap.* 2. *de sponsalib.* (*b*) *Cap.* 17. *eodem.* (*c*) *Cap.* 10. *eodem* (*d*) *Cap.* 2. *eodem.*

(*e*) *De matrimonio lib.* 1. *disp.* 29. (*f*) *Verbo mariages pag.* 87. *edit.* 1689.

E quindi il Coppino riferisce che non è in osservanza nei Tribunali Francesi la decretale di Clemente III. *in cap. de prudentia de donat. inter virum & uxorem* ove si dice: „ che spettano alla cognizione ecclesiastica „ i diritti dotali non altrimenti che le pro„ messe nuziali.

„ Ma secondo i nostri costumi, soggiugne, „ appartiene ai prelati il far giustizia ai se„ colari riguardo solamente al vincolo nu„ ziale siccome di sacramento ecclesiastico. „ Eseguito poi che hanno il proprio uffizio „ non rimane loro altra cognizione sulla do„ te, nè sulla restituzione dei donativi nu„ ziali sebbene si consideri a guisa di un'ap„ pendice dei patti conjugali (*a*)".

Donde conchiudono i Prammatici Francesi che se un uffiziale ecclesiastico condannasse taluno non semplicemente a contrar il matrimonio, ma coll'alternativa o *sposa*, o *dota* si crederebbe abusarsi di sua giurisdizione, e per via d'appellazione come *da abuso* si annullerebbe la sentenza, perchè dicono che in Francia in nessun modo è permesso al giudice ecclesiastico neppur *accessoriamente* far cognizione *di dote*.

Riferiscono ancora qualche giudizio sopra di ciò seguito dei parlamenti siccome avvenne l'anno 1604. che in un solenne arresto fu cassata una sentenza di un uffiziale ecclesiastico in cui avea condannato lo sposo a far il matrimonio, o ad assegnar alla sposa una dote competente come meglio fosse ad esso lui piaciuto dentro lo spazio d'otto giorni, nella qual'occasione fu pronunziato che l'uffiziale non poteva far cognizione se non che sopra la validità e l'osservanza della promissione nuziale, e non della dote, e quindi notano cha le citazioni in cause *di dote*, di deflorazione, di gravidanza, di alimenti, e somiglianti vengono dichiarate abusive (*b*).

Attesta poscia il Vanespen che in vigor dei concordati fra Carlo V. e il vescovo di Liege può il giudice ecclesiastico giudicare *incidentemente* sulla dote, o sulla donazione per causa di nozze allor quando l'autore in causa di divorzio lo abbia domandato nel libello in *principalità* per l'adulterio e consecutivamente pretenda di lucrar la dote, o la donazione per causa di nozze.

Similmente soggiugne praticarsi in causa di alimenti che si domandino dall'uomo, o dalla donna pendente la causa di divorzio (*c*).

Nota inoltre il Zipeo, che sebbene giusta i citati concordati trattandosi senza un previo contratto di constituzion di dote fra persone secolari, il solo giudice secolare faccia cognizione; separatamente tutta volta sulla pena soltanto della deflorazione puossi convenir nel Brabante il defloratore innanzi il giudice ecclesiastico, ed attesta essere ciò stato più volte giudicato dal Senato sebbene altrimenti si costumi in Francia (*d*).

Osserva ancora il Sanchez che se non v'è questione sulla validità dei sponsali, ma che questi constino con certezza, può il giudice secolare astringere all'adempimento degli stessi tuttochè firmati con giuramento, non altrimenti che astringa a mantener la parola negli altri contratti (*e*).

La pratica Veneta non è quasi dissomigliante da quella di Francia. Presso di noi il giudice ecclesiastico non astringe nè con censure, nè con altre pene la parte soccombente in causa di sponsali all'adempimento, ovvero ad effettuar il matrimonio. Ciò si usa dal giudice secolare talvolta allor quando si proceda criminalmente contro un defloratore obbligato essendo all'alternativa, e della dotazione, o del matrimonio; e questa tal sorta di cause sogliono definirsi o dell'Eccelso Consiglio de' Dieci, o dal Magistrato detto alla Bestemmia. Similmente, come già si è notato altrove, il giudice ecclesiastico non fa qui cognizione nè sulla dote, nè sulla semplice deflorazione, e gravidanza, nè su provisionali, o alimenti, ma tutte queste cause sono riservate alle magistrature civili. L'ordine di procedere in causa di sponsali innanzi il giudice ecclesiastico si riduce a questo: l'attore o sia la parte che pretende astringer il reo, ovver l'altra parte che ricusa ad adempiere gli sponsali, e a celebrar il matrimonio in faccia della chiesa nota le contradizioni alla liber-

(*a*) *De Sacra Politia lib. 2. tit. 1. n. 15.*

(*b*) *Carolus Feurteius tractatu de abusu lib. 5. c. 2. n. 16.*

(*c*) *Inter edicta Brabantiæ lib. 1. tit. 1. cap. 8.*

(*d*) *In jure novo de foro competenti n. 8.*

(*e*) *Loco citato n. 10.*

libertà maritale della parte rea o nei registri della parrocchia, o della curia ecclesiastica, e qualora l' attore non domandi innanzi il giudice la confermazione delle contraddizioni annotate, può il reo instare per la rivocazione; nel qual caso il giudice conosce del valore, o dell' insussistenza de' sponsali

Se la ragione sta per l' attore il giudice pronunzia che consta del valore de sponsali, e in conseguenza conferma le contraddizioni. Non appellando il reo la sentenza, ovvero restando ancora soccombente in grado di appellazione sussistono ferme le contraddizioni quanto tempo vuole l' attore, nè il reo può sposare altra persona se non segue una legale rimozione dell' attore per cui restino levate da ogni registro le stesse contraddizioni.

§. III.

Siccome col mutuo consenso delle parti si contragono gli sponsali, così per questo solo possono disciorsi ancorchè vi sia il giuramento. Delle cause per cui si disciolgono gli sponsali. Regole generali per conoscere quando queste cause abbiano forza di scioglierc. Se oltre il consenso dei contraenti vi sia d' uopo della sentenza di giudice per disciorre gli sponsali.

I Sponsali che sono stati contratti col solo vicendevole consenso, e che in vigor di questo sussistono, possono eziandio per lo stesso solo consenso dell' una, e dell' altra parte esser disciolti secondo quella vulgatissima regola non esservi altra cosa tanto naturale quanto di potersi disciorre qualunque vincolo nel medesimo modo con cui ebbe principio (a), il che ha luogo ancorchè gli sponsali sieno stati firmati con giuramento attesochè questo non cangia la natura del contratto come si dice in una decretale (b), ove ciò decide il Pontefice coll' esempio di una società stabilita col giuramento.

Quindi gli sponsali sebbene validi dapprincipio, sovente per una causa che sopravenga si disciolgono tutto che firmati col giuramento e senza che vi concorra il reciproco assenso delle parti dicendo il Papa in una decretale (c), che si sciolgono gli sponsali qualora la sposa abbia fornicato: „ poichè, „ soggiugne, deve in quel giuramento sotto „ intendersi la condizione se ella non sarà „ per contravenire alla regola dello sposali„ zio". Il che pure si deve intendere, se dopo contratti gli sponsali la femmina divenisse lebbrosa, o anche paralitica, o perdesse gli occhi o il naso, o le avvenisse qualche altra schifosità, o turpitudine secondo che manifestamente suppone la citata decretale; e ciò che si dice della femmina applicar parimenti si può all' uomo.

Convien però notare, che non basta per la dissoluzione de' sponsali, che sopravenga o si discuopra una tale circostanza, che se fosse stata preveduta non si sarebbero contratti: avvegnachè egli è certo che molte cose possono, innanzi che si faccia un contratto, trattener le persone dal farlo, che tuttavolta non bastano a far che si sciolga un contratto gia seguito, mentre prima che si faccia un contratto vi è una piena libertà di non farlo, la qual libertà cessa dopo che il contratto ebbe il suo effetto; donde suol dirsi dai jurisconsulti che i contratti innanzi il fatto son di volontà, e dopo il fatto divengon di necessità.

Pertanto affin di giudicare se per una qualche causa sopraveniente, o per essersi scoperta qualche circostanza i sponsali restino sciolti, ovvero che l' una, o l' altra parte sia dispensata dall' obbligo di adempierli, convien esaminare, se secondo un giudizio prudente le tali persone colle tali parole, e in tali circostanze si creda che lo abbiano esteso innanzi di dare il loro consenso al caso che sopravengano le tali cose. Se si giudichi affermativamente, i sponsali non si sciolgono: se poi si crede il contrario, rimangono sciolti.

Quindi non è difficile il comprendere, che possono sopravenire molte cose anche senza colpa dell' una, o dell' altra parte che abbiano forza di disciorre gli sponsali o dal canto della sposa, o dello sposo: inoltre esservi ancora certe cose che se fossero state antecedentemente a cognizione sarebbero state capaci d' impedir gli sponsali le quali però sopra-

(a) *L. 35. ff. de reg. jur.*

(b) *Cap. 2. de sponsal.*

(c) *Loc. cit.*

sopravvenendo non hanno forza di disciogliere i sponsali già contratti.

Qualora trattasi della dissoluzione de sponsali per un motivo sopravveniente convien farsi a esaminare le condizioni, e le qualità delle persone, conciosiachè è fuor di dubbio, che dalla diversità delle persone si può venir in lume, se vi sia stato il consenso, o non abbiasi voluto estenderlo dalle parti al caso che le tali cose fossero sopravvenute, e fossero state a cognizione.

Fa d'uopo altresì riflettere con quali parole, e in qual modo sieno stati contratti gli sponsali. Avvegnachè se le parole esprimono con maggior forza la fermezza, e la costanza della volontà come se vi si aggiunga il giuramento, quindi se più deliberatamente, e con maggior solennità siasi proceduto, tanto più difficilmente si disciolgono, e con ragione si presume che sia stato esteso il consenso a molte cose che dipoi sopravvennero.

Tutti questi riflessi han da farsi con un prudente giudizio da chi crede in coscienza innanzi a Dio di essere sciolto dall' obbligazione de' sponsali. Che se si tratta innanzi il giudice nel foro esteriore, tocca allo stesso il farne l'esame, e la cognizione, siccome conchiude il *Zipeo* (*a*) il quale osserva essere molto difficile che per parte dello sposo si sciolgano gli sponsali, se oltre la promessa seguita sia la deflorazion della sposa.

Non devesi ancora ommetter di osservare che sebbene a motivo di una qualche circostanza che sopravvenga si disciolgano gli sponsali per parte di uno degli sposi, non sempre però restano sciolti per parte dell'altro. Così la fornicazione dello sposo toglie l'obbligazione per parte della sposa, ma non la toglie tuttavolta eziandio per parte dello sposo il quale è tenuto all'adempimento qualora essa lo voglia. Lo stesso può aver luogo rispetto alla povertà, all'infermità, all' infamia, e ad altre somiglianti cose, che sopravvengano.

In una Decretale si decide che i sponsali di futuro si sciolgono *illecitamente* mediante il matrimonio che si contrae con una seconda siccome per un più forte vincolo (*b*); cosichè non ostante gli sponsali prima contratti sussiste il matrimonio, e deve tener quella seconda per moglie legittima.

Ma sebbene la prima sposa in vigor del matrimonio contratto dallo sposo resti sciolta dagli sponsali, e possa liberamente contrarre con altro uomo, non sono nulladimeno assolutamente sciolti gli sponsali per parte dello sposo; ma soltanto durante il tempo di questo matrimonio rimane sospeso l'effetto degli stessi sponsali: e per conseguenza sciolto che sia il matrimonio per la morte della moglie, o per qualche impedimento dirimente tornano in vigore: e se la sposa lo voglia, è tenuto lo sposo in vigor di quei primi sponsali a prenderla siccome con Basilio Ponzio riflette il citato *Zipeo* (*c*).

Similmente se l'uno, o l'altro degli sposi entri in una religione, tosto dal suo ingresso eziandio innanzi la professione, rimangono sciolti gli sponsali per parte di chi resta al secolo, cosichè è in libertà di contrarre con altra persona: ma per parte dell' ingrediente sono soltanto sospesi sintanto che rimane in religione, donde se l'abbandonasse torna a rivivere l'obbligazione per parte del medesimo come nota Andrea Vallense (*d*).

Parimenti gli sponsali sono sciolti per parte della sola sposa, se lo sposo abbandona la patria, e si trasferisca in paesi lontani (*e*). Quanto tempo poi si richieda di assenza perchè con questo titolo la sposa s'intenda libera dalla propria promessa non è determinato, ma è riservato all'arbitrio del giudice sempre che non sia stato aggiunto un tempo certo dentro il quale si avesse a contrar il matrimonio, conciosiachè trascorso questo, è certo che gli sponsali cessano di obbligare (*f*).

Stando al jus comune per il discioglimento de' sponsali non si richiede una sentenza di giudice, o qualch'altra solennità oltre il consenso degli sposi. Alcuni rituali tuttavolta non vogliono che si sciolgano gli sponsali di propria autorità degli sposi; ma prescrivono, che i parrochi abbiano a denunziare que' tali che intendono esserne sciolti al pro-

(*a*) *Consult.* 1. *de sponsal.*
(*b*) *Cap.* 3. *de sponsal.*
(*c*) *In jure novo tit. de sponsal. n.* 8.
(*d*) *Ad hunc titulum* §. 4. *n.* 2.
(*e*) *Cap.* 5. *de sponsal.*
(*f*) *Cap.* 22. *de sponsal.*

al promotor della curia ecclesiastica acciocchè conosciutane la causa dal vescovo o dal di lui uffiziale se la ritrovi legittima, secondo la disposizion della legge si dichiari assolti da una tal promissione. Alcuni sinodi poi dichiarano che i parrochi non devono col loro giudizio disciorre gli sponsali, ma han da rimettere l' affare alla decision del superior ordinario (a).

Queste tali particolari ordinazioni devono intendersi riguardo agli sponsali contratti pubblicamente e con solenne rito innanzi il ministro della chiesa, come di sopra si è notato, mentre avendovi la stessa chiesa una volta posta la mano, non permette che senza il di lei assenso si operi ad arbitrio. Viene così anche ad impedirsi la leggerezza che altrimenti in un' affare tanto grave avrebbe luogo non senza scandalo, ed altri inconvenienti.

§. IV.

Delle proclamazioni, o stride matrimoniali. Della parola Bannum, *e suoi varj significati. Se ne attribuisce l' origine dell' istituzione alla chiesa Gallicana. Del decreto del concilio Lateranense, che prescrive le proclamazioni. Fu confermato, ed ampliato dal Tridentino. Di ciò che prescrive il rituale Romano. Lo scopo è di scuoprir gli impedimenti innanzi che si contragga il matrimonio. Diligenza da usarsi dai parrochi per conseguir lo stesso fine. L' omission delle proclamazioni non è un' impedimento dirimente. Come si deva intendere un editto del regno di Francia che invalida i matrimonj fatti senza le previe proclamazioni? Della dispensa che il concilio di Trento permette che si dia dai vescovi sulle proclamazioni. Moderazione che in ciò si ricerca secondo lo stesso concilio. In Francia non si concedono tali dispense con troppa facilità. Della pratica delle curie ecclesiastiche del Belgio riguardo a questa sorta di dispense. Della pratica Veneta intorno le proclamazioni volgarmente dette le* stride; *quale si raccoglie dai nostri sinodi patriarcali di Venezia, e ch' è a un di presso uniforme a quella dell' altre diocesi Venete. Del decreto del sinodo Priuli 1592. Del decreto sinodale Barbarigo 1714. che conferma l' anteced.nte con alcune aggiunte. Dell' ultimo sinodo Correr 1741. che rinova, e conferma gli anzidetti decreti. Dei doveri dei piovani intorno l' esecuzione dei medesimi, e particolarmente di assicurarsi del libero consenso dei contraenti prima di assister ai matrimonj. Si desidera, comunemente parlando, che la dispensa sulle proclamazioni non passasse per una semplice formalità di curia. Dell' uso della capital di Venezia di non farsi le proclamazioni nelle chiese dei matrimonj dei Patrizj Veneti. I parrochi son tenuti a legger frequentemente le accennate costituzioni sinodali. Avvertimenti sulla necessità delle proclamazioni. Non si ommettono queste dagli stessi eretici. Dei matrimonj segreti detti di* coscienza, *e di un' editto intorno ai medesimi del patriarca di Venezia Giovanni Bragadino.*

IN una decretale, siccome esiste nell' antica collezione presso Antonio Agostino, nella quale si fa menzione dell' antico costume particolarmente nella chiesa Gallicana, di premettere alla celebrazione del matrimonio le proclamazioni, acciocchè possa ognuno palesare, ed opporre al matrimonio che si pubblica, se sappia una qualche cosa; leggonsi le parole che seguono: „ per verità atteso„ chè accade alle volte che volendo alcuni „ contrarre il matrimonio promulgati i *Ban„ ni*, per far uso della vostra espressione, „ nelle chiese, *secondo la consuetudine della „ chiesa Gallicana ec.* “ Su questa decretale in cui Raimondo nel quinto libro cap. 27. *de Sponsal.* vi ha ommesse le ultime parole, il Filesaco dopo del Cujacio ha osservato, che le proclamazioni matrimoniali instituite furono daprima nella chiesa Gallicana, e che ne passò in seguito l' uso alle altre Chiese. (b) Il Du Cange nel suo Glossario alla parola *Bannum*, che viene usurpata promiscuamente nell' anzidetta decretale nota, che lo stesso vocabolo ha molti significati presso gli scrittori, e nell' antiche carte, ma che per lo più se ne fa uso per significare tre cose. E primieramente per un' *Editto* pubblico, indi per una pena giudiziaria, è in terzo luo-

(a) *Rituale Mechliniense, Manuale Cameracense, & Synodus Cameracensis an. 1604. tit. 11. c. 9. Audomarensis tit. 10. c. 8. Buscoducen. tit. 10. c. 18.*

(b) *De origine parochiarum cap. fin.*

zo luogo per un distretto o giurisdizione; le quali nozioni son da esso lui esaminate diffusamente colla scorta di antichi scrittori, e monumenti.

Che che ne sia, egli è certo che al tempo del concilio Lateranense sotto Innocenzo III. l'uso delle proclamazioni matrimoniali era soltanto noto ad alcune chiese, e che finalmente con un decreto di questo concilio fu esteso a tutte le altre.

Conciosiachè come inteso avea il concilio avvenir frequentemente che contraendosi *clandestinamente* i matrimonj per un qualche occulto impedimento dirimente si facessero dei matrimonj invalidi; „ prorogando, ei dice, „ la particolar consuetudine di alcuni luo„ ghi agli altri generalmente stabiliamo, che „ quando saran da contrarsi i matrimonj sie„ no nella chiesa pubblicati dal sacerdote „ fissando un termine competente, dentro il „ quale possa chiunque, che volesse mani„ festare ogni legittimo impedimento, che „ ostasse (*a*).

Il concilio di Trento poi similmente desiderando di rimediar ai moltiplici inconvenienti che dai matrimonj clandestini quotidianamente ne nascevano inerendo ai vestigj dell'anzidetto concilio Lateranense ha comandato: „ Che nell'avvenire innanzi che „ si contragga il matrimonio per tre volte „ dal proprio parroco dei contraenti in tre „ successivi giorni festivi nella chiesa fra le „ messe solenni sia pubblicamente denunzia„ to fra quali persone abbia a contrarsi il „ matrimonio. "

Volendo il concilio che si facciano le proclamazioni innanzi che si celebri il matrimonio in faccia la chiesa, ed essendone lo scopo per iscoprire gl' impedimenti se ve ne fossero, dichiara perciò meritamente il rituale Romano che non si devono far soltanto queste proclamazioni da uno, o dall'altro parroco dei contraenti, ma da ambidue li parrochi di essi, se fossero eglino soggetti a due differenti parrocchie; il che in consonanza vien comunemente ordinato da tutti i sinodi, e rituali particolari dei luoghi, e si pratica universalmente.

Affine di potersi ottennere lo stesso scopo delle proclamazioni e perciò quindi uniformarsi alla mente del Tridentino, se taluno ha più domicilj in diverse parrocchie, devonsi eseguire in quella tale in cui è solito di far una più lunga dimora, o per meglio dire ove più verisimilmente puossi venir in cognizione se vi sieno impedimenti (*b*).

Volendo poi lo stesso concilio che si facciano le proclamazioni in giorno di festa, e fra la messa solenne ciò deve intendersi in quell'ore in cui suole esservi più numeroso il concorso del popolo, siccome all'occasion del sermone o in altra circostanza, e ciò con una voce chiara, e intelligibile, e nella lingua più comune del paese; essendo taluno di parere che potessero le proclamazioni farsi in una giornata anche non festiva qualora per una qualche solennità nella chiesa vi intervenisse il popolo con gran frequenza (*c*).

Egli è quindi un dovere del parroco l'ammonir frequentemente il suo popolo che sapendosi da talun dei suoi parrocchiani un qualche impedimento, sebbene *occulto*, lo faccia noto allo stesso parroco, perchè altrimenti dal silenzio e dall' occultazione non venga a farsi reo di tutti i mali, che ne possono succedere da un matrimonio contratto particolarmente con un' impedimento dirimente.

Ne può scusarsi quel tale cui è noto un qualche impedimento dal rivelarlo al parroco per la ragione che non potrebbe comprovarlo in giudizio, poichè con quella tal notizia di cui lo stesso parroco venisse in lume, potrebbe farsi strada a scoprire l' impedimento di tal guisa onde fosse facile eziandio di comprovarsi in giudizio; oltre di che servirebbe la stessa notizia al parroco per esortar cautamente, e seriamente li conjugandi a manifestarglielo, e così con tale ammonizione ricavarne forse la verità.

Aggiungasi che ad effetto d'impedir il matrimonio suole bastare eziandio la testimonianza di una sola persona intorno un qualche impedimento siccome che è deciso nel jus comune (*d*) e ciò atteso il pericolo di peccato

---

(*a*) *C. 3. de clandestina desponsatione.*

(*b*) *Barbosa de potest. Episc. part. 2. alleg. 32. num. 11.*

(*c*) *Idem Barbosa loco citato.*

(*d*) *Cap. 22. de testibus & cap. 12. de sponsal.*

cato che si teme da un matrimonio che si contraesse in tal guisa (a).

Potrebbe nondimeno avvenire che far non si dovesse la manifestazione di un qualche impedimento occulto, vale a dir se da un tale discuoprimento ragionevolmente si temessero dei mali gravissimi e per lo contrario non si sperasse alcun bene, o assai tenue il che ha da ponderarsi dalle circostanze con un prudente giudizio.

Per la qual cosa vien suggerito da qualche sinodo con molta savíezza che sulla fin della confessione la quale suolsi premettere dalle persone costumata e dabbene alla celebrazione del matrimonio, che il parroco si faccia a interrogar da se il penitente se sappia esservi verun' impedimento.

Non già perchè dal parroco abbiano a rivelarsi, o a discoprirsi talvolta i peccati del penitente, o certe cose per le quali si venisse in cognizione dei peccati dello stesso, ma perchè si potesse persuadere e ridurre fino al punto di manifestare l'impedimento da se, o permettere che sia manifestato col metterg li in vista il pericolo che da ciò ne sovrasta all'eterna sua salute.

Conciosiachè se non fosse possibile di persuaderlo a questo, devesi bensì negargli l'assoluzione dai peccati, ma non può il parroco malgrado del penitente negar d'assistere al matrimonio, quando il fatto d'altronde non consta se non che dalla confessione (b).

Sebbene il Tridentino abbia assai a cuore, che non si contraggano i matrimonj senza le previe proclamazioni non ha voluto tutta volta, che da queste dipendesse la validità del matrimonio nè che l' ommissione fosse un'impedimento dirimente, siccome dichiarò la S. congregazione interprete dei suoi decreti, e concordemente lo asseriscono tutti i dottori e giusta la pratica quotidiana secondochè scrisse fra li moderni il Gerbesio dottor della Sorbona nel suo Trattato *della podestà della chiesa e dei Principi intorno gl' impedimenti del matrimonio*.

E parlando egli della pratica della Francia dimostra, che i matrimonj contratti senza le previe proclamazioni, o senza la legittima dispensa sopra le medesime si reputano *validi non ostante* l' editto di Blois in cui all'articolo 40. così si statuisce: „ ad ovviare agli abusi, e ai danni che ne nascono „ dai matrimonj clandestini abbiam decretato „ e decretiamo che i nostri sudditi, di qualunque stato, qualità, e condizione si siano, non potranno contrar *validamente* senza le pubbliche proclamazioni dei *Banni* „ con un' intervallo di tempo competente ".

Conciosiachè, soggiugne il Gerbesio, intender conviene che non sieno *validi* rispetto agli effetti civili, e ciò il comprova colla testimonianza di varj autori Francesi, e di arresti dei parlamenti (c).

Il concilio di Trento aggiunge poscia al precitato suo decreto: „ che se talvolta vi „ fosse un sospetto probabile, che il matrimonio potesse esser maliziosamente impedito, se vi precedessero tante denunzie, „ allora o se ne faccia una sola, o alla presenza del parroco, e di due o tre testimonj almeno si celebri il matrimonio. Dipoi innanzi alla di lui consumazione si „ facciano le denunzie nella chiesa; acciocchè se vi sieno alcuni impedimenti, più „ facilmente si manifestino: se per altro l'ordinario stesso non giudicasse espediente, „ che le stesse denunzie si rimettessero, il „ che dal S. sinodo si lascia a la di lui prudenza e giudizio ".

Con questo decreto permette il concilio, che si dia la dispensa dallo stesso ordinario, cioè dal vescovo diocesano, e non da altri prelati inferiori, che hanno una giurisdizione quasi episcopale come insegna il Fagnano, attestando essere di tal maniera stato deciso dalla S. congregazione coll' approvazione dal Pontefice Gregorio XIII. (d).

Il concilio assegnò una sola causa di dispensa sulle proclamazioni, cioè allor quando si prevede il pericolo, che il matrimonio venga ad' essere impedito *maliziosamente*, se si differisca tanto tempo fino che vi precedano tutte le tre denunzie.

Vi aggiunge tuttavolta lo stesso concilio due limitazioni. Una che in tal caso si faccia

(a) *Sanchez de matrim. lib. 1. disput. 71.*
(b) *Synod. Audomarensis tit. 10. c. 16. apud Vanespen part. 2. tit. 12. cap. 3. n. 13.*
(c) *Pag. 500. & seqq. edit. 1696.*
(d) *Ad cap. 3. de clandestina desponsatione.*

sia almeno una sola denunzia. L'altra, che se tale è il pericolo, che neppur per un intervallo brevissimo si possa differire, si permetta di solennizzare il matrimonio senza alcuna denunzia ma che innanzi alla di lui consumazione si facciano le denunzie nella chiesa.

Questa posterior cauzione non suole costumarsi in pratica almeno certamente qui presso noi, non vedendosi giammai in questi nostri paesi a far le proclamazioni dopo fatto il matrimonio siccome rispetto alle costumanze del Belgio asserisce la stessa cosa il Zipeo (*a*).

Sebbene dubitar non si possa che oltre la causa spiegata dal Tridentino abbia egli creduto poter esservi dell'altre cause che richiedano la dispensa su una o più delle proclamazioni, o eziandio su tutte, mentre ha egli ciò lasciato in arbitrio dell'ordinario, tuttavolta apparisce troppo chiara la sua intenzione che l'ordinario deva contenersi con gran moderazione nel dispensare su queste proclamazioni; e ciò attesi gl'inconvenienti che frequentemente succedono dai matrimonj clandestini ch'è appunto lo scopo principale che mosse i padri a far un tal decreto.

S. Carlo in un suo sinodo riconosce per legittima causa della dispensa quella sola dichiarata dal Tridentino, e dipoi soggiugne: „ Ma se non vi è questa causa per dispen„ sar sulle proclamazioni, quella sola cer„ tamente che sia prossimo il sacro Avven„ to, o la Quaresima nè importa necessità, „ nè è conforme alla ragione ". E rendendone quindi la ragione dice: Conciosiachè particolarmente in quel sacro tempo è piuttosto conveniente che quei che già son congiunti in matrimonio se ne astengano dall'uso anzichè unir insieme gli sposi (*b*).

Qualche sinodo avvertendo che frequentemente venivano chieste delle dispense sulle proclamazioni matrimoniali affin di evitar i malefizj, che dicevasi intervenirvi nella celebrazion delle nozze, rigettando questo motivo siccome insufficiente suggerisce un mezzo più atto contro i malefizj, e affin di ricevere più degnamente questo sacramento; esortando gli sposi che innanzi di contrarre o almeno tre giorni innanzi la consumazione del matrimonio si confessino con diligenza de' proprj peccati, e s'accostino al Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Ammonisca quindi il sacerdote a condursi con più cautela, e prudenza per non dar motivo di sospettare alla gente di tali cose (*c*).

In Francia nell'Editto di Blois all'articolo 40. fu statuito: „ che non si potrà otte„ ner la dispensa dei *Banni* se non dopo fat„ ta la prima denunzia, e ciò soltanto per „ una qualche causa urgente, e legittima, e „ a richiesta de' principali e prossimi con„ gionti degli stessi contraenti ". Riflettono Carlo Feuret (*d*) e il Gerbesio (*e*) sopra quest' Editto che sebbene sia oggi mitigato tanto rigore, e che sebbene per un motivo di necessità dispensino tal volta i vescovi su tutte tre le denunzie, nulladimeno se i congionti, o altri che hanno interesse pretendessero che il motivo di rimetter tutte le proclamazioni non fosse stato legittimo, si ammette l'appellazione *come da abuso* per la trasgressione del regio editto soggiugnendo il Gerbesio che rare volte si concede dispensa sopra le tre denunzie, e qualora si concede, si fa con cautela, acciocchè se per avventura viene mossa lite sulla conceduta dispensa gli ordinarj possano documentare di averla accordata giustamente.

Sarebbe da desiderarsi, aggiugne ancora lo stesso autore, che in conformità all'editto di Blois si facesse la promulgazion dei Banni, e non si concedesse dispensa se non a richiesta dei principali e prossimi congionti; potrebbe esser questo un mezzo opportunissimo a prevenir i matrimonj clandestini dei figliuoli di famiglia, i quali tanto spesso mettono in turbolenze le famiglie, e aprono la strada ai litigj, e alle discordie.

Passando ora ad osservare la pratica di curia nel concedersi le dispense, qualor occorra, sulle proclamazioni, dopo aver brevemente accennato quella che riferisce il Vanespen riguardo al Belgio esporremo in seguito la nostra.

Nei rituali di quelle diocesi trovasi registrata

(*a*) *Tit. de sponsal. n.* 10.
(*b*) *Concil. V. Mediolan. part.* 3. *cap.* 17.
(*c*) *Synod. Rothomag. an.* 1581. *tit. de matrim.*
(*d*) *Lib.* 5. *cap.* 2. *n.* 31.
(*e*) *Loco cit. pag.* 508.

strata per istruzione de' parrochi, la formula seguente che serve di norma per iscrivere la testimonianza a favor di quelli che hanno bisogno di dispensa sopra le proclamazioni; „ Fatta da me infrascritto rettore dalla chiesa parrocchiale N. della diocesi N. una diligente inquisizione *per mezzo di pers. no'deagne di fede* sopra la libertà di NN. e „ NN. soggetti alla predetta parrocchia che „ desiderano di contrar tra loro il matrimonio secondo i riti: lo sò, e l'attesto che „ eglino sono liberi per lo stesso, e che non „ osta alcun canonico impedimento. Dipiù „ essere i medesimi di buona fama, e riputazione, e sufficientemente instruiti nella „ fede cattolica, che professano, siccome ne „ sono venuto in lume per via di esame: „ finalmente *che i lor parenti acconsentono* allo stesso preteso matrimonio siccome rilevai dalla viva voce dei parenti stessi. E „ poichè gli anzidetti conjugandi domandano di conseguir la grazia della dispensa ed „ *allegano per motivo* che ec. faccio fede che „ la medesima causa di fatto vi concorre. Data ec. "

Su questa formula riflette quindi il Vanespen le cose seguenti per lume ed istruzione dei pastori: „ Dicesi *per mezzo di persone degne di fede*; perche non convien stare all'asserzione dei stessi coniugandi i „ quali soli in propria causa non sono testimonj idonei, ma fa d'uopo d'udire, ed „ esaminare i lor genitori, i propinqui, i „ domestici, i vicini, li padroni, ed altri „ tali ".

„ Dicesi inoltre i lor parenti acconsentono: di questo assenso deve constare, ascoltando i parenti in persona, quando ciò „ sia possibile, ovvero coloro che fanno le „ veci di parenti, se li conjugandi sono *sui juris* si ha da dichiarare ".

„ Dicesi finalmente, allegano per motivo. „ Questa causa non deve esser di poco, o „ niun rilievo, ma concludente, e il parroco deve far testimonianza della verità di „ essa, ed esaminar li conjugandi, se son „ cattolici, se han ricevuta la cresima, e se „ sappiano le cose che son necessarie a sapersi per la salvezza. Se fossero ignoranti deve ammaestrarli sopra le cose stesse. „ Che se sono di parrocchia diversa, i lor respettivi pastori devono uniformarsi alle regole sopradette ".

Premessa questa pratica che non abbiam voluto ommetterla credendo di far cosa grata agli esteri: esporremo ora la Veneta, cioè quella della nostra metropoli di Venezia quale andaremo raccogliendo dai decreti Sinodali del Patriarcato di Venezia cui già a un di presso viene ad essere corrispondente lo stile dell'altre diocesi Venete.

E primieramente nel Sinodo di Lorenzo Priuli dell'anno 1592. „ Si raccomanda ai „ parrochi, „ d'invigilare che i matrimonj „ sieno fatti in faccia della chiesa, e che „ nel contrarli si osservino esattamente i decreti Tridentini, e quindi si dichiara in „ particolare ".

„ Che dovendosi far pubblicamente in tre „ giorni festivi le denunzie di qualsisia matrimonio da contraersi, ordiniamo che si „ eseguiscano nelle chiese parrocchiali de' „ contraenti, nè mai nelle chiese de' regolari „ d'ogni sorte, se non sono parrocchiali, „ nè di ospitali, nè di altri luoghi pii in „ qualunque maniera si usino somiglianti denunzie ".

„ I giorni poi di festa nelle quali si ha „ da far questa promulgazione sono quelli „ che inviolabilmente comanda Pio V. nella „ sua bolla di osservarsi, e nei quali il popolo Veneto frequenta le chiese, e s'astiene dell' opere servili, e non in quelli che „ i giudici soltanto cessano dalla cognizion „ delle cause, e dai giudizj. Nel giorno „ dedicato al titolare della chiesa parrocchiale che si celebra con rito solenne e in cui „ il popolo soggetto v' interviene non vietiamo che si facciano nella medesima chiesa queste tali denunzie ".

„ Avvertano i parrochi di non venir a „ questa promulgazione prima di aver separatamente esplorata la volontà dello sposo, e della sposa, ed avutone da esso loro l'assenso. Che se saranno di diverse „ parrocchie uno dei parrochi non denunzi „ nella chiesa il matrimonio da contraersi, „ se prima non avrà intesa colla testimonianza dell' altro parroco la volontà di quel „ contraente ch' è soggetto ad un' altra cura ".

„ Nell' esplorar il consenso di quelli che „ vogliono contrarre indaghino parimenti se „ sappiano l'orazion Dominicale, la salutazione angelica, il simbolo della fede, „ e i precetti del Decalogo, che se troveranno esserne ignoranti li ammoniscano a imparar quelle cose, essendo tenuti d'inse- „ gnar-

„ gnarle ai figliuoli, nè li congiungano in „ matrimonio senza nostra licenza, se non „ saranno istruiti di questi rudimenti della „ fede necessarj alla salvezza. Se poi avve„ nisse che per ragionevoli cause non si fa„ cessero le denunzie secondo la forma del „ concilio, si richieda sempre la nostra li„ cenza, nè senza di questa i piovani assi„ stano a un matrimonio da contraersi “.

Quando taluno dei contraenti fosse d'alie„ na diocesi dovran proporsi le denunzie „ nella propria parrocchia di quella tal dio„ cesi e dovra produrre le lettere munite col „ sigillo di quel parroco e colle testimonia„ li del proprio ordinario, nè senza di quel„ le si ammetta al matrimonio “.

„ Accade alle volte che gli esteri dimo„ rino per molti anni a Venezia; cosichè „ sembra meritamente che abbiano acquista„ to domicilio in questa città. Donde intor„ no a questi si può prendere una maggior „ informazione a Venezia di quello che „ nella lor patria; particolarmente se si fa„ ranno da quella partiti fanciulli; laonde „ decretiamo che comprovando gli esteri in„ nanzi di noi col mezzo di due testimonj „ almeno d'aver continuamente per un de„ cennio abitato in questa città, ed essersi „ partiti dalla patria non soggetti a verun „ impedimento, bastino le denunzie fatte a „ Venezia nelle proprie parrocchie, nè essere „ astretti a pubblicarle in aliena diocesi, e „ che col nostro mandato da ottenersi in „ iscrittto possano essere ammessi, a contrar„ re. “

„ In quel medesimo giorno in cui sarà sta„ ta fatta la denunzia, non si celebri il ma„ trimonio, acciocchè non si tralascino di „ scuoprire gli impedimenti, qualora non s' „ interponga una dilazion sufficiente nelle „ denunzie “.

„ Nell' atto di far le denunzie i parrochi „ ammoniscano gli astanti, che se taluno di „ essi sapesse esservi un qualche impedimen„ to nel matrimonio da contraersi tantosto lo „ riferisca, o vi contradica, non potendo „ tacere senza peccato “.

„ Se alle denunzie che si facessero in una „ chiesa di un matrimonio da contraersi vi „ contradirà taluno, il parroco registrarà in „ iscritto il nome del contradicente, e il mo„ tivo, non proceda alle ulteriori denunzie, „ e molto meno al contratto di matrimonio „ ed ammonisca lo stesso contradicente a pro„ porre le stesse contraddizioni in altra chie„ sa, se i contraenti fossero sotto diverse „ parrocchie, ovvero uno dei parrochi ne fac„ cia avvertito l'altro dell' impedimento, „ acciocchè sussista, sin tanto che sara stata „ fatta cognizione da Noi, o dal nostro Vi„ cario sopra le opposizioni, e che resti de„ finita dalle parti la causa che per avven„ tura fosse stata introdotta innanzi il nostro „ tribunale “.

„ Che se venisse proposto un impedimen„ to da qualcuno che non avesse interesse „ nella causa, ma per iscarico della propria „ coscienza, non volendo comprovarlo, nè „ far atti di sorte alcuna in giudizio, il „ parroco tosto ne lo riferisca in secreto ac„ ciocchè possiamo assumerne le necessaria „ informazioni *ex officio*, e deliberare quan„ to ci sembrarà espediente alla salvezza „ dell' anime: frattanto poi non proceda *ad* „ *ulteriora*, nè palesi alle parti il nome di un „ tale contraddicente acciocchè non si dia „ occasione a risse “.

„ Ma se taluno denunciato avesse qualche „ impedimento falso, e tentato avesse che „ fosse differito il contratto del matrimonio „ senza una causa legittima, contraddicendo „ alle denunzie, sappia di esser privato dall' „ ingresso nella chiesa, fin tanto che avrà „ da noi ottenuta la dispensa “.

„ Tutte le denuncie sieno distintamente „ scritte in un libro determinato, e nel me„ desimo avranno cura i piovani che sieno „ annotate tutte le contradizioni che si fa„ cessero, come pure le nostre dispense sulla „ remissione delle denunzie.

„ Se dopo due mesi dalla esecuzione delle „ denunzie non fosse stato per negligenza „ contratto il matrimonio per *verba de pre*„ *senti*, si facciano di nuovo le denunzie, „ nè suffraghino le prime, mentre dopo un „ lungo tempo possono nascere, e scuoprirsi „ dei nuovi impedimenti.

„ Se taluno che sta per contrarre il ma„ trimonio non si sara confessato almeno una „ volta fra l'anno particolarmente dal tem„ po di Pasqua di resurrezione, e non avrà „ ricevuta la santiss. Eucaristia, sia ammo„ nito dal parroco, mentre si fanno le de„ nunzie che innanzi il contratto del matri„ monio previa la sacramental confessione „ dei peccati s'accosti al Santiss Sacramen„ to dell' Eucaristia, nè lo ammetta al con„ tratto, se non ubbidirà alle ammonizioni,

„ se non di licenza nostra; il che dovrà os„ servarsi dal parroco con più diligenza, „ ellor quando saren de contrarsi matrimonj „ dagli esteri, i quali siccome non possono „ contrarsi senza nostra licenza, sara pure „ nostra cura di invigilarvi con maggior di„ ligenza. Quelli poi di cui a tempi debiti „ constarà che abbiano ubbidito al precetto „ delle chiesa sieno efficacemente esortati, „ che premessa le confessioni dei peccati di „ nuovo riceveno la sacra comunione, in„ nanzi di consumar il matrimonio, eccioc„ chè Dio Signore concede ed esso loro „ ogni prosperita, e tenga lontani dai con„ jugati e dalla prole gli infausti evveni„ menti (a) ". Sin qui i decreti del sinodo Priuli riguardanti le denunzie metrimoniali volgarmente chiamate oggi le stride i quali furono per esteso da noi riportati colle traduzione del latino.

Nel sinodo Veneto del patriarca Pietro Barbarigo dell' enno 1714. fu rinovate la disposizione dell' enzidetto decreto evendovi aggiunte delle circostanze, e delle dichierazioni per una più esatte e fedele osservanze del precetto Tridentino intorno le denunzie matrimoniali.

Vuole adunque questo sinodo sotto le pene statuite dalla legge, ed altre de infligersi dal superiore Ordinario che innanzi di farsi le stesse denunzie s' informino maturemente i parrochi donde i contraenti traggon l' origine, de quanto tempo l' uno, e l' eltro dimorino nelle propria parrocchia, se sieno stati eltre volte maritati, e se abbian *prestato il mutuo consenso per le medesime denunzie*.

Indaghino inoltre se *sappiano i rudimenti della fede*, se sieno soggeti a voto di cestità o di Religione, se sieno congionti in grado proibito, se viveno nella comunion della chiesa: che se vi fosse luogo a sospettare su queste cose abbiano a consultarne l' Ordinario acciò scopertosi il matrimonio fatto con qualche impedimento non abbie poi a sciogliersi con grave scandalo e pregiudizio delle anime.

Se i contraenti fossero nati in eltrui diocesi, dal che deve constare per via delle fede di Battesimo, vieta che si facciano le denunzie, ancorchè fosse a cognizione dei parrochi che i contraenti fossero venuti a Venezia innanzi la pubertà, e avessero continuamente dimorato nelle propria parrocchia, mentre deve prima constare dello stato libero dei medesimi nella curie patriarcale col mezzo delle giurate deposizioni di testimonj da esaminarsi secondo la forme, e ordinazione delle congregazion dell' inquisizion di Roma, e non eltrimenti. Che se fossero venuti in questa città dopo la pubertà non abbieno a farsi le denunzie, se non evrann' ottenute le testimoniali del loro stato libero in forme autentica, e teli riconosciute in essa curia.

Riguerdo a quei che son nati in questa citta, se enche per lo spezio di cinque, o sei mesi avessero dimorato fuor delle diocesi non devono i parrochi proceder elle denunzie, se non constara prime della lor libertà per tutto quel tempo che dimoreto avessero eltrove, e ciò egualmente col mezzo delle testimoniali di quelle curia, nelle di cui diocesi si fossero per tutto quel tempo trattenuti; le quali testimoniali devono esser riconosciute della curie petriarcele, nè essere emmesse qualora non fosse stete rispetto elle stesse osservate l' istruzione predetta delle S. congregazione non potendosi per tal' effetto farsegli buono qualunque attestato, o altro documento di quel tal luogo, ancorchè firmato con giuramento.

Che se vi fossero tali circostanze onde o per la troppa distanza del luogo, o per eltro motivo ragionevole assai difficilmente ottener si potessero le accennate testimonieli dell' altrui curie episcopale, ovvero se dalla prudenza di un parroco si temesse che portandosi in lungo la celebrezion del matrimonio un qualche pericolo dell' enime si he da consultarne l' ordinerio, acciò esaminato maturamente l' essare deliberi ciò che crederà espediente.

Nelle seconde, ed ulteriori nozze dichiara che non possano esser fatte assolutamente le denunzie qualora non sia stata prime comprovata la morte dell' ultimo conjugato, e prodotto un' esemplare autentico dell' antecedente ultimo matrimonio. Che se la morte fosse avvenuta in questa citta basti un attestato legittimo dal parroco, da cui il cadavere

(a) *Synodus Veneta Laurentii Trivisani tit. de matrimoniis rite contrahendis cap. 7.*

vere dell' anzidetto conjugato avrà avuta la sepultura, e l'attestato respettivamente del parroco che avrà assistito all'antecedente matrimonio. Nel caso che il conjugato defunto mancato fosse di vita fuor di questa diocesi, e che fosse stato celebrato altrove il matrimonio, non sieno ammessi qualunque sorta di attestati quantosivoglia provati legittimi, e autentici se non sono muniti e segnati della ricognizione ed approvazione dell' Ordinario.

Se il parroco nell' atto di ricever l'assenso dello sposo, o della sposa per far le stride se n' accorgesse per avventura o ragionevolmente concepisse sospetto che taluno di essi non *acconsenta con piena libertà, deve differir le proclamazioni, e soprasedere finchè la persona malcontenta situata in luogo libero, e segregata da ognuno spontaneamente esprima il proprio assenso;* il parroco poscia procurerà di ammonir li parenti a *non usare veruna violenza ai proprj figliuoli*, nè di impedire la lor libertà in una materia tanto grave, in cui trattasi della perpetua indissolubilità del vincolo; dall'altro canto ha da esortare con diligenza i figliuoli di famiglia, e particolarmente le donzelle, che sebbene il matrimonio deve esser libero e spontaneo, e che sia valido anche contratto senza l'assenso dei parenti, nulladimeno essere moltissimo conveniente all' onestà e all' ubbidienza ad essi dovuta che *colla loro insciènza, e contradicendo* eglino per un giusto e ragionevole motivo (sopra di che riserba occorrendo a farne una legal cognizione) *non si passi a far gli sponsali, o il matrimonio.*

Premesse tutte queste cautele, e diligenze dal parroco si permette allora al medesimo di passar alle proclamazioni, che secondo il Tridentino e il precetto della chiesa devono farsi in tre giorni festivi, e di precetto, o di consuetudine e queste giornate non continue, ma interpolate, cioè frappostovi qualche intervallo di tempo, e tra le messe solenni, o anche in ora più opportuna quando cioè il concorso del popolo è maggiore alla chiesa per ascoltar la messa acciocchè facendosi così più noto il matrimonio da contrarsi si venga a scuoprire più facilmente qualche impedimento se ve ne fosse.

Se gli sposi, o uno di essi recentemente, ovvero anche da soli tre mesi abitasse in quella tal parrocchia, sotto di cui intendono contrar il matrimonio, ordina che si facciano le proclamazioni anche nella chiesa parrocchiale in cui dimoravano per l'avanti, sopra di che dovranno usar li parrochi la debita attenzione ed osservanza acciocchè non avvenisse talvolta che gli sposi temendo di essere contradetti in frode della chiesa (*siccome si è sì perti*) mutino parrocchia, e si dia poi luogo a dubitare della validità del matrimonio.

Ogni qualvolta per un qualche legittimo, giusto, e ragionevole motivo succederà il caso di dispensare sulle tre denunzie dichiara che non sarà mai conceduta dall'ordinario questa tal dispensa se prima non sarà stato comprovato lo stato libero dei contraenti colla deposizione di testimonj degni di fede da esaminarsi in questa curia, ed inoltre che vi sieno giuste, e ragionevoli cause capaci da persuader l'ordinario a rilasciar la dispensa; nè i parrochi han da produrre la supplica per impetrar queste tali dispense *se non verificate prima le condizioni suespresse.*

Si ha da tener un libro distinto, e separato delle denunzie, in cui con distinzione dei tempi si registrino i nomi, cognomi, e la patria dei contraenti, e le giornate nelle quali saranno seguite le stesse stride.

Ogni qualvolta comparirà taluno per contraddire, si noterà nel libro delle contradizioni il giorno della comparsa il nome, cognome, la patria, la parrocchia, o le parrocchie e il sito preciso in cui abita, e si spieghi se contradica in proprio o altrui nome, acciocchè facile sia sempre il ritrovarlo, se sarà d'uopo, affin di giustificare le stesse contradizioni.

Sieno avvertiti gli sposi delle contraddizioni annotate, e restino assicurati di non potersi passare ad *ulteriora* se non si documenta in forma autentica delle rivocazioni delle contraddizioni.

Terminate le tre denunzie se non sarà stata ottenuta sopra di esse la dispensa, o sopra alcuna delle medesime nel modo, e forma prescritta di sopra non osera il parroco proprio di assister al matrimonio se non saranno trascorsi almen due giorni dall' ultima denunzia da computarsi esclusivamente, che se gli sposi differissero per più lungo tempo di mesi due a celebrar il matrimonio sarà a lor notizia che le anzidette denunzie potran rivocarsi nella forma suespostà.

„ E avvegnachè (son parole dello stesso „ decreto) in questa grave materia, e da

„ trat-

trattarsi santamente ci giunse a notizia non senza gran rammarico dell' animo nostro che a molti i quali desiderano contrar matrimonio non solamente sembra indecente ma ignominiosa cosa, e in certo modo risentirne dell' ingiuria, se si facciano le denunzie, o le proclamazioni di questo sacramento, le quali assolutamente son necessarie e si trovano prescritte in esecuzione de' *SS.* canoni, del *S.* concilio di Trento, e delle constituzioni apostoliche, e patriarcali, per le quali anzi si preserva il decoro, e l' onor delle famiglie, e che inoltre sdegnano, e mostrano di abborrir che sia celebrato e solennizzato il matrimonio nella chiesa ch' è la casa di Dio ove si conserva e si custodisce il Santissimo Corpo di Cristo, riposano e si venerano le reliquie dei Santi, e si amministrano gli altri sacramenti, e si fanno i Divini uffizj.

„ Per la qual cosa provveder volendo respettivamente a questi tali assurdi, e inconvenienti, eccitiamo, esortiamo, ed efficacemente ammoniamo i parrochi soggetti alla nostra giurisdizione che mediante la loro pietà, sollecitudine, e zelo esemplare impieghino una cura diligente nell' avvertire quelli che vogliono contrarre *a non ommetter le anzidette proclamazioni* innanzi l' amministrazione di questo sacramento se *non che* come fu statuito di sopra *esistendo un motivo approvato giusto, legittimo, e ragionevole*, e celebrar, e solennizzar il matrimonio nella chiesa (*in cui pero non includiamo i Patrizj, e i Cittadini più degni*) siccome lo richiedono la decenza, il decoro, e la dignita di un tanto sacramento “.

E dopo essersi ordinato in questo stesso decreto qualche cosa riguardante altri articoli del matrimonio, alla fine si conchiude: „ ed essendo state prescritte moltissime altre cose necessarie a sapersi, e da osservarsi diligentemente intorno questo sacramento dai sacri canoni, dal concilio di Trento, e dalle constituzioni sinodali Venete particolarmente sotto li Patriarchi Priuli, e Morosini, dovranno tutte queste cose *essere per le mani dei parrochi, e leggersi, e attentamente meditarsi*, acciochè gli stessi *in una cosa tanto grave* per avventura non cadano in errore, nel peccato d' inobedienza, e talvolta ancora (che non succeda) *non pecchino contro la validità del Sacramento*, e non incorrano nelle pene inflitte dalle leggi, o respettivamente da imporsi da noi “.

Tale è la sostanza del decreto sinodale del Patriarca Barbarigo intorno le stride matrimoniali (*a*) al quale puossi aggiungere un' altro decreto più recente dell' ultimo sinodo del Patriarca Francesco Antonio Correr del 1741. con cui rinova e conferma le constituzioni sinodali dei Patriarchi suoi predecessori, e più particolarmente ingionge ai parrochi con istretto obbligo l' osservanza delle cose seguenti (*b*).

Che s' informino se i contraenti *sappiano i rudimenti della fede* e le cose *necessarie alla salvezza*.

Che non assentano di far le proclamazioni matrimoniali *se non sono certi del loro consenso* per quest' effetto.

Qualora per cinque, o sei mesi quelli nati in Venezia fossero stati assenti dalla città devono esser rimessi alla curia acciò comprovino il loro stato libero.

Che non si facciano denunzie di esteri se non avranno prima documentato intorno il tempo della lor venuta in questa città, e intorno la loro libertà.

Che non ammettano mai i parrochi attestati di stato libero di qualsivoglia persona appartenendo ciò alla curia.

Che non si presti fede se non a quelle testimoniali di stato libero che non sono sottoscritte dallo stesso Patriarca, o suo Vicario Generale.

Che le denunzie si facciano in tre giornate festive interpolate, e che il matrimonio non si celebri in casa, ma nella chiesa fra le messe solenni. Dalla qual' obbligazione s' intendano esenti i Patrizj, e i più degni Cittadini.

Se il matrimonio non sarà stato celebrato dentro due mesi dall' esecuzion delle stride dovranno ripetersi.

Per

(*a*) *Synod. Veneta Petri Barbadici de sacram. matrim. editionis Benarigo 1714. pag. 75.*

(*b*) *Synod. Veneta Petri Antonii Corrarii de sacram. matrim. editionis Pinelliana 1741. pag. 54.*

Per le seconde, ed ulteriori nozze non si faranno stride, qualora uno dei primi conjugati fosse morto fuor di questa città, ma il sopravivente che vorrà passar ad altro matrimonio si rimetterà alla curia per esser esaminato sulle di lui libertà.

Se talun di recente, o anche da mesi tre abitarà in una parrocchia, si faran le stride in quella tal parrocchia da dove sarà partito, e così in quella che di nuovo è venuto ad abitare e ciò per evitar le frodi di nasconder un qualche impedimento; come può purtroppo avvenire.

Devesi tener nelle parrocchie un libro delle contraddizioni in cui vengano tutte registrate.

Tali sono gli articoli di questo più recente decreto sinodale che comprendono quasi in un summario le precedenti constituzioni Patriarcali sul medesimo punto delle stride.

Tocca pertanto ai Piovani, e agli altri curati di anime l'aver sempre presenti tutti questi decreti, da quali più particolarmente raccogliesi la pratica nostra riguardo allo stesso proposito delle denunzie, sul quale cade ora il nostro ragionamento onde più esattamente soddisfare al proprio uffizio pastorale, e per non mancare dal canto loro all' importante oggetto propostosi dalla chiesa nell' inculcare con tanta efficacia le stesse proclamazioni.

Fra le cose che negli allegati decreti, e segnatamente in quello del sinodo Barbarigo il quale più dettagliatamente prescrive l'ordine da osservarsi qui in Venezia nelle stride matrimoniali, meritano più riflessione, e che esigono la maggior diligenza e zelo de' parrochi una si è primieramente l'obbligo loro ingionto avanti di passar alle denunzie d' informarsi, se quei che desiderano di congiungersi in matrimonio sieno istruiti quanto basta nella dottrina cristiana; conciosiachè se son ignoranti nelle cose della fede, e su i doveri della religione qual' educazione potran dare alla loro prole?

Un' altro rilevantissimo dovere de' parrochi egli è preventivamente alle denunzie l' esplorare con tutta accuratezza la volontà e il consenso de' contraenti, non dovendosi contentare semplicemente di riceverne la commissione dai genitori, o da altri loro congionti, superiori, o sovraintendenti, ma bensì dalla viva voce de' contraenti medesimi di qualsivoglia grado, e condizione essi siano, e indagar dipiù su l' assenso particolarmente delle donzelle sia libero e spontaneo, mentre se ciò non fosse, differir converrebbe certamente le denunzie, e prevalersi di quegli spedienti che secondo le circostanze può suggerir la prudenza. Evvi ragion di credere che usandosi su questo punto quella diligenza e circospezione, che conviene non vedrebbonsi poi certi matrimonj esposti a delle conseguenze tanto infelici. Vedano dunque i curati di anime di non farsene responsabili innanzi a Dio colla disattenzione e negligenza.

E siccome hanno eglino da assicurarsi innanzi di venir alle stride che i figliuoli di famiglia acconsentano alle nozze da farsi, e non soffrano violenza per parte dei lor parenti, o per altra causa non abbiano ripugnanza al matrimonio, devono altresì adoprarsi che gli stessi figliuoli di famiglia non s'impegnino in matrimonj abborriti dai lor genitori e in pregiudizio del decoro, della quiete e del bene delle famiglie, e sintanto che mettono in opera le loro persuasive, ed esortazioni han da soprasedere possibilmente nell' atto delle stride.

Quindi i Sinodi Veneti efficacemente inculcano ai parrochi ad ammonire i lor parrocchiani a non ommetter le denunzie, e a non impetrarne la dispensa se non che per giusti e ragionevoli motivi riprovando singolarmente il Sinodo Barbarigo il pregiudizio che invalse nella gente di stimar un' indecenza e un' ignominia l' uso delle denunzie.

Sopra di che per parlar in genere di tutti que' luoghi ove si suole con troppa facilità concedere dalle curie ecclesiastiche le dispense sulle proclamazioni sarebbe desiderabile, che nel popolo da una parte cessata fosse bensì quella falsa opinione (che nel suo Sinodo compianse il zelante nostro Prelato) ma che dall'altra eziandio divenute non fossero le dispense una mera formalita di curia di cui altro non suol' esserne il motivo che la sola volontà, e il beneplacito d' ognuno che indifferentemente si presenta a chiederle.

In quel medesimo decreto del sinodo Barbarigo dopo l' ammonizione di non ommettersi le denunzie senza un giusto motivo, e di celebrarsi e solennizzarsi i matrimonj nella chiesa aggiungesi le parentesi (*ne la qual cosa non includiamo i Patrizj e i più degni cittadini*) intorno di che convien notare che

che in questa nostra Capitale evvi la consuetudine di non far giammai nelle chiese proclamazioni, o stride matrimoniali dei nobili uomini, ossia dei Patrizj dovendosi in vigor delle pubbliche leggi i lor contratti di matrimonio innanzi la celebrazion delle nozze denunziare ovver come dicono, stridare nel Serenifs. Maggior Consiglio.

Pertanto puossi ben di leggeri comprendere quanto importi che *regolarmente* ommesse non sieno le proclamazioni se si rifletta che per quanta circospezione e accuratezza si usi dalle curie ecclesiastiche per rilevar lo stato libero dei contraenti col mezzo dell' esame di testimonj, o secondo l' istituzione della Romana congregazion dell' inquisizione, o secondo gli usi particolari di ogni luogo egli è pur troppo manifesto che ad effetto di evitar le frodi ed altri ostacoli che possono tener occulti gli impedimenti non può tanto giovare l' anzidetto curiale processo quanto l' atto delle proclamazioni che si eseguiscono con tanta pubblicità e solennità in faccia alla chiesa.

Finalmente qualora dai contraenti ottener si voglia la dispensa sulle stride presentar dovendone secondo la pratica ordinaria il parroco proprio dei contraenti la supplica innanzi all'Ordinario, ingionge il sinodo Barbarigo che i giovani non presentino la supplica stessa se *non verificate che sieno le condizioni suespresse*: vale a dir se prima non hanno usate tutte quelle avvertenze, ed eseguite le ordinazioni prescritte nel suo decreto. Per la qual ragione il vigilante prelato ha conchiuso il suo decreto in questi termini: „ Che essendo state statuite molte altre cose „ necessarie a sapersi, e da osservarsi con „ diligenza intorno questo sacramento dai „ sacri canoni, dal concilio di Trento, e dal„ le costituzioni sinodali Venete particolar„ mente delli patriarchi Priuli, e Morosini „ dovranno averle queste cose tutte i par„ rochi per le mani, e spesso leggerle e „ attentamente meditarle acciocchè in un' af„ fare tanto grave non cadano eglino in er„ rore, nella colpa di inobbedienza, e tal„ volta ancora (che non succeda) non pec„ chino contro il valore del sacramento, e „ non incorrano nelle pene inflitte dalla leg„ ge, o respettivamente da infligersi da noi „ stessi. ".

Osservato abbiamo sulle cose più notabili dei sinodi Veneti essere di una grande importanza che non si ommettano senza un giusto motivo le proclamazioni; sopra di che non sarà superfluo l' aggiungere ancora le seguenti riflessioni del Vanespen: „ Se que„ sti replicati precetti, ei dice, della chie„ sa, e i mali che dall' ommissione delle „ proclamazioni ne derivano si considerasse„ ro attentamente, comprenderebbesi che „ quella facilità che invalse in certe diocesi „ delle dispense è un sommo e pernicioso „ abuso, da non potersi giustificare con ve„ runa consuetudine che piuttosto deve chia„ marsi corruttela, e che tocca ai vescovi „ l' adoprarsi con impegno acciocchè un sì „ nocevole abuso sia estirpato, e si osservi„ no le regole ecclesiastiche tante volte in„ culcate e rinovate.

Nè, soggiugne, essere tanto difficile la stessa cosa mentre non solo è nota la pratica di molte diocesi, secondo la quale o giammai, o assai di rado si dispensa almeno su tutte le denunzie, ma eziandio evvi innanzi gli occhi l' esempio dei vicini eretici, i quali sebbene sappiano di non essere astretti ai decreti del concilio di Trento, nè di altri sinodi cattolici, nulladimeno affin di prevenire gli inconvenienti soliti nascer dai matrimonj *clandestini* hanno con un' editto nel 1580. statuito che non abbiano sussistenza le nozze altrimenti se non che previe tre pubbliche proclamazioni da doversi concedere dopo la cognizion di causa nelle chiese dal magistrato del luogo, e da farsi interpolatamente in ciaschedun giorno di Domenica dal pulpito in faccia della chiesa; o se non sono riformati abbia a consumarsi il contratto nuziale con certe solennità innanzi il magistrato dal luogo destinato alla pubblicazione della curia. Così Simone Van-Leevven jurisconsulto Olandese nella sua censura forense lib. 1. cap. 14. n. 1. il quale dipoi aggiunge: „ Che il prin„ cipal' effetto di queste proclamazioni si è „ acciocchè intanto chiunque volesse, e po„ tesse esporre un legittimo impedimento si „ opponga al matrimonio da contraersi. Il „ che acciò vieppiù si faccia noto non sola„ mente in quel luogo ove dimorano lo spo„ so, o la sposa, ma eziandio ove entram„ bi, o l' uno, o l' altro è nato, o stato „ educato, ovvero dove per un'anno, e un „ giorno avrà avuto un fisso domicilio deve „ farsi quella tal promulgazione affinchè se „ lo sposo, o la sposa venissero da lontano „ non si commetta qualche frode, o inganno.

„ Che

„ Che se, prosiegue il Vanespen, li pretesi riformati mossi dagli inconvenienti che „ derivar ne possono dalle nozze clandestine „ vogliono con tanta sollecitudine che si premettano le proclamazioni, nè soliti sono „ a dispensar veruna persona di qualsivoglia „ condizione siccome è cosa notoria: è per „ verità una cosa indegna e scandalosa che „ alcuni vescovi tuttochè vincolati da tante „ leggi ecclesiastiche siano tanto facili nel „ rimettere le proclamazioni tantochè dal „ loro modo di operare facciano quasi credere che le leggi della chiesa sieno fatte „ soltanto per i poveri, e per l' infima plebe, ed anzi (che si ha rossore a dirlo!) „ che la sola deficienza del dinaro astringa „ all' osservanza della legge.

Finalmente conchiude riferindosi alla pratica dei proprj paesi: „ Frattanto non potendo perlopiù i parrochi provvedere totalmente a quest' abuso, ma dipendendo „ la stessa cosa principalmente dagli Ordinarj, e dai loro ministri, abbiano almeno a „ cuore che a norma dei sinodi, e dei rituali non facciano la spedizione delle testimoniali per impetrar la dispensa, se non „ a causa conosciuta, e con gran circospezione, acciocchè se viene a commettersi „ nella stessa dispensa un qualche abuso, non „ possa ad esso loro imputarsi.

„ Il parroco quindi qual zelante esecutore delle leggi ecclesiastiche ammonisca frequentemente i suoi parrocchiani all' osservanza di questa legge, esponendo loro le „ ragioni per cui la chiesa ha comandato „ con tanto rigore che si premettano le proclamazioni, quanto pericolosa cosa sia, „ e a Dio Signore dispiacevole il violar le „ leggi della chiesa nell' atto stesso di ricevere i sacramenti, nè che la dispensa, se „ è destituita di un motivo legittimo può „ sempre in tutto scusarli.

„ Si facciano inoltre a persuadere le persone di condizione più onesta di uniformarsi a questa legge, acciocchè così col „ loro esempio servano di stimolo agli altri „ ad osservarla, e facendo vedere che non „ è ella ordinata soltanto per i poveri, e „ per la bassa gente, meritino di ricever da „ Dio una più copiosa benedizione sopra se „ stessi, e sulla futura lor prole".

Allo stesso proposito delle proclamazioni sembra che convenga di aggiungere ancora (per quanto spetta alla pratica nostra) un editto recente promulgato dal Patriarca Bragadino per la diocesi Metropolitana di Venezia riguardante quella tal sorta di matrimonj che volgarmente diciamo *segreti* ovver di coscienza che sogliono contrarsi bensì con licenza dell' ordinario, o della S. sede con rescritti di Roma, ma ommesse le stride, ed ogni altra pubblica formalità.

Adurremo qui quest' editto come stà negli stessi suoi termini, da cui se ne possono a sufficienza comprendere gli oggetti che mossero quel prelato a una tal deliberazione, e le obbligazioni imposte ai pievani, e ad altri sacerdoti cui è diretto.

GIOVANNI BRAGADINO

Per Divina Clemenza Patriarca di Venezia, Primate della Dalmazia ec. Alli Dilettissimi Nostri Parrochi ec. Salute, e Benedizione nel Signore.

„ I Disordini che in ogni tempo nacquero „ dai matrimonj contratti in secreto, ossia clandestini, mossero la chiesa di Dio a „ comandare nei suoi ecumenici concilj la „ solenne e legale pubblicità degli stessi, „ il che specialmente è stato dichiarato, stabilito, e promulgato nel S. concilio di „ Trento prescrivendosi la presenza del parroco proprio di uno dei due sposi, e la „ presenza ancora di due testimonj almeno, „ e tutto ciò in faccia della chiesa, e con „ tre pubbliche previe strida onde si rilevi „ non aver i contraenti alcun legittimo impedimento. Non ostanti prescritti di tanta „ importanza è costretta la S. chiesa a tollerare cert' altri matrimonj secreti chiamati „ *di coscienza*, cioè celebrati bensì colla presenza del parroco, e dei testimonj, ma „ poi celebrati con dispensa di tutte e tre „ le previe strida, e celebrati in tal modo in „ *absconditto* che a pubblica notizia non abbiano „ a devenire. Non di rado sono stati osservati „ gravissimi disordini provenienti da simili „ nozze, e compianti dai sacri Pastori messi „ da Dio alla reggenza delle chiese, e dei „ popoli cioè di invalidità degli stessi matrimonj, ed anche di poligamie simultanee, „ e di aperte ingiustizie derivanti alla pro-

„ le, o rispetto alla legittimità di essa, o „ rispetto alla succesione ai beni temporali, „ che alla medesima potessero in alcun modo appartenere.

„ Ad effetto di rimediare per quanto ci „ costrigne la nostra coscienza, e per quanto da noi si può, ai sopradetti gravissimi „ disordini, e tenerli lontani da quei matrimonj segreti, o di coscienza, che si dovessero alle volte tollerare, coll'autorità „ del nostro ministero comandiamo sotto pena „ di sospensione a Divinis la puntuale esecuzione di quanto segue.

„ Primieramente. Niun sacerdote qualora „ non sia parroco dei contraenti a norma del „ concilio di Trento, e non sia per breve „ Apostolico, o dell'Ordinario specialmente „ deputato ardisca di assistere a tai segreti „ matrimonj: avvertendo che le parole *proprio laterum praesentium parocho ad infrascripta specialiter deputato* nei brevi della S. „ penitenzieria che sogliono impetrare non „ hanno secondo la mente della stessa S. penitenzieria, e dei sommi Pontefici altro „ significato, che di *parroco vero* naturale legittimo di uno, o dell'altro dei contraenti.

„ Secondo. Il proprio parroco, o qualunque altro sacerdote specialmente deputato „ debba dentro il termine di giorni tre immediatamente dopo seguenti alla celebrazione del matrimonio presentare il registro „ in nostra mano. Questo registro dovrà e „ dee contenere i nomi, e cognomi veri, „ e non fittizj dei contraenti, e dei loro genitori respettivi: la patria, e il luogo di „ lor abitazione; il giorno in cui furono „ congiunti in matrimonio, ed il, luogo i „ nomi, e cognomi dei due testimonj che „ furono presenti a sì fatta celebrazione ed „ il nome, e cognome del parroco, o del „ sacerdote deputato giusta la solita formula „ sempre praticata a norma dei nostri sinodi „ patriarcali volendosi prevenire in questo „ modo, e provvedere alla negligenza di „ registrare in iscritto il matrimonio da qualunque causa proveniente, ed anche allo „ smarrimento che potesse accadere stando „ nelle mani dei parrochi, come nello spazio di quasi sei anni del nostro ministero „ in questa Veneta chiesa patriarcale ciò è „ con nostra mortificazione avvenuto, senza „ poter in alcun modo soddisfare alle giuste „ domande dei contraenti.

Questo rescritto poi, per quanto alla nostra diligenza e fedeltà appartiene sarà „ da noi custodito, fatto trascrivere di parola in parola in libro a tal effetto solamente destinato, da conservarsi a parte „ con sigillo, e sotto chiave particolare, „ per non essere mai data copia se non nei „ casi indispensabili di giustizia, ovvero ad „ istanza dei medesimi contraenti. Nè questo „ sigillo dovrà mai sciogliersi, se non per „ occasione di doversi registrare qualche altro simile matrimonio, dopo il cui registro dovrà il detto essere di nuovo sigillato.

„ E perchè sappiamo, restare ancora molti registri di matrimonj segretamente contratti presso a parrochi, o altri a ciò „ deputati; perciò comandiamo a tutti quelli che ne hanno presso di se sotto la „ stessa pena di sospensione a Divinis di consegnarli in nostra mano dentro il termine „ di otto giorni dalla pubblicazione del presente ".

Dal Palazzo Patriarc. il dì primo Settembre 1764.

§. V.

Definizione del matrimonio secondo i jurisconsulti. Distinzione del matrimonio in legittimo rato e consumato. *Il matrimonio rato presso i cattolici è un sacramento istituito da Cristo. L'essenza del matrimonio consiste nel mutuo consenso dei contraenti dichiarato con delle parole, o contrassegni certi. Devesi però stare alla consueta formula statuita dalla chiesa per manifestar il consenso. Puossi contrar il matrimonio per procuratore. Riflessioni su i matrimonj per procura. Delle condizioni che si appongono ai matrimonj, ovvero dei matrimonj condizionati. Del vario genere di condizioni: Oggi un matrimonio condizionato, e celebrato* de præsenti *non potrebbe facilmente verificarsi stante l'assenso da dichiararsi in faccia alla chiesa, e secondo la formula da essa statuita; e ciò che si dice del matrimonio condizionato può convenire ai sponsali, ovvero alle promesse di futuro.*

Il matrimonio preso in genere si definisce nel jus comune canonico: *Una congiunzione* del

del *maschio, e della femina che contiene un'indivisibile società della vita* (*a*).

Questa definizione era stata già innanzi proposta da Giustiniano nell' istituzioni del jus civile (*b*).

Secondo questo significato generico distinguesi il matrimonio in *legittimo*, *rato*, *e consumato*.

Dicesi legittimo qualora viene legittimamente contratto secondo le leggi dei Gentili, ma non nella fede di Cristo, siccome è quel dei giudei, e degl' infedeli.

Il Matrimonio *rato* è quegli approvato dalla chiesa perchè legittimamente si contrae fra i fedeli di Cristo secondo che dichiarassi in una decretale distinguendola dal matrimonio degl' infedeli: „ conciosiachè, dice il „ Pontefice, sebbene tra gl' infedeli esista *un* „ *vero* matrimonio, non è però *rato*: fra i „ fedeli poi è vero, e *rato* perchè il Sacra„ mento della fede che una volta fu rice„ vuto, giammai più non si perde (*c*).

Se dopo il matrimonio legittimamente contratto aggiungesi la congiunzion carnale, allora dall' atto della copula matrimoniale dicesi *consumato*. E sebbene il matrimonio *rato* eziandio innanzi alla consumazione sia un vero matrimonio, e nulla vi manchi per la sua essenza, nulladimeno per via della consumazione riceve una certa perfezione, ed il suo vincolo diviene più indissolubile.

I cattolici credono di fede che il matrimonio *rato* tra i fedeli sia un vero sacramento secondo ciò che dicesi nel decreto di Eugenio IV. per istruzion degli Armeni: „ il „ settimo è il sacramento del matrimonio ch'è „ un segno della congiunzione di Cristo e „ della chiesa secondo l' Apostolo che dice: „ *questo è un gran Sacramento, io poi dico in* „ *Cristo e nella chiesa*.

„ Così secondo il concilio di Trento, il „ quale ha definito: se alcuno dirà che il „ matrimonio non è veramente e propria„ mente uno dei sette sacramenti della leg„ ge Evangelica instituito da Cristo Signore, „ ma inventato dagli uomini nella chiesa, „ nè che conferisce la grazia; sia anate„ ma (*d*)".

Intorno a queste definizioni dogmatiche fondate sulla dottrina dei padri, e della scrittura e formate contro gli eretici dei nostri tempi che negano essere il matrimonio un vero sacramento, e conferir la grazia possono consultarsi i Teologi che di proposito sostennero contro gli eretici i dogmi della fede cattolica.

La definizione riportata di sopra, siccome osservano i Teologi, e i canonisti, non ispiega qual siasi la causa efficiente del matrimonio ovvero la di lui essenza, ma solo l' effetto che ne segue, e ne deriva dalla causa precedente, vale a dir *una perpetua società di tutta la vita* la quale da Tertulliano *nel libro alla moglie* appellasi un' uso congiunto, e indivisibile dei corpi, e un' union inseparabile degli animi.

La causa dunque efficiente e constituente il matrimonio è il *mutuo consenso* dei *contraenti*; cosichè siccome gli sponsali *de futuro* si contraggono col solo consenso nelle future nozze, così il matrimonio consiste, e si perfeziona con il consenso de *præsenti* nelle nozze secondo la regola legale: *non è la copula ma il consenso che fa le nozze* (*e*).

Donde nel jus comune canonico è proposto come un principio certo e indubitato che *basti al matrimonio il solo consenso di coloro delle di cui congiunzioni si tratta* (*f*).

Che se il papa Eugenio IV. nel citato decreto per gli armeni dice: „ che la causa ef„ ficiente del matrimonio *regolarmente* è il „ mutuo consenso dichiarato per *verba de* „ *præsenti* " non devesi per questo intendere che ve ne sia qualche altra constituente il matrimonio oltre il *mutuo consenso* ponendovi quella particola *regolarmente*, ma volendo dire che il consenso non sempre si spiega colle *parole* donde la particola stessa non si riferisce al *mutuo consenso* ma al consenso spiegato per via delle parole.

Conciosiachè siccome negli altri contratti puossi esprimere e manifestare il consenso non solamente colle *parole* ma per via di segni e di cenni, del pari ciò si verifica nel contratto di matrimonio siccome rescrisse il Pontefice in una decretale ove dice, che un for-

(*a*) *Cap. 11. de præsumpt.*
(*b*) *Institut. de patria potest. §. 1.*
(*c*) *Cap. 7. de divortiis.*
(*d*) *Sess. 24. can. 1. de sacram. matrim.*
(*e*) *L. Nuptias ff. de regul. jur.*
(*f*) *Cap. 23. de Sponsal.*

fordo, e un muto possono contrar il matrimonio *: mentre ciò che non può dichiarare colle parole può farlo con dei contrassegni* (*a*).

Ma avvegnachè il più delle volte i *contrassegni* sogliono essere dubbiosi ed equivoci nè col mezzo di quelli puossi tanto chiaramente spiegar il consenso siccome per via di parole, quindi è che, se non costringendo una certa necessità, devono ammettersi o usarsi soli contrassegni.

Anzi affinchè con più certezza consti del consenso prescrivono comunemente i Rituali nel contratto matrimoniale una determinata formula chiara e netta da ogni ambiguità ed equivoco da cui non possono discostarsene i parrochi, nè permettere che si usi un'altra forma quantunque il consenso in altro modo manifestato eziandio con soli contrassegni costituisca *valido* il matrimonio, se non osti un'altro canonico impedimento.

E poichè Cristo Signore innalzando il contratto di matrimonio alla natura di sacramento non fece alcuna mutazione riguardo all'essenza di contratto, ne viene per conseguenza che a guisa degli altri contratti, che si fanno in forza del consenso puossi eseguire anche questo fra persone lontane per via di *lettere*, ovvero col mezzo di commissarj, o *procuratori*, nella qual' ultima maniera non di rado si contrae fra i Principi.

Ma trattandosi qui di un'affare di somma importanza il procuratore non altrimenti credesi idoneo a contrarre il matrimonio se non avendo una commissione *speciale* a far la stessa cosa secondo che statuisce il jus comune (*b*).

„ E sebbene, dice la citata decretale, quegli che vien constituito Procuratore agli affari può sostituirne un altro, in questo caso però (atteso il grave pericolo che potrebbe sovrastare in una cosa tanto ardua) non potrà deputarne un' altro semprechè ciò in *inspecialità* non gli sia stato commesso".

Anzichè, si soggiugne, siccome una cosa propria e singolare di questo contratto „ che se un Procuratore innanzi di aver contratto fosse stato rivocato dal principale, il matrimonio fatto dipoi dal medesimo sarebbe di niun valore (ancorchè tanto egli quanto la femina con cui avesse contratto ignorato avessero affatto una tale rivocazione) conciosiachè vi mancarebbe l'assenso di quegli senza di cui non può aver sussistenza (*c*) ". Da ciò si rende manifesto come i matrimonj fatti per procuratore, e fra persone lontane possono andar soggetti a molte difficoltà, per il che torna meglio, che si facciano fra persone presenti; nè i parrochi hanno di propria autorità d'accordare questa tal sorta di matrimonj, attesochè non convengono i teologi fra di loro, se questi matrimonj abbiano una vera natura di sacramento, sebbene per altro osserviamo in pratica essere tal volta in uso, e riputarsi validi.

Se si risguardi il matrimonio secondo la sola natura di contratto non è vietato l'aggiungervi dei modi, e delle condizioni non altrimenti che agli altri contratti. Se le condizioni che vi si aggiungono son del *passato*, o del *presente*, ellene non sospendono il consenso; ma se è vero ciò che si dice vi concorre il consenso, se è falso, il consenso vi manca, e in conseguenza non vi è matrimonio: p. e. se lo sposo dicesse vi prendo per moglie se *siete* nobile, ovvero se *avete fatta o no* la tal cosa.

Riguardo alla condizione *di futuro* e. g. *se* il *padre acconsentirà* egli è certo che se viene aggiunta per modo di vera condizione e propriamente tale, il consenso matrimoniale resta sospeso, e per conseguenza non si reputa contratto il matrimonio innanzi che si verifichi la condizione.

E poichè sembra ripugnare che uno contragga il matrimonio col consenso di *presente* e che richieda la mutua traslazione dei corpi, e che nello stesso tempo rimanga sospeso il consenso in futuro per l'incerta eventualità della condizione, quindi è che ragionevolissimo sembra il parer di quei canonisti i quali pensano che il contratto così condizionato abbia piuttosto la figura di sponsali, di quello che di matrimonio. Così Emanuel Gonzalez professor de' SS. canoni nell' università di Salamanca, il quale dice „ che non vi è un consenso *di presente* ma bensì „ di

(*a*) *Cap. eod.*
(*c*) *Cap. eod.*

(*b*) *Cap. fin. de Procuratoribus in 6.*

„ di futuro dipendente dalla verificazion del„ la condizione (*a*): " La stessa cosa insegnolla non senza chiarezza anche San Tommaso nella sua summa ove parlando del matrimonio contratto *per verba de presenti* ma coll' aggiunta di una condizione che sia *contingente* p. e. se sara corrisposto del dinaro, se vi concorrerà l' assenso de' genitori soggiugne: „ Ed allora deve formarsi un „ egual giudizio di un tale consenso, sicco„ me del consenso che si fa *per verba de fu„ turo*, donde non fa il matrimonio (*b*)".

E poichè dunque non è da dubitare che il contratto stante la condizione apposta resta sospeso e che perciò un tale contratto condizionato ha piuttosto la qualita di sponsali che di matrimonio, son di parere alcuni che purificandosi la condizione si richieda un nuovo consenso, il che sebbene non sembri vero in rigore tuttavolta non v'è dubbio che in pratica si esigerebbe per più sicurezza, particolarmente se la condizione si verificasse dopo un lungo tratto di tempo, per il che vi sarebbe da dubitare con ragione se virtualmente ancora vi perseverasse il consenso.

Le condizioni turpi, ed impossibili non si considerano per apposte, e ciò in favor del matrimonio secondo che è deciso dal jus comune (*c*).

Le condizioni che diconsi fatte contro la sostanza del matrimonio p. e. di evitar la generazion della prole, o di non mantener reciprocamente la fede conjugale irritano il matrimonio, e lo rendono invalido (*d*).

Credesi superfluo di aggiunger altre cose intorno i matrimonj condizionati perchè oggi non potrebbero facilmente verificarsi in pratica cotali matrimonj *sotto condizione*, dovendosi in vigor del concilio di Trento sotto pena di nullita celebrare in faccia alla chiesa innanzi il parroco, e i testimonj; nè il parroco certamente dovrebbe ammettere questa tal sorta di matrimonj attese le difficolta, e le controversie che ne potrebbon succedere.

§. VI.

Del consenso dei parenti al matrimonio. Non è necessario per la validità del matrimonio siccome definisce il concilio di Trento. Leggi della Francia che dichiarano invalidi i matrimonj contratti senza l'assenso dei parenti. Ciò intender si deve riguardo agli effetti civili, *e non al* vincolo, *ovvero al* sacramento. *Delle pene che minacciano le stesse leggi contro i figliuoli di famiglia che contraggono matrimonj malgrado i lor genitori; e della proibizione ai parrochi d'assistervi. Della pratica del Belgio. Della pratica Veneta; secondo la quale possono i genitori contraddire alla celebrazione dei matrimonj dei proprj figliuoli. In un' affare di tanta importanza devono i figliuoli riconoscere la patria potestà per le leggi divine ed umane. Di questa non s'hanno però d'abusare i genitori. Dei Sinodi che parlano di questa materia, fra quali anche i Veneti. Del dovere dei parrochi di espor nei catechismi e sermoni pastorali gli obblighi vicendevoli dei parenti e dei figliuoli.*

OLtre il consenso degli stessi contraenti è certo che per la validita del matrimonio non richiedesi il consenso di altri, e neppur de' genitori rispetto ai figliuoli di famiglia tutto che in istato da *minorità*, dichiarandolo apertamente l' ecumenico concilio di Trento, e condannando all' anatema coloro che falsamente asseriscono: „ che i matrimo„ nj contratti dai figliuoli di famiglia senza „ il consenso de' parenti sono invalidi, e che „ i parenti possono far quelli rati, o nul„ li (*e*)".

Esponendo il Vanespen la pratica del Belgio de' suoi tempi dice: „ Che i matrimonj „ dei figliuoli di famiglia contra la volontà, „ o con insicenza de' parenti si tengono „ per validi, sebbene soggiugne in Francia „ se si prendano in rigore gli editti regj „ questa tal sorta di matrimonj son tenuti „ per invalidi; almeno se si può comprova„ re che vi sia intervenuta seduzione che „ porta seco una specie di ratto, siccome os„ serv

(*a*) *In comment. ad cap. 3. de conditionibus appositis.*

(*b*) *In 3. par. q. 47. art. 5.*

(*c*) *Cap. fin. de conditionibus appositis.*

(*d*) *Cap. eodem*

(*e*) *Sess. 24. cap. 1. de reform. matrim.*

„ serva Claudio Blondeau nella Biblioteca „ canonica alla parola Mariages, cosicchè ri- „ fondano l' invalidità del matrimonio non „ nel difetto del consenso dei parenti, ma „ nel delitto del ratto che dallo stesso con- „ cilio di Trento è riconosciuto per impedi- „ mento dirimente".

Ma che che ne sia delle leggi, e consuetudini antiche, o recenti della Francia, del Belgio, e di altri Dominj cattolici, per ciò che spetta alla pratica nostra è certo che in Venezia i matrimonj dei figliuoli di famiglia contratti senza l' assenso dei parenti si tengono per validi. E' ben vero ch' eglino antecedentemente alla celebrazione in faccia alla chiesa possono opporvisi, e contraddirvi eziandio per ragionevoli motivi coll' annotare le proteste o come dicono, le contraddizioni nei libri parrocchiali, o delle curie ecclesiastiche; ma queste loro opposizioni, e contraddizioni non hanno più luogo celebrato che sia il matrimonio *per verba de praesenti*, e solo antecedentemente possono i genitori sospendere la stessa celebrazione sin tanto che o volontariamente si rimuovano, o deducendo al foro ecclesiastico i loro motivi di contraddire si confermino dal giudice le contraddizioni, o si revochino.

Nientedimeno è certissimo che questa sorta di matrimonj dei figliuoli di famiglia contratti senza il consenso dei lor genitori furono mai sempre detestati e proibiti dalla santa chiesa di Dio per giustissime cause, siccome parlano i Padri Tridentini (*a*).

Dal che è manifesto che le leggi dei Principi le quali severamente inibiscono ai figliuoli di famiglia il contrar matrimonj contro il volere dei loro parenti, e che ne puniscono i contraenti col dichiarar nulli ed invalidi questa tal sorta di matrimonj riguardo agli effetti civili, nulla s' oppongono all' intenzion della chiesa che anzi mostrano di secondarla, e di coadjuvar colla potestà temporale li suoi decreti.

Enrico II. Re di Francia con suo editto dell' anno 1556. ha statuito che i figliuoli di famiglia che han contratto, o che contrarran nell' avvenire matrimonj clandestini contro il volere, o con insciènza del padre, e della madre potranno per questa ingratitudine, per il disprezio verso i suoi, per la trasgressione della legge divina, e per l' offesa della pubblica onestà esser diseredati respettivamente dai genitori, ed esclusi dalla successione ai medesimi, senza veruna speranza che venga ammessa ogni lor querela contro una tale diseredazione. Anzichè aggiugne, che sia in arbitrio dei parenti di rivocar qualsivoglia donazione, che avessero fatta a suoi figliuoli. Vuole di più che tanto gli stessi figliuoli quanto tutti coloro che avran concorso col loro ajuto ed opera a far questi matrimonj sieno soggetti alle pene da imporsi ad arbitrio de' giudici regj secondo l' esigenza dei casi, incaricandone a tal oggetto la loro coscienza. Dichiara tutta volta che non intende che sieno compresi in questo suo editto i matrimonj contratti dai figliuoli di famiglia che eccedono gli anni trenta, e riguardo alle figliuole maggiori d' anni 25. purchè richiesto abbiano almeno il consiglio dei parenti, e la stessa cosa esige se la madre fosse passata alle seconde nozze. Con altro editto di Enrico III. del 1579. è vietato ai parrochi di assister alla celebrazione dei matrimonj qualora loro non consti dell' assenso dei genitori, o di altre persone alla di cui potestà i contraenti sono soggetti, siccome i parenti, i tutori, e curatori, altrimenti che sieno puniti come fautori del delitto di ratto (*b*).

Della stessa legislazione riguardo alle provincie della Fiandra ci fa testimonianza il Vanespen apportando due editti uno di Carlo V. del 1540. 4. Ottobre l' altro di Filippo IV. del 1623. 29. Novembre con cui sotto le stesse pene sono condannati i matrimonj dei figliuoli di famiglia contratti senza l' assenso de' genitori, parenti, tutori, e curatori (*c*).

Pertanto sebbene secondo gli editti ora riferiti, ed altre somiglianti leggi antiche, o moderne dei varj Dominj i matrimonj dei figliuoli di famiglia in istato di minorità contratti senza il consenso dei parenti non sieno nulli, o invalidi riguardo al Sacramento, così che vi sussista nulladimeno fra una tal sorta di conjugati il vincolo del matrimonio, sono

(*a*) *Dicto cap. 1.*
(*b*) *Apud Vanesp. part. 2. tit. 12. cap. 4. n. 22.*
(*c*) *Loco citato.*

sono tutta volta in certo modo nulli riguardo agli effetti civili, de' quali in vigor dell' enunziate leggi sono destituiti (a).

Lo stesso Vanespen osserva inoltre su quelle leggi, ch'elleno sono operative sebbene si pretendesse dai figliuoli di famiglia che i parenti avessero irragionevolmente contraddetto, e ciò sempre che il giudice non avesse fatta cognizione, e pronunziato su questa irragionevolezza, e così di autorità del giudice fosse stato celebrato il matrimonio. Conciosiachè soggiugne che tanto l'editto di Carlo V. quanto quegli di Filippo IV. rimette la discrepanza alla censura del giudice, il quale deve esigerne i motivi, e se sono legittimi il magistrato supplisce l' uffizio de' parenti, e di proprio diritto impartisce la facoltà di contrarre, ed in tal caso cessa la pena attesochè v' interviene l'autorità del giudice.

Sotto il nome di magistrato, o giudice vuolsi intendere, dice il Zipeo, tanto l'ecclesiastico, che il civile (b), il che soggiugne, „ è molto più ragionevole presso di „ noi se li ministri eretici in Olanda supplis„ scono in questa parte le veci del magi„ strato “: siccome attesta Ugon Grozio (c).

Nota per altro il Vanespen col Zipeo che trattandosi della validità del matrimonio rispetto agli effetti puramente civili, e dell' osservanza, o trasgressione degli editti regj è meglio fatto interporre eziandio l' autorità del giudice secolare, e che ne faccia cognizione affine di evitar le calunnie.

In Venezia non abbiamo leggi statutarie penali contro i matrimonj dei figliuoli di famiglia destituti del consenso dei genitori; ma si accolgono dal Principe i ricorsi che vengono fatti dai lor genitori, e qualora sieno riconosciuti ragionevoli in riflesso al decoro, alla quiete, al bene delle famiglie, o per altre circostanze si procede con quegli spedienti che dalla regia autorità sono creduti i più atti a richiamar al dovere, ed allo ravvedimento la sconsigliata gioventù. Al foro ecclesiastico eziandio sono ascoltati li genitori, e sostenendo eglino con buona causa le contraddizioni annotate, come di sopra si è detto, non possono i figliuoli di famiglia passare a matrimonio, richiedendosi per togliere un tale ostacolo alla lor libertà o che si rimuovano gli stessi genitori, o che con atto di giudice ne sia decretata la rivocazione; come poc' anzi fu notato.

Ma affin di provvedere a quest' infausti matrimonj tocca ai parrochi siccome loro inculcano i sinodi fra i quali anche i nostri Veneti a dimostrar nei catechismi, e nei sermoni pastorali ai figliuoli di famiglia quanto grave peccato egli sia e contrario direttamente al divino precetto del decalogo il negligere i parenti in una cosa di tanta importanza, e il non sottomettersi ai loro desiderj.

Inoltre mettano loro sotto gli occhi che non solamente la debita riverenza verso i parenti esige che sieno eglino consultati, ma il bene eziandio degli stessi figliuoli che non di rado nella scelta della moglie son acciecati dalla sensualità, dalla precipitazione, e dall' inavvedutezza giovanile, e l'evitar inoltre le discordie fra le famiglie, ed altri innumerevoli mali che da una tal sorta di matrimonj soglion pur troppo succedere, e siccome pessimi son li principj dei matrimonj in tal guisa contratti così l'esperienza fa conoscere che infausti ne sono i progressi, e il loro fine.

Giovarà ancora avvertir li medesimi che non è sempre lecito malgrado i parenti contrar matrimonio tuttochè *irragionevole* fosse il loro dissenso, per la ragione che i mali soliti procedere da questa tal sorta di matrimonj sono assai maggiori di quel che sia il bene da sperarsi.

Ma nel mentre che si fanno tai riflessi ai figliuoli di famiglia dai sacri pastori, non hanno altresì da ommettere di ammonir i parenti della colpa che commettono se negando il proprio assenso, o indugiando ad accordargliela per motivi frivoli, o insufficienti, son la cagione dei mali in cui cadono i lor figliuoli, e dei peggiori cui non di rado tocca provare alla lor prole.

Al caso poi che contratto fosse il matrimonio sarà parimenti dovere del parroco il procurar la pace, e la concordia fra il figliuolo, e i parenti, e indur il figliuolo a domandar perdono, e a dar soddisfazione al padre,

(a) *Vanespen loco citato.*
(b) *In Notitia Juris Belgici tit. de Sponsal. n. 8.*
(c) *In Isagoge ad jus Holandicum lib. 1. par. 1.*

padre, e dall'altra parte piegare il padre a mostrarsi benigno, ed indulgente verso il figliuolo imitando l'esempio di S. Ambrogio nel modo che tenne rispetto a Sisinio, il quale era passato a matrimonio contro il voler del padre, e che riuscigli appunto in tal guisa di stabilire una perfetta riconciliazione fra l'uno e l'altro come consta dall' epistola 64. che potrà servir in somiglianti occasioni di guida agli stessi pastori.

Ciò che si è detto finora viene quasi tutto brevemente racchiuso in un decreto di un concilio di Colonia dell'anno 1536. nel quale dappoichè disse: „ che sarebbe da desiderarsi che il canone del Papa Evaristo causa 36. *qu.* 5. can. 1. fosse in un concilio generale rinovato, e che tolti fossero quei matrimonj clandestini che malgrado i genitori, e i parenti si contraggono piuttosto per un'impulso venereo di quello che con oggetto di religione dai quai matrimonj si sa quanti mali ne derivino: " soggiugne; „ per quanto è possibile si guardi il parroco dal congiungere i figliuoli senza il permesso dei parenti.

„ Contratto poi che sia il matrimonio non vogliano pertinacemente insistere contro il vincolo indissolubile stabilito dalla chiesa (*a*)".

§. VII.

Dei riti nella celebrazion del matrimonio. Della presenza e benedizione del parroco. Dell'antichità di questo rito. Del decreto Tridentino che invalida i matrimonj contratti senza la presenza del parroco, o dell'ordinario. Se il parroco sia il ministro del matrimonio? Perchè vi sia un'uso quasi comune di chiamarsi al matrimonio il parroco della sposa? Regole per conoscere, e distinguere qual sia il parroco proprio *riguardo al domicilio ossia al luogo di abitazione dei contraenti. Dottrinali raccolti dall'opere di Benedetto XIV. intorno il parroco* proprio *per contrar validamente il matrimonio a norma del decreto Tridentino. Se un parroco in aliena parrocchia e diocesi possa validamente assistere al matrimonio? Se lo stesso dir si possa di un parroco scomunicato o sospeso? Si esamina il parer del Barbosa seguito dal Vanespen. Del diritto che hà il parroco di delegazione, e se possa delegar un ministro inferiore al sacerdote? Del modo, e tempo di delegare. Della cautela che in ciò richiedesi per la validità del Sacramento riguardo anche ai vice-parrochi, o cappellani curati l'ordinario hà il diritto di assistere ai matrimonj, o di delegarne l'assistenza ad altri, anche inscio il parroco; ciò però convien' intendere con discrezione, trattandosi di spogliar il parroco di un proprio, e natural diritto. Oltre la presenza del parroco richiedesi il concorso* simultaneo *dei testimonj alla validità del matrimonio. Per lo stesso oggetto la presenza del parroco, e dei testimonj hà da esser* morale, *e non soltanto corporale; di varj casi relativi a questa presenza; fra quali notasi che nell'ignoranza invincibile, nè qualsivoglia necessità può sanarne il difetto dell'ommissione. Della pratica Gallicana riguardo ai matrimonj contratti in articolo di morte.*

Sin dai primordj della chiesa vi fu il costume di non contrarsi dai cristiani le nozze se non che premessa la benedizion sacerdotale, e coll' approvazion della chiesa significata dal sacerdote in nome della medesima mediante la sua benedizione siccome ce ne fanno una chiara testimonianza quelle parole di Tertulliano: „ le *occulte* congiunzioni vale a dir le non celebrate in faccia alla chiesa son riputate presso di noi quali adulterj, e fornicazioni (*b*)".

E innanzi di Tertulliano ci comprova la stessa cosa il martire S. Ignazio nella sua epistola a Policarpo: conviene poi, ei dice: „ che quelli che prendono moglie, e che si maritano, vengano congiunti coll'assenso del *vescovo* acciochè si facciano le nozze secondo il precetto del Signore e non per la concupiscenza.

Leggesi ancora nei capitolari dei Re di Francia: „ devesi prima andar innanzi al sacerdote nella di cui parrocchia devono farsi le nozze dentro la chiesa in faccia del popolo. Ed ivi lo stesso sacerdote deve indagare insieme col popolo se la femina sia congionta o nò, se sia maritata, o sposa di un'altro, ovvero adultera. E se l'uomo ritrovarà ogni cosa lecita, e onesta, „ allo-

(*a*) *Synod. Coloniensis part.* 7. *cap.* 4.

(*b*) *Lib. de pudicitia.*

„ allora col consiglio e colla benedizione „ del sacerdote, e col parere di altri uomini dabbene deve sposarla, o legittimamente dotarla ".

Aggiungono poi la ragione per cui riprovassero le congiunzioni *occulte*, e perchè volessero che fatte fossero innanzi il sacerdote: „ Conciosiacchè, dicono, sovente nelle nozze „ *clandestine* commettonsi dei gravi peccati „ atteso i legami di matrimonj con altri, o „ di parentela (*a*) ".

Per questi, ed altri gravissimi inconvenienti soliti a nascer dai matrimonj clandestini furono mai sempre dalla chiesa abborriti, e con replicati decreti sotto severissime pene vietati.

Ma il concilio di Trento osservando che questi divieti attesa l'inobbedienza degli uomini non erano già troppo giovevoli, e dall' altra parte riflettendo ai gravi peccati, e ai disordini che da questi tali matrimonj clandestini ogni giorno ne derivano, particolarmente riguardo a coloro che vivono in istato di dannazione, mentre abbandonata la prima moglie con cui occultamente contrassero; contraggono palesemente con un'altra e con la stessa convivono in un perpetuo adulterio; al qual disordine provveder non potendosi dalla chiesa, la quale non giudica delle *cose occulte* ha creduto di metter in opera un qualche rimedio più efficace, e oltre le pubbliche denunzie, le quali volle che si premettano secondo la maniera di sopra esposta ha dipiù dichiarato, e statuito: „ quelli che „ altrimenti che presente il parroco, o altro „ sacerdote di licenza dello stesso parroco, „ o dell'ordinario attenteranno di contrarre, „ il Santo sinodo li rende affatto incapaci a „ contrarre in questa guisa, e decreta che „ questa sorte di contratti sieno irriti e nulli, siccome in vigor del presente decreto „ li fa invalidi, e li annulla ".

Sebbene non ostante questo decreto Tridentino sussista la disputa fra i teologi se il parroco sia il vero ministro del sacramento del matrimonio, ovvero gli stessi contraenti e il parere più verisimile sia che i contraenti ne sieno li ministri; nulladimeno è fuor di dubbio essere tanto necessaria l' assistenza del parroco, o di altro sacerdote di licenza del parroco, o dell'Ordinario che mancandovi questa tale assistenza in vigor del decreto medesimo Tridentino non solamente illecito è il matrimonio ma *invalido* eziandio.

E poichè il concilio richiede semplicemente la presenza del parroco, e non dei *parrochi* nè spiegando se abbia ad essere quel dello sposo, o della sposa è un sentimento comune che se gli sposi son di diverse parrocchie basti la presenza dell'uno, o dell' altro parroco dei contraenti, secondo la qual opinione ha rescritto la S. congregazione per testimonianza del Fagnano (*b*), ed uniforme si è la pratica odierna già notoria.

Evvi però in molti luoghi la consuetudine di chiamar piuttosto il parroco della sposa di quello che dello sposo all' assistenza dei matrimonj; la quale consuetudine essendo fondata su di una ragione d' onestà come sopra s'è notato parlando dei sponsali, meritamente conviene osservarla. La stessa pratica è anche approvata dai nostri sinodi Veneti, i quali prescrivono ai parrochi a non doversene regolarmente discostare.

Intendesi poi per parroco proprio all' effetto stesso quegli nella di cui parrocchia gli sposi han domicilio giusta la pratica comune. Sicchè dunque non basta il parroco di *origine*, ma richiedesi il parroco di *domicilio* ovvero di quella parrocchia in cui al tempo del matrimonio contratto almeno uno dei contraenti vi dimoravano di sorte che secondo il comune volgar modo di parlare s' intendesse aver ivi domicilio, o abitazione sebbene non tanto fissa nè con un' intenzione tale che intendesse di rimaner nello stesso luogo perpetuamente.

Anzichè credesi che taluno abbia un domicilio sufficiente per l'effetto medesimo sebbene avesse intenzione dopo un certo tempo di partir dallo stesso luogo, e intanto ivi si trattenesse per certe occupazioni, il che si verifica nei secolari i quali studiano nelle università il proprio parroco dei quali ad oggetto di contrar matrimonio suol' essere quegli sotto la di cui parrocchia han domicilio durante il tempo dei loro studj, tutto che dopo

(*a*) *Lib. 7. 179.*

(*b*) *Sess. 24. cap. 7. de ref.*

dopo un'intervallo di tempo, o consumato il corso degli studj intendano di portarsi altrove.

Non può dirsi per altro la stessa cosa di chi si trattiene in un luogo in grazia di ricreazione, o per un qualche litigio, o altro somigliante affar accidentale ancorchè vi passasse un tempo notabile, non credendosi secondo il comun giudizio che in tali casi si contragga un domicilio sufficiente all'oggetto stesso. Dipendendo adunque da questo comun giudizio di definir qual sia un domicilio sufficiente per l'effetto di contrar *validamente* il matrimonio innanzi il parroco legittimo, nè potendosi assegnar una regola generale, conviene in ogni caso particolare esaminar le circostanze, che vi concorrono per dedurne con sicurezza la risoluzione. Ma per procedere con tutta la cautela, come si conviene, in un'affare di tanta importanza, ove trattasi del valore di un sacramento, devesi piuttosto attendere questa risoluzione dal superiore ecclesiastico, ovvero dall'Ordinario che da altra qualunque persona privata.

A questa regola fa d'uopo di uniformarsi eziandio rispetto a quel genere di persone che non hanno per l'ordinario un domicilio fisso, e che appellansi generalmente col nome di *vaghi*, riguardo ai quali è cosa chiara che non puossi osservare a rigore il decreto Tridentino sovrallegato che per la validità del matrimonio esige la presenza del parroco *proprio* del domicilio.

Di questi vaghi parlando lo stesso Tridentino dice: „ Atteso chè molti di quelli che „ vanno vagando, e che hanno stazioni incerte, abbandonata la prima moglie, ne „ sposano un'altra e per l'ordinario più di „ una in diversi luoghi, vivente ancor quella prima, paternamente ammonisce tutti „ quelli cui spetta che facilmente non ammettano questo genere d'uomini vagabondi al matrimonio. Esorta dipiù i magistrati secolari a punir costoro severamente, e ai parrochi poscia comanda, che „ non intervengano ai matrimonj di essi, se „ prima non abbiano fatta una diligente inquisizione, e portato l'affare all'Ordinario non abbiano ottenuta la licenza da esso „ lui di assistervi. “

Sebbene dunque la pratica comune sia rispetto a questi vaghi che non potendo contrar il matrimonio innanzi il *proprio* parroco contraggano alla presenza del *parroco* di quel luogo in cui al tempo del matrimonio da contrarsi si trovano fermi, tutta volta non vi ha dubbio che attese le ragioni indicate dal Tridentino, e pur troppo verificate dalla quotidiana esperienza essere necessaria una gran circospezione, e non doversi dai parrochi solennizzare una tal sorta di matrimonj senza l'intelligenza e l'autorità dei superiori, siccome quasi generalmente prescrivono tutti i sinodi diocesani.

E poichè nel decreto Tridentino intorno ai vaghi non vi fu apposta alcuna clausula irritante, se il parroco trascurando le avvertenze comandate dai sinodi assistesse a qualche matrimonio di questi vaghi sarebbe valido il matrimonio quando non constasse di altro legittimo impedimento, sebbene il parroco peccarebbe gravemente, e a tenor della sua colpa sarebbe da punirsi dal superiore, secondo che dopo il Sanchez ha osservato il Zipeo (a).

Sotto il nome di vaghi non s'intendono i soldati, e la gente militare, conciosiachè ordinariamente credesi che abbiano domicilio, e parroco proprio. E di fatti secondo il jus civile dicesi aver il soldato domicilio *ove dimora, se nulla possede nella patria* (b).

Evvi pertanto ragionevole opinione che la maggior parte della gente militare non avendo possedimenti nella patria, il luogo ove hanno stazioni sia il lor domicilio, e così facilmente sia ivi da considerarsi il parroco come proprio ove nei presidj, o altrove dimorano, ma non però di passaggio (c).

Il Vanespen riferindo la pratica del Belgio, dice, che i militari riconoscono come parrochi proprj i cappellani castrensi delle respettive legioni, o reggimenti i quali amministrano loro i sacramenti, e perciò assistono ai matrimonj dei medesimi, e ciò in vigor della facoltà conceduta agli eserciti regj

(a) *In jure novo tit. de sponsal. n. 13.*
(b) *L. 23. §. 1. ff. ad municipalem.*
(c) *L. Heres absens §. proinde ff. de judiciis, Zypaeus consult. 2. n. 7. de offic. Ordinarii.*

regi da un vicario Apostolico deputato con breve della *S.* Sede.

Ma poichè sogliono bene spesso avvenire in pratica delle difficoltà su questo punto del parroco proprio ad effetto dell' assistenza ai matrimoni, sopra di che per la nuova disposizione del concilio di Trento trattasi della validità del sacramento, giovarà quì d'aggiungere ciò che lasciò scritto l' eruditissimo Pontefice di S. M. Benedetto XIV. in una sua instituzione pastorale (*a*) nella quale siccome vengono risolti varj dubbj pratici, e proposte delle regole da osservarsi per la diocesi di Bologna di cui fu al governo prima di essere innalzato al pontificato, possono i parrochi averne una giusta e sicura norma onde dirigersi cautamente in somiglianti occasioni. Ciò che estraremo da questa instituzione servirà in parte ad illustrare ciò che su questo articolo finora si è detto, e in parte a sciogliere alcuni altri dubbj che rimangono, e che sogliono non di rado presentarsi al parrochi.

1. Primieramente adunque attesta il Lambertini essere stato deciso dalla sacra congregazione interprete del concilio di Trento nel 1573. che essendo i contraenti soggetti a diverse parrocchie non richiedesi per la validità del matrimonio la presenza d'ambidue li parrochi dello sposo, e della sposa, ma essere sufficiente la presenza del solo parroco proprio della sposa qualora il matrimonio si contrae nella parrocchia della sposa, e similmente esser sufficiente la presenza del solo parroco dello sposo se il matrimonio si contrae nella parrocchia dello stesso sposo (*b*).

2. Sebbene per la collazione degli ordini sacri il ministro proprio di questo sacramento possa essere non solamente il vescovo del domicilio, ma eziandio quello dell'origine, nulladimeno fu dichichiarato dalla S. Congregazione li 18. Novembre 1702. in una causa della diocesi di Modena essere necessario alla celebrazion del matrimonio l' intervento del parroco del domicilio degli sposi constando ciò chiaramente dalle stesse parole del testo Tridentino (*c*).

3. Approva il Lambertini il sentimento di que' scrittori i quali asseriscono, che quegli che ha domicilio in due parrocchie diverse possa legittimamente contrar il matrimonio innanzi di quel parroco sotto la di cui parrocchia egli dimora al tempo di contrar il matrimonio (*d*). Devesi poi intendere, ei dice, che uno abbia due domicilj quando per giudizio di prudenti persone faccia un' egual dimora in ambidue i luoghi (*e*).

4. Chi per proprj affari, o per motivo di corporal sollievo si trattiene in villa eziandio in una abitazione propria, non può validamente contrar il matrimonio innanzi il parroco della stessa villa. Sopra di ciò riferisce quatro decisioni della sacra Congregazione, (*f*): Che che ne dica qualche scrittore in contrario forse sul fondamento di qualche altra supposta decisione (*g*) stante che non potè vedere gli atti originali della stessa congregazione siccome fece il Lambertini il quale ne sostenne l' uffizio di segretario.

5. Se taluno senza abbandonar veramente il proprio domicilio in città, o in altro luogo si trasferisse in altro, ed ivi contragga il matrimonio senza che ivi fissato abbia il proprio domicilio, o un quasi domicilio, ciò facendo p. e. affin di evitar le difficoltà di comprovar lo stato libero, o anche per altro motivo semplicemente, e senza frode, il matrimonio è nullo; sopradichè sonovi due decisioni una dei 22. Febbrajo 1631. (*h*) l' altra più recente emanata sotto il segretario Lambertini dei 13. Luglio 1725. Dichiara però lo stesso Lambertini che se qualcuno p. e. ad effetto di evitar le discordie de' suoi parenti lasciando il solito suo domicilio, e portandosi in altro luogo con animo di dimorarvi contraesse in questo secondo luogo il matrimonio, sarebbe allora bensì valido secondo una decisione dei 22. Febbrajo

(*a*) *Institutionum ecclesiasticarum Benedict. XIV. tom. 1. institut. 33.*

(*b*) *Lib. 1. Decretor. Sac. Congreg.*

(*c*) *Sanchez de matrim. lib. 3. qu. 23. Pontius de matrim. lib. 5. cap. 13. Salmaticens. in cursu morali tom. 2. tract. 9. de matrim. Barbosa de Parocho cap. 21.*

(*d*) *Clericatus decis. 35. Barbosa ibid. Cardinal. de Lugo lib. 1. dub. 37.*

(*e*) *In L. assumptio §. Viris prudentibus ff. ad municipalem.*

(*f*) *Lib. 16. Decretorum.*

(*g*) *Pontius loco citato.*

(*h*) *Lib. Decretor. 14.*

brajo 1723. ed altre autorità allegate dal Lambertini, (a) il quale ne assegna la ragione di una tal disparità di giudizio, dicendo che nel primo caso il matrimonio è nullo perchè vi manca il legittimo domicilio, in quest' ultimo caso poi sebbene vi possa essere qualche specie di frode non vi manca però il domicilio sufficiente.

6. Trattandosi del matrimonio di persone vaghe il loro parroco è quegli sotto la di cui parrocchia dimorano in quel tempo che si trattengono in qualche luogo (b).

Dice il Lambertini che distinguesi il vago dal pellegrino, sebbene siavi il costume di usurpar promiscuamente l' uno, e l' altro, mentre propriamente il vago è quegli che abbandonato il proprio domicilio va cercandolo per esteri paesi, il pellegrino poi viaggia con intenzione di ritornarsene un tempo al proprio domicilio; riguardo a questo genere di persone prescrive da osservarsi per la diocesi di Bologna che i parrochi non assistano ai matrimonj di questa gente se non hanno riferito prima l' affare all' ordinario giusta il decreto Tridentino.

7. I professori dell' università, e dei collegj, i maestri privati, gli studenti, gli esercenti qualche arte liberale, o meccanica, ed altri impiegati nel servigio delle corti, o dei Grandi fuor della propria patria sebbene per la bolla d' Innocenzo XII. che incomincia *Speculatores* non possano essere ammessi agli ordini dal vescovo di quel luogo ove dimorano, se non hanno ivi dimorato per anni dieci, nè trasferita nello stesso luogo la maggior parte de' loro beni, ed inoltre se non affermino con giuramento di voler in questo stesso luogo aver un fisso domicilio; nientedimeno contraggono validamente il matrimonio in quel luogo ove per ragion dell' enunziate professioni, o uffizj hanno un quasi domicilio non altrimenti che ricever possano gli altri sacramenti. E lo stesso convien dire dei Governatori delle città, dei Giudici, dei Medici, e dei Servi; il di cui matrimonio è parimenti valido celebrato innanzi al parroco di quel luogo ove fanno dimora (c).

8. Riguardo a coloro che son ritenuti nelle prigioni convien distinguere due sorte di carcerati; altri cioè che per castigo, o perpetuamente, o per un determinato tempo stanno chiusi nelle carceri, e il loro parroco legittimo a contrar il matrimonio è quegli nella di cui parrocchia son situate le carceri mentre dicesi nel jus civile che un relegato ha intanto il domicilio necessario in quel luogo in cui è relegato (d).

Quanto all' altro genere di carcerati, e di coloro che devono stare per custodia nelle prigioni, sin tanto che si pronunzj la sentenza dal Giudice, il parroco di questi ha da riputarsi quegli ove hanno un domicilio fisso, e non il parroco del luogo ove son situate le prigioni, conciossiachè non hanno i carcerati altra qualunque cosa tanto a cuore quanto di restituirsi alle proprie case. Sopra di che oltre l' autorità di varj dottori (e), accenna il Lambertini un decreto della congregazione dei 26. Maggio 1707. e dichiara che qualora nella diocesi di Bologna si ricercasse da quest' ultimo genere di carcerati di contrar matrimonio abbiasi dai parrochi a ricorrere alla curia acciocchè si esamini se vi fossero circostanze tali per cui potesse competere l' assistenza al matrimonio anche al parroco delle carceri.

9. Negli ospitali occorre talvolta di doversi contrarre dei matrimonj, da quei che trovansi in pericolo di vita affin di provveder alla salvezza della propria anima. Succedendo dei casi somiglianti, ossia dentro questi luoghi pii, o di fuori, non rimane tempo da indagare del loro stato libero, siccome fu dichiarato dalla congregazione del Santo Uffizio, cosichè convien permettere il matrimonio a condizione però che il malato ristabilito in salute non s' avvicini alla moglie prima di aver ubbidito a quanto prescrive la mentovata congregazione. Ma cer-

(a) *Fagnanus in cap. significavit num. 36. de Parochis.*

(b) *Sanchez de matrimon. lib. 3. disput. 25. Barbosa de offic. & potestat. parochi part. 2. capit. 21.*

(c) *Sanchez de matrim. lib. 3. disp. 23. Barbosa in concil. Trid. sess. 24. de matrim. Garzia de Benefic. part. 5. cap. 7. n. 81.*

(d) *Leg. Filii ff. ad municipalem.*

(e) *De justis ac dispensat. matrim. Monacellius in Formul. tom. 4. Ursaya in disceptat. eccles. tom. 2. part. 1. discept. 10.*

cercandosi chi abbia ad assistere a' questi tali matrimonj sogliono nascere delle controversie fra i capellani degli Ospitali, e i parrochi nelle di cui parrocchie esistono; per la qual cosa ingionge il Lambertini che somiglianti casi si riferiscano parimenti alla curia acciò sia provveduto conforme si crederà dall' ordinario di dovere.

10. Intorno ai matrimonj delle donzelle che mantenute sono negli Ospitali il Lambertini stabilisce la regola per la diocesi di Bologna, che se si tratta di quelle che vivono negli Ospitali degli spurj deve al matrimonio assistere il parroco del luogo cui l' Ospitale è soggetto, e non il capellano dell' Ospitale dicendo essere similmente stato deciso dalla Sacra Congregazione li 11. d' Aprile 1651. Trattandosi poi delle donzelle che sono ricovrate negli altri ospitali dichiara che secondo l' antica consuetudine abbiasi a ricorrere al curato proprio dell' ospitale: conciosiachè soggiugne, vengono alimentate dei proventi dell' ospitale, e da esso ricevono la dotazione, ed avendo abbandonato il domicilio paterno devono riputarsi siccome figlie dello stesso pio luogo dal quale se qualche volta escono per andar a visitare i suoi, non se ne stanno lontane molto tempo, e non impiegano in questi uffizj che qualche breve intervallo, nè vengono dai governatori dell' ospitale a chi che sia affidate se non che in figura di depositario, o di custode. Ma essendosi già avvertito che questa regola fu proposta dal Lambertini da osservarsi per la diocesi particolare di Bologna, cui è diretta la sua pastorale, non ha egualmente da servire di norma per altre diocesi, nelle quali convien stare alle leggi e consuetudini particolari ed approvate di ciaschedun luogo, e al più su tale articolo vale a dir dei matrimonj delle donzelle che vivono nei conservatorj raccogliersene potrebbe lo spirito di quella particolare legislazione per farne quell' uso giudizioso che convenisse.

11. Parlando del matrimonio di quelle donzelle che se ne stanno in educazione, o in custodia dentro i chiostri dei monasterj dice il Lambertini che non vi sarebbe questione se fosse eseguito un decreto della congregazione dei vescovi, e regolari degli 8. di Ottobre 1723. nel quale inerendo ad altri precedenti è stato dichiarato, ch'essendosi introdotto il pravo abuso contro la disciplina regolare, e la quiete monastica di essere ritenute le donzelle educande lor malgrado, dai parenti nei monasterj sebbene sieno seguiti gli sponsali di *futuro* ovvero destinate in matrimonio a taluno, tutte le stesse donzelle che diedero a qualcuno parola di futuro matrimonio abbiano ad uscir dai monisterj sebbene non soggetti all' ordinario, e a ritornarsene alle case dei parenti.

Ma polchè succede bene spesso l' inosservanza di una tale retta ordinazione suolsi metter in controversia se nei matrimonj di queste donzelle il parroco proprio sia quegli nella di cui parrocchia esiste il monastero, ovvero il parroco ove la sposa ha il proprio domicilio? Pertanto se la donzella sposa non ha in altra parrocchia domicilio, allora il parroco legittimo si reputa quegli ove è situato il monastero: che se ha il domicilio *paterno*, *materno*, *o fraterno*, al parroco del domicilio spetta l' assistere al matrimonio. Vuole quindi il Lambertini che nell' una, e nell' altra parrocchia cioè del domicilio, e del monastero secondo la consuetudine della chiesa si facciano le proclamazioni, ossia le stride matrimoniali.

A questo proposito aggiugne nella sua pastorale che occorrendo di farsi i funerali ai giovani che stanno in educazione nei collegj o nei Seminarj, gli emolumenti funebri spettano al parroco del domicilio, semprechè ne abbiano, o non avendo domicilio deve passarne il profitto di questi funerali al parroco, cui è soggetto il collegio, o il Seminario e la stessa cosa dichiara, che sia osservata riguardo alle donzelle educande che mancassero di vita nei monasterj, il che riferisce esser stato deciso da Clemente XI. li 11. Gennajo 1702. approvato e confermato avendo un decreto di una particolar congregazione a ciò destinata.

Finalmente quanto ai servi, e alle serve che vivono presso i lor padroni dice il Lambertini doversi stare alla medesima regola delle donzelle educande nei monasterj vale a dir che se hanno il domicilio paterno, materno, o fraterno il lor matrimonio sarà da celebrarsi innanzi il parroco del proprio domicilio, e qualora non ne hanno toccarà l' assistenza legittima al parroco cui soggetti sono i loro padroni al di cui servizio son stipendiati.

Tale è in sostanza la circolare del Lambertini

bertini riguardante il parroco legittimo per l'assistenza al matrimonio, che si è allegata parte a rischiaramento di ciò che su questo articolo fu detto, e parte per risoluzione di altre difficoltà che sogliono bene spesso nascere ai parrochi, di cui potrann' eglino col dovuto discernimento farne quell'uso, che si conviene, mentre essendo la circolare stessa indirizzata ad una diocesi particolare dal proprio Ordinario, non può generalmente servire che per un' autorità dottrinale, e fa d'uopo distinguere ciò che come massima generale, o come spirito di legge può esser applicabile universalmente dai statuti particolari, e dagli usi proprj del paese per cui fu promulgata.

Il Vanespen citando il Barbosa seguace di altri canonisti (*a*) osserva, che se un parroco assista al matrimonio di un suo parrocchiano in aliena parrocchia ancorchè il parroco di questa vi si opponga e riclami, il matrimonio è *valido*, non altrimenti che validamente amministra anche gli altri sacramenti, come pure se v'assistesse in aliena diocesi eziandio contro il volere del vescovo di quella; e la ragione che ne adducono è perchè l'assistenza del parroco richiesta dal Tridentino alla validità del matrimonio non è propriamente un'atto di giurisdizione, ma semplicemente un' atto pastorale: e dipiù soggiungono che un parroco tuttochè scomunicato, sospeso o interdetto, può *validamente* assistere al matrimonio, attesochè rimane un vero parroco, nè assistendovi esercita un'atto di giurisdizione.

Sopra l'addotta distinzione di atti pastorali ed atti di giurisdizione diremo che in *pratica* almeno sembra non adottabile, osservandosi che tutti gli atti, e le funzioni parrocchiali, ossia proprie dei soli parrochi dicansi di diritto, e di giurisdizion parrocchiale, e non esercitabili dai semplici sacerdoti, donde sembra eziandio che la distinzione medesima non sia molto appropposito per comprovare la potestà dei parrochi di assister validamente ai matrimonj sebbene in aliena parrocchia o diocesi, e non ostante l'essere innodati da censure; e che piuttosto assegnar si dovesse la ragione che dagli accennati impedimenti non possono essere spogliati della potestà loro naturale, e di cui mercè la canonica instituzione ne furono una volta perpetuamente investiti.

Siccome il parroco qual' ordinario ministro dei sacramenti può delegarne l'amministrazione ad un'altro sacerdote, così parimenti può delegare la facoltà di assistere al matrimonio secondochè lo suppose il Tridentino nel dir che fece, o innanzi *un' altro sacerdote di licenza del parroco*. Dal contesto dello stesso decreto Tridenrino è manifesto però, che quella facoltà non può essere conceduta se non che a un *sacerdote*, donde il Barbosa con altri canonisti conchiude che un matrimonio in tempo di peste contratto alla presenza di un' accolito di licenza del parroco è nullo (*b*).

Questa licenza del parroco può esser data tanto in voce, che in iscritto, purchè però sia data al tempo di assistere al matrimonio: conciosiachè se fosse allora mancata, sebbene il parroco l'avesse posteriormente conceduta ovvero ratificasse l'assistenza medesima, nulladimeno sarebbe invalido il matrimonio. Conciosiachè, dice il Barbosa, quantunque regolarmente la ratifica, retroceda, e si paragoni al mandato, nulladimeno qualora una legge, o uno statuto richiede la corporal presenza, la ratifica susseguente non basta a convalidar l'atto.

Essendosi detto, che il parroco può dar la stessa licenza in voce, o in iscritto, potrebbbe talvolta nascere il dubbio se veramente il parroco avesse inteso di darla. Cosichè fra gli altri il Zipeo (*c*), muove la questione se fosse stata sufficiente per assistere eziandio al matrimonio una licenza generale conceduta dal parroco ad un'altro sacerdote di amministrar *tutti* li sacramenti. Donde per evitar ogni ambiguità trattandosi della validità del sacramento conviene, che il parroco intendendo di concedere quella tal licenza deve specificarla, ovvero se non intende di concederla egualmente ha da dichiararlo nel sostituire che fa un'altro sacerdote alla cura dell' anime.

Se-

(*a*) *De offic. & potest. episc. part. 2. alleg. 32. num. 55.*

(*b*) *Loco citato.*

(*c*) *Consult. 2. n. 11. de offic. ordin.*

Se questa licenza possa esser data eziandio dai viceparrochi, dipende dall' autorità che ricevettero dal parroco perchè non essendo loro stata impartita una facolta speciale non possono arrogarsela essendo la lor potestà *delegata*, *e vicaria*, nè potendo un delegato per il jus comune ordinariamente suddelegare. Un cappellano curato tuttavolta, ovvero un vicario eziandio amovibile può dar a un' *altro sacerdote* la stessa licenza perchè, come dicono i canonisti è delegato alla *università delle cause* cui compete l' autorità di suddelegare. Nulladimeno diremo che in pratica per maggior cautela e sicurezza conviea attenersi alle particolari consuetudini e al tenor delle patenti, o delle lettere di approvazione dei sacerdoti deputati alla cura delle anime.

E poichè il vescovo rimane sempre l' Ordinario ministro dei sacramenti per tutta la sua diocesi insieme coi parrochi che ne son li sussidiarj, egli medesimo eziandio non solamente ha il diritto di assistere al matrimonio, ma può delegarne la facoltà ad un' altro sacerdote, il che vien chiaramente espresso dal Tridentino in quelle parole, *ovvero innanzi un' altro sacerdote di licenza del parroco o dell'* ORDINARIO. Col nome poi di *Ordinario* intendesi qui il vescovo della diocesi in cui i contraenti han domicilio, e tutti quelli che succedono nella di lui autorità, e giurisdizione; siccome il capitolo in sede vacante, il vicario generale del vescovo, e del capitolo stesso in sede vacante: semprechè però la di loro autorità non venga su questo punto in ispezie ristretta.

Egli è vero altresì che l' Ordinario può delegar questa licenza ad un' altro sacerdote anche inscio, o contro il volere del parroco, ma ciò è da farsi di rado, e se non per un motivo urgente: conciosiachè per questa delegazione viensi a togliere al parroco l' assistenza matrimoniale lui competente per diritto ordinario, e perciò quindi resta in certo modo spogliato di un diritto proprio nell' accordar che si fa ad altri la stessa facoltà.

Oltre la presenza del parroco o di un' altro sacerdote di licenza del parroco, o dell' Ordinario è necessario ancora l' intervento di due o tre testimonj secondo il decreto Tridentino: il qual' intervento ha da esser *simultaneo*, e non basta il *successivo*, perchè il decreto medesimo esige copulativamente la presenza del parroco, e dei testimonj per quell' espressione copulativa *Et* che ne dimostra apertamente questo concorso unito e simultaneo (*a*).

Intorno poi la qualità dei testimonj nulla statuisce il concilio di Trento, nè su di ciò neppur i sinodi posteriori, nè i rituali prescrivono alcuna cosa. Donde ammettonsi per testimonj ogni sorta di persone sane di mente, e capaci da intendere ciò che vien fatto dai contraenti, uomini, femine, e consanguinei anche più prossimi degli sposi senza eccezione che in questo caso non ha luogo, sebbene in altri affari richiedansi dei testimonj *maggiori* d' ogni *eccezione*.

La ragione poi perchè il Tridentino non ha ristretta la sua disposizione ai testimonj *più degni* può esser stata, acciocchè col pretesto dell' *eccezioni* non venissero il più delle volte annullati i matrimonj, o almeno se ne richiamasse in dubbio la validità.

La presenza del parroco, e dei testimonj esser deve non corporale soltanto ma *morale*, cosichè sappiano e intendano ciò che vien fatto, e colla testimonianza dello stesso parroco, e dei testimonj comprovar si possa il matrimonio, ed in tal maniera ovviare gl' inconvenienti da temersi nei matrimonj clandestini.

Donde sebbene il parroco fosse presente col corpo, ma non intendesse, o non badasse a ciò che fosse fatto, sarebbe invalido il matrimonio per difetto della presenza del parroco tuttochè maliziosamente ricusasse di intendere, o di badare alla stessa cosa. Conciosiachè è verissimo anche in questo caso, che la presenza del parroco non è tale che possa far testimonianza del matrimonio contratto innanzi di se qualunque ne sia la ragione dello stesso difetto (*b*).

Similmente sarebbe insufficiente la presenza del parroco se i contraenti fossero dietro di una pariete, o il parroco fosse cieco, perchè sebbene udisse le parole, e le intendesse,

(*a*) *Barbosa loco cit. n. 137.*

(*b*) *Zipaeus consult. 3. de Sponsal.*

desse, non potrebbe con certezza e sicurezza attestare che tali fossero individualmente i contraenti, non avendoli veduti, e potendo facilmente ingannare il suon della voce (*a*).

Basta poi la presenza morale del parroco quantunque si mostrasse egli affatto contrario e ripugnante, purchè però ogni cosa venga eseguita innanzi di lui in modo tale onde possa fare di tutto ciò che si è operato una certa testimonianza. Lo stesso deve dirsi se il parroco fosse stato ivi chiamato collo stesso fine, e con inganno, ovvero casualmente vi fosse intervenuto, o anche quasi di passaggio (*b*). Conciosiacchè sebbene senza grave peccato ordinariamente non si ommettano quelle cose che richiedonsi oltre la moral presenza del parroco, e dei testimonj, nulladimeno ommesse che siano non invalidano il matrimonio: verificandosi allora quella trita regola: *Molte cose son vietate a fare, che tuttavolta fatte sussistono*.

Tanto quindi reputasi necessaria questa presenza del parroco, e dei testimonj per la validità del matrimonio, che non può supplirne il difetto l'ignoranza neppur *invincibile*, siccome neppur qualsivoglia necessità di una persona privata: cosichè il matrimonio contratto senza l'intervento del parroco, e dei testimonj in articolo di morte, o in tempo di guerra, o di peste sebbene possibile non fosse di aver il parroco presente, sarebbe invalido (*c*).

Anzichè parlando dei costumi della Francia per testimonianza di Carlo Feuret i matrimonj contratti in articolo di morte alla presenza eziandio del parroco e dei testimonj da coloro che fino a una tale circostanza vissero in concubinato, e procrearono dei figli illegittimi son tenuti *per invalidi* in quanto agli effetti civili in vigor di un'editto di Lodovico XIII. del 1639. (*d*).

§. VIII.

Osservazioni sulla legge stabilita dal Tridentino intorno la presenza del parroco, e la promulgazione della stessa. Nella Francia, nelle Fiandre, e quasi comunemente nei Paesi cattolici è necessaria la presenza del parroco per il valore dei matrimonj. Del caso di contrarsi matrimonio in luoghi ove il decreto Tridentino non fosse ancora stato promulgato. Della pratica dell' Alemagna, della Francia, e di altri Stati riguardo ai matrimonj fatti innanzi il magistrato civile, o il ministro protestante dagli eretici qualora si convertono alla fede cattolica. Dalla chiesa son riprovati i matrimonj che si contraggono fra cattolici, ed eretici; sentimenti dei dottori, e decisioni delle Romane congregazioni. Di una più recente dichiarazione della congregazione interprete del concilio di Trento approvata da Benedetto XIV. esistente nel di lui Bollario riguardo a tali matrimonj in Olanda, e nel Belgio. Questa dichiarazione di Benedetto XIV. vien dilucidata nella sua opera De Synodo Diœcesana, *e si riportano i suoi dottrinali. Di un instituzione dello stesso Pontefice Lambertini che fa allo stesso proposito compresa nella collezione delle sue pastorali per la Diocesi di Bologna. Di altri dottrinali ricavati dall' opera* De Synodo Diœcesana, *intorno il modo di celebrar i matrimonj contratti dai cattolici in Paesi d' infedeli, o di protestanti, ovvero nei Paesi cattolici fra un cattolico, ed un eretico. Istruzione dello stesso Lambertini ripetuta dalla opera anzidetta intorno il rito di celebrarsi un matrimonio fra un cattolico da una parte, ed un protestante dall' altra in un Paese di Dominio cattolico qualora dalla chiesa si accordi la dispensa. Si riporta l' esempio del rito osservato nella celebrazion del matrimonio fra Enrichetta principessa di Francia, e Carlo I. Re d' Inghilterra, contratto con dispensa di Urbano VIII. Di una testimonianza del Tournely sulle stesse soggetto. Di un altro documento degli atti del clero Gallicano. Si conchiude quest' articolo intorno la presenza del parroco proprio al matri-*

(*a*) *Barbosa loco cit.*
(*b*) *Barbosa ibid. n. 85. & 88.*
(*c*) *Barbosa n. 147.*
(*d*) *In trattatu de abusu lib. 5. c. 2. n. 43.*

matrimonio colla pratica delle Diocesi Venete.

Osserva il Vanespen, che la necessità della presenza del parroco, e dei testimonj e per conseguenza *l' invalidità* del matrimonio risultante dal difetto di quella si verifica nei luoghi, nei quali il concilio di Trento venne riguardo a questo articolo promulgato. Conciosiachè avendo detto il concilio in fine del suo decreto: „ che lo stesso „ in ciascheduna parrocchia incominci ad aver „ la sua forza dopo giorni *trenta* da doversi „ computare dal giorno *della prima promulgazione* fatta nella medesima parrocchia: " conchiude essere da ciò manifesto a sufficienza di non aver egli inteso che il suo decreto abbia forza di invalidare il matrimonio in quelle parrocchie nelle quali non fu giammai ancora promulgato, per qualunque motivo alla fine ne sia stata impedita la promulgazione.

Soggiugne inoltre lo stesso Vanespen citando l'esimio Sig. Huygens (*a*), che nelle Fiandre, e nell' altre vicine provincie e regni, se si eccettuino l'Inghilterra, e la Polonia è stato il concilio di Trento per quanto spetta a questo decreto sufficientemente promulgato, nè riguardo alla Francia esservi oggi più alcun dubbio intorno la nullità del matrimonio clandestino per difetto della presenza del parroco, e dei testimonj.

Conchiude ancora che eseguita essendosi quasi comunemente nei paesi circonvicini la pubblicazione del concilio di Trento, e in conseguenza riputandosi nulli i matrimonj clandestini succedono di rado dei casi ove trattisi di contrarsi matrimonj in un luogo ove il concilio non sia stato promulgato da gente di un paese nel quale venne promulgato, *o viceversa*, e succedendo il caso che un' abitante di un luogo, ove il decreto fu promulgato contraendo il matrimonio senza la presenza del parroco in altro luogo ove si trattiene per modo di passaggio, nel qual luogo il decreto stesso non sia stato promulgato, risolve che il matrimonio sarebbe invalido, conciosiachè il decreto obbliga le persone in riguardo al loro natural domicilio, e non rispetto a un domicilio accidentale.

Si è detto poc' anzi che neppur la *necessità* supplisce al difetto del parroco *proprio*, il che deve intendersi della necessità *particolare* di qualche individuo; conciosiachè trattandosi di una inevitabile necessità generale siccome si verifica nei *vaghi*, il matrimonio di questi si reputa valido innanzi il parroco di quel luogo ove al tempo del contratto si trovano fermi, non avendo eglino il parroco proprio del domicilio che richiedesi negli altri.

I matrimonj degli eretici, o dei protestanti che si contraggono innanzi il magistrato civile, o un ministro protestante eziandio in quei luoghi ove il decreto Tridentino fu una volta promulgato attesta il Vanespen essere validi, (sebbene non vi mancasse il parroco cattolico) ed inoltre che quelli i quali furono in tal guisa congiunti ritornando in seno alla chiesa cattolica non devono costringersi a rinovar il consenso matrimoniale in faccia al parroco, e ciò egli dice essere comunemente in uso da anni settanta e più fino a suoi tempi non solamente in Francia, e nell' Alemagna, ma parimenti nelle provincie unite soggette al dominio dei calvinisti: aggiugnendo, colla testimonianza di un' esimio professore di S. Teologia nella sua università di Lovanio, essere stati cotali matrimonj tenuti per validi sotto gli occhi di quasi tutto l' universo mondo, la di cui validità essere da questo dottore sodamente sostenuta adducendo varie urgenti ragioni per le quali fu meritamente creduto dai Pontefici, e dai vescovi che il decreto stesso Tridentino comprender non dovesse i matrimonj dei protestanti in quelle provincie confederate, e dipendenti dal dominio temporale degli eretici (*b*).

Una prima ragione la desume questo dottore dall' utilità della chiesa, e dalla salvezza dell'anime. Conciosiachè, ei riflette, che se i matrimonj dei non cattolici contratti innanzi il magistrato politico, o un ministro non cattolico non fossero riputati validi ne seguirebbe che nessun conjugato calvinista verrebbe riconciliato alla chiesa cattolica senza-

(*a*) *In observat. de matrim. cap. 36.*

(*b*) *Martinus Svvaen in dissertatione sub titulo Theses de sponsa duorum.*

senza o abbandonar la moglie eretica che non volesse convertirsi, e senza confessar di esser fino allora convissuto in una fornicazione almen materiale colla propria moglie putativa, ovvero non convertendosi la stessa senza che il marito rinovasse il contratto nuziale innanzi il sacerdote, il che di rado osservasi oggi avvenire.

„ Di quanto ostacolo, poi dice il citato „ Dottore, sia una tale difficoltà alla con- „ versione degli Eretici, e quanta persecu- „ zione abbia avuto forza di muovere con- „ tro i cattolici nessuno si è che lo ignori. „ All' incontro se validi si reputino i matri- „ monj fatti innanzi il magistrato non catto- „ lico, o il ministro Calvinista nelle provin- „ cie confederate cessano i mali enunciati, „ e apresi la porta alla conversione degli „ eretici “.

Riferisce dipoi che l' allegata ragione venne esposta agli Eminentissimi padri da un prelato di somma riputazione Vicario Apostolico nelle provincie confederate nel mentre che l' anno 1671. trattava a Roma gli affari della sua missione, e aver eglino rescritto *non essere conveniente che quella controversia fosse definita dal S. Uffizio, ma statuisse egli stesso, ciò che credesse massimamente espediente alla salvezza dell' anime ad esso lui affidate*. E quindi che lo stesso anno rescrisse al medesimo Prelato la Romana penitenziaria essere ella di sentimento che i Matrimonj nel Belgio confederato contratti innanzi il magistrato, o un ministro calvinista dovevano tenersi per *validi*.

Dimostra poi le diligenze usate dal mentovato prelato, e il zelo suo da che se ne ritornò da Roma per inculcare ai vescovi ad esso lui soggetti che questa tal sorta di matrimonj avessero da riputarsi validi.

Una seconda ragione per la validità degli stessi matrimonj la deduceva l' autore dal riflesso che fosse moralmente impossibile l' osservanza del decreto Tridentino di contrar il matrimonio innanzi il parroco cattolico fra gli eretici sintanto che in quelle Provincie la religion dominante non è cattolica: comprovando questa moral' impossibilità diffusamente con dei sodi argomenti.

Una terza ragione per la stessa validità la riponeva nello scopo di questo stesso decreto Tridentino vale a dir che venivansi ad evitare nella stessa guisa i disordini che nascono dai matrimonj clandestini. Soggiugne quindi che lo stesso scopo ottiensi benissimo in quelle Provincie, mentre contraggonsi pubblicamente i matrimonj alla presenza del magistrato, o di un ministro non cattolico, e dei testimonj, e ciò non altrimenti che dopo di essere state premesse tre distinte pubbliche proclamazioni: tanto che nulla meno son banditi dai paesi degli Eretici i matrimonj clandestini di quello che presso le nazioni cattoliche, e per conseguenza, conchiude, cessando il fine contemplato dal decreto non v' è ragione di voler sostenere l' osservanza verbal della stessa legge.

Inoltre lo stesso Dottore si fa a comprovare con molte sode ragioni, che quel che si è detto intorno la validità del matrimonio degli Eretici contratto innanzi il loro magistrato, o ministro verificarsi ezfandio sebbene una delle parti contraenti fosse cattolica.

Primieramente in vigor della consuetudine attesochè i preti cattolici non sogliono comunemente congiunger di nuovo quelli che contrassero innanzi il magistrato o un ministro non cattolico, e uno de' quali contraenti sia eretico.

Secondo perchè si sa di certo che molti fra i sacerdoti regolari, e fra questi i PP. della compagnia di Gesù si uniformavano allo stesso sentimento, e alla medesima pratica.

Terzo perchè l' anzidetto prelato Vicario Apostolico avendo dopo il suo ritorno da Roma in quello stesso anno 1671. esposto alla S. Congregazione che tale era il di lui parere, e avuta la risposta che *facesse quel che più crederebbe conveniente in quei paesi* promosse sempre con più efficacia e frequenza la stessa pratica.

Per una quarta ragione riferisce la pratica eguale della Francia conciosiachè l' indicato prelato vicario Apostolico consultato avendo alcuni dottori, e parochi di Parigi su questo articolo, ebbe da esso loro in risposta che gli Eretici in quei paesi del regno di Francia, ove son tollerati, ed hanno il libero esercizio di lor religione vengono congiunti in matrimonio innanzi i proprj ministri eterodossi, e non innanzi i parrochi, ai quali ministri permette la chiesa che facciano le veci de' parrochi in questa parte. Se poi eglino si convertono alla fede cattolica vengono ammessi alla S. Comunione, e alla sacramental' assoluzione sebbene non celebrassero di nuovo il

vo il matrimonio innanzi il proprio parroco. Inoltre se uno de' contraenti si convesti, e l'altro rimanga eretico non vien negata al convertito la S. Comunione, o l'assoluzione in Francia, fintantochè comparischano entrambi innanzi il parroco; nè è lecito al conjugato convertito di abbandonar l'altra parte eretica, e di maritarsi ad altra persona, sebbene l'eretico non voglia rinovar il consenso innanzi il parroco. Finalmente che *non è invalido* un matrimonio non contratto avanti il parroco ma in presenza soltanto de' ministri eterodossi sebbene uno de' contraenti fosse *cattolico*.

Egli è ben vero che i Dottori Parigini aggiungevano in fine di quest' ultima risoluzione la seguente clausula salutare: *Per altro non è lecito, e gravissimamente pecca il cattolico*, e ciò in vero meritamente. Conciossiachè chi è quegli che voglia negare che i cattolici commettano un peccato gravissimo nel contrarre i matrimonj cogli Eretici, e che questi tali matrimonj sieno affatto da detestarsi attesi i moltiplici inconvenienti, e particolarmente il presentaneo pericolo del pervertimento all' eresia imminente, alla parte cattolica, e alla lor prole? Per il che corre un stretto debito ai parrochi d'invigilar attentamente per impedir quanto possono dal canto loro una tal sorta di matrimonj in que' luoghi ove più facilmente possono succedere attesa la frequenza de' Cattolici, e degli eterodossi procurando nei sermoni, nelle confessioni, e nei privati colloqnj di espor loro la gravità del peccato in cui incorresi per questi matrimonj, e di dissuaderli con qualunque più convincente motivo dal contraerli siccome questo stesso dovere dei parrochi il comprova con molta efficacia il sovracitato Professor di Lovanio nella allegata sua dissertazione matrimoniale, ove anche suggerisce loro molti motivi ad effetto di distogliere i cattolici da somiglianti matrimonj, esponendo altresì quanto gravemente pecchino i sacerdoti, e a quali pene sieno soggetti congiungendo un cattolico con persona eretica ovver qualora persuadono, o permettono che si facciano tali congiunzioni in una chiesa protestante da un ministro non cattolico.

Finalmente attesta egli stesso essere stato talvolta per ordine della congregazione dei Cardinali proibito a tutti i pastori, e missionarj a non congiungere in verun modo in matrimonio persone che non sieno ambedue cattoliche: ed inoltre che qualora per parte dei missionarj furono rappresentati degli urgenti motivi lasciaronsi i padri porporati piegare ad una risoluzione più benigna concedendo che impetrata la licenza del vicario Apostolico i pastori, e gli altri Missionarj congiungano in lor presenza di nuovo le persone di *differente credenza* le quali furono avanti unite in faccia del ministro, o del magistrato non cattolico secondo le patrie leggi e costumanze. E fu vietato quindi ai Missionarj che non s' arroghino una tal facoltà senza il consenso del vicario Apostolico.

Posteriormente a ciò che lasciarono scritto sulla stessa materia i mentovati dottori venne promulgata dalla S. congregazione interprete del concilio di Trento una dichiarazione approvata da Benedetto XIV. che porta la data dalli 4. Novembre 1741. e trovasi nel primo Tomo del suo Bollario col titolo *dichiarazione coll' istruzione sopra i dubbj riguardanti i matrimonj contratti, e da contrarsi in Olanda e nel Belgio*.

La sostanza di questa decisione è nei seguenti termini: vi furono delle gravi controversie se sieno da riputarsi validi, o nò i matrimonj che sogliono contraersi nei paesi confederati del Belgio o fra eretici da entrambe le parti, o fra un' eretico da una parte, ed un cattolico dall' altra.

Una tal questione recava della perturbazione, e dell' occasioni di pericolo, attesochè i vescovi, i parrochi, e i missionarj non aveano su ciò alcuna cosa di certo, e nulla osavano di statuire, o risolvere senza intelligenza della S. sede. E poichè negli ultimi anni scorsi richiedevano con molta instanza gli stessi pastori in un' affare sì grave il giudizio Apostolico, e singolarmente fra tutti il vigilantissimo vescovo d'Ipri nel riferir che faceva al Sommo Pontefice lo stato della sua chiesa secondo il dovere del proprio uffizio e per la sua riverenza alla cattedra di S. Pietro instava con grand' efficacia affinchè venisse posto fine ai dubbj sullo stesso articolo: Clemente XII. che teneva allora la Sede Romana e che conosceva l'importanza, e la gravità dell' affare commise alla S. congregazione interprete del concilio, che con diligenza secondo il costume ne facesse cognizione di questa controversia. Per procedere adunque in una cosa di tanto rilievo

lievo con tutta l'accuratezza, la S. congregazione incominciò l'esame dalle relazioni, e pareri avuti eziandio dagli altri vescovi, e dall'udirne il sentimento di varj Teologi Romani.

Ma l'affare dovette restar sospeso per la morte del Pontefice, a cui succeduto essendo lo stesso Benedetto XIV. una delle sue primarie cure si fu il commettere alla S. congregazione di riassumerne la cognizion di questa causa, e volle che la congregazione fosse tenuta in sua presenza affin di pronunziar egli stesso l'oracolo di sua decisione. Egli pertanto dopo le sessioni tenute colla congregazione, e dopo aver per qualche intervallo di tempo maturamente da se solo discusso l'affare finalmente fece formare la seguente risoluzione per servir di regola, e norma a tutti i prelati del Belgio, ai parrochi, e missionarj e al vicario Apostolico in una tal sorta di cause nel tempo avvenire.

Primieramente in quanto spetta ai matrimonj contratti o da contraersi fra gli eretici nei paesi confederati non osservata la forma prescritta dal concilio di Trento ha statuito purchè non osti alcun'altro canonico impedimento che devano riputarsi validi: tantochè se avvenga che entrambi li conjugi si convertano alla chiesa cattolica essere eglino obbligati al vincolo medesimo, abbenchè non si rinovi dagli stessi il mutuo consenso innanzi il Parroco cattolico.

Se poi si converta un solo dei conjungi ossia l'uomo, o la femina, nè l'un, nè l'altro può passar ad altre nozze finchè resta in vita uno di essi.

Riguardo poi a quei matrimonj che parimenti si contraggono nelle medesime provincie confederate del Belgio senza la forma statuita dal Tridentino dai cattolici cogli eretici o l'uomo cattolico sposi una donna eretica, ovvero una donna cattolica si mariti con un eretico il Pontefice riprova e proibisce severamente queste congiunzioni siccome furono mai sempre condannate abborrite, e vietate dalla chiesa lodando il zelo di quei vescovi che colle più rigorose pene spirituali procurano di allontanar i cattolici dalle stesse sacrileghe congiunzioni eccitando ammonindo, ed esortando seriamente e gravemente i prelati i vicarj Apostolici, i parrochi, i missionarj, e tutti gli altri sacri ministri a far ogni sforzo e ad usar tutta la lor sollecitudine affin d'impedir in ogni miglior modo i cattolici dell'uno e dell'altro sesso le medesime nozze.

Che se per avventura nei stessi luoghi fosse stato contratto, o si contraesse in avvenire (che Dio non voglia) un matrimonio di questo genere, non osservata la forma del Tridentino, dichiara S. Santità che questo matrimonio, qualora non vi concorra qualch' altro canonico impedimento, abbia a tenersi per valido, e che nè l'uno, nè l'altro dei conjugati, fintantochè resterà in vita, possa contrar un nuovo matrimonio col pretesto di non essere stata osservata la forma Tridentina.

Non tralasciando il Pontefice d'inculcar efficacemente al conjugato cattolico ossia uomo, o donna che per la gravissima colpa commessa, ne faccia penitenza per implorar da Dio il perdono, e che procuri a tutto potere di ridurre al seno della chiesa cattolica l'altro conjugato, che continua a viver nell'errore lontano dalla vera credenza, e di lucrar la di lui anima: il che sarebbe un rimedio opportunissimo per impetrar venia della divina offesa; dovendo poi restar sua vita durante perpetuamente obbligato a questo vincolo; siccome fu detto.

Dichiara inoltre S. Santità che tutto ciò che venne statuito nella presente decisione intorno i matrimonj contratti o dagli eretici fra di loro, o fra cattolici ed eretici nei paesi soggetti alle provincie confederate del Belgio s'abbia ad intender eziandio riguardo a somiglianti matrimonj che si contraggono fuor del dominio dello stesso Belgio dai soldati, e persone militari addette al servizio di quel dominio, e che sono spedite a presidiare le terre, e le fortezze: di tal maniera che però i matrimonj ivi contratti senza la forma del concilio di Trento o tra eretici da entrambe le parti, o fra cattolici ed eretici s'intendano validi purchè l'uno, e l'altro de' conjugati appartenga alle stesse legioni, ossia reggimenti, e compagnie militari. E la stessa dichiarazione vuole S. Santità che abbracci eziandio la città di Mastricth posseduta dalla Repubblica d'Olanda non per diritto di *dominio*, come dicono, ma soltanto *d'ipoteca*.

Finalmente riguardo ai matrimonj che si contraggono o nei paesi dei Principi cattolici da coloro che han domicilio in Olanda, o in quelle provincie confederate da quelli che

han

han domicilio nei paesi dei Principi cattolici S. Santità non volle stabilir, nè decretar alcuna cosa di nuovo, intendendo che intorno questi tali matrimonj si decida secondo i principj canonici del jus comune e a norma dell' approvate risoluzioni altre volte emanate dalla S. congregazion del concilio in casi somiglianti qualora nasca qualche controversia. E così ha statuito, e dichiarato, e comandato, doversi osservare da tutti nell'avvenire. Sin qui il decreto di Benedetto XIV. del quale raccolto n'abbiamo la parte essenziale dal suo Bollario, e che venne da esso lui posteriormente dilucidato ed illustrato nella sua opera de *Synodo Diœcesana* ove tratta in un capitolo a parte dello stesso soggeto.

E siccome lo stesso decreto distinguesi in tre parti, parlando della prima cioè intorno i matrimonj contratti, o da contraersi nei paesi d'Olanda, e del Belgio soggetti al dominio delle provincie confederate fra due eretici senza la presenza del parroco cattolico, vengono questi nel decreto Pontificio dichiarati validi, nè esser d'uopo che convertendosi eglino alla religion cattolica rinovino il loro consenso in faccia al parroco cattolico, nè disciogliersi i matrimonj stessi ancorchè un solo dei conjugati si convertisse rimanendo l'altro nell'eresia; ma solo per la morte di uno dei medesimi.

Varie furono le ragioni considerate e discusse nella congregazione tenuta dal Papa; conciosiacchè alcuni dei cardinali furon di parere, che il decreto Tridentino non fosse stato legittimamente promulgato in quei paesi, e per conseguenza mancando un requisito essenziale alla legge che i matrimonj fatti in tal guisa non fossero soggetti a nullità. Altri consideravano che nel decreto Tridentino si statuisca semplicemente, che sieno nulli i matrimonj che si contraggono senza la presenza del parroco, e dei testimonj: nè dichiararsi espressamente, nè esservi buona ragione da presumere che la mente dei Padri Tridentini fosse di voler obbligare con questa nuova legge le società eterodosse eziandio che sussistevano a quel tempo, e le altre che si fossero formate in avvenire.

Altri finalmente avendo la principal mira alla causa ed ai vantaggj della cattolica religione dicevano che in queste circostanze doveasi aver riguardo a rendere la stessa religione meno odiosa a suoi nemici, e ch'era sua intenzione di non frappor impedimenti a quei che potessero esser disposti a rientrare nel di lei seno.

Ciò premesso non tralasciavano di ponderare che se fossero dichiarati nulli i matrimonj, di cui si tratta, qualora alcuni conjugati fra gli eretici avessero risolto di abjurar l'eresia, ad effetto che fosse stato loro lecito di rimanersene uniti nello stato conjugale, sarebbero stati in necessità di rinovar il consenso innanzi il parroco cattolico, ed i testimonj, altrimenti non sarebbero stati riputati per conjugi legittimi. Dal che quindi, vale a dir da questa rinovazion del consenso ne deducevano i gravi inconvenienti, ed i pericoli da temersi. Primo, cioè che molti conjugati a quali sarebbe nato il desiderio di abbracciare la cattolica fede non l' avrebbero curato temendo da una parte, e dall' altra che l' uno non abbandonasse l' altro dopo d' esser insieme convissuti per lo spazio di molti anni con una reciproca concordia e benevolenza. Quindi aggiungevano, che se per avventura vi fossero stati dei dissapori e delle discordie fra conjugati, e che o l' uomo cercasse di separarsi dalla donna, o questa da quello, nè vi fosse stata altra strada per liberarsi dal vincolo matrimoniale avrebbe potuto facilmente avvenire che simulassero di voler convertirsi alla fede cattolica affinchè dopo la simulata conversione essendo loro chiesta la rinovazion del consenso restassero sciolti dallo stesso vincolo col negare l'uno all'altro il consenso. In terzo luogo che sebbene i conjugati si convertissero alla Santa Religione con serio e fermo proposito, tutta volta potrebbe accadere che la principal causa impulsiva alla conversione fosse la speranza di ricuperar la libertà, e di romper il vincolo che fosse lor molestissimo da tollerare; il che se avesse luogo dicevano chi è che non veda quanto conto sarebbe da farsi di questo genere di conversioni.

E per ciò che spetta all' anzidetto timor di simulazione fa a proposito una decretale d'Innocenzo III. al vescovo di Ferrara, ove interpellato il Papa, se si disciogliesse il vincolo del matrimonio passando uno de' conjugati dal cattolicismo al gentilesimo, o all' eresia? Rispose negativamente, e fra le altre adduce questa ragione: „ Si ovvia alla ma„ lizia di certuni, che in odio de' conjuga„ ti, ovvero quando vi fossero fra loro dei „ dispiaceri vicendevoli simularebbero l'ere-

„ sia

„ sia se potessero in tal caso abbandonarsi l' „ un l' altro ".

Quanto alla seconda parte del decreto Benedittino, in cui fu definito che contraendosi nelle stesse Provincie confederate da un uomo cattolico con una femina eretica, o *vice-versa* il matrimonio, senza la presenza del parroco cattolico, deve riputarsi valido, riflettevasi dalla Sacra Congregazione che non venivansi in questa guisa ad approvare questa tal sorta di matrimonj i quali anzi la chiesa abborrisce, e severamente vieta ai fedeli di contrarli; ma solo dichiara che sebbene illeciti son da tenersi per validi: e la ragione si è perchè essendo uno dei conjugati, o per riguardo del luogo in cui abita, o attesa la società in cui vive esente dalla legge del concilio di Trento, l' esenzione che lo stesso gode resta comunicata all' altra parte in forza dell' indivisibilità del contratto.

Riferisce poscia il Lambertini che dopo la promulgazione dello stesso decreto fatta, come di sopra si è detto, l' anno 1741. nelle Provincie confederate eragli stato ricercato, se comprendesse quei matrimonj, che si contraessero nei stessi Paesi fra cattolici da una parte e dall' altra, cioè fra uomo, e donna ambidue ortodossi senza la presenza del parroco cattolico? E di più essere stato chiesto che se per avventura ciò non fosse: venisse estesa per via d' indulto almeno questa facoltà affin di porre in calma le coscienze de' cattolici che dimorano nei Paesi confederati, alle quali ricerche fu risposto facilmente che il decreto parla espressamente dei soli eretici, ovvero del matrimonio fra due conjugati di diversa credenza, e perciò esserne esclusi, e non compresi li cattolici. Quanto poi alla chiesta estensione a favor dei cattolici essere questa assurda, e che avrebbe prodotto un mal' esempio attesochè sonovi in quei stessi Paesi i missionarj cattolici innanzi dei quali nei passati tempi vi fu sempre il costume di celebrarsi i matrimonj dai contraenti cattolici; e di più che il decreto Tridentino essendo stato promulgato fra i cattolici, e nelle particolari loro parrocchie in quei Paesi ognuno ben vede con quanta offesa della chiesa universale sarebbe stato inteso che i matrimonj dei cattolici che possono esser celebrati nei Paesi medesimi secondo la forma del concilio di Trento venissero esentati per via di grazia, e di dispensa dalla osservanza di una legge tanto provida; secondo che notò anche Juenin (*a*), con altri teologi i quali insegnano doversi osservare il decreto Tridentino dai contraenti cattolici eziandio in quei paesi nei quali non è osservato dagli eretici.

L' ultima parte del decreto Benedittino riguarda quei matrimonj, che si fanno nei Paesi cattolici da coloro che han domicilio nei Paesi soggetti alle Provincie confederate, e quegli altresì i quali contraggonsi nelle stesse Provincie da quelli che abitano nei luoghi soggetti ai Dominj cattolici. Intorno i quali matrimonj fu creduto non essere d' uopo lo stabilire alcuna cosa particolare, essendo stato bastantemente provveduto dalle regole del jus canonico che han disposto rispetto a quelli che abbandonato un Paese in cui hanno domicilio senza averne contratto un nuovo, ovvero un quasi domicilio desiderano ivi celebrare il matrimonio. Delle quali regole ha già trattato lo stesso Lambertini in una sua instituzione (*b*), e di cui ne abbiam fatto uso di sopra all' occasion di discutere qual sia il proprio e legittimo parroco del matrimonio.

Giovarà qui di aggiungere alcune altre riflessioni che ricavate abbiamo dalla citata opera de *sinodo diocesana* del Lambertini sullo stesso soggetto della presenza del parroco e dei testimonj nei matrimonj che si contraggono dai cattolici nei paesi soggetti ai dominj dei Principi infedeli, o eretici, ovvero che si celebrano nei paesi cattolici fra un cattolico da una parte, ed un' eretico dall' altra (*c*).

Siccome le leggi o le costumanze di alcuni di questi luoghi prescrivono che tutti quei che vivono sotto gli stessi dominj all' occasione di contrar matrimonj abbiano a presentarsi innanzi a un ministro infedele e alla presenza di esso lui deva esser ratificato dalle parti il contratto matrimoniale, nè potendosi ommettere dagli stessi cattolici quella tal

(*a*) *De sacramentis dissert. 10. quæ. 5. cap. 4.*
(*b*) *Institutione 33. editionis latinæ.*
(*c*) *De Synod. Diœces. tom. 1. lib. 6. cap. 7.*

tal sorta di comparsa, o di atto, senza che si espongano a delle gravi molestie, e senza grave pregiudizio della loro innocente prole la quale altrimenti non sarebbe riputata legittima: venne promosso il dubbio se far si possa dai cattolici la stessa cosa, (salva la coscienza) e come devano in tali casi regolarsi i direttori di anime? Fu sostenuto da qualche teologo che ciò non sia lecito, nè potersi tollerare che si faccia (a), e questa opinione sarebbe verissima qualora il ministro eterodosso venisse impiegato come una persona sacra, che intendesse di fare una cerimonia sacra, e col mezzo della stessa di santificare il contratto matrimoniale; conciosiachè sembrarebbe allora che i cattolici lo riconoscessero a guisa di un ministro legittimo di Cristo, e di approvare, e professare un rito gentile, o ereticale. Ma poichè la cosa va diversamente, e ch'egli soltanto trovasi presente ai matrimonj dei cattolici a guisa di un ministro puramente politico, nè in virtù delle parole, colle quali felicità gli sposi crede di attribuir qualche cosa di santo alla lor congiunzione, che gli eretici dei nostri tempi comunemente negano essere un sacramento, da altri teologi con più fondamento si fanno esenti da colpa gli stessi cattolici i quali in tal guisa si presentano ai ministri eterodossi per uniformarsi alle patrie leggi, e per sottrarsi così dai gravi danni cui sarebbero diversamente soggetti (b). Lo stesso parere venne anche approvato dalla congregazione del S. Uffizio, la quale dopo aver esaminata la stessa questione con diligenza la definì nel 1672. li 29. Novembre nel modo che siegue. (Tali sono i termini del quesito) „ I cattolici che sono stati congiunti „ in matrimonio innanzi il parroco, e i te„ stimonj cattolici in molti luoghi (così in„ valse la consuetudine) sogliono innanzi il „ ministro eretico, o protestante di nuovo „ congiungersi per evitar dei gravi danni, „ nè questa consuetudine può esser corretta „ dal clero. Peccano o no? e qual è il pec„ cato dei cattolici così nuovamente con„ giunti innanzi il ministro eretico? E co„ me deva condursi riguardo agli stessi l'Or„ dinario del luogo "? La sacra congregazione rispose: *Qualora il ministro assista ai matrimonj dei cattolici, come ministro politico non peccano i contraenti. Se poi assista come ministro sacro, non è lecito, e allora i contraenti peccano mortalmente, e devono ammonirsi*. Questa stessa risoluzione fu poscia da Benedetto XIV. confermata in una sua bolla, nella quale vietò ai cattolici dimoranti nel regno della Servia, e nei paesi confinanti che dopo aver fra di essi celebrato il matrimonio con riti cattolici non si facciano lecito di rinnovarlo innanzi il *Caddì*: avendo però modificato questo suo divieto con questa limitazione: *quando la cerimonia nuziale da eseguirsi alla presenza del Caddì non fosse un'atto puramente civile e che non contenesse alcuna invocazione di Maometto, nè includesse qualch'altra specie di superstizione* (c).

Lo stesso Pontefice definì ancora un'altra controversia ch'era insorta fra i missionarj nei surriferiti luoghi: Conciosiachè siccome alle volte avviene che l'anzidetto atto di presentarsi li cattolici innanzi il ministro eretico preceda alla celebrazione del matrimonio innanzi il parroco cattolico e i due testimonj, e che fra mezzo quest'intervallo succeda la copula fra gli sposi, e ne nasca quindi la prole. Perciò eravi della controversia fra i missionarj: Alcuni di loro scusavano da peccato quegli atti intermedj sul fondamento che eziandio presso i teologi ortodossi possa segregarsi il contratto dal sacramento: altri stando attaccati ai decreti Tridentini dicevano che nei paesi protestanti devono questi aver un'intero vigore fra i cattolici contraenti da entrambe le parti, e perciò quindi giudicavano tutti gli atti intermedj surriferiti illeciti e peccaminosi, e per conseguenza illegittima la prole che fosse stata procreata; e finalmente conchiudevano che se la cosa andasse diversamente, cessarebbe in quei paesi l'obbligazione ai cattolici di osservar il decreto Tridentino intorno la presenza del parroco, e dei testimonj. Sopra la qual controversia pronunziò il suo giudizio Benedetto XIV. in un breve indirizzato a un certo P. Simone da S. Giuseppe Car-

(a) *Lessius in Auctario cas. 24. in verbo Haereticorum conversatio.*
(b) *Joannes Verjuys in Pastorale tract. 13. art. 7. Piasec quaest. Theologic. part. 6.*
(c) *Constitut. 89. §. 10. in Bullar. tom. 1.*

ne Carmelitano Scalzo, e riferito nel suo Bollario (a). La parte decisiva, ossia decretoria del breve è in questi termini: „ Laonde avvegnachè fra i cattolici dimoranti in „ queste provincie è stato promulgato, ed „ accettato il decreto Tridentino, siccome „ da entrambe le parti lo confessate, è manifesto, che il matrimonio fra loro vicendevolmente contratto innanzi il magistrato „ civile, o il ministro eterodosso, e non alla „ presenza del proprio parroco d'entrambi „ li contraenti, e di due testimonj non poterst sostenere, nè riputar valido nè in „ quanto sacramento, nè in qualità di contratto. Nè i motivi per i quali abbiam „ pronunziato essere validi i matrimonj, che „ o dagli eretici fra di loro, o dai cattolici „ cogli eretici si contraggono in queste provincie confederate del Belgio, non osservata la forma Tridentina, possono applicarsi alle congiunzioni fatte tra i cattolici „ da una parte, e dall'altra ciascheduna delle quali si riconosce soggetta al decreto „ Tridentino e professa di seguirne l'autorità.

„ Sappiano pertanto i cattolici affidati alla „ vostra cura che quando si presentano al „ magistrato civile, o al ministro eretico in „ grazia di celebrar il matrimonio fanno un'atto puramente civile, con cui dimostrano „ il proprio ossequio alle leggi, e agli istituti dei Principi: che per altro allora non „ si contrae da esso loro il matrimonio. Sappiano inoltre, che se non celebraranno le „ nozze coll'intervento del ministro cattolico, e di due testimonj, non saranno mai „ nè innanzi a Dio, nè innanzi alla chiesa „ veri e legittimi sposi, nè che se usaranno fra di loro degli atti confidenziali, andaranno esenti da colpa. Sappiano finalmente che se nascesse da questa tal congiunzione della prole, che la stessa siccome „ non procreata da una moglie legittima „ agli occhi di Dio sarebbe illegittima, e „ che se i contraenti non rinovassero il consenso prescritto dalla chiesa sarebbe per „ essere illegittima eziandio nel foro della „ chiesa ". Sin qui la parte sostanziale del breve.

Siccome talvolta per gravi cause, e con le debite cautele si permettono dalla chiesa per via di dispensa dei matrimonj fra un cattolico da una parte, ed un protestante o eretico dall'altra eziandio nei paesi di dominio cattolico, resta a vedere come in tali casi abbia ad osservarsi il decreto Tridentino intorno la presenza del parroco. Su questo stesso articolo non abbiamo che a seguire le traccie del Lambertini, il quale nella citata sua opera de *synodo Diœcesana* (b), ci somministra una sufficiente istruzione.

Abbiamo già notato di sopra, che il matrimonio fra un cattolico da una parte, ed un eretico dall'altra quantunque si reputi valido, quando non osti verun altro canonico impedimento, è però illecito, e riprovato dalla chiesa, e vietato ai fedeli espressamente nelle sue leggi non altrimenti che le congiunzioni coi pagani, e gl' infedeli. „ Non bisogna (dice un concilio di Laodicea) indifferentemente congiungere con „ vincolo ecclesiastico di nozze, i proprj figliuoli, e figliuole con eretici (c)". Similmente un concilio Agatense: „ Non bisogna frammischiar matrimonj con persone „ eretiche, e dare i lor figliuoli, o figliuole, ma piuttosto riceverne qualora però „ protestino di divenir cristiani, e cattolici (d). Nel concilio Calcedonese fu proibito ai lettori, e cantori fra i chierici inferiori di unirsi in matrimonio a una femina eretica, pagana, o giudea sempre „ che non promettessero di convertir alla „ fede ortodossa la persona da congiungersi „ cattolicamente (e)".

Queste constituzioni vennero poi confermate e rinovate dal jus comune avendo Bonifazio VIII. in una decretale statuito, che privar si dovesse della dote una femina la quale scientemente si fosse sposata con un eretico (f). Il fondamento del qual divieto deve primieramente desumersi da quella ragione che i cattolici i quali contraggono matrimonj con eretici comunicano in *Divinis* coi

(a) *Tom. 3. Bullar. in suppl. n. 3.*
(b) *Tom. 1. lib. 6. cap. 5.*
(c) *Canon. 10. tom. 1. Collectionis Harduini col. 784.*
(d) *Canon. 67. apud Gratian. caus. 28. qu. 1. can. 16.*
(e) *Canon. 14.*
(f) *In cap. Decrevit de hæreticis in 6.*

coi medesimi. Conciosiachè annoverandosi il matrimonio fra i sette sacramenti della chiesa instituiti da Cristo Signore viene ad esser la stessa cosa il contrar matrimonio con un eretico, o il far un sacramento col medesimo (se si vogliano considerar i contraenti li ministri dello stesso sacramento, secondò la comun opinione dei Scolastici) o almeno riceverlo se (come altri vogliono fra i più recenti teologi) il ministro del matrimonio sia il sacerdote. Egli è poi fuor d' ogni dubbio che l' una, e l' altra cosa, cioè il fare, o il ricevere un sacramento insieme con gli eretici è illecita e sacrilega. Aggiungasi a questa ragione un altro motivo che altrove si è considerato, vale a dir i gravi danni, e pericoli spirituali che sovrastano alla persona cattolica, e alla futura prole, e che se non impossibile, almeno assai difficil cosa riesce il tenerli lontani; secondochè riflettono i teologi, e i canonisti (a).

E perciò fu che il Papa Benedetto XIV. inculcò ai vescovi di allontanar i cattolici dai matrimonj cogli eretici in quelle Provincie nelle quali accade spessissimo che per la frequente mescolanza degli eretici coi cattolici vengono non senza dispregio dei sacri canoni celebrate una tal sorta di congiunzioni (b).

Ma tutta volta anche lo stesso Pontefice Lambertini considerando non essere assolutamente impossibile che possano evitarsi i danni e i pericoli che si temono in una tal sorta di matrimonj, dice nella citata opera *De Synodo Diœcesana* esservi luogo alla dispensa ecclesiastica, e suggerisce qualche esempio di pratica riguardo alla presenza, e alla Nuzial benedizione del sacerdote (c).

„ Abbiam poi detto (son le parole del „ Lambertini) che quasi non può avveni„ re, che dai matrimonj dei cattolici, cogli „ eretici si tengano lontani quei pericoli, „ che sogliono per lo più non andar disgiun„ ti dagli stessi; ma non abbiamo asserito es„ sere ciò affatto impossibile. Conciossiachè „ possono nella stessa cosa concorrere tali „ circostanze, le quali venendo ponderate „ da quegli che ha la facoltà di dispensare, „ facciano strada alla concessione legittima „ della dispensa, in vigor della quale di„ venga lecito il matrimonio fra le parti „ una eretica, e l' altra cattolica, siccome „ dimostraremo altrove “.

„ Donde in quei luoghi e paesi ove tal „ volta viene permesso di contrarre questi „ tali matrimonj, conviene assolutamente, „ che il vescovo per preservare il decoro „ della chiesa opportunamente e prudente„ mente prescriva i riti da osservarsi nella „ celebrazione “.

„ Son di parere alcuni; prosiegue il Lam„ bertini, e liberamente insegnano doversi „ questi matrimonj benedire dai sacerdoti (d). „ Ma più rettamente altri avvertono che „ non sia da usarsi nei medesimi la benedi„ zion sacerdotale, nè doversi celebrare la „ messa in presenza di un' eretico, nè che „ abbia a contrarsi il matrimonio dentro lo „ recinto della chiesa; conciosiachè non è „ d' uopo che vi concorra alcuna di queste „ per la validita del medesimo (e). Nelle collazioni ecclesiastiche di Parigi (f) viene esposto il rito con cui furono celebrate le nozze fra Enrichetta Principessa della Regia stirpe di Francia, e Carlo I. Re della Gran Bretagna ai quali fu conceduta dal Papa Urbano VIII. l' Apostolica dispensa allo stesso effetto, delle quali nozze evvi una descrizione eziandio nella storia, o commentario che porta il titolo di *mercurio Francese* (g). Riferiscono pertanto, che il matrimonio fra l' anzidetta Principessa cattolica, ed il procuratore del Monarca protestante fu celebrato fuor della chiesa alle porte della Metropolitana Basilica di Parigi innanzi il cardinale grand' elemosiniere di Francia da cui tuttavolta non fu impartita la benedizion nuziale: „ e che dipoi la nuova sposa ven„ ne

(a) *Leyman Theolog. moral. lib. 5. tract.* 10. *part.* 4. *cap.* 14. *Reinfestuel ad tit. de sponsal. & matrim. n.* 360. *Nicolaus Serarius in opusculo de Catholicor. cum hæreticis matrim. Vanespen jur. eccles. part.* 2. *tit.* 13. *cap.* 8.

(b) *Constit.* 34. *in suo Bullar. tom.* 1.

(c) *Citato cap.* 7.

(d) *Theophilus Raynaudus Heteroclita spiritualia Operum tom.* 16.

(e) *Pontius de sacram. Matrim. in Appendice de Matrimonio catholici cum hæretico cap.* 9.

(f) *De Matrim. tom.* 3. *lib.* 1. *collat.* 2. §. 5.

(g) *Tom.* 2. *pag.* 359.

„ ne condotta dal procuratore del Re Britanno fino all'ingresso del coro: ivi qui- „ di essere stata celebrata con rito solenne la „ messa dal mentovato cardinale essendovi „ presenti il Re e la Regina di Francia e „ la nuova Regina della gran Bretagna e „ tutta la Real Famiglia, ma che il sunnominato procuratore del Re d'Inghilterra, „ sebbene fosse cattolico, attesochè rappresentava la persona di quel Principe addetto alla setta Anglicana ritirossi intanto nel „ prossimo palazzo arcivescovile, fintanto „ che fu terminata la messa; dopo la quale „ restituissi alla chiesa per ricondur la Regina ".

Aggiungeremo ancora un'altra testimonianza di Onorato Tournely, il quale asserisce essere stato espressamente vietato dal Pontefice Clemente VIII. che in questa sorta di matrimonj non sia impiegata la benedizione; ed inoltre aver il clero Gallicano l'anno 1670. portate le di lui instanze innanzi il Re cristianissimo, acciocchè mettesse freno all'importunità di coloro, i quali spesse fiate tentavano di costrignere i parrochi a benedire queste tali nozze, aggiungendo alcune altre cose appartenenti a questo stesso soggetto (a).

Conchiuderemo il presente articolo intorno la presenza del parroco al matrimonio col riportare la pratica Veneta; secondo la quale osserviamo che l'uso comune di queste nostre diocesi confermato dai sinodali statuti è di assistere *regolarmente* alla celebrazione dei matrimonj il parroco della sposa. Il sinodo della Metropoli Patriarcale di Venezia più recente cioè di Francesco Antonio Correr (b) statuisce: „ Quantunque l'uno, „ e l'altro parroco, dello sposo cioè, e della sposa possa validamente assistere al matrimonio di persona respettivamente a sè „ soggetta, ordiniamo, che inviolabilmente si „ osservi la lodevole nostra consuetudine che „ il parroco della sposa v'assista: se poi, „ soggiugne il sinodo, taluno che non fosse „ il parroco proprio o un'altro sacerdote „ senza licenza del parroco proprio assista, „ sappia che in vigor del concilio di Trento incorre *ipso facto* la sospensione. *De ref. sess.* 24. *cap.* 1. "

§. IX.

Degl' impedimenti del matrimonio in genere. Altri diconsi dirimenti, *ed altri* impedienti. *I dirimenti devono precedere al matrimonio per l' effetto di renderlo nullo. Di una decretale di Gregorio III. o II. che statuisce diversamente e contraria all' osservanza universale confutata dallo stesso Graziano. Il Vanespen eccita i teologi a rispondere alla difficoltà il matrimonio essendo indirizzato alla generazion della prole, al buon stato della Repubblica, e fra i cristiani alla loro santificazione furon perciò promulgate delle leggi intorno gli impedimenti tanto dai Principi eziandio infedeli e pagani, quanto dalla chiesa, cosichè derivano dal jus naturale, civile, ed ecclesiastico. Dottrina di S. Tommaso su queste punto. Sentimenti de' teologi, e jurisconsulti intorno la potestà dei Principi. Opinione dei Francesi, e di un discorso del procurator Regio nelle note Francesi sul concilio di Trento. Lo stesso concilio ha definito che la potestà di statuire gl' impedimenti dirimenti appartiene alla chiesa. La stessa chiesa si valse pacificamente della medesima potestà fino da suoi primordj. Se possano introdursi degl' impedimenti anche per una consuetudine?*

PEr nome d'impedimenti intendesi tuttociò che secondo la legge può render *invalido* o *illecito* il matrimonio.

Conciosiachè sonovi alcune cose, che fanno lo stesso contratto matrimoniale non solamente illecito, ma invalido e nullo, e chiamansi impedimenti *dirimenti* attesochè tolgono, ed annullano i matrimonj.

Sonovi poi degli altri impedimenti che non permettono, che si contragga il matrimonio, ma contratto che sia non lo tolgono, nè lo annullano, ed appellansi impedimenti *impedienti*.

Devesi però avvertire, che gl'impedimenti del primo genere cioè i dirimenti rendono nullo il matrimonio qualora esistano fra gli sposi innanzi di contrarlo, ma non se sopravvengano, dopo di essere stato contratto.

Conciosiachè è cosa certa che un'impedimento quantosivoglia dirimente non ha forza di an-

(a) *In Prælectionibus theolog. de sacram. Matrim.*

(b) *De sacram. Matrim. pag.* 58.

di annullar un matrimonio semprechè avvenga posteriormente durante la vita dei conjugati.

Egli è ben vero che Gregorio III. o secondo il Sirmondo, Gregorio II. dichiarò in termini assai chiari in una sua decretale diretta al vescovo Bonifazio che per l'impedimento d'*impotenza* che sopravenga alla moglie da una qualche infermità in costanza di matrimonio, di tal maniera lo disciolga che se il marito non possa osservare la continenza sia in libertà di sposar un'altra femina (a).

Ma Graziano non ebbe riguardo di osservare su questo canone che lo *stesso non solamente ripugna alle canoniche constituzioni*, *ma essere ancora affatto contrario alla dottrina Apostolica*, *ed Evangelica*.

E un'antico glossatore sul medesimo canone, facendosi l'obbietto che il Pontefice Leon IV. comandò che si dovesse tenere senza eccezione ciò ch'era stato prescritto da Gregorio risponde: *ciò esser vero nell'altre cose*, *nelle quali disse bene*: avendo egli con ciò voluto dire che Gregorio nella sua risposta *non disse bene*.

Il parere di Graziano, e del Glossatore venne di comun consenso abbracciato dai teologi e canonisti sostenendo che il matrimonio legittimamente contratto non può esser giammai disciolto per l'impotenza di uno dei conjugati che sopravvenga; nè esser lecito all'altro conjugato sano di congiungersi con altre nozze fintanto che rimane in vita il conjugato impotente.

Frattanto su questa disparità di sentimento dei Dottori uniforme alla pratica universale dall'allegato testo del Pontefice Gregorio il Vanespen eccita i teologi a risolvere se Gregorio abbia pronunziato il suo giudizio *ex Cathedra*.

Gli impedimenti del matrimonio, non solamente sono in vigore presso i cristiani ma furono mai sempre ancora in uso presso gl'infedeli, e i gentili.

Avvegnachè acciò il contratto matrimoniale conseguisse quel fine per cui dalla natura è stato ordinato ebbero sempre a cuore le nazioni destitute eziandio del lume della fede di circoscrivere colle sue leggi questo contratto, in misura che non si allontanasse dal fine prescritto dalla natura.

Quindi osserviamo una quantità di leggi dei Principi Romani intorno l'età, la qualità delle persone, ed altre cose riguardanti il matrimonio, le quali leggonsi nella compilazione del jus civile.

Inoltre attesochè il matrimonio è diretto al ben politico, e che dai contratti matrimoniali fatti decentemente, o nò molto dipende il ben politico, ovvero la tranquillità, o il turbamento della Repubblica, certamente che i magistrati civili devono provvedere, che i matrimonj si contraggano in maniera che il buon stato politico, e il governo della Repubblica non soffra danno, e che non resti perturbata la tranquillità delle famiglie.

Finalmente perchè il matrimonio dei cristiani fu da Cristo innalzato alla dignità ed efficacia di sacramento, ed è indirizzato alla santificazione dei fedeli, alla chiesa spetta di provvedere che per via del matrimonio ottengano i fedeli questo fine.

Queste cose furono da S. Tommaso compendiosamente considerate dicendo: „ in quanto (il matrimonio) si ordina al ben della natura, ch'è la perpetuità della specie, s'indirizza a questo fine dalla natural inclinazione, e così appellasi un'uffizio della natura: in quanto poi si ordina al ben politico soggiace alla disposizione della legge civile, in quanto adunque si ordina al ben della chiesa fa d'uopo che sia soggetto al governo ecclesiastico (b) “.

E di nuovo ripetendo la stessa cosa premette: „ *Si* ha da riflettere che quando una cosa è ordinata a diversi fini bisogna che abbia diversi mezzi che dirigano al fine: quindi l'umana generazione è ordinata a molte cose, anche alla perpetuità della chiesa, la quale consiste nell'unione de' fedeli; donde fa d'uopo che questa generazione sia diretta da diversi “.

Supposto un tal principio ne siegue ad evidenza che possano dal diritto di natura richiedersi alcune cose, senza di cui il matrimonio si contragga *illecitamente*, o *invalidamente*, attesochè senza delle cose stesse non possa

(a) *Apud Gratian. caus. 32. qu. 7. can. 18. & tom. 6. concil. general. col. 1448.*

(b) *Lib. 4. contra gentes cap. 78.*

possa conseguirsi il fine divisato dalla natura: laonde è fuor di dubbio, che sonovi certe cose le quali per diritto naturale impediscono, o annullano i matrimonj.

Similmente se secondo S. Tommaso, il matrimonio in quanto si ordina al ben politico soggiace alla disposizione della legge civile, ne viene in conseguenza, che dalla legge civile, o dai magistrati possono esser stabiliti alcuni impedimenti che sieno necessarj, o convenienti ad effetto di conseguir questo fine; donde S. Tommaso al testo sopra allegato vi aggiunge questa conchiusione: „ Perciò da „ ciascheduna di coteste leggi naturale, uma„ na e divina, può la persona divenir ille„ gittima al matrimonio ".

E primieramente da ciò se ne deduce, che i Principi *infedeli* han potuto, e possono anch'oggi stabilir degl'impedimenti non solamente *impedienti*, ma eziandio *dirimenti* fra i loro sudditi *infedeli*: conciosiachè questa tal sorta di matrimonj rimangono anch'oggidì contratti *puramente* civili.

Inoltre che i Principi secolari cattolici, rispetto ai proprj sudditi cattolici, possono statuire degl'impedimenti *impedienti*, di tal maniera che in vigor di queste leggi dei Principi *illecitamente* si contraggano i matrimonj con quegl'impedimenti; ed anzi che è indubitabile che i trasgressori possono esser puniti, e privati degli effetti civili annessi al matrimonio, siccome la pratica quotidiana lo dimostra riguardo alle nozze dei figliuoli di famiglia fatte senza il consenso dei genitori.

Anzichè è sentimento del Sanchez approvato dal Vanespen, „ che senza dubbio pos„ sa il Principe secolare per *qualità* e *natu„ ra* di sua potestà ordinare colle sue leggi, „ e per giuste cause, degl'impedimenti *diri„ menti*, che obblighino i proprj sudditi se„ guaci della fede cattolica.... Essendone la „ ragione principalissima che la potestà Re„ gia è istituita per la tranquillità, e per di„ fendere il bene della repubblica; toccando „ alla stessa il provvedere a ciò che si ri„ chiede per conseguir questo fine: siccome „ è il comandare intorno i matrimonj da con„ traersi coll'impedirli o annullarli: avve„ gnachè da ciò dipende massimamente la „ tranquillità e la retta amministrazione del „ governo della repubblica.

„ Nè osta, soggiugne il Sanchez, alla po„ testa del Principe secolare, che il matrimo„ nio sia un sacramento, perchè la materia „ dello stesso è il contratto *civile*, secondo „ il quale riguardo può per giusta causa an„ nullarlo, come se non vi fosse sacramen„ to, col rendere le persone inabili a con„ traere, e così il contratto illegittimo è in„ valido (*a*) ".

Anche Pietro Soto fondato sulla medesima dottrina di S. Tommaso asserisce questa autorità ai Principi secolari: „ Nè devono, „ ei dice, i prelati della chiesa ricevere in „ mala parte che i Principi secolari statui„ scano qualche cosa che conoscessero neces„ saria alla tranquillità temporale. Nè v'è „ ragione ch'eglino vi si oppongano, ma la„ scino piuttosto ad esso loro il regolar il „ matrimonio colle leggi umane essendo uno „ degli uffizj umani: e vi aggiungano poi i „ prelati stessi, se giudicaranno approposito „ ciò che appartiene al bene della religione.

Dipoi aggiunge questa clausula: „ Sebbene „ le leggi civili in tutte queste cose per la „ volontà e pietà dei Principi abbiano fa„ cilmente ceduto alla chiesa; di modochè „ non reputisi alcun matrimonio illegitti„ mo che dalla chiesa non sia giudicato ta„ le (*b*). "

A questo parere del Soto dimostrasi consenziente Cristiano Lupo, il quale sostiene che l'autorità di statuire gli impedimenti *dirimenti* fu daprima presso i Principi secolari: „ Conciosiachè, dice, intorno il matri„ monio che non solamente è un sacramento „ cristiano, ma un contratto civile eziandio, „ i Romani Imperatori cristiani attribuironsi, „ e riservaronsi una volta lo stabilir gli im„ pedimenti dirimenti: la qual potestà acqui„ stò la chiesa nei secoli posteriori: e perciò „ gli antichi padri, e i canoni rare volte „ trattano di proposito di questi impedimen„ ti siccome alla loro potestà non attinen„ ti (*c*).

In Francia i ministri regj acerrimamente difendono che l'autorità di statuir gli impedimen-

(*a*) *De matrimonio lib. 7. disp. 3.*
(*b*) *Lect. 4. de matrim.*

(*c*) *In differtat. 1. proemiali cap. 10. prafixa tom. 3. Scholior. in canon.*

dimenti *dirimenti* sia sempre stata presso dei loro Re, e sussistere pure oggidì come un diritto inseparabilmente annesso alla corona.

Donde leggesi, che avendo sembrato che un certo teologo Parigino negasse questa autorità nell'inferir che fece in alcune tesi la seguente proposizione: *Non devesi ascoltar chiunque toglie alla chiesa questa potestà per attribuirla ai Principi secolari*: il regio procuratore portò le sue querele al parlamento su questa tesi siccome offensiva l'autorità regia, e la dottrina della chiesa Gallicana: e in quella stessa occasione l'avvocato regio pronunziò un lungo discorso innanzi il parlamento regio per asserir quest'autorità della corona. Il mentovato discorso trovasi tutto intero insieme colla risposta del Preside del parlamento nelle note Francesi sopra il concilio di Trento (*a*).

Che che ne sia di quest'opinione dei Francesi noi non dubitiamo che la chiesa abbia la autorità di statuir somiglianti impedimenti siccome è stato definito dal concilio di Trento (*b*).

Ma avverte il Vanespen doversi altresì sapere, che lo stesso Tridentino non ha definito, se quest'autorità di stabilir gli impedimenti dirimenti competa alla chiesa per *istituzione di Cristo*, o per una tacita o espressa *indulgenza dei Principi*: la qual'ultima cosa dopo di Pietro Soto viene asserita da Cristiano Lupo.

La stessa opinione studiossi recentemente di trattarla diffusamente, e sostenerla il Gerbesio dottor della Sorbona nella sua opera *della potestà della chiesa*, e dei *Principi intorno gli impedimenti del matrimonio*.

Nella seconda parte di questo trattato si sforza egli di comprovare due cose. La prima che ai Principi cattolici eziandio appartiene di statuir gli impedimenti dirimenti fra i sudditi suoi cattolici; e che i Principi si son prevaluti della stessa autorità per alquanti secoli. La seconda: che questa potestà non ripugna in verun modo alla autorità che ebbe sempre la chiesa di statuir somiglianti impedimenti.

Nella terza parte del suo trattato difende l'altro parere di Pietro Soto: vale a dir che per volere dei Principi, e per la loro pietà *l'esercizio* della potestà di porre gli impedimenti *dirimenti* sia presso la sola chiesa: ovvero che non abbia a riputarsi verun matrimonio illegittimo che non sia riconosciuto tale dalla chiesa: e quindi è di sentimento che verso il secolo sesto siasi incominciato a rimettere al Tribunal della chiesa le cause matrimoniali particolarmente quelle che riguardavano il vincolo matrimoniale risultante dalla qualità di sacramento, il che dice essersi fatto più frequentemente al tempo di Carlo Magno, e dei seguenti Imperatori: sintantochè finalmente si passò alla disciplina moderna che sembra essersi stabilita verso il secolo XII. cosichè null'altro sia stato dagli stessi Principi di loro autorità stabilito intorno il *vincolo* matrimoniale: ma che il totale esercizio, ovvero l'uso della stessa restasse riservato alla chiesa, e che fosse in seguito riconosciuto e tenuto per un impedimento dirimente quegli che dalla chiesa medesima fosse stato giudicato come tale.

Quest'è pertanto la moderna disciplina stabilitasi da varj secoli secondo il citato dottor della Sorbona ciò comprovando con più ragioni: insegnando inoltre che la stessa disciplina proveniente dalla pietà, e volere dei Principi non apporta alcun pregiudizio all'autorità dei Principi di stabilir gli impedimenti matrimoniali: tuttochè se ne astengano rispetto ai loro sudditi cattolici dall'esercizio di una tal potestà: e ciò in conformità alla dottrina di Pietro Soto, il quale alle parole del luogo surriferito immediatamente soggiugne: „ Non per questo tuttavolta si „ ha da togliere alla legge, o alla consue„ tudine della repubblica in guisa che non „ possano, se vogliono rendere alcuni ma„ trimonj illegittimi, ma piuttosto, se facesse „ d'uopo, dovrebbe ciò confermarsi dalla „ chiesa.

Comunque siasi della verità di queste opinioni dei citati e di altri tali autori, è manifesto che la chiesa si valse pacificamente della potestà di statuire gli impedimenti dirimenti fra i cattolici, e ciò privativamente e coll'esclusione dei Principi secolari, e che secondo le circostanze dei luoghi, e dei tempi talvolta dispensò sugli stessi impedimenti ovvero li ha estesi, o anche limitati.

Un

(*a*) *Pag. 316. editionis 1706.*

(*b*) *Can. 4. de sacram. Matrim.*

Una prova di questa potestà esercitata dalla chiesa fino da suoi primordj è il canone 26. volgarmente degli Apostoli: „ Fra quelli, dice, i quali non avendo moglie, sono stati promossi al clero ordiniamo, se vogliono, che prendano moglie i soli lettori, e i cantori ": ovvero secondo la versione di Dionigi il Piccolo: *Ma ciò i lettori, e i cantori solamente*.

E sebbene questi canoni non possano attribuirsi agli Apostoli siccome autori dei medesimi, non può però negarsi che sieno assai antichi, e che sieno stati raccolti nei primi secoli, come altre volte si è notato (*a*): e nel secolo VII. avendo i padri del concilio Trullano dichiarata la stessa cosa, non solamente citano questo canone come apostolico, ma lo prendono per fondamento del loro decreto, segno che tenevasi allora per certa l'autorità di questo canone: „ Avvegnachè (dice il canone 6. Trullano) *nei canoni apostolici* fu ordinato intorno a quelli che non avendo moglie, sono promossi nel clero che i soli cantori e lettori possano prender moglie, noi pure decretiamo doversi osservare la stessa cosa (*b*) ".

Il Papa Siricio in una lettera a Incmaro di Tarragona scrivendo di alcuni monaci, i quali non curando il proponimento della santità di vita che fatto aveano ambivano le nozze, dice: *Il che e dalle pubbliche leggi, e dalle constituzioni ecclesiastiche è condannato* (*c*). Sicchè dunque suppone Siricio, il quale scriveva nel secolo IV. che le *leggi ecclesiastiche* le quali riprovavano questa sorta di nozze sacrileghe fossero già in vigore.

Similmente in quello stesso secolo scrivendo S. Basilio a Diodoro di un certo vedovo, il quale sposata avea la sorella della defunta sua moglie, e riprovando perciò questo tal matrimonio dice: „ Primieramente dunque quel che in tali cose reputasi di gran momento opponer possiamo la consuetudine ch'è in vigore presso di noi, e che ha forza di legge; conciosiachè queste constituzioni ci sono state tramandate da personaggi santi ".

Il Gerbais nell'indicato suo trattato va dimostrando per tutti i secoli la potestà della chiesa nel porre gl'impedimenti del matrimonio con molte altre testimonianze ed esempj dell'antichità: facendo insieme vedere che la stessa potestà non la ricevette la chiesa dai Principi secolari, ma da Cristo Signore, e che con *diritto proprio* l'ha sempre esercitata dai primi secoli fino in presente: ed inoltre essere la medesima in certo modo necessaria, acciocchè i pastori della chiesa possano provvedere, che i fedeli contraggano il matrimonio in tal guisa onde conseguiscano l'effetto e il fine spirituale dello stesso.

Avverte egli quindi che questa autorità della chiesa, e l'esercizio della autorità medesima in nessun modo tolgono, o diminuiscono l'autorità de' Principi nel prescrivere intorno i matrimonj de' proprj sudditi quelle cose che giudicassero convenire al ben politico, ed alla tranquillità della Repubblica: ma che queste due potestà possono ottimamente andar d'accordo, purchè l'una, e l'altra tenda unicamente al proprio fine, e si contenga dentro quelle cose che conducono allo stesso fine. La qual limitazione del Gerbesio può servir a dichiarare ciò che riferito abbiamo aver egli detto per comprovar l'opinione del Soto, cioè che l'esercizio di porre gl'impedimenti sia presso la sola chiesa per volontà e pietà de' Principi.

Confessa dipiù lo stesso autore, e il comprova con parecchi esempj aver la chiesa la autorità di correggere le leggi civili se mai vi entrasse nelle stesse qualche cosa contro il jus naturale, o divino (*d*); siccome vedremo più innanzi essere avvenuto rispetto alle leggi che permettono il divorzio in quanto al vincolo per la più lunga assenza di uno de' conjugati.

Quindi è pertanto che il Tridentino seguendo il filo della tradizione ha con tutto il fondamento pronunziato l'anatema contro di chi dicesse: *Che la chiesa non ha potuto statuire gl'impedimenti dirimenti, ovvero di aver errato nello stabilire gli stessi*.

Convien poi notare che se per diritto eccle-

(*a*) *Vanespen in tractatu historico canonico in canones part. 3. cap. 3. §. 3.*

(*b*) Pietro Soto si sottrae dalla difficoltà di questo canone col dire che alla chiesa appartenne ne' primi secoli il porre degl'impedimenti bensì impedienti ma non dirimenti.

(*c*) *Cap. 6.*

(*d*) *In citato tractatu part. 1. cap. 2. & 4.*

clesiastico positivo possono statuirsi degl' impedimenti dirimenti, non v'è parimenti ostacolo che per una lunga consuetudine che abbia forza di legge possano introdursi somiglianti impedimenti; il che chiaramente raccogliesi da una decretale in cui rescrisse il Pontefice che i figliuoli, e le figliuole generati innanzi, o dopo la compaternità possono insieme congiungersi; *se la consuetudine della chiesa non osti affin di allontanare lo scandalo* (*a*).

Da ciò ne siegue ancora che secondo le consuetudini diverse delle chiese possono esservi ancora varj impedimenti di matrimonio. Ma tutta volta perchè non tanto facilmente devono introdursi gl' impedimenti dirimenti attesi i molti inconvenienti che ne possono nascere dalla dissoluzione o nullità di un matrimonio contratto: perciò gl' impedimenti introdotti dalla consuetudine devono riputarsi piuttosto *impedienti* che *dirimenti*: sempre che non consti manifestamente essere stati ricevuti come *dirimenti*, e come tali riputarsi volgarmente.

§. X.

Degl' impedimenti impedienti; *secondo gli antichi canoni ogni pubblico delitto, e l' adulterio, e l' incesto particolarmente facevano impedimento al matrimonio; la ragione di ciò. Oggi se ne contano tre soli secondo la pratica comune cioè 1. I tempi proibiti. 2. Il voto semplice. 3. Gli sponsali. Una volta aggiungevasi un quarto cioè il Catechismo. Si tratta del primo. Degli altri a suo luogo. E' introdotto dalla legge ecclesiastica. Canoni che statuiscono quest' impedimento, e la ragione. Della quaresima che premettevasi una volta alla festa di S. Gio. Battista. Varietà delle chiese riguardo all' osservanza dei tempi proibiti. Il concilio di Trento stabilì una pratica uniforme, determinando gli stessi tempi proibiti. Anatema pronunziato contro di chi asserisce essere una pratica superstiziosa secondo l' odierna osservanza. In questi tempi intendesi proibita la solennità delle nozze, e non il matrimonio. La solennità consiste nella solenne Benedizione del Sacerdote nella chiesa, nei conviti, e nella pubblica traduzion della moglie alla casa del marito. Sentimento de' teologi rispetto all' uso del matrimonio in questi tempi. Della pratica del Belgio che eziandio per il semplice contratto del matrimonie, e senza solennità richiedesi la dispensa dell' ordinario, e la ragione di ciò. Quest' impedimento siccome gli altri impedienti fanno* illecito, *ma non* invalido *il matrimonio. Credesi che una volta fosse dirimento; e che per consuetudine sia divenuto impediente. L' ordinario nella sua diocesi, e un giudice ecclesiastico può per certi motivi, e per un determinato tempo vietare il matrimonio fra alcune particolari persone, e quest' interdetto devesi rispettare. Il matrimonio contratto contro quest' interdetto innanzi al proprio parroco sarebbe illecito ma non invalido.*

Negli antichi canoni troviamo che molti erano gli impedimenti impedienti, cioè quelli che rendono illecito, ma non invalido il contratto.

E la ragione si è perchè una volta usavasi nella chiesa frequentemente di punire quegli che commesso avea un qualche grave delitto coll' impedirgli che si maritasse, acciocchè non avesse occasione per via delle nozze di viver con più delicatezza, e perchè dal matrimonio di un tal delinquente non nascesse della prole sospetta del medesimo delitto, secondochè osserva Ferdinando Mendoza (*b*).

Una tal pena solevasi usare rispetto agli incestuosi, siccome abbiamo da più canoni (*c*), in cui si statuisce che un uomo che si fosse carnalmente frammischiato con due sorelle, ovvero una femina con due fratelli, o col padre, e col figliuolo, o che si fosse congiunto alla vedova di suo fratello, o colla nipote, o colla nuora, o colla matrigna, ec. non potesse mai più passar a matrimonio.

Inoltre in altro canone sta scritto: „ Che „ un' adultera mai più si mariti, abbenchè „ sia morto il dì lei marito, che nulladimeno „ no in tutti i giorni di sua vita soddisfi al „ suo

(*a*) *In cap. 1. de cognatione spirituali.*
(*b*) *De confirm. concil. Eliber. lib. 2. cap. 21.*

(*c*) *Cap. 3. de eo qui cognovit consanguineam uxoris suæ, & in can. 20. caus. 32. qu. 1.*

„ suo peccato con un acerrima penitenza „ di compunzione, e di lagrime (a)".

Osserviamo ancora che a chi si fosse lordato le mani nel sangue di sua moglie fra gli altri esercizj di penitenza ingiongevasi che giammai avesse presa più moglie (b).

In una parola i delitti soggetti a pubblica penitenza portavano seco un impedimento di matrimonio almeno per tutto quel tempo ch' eseguivasi la penitenza secondo che raccogliesi da due canoni presso Graziano (c).

Il citato Mendoza riflettendo a questa disciplina, ed osservando ch' era uniforme al canone 8. del concilio Toletano VI. soggiugne: „ Il che oggi osservasi ancora riguardo „ ai rei di miscredenza i quali dagli Inquisitori dell' eretica pravità vengono condannati a una perpetua penitenza (d)".

Nella Francia gli impedimenti impedienti per causa di delitto, siccome nella maggior parte degli altri Stati cattolici non sono in uso per testimonianza del Cabassuzio, e di Gasparo Juenin (e), il che attesta il Vanespen anche riguardo al Belgio, ed uniforme è la pratica Veneta.

Gli impedimenti impedienti contansi oggi soltanto tre, vale a dir i tempi proibiti, gli sponsali, e il voto semplice; una volta aggiungevasi un quarto che era il catechismo (f).

Ora ci fermaremo a ragionare del primo, cioè dei tempi proibiti, poichè degli sponsali si è già antecedentemente parlato. Del voto trattaremo all' occasion di far parola del voto solenne, e del catechismo diremo ancora qualche cosa nel trattare della cognazion spirituale.

Il tempo proibito, ovvero il tempo delle ferie è un impedimento del matrimonio in vigor della sola proibizione della chiesa: conciosiachè nè dal jus naturale, nè divino viene ristretto, o limitato il contratto nuziale a certi giorni, ovvero non impediscono che si celebrino le nozze piuttosto in certi tempi, che in altri, ma questa disciplina proviene interamente da un positivo decreto ecclesiastico, così che quali sieno li tempi proibiti, o feriati deve desumersi dalla legge ecclesiastica.

Questo interdetto poi può derivare, o da una legge generale, o da un particolar precetto, o sentenza del giudice, o superiore ecclesiastico. Nel primo modo si verifica l' impedimento quando da una legge, o da un canone s' interdice a tutti generalmente il celebrare il matrimonio, o le nozze in certi tempi, i quali sogliono chiamarsi tempi chiusi.

Siccome ai Padri della chiesa non parve conveniente che ai penitenti fosse permesso l' atto conjugale, e la celebrazion delle nozze; così neppur giudicarono convenire le stesse cose ai giorni dedicati al lutto, ed alla penitenza. Graziano apporta varj canoni intorno questa disciplina fra i quali in uno di Laodicea si dice: „ Non bisogna nella quaresima celebrar le nozze, „ o qualsivoglia natalizio".

Anzi che in altro canone, si estende il divieto a un più lungo tempo. „ Non bisogna dalla Settuagesima fino all' ottava di „ Pasqua, e nelle tre settimane innanzi la „ festa di San Giovanni Battista, e dall' Avvento del Signore fino all' Epifania celebrar le nozze. Che se si facesse altrimenti sieno le persone separate (g)".

In una decretale facendosi menzione di questo canone viene proposta la questione come avessero da computarsi le tre settimane innanzi alla festa di San Giovanni; al che rescrive il Pontefice doversi osservare in questo computo la consuetudine di ciascheduna chiesa (h).

Per intelligenza dell' accennata decretale convien notare che una volta avanti la festa di San Giovanni Battista facevasi una certa specie di quaresima, e questa differente, secon-

(a) *Canone 22.*
(b) *Can. 8. caus. 33. qu. 2.*
(c) *Can. 12. caus. 33. qu. 2. & can. 5. eodem.*
(d) *Loco citato.*
(e) I canonisti sogliono per lo più esporre gli accennati quattro impedimenti nei tre seguenti versi:

Ecclesiæ vetitum, nec non tempus feriatum,
Atque catechismus, sponsalia, jungite votum
Impediunt fieri, permittunt juncta teneri.

(f) *Canone 52.*
(g) *Concil. Ilerdense can. 10.*
(h) *In cap. 4. de feriis.*

conde la diversità delle chiese, del qual' uso ne tratta Filesacio nel suo opuscolo della *Quaresima cristiana*.

E poichè era varia la disciplina rispetto ai tempi dei digiuni secondo la varietà della chiesa; così eravi parimenti la stessa varietà di disciplina riguardo al tempo chiuso, o feriato, in cui era vietato il celebrar le nozze.

Il concilio di Trento ridusse a uniformità quella tal varietà delle chiese, e mitigò alquanto insieme il rigore dei canoni rispetto alla prolissità del tempo chiuso. „ Dall' Avvento del Signor Nostro Gesù Cristo (dice) fino al giorno dell' Epifania, e dal „ Mercoledì delle ceneri fino all' ottava di „ Pasqua inclusivamente il Santo Sinodo comanda che diligentemente sieno da tutti „ osservate le antiche proibizioni delle nozze: in altri tempi poi permette che solennemente si celebrino le nozze (*a*).

E poichè questa proibizion della chiesa veniva rigettata dagli eretici come superstiziosa, lo stesso concilio ha in altro canone condannato quest' errore degli eretici nei seguenti termini: „ Se alcuno dirà che la proibizion della solennità delle nozze in certi „ tempi dell' anno è una superstizione tirannica derivata dalla superstizion dei gentili .... sia anatema (*b*) “.

Bisogna notare che il Tridentino non ha statuita di nuovo veruna proibizione in questo suo decreto, ma solamente ha comandato che diligentemente si osservino le antiche proibizioni delle nozze solenni in certi tempi dichiarate nello stesso suo decreto. Donde per intelligenza del decreto medesimo devesi ricorrere principalmente alle stesse antiche proibizioni; e primieramente convien ricavare dagli antichi canoni che cosa abbia inteso il concilio per nozze solenni.

Esaminando una tal difficoltà dopo gli altri teologi e canonisti Prospero Fagnano (*c*), dice, che per comun sentimento de' Dottori sono a questi tempi vietate le benedizioni delle nozze delle quali abbiamo in un canone presso Graziano: „ Dal sacerdote si faccia la benedizione sacerdotalmente, siccome è il costume colle preghiere, ed offerte (*d*).

E nel concilio di Trento si dice: „ La „ benedizione da riceversi nella chiesa (*e*) “.

Inoltre, aggiugne il Fagnano, si proibiscono i conviti nuziali in questi tempi delle Ferie citando un canone di Graziano (*f*) ove è detto, nè *fare conviti*.

E dipiù: „ ma anche il tradurre la moglie alla casa del marito è vietato in questi tempi come consta dal canone *nec uxorem*: conciosiachè quelle parole *nec uxorem ducere* vengono comunemente interpretate per *tradurre* .... E ne rende la ragione S. Tommaso in IV. *sent. dist.* 32. „ *qu.* 1. *art.* 5. *qu.* 4.

„ Perchè quando si traducono le nuove „ spose l' animo dei conjugati se nè stà più „ occupato dalla stessa novità alla cura delle „ cose carnali, e perciò nelle nozze vi fu „ il costume di dar molti contrassegni di una „ allegrezza dissoluta e quindi in questi tempi nei quali gli uomini devono particolarmente sollevarsi alle cose spirituali è proibito il celebrarsi le nozze “.

Nè solamente quel tradurre che si fa *con solennità* sostiene il Fagnano che sia proibito in questi tempi, ma *qualunque traduzione*, o trasporto della moglie alla casa del marito e ciò particolarmente per la ragione che a quei medesimi tempi *non è permessa la consumazione del matrimonio* siccome si sforza di comprovarlo diffusamente, e dopo di aver adotti varj della stessa opinione conchiude: „ dalle „ quali cose è manifesto che questo è l' unanime parere dei canonisti, che fu seguito „ anche fra i teologi da Pietro della Palude, „ dal cardinal Gaetano, da S. Antonino e da „ altri riferiti dal Sanchez, e lo stesso venne approvato dalla S. congregazione del „ concilio: conciosiachè proposto il dubbio „ se possa contraersi il matrimonio innanzi „ il parroco in qualunque tempo?

„ La S. congregazione ha giudicato potersi contrarre il matrimonio in qualunque „ tempo, ma nei tempi compresi nel *cap.* 10. „ *sess.* 24. *de ref. matrim.* essere vietate le solennità delle nozze, le traduzioni alla casa,

(*a*) *Sess.* 24. *de ref. matrim. cap.* 10.
(*b*) *Ead. sess. cap.* 11.
(*c*) *Ad cap. Capellanus de feriis*.
(*d*) *Can. licet caus.* 30. *qu.* 5.
(*e*) *Cap.* 1.
(*f*) *Can. nec uxorem caus.* 33. *qu.* 4.

„ sa, e la copula *carnale* ". Sin qui il Fagnano.

Comunque siasi di quest' opinione fondata sulla rigorosa espressione degli antichi canoni; è certo che oggi negli anzidetti tempi non è vietato l'atto matrimoniale, ma al più è di *consiglio* l'astenersene nei tempi medesimi, acciocchè colla mente più sollevata, e più libera dai piaceri carnali attendano all' orazione, e agli esercizj di pietà sulla qual cosa potrà il parroco talvolta ammonire il suo popolo, ma è d'uopo di gran circospezione particolarmente innanzi alla moltitudine attesochè gli uomini dediti alla sensualità non intendendo l'efficacia delle cose spirituali, ma seguendo solo i trasporti della passione convertirebbero facilmente in derisione questa tale ammonizione, e potrebbero forse anzi prender occasione di commettere delle peggiori dissolutezze.

Inoltre sebbene stando alle nude espressioni dei canoni, e dei decreti Tridentini non consti che nei tempi determinati sia assolutamente vietata la celebrazione del matrimonio innanzi il parroco, e i testimonj ommessa la solenne benedizione, e l'altre pompose cerimonie siccome lo comprova il Sanchez (*a*) ed è ciò conforme alla pratica Veneta: tuttavolta riferisce il Vanespen che secondo la consuetudine del Belgio non solamente le nozze solenni sono proibite nei tempi determinati, ma eziandio il semplice contratto matrimoniale, dovendosi da chi volesse in questi tempi unirsi in matrimonio impetrar la dispensa dall'ordinario (*b*), e ne rende la ragione di questa pratica conciosiachè siccome non conviene che sieno disgiunte le benedizioni dal contratto nuziale, così essendo quelle proibite fu creduto per conseguenza dover essere altresì vietato il solo contratto matrimoniale.

E' quindi d'avvertire che la consuetudine universale della chiesa di tal maniera interpreta questo divieto che sia bensì *illecito* il matrimonio che si contrae nei tempi proibiti, ma non *invalido*, vale a dir che il divieto stesso non constituisce un'impedimento dirimente; sebbene per altro alcuni fra gli antichi pensassero diversamente secondo che dopo la Glossa sopra un canone di Graziano (*c*) fu notato da Cristiano Lupo il quale dice: „ che il matrimonio una volta contratto nei „ tempi vietati dalla legge fosse in *sostanza* „ *nullo* il confessò con S. Pier Damiano (*d*)". Dal che si fa manifesto, che la consuetudine ancora ha vigore rispetto agl' impedimenti di matrimonio, e che di dirimente può farlo un'impedimento impediente.

Abbiamo detto di sopra che il matrimonio può essere interdetto dal canone, o da una legge universale, e che soggiace parimenti all'interdetto particolare del giudice, o del superiore ecclesiastico.

Può dunque per un'ordine particolare o dell'uno, o dell'altro essere per qualche tempo *almeno* vietato il matrimonio fra certe persone, del qual'interdetto se ne tratta nel jus comune sotto il titolo delle decretali *de matrimonio contracto contra interdictum ecclesiae*.

Questa proibizione del giudice essendo giusta deve senza dubbio osservarsi, ed è da punirsi chi la trasgredisce; ma tuttavolta non invalida il matrimonio siccome è deciso dallo stesso jus comune in più decretali (*e*); il che deve dirsi parimenti qualora dal vescovo o da un sinodo diocesano, o provinciale venisse interdetto il matrimonio sotto qualunque formula di parole: conciosiacchè secondo la disciplina moderna della chiesa nessuno che sia inferiore al Pontefice può introdurre un'impedimento dirimente.

Se un giudice per un sospetto fondato di consanguinità, o di altro impedimento che passi fra le persone da congiungersi vietasse di celebrarsi il matrimonio, fintantochè consti se vi sia un'impedimento, qualora si unissero ad onta di questo interdetto potrà infallibilmente costringerli per via di pene, ed anche delle censure a separarsi vicendevolmente finchè si faccia una legittima cognizione se un tal matrimonio possa, e deva legalmente sussistere (*f*).

Vogliono perciò quindi i sinodi che scoperto

(*a*) *De matrim. lib. 7. disp. 71.*
(*b*) *Synod. Prov. II. Mechliniensis tit. 10. cap. 8.*
(*c*) *Ad can. 7. caus. 33. qu. 4.*
(*d*) *Tom. 4. Scholiorum in canones.*
(*e*) *In cap. 1. 2. & 3. de matrimon. contract. cont. interdict. ecclesiae.*
(*f*) *Citato cap. 3. eod.*

perto dai parrochi un qualche impedimento, e dubitando fondatamente potervi essere non procedano all'ulteriori proclamazioni, o a solennizzare colla lor presenza il matrimonio senza averne portata notizia all'ordinario, per intendere dallo stesso come devano regolarsi (a).

Inoltre un parroco o un sacerdote da esso lui delegato che assistesse a un matrimonio contro dell'enunciato interdetto sarebbe bensì illecito ma non invalido semprechè non ostasse alcun impedimento dirimente fra i contraenti.

Lo stesso sarebbe se il sacerdote fosse un semplice vicario ad nutum amovibile purchè fosse deputato in luogo del parroco all'intera cura dell'anime, essendo in tal guisa stato deciso al riferir del Sanchez dalla Sac. congregazione (b) per la ragione che non ostante questa semplice proibizione rimane delegato alla cura dell'anime e stà in luogo del parroco, cui in conseguenza compete il diritto di assistere al matrimonio: altra cosa sarebbe poi se il vescovo non tanto semplicemente gli vietasse d'assistere a quel tal matrimonio, ma siccome ad *nutum amovibile* lo rimuovesse nello stesso tempo dalla cura dell'anime siccome col Zipeo avverte il Vanespen e ciò quanto agl'impedimenti impedienti (c).

§. XI.

Degl' impedimenti dirimenti, e prima dell' errore, *e della* condizione. *Trattasi unitamente perchè uno quasi include l'altro. Dell'* errore. *Dai teologi dividesi in* antecedente, e concomitante. *Li jurisconsulti chiamano il primo quegli che* dà causa *al contratto, e l'altro* incidente. *Differenza dell'uno, e dell'altro. L'errore si riferisce alla persona, alla qualità, e alla condizione. L'error di persona invalida il matrimonio, ma non l'error di qualità. Dell'altro impedimento di* condizione. *Lo stato servile per le leggi civili era un' impedimento dirimente il matrimonio qualora i servi lo avessero contratto senza l'assenso dei lor padroni. Lo stesso impedimento fu a principio ritenuto dalla chiesa ma venne dipoi risuso nell'errore di condizion servile. Ciò che diede motivo a questa nuova disciplina? Oggi però un tal impedimento è pressochè sconosciuto attesa l'abolizione dell'antica servitù.*

FRA gl' impedimenti dirimenti annoveravansi *l'errore*, e la *condizione*. Suolsi di questi due impedimenti trattar unitamente dai canonisti perchè in certo modo uno include l'altro; conciosiachè preso quì l'errore generalmente comprende eziandio l'error di *condizione*.

Riguardo all'impedimento di *errore* convien notare esservi due sorta di errore, uno cioè *antecedente*, l'altro *concomitante* secondo la frase dei teologi, ovvero, come dicono i jurisconsulti, che dà causa al contratto, e che cade nello stesso.

L'antecedente dicesi quegli ch'è la causa dell'azione, cosichè se non si fosse errato, non si sarebbe realmente fatta una tale azione: donde rettamente i jurisconsulti, se questo errore fu accompagnato da inganno, lo chiamano un'inganno che *dà causa* al contratto.

L'error concomitante dicesi quello che non muove ad agire, ma che accompagna di tal maniera l'azione, che non esistendovi, non sarebbe perciò stata tralasciata l'azione, e perciò assai bene lo appellano i jurisconsulti un'error *incidente*, e l'inganno congiuntovi un'inganno *incidente*.

Quindi l'error nel matrimonio può avvenire o riguardo alla persona, o alla qualita, o alla condizione della stessa.

L'error intorno la persona si verifica allor quando uno dei contraenti crede di contrarre con una persona che di fatti non è quella tale individua. Quest'errore per comun consenso invalida il matrimonio in forza del jus *naturale* abbenchè l'errore non fosse congiunto con alcun inganno dell'altra parte, e ciò tanto s'è *antecedente* ovvero dante causa al contratto, ovvero soltanto *concomitante*, o *incidente* nel contratto. Conciosiachè sebbene l'error incidente non causi assolutamente e positivamente *l'involontario*; impedisce tuttavolta che al tempo del contratto v'intervenga un volontario consenso nella persona mentre

(a) *Synod. prov. II. Mechliniensis tit.* 10. *cap.* 4.
(b) *Zipaus loco cit. Sanchez de matrim. lib.* 3. *disp.* 32.
(c) *Loco citato.*

tre non si può voler un' azione che fu ignorata, ed incognita. Perchè dunque il matrimonio sia valido per jus di natura non basta che una persona dia il proprio assenso, ma che veramente acconsenta in quella tal persona con cui intende e crede di contrarre.

L' error di qualità interviene qualora si crede esservi nella persona, con cui si contrae una qualità che le manca p. e. se si crede esser nobile quella ch' è plebea, o ricca quella ch' è povera ec.

Quest' errore regolarmente ossia antecedente, o incidente non invalida il matrimonio se non ha annesso l' error della persona, ovvero come dicono se non *ridonda nella persona*. Conciosiachè questo tal' errore non giudicasi bastante a togliere il consenso matrimoniale, ovvero la sostanza del contratto matrimoniale; mentre non essendo una tal qualità necessaria allo stesso lasci una sufficiente volontà rispetto all' assenza del contratto.

Alcuni jurisconsulti fanno qui una limitazione, la quale peraltro in pratica difficilmente può verificarsi, vale a dir che se l'error di qualità impedisse insieme il consenso nella persona, allora annullarebbe il matrimonio non come error di *qualità*, ma di *persona*; dicono poi che l'error di qualità *ridondi nella* persona quando l' animo del contraente è talmente inclinato in una certa qualità che implicitamente non voglia la persona se manchi alla medesima la stessa qualità, e poichè ciò dipende molto dall' intenzione del contraente perciò deve conoscersi con giudizio prudente quando possa verificarsi quest' errore di qualità ridondante nella persona.

Ognuno quindi vede benissimo quanto incerta cosa ella sia quando secondo un prudente giudizio abbia a sapersi se un contraente abbia acconsentito o no nella persona per mancarle il tale requisito, o qualità.

Quel che può bensì dirsi con certezza che quest' errore intorno la qualità potrebbe piuttosto aver luogo nei sponsali di futuro, ed in altri contratti, mentre esprimendosi il consenso in un'azione *futura* più facilmente ammettono queste condizioni secondo un prudente giudizio. Aggiungasi, ch' essendo il matrimonio un contratto di sua natura *indissolubile*, e di un massimo rilievo non sì di leggieri presumesi che i contraenti abbia voluto far dipendere il loro consenso da un qualche *accidentale* requisito.

Donde osserviamo in pratica che neppur oggidì per error di qualità si disciolgono i matrimonj, e guai se su di ciò s' introducesse una certa facilità: qual pregiudizio non ne risentirebbero la chiesa, e lo stato dalla leggerezza, dal libertinaggio, e dalla dissolutezza di tanti conjugati dell' uno, e dell' altro sesso?

L' altro impedimento di condizione è lo stato *servile*. Presso gli antichi Romani lo stato, ovvero la condizion servile annullava il contratto del matrimonio, conciosiachè fra le persone di stato servile, non reputavasi esservi matrimonio ma un *contubernio* (a), e ciò particolarmente se si fossero congiunte con inscienza, o contro la volontà dei lor padroni.

E poichè la chiesa sin da suoi primordj ha voluto per quanto le fu possibile, uniformarsi alle leggi della repubblica per dar a divedere che la legge Evangelica non era promulgata a produr perturbazione nella stessa repubblica: quindi è che daprincipio ha ella tenuti per nulli quei matrimonj tra le persone di condizion servile, e permise che fossero disciolti, qualora intervenuto non vi fosse il consenso dei padroni.

Un canone presso Graziano ci somministra chiaramente la prova di questa primitiva disciplina della chiesa: „ Abbiam creduto, „ dicono i padri di un concilio, che i ma„ trimonj dei servi non si disciolgano, ben„ chè abbiano eglino diversi padroni, ma „ persistendo in una medesima congiunzione „ servano i lor padroni. E ciò dovrà osser„ varsi dagli stessi, quando la congiunzione „ sarà stata legale, e *colla volontà dei padro„ ni* (b).

E S. Basilio nell' epistola canonica ad Amfilochio: „ Quei matrimonj che si fanno sen„ za l' assenso di quelli che han la potestà „ sono fornicazioni; vivendo adunque il pa„ dre, o il *padrone* quei che contraggono non „ sono immuni dall' accusa, sintanto che i „ padroni abbiano annuito al matrimonio: „ con-

(a) *L. 14. ff. de ritu Nuptiar.*

(b) *Concil. Cabilon. II. apud Gratian. caus. 29.*

„ conciosiachè allora acquista vigore il ma-
„ trimonio (*a*).

Pertanto da queste testimonianze osserviamo come la chiesa ab ia approvato un' impedimento dirimente introdotto dalle leggi civili . Questa disciplina durò per più secoli : cosichè non solamente in conformità alle leggi civili reputavansi nulli i matrimonj contratti fra le persone di servil condizione da una parte, e dall'altra, ma eziandio di un' *ingenua* con un *servo* o di un' ingenuo, con una serva sebbene non vi fosse intervenuto *alcun' errore intorno la condizion servile* : ma verso il secolo XII. cominciossi a rifonder quest' impedimento *nell' errore di condizion servile*.

Osserva il Vanespen che alla mutazion di questa disciplina diede motivo un decreto apocrifo che da Graziano fu riferito sotto il nome del Papa Lucio (*b*). Conciosiachè in questo decreto si dichiara egualmente indissolubile il matrimonio dei servi, e degli ingenui, e poichè Graziano volle conciliar il decreto medesimo con altri che supponevano invalidi i matrimonj dei servi si valse della distinzione fra quei che contraevano con persone di servil condizione *scientemente* o *ignorantemente*.

I Pontefici quindi mossi dall' autorità di Graziano usarono della stessa distinzione nei loro rescritti i quali essendo stati posteriormente riferiti nelle decretali di Gregorio IX. venne seguita dai canonisti e dai teologi scolastici : e così finalmente fu da tutti ricevuta l' accennata distinzione.

Dal che si comprende di quanta autorità fosse allora il decreto di Graziano mentre in forza della distinzione da lui proposta quell' impedimento dirimente introdotto daprima dalle leggi civili fra i contraenti di servil condizione contro il voler dei padroni, e che era stato dalla chiesa ricevuto, ed approvato venne ristretto al caso in cui rispetto alla condizion servile vi fosse intervenuto dell' errore.

Di questa nuova disciplina abbiamo una testimonianza in una decretale (*c*), in cui si riferisce una consultazione di un' arcivescovo di Salisburgo intorno i matrimonj dei servi che si contraggono *contro il voler, e con opposizione dei patroni*, e la risposta del Papa Adriano in questi termini : „ Per verità se-
„ condo la parola dell' Apostolo, siccome
„ in Gesucristo nè un uomo libero, nè un
„ servo si ha da rimuovere dai sacramenti
„ della chiesa, così neppur tra i servi de-
„ vonsi in alcun modo vietare i matrimonj :
„ e se malgrado, e contradicendo li padroni
„ venissero contratti, non hanno in verun mo-
„ do da disciogliersi. Sono tutta volta in
„ dovere di prestare ai proprj padroni i con-
„ sueti e convenienti servigj.

Quell' arcivescovo di Salisburgo secondo che notò il Gonzalez (*d*), governò la stessa chiesa alla metà incirca del secolo XII. perilchè consta dal contesto di quella decretale che non ancora dapertutto tenevasi per indubitabile che fra le persone di servil condizione sussistesse il matrimonio contratto *senza il consenso* dei padroni : e che sin d' allora cominciavasi ad abolire quell' impedimento : ed oggi è fuor di dubbio che questi tali matrimonj hanno il loro valore ; dovendosi però osservare quella moderazione che si aggiugne nella stessa decretale : „ Che nulla-
„ meno hanno a prestarsi i dovuti e consue-
„ ti servigj ai proprj padroni.

E ciò tanto se contraggano i servi da entrambe le parti quanto se una libera con un servo, o un libero con una serva purchè la persona libera non fosse *ignara* della condizion servile conciosiachè se evvi errore intorno la condizione, vale a dir se un uomo libero contraesse con una femina soggetta alla servitù credendola *libera* : un tal' errore sebbene *non ridondi nella persona* invalida il matrimonio ; ed è in libertà la persona ingannata dappoichè scoperse l' errore di contrarre un' altro matrimonio siccome rescrisse Innocenzo III. in una Decretale (*e*).

Uniforme è poi il parer de' teologi e canonisti che un tale impedimento che ha forza di annullare il matrimonio derivi dal solo jus puramente positivo, e verisimilmente essere queste reliquie delle leggi Romane, e degli antichi canoni, che non soffrivano di buon grado i matrimonj dei servi.

Per-

(*a*) *Canone* 42.
(*b*) *Caus.* 29. *qu.* 2. *can.* 1.
(*c*) *In cap.* 1. *de conjugio servorum.*
(*d*) *In notis super eod. cap.*
(*e*) *In cap. fin. eod.*

Peraltro che che ne sia oggi un tale impedimento è fra le Nazioni cristiane poco in uso, anzi presso la maggior parte sconosciuto mentre non vi sono servi di natura ovvero in senso dell antiche leggi, e se ve ne fossero vengono fatti liberi col benefizio del paese; del che ce ne fa testimonianza il Zipeo quanto alla Francia, ed al Belgio (*a*).

§. XII.

Degl' impedimenti del Voto, *e* dell'Ordine. *E prima del Voto. Fu sempre vietato il matrimonio dalla chiesa agli uomini, e alle femine obbligati a voto di castità. Leggi severissime degl' Imperatori contro i violatori delle vergini a Dio consacrate. Se secondo la primitiva disciplina della chiesa i matrimonj contratti da questi tali continenti fossero invalidi, e riputati soltanto illeciti? Testimonianze de' padri a questo proposito. Della distinzione di voto* semplice, e solenne, *e come siasi introdotta? Della decretale di Bonifazio VIII. che constituisce l' odierna disciplina secondo la quale è* invalido *il matrimonio contratto da chi fece la professione regolare, o che ha ricevuto uno degli ordini sacri. Il voto tuttochè fatto con solennità se non è solennizzato colla professione in un' ordine regolare fra gli approvati non invalida il matrimonio. I voti degli alunni della soppressa compagnia di Gesù sebbene semplici riputavansi solenni per l' effetto stesso. Dalla legge ecclesiastica fu attribuita l' efficacia all' ordine sacro, o al voto di regolari di annullar i matrimonj contratti, o da contrarsi. Del canone del concilio di Trento su questo punto. Lo stesso concilio non ha definito se i chierici secolari sieno obbligati alla continenza per voto, o per la sola legge ecclesiastica. Importa più di riflettere al fine per cui la chiesa ha vietato il matrimonio agli ecclesiastici cioè per allontanarli dalle sollecitudini, e distrazioni del secolo secondo la dottrina dell' Apostolo. Richiede però un' osservanza di questa legge non secondo la lettera, ma secondo lo spirito. Dell' Osservazioni del Sig. Huygens sul celibato chiericale.*

Seguono gl' impedimenti del voto e dell' ordine. Tanto agli uomini che alle femine obbligati al voto di castità fu sempre interdetto il matrimonio, in quanto che è manifesto che lo stesso uso matrimoniale è contrario al voto di castità. „ Se si sposarà una „ vergine non pecca, ma non però quella „ vergine che si è dedicata al divin culto. „ Avvegnachè se taluna di queste si mariterà avra la dannazione perchè mancò alla „ sua promessa: dice S. Girolamo presso Graziano (*b*)".

E il concilio Calcedonese: „ Se qualche „ vergine dedicossi a Dio, e similmente un „ monaco, non è lecito unirsi in matrimonio „ con essi; che se fossero scoperti ciò fare, „ rimangano scomunicati. Stabiliamo poscia „ che si possa usar verso degli stessi della „ indulgenza, se così sembrarà al vescovo „ del luogo (*c*)".

Gli stessi Principi, e Imperatori seguaci fedelissimi della cristiana religione abborriron le nozze delle vergini a Dio consecrate, e decretarono varie pene contro coloro che sollecitavan le maritali congiunzioni con questa sorta di vergini, di cui ne sono una chiarissima testimonianza le leggi che si riferiscono nel codice Teodosiano (*d*).

Una somigliante legge dell' Imperator Joviniano vien riportata nel codice Giustinianeo in questi termini: *Se talune avrà l' ardire non dirò di rapire, ma di attentare soltanto di unirsi in matrimonio con le vergini sacratissime sia fulminato con pena capitale* (*e*). La stessa legge esiste anche in Graziano (*f*).

Se poi i matrimonj contratti colle stesse vergini obbligate al voto di castità fossero non solamente *illeciti*, ma anche *invalidi* non è egualmente certo.

Nei primi secoli sembra da una lettera d'Innocenzo I. a Vittricio Rotomagense che non fossero nulli; scrivendo egli che non si dovesse ammettere alla penitenza una femina religiosa, la quale dopo la promessa fatta a Dio, erasi maritata *se non dopo la morte del mari-*

(*a*) *In notitia juris Belgici tit. de servis n.* 4.
(*b*) *Dist.* 27. *can.* 5.
(*c*) *Can.* 16. *& apud Grat. caus.* 27. *qu.* 1.
(*d*) *Lib.* 9. *tit.* 25.
(*e*) *Leg.* 5. *de episcop. & cleric.*
(*f*) *De Poenitentia dist.* 1. *can.* 6.

marito: e ciò senza dubbio acciocchè la penitenza non ridondasse in offesa del matrimonio contratto, avvegnachè non era permesso ai pubblici penitenti l'esercizio dell'atto matrimoniale: sono le parole di Innocenzo: „ Quelle che si sono sposate a Cristo „ spiritualmente meritarono di esser velate „ dal sacerdote, se poi o pubblicamente si „ saranno maritate, o si saran di nascosto corrotte non dovranno ammettersi a „ far penitenza se non quando quegli con „ cui si fossero congiunte partirà da questa „ vita. "

E il citato canone Calcedonese non ingionge a quelle tali vergini, nè ai monaci la separazione dai loro conjugi, ma una sol cosa comanda cioè che soggiacciano alla penitenza, della quale il vescovo diocesano possa rimetterne una qualche parte secondo che gli suggerirà la prudenza.

Similmente S. Leone che presiedette al concilio Calcedonese col mezzo dei suoi legati interrogato da Rustico vescovo di Narbona intorno quei monaci che presero moglie non rispose doversi eglino separare dalle lor mogli, ma doversi bensì ripurgare colla soddisfazione della pubblica penitenza. Il testo di S. Leone è riferito da Graziano (*a*).

Da un luogo di Agostino sembra che a suo tempo fosse stato da alcuni asserito che le nozze di queste tali vergini non fossero matrimonj ma adulterj, ma ai detti di costoro vi si oppose lo stesso S. Dottore. „ Perciò, „ ei dice, coloro che asserìscono che le nozze di coteste tali non sono nozze, ma „ piuttosto *adulterj* sembrami che non considerino con diligenza e penetrazione ciò „ che vanno dicendo . . . . Per questa adunque inconsiderata opinione con cui si danno a credere che se le femine mancando „ al santo proponimento si maritano, le lor „ congiunzioni non sono *matrimonj* non si „ fa poco male mentre vengono separate le „ mogli dai mariti, e nel volerle così separate ristabilire nella continenza rendono i „ lor mariti veri adulteri, poichè vivendo „ ancora le proprie mogli passano ad altre „ nozze. Laonde non posso determinarmi „ a dire che le femine cadute da un miglior „ proponimento, se si maritassero, fossero „ questi adulterj, e non matrimonj: ma assolutamente non avrei riguardo di dire che „ le cadute e i precipizj della più santa castità che a Dio si consacra col voto sieno „ peggiori degli adulterj (*b*) ". Sin qui Agostino.

Da tutto il contesto di questo luogo scorgesi ad evidenza che egli parla delle femine che han fatto voto a Dio di castità: Donde Graziano riportò in compendio il sentimento del S. Dottore in questo modo: „ Alcuni asseriscono che quei che si maritano *dopo il* „ *voto* sono adulteri, io dico poi che gravemente peccano coloro, i quali separano „ questi tali conjugati (*c*) ". Su questo canone di Graziano notano i correttori Romani: „ Le parole proprie di questo capitolo „ non si sono trovate nel beato Agostino; „ abbiamo tuttavolta il suo sentimento nel „ libro de *bono viduitatis* ". L'intero testo di Agostino è stato riferito dallo stesso Graziano in altro canone (*d*).

Che tale fosse il parere di Sant'Agostino fu eziandio riconosciuto da San Bernardo, avendo egli stesso per motivo dell'anzidetto luogo sopra un tale articolo proferito il di lui giudizio (*e*). Avvegnachè certi monaci aveano ricercato di essere istruiti da San Bernardo: e gli proposero il loro dubbio in questi termini.

„ Perchè o il beato Gregorio avendo un „ certo tale per nome Venanzio gettato empiamente l'abito monacale che ricevuto „ avea piamente non solo non lo costrinse a „ riassumerlo, ma leggesi ancora di aver accordato l'intera comunione all'Apostata „ perseverante: O perchè Sant'Agostino abbia in certo modo assoggettato alla legge del „ matrimonio il voto di continenza: così „ che nel libro della verginità sembra che „ asserisca, che neppur il proposito di una „ vita celibe possa prescrivere alla copula „ conjugale in modo che rimanga indissolubile il matrimonio, ancorchè sia stato contratto dai continenti e violato per diabolica suggestione il santo voto "?

A que-

(*a*) *Cauf. 20. qu. 3. can. 1.*
(*b*) *Libro de bono viduitatis cap. 10.*
(*c*) *Dist. 27. can. 2.*
(*d*) *Cauf. 27. qu. 1. can. 41.*
(*e*) *In editione operum 1690.*

A questo dubbio risponde San Bernardo. „ E a queste cose null' altro si presenta ora „ da rispondere con più brevita e certezza, se non che così hanno creduto i Santi „ Prelati: Se poi rettamente? Agli stessi „ toccava il vederlo. Conciosiachè in quanto a me ho certamente la cautela di null' „ altro giudicare rispetto all' opinioni, e „ agli atti de' Padri illustri, se non che d' „ essere eglino in senso dell' Apostolo fedeli „ dispensatori".

„ Avvegnachè son certo che o abbiano „ eglino abbondato nel proprio senso, o nel- „ lo spirito di Dio, sono stati del pari fedeli, siccome nell' altre cose, così anche in „ questo, scrivendo cioè, ed esponendo l' „ una, e l' altra cosa secondo che pensavano, e giudicavano".

Giovanni Mabillon nelle note a questo testo di San Bernardo comprova con più ragioni che una tal questione era agitata ai tempi di San Bernardo.

Il luogo di San Gregorio intorno a Venanzio di cui si fa menzione nella testimonianza allegata di San Bernardo esiste in una sua lettera (*a*), nella quale osserva ivi l'erudito suo commentatore sull' indulgenza usata da San Gregorio verso il monaco Venanzio (con espressione metaforica) che San Bernardo su questo esempjo provò della difficoltà a persuadersi: e dipoi v' aggiugne questa notabile riflessione. „ Certamente che „ quelli, i quali misurano i monaci, e le „ vergini dai costumi odierni gravemente s' „ ingannano".

Riferisce Graziano un luogo desunto dal penitenziale di Teodoro Cantuariense come segue, „ se un uomo avendo il voto *semplice* di verginità si unisce alla moglie, dipoi non abbandoni la stessa, ma faccia penitenza per tre anni (*b*)".

I correttori Romani notano che quel vocabolo *semplice* vi manca in tutti li manoscritti.

Sicchè il Vanespen verisimilmente da ciò ne deduce esservi la stessa parola stata aggiunta secondo la disciplina di quel tempo, quando già era invalsa la distinzione fra il voto *solenne* e il *semplice*: e ciò relativamente alla nota che vi uni lo stesso Graziano a quella distinzione nel modo seguente: qui deve distinguersi, dice, che fra li viventi altri son quelli che fanno un voto *semplice* dei quali han parlato Agostino, e Teodoro, „ altri sono quelli cui dopo il voto s' aggiugne la benedizione della consecrazione „ o il proposito di religione dei quali scrissero Girolamo, Nicolò, e Calisto".

Di una tal distinzione sotto il nome di voto *solenne* e *semplice* non trovasi fatta presso gli antichi menzione veruna: a qual tempo poi cominciassero i voti di castità a render nulli i matrimonj, e a chiamarsi altri *semplici*, ed altri *solenni*, sia stata attribuita a questi la forza di annullar i matrimonj stessi e a quelli d' impedirli è assai incerto ed oscuro.

E' verisimile peraltro che la distinzione medesima sia invalsa insensibilmente; nè da pertutto nel tempo stesso, ma dove più presto, e dove più tardi.

Si è gia poc' anzi osservato che anticamente non erano tenuti per *invalidi* i matrimonj contratti dopo fatto il voto di castita eziandio dai monaci: e Basilio Ponzio (*c*) crede non senza fondamento che non sia stato dichiarato *nullo* un matrimonio contratto da un monaco, o da una monaca dopo aver fatto il voto di Religione innanzi il canone 7. del concilio Romano sotto Innocenzo II. nel 1139. riferito da Graziano (*d*) in cui si decreta: „ qualora i canonici regolari, i monaci, e „ i convertiti professi, i quali trasgredindo „ il santo proposito ardiranno di congiungersi in matrimonio, sieno separati conciofiachè giudichiamo che una tale congiunzione la quale consta essere stata contratta „ contro la regola ecclesiastica *non sia un matrimonio*; i quali separati che sieno ancora „ vicendevolmente facciano una penitenza „ condegna per tanti eccessi. Lo stesso parimenti ordiniamo che si osservi rispetto al- „ le monache se (che non avvenga) attenteranno di maritarsi".

Ma poichè questo canone non rifonde la nullità del matrimonio *nella solennità del voto* ma nella ragione perchè consta che una tal copula e congiungimento fu contratto *contro la re-*

(*a*) *In epist.* 33. *lib.* 1.
(*b*) *Dist.* 27. *can.* 3.
(*c*) *De matrim. lib.* 7. *c.* 17.
(*d*) *Caus.* 27. *qu.* 1. *can.* 40.

la regola ecclesiastica potrebbe dubitarsi se ancora a quel tempo dalla chiesa Romana fosse stata ricevuta la distinzione accennata fra il voto *semplice*, *e il solenne*.

Quel che apparisce chiaro e manifesto si è secondo che riflette il Vanespen, che Graziano (il quale alcuni anni dopo alla promulgazione dell' addotto canone ha compilato il suo decreto) ritrovò quella distinzione di voto *solenne*, e voto *semplice* in quanto all' effetto di annullar il matrimonio; e ciò affin di conciliare il testo allegato di S. Agostino tratto dal libro *de Bono viduitatis* (che dichiara validi i matrimonj contratti dai viventi,) col presente canone del concilio Romano. Conciosiachè dopo aver lo stesso Graziano riferito questo canone, e il testo di S. Agostino per conciliar insieme l' uno con l' altro rimette il lettore alla *distinzione* 27. del suo decreto ove in fine del canone 8 fece riflettere alla stessa differenza fra quei che fanno voto *semplicemente*, *e solennemente*.

Non è poi difficile a comprendersi, che introdotta una volta da Graziano quella tal distinzione di voti nel secolo XII. in cui scrisse, sia stata poi sull' autorità dello stesso comunemente adottata. Donde e in quel medesimo secolo, e sul principio del seguente interrogati i Romani Pontefici sulla validità del matrimonio contratto ad onta del voto di castità diretti abbiano i lor rescritti, fondati su questa distinzione di voti siccome indubitabilmente da tutti ammessa, ed abbracciata, il che facile è a vedere in più decretali nel jus comune (*a*).

E avvegnachè non era stato ancora chiaramente definito in che consistesse quella *solennità* del voto per distinguerlo dal voto semplice ad effetto d' invalidar il matrimonio vennero mosse frequenti controversie sulla validità, o invalidità del matrimonio contratto contro il voto di castita; come apparisce nei rescritti dei Pontefici che furono inseriti nella compilazione stessa del quinto libro delle decretali (*b*).

Queste difficoltà e controversie furono finalmente definite da Bonifacio VIII. il quale ha dichiarato: „ che quel solo voto deve „ dirsi solenne ad effetto d' invalidare il ma„ trimonio contratto posteriormente che fu „ solennizzato col ricevere l' ordine sacro, „ o per via della professione (*c*)".

Questa risposta di Bonifacio riportata nel jus comune costituisce l' odierna disciplina della chiesa.

Quindi se ne deduce, che un voto di verginità anche profferito sotto una certa formula di parole, e con usare delle cerimonie esteriori, e eziandio *pubblicamente* nella chiesa nelle mani di un qualche prelato non invalida il matrimonio, nè per l' effetto stesso reputasi solennizzato semprechè non sia stato fatto in una qualche religione approvata dalla sede Apostolica tuttochè per altro effetto, riguardo alle riferite cerimonie esteriori, (particolarmente se fosse stato *perpetuo*) dir si potesse *solenne*: e sebbene fosse stato tenuto innanzi di questa decretale di Bonifacio indubitatamente per un voto *solenne*.

Ciò che dunque nel principio della sua Decretale dice Bonifacio, che la solennità del voto fu introdotta dalla sola legge ecclesiastica, devesi principalmente intendere riguardo all' effetto stesso di annullare il matrimonio, siccome osserva il Vanespen, il quale soggiugne che il voto *semplice* degli alcuni giovani dell' ora soppressa compagnia di Gesù riguardo a quest' effetto medesimo era stato solennizzato da Gregorio XIII con una bolla che comincia *Ascendente Domino*.

In conclusione è facile d' intendere che sebbene ne' primi secoli, nè il voto de' monaci, nè l' ordine sacro non rendevano *invalido* il matrimonio contratto posteriormente, nulladimeno dappoichè dalla chiesa fu all' una, e all' altra cosa attribuita l' efficacia di rendarlo nullo, non potrebbesi negare l' efficacia medesima, ossia la produzione di un tale effetto senza voler insieme negare alla chiesa la potesta di stabilire degl' impedimenti dirimenti. E perciò quindi ha meritamente pronunziato il Tridentino: „ Se taluno dirà che „ i chierici constituiti nei sacri ordini, o i „ regolari che han professata solennemente la „ castità, possono contrar matrimonio, e che „ contratto sia *valido* non ostante la *legge ec-* „ *cle-*

(*a*) *Cap.* 4. 5. *&* 6. *Qui clerici vel voventes &c.*
(*b*) *Tit. de regularibus necnon sub tit. Qui clerici vel voventes &c.*
(*c*) *Cap. unico de voti redemptione in* 6.

„ *clesiastica*, *o il voto*; e l'opposto altro non „ essere, che condannar il matrimonio, e „ che tutti quelli possono contrar matrimo- „ nio, i quali si sentono non aver il dono „ della castità, sebbene ne abbiano fatto vo- „ to, sia anatema: mentre Dio non nega ciò „ a chi ben lo prega, nè permette che pos- „ siamo esser tentati sopra le nostre for- „ ze (*a*)".

Giovera quì dinotare così di passaggio che nell' allegata decretale di Bonifacio VIII. si dice che la solennità del voto nasce anche dal ricevere l'ordine sacro: dal che è cosa chiara che lo stesso Pontefice suppose che dai chierici eziandio nel ricevere il sacramento dell'ordine facciano voto di castità: e quindi osserviamo che nei libri dei teologi scolastici fondati sulla medesima autorità viene asserito che il voto fatto dai medesimi è *implicito*, del qual vocabolo sembra che non per altra ragione se ne valgano, se non perchè non trovano in veruna parte della liturgia prescritta nel Romano pontificale intorno il sacramento dell'Ordine, che si faccia neppur parola di *voto* nè dal vescovo ordinante, nè da quegli che riceve gli ordini. E di fatti il concilio di Trento nell'anzidetto decreto, tutto che sapesse esservi questione fra i Dottori cattolici sulla stessa cosa non ha definito che i chierici sieno obbligati alla castità in forza di un voto: sebbene dicasi aver egli lasciata indecisa la questione siccome poco utile, attesa l'alternativa da lui usata in quelle parole non ostante *la legge ecclesiastica*, *o il voto*, con cui abbia voluto alludere all'opinioni dei due differenti partiti cioè di quelli che ne sostenevano l'obbligo del celibato imposto ai chierici dalla sola legge ecclesiastica, e degli altri che li volevano obbligati in forza di un voto.

La stessa cosa fu osservata dal Vanespen, il quale dopo aver riportato il canone Tridentino soggiugne: „ Espressamente nel suo „ canone il concilio di Trento usò quest'al- „ ternativa: per *legge ecclesiastica*, *o il voto*: „ perchè fra i dottori cattolici eravi questio- „ ne se l'ordine sacro annulli il matrimonio „ in forza di un *voto*, *o della legge ecclesia- „ stica*, nè ha voluto decidere la stessa que- „ stione che contiene in se poca utilità, „ avendo creduto sufficiente il definire que- „ sta sola cosa che gl'iniziati negli ordini „ sacri son tenuti ad osservar la castità, e „ che il matrimonio da esso loro contratto è „ invalido".

„ Ma giova, ei prosiegue, piuttosto di sa- „ pere, che la chiesa già fino da suoi pri- „ mordj ha vietato principalmente ai chieri- „ ci constituiti negli ordini sacri le nozze „ acciocchè per la sollecitudine delle cose „ temporali, ed immersi nei piaceri e desi- „ derj carnali non fossero impediti e distrat- „ ti dal divini uffizj e dai ministerj eccle- „ siastici a quali in forza della lor vocazio- „ ne sono stati destinati, come se dir voles- „ se loro la chiesa per bocca dell'Apostolo: „ *Voglio poi che voi siate senza sollecitudini*. „ *Chi è senza moglie è sollecito delle cose del* „ *Signore*, *e come possa piacere a Dio*. *Chi poi* „ *è colla moglie è sollecito delle cose del mondo* „ *come piaccia alla moglie ed è diviso*, 1. *Co-* „ *rint*. 7. "

E dopo aver riportate due decretali del jus comune che dichiarano la stessa intenzione della, chiesa cioè che non possono attender li chierici insieme *ai piaceri*, *e ai desiderj della carne*, *e ai divini*, *ed ecclesiastici uffizj* (*b*) conchiude; „ da ciò facilmente „ comprenderà il diligente scrutatore de' ca- „ noni che que' chierici i quali s'astengono „ dal matrimonio, ma stanno però immersi „ in affari del secolo, e nei desiderj sensua- „ li sebbene sembri che osservino le parole, „ e l'esterior disciplina de' canoni trascuran- „ do però il sentimento, e lo spirito de' me- „ desimi può dirsi di fatti che li trasgre- „ discano".

Il Sig. Huygens nelle sue osservazioni (*c*), ha dimostrato diffusamente le ragioni per cui allo stato chiericale è conveniente il celibato siccome altrove lo abbiamo avvertito.

§. XIII.

(*a*) *Sess*. 24. *can*. 9. *de ref*. *matrim*.
(*b*) *In cap*. 2. & 3. *de cleric*. *conjugat*.
(*c*) *Titulo de matrim*. *cap*. 2.

§. XIII.

Degli impedimenti di consanguinità ed affinità. Della consanguinità. *Della linea e dei gradi di parentela. La linea si distingue in retta, e trasversale. La retta in due parti cioè dei ascendenti e discendenti. La trasversale distinguesi in eguale, ed ineguale. Delle tre regole secondo il jus canonico per trovar la distanza di parentela fra i congionti; una riguarda la linea retta; e due la trasversale, o collaterale. Dell'arbore di parentela per la più facile intelligenza delle regole, ritrovasi lo stesso arbore nel decreto di Graziano colla spiegazion delle regole. Della diversità di computar i gradi secondo il jus civile Giustinianeo; e secondo il jus canonico. Se la computazion canonica fosse una volta uniforme alla civile? Della ragione della diversità: Gli eruditi sostengono che secondo la primitiva disciplina canonica non si estendeva la proibizione del matrimonio fra i cugini oltre i gradi delle leggi civili; e che l'estensione venne fatta fino al settimo grado per le false decretali di Isidoro adottate da Graziano; il qual settimo grado corrispondeva al decimo quarto, secondo la computazion civile. Secondo il jus comune, e l'odierna osservanza la proibizione non eccede il quarto grado. Nel primo grado della linea transversale ossia tra fratelli credesi vietato il matrimonio per il jus di natura. Nel secondo, ed ulteriori per legge ecclesiastica. Delle ragioni di questo divieto statuito dalle leggi canoniche, e civili.*

PER consanguinità intendesi qui un vincolo di persone discendenti dal medesimo stipite vicino. Per sapere ciò che le leggi, e i canoni statuiscono intorno l'impedimento di consanguinità convien attendere alle linee, e ai gradi di consanguinità.

Per linea intendesi una serie di persone che sono partecipi del medesimo sangue. I gradi poi sono progressi della generazione, ovvero una distanza dei consanguinei fra di loro nella più, o men prossima parentela. La linea poi è di due sorta, una retta, e l'altra collaterale, ovvero transversale.

La retta dicesi quella, secondo la quale molte persone di tal maniera discendono da uno stipite per via della carnal propagazione che una è generata dall'altra siccome il figliuolo dal padre, il nipote dal figliuolo ec. Questa linea quantunque di fatti sia la medesima ed una sola, si distingue in due parti cioè nella parte dei ascendenti, e nella parte dei discendenti. Prendendo la parte degli ascendenti cominciamo dalle persone generate, e passiamo ai progenitori, cercando il loro stipite, e numerando il padre, e l'avo, il proavo, ed altri. Prendendo la parte dei discendenti cominciamo dai progenitori, e discendiamo ai generati cioè dall'avo al padre, al figliuolo, al nipote, al pronipote, e agli altri.

La linea collaterale, o transversale è quella secondo la quale varie persone provengono da un medesimo stipite, ma che tuttavolta non discendono vicendevolmente una dall'altra. P. e. i figliuoli di due fratelli constituiscono fra di loro la linea collaterale.

Questa linea collaterale è di due sorta: una cioè *eguale* ch'è fra persone *egualmente* distanti dallo stipite comune. L'altra *ineguale* fra persone cioè *inegualmente* distanti dal comun stipite. Fra due fratelli v'è una linea *eguale*: perchè entrambi egualmente son distanti dal comun stipite cioè dal padre. Il zio, e il nipote sono in linea ineguale perchè inegualmente son distanti dal comun stipite.

Per sapere poscia quanti gradi di parentela i consanguinei sieno distanti l'uno dall'altro sogliono assegnare tre regole. Una cioè rispetto alla linea retta: e due per la linea collaterale.

La regola per la linea retta degli ascendenti, e discendenti è, *quante sono le persone tanti sono i gradi lasciatane fuori una di queste*, cioè *lo stipite*, ovvero *tanti sono i gradi quante le generazioni senza computare lo stipite*. P. e. se io cerco in che grado io sia col mio bisavo cerco il di lui padre, ovvero il mio tritavo, che si considera il comun stipite, e senza computar lo stesso comincio a far l'enumerazione dal bisavo e giungo fino alla mia persona inclusivamente, ed essendovi così quattro persone corrispondenti a quattro successive generazioni vale a dir il bisavo, l'avo, il padre, ed io stesso dunque conchiudo che io sono in quarto grado di consanguinità col mio bisavo.

Rispetto alla linea collaterale *eguale* la regola è, *quanti gradi son distanti le persone dal comun stipite tanti sono distanti fra di loro*. P. e. Voglio sapere in che grado io sia colla figliuola di mio zio paterno, osservo, che

dall'avo, ch'è lo stipite comune io son distante due gradi dunque so d' esser con mia cugina congiunto in secondo grado.

Nella linea collaterale *ineguale* la regola è *che quanti gradi la persona più rimota è distante dal comun stipite, tanti gradi è distante colla persona di cui si cerca la parentela; poichè* (come dicono) *la più rimota trae a se la più prossima*. P. e. Cerco in che grado io sia con una figliuola di mio fratello, vedo che la stessa figliuola, ch' è la più rimota dal comun stipite è distante dallo stesso tre gradi, dunque conchiudo, che sono colla medesima in terzo grado.

Le indicate regole meglio potranno intendersi coll'albero di parentela alla mano, il quale trovasi quasi comunemente presso i canonisti, ed è riportato nel decreto di Graziano alla *questione 5. causa 35.* dove vengono ancora spiegate le stesse regole.

Al luogo indicato del decreto di Graziano avvertesi inoltre che le regole assegnate per computar i gradi nella linea collaterale servono soltanto qualora si faccia la computazione secondo il jus canonico, ma non secondo le leggi civili di Giustiniano.

Conciosiachè secondo il diritto Giustinianeo, osservasi la medesima regola nella linea collaterale, ossia transversale tanto *eguale che ineguale*, la quale secondo i canoni è assegnata per la linea *retta*: vale a dir che tanti sono i gradi, quante le persone sintantochè si pervenga allo stipite comune, lasciandosi fuori lo stipite stesso: e perciò secondo una tale computazione civile anche nella linea collaterale ciascheduna persona forma un grado, mentre che secondo la regola canonica due persone costituiscono un solo grado. Donde due fratelli secondo la computazione civile sono in secondo grado, attesochè computato lo stipite comune cioè il padre sono *tre* persone e conseguentemente toltane una cioè la persona del padre siccome lo stipite comune restano di fatti due persone. Ma giusta la computazione canonica si considerano i fratelli in *primo* grado perchè l'uno, e l'altro fratello è distante dal comune stipite cioè dal *padre* un solo grado.

Osserva tuttavolta il Cujacio esser assai verisimile che gli Antichi computassero i gradi non secondo l'anzidetta regola canonica, ma giusta la regola civile. Avvegnachè la chiesa fu solita in somiglianti cose di conformar le sue regole alle leggi Imperiali acciocchè non sembrasse ch' ella volesse sovvertire le leggi dell' Impero.

Quando invalsa sia questa tale computazione distinta dalla civile è cosa incerta. Da una lettera di Alessandro II. presso Graziano raccogliesi che nel secolo undecimo non era ignota, essendo in questa lettera redarguiti taluni i quali sostenevano, che eziandio secondo i canoni dovea farsi la computazione dei gradi nel modo prescritto dalle leggi; ed ivi asserisce: , essere stata discussa la controversia in un consistoro Lateranense, a cui erano stati convocati per la stessa cosa dei vescovi, dei chierici, e dei giudici di diverse provincie, e che finalmente essendosi lungo tempo ventilate le leggi, e i sacri canoni distintamente, essersi ritrovato che *altra* era la causa di farsi la computazione dalle leggi, ed *altra* la causa contemplata dai canoni . . . . Per questa ragione adunque attesochè le eredità non possono passare se non da una all'altra persona, perciò ebbe in mira il Principe secolare di determinare cadauni gradi rispetto a cadauna persona. Ma perchè poi far non si può il matrimonio senza due persone, perciò i sacri canoni han costituito in un solo grado due persone (*a*).

Su questo stesso soggetto fa appropósito ancora una lettera del medesimo Papa ai chierici di Napoli ch' è riportata nella collezion dei concilj generali (*b*). Dal che ricaviamo che nell'accennato secolo la diversità di tale computazione non era ancora da pertutto ricevuta, nè che fosse fuor di controversia: sebbene abbiamo una prova sufficiente essere la stessa invalsa a quel tempo, ed essere stata comunemente approvata. Può comprovare altresì questa cosa l' opuscolo ottavo di S. Pier Damiani intitolato, *Dei gradi di parentela* in cui diffusamente sostiene contro alcuni jurisperiti che i gradi di consanguinità nella linea collaterale devono computarsi secondo la sovraindicata regola canonica.

Quindi siccome nel computar i gradi di consanguinità sembra, che la chiesa siasi nei primi

(*a*) *Caus. 35. q. 5. can. 2.*

(*b*) *Tom. 9. concil. gener. col. 1134.*

primi secoli uniformata alle leggi imperiali; così è manifesto non aver essa voluto estendere l'impedimento di consanguinità oltre i gradi fissati dalle leggi.

Ciò non senza chiarezza volle indicare S. Agostino in un luogo del suo trattato *della città di Dio* (*a*) in cui suppone, che i maritaggj delle *consobrine* sebbene meno onesti sieno stati talvolta leciti: perchè ciò *ne fu proibito dalla legge divina*, *e non ancora erano stati proibiti dalla legge umana*.

Dicendo Agostino che gli stessi matrimonj *non erano ancora stati proibiti dalla legge umana* sembra aver egli auto riflesso alla legge, promulgata da Teodosio il seniore, nella quale statuita avea una pena severissima contro di chi osato avesse di congiungersi in matrimonio con un suo consobrino: della qual legge ne fece menzione S. Ambrogio in una sua lettera (*b*), e parimenti l'Imperar Onorio figlio di Teodosio in una legge del codice Teodosiano (*c*), siccome nota ivi Giacomo Gottofredo.

Pertanto dall'allegato testo di Agostino osserviamo, che non erano una volta illeciti i maritaggj fra i consobrini, o sia cugini i quali divennero tali dopo la legge accennata di Teodosio, e poichè allora che egli scriveva il suo libro della città di Dio questa legge era già stata pubblicata perciò alle di lui citate parole soggiunse: „ ma chi può dubitarne che più onestamente a questo tempo „ sieno vietati i matrimonj fra i consobrini? “.

Donde sembra che Agostino abbia desunto dal divieto delle leggi la proibizione dei matrimonj fra i consanguinei, ne che l'abbia estessa oltre la proibizione della stessa legge civile.

„ Dal che, dice il Vanespen, comprenderà facilmente ciascheduno qual' opinione „ abbia a formarsi intorno i decreti che da „ Graziano son riferiti sotto i nomi dei pri„ mi Pontefici Fabiano, Callisto, e Giulio (*d*) „ ove quest' impedimento viene esteso ezian„ dio oltre i consobrini “.

In qual tempo poi l'impedimento di consanguinità sia stato esteso oltre il grado prefisso dalle leggi degl Imperatori è cosa incerta; quel che si sa con sufficiente certezza è che quest' impedimenti invalsero insensibilmente, nè che da pertutto nel tempo medesimo vennero ammessi.

La risposta di S. Gregorio alla sesta interrogazione di Agostino l'Apostolo dell'Inghilterra suppone chiaramente che al tempo di S. Gregorio fosse stato esteso quest' impedimento fino al settimo grado; il che con più chiarezza ancora viene indicato in una lettera del medesimo Pontefice (*e*).

Ma sebbene vi sia stato del disparere fra gli eruditi intorno l'autenticità di questa lettera, cioè se veramente sia ella parto genuino dello stesso Gregorio, il che sostengono i dotti monaci Benedittini della congregazion di S. Mauro nell'accurata edizione dell'opere di questo Papa contro l'opinione di Pietro Gussanvilleo il quale nelle sue note alla stessa lettera la crede indegna di Gregorio Magno: „ certamente dice il Vanespen che „ dalle supposte lettere dei primi Pontefici „ inventate dal Pseudo-Isidoro verso il seco„ lo VIII. o IX. ed inserite dipoi nel de„ creto di Graziano si sa che cominciossi a „ tempo del Pseudo-Isidoro a estendere gl'im„ pedimenti di consanguinità fino al settimo „ grado “.

Da una decretale poi di Alessandro III. consta che a suo tempo era ricevuto come una legge comune l'impedimento di consanguinità nella linea transversa fino al settimo grado secondo la computazione canonica, e il decimo quarto secondo la computazione civile, e ciò ancora rispetto all'affinità (*f*).

Quindi il concilio Lateranense sotto Innocenzo III. considerando che quest' estensione dell'

(*a*) *Lib. 15. c. 16. Experti etiam sumus in connubiis consobrinarum etiam nostris temporibus propter gradum propinquitatis fraterno gradui proximum, quam rare per mores fiebat, quod fieri per leges licebat; quia id nec divina lex prohibuit, & nondum prohibuerat lex humana.*

(*b*) *Lib. 8. epist. 66. Nam Theodosius Imperator etiam patrueles fratres, & consobrinos vetuit inter se conjugii convenire nomine & severissimam pœnam statuit, si quis temerare ausus esset fratrum pia pignera.*

(*c*) *Leg. unica si nuptiæ ex rescripto petantur.*

(*d*) *Caus. 35. q. 2.*

(*e*) *Epist. 32. lib. 12.*

(*f*) *Cap. 1. de consanguin.*

dell' impedimento osservar non si poteva senza grave incomodo volle: che la proibizione della copula carnale non ecceda in avvenire il *quarto* grado di consanguinità poichè nei gradi ulteriori non puossi senza un grave danno generalmente osservare una tale proibizione.

Questa constituzione è oggi comunemente in uso, ed è inserità nel jus comune (*a*). Non è poi da dubitare che s'intenda qui il *quarto* grado secondo la computazione canonica, donde ha deciso Gregorio IX. in una decretale: „ l'uomo ch'è distante dallo stipite quattro gradi, e la femina che da un' „ altro lato è distante cinque gradi secondo „ la regola approvata che dice: *quanti gradi* „ *il più rimoto è distante dallo stipite ec.* possono lecitamente congiungersi in matrimonio (*b*)".

Non pochi son di parere che nel primo grado di consanguinità della linea collaterale il matrimonio sia illecito non solamente per il jus umano positivo, ma per il diritto di natura eziandio: lo stesso S. Agostino ci documenta che i Gentili ancora col solo lume naturale ebbero in abborrimento una tal sorta di congiunzioni; cioè tra fratelli e sorelle: „ il che vediamo osservarsi ei dice, „ (cresciuto già e moltiplicato l'uman genere) eziandio fra gli empj adoratori del„ le false e moltiplici deità, cosichè (sebbene da perverse leggi vengano permessi i „ maritaggj fra fratelli) un miglior costume „ tuttavia volle abborrir una tale licenziosità, e mentre era assolutamente lecito nei „ primordj dell' uman genere il ricevere in „ matrimonio le sorelle, lo stesso costume vi „ si oppone come se giammai ciò non fosse „ stato permesso (*c*)".

E' poscia fuor di dubbio che nel secondo grado della linea collaterale il matrimonio è oggi vietato *dalla sola legge ecclesiastica*, e che contratto si disciolga non altrimenti che nei gradi ulteriori: il che è sufficientemente dichiarato da Innocenzo III. in una decretale in cui rescrisse: „ che gl'infedeli, i quali con„ trassero nel secondo, o terzo grado di con„ sanguinità, se si convertono alla fede non „ doversi separare: attesochè nei gradi pre„ messi fu lecitamente contratto il matrimo„ nio da esso loro i quali non sono obbliga„ ti dalle constituzioni canoniche (*d*)".

Perchè poi tanto dalle leggi, che dai canoni sieno stati vietati i matrimonj tra i consanguinei ne rende la ragione Agostino nel luogo citato.

Conciosiachè, dice: „ ebbesi un giustissimo „ riguardo di carità che gli uomini, cui era „ onesta ed utile la concordia, venissero col„ legati insieme coi vincoli di parentele di„ verse . . . . e così con più diligenza fos„ sero attaccati alla vita sociale. Avvegna„ chè il padre, e il suocero sono nomi di „ due parentele".

Così Agostino, del di cui luogo evvi un frammento presso Graziano (*e*) il quale diffusamente espone l'accennata ragione della legge proibitiva il matrimonio fra i consanguinei cioè per conciliar la concordia, e l'unione tra le famiglie, e dipoi aggiunge un'altro motivo, cioè che per una certa verecondia suggerita in certo modo dallo stesso lume naturale devasi astenere l'uomo dal carnale congiungimento, (sebbene per oggetto della generazione) verso di chi è tenuto a prestar onore e riverenza.

E questa seconda ragione particolarmente si verifica rispetto ai congionti in linea retta cioè degli ascendenti, e discendenti fra quali è certo che i matrimonj sono, e furono mai sempre per il jus di natura illeciti, ed invalidi secondo la risposta data da Niccolò I. alle interrogazioni dei Bulgari: „ fra „ quelle persone che fra di se si tengono per „ padri, e figliuoli non possano contrarsi ma„ trimonj, vale a dir tra il padre e la figlia „ o l'avo e la nipote, la madre e il figliuo„ lo, l'ava e il nipote, e ciò fino *all'infini*„ *to* (*f*)".

§. XIV.

(*a*) *Cap.* 8. *eodem*.
(*b*) *Cap. fin. eod.*
(*c*) *Lib.* 15. *de civitate Dei c.* 16.
(*d*) *Cap.* 8. *de divortiis*.
(*e*) *cans.* 35. *q.* 1. *can.* 1.
(*f*) *Cap.* 39.

§. XIV.

Dell'impedimento d' affinità. *Definizione. Si contrae tanto coll'uso matrimoniale lecito, che illecito, ossia colla copula fornicaria. Dei tre generi d' affinità che producevano una volta impedimento dirimente. Oggi è ridotto al solo primo genere;* nè l'affinità produce affinità. *Nell'affinità non si danno propriamente gradi: ma la parentela si misura secondo i gradi di consanguinità, e coll'arbore della stessa. Del canone Tridentino riguardo alla potestà della chiesa nel dispensare intorno i gradi di consanguinità, ed affinità. L'impedimento d'affinità* ex copula illicita *fu ristretto dallo stesso Tridentino al secondo grado.*

Siccome varia fu la disciplina riguardo all' impedimento di consanguinità; così lo stesso avvenne intorno quegli d' affinità.

L'affinità secondo i canoni è una prossimità di persone proveniente dalla copula carnale, e spoglia d'ogni parentela.

Chiamasi *affinità* come un' unità di due persone al fine medesimo, poichè due cognazioni diverse si uniscono per via della copula, ed uno s' accosta al confine della cognazione dell'altro.

Secondo i canoni l'affinità si contrae non solamente per l'atto matrimoniale lecito, ma eziandio per la copula fornicaria, e in altro modo illecita (*a*).

Una volta eranvi tra generi d' affinità, siccome diffusamente, e con sufficiente chiarezza è dichiarato dalla Glossa in una decretale (*b*), basterà qui il farne una breve esposizione coll' esempio seguente, e con supposizione dell' antico costume. La moglie di mio fratello è a me e ai miei consanguinei affine in primo genere d' affinità: morto poi mio fratello se ella si marita con un' altro, questo secondo di lei marito è a me, e ai miei consanguinei affine in secondo genere d' affinità: e di nuovo morta la moglie del fratel mio, se questo secondo di lei marito sposa un' altra femina, questa sarà a me, e ai miei consanguinei congiunta in terzo grado d' affinità. Cociosiachè la copula aggiunta alla copula produceva questi diversi generi d' affinità.

Insegnano pertanto i canonisti che una volta gli esposti tre generi d' affinità erano d' impedimento al matrimonio: e sembra che al secondo, e terzo genere d' affinità abbiano dato motivo i decreti che son riferiti da Graziano sotto i nomi dei Papi Fabiano, e Pasquale II. (*c*), solendosi dai canonisti stessi allegar per fondamento su questo punto, questi soli decreti. Ma che che ne sia il concilio Lateranense evidentemente suppone nella citata decretale (*d*), che quei tre generi facessero una volta impedimento dirimente il matrimonio dichiarando che le proibizioni di non dover contrar matrimonio nel secondo, e terzo genere d' affinità portano bene spesso delle difficoltà, e talvolta il pericolo dell' anime, e di poi soggiugne: „ Rinovando le constituzioni sopra ciò già „ promulgate coll' approvazione del Santo „ concilio col presente decreto stabiliamo che „ coloro i quali così contraggono in avveni„ re lecitamente si congiungano".

Laonde in vigor dell' allegato decreto Lateranense l' impedimento dirimente d' affinità fu ristretto al solo primo genere: nè oggi si ha più verun riguardo al secondo, o terzo genere d' affinita, e si contraggono liberamente, e lecitamente i matrimonj essendo una regola comunemente usurpata dai pratici che l' affinità non produce affinità.

Quindi propriamente parlando non vi sono gradi d' affinità siccome dice il jurisconsulto nei Digesti (*e*), poichè non essendovi generazioni degli affini così eziandio non si danno gradi; solendosi instituire l' ordine dei gradi secondo le generazioni come osserva il Cujacio (*f*). Ma quei che si chiamano gradi d' affinità devono desumersi dalla stessa cognazione, ovvero consanguinità.

Conciosiachè uno è congiunto all' altro in quel grado d' affinità, siccome è congiunto per la consanguinità: così che queglì ch' è consanguineo al marito in linea retta dei discen-

(*a*) *Cap.* 8. & 9. *de eo qui cognovit consanguineam uxoris suæ.*
(*b*) *Ad cap.* 8. *de consang.*
(*c*) *Caus.* 35. *qu.* 3. *can.* 3. & 12.
(*d*) *Cap.* 8. *de consang.*
(*e*) *In l.* 4. §. *Gradus ff. de gradibus.*
(*f*) *Ad tit. de consang.*

ſcendenti, o aſcendenti ſi reputa affine nella medeſima linea alla di lui moglie.

Lo ſteſſo deve dirſi riſpetto alla linea collaterale. P. e. Nel primo caſo può dir ognuno il padre di mia moglie mi è affine in primo grado perchè è a lei congiunto in primo grado di conſanguinità, e così ſucceſſivamente degli altri gradi. Nel ſecondo caſo deve dir la moglie di mio fratello mi è affine in primo grado della linea collaterale, perchè egli mi è conſanguineo in primo grado, e così parimenti intorno ai gradi ſucceſſivi. Donde qualora ſi cerca in che grado d' affinità uno ſia congiunto all' altro in linea retta, o tranſverſale deveſi formare l' arbore di parentela dal quale apparirà chiaramente la diſtanza dei gradi d'affinità eziandio.

In quanto all' impedimento di conſanguinità, o affinità che naſce dalla congiunzione lecita e matrimoniale, non fece il concilio di Trento veruna innovazione, donde ſuſſiſte ſecondo la diſpoſizione del jus comune l' impedimento di conſanguinità in linea retta ſino all' infinito; riguardo poi alla linea collaterale ſino al quarto grado ſecondo la computazione canonica ſimilmente.

Pronunziò poſcia lo ſteſſo Trientino l' anatema contro di chi diceſſe: „ Che poſſono „ impedir il matrimonio da contraerſi, e annullare il contratto quei gradi ſolamente „ di conſanguinità, e di affinità, che ſono „ eſpreſſi nel Levitico; nè che può la chieſa diſpenſare in alcuni di quelli, o ſtatuire, che molti impediſcano, o invalidino“.

L' impedimento che naſceva per l' affinità contratta dalla fornicazione, e che annullava il matrimonio contratto il Tridentino, „ lo reſtringe a quei ſoltanto che ſon congiunti in primo, e ſecondo grado: nei „ gradi poi ulteriori ſtatuiſce, che una tal „ ſorta d' affinità non invalidi il matrimonio „ di poi contratto (*a*)“.

Sebbene il concilio parli ſoltanto di queſto impedimento eſpreſſamente in quanto rende invalido il matrimonio, tuttavolta Pio V. in un ſuo moto proprio dell' anno 1566. 20. Agoſto (*b*), ha dichiarato che l' anzidetta affinità nè invalida, nè impediſce oltre il ſecondo grado giuſta la teſtimonianza del Fagnano (*c*).

§. XV.

Degl' impedimenti della cognazion legale, *e* ſpirituale; *e di* pubblica oneſtà. *Della cognazion legale: oſſia dell' adozione uſitatiſſima preſſo gli antichi Romani. Della ragione di queſt' impedimento fondata ſu una certa oneſtà naturale. Secondo le leggi civili laſciate in vigore dai canoni l' impedimento dirimente ſuſſiſte nell' adozione, anche ſeguita l' emancipazione, ſe ſi conſideri l' adozione come in linea retta: ma non riguardo alla linea traſverſale. Della* cognazion ſpirituale *introdotta ad imitazion della legale. Si contrae per li due ſacramenti del Batteſimo, e della Confermazione, da cui ne deriva l' impedimento dirimente. Di queſt' impedimento ſe ne fa menzione anche in una legge di Giuſtiniano. Era in vigor queſt' impedimento nella chieſa Greca ſin dal ſecolo VII. Fu nei tempi poſteriori eſteſe tra le perſone. L' obbligazion di queſta legge è di mero diritto eccleſiaſtico. Il concilio di Trento ha riſtretto queſto impedimento, cioè fra i padrini, il battezzato, i di lui genitori, e fra il battezzante, il battezzato, e di lui genitori. Tal' è la odierna diſciplina. Se taluno battezzaſſe la propria prole deeſi ſoſpendere l' uſo del matrimonio colla propria moglie ſinchè ſi diſpenſi dall' Ordinario; ſi eccettua però il caſo di neceſſità. Altra coſa è riguardo a un* fornicario. *Del decreto Tridentino intorno la quantità dei padrini, e l' obbligo dei parrochi. Di ciò che preſcrivono i ſinodi, e le leggi civili dei governi intorno i regiſtri da farſi nei libri parrocchiali. Richiedeſi una gran fedeltà, eſattezza, e diligenza per parte dei parrochi in queſti tali regiſtri. In qual modo ſi contragga da padrini la cognazione? La cognazion ſi contrae dal committente e non dal procuratore. L' impedimento impediente che contraevaſi una volta per il catechiſmo fu tolto dal Tridentino. Se i padrini che intervengono al ſupplimento delle cerimonie batteſimali nella chieſa ſieno veri padrini? Ciò che il Tridentino ha ſtatuito intorno la cognazion che naſce per il* batte-

(*a*) *Seſſ. 24. cap. 4. de ref. matrim.*

(*b*) *Incipit Ad Romanum.*

(*c*) *Ad cap. non debet de conſang. n. 19.*

Battesimo deve intendersi ancora rispetto al sacramento della Confermazione. Del dovere dei padrini verso i lor figliuoli spirituali. Dell' impedimento di pubblica onestà introdotto per un' identità di ragione dei due antecedenti. Nasce dal matrimonio rato e non consumato, e dai sponsali di futuro. *Il Tridentino ha ristretto quest' impedimento rapporto ai soli sponsali al primo grado, purchè sieno validi. Della bolla di Pio V. riguardo all' impedimento di pubblica onestà contratta per il matrimonio rato: non ha il Tridentino su questo fatta innovazione; che dir si deva nel caso di scioglimento degli sponsali fatto con mutuo consentimento? E nel caso degli sponsali condizionati.*

La cognazion legale nasce dall' adozione allor quando taluno non avendo figliuoli naturali riceve, ovvero adotta per proprio figlio un estraneo. Questo costume dell' adozione fu già usitatissimo presso gli antichi Romani, intorno il qual' uso esistono nel jus civile varie leggi degli Imperatori, e molte decisioni dei jurisconsulti (*a*).

La cognazion poi ossia parentela prodotta dall' adozione appellasi *civile*, *legittima*, o *legale* a differenza della cognazion naturale, perchè l' adozione è fondata sulla sola legge, ed è un' atto puramente civile.

E poichè dalla legge fu introdotta l' adozione per l' effetto che quegli che non è figliuol *della natura* si chiamasse figlio *per legge* dell' adottante, o piuttosto supplindo la potestà delle leggi il difetto della natura l' adottato si fingesse figliuolo; fu creduto per conseguenza che neppur fra questi vi dovesse passare un' altra unione o parentela per il vincolo del matrimonio.

Credevasi ancora che in ciò militasse quella ragione già allegata di sopra di S. Agostino cioè che dalla natura stessa nasce una non sò qual verecondia, e un lodevole riguardo di contenersi dal commercio carnale, sebben diretto alla propagazione della specie *con chi devesi usar onore, e riverenza di parentela*, del qual commercio osserviamo averne erubescenza la stessa conjugal pudicizia (*b*).

Pertanto una volta eziandio presso i Romani questa civil cognazione produceva impedimento di contrar matrimonio fra l' adottante, e una figliuola adottata, e generalmente fra tutte le persone che si ricevono per via dell' adozione in luogo di figli, e di parenti, e ciò parimenti sciolta che fosse l' adozione in vigor dell' emancipazione (*c*).

Inoltre le leggi Romane estesero l' impedimento stesso tra il figlio adottato, e le figliuole naturali dell' adottante; come per un diritto di *fratellanza* che passa fra l' adottato, e la prole naturale dell' adottante: con questa differenza però che il medesimo impedimento di *fratellanza* si scioglie, sciolta che sia *l' adozione* per via dell' emancipazione (*d*), perchè dice la legge che seguita l' emancipazione si reputa il figliuolo un' *estraneo*.

Sciolta l' adozione non è permesso il matrimonio, come fu detto fra quelli che una volta fecero le veci di figliuoli, e di parenti, perchè sciolta questa, sussiste il riguardo della verecondia e onestà che impedisce somiglianti nozze (*e*); il qual riguardo non milita egualmente fra i collaterali dapoichè per l' adozione l' anzidetta *fratellanza*, o altra transversal parentela sciolta l' adozione medesima se ne svanì: nè è con tanta religione da rispettarsi la memoria di un fratello, o di altro parente che fu adottivo quanto si conviene a coloro che furono una volta in luogo di genitori.

Quest' impedimento introdotto daprima dall' autorità delle leggi venne eziandio ammesso dalla chiesa, e se ne fa menzione nel decreto di Graziano (*f*), e nel quinto delle decretali (*g*), ove si dice: „ Se una femina „ cominciò ad essere mia sorella per l' ado- „ zione, fintantochè sussiste l' adozione fra „ me e la stessa non può esser valido il ma- „ trimonio.

La qual decisione canonica è manifesto essere

(*a*) L. 14. §. 2. ff. de gradibus.

(*b*) Nescio quomodo inest humanæ verecundiæ quidquam naturale, atque laudabile, ut cui debet causa propinquitatis reverendum honorem, ab ea contineat, quamvis generatricem tamen libidinem, de qua erubescere videmus & ipsam pudicitiam conjugalem. *Apud Gratian. caus.* 35. *q.* 1. *can.* 7.

(*c*) L. 17. & 55. ff. de ritu nuptiar.

(*d*) Dicta leg. 55. §. 1.

(*e*) §. 1. instit. de nupt.

(*f*) Can. 6. caus. 30. qu. 3.

(*g*) In cap. unico de cognat. legali.

fere stata desunta dalle leggi civili, nè si legge che la chiesa abbia fatta veruna mutazione intorno quest' impedimento; ma osservasi essere stato da esse ammesso nel modo medesimo che fu decretato dalle leggi: e neppur il concilio di Trento fece alcuna innovazione intorno a ciò siccome avverte il Cujacio, il quale è di parere che anche oggi la fratellanza legale costituisca un impedimento dirimente, vale a dir durante l'adozione siccome era stato statuito dalle leggi, e secondochè fu deciso dal jus canonico nell' allegata decretale.

Ad imitazion della cognazione legale è la cognazion spirituale, la quale si contrae per li due sacramenti del Battesimo, e della Confermazione fra li ministri degli stessi sacramenti, e quelli che li ricevono, e li padrini, dalla qual cognazione ne nasce parimente l'impedimento dirimente del matrimonio. Conciosiachè per ciò che riguarda la parentela spirituale fra le persone che ricevono gli anzidetti sacramenti, e li padrini siccome l'adottante assume, e tiene in luogo di figlio naturale l'adottato, così il padrino riceve per suo figlio spirituale quegli che vien battezzato, e confermato, e si assume l'obbligo di aver una cura spirituale qual' altro padre dello stesso battezzato, o confermato; secondo che fu detto già altrove trattando dei sacramenti.

Di questa cognazione, e dell'impedimento, che da quella ne risulta così ne parla Niccolò I. nelle risposte alle consultazioni dei Bulgari: „ L'uomo deve amar quegli che „ lo tiene al sacro fonte a guisa di *padre*. „ Anzichè quanto è più eccellente lo spirito della carne, e per esser quegli un patrocinio spirituale, e un' *adozione* secondo „ Iddio, tanto maggior amore devesi dal „ figliuol spirituale in ogni cosa al proprio „ padre spirituale . . . . Non evvi poi fra „ loro veruna consanguinità, poichè nulla „ ha da far lo spirito colle cose che sono „ del sangue, conciosiachè la carne secondo „ l'Apostolo stimola contro lo spirito, e lo „ spirito contro la carne: facendosi insieme „ queste cose un vicendevole combattimento. „ Vi passa però fra di essi una gratuita e „ santa comunione, che non è da chiamarsi „ consanguinità, ma piuttosto una spirituale „ parentela. Donde crediamo che non possa „ darsi fra i medesimi veruna conjugale congiunzione mentre tra coloro i quali son „ per natura e per *adozione* figliuoli le venerabili Romane leggi non permettono che „ si contraggano matrimonj.

Sin qui la risposta di Niccolò I. di cui ne abbiam riportata la parte principale, esistente nel decreto di Graziano (*a*), e dalla quale raccogliesi che il Pontefice volle dire essere stato fondato l'impedimento dalla cognazion spirituale sull' esempio dell' impedimento derivante dalla cognazion legale.

Di quest' impedimento ne fece menzione fino dal secolo VI. l'Imperator Giustiniano, il quale in una legge del codice dichiara non doversi permettere le nozze assolutamente fra i figliuoli, e i padrini adducendone la ragione perchè col Divin mezzo furono insiem congiunte le loro anime (*b*).

Nella chiesa Greca è manifesto che la cognazion spirituale, e l'impedimento di matrimonio da essa risultante era noto nel secolo VII. dicendo i padri nel canone 53. del concilio VI. Trullano: „ Avendo poi inteso „ che in alcuni luoghi taluni, che ricevono „ dal santo e salutar Battesimo i figliuoli „ contraggono dipoi ancora il matrimonio colle loro *madri* vedove, stabiliamo che in avvenire non facciasi mai una tal cosa. Se „ poi sarà scoperto alcuno dopo il presente „ canone a far ciò, dovrà desistere dall' *illecito* „ matrimonio, e sarà soggetto alle pene dei „ fornicatori „. Gli stessi padri di questo concilio n' aveano già premessa al suo decreto la ragione: *Poichè la spirituale affinità è maggiore della congiunzione dei corpi.*

Da che adunque entrò la persuasione che l'affinità spirituale sia un vincolo maggiore della carnal congiunzione, e che quegli che tiene al sacro fonte, e l'altro che vien tenuto sian fra di loro a guisa di padre, e di figliuolo adottivi, non fu difficile l'estendere a po-

---

(*a*) *Caus. 30. q. 3. can. 1.*

(*b*) *Ea persona omnimodo ad nuptias venire prohibenda declaratur, quam aliquis, sive alumna sit sive non, a sacro suscepit baptismate. Cum nihil aliud sic ducere potest paternam affectionem & justam nuptiarum prohibitionem, quam hujusmodi nexus, per quem Deo mediante animæ eorum copulatæ sunt. L. 26. C. de nuptiis.*

a poco a poco quest' impedimento a similitudine dell' impedimento proveniente dalla carnale, e legal congiunzione siccome osservasi essere stato insensibilmente esteso nei canoni riferiti da Graziano (*a*), e nelle decretali (*b*).

E di fatti esiste in Graziano nel luogo citato un decreto sotto i nomi dei Pontefici Zaccaria, e Diodato: „ Che non bisogna dar „ in matrimonio una donzella al figlio di ta„ luno che l'avrà tenuta al sacro fonte ": aggiuntavi questa ragione: *perchè nella Divina parola si trova essere germani*.

Sull'autorità di questo canone fondatosi il Papa Celestino III. rescrisse, che una tal sorta di matrimonio deve sciogliersi, ancorchè entrambi fossero insiem vissuti per anni 30. perchè la lunghezza del tempo non diminuisce, ma accresce i peccati (*c*).

Ma siccome ben riflette il Cujacio al titolo citato (*d*), ciò giammai ritroverassi *nella Divina legge*. Si ritroverà bensì nell'antiche leggi dei Longobardi (*e*) che la persona tenuta al sacro fonte non si faccia lecito di prender in moglie la figlia di colui che lo avrà tenuto, perchè si fa *esser germani spirituali*, ma mai ciò nella legge Divina.

E per verità, dice il Vanespen, che tutta quanta questa cognazione, e in conseguenza l'impedimento da quella risultante ha di mero jus positivo il comprova abbastanza la varietà della disciplina che scorgesi nella varietà dei tempi, e nelle diverse chiese.

Lo stesso concilio di Trento conoscendo non esservi alcuna legge divina che ordinato abbia quest' impedimento, o che l'abbia esteso a un certo genere di persone, anzi il restrinse contro la disciplina già stabilita: „ conciossiachè, ei dice, che insegnava l'es„ perienza che per la moltitudine delle proi„ bizioni spesse fiate si contraggono ignoran„ temente i matrimonj in casi vietati: in cui „ o non senza grave peccato si persevera o „ gli stessi con grave scandalo si disciolgo„ no (*f*)".

A questi disordini perciò rimediar volendo il concilio ha statuito; „ che un solo uni„ camente, o maschio, o femina secondo „ gl' instituti de' sacri canoni, o al più *un* „ *solo*, e una *sola* tengano il battezzando al „ Battesimo.

Dipoi soggiugne: „ fra i quali e lo stes„ so battezzato, e il di lui padre, e madre, „ e fra il battezzante, e il battezzato, e il „ padre, e madre *soltanto* si contragga la spi„ ritual cognazione (*g*).

Questo decreto è oggi comunemente in uso e secondo una tale disposizione si regola la disciplina moderna intorno la spiritual cognazione.

Quindi contro la disposizione degli antichi canoni e del jus comune delle decretali (*h*) oggi è valido il matrimonio contratto tra la figliuola del padrino, e il battezzato, siccome ha deciso la S. Congregazione presso il Fagnano (*i*) nè estendesi l'impedimento oltre le persone nominate nel decreto Tridentino. Un concilio provinciale di Malines (*k*) vuole che sia dai parrochi ammonito il popolo che non si contrae assolutamente veruna spiritual cognazione fra il padrino, e la suscipiente ossia matrina, e neppur fra il battezzato, e la moglie del padrino. Il che fu eziandio espressamente dichiarato in una bolla di Pio V. (*l*).

Indi ne siegue ancora non esservi ostacolo che due conjugati tengano al sacro fonte un medesimo individuo: ma se uno dei conjugati tenesse la propria prole, o la battezzasse contrarrebbe questa cognazione con l'altro, la quale impedisce *l'uso* del matrimonio almeno sintantochè l'ordinario conceda la dispensa, eccettuandosi però il caso di necessità secondo la decisione di Gio: VIII. presso Graziano (*m*). Ciò tutta volta non devesi intendere riguardo a un *fornicario* il quale battez-

(*a*) *Caus.* 30. *q.* 1.
(*b*) *Tit. de cognat. spirit.*
(*c*) *Cap. de cognat. spirit. apud Antoninum Augustinum.*
(*d*) *De spirit. cognat.*
(*e*) *Lib.* 2. *tit.* 8.
(*f*) *Sess.* 24. *de ref. matrim.*
(*g*) Per molti secoli vi fu il costume che i maschi soltanto tenevano i maschi al sacro fonte, e le femine gl'individui del loro sesso.
(*h*) *Cap.* 1. *de cognat. spirit.*
(*i*) *Ad dictum cap.* 1. *n.* 4.
(*k*) *Synod. P. II. Mechliniensis tit.* 10. *c.* 5.
(*l*) *Incipit Ad Romanum* 14. *in bul. Rom.*
(*m*) *Can.* 7. *caus.* 3. *qu.* 1.

battezzasse nel caso di necessità la propria prole siccome comprova il Fagnano (*a*) e per conseguenza costui non potrebbe contrarre *validamente* colla madre fornicaria della prole battezzata.

Inoltre ha statuito il Tridentino: „Il parroco innanzi di portarsi a conferir il battesimo interroghi diligentemente coloro, „ cui spettarà, quale, o quali eletto abbiano „ a ricever il battezzato dal sacro fonte e ammetta soltanto quello, o quelli a riceverlo, „ e descriva nel libro i loro nomi: e insegni ad essi qual cognazione abbiano contratta, acciocchè non possano scusarsi con „ veruna ignoranza. Che se altri oltre i destinati toccaranno il battezzato non contraggono in alcun modo la cognazione spirituale: non ostante le constituzioni che „ fanno in contrario ".

Siccome bene spesso succedono delle difficoltà, e dei dubbj intorno la cognazione contratta fra i battezzati, e i padrini dei battezzati come pure sopra i natali, o l'età dei battezzati; la di cui prova, o certezza aver non si può quasi d'altronde che dai libri, o registri che chiamansi *battesimali*: meritamente perciò fu ingionto ai parrochi da tanti decreti, e leggi civili, ed ecclesiastiche a notar con diligenza nel libro i nomi di cadaun battezzato, e dei genitori, dei padrini, e delle matrine, e il giorno del battesimo conferito. Dipiù è ingionto ai parrochi che se taluni per avventura furon nati da un'illecita congiunzione descrivano eziandio gli stessi *come tali* nel registro battesimale.

Di questi libri parrocchiali se ne fa un gran conto comunemente in tutti i luoghi, avendo una gran cura i Principi, e i magistrati che sieno fedelmente custoditi, e che a norma dei decreti ecclesiastici, e dei regj editti vengano eseguiti dai parrochi, e loro cooperatori con diligenza e fedeltà li registri acciocchè servano di uso, e di una prova autentica e certa all'occorrenze siccome praticasi nello Stato Veneto, essendo di continuo ricercati li parrochi stessi, e gli altri ministri delle chiese a trascriverne gli esemplari per farne un pubblico uso, e dalle magistrature si commette molte volte ai medesimi il farne la presentazione di tali libri.

Che se fossero negligenti i parrochi nell'osservar le stesse cose, e che talvolta non essendo stato destinato alcuno in particolare per padrino, e nulladimeno fosse stato ricevuto e toccato un fanciullo al sacro fonte da certe persone, è verisimile, che da queste sarebbe contratta la cognazione. Anziche se non essendosi premessa la destinazione dei padrini più di due persone contro il divieto del concilio tengono, o ricevono il battezzato, è di sentimento il Barbosa con altri da lui citati (*b*) che tutti contraggano la cognazione ed attesta il Fagnano che similmente è stato deciso dalla S. congregazione (*c*).

Se i genitori poi non avendo destinato alcuno in padrino, e nemmeno trovandosi presente il parroco assumesse in padrino taluno che fortuitamente fosse ivi presente, è certo che questi tenendo alla fonte il battezzato contrarrebbe la cognazione spirituale, anzichè risolve lo stesso Barbosa (*d*), che se dal parroco non fosse ammesso quegli che fu destinato dai genitori, e chiamasse un'altro, il quale a caso entrasse in chiesa acciò ricevesse e tenesse il fanciullo battezzando contrarrebbe con esso lui la cognazione.

Avviene alle volte, che da taluno si faccia l'uffizio di padrino per via di procuratore, o di commissario col deputare una persona che tenga in proprio nome il fanciullo alla fonte battesimale nel qual caso venne posto in controversia dai Dottori da chi si contraesse la spiritual cognazione, se dal committente, o dal procuratore, ovvero da quegli che immediatamente tocca lo stesso battezzando: ma per una universal consuetudine è cosa certa che la cognazion si contrae dal committente, e non dal proccuratore, poichè ciò che opera il procuratore non lo fa in proprio nome, ma a nome del committente, e perchè il committente stesso fu la persona destinata, e non il procuratore. Così con altri il Barbosa (*e*).

Avve-

(*a*) *Ad cap. 2. de cognat. spir. n. 8.*
(*b*) *In Collectaneis Doctorum ad citat. cap. 2. concil. Trid. n. 38.*
(*c*) *Ad cap. 2. de cognat. spir. n. 5.*
(*d*) *Loco citato n. 41.*
(*e*) *De offic. & potest. episc. part. 2. alleg. 30. num. 10.*

Avvegnachè il concilio di Trento vuole che si contragga la cognazione fra quelli che tennero il fanciullo alla fonte, è manifesto eziandio essere stato abolito l'impedimento impediente che contraevasi una volta per l'assistenza nel catechismo, ovvero per l'istruzione innanzi il battesimo (a), e ciò massimamente in vigor di quelle generali parole aggiunte dal concilio alla fine del suo decreto: „ Tolti affatto tutti gl' impedimen„ ti di questa spiritual cognazione fra altre „ persone". Donde ben riflette il Zipeo (b), che qualora i fanciulli sono stati battezzati in casa, e che di poi si supplisçono le preci, e le solenni cerimonie nella chiesa, doversi registrare nei libri battesimali i padrini adoprati soltanto nella chiesa non come padrini semplicemente, ma come padrini del catechismo.

Le cose statuite dal Tridentino intorno il contrarre la cognazione spirituale nel battesimo ha dichiarato che si osservino anche rispetto alla cognazion spirituale che si contrae per il sacramento della confermazione, così che non ecceda le persone del confirmante, del confirmato, del di lui padre, e madre, e del tenente, ovvero padrino.

Ma poichè la chiesa ha voluto ordinare questa spiritual cognazione, e l'impedimento da essa derivante particolarmente nel battesimo per la ragione che il padrino sia tenuto in conto di padre spirituale del battezzato, dimostra abbastanza essere sua intenzione doversi impiegare dalli padrini realmente una cura spirituale a guisa di genitori verso coloro che tennero al fonte battesimali, e doverli considerare quai figliuoli spirituali, siccome altrove fu detto trattando questi sacramenti.

Fu già di sopra dimostrato col fondamento di una testimonianza allegata di Agostino che non solamente per la congiunzion carnale, e quindi per la consanguinità da quella derivante viene impedito il matrimonio riguardo alla sussistenza del vincolo, ovvero che ne nasce un'impedimento dirimente, ma eziandio per una certa onestà e riverenza che è dovuta da una persona verso dell' altra, e abbiam perciò veduto che per lo stesso riguardo si produce l' impedimento tra il figliuolo adottato, e la moglie dell' adottante eziandio dopo sciolta l'adozione, attesochè sembra una cosa inonesta che succedano le nozze fra quelle persone, che una volta si tennero in conto di genitori, e di figliuoli.

Per quest' identità di ragione fu parimenti introdotto l' impedimento che volgarmente appellasi di pubblica onestà.

Nasce quest' impedimento da due cose, cioè dal matrimonio rato non consumato, e dai sponsali di futuro. P. e. nel primo caso mia sorella contrasse matrimonio *per verba de præsenti* con Tizio, e non essendo ancora stato consumato, viene con sentenza di giudice, o con dispensa Pontificia dichiarato nullo, nè mia sorella può validamente contrar matrimonio con un fratello di Tizio, nè lo stesso Tizio può sposare un' altra sorella. Nel secondo caso può servir lo stesso esempio applicandolo ai soli sponsali *de futuro*, ovvero alle sole promesse di matrimonio.

Imperciocchè nell' uno, e nell' altro caso tanto dei sponsali di futuro matrimonio, che del matrimonio rato, e non consumato non vi sia intervenuta la congiunzione carnale nè propriamente vi sia consanguinità fra gli stessi; tuttavolta perchè col matrimonio la femina è divenuta vera moglie dell' uomo; e per via dei sponsali si considerino gli sposi almeno imperfettamente già congiunti, e perchè hanno quasi dato principio al contratto matrimoniale, parve una cosa men che onesta che il marito contraesse le nozze coi consanguinei di sua moglie sebbene non ancora conosciuta, ovvero lo sposo coi consanguinei della propria sposa.

Di quest' impedimento tratta Graziano (c), apportando fra gli altri decreti uno sotto il nome di Giulio Papa in cui nel modo sueespresso viene esposto quest' impedimento; ma siccome dagli eruditi il decreto medesimo non altrimenti che gli altri allegati da Graziano son ripudiati, siccome supposti e di nessuna autenticità, così da questi nulla trar si può di certo.

Quello che dir possiamo bensì con sufficiente certezza si è, che lo stesso impedimento

(a) *cap. 2. de cognat. spir. in 6.*
(b) *De jure novo ad tit. de cognat. spirit.*
(c) *Caus. 27. qu. 2.*

mento in quanto nasce dal matrimonio rato essere stato una volta esteso fino al settimo grado ad esempio dell' impedimento di affinita, ed insieme con questo credesi, che dal concilio Lateranense fosse ristretto al quarto grado.

In quanto poi egli nasce dai sponsali di futuro similmente estendevasi una vola al medesimo grado purchè fossero puri e certi vale a dir con una persona certa e determinata, e non condizionati, sebbene per qualsivoglia causa invalidi (fuorchè, però per difetto di consenso) cosichè nasceva l' impedimento efficace ad impedire ed annullare i susseguenti sponsali e matrimonj (a).

Ma il concilio di Trento sapendo per esperienza i disordini che ne provenivano per la moltiplicità degli impedimenti restrinse pure questo stesso, e ha decretato (b). „ L' impedimento di pubblica onestà, sempre che „ i sponsali per qualunque causa non saranno invalidi il Sacro concilio affatto lo abolisce; qualora poi saranno validi non eccedano il primo grado: poichè nei gradi ulteriori non si può già senza danno osservare una tal proibizione ".

Il Pontefice S. Pio V. in una sua bolla speciale (c) ha dichiarato che il concilio nell' allegato decreto parla dei sponsali propriamente tali, ovvero di futuro; dicendo di aver egli così corretto il jus antico, ma con differenza dei sponsali dal matrimonio *rato*, attesochè conveniva aver un maggior riguardo su tale proibizione al matrimonio rato di quello che ai soli sponsali.

Pertanto il Tridentino riguardo all' impedimento di pubblica onestà proveniente dal matrimonio *rato non consumato* non fece innovazione, e perciò a norma dell' antico jus egli anche oggi si estende al quarto grado: cosichè chi ha contratto matrimonio con una mia sorella in supposizione che morta fosse innanzi la consumazione, non potrebbe sposare validamente senza la dispensa una femina che fosse congiunta in quarto grado colla stessa mia sorella.

Inoltre sussiste oggi ancora l' impedimento derivante dal matrimonio rato sebben nullo per qualsivoglia causa fuorchè *per difetto di consenso* siccome nasceva per l' antico diritto non avendo il Tridentino riguardo al matrimonio rato fatta novità; siccome diffusamente comprova il Fagnano (d).

Intorno poscia questo impedimento come proveniente dai *sponsali di futuro* il concilio di Trento ha corretto il jus comune in due cose. Primieramente contro la citata Decretale di Bonifacio VIII. (e) fu tolto affatto quell' impedimento per i sponsali *nulli* non solamente *per difetto di consenso*, ma eziandio per *qualsivoglia* altra causa.

Ma che dirsi dovrà se i sponsali fossero stati bensì validi dapprincipio, ma sciolti dipoi con mutuo consenso? Alla qual difficoltà si risponde, ch' essendo per verità stati validamente contratti i sponsali, ed essendo verissimo ch' eglino furono sposi, non apparisce secondo la mente del concilio che que' tali sponsali possano passar per *invalidi*, nè che per conseguenza sia stato del tutto abolito dal decreto Tridentino l' impedimento di *pubblica onestà* prodotto dagli stessi sponsali. Così attesta anche il Fagnano (f) essere stato deciso dalla S. Congregazione più volte, e segnatamente li 6. Luglio 1658. E quindi ch' essendo stata portata la risoluzione innanzi al Santissimo colle ragioni dedotte dalla parte negativa, ed affermativa insieme colle risoluzioni più recenti su questa materia della stessa S. Congregazione lo stesso Pontefice li 10. dell' anzidetto mese approvò la mentovata decisione, ordinando che in avvenire ciò non venisse più richiamato in dubbio.

Secondariamente riguardo ai sponsali *validi* il concilio di Trento restrinse l' impedimento al solo *primo* grado, quando che per il jus comune estendevasi fino al quarto, e perciò uno sposo oggi può contrarre colla consanguinea della sposa in secondo grado.

E dipiù ad effetto che abbia luogo l' impedimento al primo grado richiedesi che gli sponsali sieno stati validi e assoluti, vale a dir *non condizionati*, il di cui effetto resta sospeso fino alla verificazion della condizione, mentre di fatti non sono assolutamente spon-

(a) *Cap. unico de sponsal. in 6.*
(b) *Sess. 24. cap. 4.*
(c) *Incipit Ad Romanum 62. in bul. Rom.*
(d) *Ad cap. ad audientiam de sponsal.*
(e) *Cap. unico de sponsal. in 6.*
(f) *Loco cit. n. 29.*

te sponsali innanzi l'evento della condizione (*a*).

§. XVI.

Dell' impedimento di delitto; *per le leggi civili, e per gli antichi canoni l' adulterio era assolutamente un' impedimento dirimente, ovvero chi in costanza di matrimonio erasi macchiato coll' adulterio non potea generalmente morto il proprio consorte sposar l' altra parte adultera. Ciò che diede occasione alla nuova disciplina fu il decreto di Graziano la di cui autorità fece adottare la restrizione da lui introdotta cioè che all' adulterio vi deva esser aggiunta o la machinazione della vita contro il proprio consorte, o la promessa di future matrimonio colla parte adultera. Secondo l' odierna disciplina nasce l' impedimento anche per il solo omicidio senza l' adulterio. Che dir si deva di un'adultera che contratto avesse coll' adultero con ignoranza che costui obbligato fosse a matrimonio? Quest' impedimento è di diritto ecclesiastico; il di cui fine è per metter freno all' abbominazioni, e scelleraggini. Cautele da usarsi dai parrochi nell' istruzione dei popoli.*

Da alcune leggi del jus civile a sufficienza puossi raccogliere, che l'adulterio non solamente era presso i Romani d' impedimento al matrimonio, ma che fosse nullo eziandio fra l'adultero, e l'adultera (*b*); il che abbiamo parimenti da una novella di Giustiniano (*c*). Donde commentando il Gottofredo una delle citate leggi dei Digesti dice: *La femina può sposare quegli con cui fu soltanto accusata di adulterio ma non convinta* (*d*).

Ciò pure mostra di approvare S. Agostino ove parla delle nozze dicendo: „ Che morto il marito con cui vi fu un vero matrimonio *non può* divenire un vero maritaggio con chi vi fu prima adulterio (*e*)". Riferisce bensì Graziano lo stesso testo di Agostino (*f*), ma vi lasciò fuori la negativa contro la verità del testo medesimo, siccome dopo i Romani correttori notò il Cujacio sopra una decretale (*g*), ove osserva ancora che giusta gli antichi canoni una femina che volontariamente si fosse data in preda ad un marito altrui non avrebbe potuto giammai con esso lui contrar matrimonio.

E per verità da un canone di un concilio Triburiense tenuto l' anno 895. puossi verisimilmente dedurre che una tal disciplina sia stata per molti secoli in vigore. In questo canone *generalmente* fu definito: „ Non è „ adunque lecito, nè conveniente alla cri„ stiana religione che alcuno usi il matrimo„ nio con quella che ha prima macchiata con „ l' adulterio (*h*).

Egli è ben vero, che in quel canone vien proposto e deciso il caso particolare, cioè se due adulteri che *vicendevolmente* si diedero parola coll' interposizion del giuramento di contrar matrimonio dopo la morte di una delle parti, cui erano legittimamente congiunti: ma nel decidere il caso i padri di quel concilio formano la general conclusione nell' allegato canone, al che non riflettendo Graziano e riferindo soltanto un frammento del canone vi premise la seguente iscrizione. *Dopo la morte del marito non può sposare l' adultera che (vivente il marito) diede a se stesso giuramento di future nozze.*

Anzichè ai canoni che parlavano generalmente intorno il divieto delle nozze fra gli adulteri Graziano ha creduto di aggiungervi la restrizione: „ Qualora dagli adulteri fosse „ stata macchinata qualche insidia alla vi„ ta del marito, o se vivendo il mari„ to, fossero seguite promesse fra gli adulte„ ri di sposarsi insieme, sopravivendo ai lor „ legittimi conjugi (*i*)."

E poichè verso il secolo XII. e XIII. era invalsa di tal maniera l'autorita del decreto di Graziano onde quasi non da altri fonti se non

(*a*) *Barbosa in Collectan. Doctor. ad citat. cap. 3. synodi Trid. n. 10.*

(*b*) *L. 11. §. 11. & l. 40. ff. ad leg. Jul. de adulteriis.*

(*c*) *Novel. 134. cap. 12.*

(*d*) *Ad leg. 40 citatam.*

(*e*) *Lib. 1. de nuptiis & concupisc. cap. 10.*

(*f*) *Caus. 31. q. 1. can. 2.*

(*g*) *Ad cap. 1. de eo qui duxit in matrimonium quam polluit per adulterium.*

(*h*) *Can. 40.*

(*i*) Ciò si legge dopo il canone 3. caus. 31. qu. 1.

se non che dallo stesso desumevansi le decisioni intorno le questioni, e difficoltà che insorgevano, quindi è finalmente che questa restrizione da esso lui introdotta fu ricevuta qual' altra legge siccome osserva il Cujacio al luogo citato.

Quindi Alessandro III. nel secolo XII. ammise la stessa restrizione come lo dimostrano quelle parole di una decretale (*a*): „ Sebbene abbiasi nei canoni, che nessuno „ si congiunga in matrimonio con quella che „ ha innanzi macchiata coll' adulterio, e „ *massimamente* quella cui ha data parola vivente sua moglie, ovvero quella che ha „ macchinata la morte alla moglie ".

Ma più apertamente venne adottata quella tal restrizione dai Pontefici successori, che anzi han definito esser legittimo il matrimonio di un' *adultero*, *con un' adultera*, dopo la morte della legittima moglie *se uno di loro non abbia machinata la morte della moglie defunta*, *ovvero se vivente la stessa non abbia data parola di contrar matrimonio*, siccome rescrisse Innocenzo III. in altra decretale (*b*), la quale oggi è comunemente ricevuta ed osservata in pratica.

Pertanto secondo la moderna disciplina l' adulterio generalmente non annulla il matrimonio contratto con l' adultera, ma nei casi che seguono.

Primieramente se gli adulteri si sono data scambievole parola di contrar matrimonio; ovvero se di fatto contrassero il matrimonio, benchè sapessero che uno dei legittimi conjugati di una parte, o dell' altra vivesse ancora e ciò tanto se avvenisse innanzi che dopo l' adulterio commesso (*c*).

Che se p.e. la femina ignorasse che l' adultero non fosse libero, ma obbligato a matrimonio, in tal caso non è proibito il contrar matrimonio collo stesso (*d*), perchè non si verifica un *formale* adulterio. Anzichè qualora fosse stato *di fatti* contratto il matrimonio sebbene *invalidamente* (atteso il primo matrimonio del marito ancora sussistente) se tuttavolta la femina la quale era ignorante di questo tal matrimonio volesse rimaner con questo uomo già divenuto libero, egli non può allontanarsi dalla stessa, *conciosiachè* al dir della legge (*e*), *non è giusto che l' uomo il quale scientemente fu trasgressore dei canoni riporti vantaggio dalla sua frode*.

L' altro caso in cui non sussiste il matrimonio fra l' adultero e l' adultera è se o un marito adultero macchinò una qualche insidia alla vita della propria moglie, o a quella del marito dell' adultera, acciocchè con questa potesse contrarre, ovvero dall' altra parte l' adultera ciò commesso avesse contro il proprio marito, o contro la moglie dell' adultero (*f*).

L' omicidio senza l' adulterio ancora annulla il matrimonio: allor quando, cioè un marito, o una moglie cospirato abbia con una terza persona contro la vita del proprio respettivo consorte: nel qual caso qualora seguita sia la morte non può il conjugato superstite contrar matrimonio con quel terzo (*g*): tutto che uno dei conjugati fosse infedele, ovvero non seguace di nostra religione, e l' omicidio fosse stato indirizzato ad oggetto di procurar la conversione, e così contratto fosse il matrimonio: „ Non volendo „ la chiesa che si compensi un tal danno con „ questa sorta di lucro ".

Quest' impedimento di delitto, ovver dell' adulterio con la macchinazione insieme contro la vita raccogliesi essere soltanto di legge positiva dal matrimonio di Davidde con Bersabea. Egli tutta volta venne salutarmente introdotto acciocchè per tal modo almeno fosse posto un freno a questa sorta di scelleraggini nel sapere i delinquenti di non poter pervenire per via di questi delitti al matrimonio.

Si dovrà per tanto dal parroco ammonir il suo popolo intorno a queste cose, ma con quella onestà e cautela che ha lor da suggerir la prudenza particolarmente intorno l' adulterio colle promesse il quale si sa per esperienza avvenir più di frequente.

§. XVII.

(*a*) *Cap. 1. de eo qui duxit in matrimonium quam &c.*
(*b*) *Cap. 6. eodem.*
(*c*) *Cap. fin. eod.*
(*d*) *Cap. 7. eod.*
(*e*) *Cap. 1. eod.*
(*f*) *Cap. 3. eod.*
(*g*) *Cap. 1. de conversione infidelium.*

§. XVII.

Dell' impedimento di disparità di culto. Si verifica rispetto a chi da una parte avesse validamente ricevuto il battesimo, e non dall' altra parte; non si estende agli eretici o protestanti. Riguarda quasi affatto gli Ebrei, i Maomettani, e i Gentili. Se una volta fosse valido il matrimonio tra un Cristiano, e un Gentile? Se quest' impedimento sia stato introdotto da una legge positiva, e per consuetudine? Dei giusti motivi di quest' impedimento per testimonianza di Tertulliano. Se tra i Greci sieno validi i matrimonj fra cattolici, ed eretici? Dalla Chiesa latina sebben non riputati invalidi furon sempre riprovati, e costantemente si riprovano. Del dovere dei pastori d' istruire i popoli intorno i motivi ch' ebbe la Chiesa di riprovar questi tali matrimonj in quei paesi, ove per la frequenza degli eretici, o attesa la religion eterodossa dominante possano esser talora contratti dai cattolici. Qualora un matrimonio non fosse riputato illecito per il jus naturale fra un cattolico e un eretico, deve un parroco, o altro curato inferiore dipender dal giudizio ed assenso del vescovo, o superiore ecclesiastico prima di assister a un tal matrimonio.

NON si tratta qui di una disparità generale di religione come se s' intendessero per ineguali nel culto quei che professano la religione cristiana con qualche differenza dai cattolici, siccome i calvinisti, i luterani, gli anglicani, ed altri che volgarmente soglionsi appellare col vocabolo generale di protestanti. Ma ineguali nel culto diconsi due persone una delle quali fu validamente battezzata, e l' altra non lo fu: tutto che entrambi eziandio professassero la religion cattolica: che se l' uno, e l' altro fu battezzato, sebben professassero una religion ineguale non evvi fra di essi secondo il senso dei canoni, e la frase usitata dai Dottori disparita di culto.

Ma siccome son destituti del battesimo i giudei, i maometani, ed altri popoli detti comunemente gentili, così regolarmente a questi tali è relativa la disparità di culto; intorno al qual' impedimento però rari almeno sono oggi li casi in questi nostri paesi ove la religion cattolica è la Dominante, ed i cattolici abborriscono di contrar matrimonj con questa sorta di gente, e difficilmente avviene di trovar persone fra i cattolici non battezzate, o a cui non sia stato validamente amministrato il battesimo.

Ora per parlar delle regole che abbiamo intorno allo stesso impedimento, tutti comunemente convengono che egli non sia stato per molti secoli in uso; e che una volta fra gl' ineguali nel culto nel senso dichiarato, sussistito vi sia un vero matrimonio: e tale appunto essere stato il matrimonio di Santa Monica la madre di Sant' Agostino con Patrizio uomo gentile, e non battezzato, siccome il racconta lo stesso Agostino (*a*), il quale non dice cosa veruna da cui raccolgasi ch' egli riprovasse un tal matrimonio.

Inoltre egli è un sentimento comune, che quest' impedimento non sia stato introdotto da alcun positivo decreto della chiesa, ma in vigor di un diritto consuetudinario. Dal che quindi se ne deduce che in forza della consuetudine possono essere introdotti gl' impedimenti, siccome ciò vien dichiarato in una decretale (*b*), ove Alessandro III. rescrisse, che fra certe persone ivi nominate potevasi contrar matrimonio se altrimenti non lo richieda la consuetudine della chiesa per non generar scandalo.

Non può certamente negarsi che per giustissime cause sia stato dalla chiesa abbracciato un tale impedimento, mentre che conobbe che una tal sorta di congiunzioni furono sempre esposte a molti disordini, de' quali ne tratta Tertulliano con gran facondia (*c*).

Riguardo ai matrimonj tra cristiani, ovver battezzati, ma di diversa credenza, cioè de' quali una delle parti sia cattolica, e l' altra eretica sembra da un canone Trullano che fossero gia riputati invalidi presso de' greci. In questo canone si statuisce: „ Non esser „ lecito a un uomo cattolico il congiungersi „ con una femina eretica, nè ad una catto„ lica lo sposare un' eretico, ma se constarà „ che

(*a*) *Lib. 9. Confession. cap. 9.*
(*b*) *Cap. 1. de cognat. spirit.*
(*c*) *Lib. 2. ad uxorem cap. 2.*

„ che alcuna di queste cose sia stata commessa da taluno, sian tenute invalide le nozze, e si disciolga il perverso maritaggio. „ Conciosiachè fa di mestieri non frammischiar quelle cose che non si han da frammischiare, nè la pecora col lupo, nè „ la sorte de' peccatori colla parte di Cristo (a)".

Li greci commentatori Balsamon, e Zonara avvertono nelle note a questo canone essere in esso dichiarati invalidi i matrimonj. „ Conciosiachè (dice Zonara) chi si darà a „ credere che quei i quali insieme convivono con sentimenii contrarj nelle cose concernenti la fede possano insieme convenire „ in altre? Come chi non è d' accordo nelle cose di fede cui devesi aver il primo „ e principal riguardo potrà con rettitudine „ d' animo conversare col suo compagno „ nella rimanente società della vita".

Sebbene la chiesa latina non abbia finora statuito alcun impedimento *dirimente* dei matrimonj tra cattolici, ed eretici; nulladimeno li ha ella già sempre riprovati, e li riprova pur oggi acora attesi i gravi danni e pericoli spirituali che da una tal sorta di matrimonj ragionevolmente si temono, come altrove fu detto, e secondo la mente della chiesa i vescovi di qnei paesi ove più frequente è il numero degli eretici invigilano a tener lontani i cattolici dagli stessi matrimonj (b).

Dove pertanto può non difficilmente avvenire che si contraggano questi matrimonj hanno i parrochi cattolici, i missionarj, ed altri pastori, e curati di anime affin d' impedirli da dimostrare ai cattolici soggetti alla loro cura i motivi per i quali i matrimonj stessi son riprovati dalla chiesa. Devono espor loro particolarmente il pericolo di pervertimento imminente non solo alla prole, ma ai nipoti, ai pronipoti, e quindi derivante a molte future generazioni. Conciosiachè quanto non è ragionevole il timore che o dalle lusinghe di una madre eretica, o dal rigore, dalle minaccie, o dall' autorevoli persuasioni almeno di un padre eretico vengasi a perdere, o a danneggiare la educazione cattolica dei figliuoli particolarmente ove la religion eterodossa è la dominante?

Che anzi devono rappresentare i curati di anime al popolo fedele questo timore e pericolo di spiritual pervertimento che sovrasta alla stessa parte cattolica contraente il matrimonio con un' eretico. Avvegnachè in un genere di vita tanto familiare e di una si stretta confidenza, qual si è quegli dello stato matrimoniale, qual cosa più facile che o per giornalieri colloquj, e molto più per gli esempj s' introduca non dirò la corruttela dei costumi, ma che a guisa del veleno vada si insinuando l' errore fino a dimenticare, e perdere eziandio la vera ed ortodossa credenza particolarmente qualora vi passi un grand' affetto fra i conjugati?

Ma sebbene possa alle volte credersi che questi ed altri danni i quali sogliono accompagnare i matrimonj di un cattolico con un' eretico, e che siano per cessare, e che anzi facciano sperare dei vantaggj spirituali, come sarebbe la conversion dell' eretico, donde perciò i matrimonj medesimi non si giudichino illeciti per il jus di natura, non è tutta volta in potere ed in arbitrio dei ministri inferiori che esercitano la cura dell' anime a permettere i matrimonj stessi, ma devono innanzi consultarne i vescovi, e i superiori ecclesiastici, e riportarne mai sempre il loro assenso siccome nel proposito osserva il Vanespen.

§. XVIII.

Dell' impedimento di ratto: *dalle leggi civili è severamente punito il delitto di ratto riguardo al rapitore non ostante l' acquiescenza della femina rapita. Di una legge Veneta intorno la violenza usata a donzelle, e a donne maritate, e vedove. Di una legge di Giustiniano, e dei capitolari dei Re di Francia che statuiscono assolutamente l' impedimento dirimente fra un rapitore e una rapita. Della disposizione degli antichi canoni. Dell' odierna disci-*

(a) *Can.* 72.

(b) Il Vanespen riporta un decreto di un vicario Apostolico in Olanda del seguente tenore: „ Proibiamo sotto pena di sospensione dall' uffizio della missione a tutti li missionarj che si „ facessero lecito di congiungere quelle persone, „ una delle quali è eretica, senza nostra intelligenza, e lo special nostro consentimento ".

disciplina. Il concilio di Trento ha dichiarato che non possa sussistere il matrimonio finchè la femina rapita stia in poter del rapitore. Delle pene statuite dallo stesso Tridentino contro li rapitori. Se si verifichi il ratto qualora non v' intervenga violenza, e che ne sia della pratica Veneta, e di altri Dominj? Delle due specie di ratto per violenza, *e* subornazione *tanto riguardo alle donzelle, che ai figliuoli di famiglia secondo i costumi della Francia.*

IL codice Teodosiano ci presenta varie leggi imperiali di Costantino il Grande, e del di lui figliuolo Costanzo, e di Graziano nelle quali con acerbe pene era una volta punito il delitto del *ratto* (*a*) e lo stesso abbiamo dalla compilazione delle leggi di Giustiniano (*b*). Il Gottofredo fra gli altri interpreti del jus civile sopra il citato titolo del codice Teodosiano nota, che il mentovato Costantino acciò fosse chiuso ogni adito a commetter un tal delitto non volle, che restassero impuniti i rapitori nè per il consenso della femina rapita nè per la ratifica, sofferenza, o silenzio dei parenti, nè che la stessa rapita difender si potesse con un tal pretesto per rimanersene in possesso dello rapitore.

Nei tempi più recenti eziandio furono dai Principi nei loro Stati con gravissime pene castigati i delitti di ratto siccome apparisce dalle respettive leggi municipali, facendone in quanto al Belgio testimonianza il Zipeo col Vanespen (*c*).

Nel nostro codice delle leggi detto lo *statuto* abbiamo una legge che se taluno avrà con *violenza* deflorata una donzella, e sarà restato convinto di questo delitto, sia tosto posto nelle carceri, e se dentro otto giorni non avrà assegnata alla stessa *violentata* quella dote che (considerata la condizione delle persone) sarà stata dai Giudici determinata abbia a perdere ambidue gli occhi. La stessa pena è minacciata eziandio a chi avesse violentata una femina maritata, o vedova (*d*) E sebbene in questa legge Veneta non si faccia un' espressa menzione di *ratto*: implicitamente però dispone essa contro questo delitto attesa la *violenza* ivi enunciata che suole avvenire nel ratto, e *almeno* se accompagnata vi sia la deflorazione.

Ma parlando del ratto quanto al presente soggetto cioè rapporto all' impedimento di matrimonio, Giustiniano ha decretato nella citata legge: „ non abbia facoltà la vergine „ rapita, o la vedova, o altra femina di „ chieder il rapitore in proprio marito, ma „ i di lei genitori la daranno in matrimonio „ a chi lor piacerà (*eccettuato il rapitore*) „ conciosiachè in nessun modo, e in nessun „ tempo dalla Serenità nostra si concede il „ permesso di convenire con coloro i quali „ ostilmente studiano di congiungersi in ma„ trimonio nella nostra repubblica. Avve„ gnachè fa d'uopo che chiunque vorrà pren„ der moglie ossia ingenua, ossia libertina „ ne facciano l' inchiesta ai di lei genitori, „ o ad altri che conviene a norma delle no„ stre leggi, e dell' antica consuetudine, ac„ ciocchè concorrendovi il loro assenso di„ venga un legittimo maritaggio". Dalla qual legge apparisce chiaramente che Giustiniano ha voluto che il ratto fosse un' impedimento *perpetuo* non revocabile da qualsivoglia *spontaneo* consenso fra il rapito e la rapita.

Gli stessi capitolari dei Re di Francia hanno in egual modo statuito: „ Se taluno avrà „ *rapito* o rubata un' altrui sposa vergine, „ o vedova non ancor maritata, *piacque*, che „ o l' avrà egli dipoi sposata, o dotata, o „ nò, ovvero avrà potuto ricever, o tener la „ stessa coll' assenso de' parenti in qualunque „ guisa, *non deva giammai averla per moglie*; „ ma si tolga al rapitore, o rubatore e si „ restituisca a suoi congionti per darla in „ isposa ad altro uomo a un tempo congruo „ che la riceva secondo le leggi (se la stes„ sa non avrà acconsentito a questo ma„ le".) (*e*)

E in altro luogo: „ Piacque che coloro, „ i quali rapiscon le femine, o le rubano, „ o le seducono, in nessun modo devano „ averle per mogli, sebbene dipoi conven„ gano con esse loro, o le avranno dotate, „ o le

(*a*) *Lib. 9. tit. 24. de raptu virginum vel viduarum.*
(*b*) *L. unica cod. eod. tit.*
(*c*) *Ad tit. de sponsal. n. 25.*
(*d*) *In consultis cap. 28. pag. 137. edit. 1619.*
(*e*) *Lib. 6. cap. 69.*

„ o le avranno coi patti nuziali ricevute „ col consenso de' parenti (a)".

Questo stesso decreto esiste in Graziano (b) ma riferito sotto il nome del concilio d' Aquisgrana: e li Romani correttori notarono che il decreto medesimo trovasi in un concilio di Rems (c).

In altro concilio ancora tenuto l' anno 810. si statuisce; „ che le donzelle *non* possano in „ *veruna guisa* divenir mogli legittime di „ quelli da cui sono state rapite (d)".

Da questi, e da altri canoni promulgati nel secolo settimo e nei seguenti son di parere taluni che il ratto fosse *almeno* in alcune chiese un' impedimento dirimente perpetuo fra il rapitore e la rapita tanto che non potesse tra i medesimi sussistere il matrimonio sebbene vi concorresse lo spontaneo consenso della femina rapita e fosse stata ella situata in luogo sicuro, e fuor della potestà del rapitore.

Ma che che ne sia, egli è certo che nel secolo undecimo, e posteriormente questo impedimento venne rilassato, e che il matrimonio fra il rapitore e la rapita fu riputato valido purchè vi fosse intervenuto il consenso della femina rapita, e in conformità a questa disciplina rescrive Innocenzo III. nel jus comune (e).

„ La donzella rapita contrarrà legittima„ mente col rapitore, se passarà la antece„ dente dissensione dipoi in consenso: e „ quel che innanzi dispiacque finalmente co„ minci a piacere".

Il concilio di Trento considerando quanto poco sia da fidarsi del consenso di una donzella frattantochè se ne stia in poter del rapitore ha decretato che fra il rapitore e la rapita, finchè essa rimarrà in poter del rapitore, non possa sussistere verun matrimonio (f).

Pertanto secondo questo decreto sussiste l' impedimento fra il rapitore e la rapita, fintantochè ella persiste in poter del rapitore, cosichè sebbene in quel tempo la donzella di fatti acconsentisse nel matrimonio col rapitore, nulladimeno il matrimonio così contratto sarebbe *nullo* sebbene per il jus comune delle decretali fosse valido, e per questo capo dicesi, che dal concilio di Trento sia stato introdotto un *nuovo* impedimento.

Ciò poi che si permette dal Tridentino, cioè che se la rapita si sarà separata dal rapitore, e costituita in luogo libero, e sicuro avrà acconsentito di averlo per marito, possa il rapitore sposar questa femina, ciò io dico s'allontana dalla disposizione del diritto Giustinianeo, e dai canoni soprariferiti, siccome già al tempo che celebravasi questo concilio non erano più in osservanza.

Lo stesso Tridentino aggiugne poi le pene seguenti in proposito del ratto: „ cioè che „ il rapitore medesimo, e tutti quelli che „ danno consiglio, ajuto, o favore siano per „ la stessa legge scomunicati, e perpetua„ mente infami, e incapaci d' ogni sorta di „ dignità, e se saranno stati chierici decada„ no dal proprio grado. Sia tenuto inoltre „ il rapitore o avrà egli sposata, o nò la „ femina rapita, a dotarla decentemente ad „ arbitrio del giudice".

Avvegnachè il concilio permette il matrimonio della rapita col rapitore, se ella standosene in luogo libero e sicuro fuor della potestà del rapitore vi acconsenta, credesi da parecchi dottori, che il concilio stesso abbia soltanto nel suo decreto parlato di quel ratto che inferisce violenza alla femina rapita, e qualora con renitenza e corporal violenza viene rapita a motivo di contrar matrimonio: e perciò quindi non esser un vero ratto in conformità alla disposizione Tridentina se taluno seducesse una donzella, o un giovine costituito in minorità per via di lusinghe e di amorosi eccitamenti, o ruffianesimi ad acconsentire, e che con inscienza de' parenti, o lor malgrado ancora s' allontanasse ad oggetto di contrar matrimonio: conciosiachè diceno che in tal caso non apparisce inferita alcuna violenza alla persona sedotta, e che la stessa sebben' indotta da mezzi inonesti e ingannevoli realmente v' abbia acconsentito. La qual' interpretazione, dice il Vanespen, essere ammessa dalla pratica delle Fiandre, nè che una tal sorta di

(a) *Lib. 7. c. 395.*
(b) *Caus. 36. qu. 2. can. 11.*
(c) *Concil. Rhemense Troslejanum cap. 8.*
(d) *Synod. Regiaticina sive Ticinensis cap. 10.*
(e) *Cap. 7. de raptoribus.*
(f) *Sess. 24. c. 6. de ref. matrim.*

ta di matrimonj si reputano invalidi. Il che pure non è dissomigliante dalla pratica Veneta.

In Francia si distingue due sorta di ratto, uno cioè commesso *con violenza*, o forza aperta, allor quando violentemente vien rapita una persona ad oggetto di contrar matrimonio, l'altro genere lo chiamano per *subornazione o seduzione*, e questo dicono essere il più frequente, e più pernicioso, e si verifica qualora il rapitore corrompe e seduce la mente, e lo spirito della persona rapita, e per via di ruffianesimi, di amorosi incitamenti, e per altre vie inoneste per seducenti maniere, e per occulte e artificiose sollecitazioni induca la stessa persona rapita ad acconsentir al matrimonio.

Quest'ultima specie di ratto per *subornazione*, o *seduzione* non lo estendono ad ogni genere di persone, ma il restringono soltanto ai figliuoli di famiglia in istato di minorità, perchè questi sono più soggetti alla seduzione, ed attesa l'autorita dei genitori da cui vivono dipendenti si crede che non possano essere stati sedotti se non che circonvenendoli, e corrompendo la loro mente siccome diffusamente ragiona Claudio Blondeau nella Biblioteca canonica (*a*), il quale ivi comprova che questo ratto secondo la pratica della chiesa Gallicana è un' impedimento, e che per questo i parenti hanno il diritto di intentar la nullita del matrimonio.

§. XIX.

Dell' impedimento di violenza, e timore. *Definizione; sebbene il timore non causi un* involontario assoluto, *toglie pero la libertà e fa operar la persona* per forza. *Il timor grave, e prudente dicesi dai legali* cadens in virum constantem. *Nè la legge civile, nè canonica ammette un timor vano o lieve ad effetto di annullar il matrimonio. Dalle circostanze dell'età, del sesso, della condizion della persona s'arguisce la qualità del timore; e perciò è rimesso all'arbitrio del giudice il conoscere quando dir si possa* cadens in virum constantem. *Il timor annulla* da se *ossia per il jus naturale il contratto di matrimonio, e perciò le leggi non istatuiscono un' impedimento, ma dichiarano solo la nullità, esigendosi nel matrimonio sopra tutti i contratti una* libera *e* spontanea volontà. *La chiesa non vuole aver riguardo a un tenue timore nè in grazia di questo tener per provato il difetto del consenso necessario al matrimonio. Si riprova la facilità o lassità di certi autori su questo punto, e vi si contrapone il prudente giudizio particolarmente del Vanespen. Qualora dai parrochi vengano usate le diligenze statuite dai sinodi riguardo all'esplorar il consenso dei contraenti viene viepiù a cessare il pericolo di contrar matrimonj invalidi per questo capo. Queste diligenze son replicatamente, e con zelo inculcate ai Pastori dai sinodi Veneti. Del dovere dei giudici ecclesiastici su questa materia. Della solennità, con cui si desidera, che giudicate fossero queste cause nei tribunali ecclesiastici. Siccome i giudici ecclesiastici sogliono deferir alle decisioni della Rota Romana si riferiscono le massime, e i principj ricevuti da questo tribunale riguardo al timore, e violenza sufficiente per la declaratoria di nullità dei matrimonj. Si dichiara che cosa siano propriamente queste decisioni le quali si contengono nell'antiche, e recenti collezioni. Se il matrimonio contratto per timor del castigo da un uomo che ha deflorata una femina sia valido?*

Rimane a trattare di due altri impedimenti dirimenti cioè del timore, e dell'impotenza di consumar il matrimonio, per i quali più frequentemente osservasi in pratica essere i matrimonj dichiarati invalidi nei tribunali ecclesiastici. E quanto al timore si definisce questo dal jurisconsulto (*b*), *una trepidazion della mente per cagion di un pericolo presente, o futuro.*

Dicono quindi i jurisconsulti che il timore non causa *assolutamente* un' azion involontaria: poichè chi agisce una qualche cosa per timore, volontariamente opera acciò succeda ciò ch'egli teme. P. e. colui che dalla nave getta in mare le merci atteso il pericolo del naufragio volontariamente elegge il gettar le stesse merci per evitar l'imminente naufragio preferindo la stessa cosa al male del naufragio, e perciò vi concorre la volontà in quest' elezione, cioè v' interviene l'avver-

(*a*) Pag. 82. *editionis* 1689.

(*b*) *In l. 1. ff. quod metus causa gestum est.*

vertenza dell' intelletto colla deliberazione della volontà.

Tuttavolta conviene avvertire, che quegli il quale così opera spinto dal timore opera con una volontà sforzata, come dicono i jurisperiti, e perciò quindi è fuor di dubbio, che in un'azione accompagnata dal timore v'interviene un certo involontario contrario alla libertà. Conciosiachè quegli che per un qualche male istante, o preveduto fa una cosa che non la farebbe se quel tal male non gli sovrastasse non con tutta la libertà ma quasi indotto, e sforzato dal male stesso sceglie piuttosto una cosa che l'altra.

E per verità se il male imminente sia di tal natura che capace sarebbe di muover un uomo prudente ed esperto come dicesi nelle cose del mondo, credesi, che quegli che ha operato con timore abbia sofferto un timore grave, o prudente; e questo timore chiamasi dai legali *cadens in virum constantem* (a).

Che se il male imminente sia tanto lieve, o il pericolo dello stesso sì rimoto, o sì poco verisimile che non avrebbe forza di muovere un uomo prudente e costante a far quel che fu fatto, ciò dicesi fatto con timor lieve e vano, nè le leggi vollero che si avesse riguardo a un tal timore.

Donde sta scritto nel jus civile: „ Diremo „ appartenere a quest' editto non il timore „ di un' uomo vano, ma quegli bensì che „ cade in un' uomo costantissimo (b) ". Similmente nel jus canonico risponde il Pontefice: „ Devesi investigar con diligenza in„ torno il timore inferito, e se si scuopre es„ sere stato inferito un tal timore che avreb„ be potuto cadere in un uomo costante sa„ ran non senza ragione da ascoltarsi (c) ". Dalla qual decisione scorgesi apertamente, che la legge non vuole che si ammetta un timor vano e leggiero ad effetto di annullar il matrimonio.

Quindi convien riflettere che per giudicare se in questo, o in quell' altro caso vi sia stato un timor grave, o leggero bisogna badare alla qualità del sesso, all' età, alla condizion delle persone, e ad altre circostanze: donde comunemente insegnano i canonisti colla glossa sopra una decretale (d), essere in arbitrio del giudice il conoscere qual timore possa dirsi *cadens in uomo costante*.

All' arbitrio del giudice, dice il Covaruvia, spetta il discernere non con tanta ansietà e rigore, se vi sia un timor grave nelle femine, alle quali si sa che la natura diede meno vigor d'animo, e robustezza di corpo: ma devesi considerare ciò che fosse per eleggere una femina *costante* calcolando la prudenza delle femine. Conciosiachè, conchiude una cosa può sforzare una femina eziandio costante ad elegger ciò, che non eleggerebbesi da un uomo costante (e).

Premesse le quali cose si deduce per indubitata conseguenza che il timor grave ovvero che *cade in un uomo costante* non solamente dà un giusto motivo al giudice di rescinder un contratto matrimoniale, siccome le leggi ciò stabiliscono rispetto agli altri contratti, ma eziandio lo rende nullo, ed invalido *da se* secondo che apertamente suppongono le leggi canoniche (f), indicandone la ragione, cioè perchè i matrimonj devono esser liberi, e che i matrimonj contratti forzatamente sogliono frequentemante produr dei perniciosi effetti (g).

Notisi qui adunque che i Pontefici nelle citate decretali non istabiliscono un' impedimento *dirimente*, ma semplicemente decidono che i matrimonj contratti con timore sono invalidi supponendolo già quest' impedimento. E per verità essendo il contratto del matrimonio sopra tutti gli altri contratti una convenzione di amore scambievole, ed una congiunzione del più intimo affetto, richiede eziandio più di tutti gli altri una *libera* e *spontanea* volontà, e per lo contrario abborrisce ogni forza e violenza; al che si aggiunga che contratto che sia una volta validamente e perfettamente, porta seco una perpetua indissolubilità, nè come gli altri contratti

(a) *In cap. 4. de his quæ vi metusve causa & cap. 15. & 28. de sponsal.*

(b) *L. 6. ff. quod vi metusve causa gestum erit & in l. 7. ff. eod.* (c) *Cit. cap. 18.*

(d) *In cap. cum dilectus de iis quæ vi metusve causa.*

(e) *De matrim. part. 2. §. 4. n. 16.*

(f) *Cap. 15. & 28. de sponsalibus cap. 2. de eo qui duxit in matrimon. quam polluit per adulterium.*

(g) *Cap. 17. de sponsal.*

tratti sì facilmente puossi disciogliere, perseverandone intatto il vincolo, durante la vita dei conjugati, tanto che un tale impedimento non è fondato nel diritto positivo, ma naturale.

Indi sebbene un timore per se lieve, nè capace di muover un uomo, o una femina prudente ad elegger il matrimonio possà in una persona timida causare qualche cosa d' involontario, ovvero toglier la libertà, non suole tuttavolta la chiesa aver riguardo a questo timore (che che ne dicano certi teologi, e canonisti, o facciano certi giudici seguaci delle coloro opinioni) acciocchè non si pretendano comunemente con troppa facilità *invalidi* i matrimonj, e perchè non di leggeri la stessa chiesa (la quale non giudica delle cose occulte) presume, nè tiene per provato il difetto del consenso per un qualche tenue timore, tuttochè diversamente lo sia in fatto siccome col Zipeo (*a*) conchiude il Vanespen.

Dice per altro il Zipeo: „ che qualora secondo il giudizio di una persona prudente constasse, che un motivo tuttochè lieve avesse di fatti incusso un grave timore, e di tal maniera che si conoscesse esservi mancato lo *spontaneo consenso*, non dubitarei che il matrimonio tener si dovesse per nullo, perchè, soggiugne, certamente nulla importa con qual timore taluno sia stato forzato purchè consti essersi stato forzato ".

Ma il Vanespen prudentemente insegna: „ non doversi tuttavolta giudicare che per un lieve timore siavi mancato un spontaneo e sufficiente consenso, (soggiungendo) particolarmente in questi paesi si ha facilmente da dichiarar nullo un matrimonio per un preteso timore mentre che secondo i Rituali non hanno gli sposi a congiungersi, se non che prima interrogati dal parroco se venuti sieno a contrar il matrimonio di lor volontà, e da niuno forzati e non abbiano risposto affermativamente ".

„ Che se, prosiegue il Vanespen, nascesse sospetto al parroco che una delle parti contraenti sofferta avesse qualche violenza potrà non solamente nello stesso atto della celebrazione del matrimonio interrogar la parte stessa nel modo anzidetto, ma particolarmente deve premetter quest' esame p.e. allora che si fa a interrogare ciascheduna delle parti separatamente intorno le cose della religione necessarie a sapersi, o in altra occasione che sembrarà più opportuna allo stesso parroco ".

„ Quest' inquisizione è raccomandata, (ei dice) dal concilio provinciale I. di Malines *tit. de sponsal. cap.* 2. con queste parole: perchè le nozze sforzate han per lo più un funesto e luttuoso esito, diligentemente indaghino i parrochi se quei che son per contrarre il matrimonio vengano a celebrarlo spontaneamente, e con animo deliberato e non per forza, o per timore dei parenti, degli amici, e di altri. Che se scuopriranno esser taluno, o taluna dei contraenti forzati a contrarre, non ardiscano in verun modo di procedere alla congiunzion dei medesimi, nè commettano ad altri le proprie veci sotto pena di sospensione dall' uffizio, e dal benefizio ".

Questa dottrina del Vanespen, è del tutto corrispondente alla pratica nostra di Venezia, mentre anche dai Sinodi Veneti Patriarcali è in più luoghi efficacemente inculcata ai parrochi l' indicata diligenza d' indagar dai contraenti il loro scambievole consentimento al matrimonio se sia libero, o forzato prima di passar a congiungerli in faccia della chiesa. E di fatti il Sinodo del Patriarca Lorenzo Priuli del 1592. ha statuito. „ Avvertano i parrochi di non passar alle denunzie matrimoniali se non esplorata separatamente la volontà dello sposo, e della sposa, e avutone da loro il consentimento (*b*) ".

Similmente il Sinodo del Patriarca Pietro Barbarigo del 1714. ha prescritto ". Acciocchè poi secondo i riti sia amministrato questo sacramento comandiamo ai medesimi parrochi, e ordiniamo sotto le pene statuite dalla legge, o respettivamente da infliggersi ad arbitrio nostro, che innanzi di far le denunzie di qualche matrimonio da contraersi attentamente vedano „ e ma-

(*a*) *Consult.* 1. *de iis quæ vi vel metu*.
(*b*) *Tit. de matrimoniis rite contrahendis cap.* 7. *pag.* 17. *edit.* 1592.

„ e maturamente riflettano, donde i contraenti abbiano origine, da quanto tempo ciascheduno, o uno di essi abiti nella propria parrocchia, se sieno stati altre volte maritati, e se intorno le anzidette denunzie da farsi abbiano prestato il mutuo consenso".

E più innanzi. „ Se il parroco nell' atto di ricever il consenso dello sposo, o della sposa per far le proclamazioni forse s'avvegga, o tema che uno di loro non acconsenta pienamente nè liberamente, differisca parimenti le proclamazioni, e le prolunghi sintantochè in luogo libero, e separatamente da qualunque persona spontaneamente v' acconsenta; proccuri però intanto di ammonir li parenti che non possono in una materia sì grave che importa la perpetua indissolubilità del vincolo sforzare i figliuoli, o impedir la loro libertà . . . . " E poco dopo „ Premesse poi e usate tutte queste diligenze devengano i parrochi alle tre proclamazioni (*a*) ".

L' ultimo sinodo finalmente del patriarca Francesco Antonio Correr del 1741. inculca parimenti ai parrochi: „ Che non acconsentano che si facciano le denunzie degli sposi, se non son consapevoli del consenso da essi prestato intorno il fare le stesse (*b*) ".

Stanti le quali disposizioni sinodali sin qui allegate qualora un giudice innanzi il quale si tratta della nullità di un matrimonio per difetto di consenso rilevasse dal processo che dal parroco fosse stata usata la diligenza d' investigar il consenso delle parti contraenti prima di lor impartire la nuzial benedizione, nè che il parroco stesso notato avesse alcun dissenso o timore, non dovrebbe esservi luogo alla nullità del matrimonio, particolarmente allorchè fosse fondata la domanda di nullità sopra un lieve timore.

Non tralasciaremo poscia di riflettere, che se dai parrochi fossero con la dovuta diligenza eseguite le cose prescritte dai sinodi non succederebbero forse sì frequentemente tanti reclami al foro ecclesiastico sulla nullità dei matrimonj, e particolarmente se non vi fosse tanta facilità nell' accordar le dispense dalle matrimoniali proclamazioni: conciosiachè a che altro tendono le costituzioni stesse se non che ad impedire i matrimonj involontarj, e conseguentemente i litigj sulla dissoluzione dei medesimi con tanto danno dell' anime, e della pubblica società? Alla vigilanza per tanto, e al zelo dei prelati, e dei sacri pastori appartiene il tener lontani sì gravi scandali e disordini ristabilindo in vigore le pie e salubri disposizioni ove fossero neglette o dimenticate.

Allo stesso fine di prevenire, che non si contraggano matrimonj con qualche impedimento, e neppur per timore, e violenza convien credere che sia stata dal sovracitato sinodo Veneto Priuli ordinato: „ Che se venendo proposto un' impedimento da taluno che non ha interesse in causa, ma per iscarico della propria coscienza non volesse comprovarlo, nè far alcun atto, o comparsa in giudizio, ciò tosto, dice il sinodo, il parroco segretamente ce lo riferisca, acciò possiamo prender le necessarie informazioni *ex officio* e decretar quelle cose che sembraranno espedienti alla salvezza dell' anime: frattanto poi non proceda alle cose ulteriori, nè propali alle parti il nome di questo contradittore acciò non si dia occasione di risse (*c*). "

Su questo decreto osserveremo inoltre, che se fra il popolo di una parrocchia, (al caso di farsi le denunzie di un matrimonio da contrarsi, o in altro modo qualora se n' accordi la dispensa) quelle tali persone, cui con qualche fondamento può esser nota la violenza praticata p. e. dai genitori ad una donzella per costrignerla a un' involontario matrimonio, e in conseguenza il di lei dissenso e ripugnanza, condotte da un cristiano zelo di carità ne facessero avvertiti con cautela e prudenza li superiori, giova sperare certamente che anche per questa via venendo a cessare l' impedimento cessarebbero dei ricorsi, e dei reclami contro la nullità dei matrimonj. Il che non difficil sarebbe a conseguirsi se i parrochi (siccome è di lor dovere anche a norma dei decreti sinodali), o nell' atto di far le denunzie, o nell' occasione

(*a*) *De sacram. Matrimon. pag. 71. & seqq. edit. 1714.*

(*b*) *Eod. tit. pag. 54. 1741.*

(*c*) *Loco citato.*

sione dei pastorali sermoni eccitassero efficacemente il popolo ad un'opera, tanto utile ogni qualvolta occorresse.

Abbiam poc'anzi osservato col Vanespen che non suole la chiesa presumer il difetto del consenso per un lieve timore che si deduca da chi domanda in giudizio la nullità del matrimonio. Che se i giudici per lo contrario opinando forse troppo favorevolmente per la liberta del matrimonio ovvero inclinando facilmente ad ammettere ogni poco di timore e violenza, ed estendendo più del dovere il loro arbitrio nel decidere sulla sufficienza del timore, certo che aprirebbesi l'adito ai frequenti divorzj, o dissoluzioni dei matrimonj mentre per lo più le cause che aggitansi nelle curie ecclesiastiche per l'azione di nullità di matrimonio riguardano quest' impedimento del dissenso.

Ma semprechè un giudice ecclesiastico perito nella scienza legale, e pratica forense del pari che fornito di religione, e di soda pietà si faccia fondamento ad istruire, e formare i processi, e ad esserne un più diligente scrutatore affin di rilevare la sufficienza delle ragioni contestate, la qualità e forza delle prove, la direzione dei curiali e dei difensori, non è da temere che resti sovvertita la giustizia, e che irregolari sieno le sentenze pronunziate in questa materia.

Ciò molto meno sarà da temersi, ed anzi più fondati sarebbero i giudizj delle curie ecclesiastiche, (se come altrove abbiam riflettuto) o i vescovi nel giudicar queste cause erigessero solennemente il lor tribunale coll' intervento ed assistenza di dotti e gravi soggetti ecclesiastici a guisa di assessori, ovver delegandone ad altri i giudizj, non ad un solo individuo, ma a un consistoro, o aggregato di più soggetti come p. e. ai giudici sinodali collegialmente ne appartenesse la transfusa loro autorità di pronunziar le sentenze definitive. Un tale spediente, che imitarebbe in qualche modo il primitivo istituto della chiesa allor quando i vescovi non deliberavano alcun'affar di rimarco senza l'intervento del ceto presbiterale a guisa del proprio senato, verrebbe, come dissi, ad assicurare una maggior sodezza, e fondamento ai giudizj ed una maggior dignita insieme e venerazione in faccia di tutti.

Sogliono i giudici ecclesiastici particolarmente in Italia deferir moltissimo nei lor giudizj alle decisioni della Rota Romana le quali vengono dagli avvocati, e difensori delle parti litiganti citate in gran copia nelle loro allegazioni. A queste decisioni rotali qualora sieno come dicono, *puntuali*, ovvero che per la somiglianza dei casi facciano bene appropposito viene attribuita un'autorità *quasi decisiva* cosichè le preferiscono ai dottrinali degli autori (*a*). Ora prima di terminar

(*a*) Il Cardinal De Luca nella relazione della curia Romana nel discorso 33. espone eziandio lo stato della Romana Rota, e parlando dello stile usato in questo tribunale, avverte che queste decisioni, delle quali se ne contano tanti volumi, e le di cui più moderne collezioni chiamansi *recenti e recentissime*, non sono queste propriamente decreti o sentenze pronunziate da quel tribunale siccome, ei dice, volgarmente si crede dagli esteri, i quali non ne sono bene informati; ma piuttosto son'elleno tante relazioni che si fanno da quell' Auditore (cui tocca) del sentimento, ovvero della risoluzione dei giudici rotali sulla questione per esser proposta alle parti prima di proferir la sentenza. Promulgata poi la relazione o decisione, che come dissi, si forma da uno degli Auditori chiamato il Ponente, su i voti degli altri suoi colleghi: quella parte in di cui favore nacque la decisione, in altra udienza dimanda che si proceda alla spedizion della causa, per via della sentenza, col citar la parte soccombente. Allora questa parte soccombente domanda d'esser di nuovo ascoltata, ed impugna i fondamenti della decisione. Se gl'obbietti, o le risposte hanno qualche probabilità, cosichè la causa si reputi degna di un nuovo esame, allora si concede l'udienza, e se nò, si procede alla spedizione. La nuova udienza può esser conceduta più volte, non essendovi una regola fissa; ma per lo più si pratica il concederla solamente per la seconda volta, donde nascendo una decisione conforme alla prima, si passa alla spedizione. Qualora poi nella seconda udienza i giudici mutassero parere non sarebbe questo (dice il De Luca) un rivocar la sentenza, (come stoltamente credono alcuni) ma un mutar consiglio, e regolar i motivi della decisione. Ma qualunque siasi lo stile nel promulgar queste decisioni elleno sono sempre in ogni causa i pareri uniformi dei giudici che compongono quell'assemblea, e per questo particolarmente possono meritare un maggior peso, e autorità di quello che se procedessero dalla mente di

minar di ragionare intorno l'impedimento di timore e violenza indicaremo brevemente quali sieno le massime, e i principj adottati da questo Tribunale intorno la qualità del timore e della violenza per l'effetto che dir si possa contratto con impedimento dirimente e perciò quindi valevole a dichiarar nullo il matrimonio.

Fu dunque primieramante deciso che il timore sia tale che possa cadere in un'uomo costante; Che tuttavolta nella femina si richieda un minor timore, particolarmente se ella sia di una tenera età, che il male che si teme sia grave p. e. di percosse, di carcere, di beni di fortuna. Il timor della rielusura nel monastero rispetto elle femine viene uguagliato a quegli della carcere. Per riconoscersi quindi l'esistenza o realità del timore, dicesi, doversi raccogliere dalle circostanze precedenti, concomitanti e susseguenti il matrimonio; vale a dir dalle minaccie fatte da una persona capace d'incuter timore come sono il padre, la madre, ed altri soggetti di autorità riguardo al paziente, o a chi soffre il timore; quindi dalle di lui continuate proteste di dissenso e ripugnanza al matrimonio, e da altri contrassegni di dispiacere, e di mestizia, dalle maniere artificiose usate per parte di chi esercitò la violenza affin di sollecitar il matrimonio o di indur il paziente ad acconsentirvi; finalmente dalla renitenza a consumar il matrimonio, e da altri atti di avversione di una parte verso dell'altra (a).

Dalle quali cose si fa dunque manifesto che la Rota nei suoi giudizj non ammette qualunque timore, ma solamente un timor grave, cioè quegli ch'è qualificato dal jus comune canonico, e dai dottori *cadens in virum constantem*; nè dalla serie presse che innumerevole delle sue decisioni consta che ella abbia giudicato il difetto di un legittimo consenso al matrimonio per un lieve timore; il qual giudizio scorgesi uniforme al sentimento già di sopra indicato del Vanespen, e di altri dottori più gravi e riputati.

Osserva finalmente il Vanespen che sebbene il timor grave annulli il matrimonio perchè impedisce lo spontaneo e libero consenso, tuttavolta se taluno volontariamente avesse posta la causa del timore vale a dir che il timor provenisse per causa dello stesso paziente, ovvero per propria colpa in tal caso il timore siccome *giustamente* incusso non rende nullo il matrimonio: p. e. se il giudice minacciasse la carcere, o un'altra pena grave a un giovine se non contrae il matrimonio con una donzella, la quale sotto promessa di matrimonio ha deflorata, e che lo stesso giovine per timor del minacciato castigo contragga il matrimonio con la medesima, (che non sarebbe altrimenti per contrarre) il matrimonio sarà valido; adducendone la ragione perchè la volontà che vi fu nel far quell'azione la quale diede motivo alla pena minacciata, e il timore, supplisca al difetto di volontà che vi fosse nel contratto matrimoniale *de presenti*, sembra che quest'opinione non possa essere accetta a quei dottori che favorendo ampiamente la libertà ossia il libero consenso matrimoniale escludono ogni sorta di forza, e di violenza per la validità del matrimonio.

Per verità che che ne sia della sussistenza del vincolo matrimoniale nel caso enunciato; sapen-

---

di un solo. A qualche similitudine dell'accennato stile Rotale suolsi praticare anche nelle nostre curie ecclesiastiche innanzi che dai giudici si pronunzj la sentenza: che comunichino alle parti gli obbietti in voce o in iscritto, cosichè da una tal proposizione possono venir in lume le stesse parti prima della sentenza per quale di esse più propenda il giudice; mentre in questa guisa riducendosi la questione all'ultima differenza, quegli che non può risolver l'obbietto principale, può anche ben conoscersi il soccombente. Tornando poi alla Rota Romana, è già noto essere composto quel consesso di soggetti qualificati e distinti che vi si spediscono dalle Potenze cattoliche, siccome un'egual diritto appartiene alla Serenissima Nostra Repubblica. Nella collezione delle decisioni se ne trovano alcune dei tempi passati riguardanti controversie eziandio dei sudditi Veneti: ma da lungo tempo non è più permesso dal Principe il portar cause fuori dello Stato, dovendo ogni causa esser agitata e definita dentro lo Stato, e dai giudici naturali, e ordinarj, e nei casi determinati in appellazione, dal legato Pontificio residente in Venezia.

(a) Può vedersi il compendio delle decisioni della Rota nel tomo terzo all'articolo *Matrimonium contractum per vim & metum*.

sapendosi pur troppo per esperienza i funesti effetti che sogliono derivare dai matrimonj fatti contro volere, e con renitenza de' contraenti converrebbe che ne' medesimi rimossa fosse ogni forza e violenza. E' quindi a questo proposito da notare essere stato deciso dalla Rota Romana che un matrimonio possa dirsi contratto con timore *cadente in uomo costante* se taluno, il quale essendo stato carcerato per uno stupro commesso in una donzella, e dipoi escarcerato precisamente per doverla sposare, abbia con essa contratto il matrimonio (*a*). Avvertasi però che nel *luogo citato* non si fa parola di sponsali di futuro, ovvero di promesse di futuro matrimonio, ma del solo *stupro*. Di fatti può avvenire non di rado, che taluno anche libero abusi di una donzella senza promesse di matrimonio, e senza violenza eziandio, e può parimenti avvenire che seducendo alcuno una giovine con promesse di matrimonio dedur se ne potesse da certe circostanze la simulazion di tali promesse; nei quali casi sembra non potersi verificare quella ragione del Vanespen gia riferita nell'allegato suo testo, cioè *che quel volontario, che vi fu nel poner l'atto, il quale diede motivo alla pena minacciata, e al timore supplisce a qualche difetto che per avventura può esservi stato nel contratto matrimoniale* de praesenti (*b*).

§. XX.

Dell'impedimento d'impotenza. *Se invalidi il matrimonio per il jus di natura? Delli tre requisiti per l'effetto stesso* 1. *che impedisca la copula* perfetta, 2. *che sia perpetua*. 3. *Precedente al matrimonio. Della bolla di Sisto V. rispetto agli Eunuchi. Delle leggi civili intorno li vecchi dell'uno, e dell'altro sesso. La chiesa non interdice* regolarmente *il matrimonio ai vecchi, considerando nel matrimonio, oltre la generazion della prole, ch'è il principal fine, anche un rimedio dell'umana fragilità. Dei tre generi d'impotenza* evidente, verisimile, e dubbia, *e dei mezzi legali per riconoscersi dal giudice. Che devasi dire se l'impotenza fosse stata nota ovvero vi fosse stato del dubbio innanzi il matrimonio fra li contraenti? Dell'impotenza che è pratici del foro chiamano* assoluta e respettiva; *avvertenza che si richiede nei giudici*.

Segue l'altro impedimento dirimente d'*impotenza* per cui non altrimenti che quegli di timore e violenza suolsi frequentemente più che per gli altri impedimenti reclamare nel foro ecclesiastico contro la nullità dei matrimonj. Di quest'impedimento il Vanespen non ne fa neppur parola. Noi non tralasciaremo d'indicare le principali regole su questo articolo desunte dai dottori, e dalla pratica forense procurando per quanto desideriamo di osservar la debita decenza di parlare ch'esige l'onesta rapporto alla materia, rimettendone poi i leggitori per una più accurata istruzione che loro abbisognasse o nel tribunale di Penitenza, o nel foro esteriore agli scrittori che ne trattano più diffusamente siccome fecero anche con sovrabbondanza il Sanchez nel suo trattato *del matrimonio*, ed il celebre Romano professore di medicina Paolo Zacchia nella sua opera medico legale.

Sebbene, dice il jurisconsulto (*c*) non la copula ma il consenso constituisce il matrimonio, tutta volta poichè lo stesso consenso ha da essere della scambievole tradizione dei corpi, perciò se viene questa a mancare; ovvero se non possa eseguirsi, come conviene, per una naturale indisposizione (*d*), il contratto in forza del jus di natura è invalido non altrimenti che sarebbe di un contratto di vendita. il quale si contrae anche col solo consenso qualora si facesse di una cosa che non potesse esser data, o che non fosse nel commercio degli uomini.

Ad effetto poi che l'impotenza invalidi il matri-

(*a*) *Loco citato pag. 459. editionis Mediolanensis* 1731.

(*b*) *Quia voluntarium, quod fuit in ponendo actu qui comminatae poenae, & metui causam dedit supplet, si quid forsan modo circa voluntarium in contractu matrimoniali deesset, part. 2. tit. 13. cap. 9. n. 14.*

(*c*) *L. Nuptias 30. ff. de reg. juris, consensus non concubitus facit nuptias.*

(*d*) Gli antichi canonisti attribuirono l'impotenza anche a causa sopranaturale, cioè a malia o a maleficj: e nelle decretali vi è il titolo *De frigidis & maleficiatis*.

matrimonio richiedonsi principalmente tre cose. La prima che l'impotenza sia a *perfettamente* consumar il matrimonio. La seconda che sia perpetua. La terza che abbia preceduto al matrimonio.

Quanto alla prima l'impotenza esser deve tale che effettuar non si possa dai conjugati la copula perfetta per la quale dir si possa consumato il matrimonio, e per se capace alla generazione siccome rispetto agli Eunuchi ha definito in un suo *moto* proprio il Pontefice Sisto V. proibiti avendo i matrimonj dai medesimi, e dichiarati invalidi quelli che si contrassero per l'indicata ragione, cioè perchè sebbene possano esser capaci di congiunzione si riconoscono naturalmente incapaci alla generazione.

Sembra che per la stessa ragione dovessero esser soggetti a nullita i matrimonj delle femine sterili, e dei vecchj mentre quanto alle femine è cosa certa che almeno dopo gli anni 60. (se pur creder si voglia a certi fatti della storia che rappresentano la fecondità di alcune anche sino all'anzidetta età) nessuna è capace di generare, e quanto gli uomini almeno in un'età assai avanzata, e decrepita sono regolarmente pure incapaci. E di fatti secondo il jus antico civile nelle leggi Giulia, e Papia era proibito agli uomini il contrar matrimonio dopo gli anni 60. e alle femine dopo i 50. sostenendo perciò quindi gli antichi jurisconsulti che la sterilità non meno che l'impotenza annullano il matrimonio, nè potersi dire un vero matrimonio in una femina naturalmente inabile a procrear la prole attesochè vi manca il fine del matrimonio cioè la generazion della prole (a).

Tuttavolta contraria è l'osservanza della chiesa permettendosi dalla stessa il matrimonio ai vecchj eziandio, tanto uomini, che femine, siccome è noto comunemente; conciossiachè dicono i teologi che due sono i fini del matrimonio, uno la generazion della prole, e l'altro il rimedio della concupiscenza, donde sebbene vi mancasse il primo ovvero primario, vi sussiste il secondario secondo la frase da loro usata; dicendosi in un canone presso Graziano (b), che il matrimonio è un rimedio della fragilità, ed un sollievo dell'umanità (c). Oltre di che è manifesto per esperienza che negli uomini quantunque vecchi non è impossibile la procreazion della prole osservandosi non tanto di rado somiglianti felici avventure eziandio nei settuagenarj particolarmente di una più sana e robusta complessione.

E quindi è che lo stesso Imperator Giustiniano ha in una legge del Codice abolita l'accennata legge Giulia permettendo di contrarre i matrimonj in qualsivoglia età. Convengono però comunemente i canonisti (d), che se un vecchio fosse, e per l'età, e per le malattie esausto di forze sarebbe incapace del matrimonio; nè dovrebbesi permettere dai superiori ecclesiastici; e lo stesso riguardo converrebbe che avessero rispetto alle femine assai avanzate affin d'impedire prudentemente oltre il male che per se vi può essere ogni occasione di mormorazione, e di scandalo.

Abbiam detto di sopra che il secondo requisito ad effetto che l'Impotenza sia un impedimento dirimente è di essere perpetua: il che dee intendersi che nè col progresso di tempo, ne con qualche mezzo naturale, e lecito, nè senza pericolo della salute corporale possa togliersi l'impedimento siccome notano comunemente i Dottori, e gl'interpreti del jus canonico.

Dal che ne deducono che sebbene i contraenti fossero incapaci a consumar il matrimonio, o per l'età immatura, o per una qualche infermità purchè si creda che coll'andar del tempo sia per cessare l'impedimento non devano separarsi.

Dovendo adunque essere l'impotenza perpetua, e non temporale convien vedere in qual modo ciò abbia a constare al Giudice affin di poter legittimamente dichiarar nullo il matrimonio. E per verità sebbene sia questa una cosa occulta per cui sembra convenien-

(a) *Felinus in cap cum sic de foro competenti, & Jason volum. 1. cons. 135. num. 1.*

(b) *Cap. nuptiarum 41. caus. 27. qu. 1.*

(c) Sembra che Sisto V. nell'indicato suo moto, in cui vietò i matrimonj degli eunuchi non abbia voluto far buona agli stessi la medesima ragione.

(d) *In cap. fraternitatis de frigidis & maleficiatis.*

niente che star si dovesse alla confessione anche giurata dei contraenti. tuttavolta l' uso comune dei tribunali ecclesiastici e di non deferir unicamente alla stessa confessione, o giuramento quanto si voglia solenne delle parti richiedendo dell' altre prove e documenti.

Conciosiachè e la ragione, e l' esperienza pur troppo convincono, che le parti potrebbero il più delle volte colludere insieme o per una vicendevole risoluzione di non voler più convivere unitamente, o desiderando di passare ad altre nozze.

Laonde spetta all' uffizio del giudice, che qualora d' altronde ricavar non se ne possa la verità di decretare l' occular inspezione dei corpi che volgarmente dicesi la perizia e questa da farsi rispetto all' uomo da medici periti e d' integrità, e riguardo alla femina da ostetrici, o da altre onesse persone del sesso.

Distinguono poscia i Dottori tre generi d' impotenza che rilevar fa d' uopo dal Giudice per via delle relazioni scritte, e giurate dei periti deputati all' inspezione secondo la pratica comune: vale a dire o i contrassegni dell' impotenza sono evidenti, o verisimili o dubbj e secondo questa varietà vengono assegnate varie regole da osservarsi relativamente a ciaschedun genere d' impotenza che perciò la distinguono in evidente verisimile e dubbia.

1. Se i contrassegni sono evidenti null' altro si richiede, e dal Giudice si pronunzia definitivamente la nullità del matrimonio, e la separazione, non credendosi leciti nè onesti altri tentativi affin di toglier l' impedimento.

2. Se i segni son verisimili, e li conjugati abbiano già insieme coabitato per un qualche tempo, che verisimilmente credesi sufficiente a comprovar l'impotenza, allora il Giudice può sentenziare il divorzio, ma a condizione che dai conjugati stessi sia prestato il giuramento con la settima mano dei congionti, o dei vicini: vale a dir verificate prima queste due cose, la prima che i conjugati giurino che dopo aver usata ogni diligenza non han potuto consumar il matrimonio: la seconda che sette congionti dei medesimi giurino insieme di credere che i conjugati dicano la verità in difetto poi di sette parenti possono esser ammessi a questo giuramento anche sette persone del vicinato, o non potendosi aver i vicini in tanto numero devono esservi almeno due testimonj di buona vita e fama i quali facciano un tal giuramento.

Convien quindi avvertire che il giuramento dei conjugati è intorno la verità del fatto, e che quegli de' parenti o testimonj è di sola credulità, e questo stesso giuramento di credulità suolsi imporre eziandio ai periti che fecero l' occular ispezione.

3. Se finalmente i segni dell' impotenza sono dubbj si decreta dal giudice una triennal coabitazione, vale a dir si prescrive ai conjugati di starsene insieme per lo spazio di anni tre procurando possibilmente di consumar il matrimonio: passato il quale, se inutili furono i tentativi, allora prestato dai medesimi il giuramento come sopra, si pronunzia la separazione, e si dichiara nullo il matrimonio (a) l' indicato triennio poi o si computa dal giorno del decreto, o dal tempo che i conjugati incominciarono a conviver insieme conjugalmente secondoche sembra più necessario allo stesso giudice.

La terza regola accennata di sopra riguardo all' impedimento dirimente d' impotenza si è che questa preceda il matrimonio, e non sopravenga alla celebrazione dello stesso o per una qualche malattia, o indisposizione del corpo, o per altro caso, conciosiachè dicono

(a) Con le accennate regole per distinguere la qualità dell' impotenza vengono a conciliarsi insieme due decretali *cap. 1. & cap. Laudabilem de frigid. & malefic.* Tra le quali sembra esservi della dissonanza. Quei dottori che attribuiscono la causa dell' impotenza a maleficio nel qual caso la chiamano un' impotenza dubbia, dicono che oltre la triennal coabitazione s' ingionge ai conjugati di usar durante quest' intervallo dei rimedj spirituali, cioè degli esorcismi, delle preghiere, della frequenza de' sacramenti, e di attendere ad altre opere pie per impetrarne da Dio la guarigione, ovvero la rimozione dell' impedimento. Sopra di che per altro i giudici e i curati di anime dotti e prudenti devono aver la debita avvertenza per allontanar dalla gente rozza ed ignorante ogni falsa credulità e superstizione; intorno la qual cosa abbiam già ragionato nella terza parte di quest' opera trattando dei delitti ecclesiastici.

sono i dottori che un'obbligazione contratta innanzi legalmente non può disciogliersi, siccome neppur la parentela, o altro impedimento che succeda posteriormente al matrimonio già contratto ha forza di renderlo invalido.

Fa di mestieri però avvertire due cose: la prima che se alla sopravenienza dell'impedimento non fosse ancora stato consumato il matrimonio, siccome suole talvolta il Papa dispensare sopra il matrimonio rato, e non consumato, potrebbe esser sciolto in tal caso per via della dispensa Pontificia, essendo per appunto l'impotenza stessa sopraveniente un giusto motivo di concederla. Inoltre se vi fosse del dubbio che l'impotenza abbia preceduto o sia sopravenuta risolvono i dottori che abbia a presumersi precedente al matrimonio contratto (*a*).

Il citato P. Lodovico Engel professore di canoni nell'università di Salisburgo con qualche altro autore da lui citato è di parere contro alcuni più antichi canonisti, che se ai contraenti prima di celebrar il matrimonio fosse stato noto questo tal impedimento potrebbero nulladimeno domandar la nullità del matrimonio, e che il giudice potrebbe separar li conjugati.

Ma se si adotti un tal parere sembra che un tal matrimonio non si potesse dir invalido per il jus di natura avendo egli stesso osservato, che l'impotenza annulla il matrimonio *in* forza di questo diritto perchè vi manca il mutuo consenso nella tradizione dei corpi (*b*).

Ciò ancora sembra potersi dedurre da quel ch'egli dice alla settima questione, la quale instituisce nei seguenti termini: „ Se i contraenti avessero già saputo innanzi il matrimonio la propria impotenza possano nondimeno dipoi domandar la separazione? „ Alla qual questione risponde primieramente dicendo: per la negativa viene adotta (la decretale c. 4. *de frigid.* & *malefic.*) „ dove giusta il sommario sembra esser deciso che quelli i quali contraggono scientemente con persone impotenti non devano separarsi, ma siccome, ivi dice il Pontefice, *se non possono tenersi per marito, e moglie si tengano in conto di fratello e sorella* „ laonde questi tali, che scientemente contraggono con impedimento d'impotenza sembra che vicendevolmente si sieno rimessi l'uso del matrimonio, e secondo la loro intenzione essersi obbligati non tanto al matrimonio quanto ad una perpetua società di vita, e agli altri domestici uffizj siccome son di parere Innocenzo, e il Panormitano su questo titolo: " Sin qui il citato Engel (*c*). Dopo le quali parole egli si mostra seguace della contraria opinione siccome la più probabile nel modo che si è detto.

Ma che che ne sia sembra però fuor di dubbio, che se i contraenti non ostante questo impedimento volessero continuar a convivere insieme, non dovrebbero lor malgrado esser separati poichè come si dice nell'ennunciato testo canonico *se non possono considerarsi come marito e moglie possono tenersi per fratello e sorella*, e sebbene rinunzino spontaneamente all'uso del matrimonio possono soddisfare scambievolmente agli altri uffizj socievoli della vita, e perciò non devono esser disturbati dalla loro risoluzione di rimanersene uniti.

Tuttavolta quanto al foro di coscienza sarà rimesso alla prudenza dei direttori di anime il discernere, se temer si potesse da questa tal coabitazione qualche pericolo d'incontinenza: al che pare che abbia avuto riflesso il Pontefice Sisto V. nella sovracitata sua constituzione, con cui vietò i matrimonj degli Eunuchi.

Convien notare ancora su questo impedimento una distinzione ricevuta dalla pratica forense cioè d'impotenza *assoluta*, *e respettiva*, la quale credesi potersi verificare nel caso di un'impotenza dubbia sopra di che non faremo che rimettere i leggitori ai mentovati scrittori e agli altri che trattarono questa materia, non ommettendo però di riflettere, essere necessaria per parte dei giudici ecclesiastici una gran circospezione affin non lasciarsi ingannare nei lor giudicj o dall'imperizia e falsità dei medici e dell'ostetrici o dalla malizia delle parti, o dalle cavillazioni e sottigliesse dei forensi cui può essere esposto il punto di fatto.

Le

(*a*) *Panormitan. in c. fraternitatis de frigid. & malef. Ludovicus Engel lib. 4. tit. 15. n. 10.*

(*b*) *Engel ibidem n. 1.*

(*c*) *Ibidem n. 8.*

Le regole generali, ed i principj fin qui da noi esposti su tale impedimento colla scorta delle leggi, e dei dottori uniformi sono all' odierna pratica del foro ecclesiastico, dovendosi poi alcune circostanze di uso particolare dei respettivi luoghi desumere dal rito solito usarsi da ogni curia ecclesiastica nell' istruzione dei processi.

Secondo queste regole ancora fu solita procedere la Rota Romana siccome puossi raccogliere dalla collezione delle sue decisioni sia altre volte mentovato (*a*).

§. XXI.

Dell' impedimento di legame. *Si verifica qualora taluno voglia far un secondo matrimonio in costanza del primo. La poligamia fu apertamente vietata da Cristo nel Vangelo. Come fosse permessa secondo l' antico Testamento? Della dottrina del concilio di Trento su questo punto. Il matrimonio non si discioglie se non per la morte di uno dei conjugati. Come possa disciogliersi il matrimonio rato, e non consumato? Se un conjugato in costanza di matrimonio scientemente contrae, o consuma un secondo matrimonio è soggetto a un' altro impedimento che dicesi di delitto. Della differenza fra il jus civile, e canonico riguardo all' assenza di uno dei conjugati per dar diritto a un secondo matrimonio. Del numero degl' impedimenti dei quali si accennano i luoghi ove si tratta in questa dissertazione.*

DI un' altro impedimento dirimente ci resta finalmente a trattare, del quale parimenti non ne fa un' espressa e separata menzione il Vanespen, siccome dell' anzidetto di impotenza, nell' esporre che fa la serie degli impedimenti; e questo appellasi dai canonisti un' impedimento di legame e che si verifica qualora taluno vuole contrarre un secondo matrimonio in costanza del primo: attesochè vivano ancora ambidue li conjugati.

E' certo di legge Divina, che fra i cristiani la *poligamia* è condannata, e che non è lecito ad un uomo cristiano l' aver insieme più mogli, e molto meno ad una femina l' aver insieme più mariti: Gesucristo l' ha apertamente dichiarato nel Vangelo presso S. Matteo (*b*), ove dice che si commette un' adulterio da chi abbandonaia la propria moglie ne sposa un' altra, e richiama il matrimonio alla sua primitiva istituzione, avendo Iddio creato un uomo ed una femina, ed avendoli uniti col vincolo del matrimonio acciocchè ambidue divenissero una sola carne: per il che è manifestissimo aver egli voluto, che il marito non abbandonasse la moglie, nè che l' uomo n' avesse nel medesimo tempo più di una siccome nota nel luogo citato il P. Calmet con il Grisostomo, con Girolamo e con altri padri ed interpreti ivi citati.

Riflettono quindi i teologi che il divieto della poligamia risguarda la pacifica coabitazione fra i conjugati che verrebbe a mancare coll' uso di più mogli nel dimostrarsi l' uomo affezionato più ad una, che a un altra: e che così in luogo d' essere il matrimonio un rimedio della concupiscenza diverrebbe piuttosto un pericolo di peccato. Dal che deducono esser questo impedimento di *legame* proveniente dallo stesso jus naturale, e da non potersi togliere da veruna consuetudine o dispensa umana.

Dicono inoltre che se nel vecchio Testamento era permessa la poligamia essendo certo, che gli stessi antichi Patriarchi ebbero nel medesimo tempo più mogli, deve credersi che lo stesso Dio siccome autor della natura, e del matrimonio abbia dispensato in una legge da esso lui imposta per la moltiplicazione dell' eletto suo popolo (*c*).

Ma non fu però giammai lecito, che una femina avesse insieme e nello stesso tempo più mariti, perchè una tal coabitazione impedirebbe eziandio il fine primario del matrimonio cioè la generazion della prole: e indi si confonderebbero i diritti relativi di pater-

(*a*) *Rotæ Compendium tom. 3. in articulo, Matrimonium quoad impedimentum, seu impotentiam coeundi.*

(*b*) *Non legistis, quia qui fecit hominem ab initio, masculum & feminam fecit eos, & dixit: Propter hoc dimittet homo patrem & matrem, & adhærebit uxori suæ, & erunt duo in carne una. Itaque jam non sunt duo, sed una caro.... Dico autem vobis quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, & aliam duxerit mœchatur.*

(*c*) *Engel lib. 4. tit. 4.*

paternità, e figliuolanza, attesò che il padre sarebbe sempre incerto.

Pertanto il concilio di Trento ha definito nel canone seguente: „ Che se taluno dirà „ essere lecito ai cristiani l'aver insieme più „ mogli, e ciò non esser proibito da veruna „ legge divina, sia anatema ". E nella dottrina sullo stesso sacramento del matrimonio avea prima insegnato: „ Con questo vincolo „ poi ha Cristo Signore più apertamente in„ segnato, che due soltanto si uniscano e si „ congiungano, mentre disse, riferindo quelle „ ultime parole, siccome da Dio profferite: „ *Itaque jam non sunt duo, sed una caro* (*a*).

Pertanto semprechè un uomo cristiano obbligato sia al vincolo del matrimonio, vivendo ancora la propria moglie non può passare ad altre nozze, ovvero sposare un'altra femina, neppur abbandonando la prima, o standosene lontano dalla stessa per qualsisia ragionevole causa eziandio cosichè durante la vita della stessa moglie, sussistendo il vincolo del matrimonio, forma questo vincolo quell'impedimento di legame di cui si tratta. Il che pure deve applicarsi alla femina rispetto all'uomo. Così comunemente i teologi, e i canonisti sopra le decretali sotto il titolo *de sponsa duorum* nel quinto libro.

Deducono quindi che per l'effetto che sia lecito fra i cristiani di passar alle seconde nozze fa d'uopo, che il matrimonio sia stato sciolto riguardo al vincolo: e di tal maniera che se fosse soltanto *rato* sia stato sciolto o per una dispensa Pontificia, o per l'ingresso e professsion regolare fatta da uno dei contraenti in una religione approvata (*b*): che se fosse *consumato* non resta sciolto il matrimonio se non per la morte di uno dei contraenti medesimi.

Osservano poscia che se taluno, vivente ancora la propria moglie, contraesse un'altro matrimonio: la seconda moglie se non fosse stata inscia del legame, e si fosse carnalmente congiunta allo stesso uomo non potrebbe contrar il matrimonio con lo stesso neppur dopo la morte della prima moglie mentre ostarebbe l'impedimento di *delitto*, di cui si è gia parlato attesò l'adulterio unito alle promesse: cessarebbe però l'impedimento qualora non fosse seguito il commercio carnale. Che se la seconda moglie avesse sempre ignorato il vincolo, durante la vita della prima moglie è in libertà dopo la morte di quella di chieder la separazione dal marito putativo, conciosiachè non diviene valido il matrimonio per la morte della prima moglie, mentre stante l'impedimento del legame il consenso fu illegittimo. L'uomo però se avesse ingannata la seconda moglie col farle credere che fosse libero per riguardo della promessa, e della mala fede potrebbe esser costretto a contrar di nuovo colla stessa femina da lui ingannata (*c*).

Notano inoltre che cosa si richieda qualora viene asserito dai conjugati che uno di essi sia mancato di vita in paesi rimoti affin di contrarre un secondo matrimonio. Sebbene per il jus civile ad una moglie che presuma la morte del proprio marito si permetta di passare ad altre nozze, qualora il marito fosse stato assente oltre lo spazio di anni cinque siccome consta da una legge nei digesti (*d*) ciò però non si concede secondo il jus canonico: mentre la disciplina della chiesa è di non dar licenza ad uno dei conjugati di passar alle seconde nozze per qualsivoglia lunga assenza, che allegata sia dall' altro conjugato semprechè non abbia ricevuta una *nuova certa* della morte del consorte assente secondochè dichiara una decretale (*e*). Nè per questa *nuova certa* si ha da intendere la prova di un qualche testimonio, o la fama della morte del conjugato assente come nota il Barbosa (*f*) ma si richiede una prova certa e di tal genere che in giudizio sia degna di fede, e che dal superiore ecclesiastico,

---

(*a*) *Sess. 24. de matrim.*

(*b*) La disciplina della chiesa, come altrove si è notato, ammette, che il matrimonio rato, e non ancora consumato, vale a dir qualora sia stato bensì contratto in faccia della chiesa *per verba de praesenti*, ma non seguita ancora fra i conjugati la coabitazion matrimoniale possa esser sciolto in due maniere: o per via di una dispensa pontificia, concorrendovi un motivo ragionevole: o professando uno dei contraenti la regola di un'istituto regolare fra gli approvati: dicendo i canonisti: che i conjugati *nondum effecti sunt una caro*.

(*c*) *Textus, & glos. in cap. conveniens 1. & fin. 7. de eo qui duxit &c.*

(*d*) *L. uxores ff. de divert.*

(*e*) *C. in praesentia de sponsal.*

(*f*) *Super eod. cap.*

stico, cui ne spetta la cognizione, venga riconosciuta, ed ammessa per legittima.

Dicono però i dottori che particolarmente qualora per parte del conjugato presente vi sia del pericolo d'incontinenza, e che vi concorrano altri giusti motivi che persuadano la necessità delle seconde nozze sia sufficiente una certezza morale della morte del conjugato assente: vale a dir che sia riputata ragionevole dal giudizio di persona prudente: donde conchiudono che basterebbe se con qualche testimonio degno di fede, e colla fama della morte, v'intervenissero dell'altre circostanze, siccome una assai lunga assenza, che la persona assente fosse assai avanzata in età, e soggetta a gravi indisposizioni di salute, che fosse stata alla guerra, o soggetta ai pericoli di assassini, di naufragio, e di peste, e che dopo una grande e lunga diligenza non si fosse mai ritrovata in verun luogo (*a*). In questa materia però convien stare agli usi particolari delle curie ecclesiastiche, dalle quali si suole per una maggior cautela esigere dalla parte presente il giuramento di non saper, nè credere, che il consorte assente sia in vita, come in supplimento di una prova perfetta prima che si concedano le seconde nozze.

Tutti questi sono gl'impedimenti dirimenti il matrimonio, i quali non solamente lo rendono illecito, ma eziandio invalido se non ostante uno di essi venga contratto. I canonisti li riducono al numero di dodeci, e furono per giovamento della memoria racchiusi nei tre versi seguenti:

1. Error. 2. Conditio. 3. Votum. 4. Cognatio. 5. Crimen
6. Cultus disparitas. 7. Vis. 8. Ordo. 9. Ligamen. 10. Honestas.
11. Si sis affinis. 12. Si forte coire nequibis (b).

§. XXII.

Delle dispense: A chi competa l'autorità di concederle? Dottrina del Tridentino intorno l'autorità della chiesa di dispensare sugl' impedimenti del matrimonio del pari che nello statuire gli stessi. Rigore usato dalla chiesa secondo l'antica disciplina nel dispensare anche nei gradi più rimoti di parentela, e ciò ancora riguardo ai Principi. Ciò tanto più rispetto ai matrimonj da contrarre, di quello che a quelli già malamente contratti. Del danno che ne apporta l'esempio nel dispensar delle leggi. Del decreto Tridentino sulle dispense da concedersi gratuitamente mai, o di rado su i matrimonj da contrarsi; e nel secondo grado di parentela solo ai gran Principi. Lo stesso concilio suppone l'autorità di dispensare nel Sommo Pontefice sugl' impedimenti dirimenti. Delle decretali; e delle particolari consuetudini. In quali casi possano i vescovi dispensare?

Dopo gl' impedimenti cade a proposito il ragionar delle dispense. Di questo argomento in genere abbiam formato un capitolo separato nella seconda parte; e qui trattaremo in ispecie delle dispense matrimoniali, cosichè procuraremo di supplire a ciò che si desiderasse tanto nel capitolo del matrimonio, che nell' accennato delle dispense, i quali due capitoli furono posti nella seconda parte.

Osservaremo 1. A chi competa l'autorità di dispensare. 2. La pratica della curia Romana nella spedizion dei rescritti di dispense riguardo al foro esteriore. 3. La pratica della penitenzieria quanto al foro di coscienza. 4. Dei doveri de' parrochi su questa materia.

E quanto al primo punto: Nelle cose che son di diritto umano è fuor di controversia e d'ogni dubbio che si possa dispensare dall' autorità di quelli che fecero la legge; qualora sia necessaria una dispensa, intorno a che scri-

(*a*) *Engel de matrim. tit. 4. n. 5.*

(*b*) Del 1. e 2. di *errore* e *condizione*, si tratta al §. VI. Del 3. e 8. cioè *Voto* e *Ordine* al §. XII. Dell' 11. *Consanguinità* e *Affinità* al §. XIII. e XIV. Del 4. e 10. di *Cognazion* e *Pubblica onestà* al §. XV. Del 5. di *Delitto* al §. XVI. Del 6. di *Disparità di culto* al §. XVII. Del 7. di *Ratto* e *Timore* al §. XVIII. e XIX. Del 9. di *Legame* al §. XXI. Del 12. d' *Impotenza* al §. XX.

fcrivea il Pontefice Pafqual II. a Sant' Anfelmo di Cantorbery: „ Il modo di difpenfare (ficcome parla il Beato Cirillo) nella „ lettera del concilio d' Efefo non difpiac„ que giammai ad alcuno uom faggio. Conciofiachè fappiamo che i noftri Santi Padri, e gli fteffi Apoftoli fecero ufo delle „ difpenfe fecondo le circoftanze de' tempi, „ e la qualita delle perfone (a). Parecchie „ altre teftimonianze intorno a ciò poffono „ vederfi in Graziano (b)".

Si è già notato, parlando degl' impedimenti, efferví già ftati, ed effervene oggi molti degli fteffi introdotti dal folo umano diritto. Egli è dunque certo che quefti per la medefima umana autorità con cui furono ftabiliti, poffono effere o generalmente aboliti, o in alcune particolari circoftanze fofpefi per l' effetto che in quefto, o in quell' altro cafo poffa lecitamente e validamente contrarfi un matrimonio non oftante qualcuno dei medefimi.

Neffuno adunque il quale riconofca competere alla chiefa la poteftà di ftatuire gl' impedimenti potrà negare, o metter in dubbio l' autorità della medefima di difpenfare, donde meritamente il concilio di Trento ha in quello fteffo e medefimo canone anatematizzati coloro, che negano poter la chiefa difpenfare in certi impedimenti, nel quale condanna chi negaffe alla fteffa la poteftà di ftatuire che illecito e invalido fia il matrimonio contratto oltre i gradi di confanguinità, ed affinità, che ftanno efpreffi nel Levitico.

E' ben vero però, e conviene confeffarfi da ognuno, che una volta la chiefa, ficcome rifpetto ad altri artioli di difciplina, così anche in quefto foffe folita di difpenfare affai di rado. Conciofiachè ftava troppo a cuore dei Padri il non permettere che fi allontanaffero i fedeli dalle regole, o dai canoni fantamente una volta fiffati.

E per verità fe creder vogliafi a Criftiano Lupo: „ Nel fecolo decimo eziandio non „ difpenfavanfi neppur gli fteffi Re, e Principi nei matrimonj anche ignorantemente „ contratti, e molto meno da contraerfi, „ anche nel fefto, o fettimo grado di confanguinità, ed affinità, ma tutti i matrimonj difcioglievanfi fecondo il rigore dei „ facri canoni. Una tal forta di difpenfe, „ foggiugne il Lupo, erano allora tanto „ ignote alla chiefa che un certo Francefe „ ritornato da Roma, afferendo di aver impetrata da Gregorio III. Pontefice una fomigliante difpenfa, e pretendendo in vigor „ della fteffa di contrar matrimonio, fcandalezzò gravemente tutta la Francia tanto „ che ciò ricufando di credere l' Apoftolo „ noftro San Bonifazio, confultato il Papa „ *Zaccaria* ebbe in rifpofta: Non fia mai che fi „ creda che il predeceffor noftro ordinata abbia una tal cofa. Conciofiachè da quefta Sede Apoftolica non fi dirigono quelle cofe „ che trovanfi effere contrarie agl' inftituti „ de' Padri, o de' canoni".

L' accennata regola del Papa *Zaccaria* riportata nel tefto di Criftiano Lupo ftava tanto fcolpita nell' animo dei Romani Pontefici nei primitivi fecoli che non ebbe riguardo di fcrivere il Papa *Zofimo* preffo Graziano (c): „ Neppur l' autorità di quefta Sede può ftatuire, o mutare qualche cofa „ contro gli ftatuti dei Padri: avvegnachè „ preffo di noi con intatte radici è in vigo„ re l' antichità, cui i decreti dei Padri co„ mandarono di venerarla".

E Ormifda in altro canone preffo lo fteffo Graziano, dice: „ Dipende principalmente „ la falvezza dal cuftodir la regola retta „ della fede, e dal non deviare in verun „ modo dalle conftituzioni de' Padri (d)".

E ficcome la Romana chiefa fu fempre riconofciuta la prima, e la madre, e maeftra dell' altre chiefe così gloriavafi ella nell' effere cuftode, ed efecutrice fedele de' canoni fopra le altre. „ Confidiamo diceva Gelafio ( ), che neffun vero criftiano ignori „ effere neceffario che le coftituzioni di qualunque finodo le quali furono approvate „ dall' affenfo della chiefa univerfale da neffun' altra fede fiano con più efattezza offervate quanto dalla *prima*, la quale di „ fua autorità conferma qualunque finodo, „ e con una affidua cura li mantiene in vigore."

A quefto canone Graziano vi premife il feguen-

(a) *Epift.* 42.
(b) *Cauf.* 1. *qu.* 7.
(c) *Cauf.* 25. *qu. can.* 7.
(d) *Ibidem can.* 9. (e) *Ibidem can.* 1.

seguente sommario: *Lo stabilito da un sinodo, che approvò l' assenso della chiesa universale fa d' uopo che il custodisca la chiesa Romana* (a). Laonde nè i Pontefici di quel tempo, nè Graziano stesso nel secolo XII. dubitarono, che dai medesimi Romani Pontefici custodir si dovessero le costituzioni dei sinodi che ebbero l' approvazione della chiesa universale.

„ Sintantochè, dice il Vanespen, vi fu „ una tal persuasione nei Romani Pontefi- „ ci, rimase intatta la custodia dei sacri ca- „ noni nè si udì quasi veruna querela intor- „ no l' eccesso delle dispense. Ma dappoichè „ nei secoli posteriori invalse l' opinione di „ certi jurisconsulti che il Romano Pontefi- „ ce non può esser ligato, nè altretto dai ca- „ noni, o dai decreti ecclesiastici neppur dei „ concilj generali, e che questo parere ven- „ ne ricevuto, ed approvato dai Romani „ Pontefici reca stupore con quanta facilità „ siasi cominciato a recedere dalla disposi- „ zione dei canoni, e ad impetrar dai me- „ desimi Papi delle dispense contrarie, sic- „ come abbondevolmente si fa manifesto dal- „ le querele di pie persone, contro di un „ tale eccesso promosse nei secoli posteriori, „ e come pur troppo il comprova l' odierna „ pratica, o piuttosto l' abuso.

Riferisce egli quindi per prova di ciò l' esempio di una dispensa in quarto grado di consanguinità da Innocenzio III. conceduta a Otton IV. sulle rimostranze del grandi, e dei vescovi dell' Impero, e sul consiglio degli stessi cardinali i quali per la pubblica causa della pace giudicavano necessaria questa dispensa. Nella di lui allegata testimonianza dicesi inoltre, che da quel Pontefice sull' istanze di tutto il clero, e popolo Imperiale venne accordata la dispensa a condizione che fondar dovesse l' anzidetto Ottone due vastissimi monasterj, e di compensar la ferita cagionata all' ecclesiastica disciplina con ispargere copiose elemosine per tutto l' Impero, e con delle fervide orazioni. Aggiungesi ancora che gli abati dei due monasterj Cluniacense, e Cisterciense incaricaronsi di far eseguire l' indicata compensazione con dell' opere pie dei loro monaci; e che dipiù Ottone dovette promettere la protezione di tutte le chiese, e la riassunzione della guerra sacra. Conchiudesi finalmente la testimonianza con queste parole: *Fattasi una volta la fissura facilmente si dilata, e alla perfine va crescendo in un gran foro, ed anzi diviene una porta aperta*.

Ciò che riflette il citato Dottore hassi ad intendere principalmente riguardo alle dispense degli impedimenti *per contrarre* il matrimonio conciosiachè si sa che innanzi di Innocenzio III. furono concedute molte dispense, ma tutte queste essere state non innanzi al contrarre i matrimonj, ma *solamente posteriori*, e in guisa di dispense tolleranti un matrimonio malamente contratto. Cosichè conchiude che alle dispense *previe* diede principio Alessandro III. e che in seguito v' allargarono la strada Innocenzo III., e i di lui successori.

E di fatti è manifesto dalla storia, e dai decreti dei Papi, e dei concilj che la chiesa fu mai sempre più facile nel dissimular l' infrazione dei canoni, allor quando ne avveane la trasgressione, nè che senza gravi pregiudizj potevasi in tutto riparare, o costringere i trasgressori a sottostare alla pena del canone trasgredito, di quellochè nel permettere, la contravenzione di un canone, di cui non vi fosse stato in addietro alcun esempio di contravenzione.

Il concilio di Trento considerando che il sciogliere frequentemente dall' osservanza della legge, e il condiscender all' istanze dei postulanti più per l' esempio, che per un certo particolar concorso di circostanze di persone, e delle cose altro non è che aprir a tutti la porta a trasgredir le leggi siccome parla il medesimo concilio (b). Intento egli alla riforma del matrimonio volle perquanto il permetteva la condizione dei tempi, ristabilir la primitiva disciplina dei padri nel concedere le dispense sugl' impedimenti statuindo: „ Se taluno ardirà di contrarre scien- „ temente il matrimonio sia separato, e re- „ sti privo di speranza di conseguir la dis- „ pensa e ciò molto più abbia luogo rispet- „ to a quegli il quale avrà osato non sola- „ mente di contrarre il matrimonio, ma „ ezian-

(a) *Constitutum synodi quod universalis Ecclesia probavit assensus, Romanam sedem servare oportet.*

(b) *Seff. 25. cap. 18. de ref.*

„ eziandio di consumarlo. Che se avrà fatto ciò ignorantemente, ma avrà trascurate le solennità richieste nel contrarre il matrimonio, soggiaccia alle medesime pene: conciosiachè non è degno colui di facilmente esperimentar la benignità della chiesa, i di cui salutari precetti ha temerariamente dispregiati. Se poi usate le solennità si scuopra dipoi esservi un qualche impedimento, di cui abbia egli avuta una probabile ignoranza, allora si potrà dispensar lo stesso con più facilità e gratuitamente. Nel contrarre i matrimonj, o non si conceda affatto alcuna dispensa, o di rado, e ciò si conceda con causa, e *gratuitamente*. Nel secondo grado mai non si dispensi, se non fra i gran Principi, e per una pubblica causa. “

Avvegnachè ai tempi del concilio di Trento l'autorità di dispensare in molte materie, e segnatamente sugl' impedimenti di matrimonio erasi devoluta alla sede Apostolica dicono i dottori (*a*), che lo stesso concilio abbia principalmente dirette al Romano Pontefice le regole prescritte in materia di dispense, e in particolare intorno gl' impedimenti matrimoniali, acciocchè egli qual fedele dispensatore si prevalesse della propria autorità nei casi di dispense in conformità alle stesse regole.

Dall' allegato decreto Tridentino è dunque manifesto che ha voluto egli star attaccato alle sante regole dei padri; cosichè o *giammai*, o assai di *rado* si desse occasione di trasgredir i canoni; tantochè quasi mai si concedessero dispense, e qualora fosse d' uopo con causa, e gratuitamente in particolare in secondo grado, e ciò riguardo al *contrar* i matrimonj: dimostrossi egli poi più indulgente rispetto ai matrimonj *contratti invalidamente* con qualche impedimento, ma se fossero stati contratti con un' ignoranza non affettata, o non colpevole dell' impedimento.

Devesi quindi avvertire, che a questo proposito ancora fa quella regola che il Tridentino propose da osservare in materia di dispensa in altro suo decreto ove intimò a tutti, e ad ogni genere di persone: „ Sappiano tutti doversi con esattezza e per quanto sarà possibile da ogni genere di persone indistintamente osservare i santissimi canoni. Che se un' urgente e giusto motivo, e tal volta un' utilità maggiore richiederà che sia con alcuni da dispensarsi, ciò avrà a farsi da cadauni cui apporterà la dispensa a causa conosciuta e con somma maturità, e gratuitamente; e la dispensa fatta altrimenti si reputi surrettizia (*b*). “

A quali persone poscia competa l' autorità di dispensare sugli impedimenti di matrimonio non è determinato nei canoni, e neppur nelle decretali di Gregorio IX.; nè leggesi che da veruna costituzione generale sia stata tolta ai vescovi la stessa potestà e riservata al Romano Pontefice. Ma per consuetudine invalse finalmente, e tale si è la disciplina recente che se si tratta d' impedimenti dirimenti, e di un matrimonio da contraersi con un' impedimento di questo genere, al solo Pontefice n' appartenga la dispensa; semprechè i vescovi non dimostrino che per una special consuetudine o privilegio a se stessi competa la medesima autorità.

Il *Zipeo riferisce* che il vescovo di Liege pretende di aver l' autorità di dispensare nel quarto, e terzo grado ancora di consanguinità, il che comprova quest' autore con certo instrumento di appellazione interposta nel 1606. per parte del vescovo dai decreti del nunzio Apostolico: nel qual documento si dice che i vescovi di quel paese hanno un' antichissima e immemorabile consuetudine di concedere tali dispense per urgenti e gravi cause, che la stessa facoltà nella promulgazione fatta dei decreti di Trento venne approvata da un nunzio Apostolico, che risiedeva in allora. Che una tal consuetudine ha forza di privilegio, e d' indulto Apostolico, e che si crede aver avuto il suo principio da questo fonte.

Aggiugne il citato Zipeo, di non veder per altro, che verun dei vescovi vicini usino del medesimo diritto, privilegio, o pratica (*c*).

Riguardo ai matrimonj contratti con qualche

(*a*) *Du-Casse in tractatu de jurisd. eccles. tom. 1. cap.* 10. *Sanchez lib.* 3. *de matrim. disp.* 45. *n.* 3.
(*b*) *Sess.* 23. *c.* 18.

(*c*) *In jure novo tit. de eo qui cognovit consanguineam uxoris.*

che impedimento dirimente di buona fede premesse le proclamazioni siccome il Tridentino dichiara che si possa dispensare con più facilita, e gratuitamente ne esprima *da chi*, diede luogo a dubitare se la dispensa potesse esser conceduta dai vescovi, mentre secondo la regola comunemente ricevuta dai canonisti qualora un canone permette di dispensare, nè dichiara da chi abbia da darsi la dispensa, intendesi conceduta al vescovo la facolta di dispensare. Nulladimeno poichè tutto il contesto del decreto sinodale si riferisce al Pontefice, sono di comun parere i dottori che qui il concilio ne deferisca al solo Papa la dispensa, e di fatti in tal guisa viene il decreto medesimo interpretato dalla pratica secondochè col Sanchez (*a*) fu notato dal Vanespen.

Egli però, soggiugne, che se il matrimonio fosse bensi pubblico, ma l'impedimento *occulto* e vi fosse dello scandalo nella separazione, nè fosse facile l'accesso alla S. Sede per la povertà delli contraenti, o per altra giusta causa, il vescovo allora può dispensare: il che pure insegna il Sanchez ed il Gerbais ancora nel suo trattato dell' *autorità della chiesa*, *e dei Principi nello statuire gl' impedimenti* dicendo egli essere ciò già invalso per consuetudine.

Quest' opinione poi, secondochè riflette lo stesso Vanespen ha per fondamento: che intendesi cessare la riserva introdotta da una legge soltanto positiva qualora lo richiede la carità, o la necessità del prossimo: non altrimenti che è fuor di dubbio che cessi ogni riserva o episcopale, o papale di casi, e di censure semprechè la stessa carità, o necessità del prossimo, ch'è la legge suprema, ciò esiga (*b*).

Convien però ben' avvertire ciò doversi intendere ogni qualvolta fosse inaccessibile il ricorso alla sede Apostolica: mentre secondo l'odierna disciplina, nei casi occulti di dispensa suolsi ricorrere alla Romana penitenzieria.

Nota inoltre il Vanespen col Gerbais che se sopravenga un' impedimento, contratto già che sia il matrimonio, il quale non ha vigor di renderlo invalido, ma d'impedir l'uso bensì del matrimonio stesso come p. e. sarebbe la cognazion spirituale per il Battesimo, o confermazione, o l'affinità per l'incesto, i vescovi sono in possesso di dispensare su tali impedimenti, siccome comunemente i canonisti riconoscono quest' autorità nei vescovi.

Egualmente si deve dire riguardo agl' impedimenti *soltanto impedienti* cioè quelli che fanno *illecito* ma non invalido il matrimonio già di sopra esposti, sopra i quali possono i vescovi stessi dispensare: essendone in pacifico possesso nè essendovi un canone, o una consuetudine contraria che ne riservi la dispensa al Papa: se si n' eccettuino due, uno cioè gli *sponsali* contratti con una terza persona, e il *voto* di perpetua castità.

§. XXIII.

Dello stile della curia Romana intorno le dispense. Del trattato di Pirro Corrado uffiziale sotto Paolo V. nella stessa curia. Per il decreto Tridentino le dispense che provengono dalla Dataria o Cancelleria non si concedono oggi se non in forma commissoria *agli ordinarj dei ricorrenti; ed è perciò un dovere dei medesimi l' usar la diligenza che si conviene affin di verificar le condizioni richieste per l' effetto della validità delle dispense. Chi s' intenda per nome* d' ordinario; *e della forma che osserva la stessa Dataria riguardo allo stesso commissario. Al vicario capitolare in sede vacante non si dirigono dispense. Del caso che gli oratori cioè l' uomo e la donna sieno soggetti a diocesi diverse. Dello stile diverso della penitenzieria sulle dispense per* il solo foro di coscienza *riguardo al commissario.*

Osservaremo ora lo stile che si pratica dalla Romana curia nella spedizione delle dispense matrimoniali, e qual ne sia la prati-

(*a*) *De matrim. lib.* 8. *disp.* 6. *n.* 19.
(*b*) Nel capitolo delle dispense nella Parte seconda fu indicato che recentemente all'occasion delle differenze insorte tra la S. Sede, e la Corona di Portogallo, in cui erano sospesi i ricorsi alla Curia Romana i vescovi del regno si valsero della facoltà di dispensar sugl'impedimenti del matrimonio avendo a ciò contribuito l'autorità di un dotto teologo Portoghese per nome *Pereira*, che compose un' erudito trattato sull'autorità de' vescovi.

pratica nella loro esecuzione Pirro Corrado che sotto di Paolo V. fu uno degli uffiziali della Curia Romana deputato ai rescritti delle dispense apostoliche nel suo trattato *della pratica delle dispense* dice: „ che una volta si „ concedevano le dispense matrimoniali nella Romana curia per lo più con cognizione di causa, e con previa verificazione „ dei fatti esposti in *forma graziosa*: e per „ verità siccome più *raro*, così anche più *sicuro* n' era l'uso delle medesime " soggiungendo poscia: „ ma siccome ciò riconoscevasi difficile, e di molto incomodo, meritamente perciò statuirono i sacri canoni, che „ tutte le dispense da commettersi fuor della stessa curia agli ordinarj dei luoghi fossero dirette in forma comune, o *commissoria*, onde dai medesimi non altrimenti che „ verificate prima le cause nei luoghi, si dispensasse con autorita apostolica (*a*).

Dicendo il Corrado che ciò fu *statuito dai sacri canoni* volle indicare il decreto del concilio di Trento (*b*) nel quale fu prescritto: „ che le dispense da concedersi con qualsivoglia autorita, se saranno da commettersi fuor della Romana curia, si commettano *agli ordinarj* di quelli, che le avranno „ impetrate; quelle poi che si concederanno „ *graziosamente* non sortiscano il loro effetto, se prima non sia conosciuto dai medesimi, siccome delegati della Sede Apostolica soltanto summariamente, ed estragiudicialmente, che le instanze esposte non „ soggiacciano al difetto di esser surrettizie „ ovvero orrettizie " (vale a dire tacendo il vero, o narrando il falso).

Sopra il qual decreto, dice il Vanespen, che ai tempi del concilio attribuendosi quasi tutta l'autorità di dispensare la Romana curia, e siccome osservavano i Padri Tridentini che dalla stessa rilasciavansi le dispense senza quasi veruna cognizione, o verificazione dell' instanze dei ricorrenti, volendo ovviare a quest' abuso per quanto il comportavano e la condizione del tempo, e il zelo della curia medesima nel difender la propria autorità, e la pratica ricevuta, credettero di prescrivere che le dispense da concedersi *fuori* della curia Romana, non sortissero almeno l'ultimo lor compimento, se prima gli ordinarj dei luoghi non avessero fatta cognizione intorno la verita dell' instanze prodotte nella stessa curia: siccome consta dall'allegato testo Tridentino (*c*).

In conformita pertanto di questo decreto secondo il moderno stile della Romana curia le dispense matrimoniali o s' impetrino in dataria, o nella penitenzieria non sogliono concedersi se non se in forma così detta *commissoria*, perchè viene altrui commessa per autorita Apostolica la facoltà di dispensare; e ciò sotto certe condizioni. E perciò siccome ben riflette il citato Corrado sono in errore li commissarj, ovvero gli ordinarj, a quali son dirette le bolle, o li rescritti di dispense: „ qualora non facendo riflesso a un' affare di tanto rilievo trascurano d'informarsi con quella diligenza, che conviene intorno la verità delle cose esposte dai ricorrenti, contentandosi che il Papa abbia „ dispensato: quando di fatti non ha dispensato, ma ne ha demandata l'autorita di „ dispensare ad esso loro sotto certe condizioni, le quali, se come viene ingionto, „ non sieno eseguite, tutto ciò che avranno „ in sequela operato verrà a cadere (*d*) ".

Se le lettere, ossia Brevi di dispense si spediscono in Dataria, allora in conformità all' allegato decreto Tridentino la facoltà di dispensare si commette all' ordinario. Per nome di *ordinario* poi secondo l'odierno stile della curia Romana s' intende non solo il vescovo, ma eziandio il di lui Vicario Generale (*e*).

„ Nota il Corrado che la Cancellaria Romana non suole mai commettere questi brevi al vescovo, e al di lui vicario *unitamente*, anzi, ei dice, che una tal sorta di „ dispense giammai si commettono *alternativamente*, cioè al vescovo, o al vicario, „ ma a un di loro solamente, siccome insegna la pratica notoria ".

Inoltre non ebbe mai il costume di esprimer nella delegazione il nome proprio del vescovo, o del vicario per dinotare ch' ella è fatta non tanto alla persona che alla digni-

(*a*) *Lib. 7. praxis dispensat. cap. 1. n. 1.*
(*b*) *Sess. 22. cap. 5. de reform.*
(*c*) *Loco citato.*
(*d*) *Corradus lib. 2. cap. 4. n. 15.*
(*e*) *Lib. 7. cap. 4. n. 37.*

gnità, o al tribunale. Donde morto che fosse il vicario, o l' uffiziale del vescovo innanzi l'esecuzion dei Brevi potrebbe il di lui successore senza una nuova delegazione darli esecuzione, e ciò attesta il Corrado osservarsi, e praticarsi in tutto il mondo (*a*).

E poichè tutta questa delegazione dipende dallo stesso tenore dello rescritto apostolico, nessuno in vigor del medesimo può procedere se non che quegli cui fu espressamente diretto. Donde se avesse la soprascritta indirizzata al vicario, o uffiziale, non potrebbe eseguirsi dal vescovo, sebbene rimosso lo stesso vicario dall' uffizio, secondo che osserva il Corrado, il quale aggiugne: „ Che ciò „ ha luogo parimenti, sebbene avvenisse, che „ il vicario fosse creato vescovo della medesi„ ma diocesi, ovvero che in qualsivoglia al„ tra maniera cessasse dall' uffizio di vicario, „ perchè anche in tal caso viene a cessar la „ commissione rispetto alla propria di lui „ persona, e così passa nel successore nel „ vicariato (*b*) ".

Riflette il Vanespen sulla descritta pratica cioè che non possa essere eseguita la commissione di dispensare se non se da quegli cui *nominatamente* fu diretta, che la medesima senza dubbio deriva dalla persuasione dei Romani curialisti, che l' autorità totale di dispensare sia di tal maniera insita nel Romano Pontefice che i vescovi, nel diriger, che si fanno ai medesimi le lettere, apostoliche sian da riputarsi siccome semplici commissarj vicarj, o delegati del Romano Pontefice, senza verun riguardo alla primitiva autorità di dispensare, che sussiste sempre in un vescovo, e per rispetto alla quale non v' ha dubbio che il concilio di Trento abbia voluto, che fossero dirette le dispense da eseguirsi fuor della curia Romana: siccome che agli stessi prescindendo dalla riserva positiva, compete naturalmente in certo modo la potestà di dispensare.

Osserva quindi Corrado (*c*), che la commissione diretta al vescovo, o al di lui uffiziale non si trasfonde in sede vacante nel capitolo, o nel vicario, ovver uffiziale capitolare, e ciò secondo la pratica notoria della curia Romana, donde ne deduce: „ che „ se i brevi di dispensa diretti al vicario, „ o uffiziale del vescovo venissero eseguiti „ dal vicario capitolare in sede vescovile „ vacante, l'esecuzion sarebbe *nulla*, e quin„ di *nullo* il matrimonio contratto in vigor „ di una tale dispensa ".

Secondo lo stesso stile di curia, e della cancellaria in sede vacante non si dirigono le dispense al vicario capitolare, perchè il Papa, come dicono, non confida nello stesso, ma al vescovo più vicino, o al di lui vicario generale in *spiritualibus*.

Dipiu avverte Corrado (*d*), che il notorio stile della curia richiede, che se gli oratori, ovvero li ricorrenti per la dispensa siano di una diocesi diversa, abbiasi a dichiarar nella supplica necessariamente l' una, e l' altra diocesi: che li Brevi poi si dirigono all' ordinario dell' *Oratrice* per eseguirli, che tale essendo sempre il costume del Papa, e della cancellaria, se non si facesse menzione dell' una, e dell' altra diocesi, qualora gli oratori fossero nati in due diverse diocesi potrebbe avvenire che si dirigessero i Brevi all' ordinario dell' oratore, e non dell' *Oratrice* contro l' intenzion del Pontefice, e perciò l' esecutor de' Brevi ignorando questa tal pratica malamente eseguirebbe gli stessi Brevi.

E ciò per quanto riguarda le commissioni delle dispense che si spediscono in dataria o cancellaria per l' uno, e l' altro foro: ma le commissioni per il *foro di coscienza* soltantanto della penitenzieria per dispense si dirigono a un confessore maestro in teologia, o dottor dei decreti fra gli approvati dall' Ordinario ad elezione dell' oratore (*e*), siccome abbiam notato parlando di questo tribunale nella prima parte.

§. XXIV.

(*a*) *Ibid. n.* 36.
(*b*) *Ibidem n.* 40. & 44.
(*c*) *Ibidem n.* 10. 13.
(*d*) *Lib.* 7. *cap.* 5. *n.* 15.
(*e*) *Vanespen part.* 1. *tit.* 23. *cap.* 3.

§. XXIV.

Della formula de' Brevi, e dell' informazioni da prenderſi dai commiſſarj per l'eſecuzione. Delle due parti che contengono i Brevi dette una narrativa, *l' altra* diſpoſitiva. *Si riferiſce la ſoſtanza della formula, e ſi dichiara partitamente con varie oſſervazioni neceſſarie per gli eſecutori apoſtolici.*

ORa della formula uſitata nei Brevi, e dell' informazioni da prenderſi dai delegati. I brevi delle diſpenſe matrimoniali dividonſi in due parti, le quali dai canoniſti appellanſi l' una *narrativa* e l'altra *diſpoſitiva*. Nella narrativa ſi riferiſcono le coſe che dagli oratori o ricorrenti furono eſpoſte al Pontefice. La diſpoſitiva poi contiene la grazia che intende di fare il Pontefice agli oratori; e le condizioni da doverſi oſſervare dal delegato nell' eſecuzion della grazia, che per autorità pontificia gli viene commeſſa.

La ſoſtanza poi di queſti tali brevi ſi riduce a quel che ſiegue, cioè che non avendo il Pontefice una cognizion certa dei fatti eſpoſti, commette per via delle lettere apoſtoliche allo ſteſſo commiſſario (*di cui abbiamo una ſpecial confidenza nel Signore intorno a queſte coſe*) „ Che (dice la formula) depoſta „ da te *ogni* ſperanza di qualſivoglia donati„ vo o premio anche *ſpontaneamente* offerto, „ da cui ti ammoniamo di doverti affatto „ aſtenere, ne prendi informazione con di„ ligenza delle coſe premeſſe, e ſe per via „ dell' informazione ſteſſa ritrovarai che l' in„ ſtanze ſieno fondate ſul vero, ſopra di che „ incarichiamo la tua coſcienza, allora per „ autorità noſtra diſpenſi gli oratori medeſi„ mi N. N. . . . . Vogliamo poi che ſe diſ„ pregiata queſta tale ammonizion noſtra ar„ dirai temerariamente di eſigere un qual„ che donativo o premio, o di riceverlo „ offerito per occaſion della predetta diſpen„ ſa, incorri la pena di ſcomunica *lata ſententia* ". Su queſta diſpoſitiva faremo le ſeguenti oſſervazioni.

1. Primieramente comprendeſi, che l'autorità di diſpenſare ſi commette ſotto condizione, ovvero obbligazione d' indagare, e d' informarſi della verità di quelle coſe, le quali ſono ſtate eſpoſte al Pontefice nella ſupplica dagli oratori: il che ſi denota in quelle parole: Commettiamo che depoſta &c. *T' informi diligentemente delle coſe premeſſe*; Queſt' informazione poi deve prenderſi dal commiſſario tanto ſopra tutte le coſe contenute nella narrativa, vale a dir ſe ſieno veri gl' impedimenti, e le cauſe propoſte dagli oratori per conſeguir la diſpenſa: nel che conſiſte l'eſaminare ſe *l'inſtanze ſi fondino ſulla verità*; quanto ſopra le altre coſe che aggiungeſſe il pontefice di doverſi verificare, ſopra le quali egualmente informar ſi deve il commiſſario.

E poichè nel concederſi queſti brevi della curia Romana, deveſi dalli ricorrenti pagar una certa quantità di danaro ſecondo la taſſa reſpettiva delle diſpenſe potendo avvenire che o per mancanza della verificazione delle coſe eſpoſte nella ſupplica, o per altro difetto del breve non doveſſe il commiſſario eſeguir la diſpenſa, e perciò renderſi lo ſteſſo breve fruſtraneo, ſembra ragione vole che qualora rinovar, o regolare occorreſſe il breve, ſi aveſſe un conveniente riguardo dalla curia alle ſpeſe già fatte, e particolarmente ſe li ricorrenti ſieno di povera condizione. Un tale riguardo diviene altresì neceſſario, affin d' impedire il diſordine, che per ſorte mai ſi voleſſe dar eſecuzione dai commiſſarj ai brevi non oſtante eſſer difettuoſi, e ſenza farli rinovare, o regolarli atteſa forſe l' importunità degli oratori in viſta delle ſpeſe gia fatte, e per ſottrarſi dalle nuove che ſi temeſſero.

2. L' informazione da prenderſi dal commiſſario non deve eſſer fatta alla sfuggita, e inconſideratamente, ma con circoſpezione, e accuratezza, dicendo il Pontefice che s' informi *diligentemente*, e poichè vi aggiunge quelle parole (*ſopradichè incarichiamo la tua coſcienza*) indica abbaſtanza che l' affar ſi ha da trattare ſeriamente, e in modo di non aggravar la propria coſcienza con peccato.

E di fatti le iſtruzioni intorno l'eſame dei teſtimonj, che ſono ordinate per verificar le coſe contenute nei brevi dimoſtrano, quanto matura deve eſſer l' iſtruzione, che ſi richiede dalla ſede Apoſtolica ſopra le ſteſſe coſe. Il primo articolo che ſi preſcrive in queſt' eſame dice: „ Si ammoniſca il teſti„ monio della gravità del giuramento, par„ ticolarmente *da temerſi* in queſt' affare, in „ cui ſi viene a offendere la Divina, e uma„ na maeſtà inſieme per l' importanza, e gra„ vità della coſa di cui ſi tratta ". Queſto articolo, il quale ſuppone, che i teſtimonj devo-

devono prestare il giuramento di depor la verità prima di dar la loro testimonianza, e che prescrive di espor ai testimonj la gravità dell'affare, dà a divedere con quanta ansietà sia da investigarsi il vero, non altrimentichè lo dimostrano gli altri articoli, che vengono riferiti da Pirro Corrado (*a*).

3. E acciò per avventura il commissario lusingato dalla speranza di qualche lucro, o acciecato da donativi non tralasci di procedere nell' informazione con quella maturità ch' è di dovere, o che dopo aver ricevuta l'informazione prenda dello sbaglio nel formar giudizio sopra la verità dell' istanze, nella clausule speciale già di sopra enunciata vuole che si astenga da ogni donativo o premio eziandio *sponcaneamente* offeritogli sotto pena di scomunica *lata sententia*, anzichè se la dispensa fosse stata conceduta in *forma pauperum* vi si appone la clausula della *nullità della dispensa*. Questa clausula poi è particolare, propria dei brevi di dispense matrimoniali, poichè queste fra le altre si reputano le più gravi, e nelle medesime evvi un maggior pericolo che il giudice esecutore possa essere corrotto (*b*).

Riferisce il Corrado essere stato rescritto dalla S. congregazione che non era lecito al vescovo o al di lui vicario in grazia della esecuzione delle dispense matrimoniali il ricevere qualsisia cosa nè in risguardo al *sigillo*, nè per propria *mercede*, o altro motivo (*c*).

4. Ponendosi nei brevi matrimoniali la clausula *Te de præmissis diligenter informes* non devesi supporre, dice Corrado, „ ch' ella vi „ sia apposta per ornato come diceva un cer„ to jurisconsulto, ma acciocchè per questa „ sappia il delegato di dover procedere col „ *piè di piombo* sulla stessa cosa: perchè un' af„ far di tanto rilievo è commesso alla di lui „ coscienza (*d*).

Deve adunque egli indagare se l'esposizione degli impedimenti su quali si chiede la dispensa, e la *causa* per cui si domanda sieno secondo la verità. Donde se essendo stato impetrato il breve p. e. sopra l' impedimento di consanguinità, o affinità, e gli oratori esposto avendo d' esser congiunti in terzo grado o di consanguinità, o di affinità si scuoprisse poi coll' informazione che fossero congiunti in secondo grado, non potrà il commissario in vigor di quel breve procedere all' esecuzion della dispensa attesochè ritrova che le istanze non sono fondate sul vero.

Nè giova il dire che ciò fatto avessero gli oratori senza loro colpa, per ignorare la congiunzione in secondo grado, mentre una tal ignoranza potrà ben bastare per non renderli colpevoli di malizia, e di frode, ma non può fare l'effetto che sia eseguita la clausula del breve *preces veritate niti*, e che sia conceduta la facoltà al commissario tanto e tanto di dispensar nel secondo grado, essendo un' impedimento di diversa specie, sebben nel medesimo genere, e perchè particolarmente quando il grado di parentela è più *strerto* tanto più difficile suol' esser la dispensa, e richiedonsi delle cause più urgenti. Nè vale il pretesto che il Papa sapendo l' errore incolpevole sarebbe facilmente per dispensare, poichè non basta in quest' affare la verisomiglianza dell' intenzion Pontificia, ma si richiede l' attuale ed effettiva facoltà conceduta di dispensare.

Se gli oratori avessero semplicemente annunciato il secondo, o terzo grado di consanguinità si riputarebbe *surrettizia* la dispensa, qualora si venisse a scuoprire che l' impedimento proviene da due stipiti; vale a dir che gli oratori siano congiunti nel grado dichiarato per un doppio vincolo di parentela, nel qual caso considerandosi un doppio impedimento, mentre ne fu espresso un solo, siccome ciò diffusamente vien dichiarato da Corrado (*f*).

Insegna ancora al luogo citato (*g*): „ che „ se per errore fosse stato espresso il *secondo* „ grado di consanguinità in luogo del *terzo*, „ non dovrebbe procedere il commissario „ all' esecuzione: e ciò atteso particolarmen„ te la consueta forma e stile della S. Se„ de: cioè perchè in diversa maniera ha essa „ il costume di concedere quelle (dispense) „ cosichè se l' impedimento è in gradi più „ rimoti p. e. nel quarto grado, o nel ter„ zo,

(*a*) *Lib. 7. cap. 6. n. 22.*
(*b*) *Corrad. ibid. n. 11.*
(*c*) *Ibidem n. 14.*
(*d*) *Ibid. num. 29.*
(*e*) *Ibid. num. 70.*
(*f*) *Num. 90. & seqq.*

„ zo, e quarto insieme ne commette la spe-
„ dizione per via dell' uffizio di minor gra-
„ zia, Che se non è nei gradi più rimoti
„ p. e. nel terzo, la spedizione si fa per la
„ cancellaria. Se nel secondo, o primo, e
„ secondo per la prefettura dei brevi, e sot-
„ to l'annello del pescatore: e perciò secon-
„ do la qualità dei gradi anzidetti sono de-
„ putati uffizj diversi con diversità di mini-
„ stri: donde tale essendo l' intenzion del
„ Pontefice, e quella tale la forma della
„ dispensa, e non altrimenti secondo l' anti-
„ ca consuetudine, se i brevi sieno spediti
„ contro l' osservanza medesima siccome sos-
„ petti di falsità non sono attendibili, nè
„ possono eseguirsi. "

Intorno a qualch' altra particolarità risguardante l' enunciativa dei gradi può vedersi ancora la bolla di Pio V. che incomincia *Sanctissimus* la 13. nel Bollario Romano.

Per lo stesso fondamento essendo domandata la dispensa sopra la cognazion spirituale, si dovrà esaminare se sia stato esattamente dichiarato donde abbia origine la stessa cognazione. Conciosiachè se vi fosse la *figliazione* ovvero che i ricorrenti avessero tenuto l' un l' altro alla Fonte battesimale, e fosse stata esposta solamente la *compaternità* la dispensa sarebbe *surrettizia* conciosiachè l' impedimento proveniente dalla figliazione è diverso da quello della *compaternità*: e molto più difficilmente si concede la dispensa in quegli che in questo: facendo testimonianza Corrado (*a*), che Paolo V. ha sempre ricusato di dispensare sopra l' impedimento di figliazione. Riferisce ancora il Fagnano (*b*), che sebbene in un certo caso la S. congregazione fosse d' opinione di doversi concedere la dispensa sopra la *figliazion* spirituale nulladimeno riferito questo parere a Gregorio XIII. ricusò S. Santità di dispensare, e dipoi soggiugne lo stesso Fagnano:
„ E sebbene talvolta dopo i tempi di Gre-
„ gorio XIII. sia stato talvolta dispensato
„ per l' incompetenza della dote con suffi-
„ ciente aumento di essa; non dee però giu-
„ dicarsi *dagli esempj*, nè da quel che qual-
„ che volta sia stato fatto, ma convien guar-
„ dare ciò che far si deve.

Se fra i consanguinei, o gli affini, ovvero anche fra i congiunti con ispiritual parentela la fosse seguita la copula: si dovrà questa necessariamente esporre; altrimenti ommessa una tal dichiarazione si riputerà la dispensa impetrata surrettiziamente, siccome più volte rescrisse la Sacra Congregazione per testimonianza di Corrado (*c*), il quale aggiugne di più, che ciò parimenti si ha da intendere, sebbene fosse seguita la copula dopo l' impetrazione del Breve di dispensa, che non fosse ancora stato eseguito dal delegato, ed asserisce che in questo caso vi sarebbe d' uopo di un Breve *in forma perinde valere*, prima che dal delegato si procedesse all' esecuzione del primo Breve.

Se vi fossero due impedimenti, e che sopra l' uno, e l' altro fosse stata impetrata la dispensa, ma separatamente e in tempi diversi: l' una, e l' altra dispensa sarebbe surrettizia: attesochè sarebbe stata impetrata in modo come se vi fosse un sol impedimento, quando di fatti ve ne son due. Ora due impedimenti fanno un maggior ostacolo, e più difficile n' è la dispensa. Ciò poi che si è detto intorno gl' impedimenti di consanguinità, ed affinità riguardo all' esame da instituirsi sulla verità delle circostanze dal delegato deve non altrimenti osservarsi da esso osservarsi da esso lui, costchè ha da informarsi con egual esattezza e diligenza se le instanze si fondino sulla verità, e se sia stato ommessa qualche cosa di vero, o asserita qualche cosa di falso, che possa rendere la dispensa surrettizia, ovvero orrettizia.

Sebbene in questa delegazione sia eletta l' industria della persona, nè possa il commissario delegar ad altra persona l' autorità di dispensare, siccome lo dimostra la clausula, *incarichiamo la sua coscienza*, può nulladimeno delegar ad un' altro l' esame de' testimonj secondo che osserva Corrado (*d*): ma tuttavolta perchè è assai pericoloso questo tal esame deve egli commettersi ad una persona d' integerrima fedeltà e probità; avvertendo inoltre (*e*), che essendovi moltissime diocesi di una tal' estensione e vastità onde difficile riesce l' accesso alla curia vescovile, essersi introdotta la consuetudine in al-

(*a*) *Lib.* 8. *cap.* 8. *num.* 15.
(*b*) *Ad cap. fin. de cognat. spir.*
(*c*) *Lib.* 8. *cap.* 1. *n.* 37.
(*d*) *Lib.* 7. *cap.* 6. *n.* 41.
(*e*) *Lib.* 8. *cap.* 1. *n.* 19.

in alcune di queste curie di commettere al parroco degli oratori l' esecuzion dei Brevi, e di ricever ancora il giuramento, se sia d' uopo, dai medesimi, siccome occorre, qualora fu domandata la dispensa per la copula precedente.

§. XXV.

Delle cause per le quali si concedono le dispense; devono esporsi in curia secondo l' espressioni usitate, cioè secondo la formula propria di ciascheduno, e non altrimenti; si espongono le più ordinarie e consuete riguardo ai gradi di parentela. 1. La prima e più frequente dicesi per l' angustia del luogo. 2. Per l' incompetenza della dote, e per la dote con aumento, o per l' indotata. 3. Per l' oratrice ch' eccede l' anno 24. Una quarta particolare accennata dal Vanespen dicesi per i Fiaminghi atteso il pericolo dell' eresia a contrar con altri. Fa d' uopo che l' esecutore apostolico sia ben' istrutto della pratica su questa materia sì importante per non prender dei sbagli. La causa deve verificarsi al momento dell' esecuzione del Breve. Dell' espesizione nella supplica della copula carnale, e di una più confidenzial conversazione. Della dispensa sul voto di castità, varie condizioni che si esigono.

L' Informazion da prenderſi dal delegato Apostolico non solamente deve versare intorno l' esistenza dell' accennato impedimento di parentela; ma eziendio sul motivo, ovvero la causa allegata per impetrar la dispensa, cioè se rispetto alla causa medesima le instanze si fondino sulla verità. Ora dunque accenneremo le cause più famose, e più ordinarie insieme colle respettive sue formule, con cui, secondo lo stile della Romana curia, sogliono proporsi dagli oratori.

Conviene però innanzi avvertire, che queste tali cause hanno appunto cadauna la sua formula particolare ammessa ed approvata dallo stesso stile di curia, nè esserci il costume di ammetterle nella curia medesima esposte in termini, o espressioni diverse.

1. La prima pertanto, ed una delle più frequenti cause per cui vengano concedute le dispense matrimoniali particolarmente nei gradi più rimoti di consanguinità, o affinità dicesi *per l' angustia del luogo* (a) e si espone con questa formula: „ che non potendo „ la predetta oratrice nel predetto luogo, „ per la di lui ANGUSTIA ritrovare un „ uomo, cui potersi maritare che non le sia „ consanguineo, o affine di pari condizione „ desiderano ec.

Che se son consanguinei in gradi più prossimi e. g. in secondo, o terzo, l' anzidetta formula non è sufficiente, ma allora vi si aggiunge la seguente clausula: „ e se fuori „ del predetto luogo fosse costretta a maritarsi, la dote, ch' ella ha, non sarebbe „ competente, nè sufficiente per poter con „ quella ritrovar un uomo, cui possa maritarsi secondo la condizion del proprio „ stato.

2. La seconda causa, e questa oggi molto usitata dicesi PER INCOMPETENZA DELLA DOTE (b) e la sua formula è la seguente: „ che la predetta oratrice avendo „ una dote mera competente secondo la condizion del proprio stato, colla quale possa ritrovar un uomo da maritarsi che non „ le sia consanguineo, o affine di pari condizione; e il predetto oratore intendendo „ di prenderla in matrimonio con la detta „ dote mea competente desiderano ec.

Alle volte vi si aggiunge la clausula: „ e „ intendendo (l' uomo) di accrescere competentemente la di lei dote in quantità corrispondente alla qualità della predetta oratrice.

E questa causa così espressa appellasi PER LA DOTE con *aumento*: e questo augmento richiedesi per impetrar la dispensa in certi gradi più prossimi p. e. in secondo, e terzo soltanto, abbenchè questi tali gradi si duplichino, o si moltiplichino per ragion di stipiti diversi (c).

Inoltre s' intitola questa causa PER L' INDOTATA (d), ed esponesi quando l' oratrice *è senza dote* dicendosi: „ che l' oratore „ in-

(a) *Ob angustiam loci Corrad. lib. 7. cap. 5. num. 34.*

(b) *Ob incompetentiam dotis.*

(c) *Propter dotem cum augmento Corrad. lib. 2 cap. 2. n. 37.*

(d) *Pro indotata.*

„ intende di sposarla così INDOTATA e „ di dotarla per l'intero sino alla quantità „ corrispondente alla qualità della predet- „ ta oratrice.

Nel quale caso non potrà il commissario dispensare in vigor del breve con la causa così espressa se prima realmente non sia dotata l'oratrice PER L'INTERO *se è senza dote*; ovvero deve essere accresciuta se la causa sarà per *la dote coll'aumento*; mentre ciò consta da altra clausula che vi si aggiugne nel breve.

3. La terza causa oggi usitata appellasi PER L'ORATRICE CH'ECCEDE L'ANNO 24. (*a*) e si espone come siegue: „ che „ la detta oratrice avendo anni 24. e più di „ sua età finora non ha trovato un uomo di „ pari condizione cui potersi maritare, desiderano ec.

Questa causa, nota il Corrado (*b*) che comunemente si ammette per conseguir la dispensa in qualsivoglia grado e vale molto più quanto che l'oratrice è più inoltrata nell'anzidetta età: ma non è però *sufficiente* questa sola causa sopra uno dei gradi più prossimi p. e sopra il secondo, e sopra il primo, e secondo, nella stessa viene ammessa trattandosi di una vedova che volesse passar alle seconde nozze ( ).

Il Vanespen aggiugne una quarta causa la quale è particolare per le Fiandre, e appunto s'intitola PER I FIAMINGHI (*d*) e tale si è la formula: „ che li detti oratori „ esistendo coltivatori della fede ortodossa, „ e col Divino ajuto intendendo di vivere e „ morire sotto l'ubbidienza della S. Romana chiesa, ne potendo in quelle parti, „ nelle quali vi sono molti eretici esplorar „ gli animi di cadauni, nè contraddistinguere quelli, che veramente professano la re„ ligion cattolica, e acciocchè non avven„ ga, che gli stessi contraggano il matrimonio „ con eretici, desiderano ec.

Dalla lettura delle anzidette formule fatta colla debita considerazione comprenderà il leggitore quanto importi, che per la verificazione delle cose richieste secondo lo stile della Romana curia il vicario generale del vescovo, o altro suo uffiziale, cui ne vien delegata la facoltà di dispensare fornito sia di una sufficiente pratica intorno l'esecuzione dei Romani rescritti, affin di non procedere contro il consueto stile della Curia, e per evitar ogni disordine nella materia importante di cui si tratta.

E perciò il Vanespen avverte che conviene per l'esecuzione di questi tali rescritti ossia brevi consultar quegli autori che particolarmente danno relazione della pratica della stessa curia Romana, e segnatamente fra tutti il più volte citato Pirro Corrado il quale sembra di esserne stato ben'istrutto dello stile di quella Curia, e di averne fatta una fedel relazione, sebbene quanto ai dottrinali sia poco sodo, e inclini alla lassità.

Quindi una delle cose, ch'è comune a tutte l'esposte cause si è, che per la verificazione di quella tale per cui s'impetra la dispensa deve esser vera al tempo dell'esecuzione, ovvero a quel tempo nel quale il vicario, o l'uffiziale del vescovo di autorità apostolica procede alla dispensa in vigor del breve, e se allo stesso tempo non sussiste la verità della causa, sebbene vi fosse stata al tempo della supplica, o del breve esteso in curia, il commissario non potrà dispensare siccome diffusamente comprova il Garcia (*e*).

Alle volte succede che s'impetri la dispensa per essere seguita la copula carnale, o una più confidenziale conversazione fra i congiunti. Nel qual caso la supplica per una tal dispensa suolsi concepire come siegue: „ espongono N. N. ..... che sapendo gli „ stessi d'esser congiunti insieme in terzo „ grado di consanguinità l'orator predetto „ non in verità appostatamente per peccare, „ acciò commessa la colpa, questa fosse una „ causa di render la S. V. e la sede Aposto„ lica più facili a misericordia, e grazia ver„ so gli stessi: ma solo indotto da cieca pas„ sione conobbe l'oratrice. E poichè quindi „ padre Santo se non si contrae il matrimo„ nio fra i medesimi oratori, la detta femi„ na rimarrebbe diffamata, e senza marito, „ e dipiù potrebbero verisimilmente nascere „ dei gravi scandali, supplicano ec.

Alla qual supplica succede la dispositiva di so-

(*a*) *Pro oratrice excedente annum* 24.
(*b*) *Lib.* 2. *cap.* 2. *n.* 28.
(*c*) *Ibidem num.* 87. (*d*) *Pro Belgis.*
(*e*) *De Benefic. part.* 6. *cap.* 2. *n.* 284.

di sopra riferita e fra le altre cose: *diligentemente s' informi* (il commissario) *se le instanze si fondino sulla verità*, prima che dispensi, ed inoltre aggiuntavi questa special cauzione secondo l' usitato stile della curia Romana: *e ricevuto dai medesimi* (oratori) *il giuramento, che non abbiano commesso quest' incesto colla speranza di conseguir più facilmente la dispensa*: e lo stesso dee intendersi riguardo a una familiare e sospetta conversazione.

Allorquando si chiede la dispensa *sopra il voto di castità* ad effetto di contrar matrimonio la causa suolsi per lo più espor in questi termini: *Che l' oratore si sente da tali stimoli della carne agitato, che diffida di poter osservar la continenza, e che perciò desidera di contrar matrimonio*.

Devesi avvertire su questa causa che secondo la mente del Pontefice quest' allegata impossibilità morale di osservar la castità basti senza dubbio da intendere, semprechè la stessa perseveri, dappoichè l' oratore ha evitate le occasioni del peccato, e dopo aver usati i digiuni, ed altre opere di mortificazione del corpo, e li rimedj convenienti affin di custodir la castità secondo la direzione di un dotto e pio confessore; mentre diversamente non sarebbe una giusta causa di dispensare, secondo che riflette il Vanespen.

Nella dispositiva poi su questa stessa causa ingionge il Pontefice al Delegato che se gli constarà delle cose premesse ad effetto „ che l' oratore possa legittimamente contrar „ il matrimonio UNA VOLTA soltanto di- „ spensandolo in vigor della predetta autori- „ tà *commuti il voto predetto nella frequenza* „ della confession sacramentale de' proprj pec- „ cati, cioè in ciascheduu mese una volta, „ o quante volte a te parerà, e *in al re opere* di penitenza da ingiongersi da te stesso, „ fra le quali ve ne siano eziandio alcune, „ le quali ogni giorno sia tenuto di fare, ad „ oggetto, che soddisfacendo a quelle, pos- „ sa sempre rammentarsi dell' obbligo a cui „ per un tal voto era astretto, siccome che „ giudicarai, secondo Dio più espediente al- „ la salvezza della di lui anima ".

Finalmente aggiungesi per ultimo questa clausula: *Che se il detto oratore sopraviverà alla femina con cui contrasse, rimanga dipoi celibe, e obbligato come prima al medesimo voto*. Per le quali parole, come ben si vede chiaramente, lo stesso oratore in vigor di questa dispensa non può prender moglie se non che *una sola volta*, donde se egli ad essa sopravivesse non potrebbe sposarne un' altra senza una nuova dispensa (*a*). Osserva però il citato Corrado che se il matrimonio fosse stato solamente contratto, e non consumato, non crederebbesi che la dispensa avesse avuto effetto, e che perciò in vigor di quella medesima dispensa potrebbe sposar un' altra femina; poichè soggiugne non si ha quà tanto riguardo al contratto matrimoniale quanto alla di lui consumazione.

§. XXVI.

Delle dispense per il matrimonio già contratto ad effetto di convalidarlo. Il concilio di Trento non vuole che si dispensi con chi contrasse scientemente *con un' impedimento; o con chi ommise le proclamazioni, non essendo degno di grazia dalla chiesa colui che ebbe la temerità di dispensar le sue leggi. Delle circostanze da dichiararsi dagli oratori nella supplica. Delle cause per cui si concede la dispensa sul matrimonio* contratto. *Della bolla di Paolo IV. di non doversi concedere dispense in secondo grado, neppur se dalla consumazione del matrimonio fosse seguita la prole. Ottenuta la dispensa convien rinovare il consenso innanzi il parroco. L' impedimento innanzi la rinovazion del consenso ha da constare ad entrambi li contraenti.*

Sin quì della dispensa che s' impetra innanzi di contrar il matrimonio; ma siccome alle volte avviene che si contragga *di fatto, e invalidamente* non ostante un' impedimento dirimente fa d' uopo ora di parlar di quella tal dispensa ch' è necessaria ad effetto di convalidar lo stesso matrimonio, e che i conjugati possano insieme coabitare ed usar del matrimonio lecitamente.

Intorno la pratica della qual dispensa convien sapere che se gli oratori *scientemente* con-

(*a*) *Sess. 24. cap. 5. de ref. matrim.*

contrassero con un' impedimento dirimente devesi necessariamente espor nella supplica attesochè una tal scienza rende più difficile la dispensa anzichè il concilio di Trento vuole: „ Che se taluno ardirà di contrar *scientemente* il matrimonio ne'gradi proibiti sia „ separato, e resti privo della speranza di „ conseguir la dispensa (a) ".

Che se dipiù avesse consumato il matrimonio, ciò si ha ancora da rappresentare, perchè la consumazion del matrimonio fa molto più difficile la dispensa attese la clausula dal Tridentino aggiuntavi alle parole allegate nel suo decreto. „ E ciò, ei dice, „ avrà *molto più* luogo rispetto a colui che „ avrà osato non solamente di contrarre, „ ma di consumare eziandio il matrimo„ nio ".

Parimenti se *ignorantemente* fosse stato contratto il matrimonio con un' impedimento dirimente, e che fossero state trascurate le solennità richieste nel contrar il matrimonio, p. e. le previe proclamazioni, ciò si dovrà assolutamente esporre; avvegnachè per motivo di questa ommissione o trascuranza vuole il concilio che i contraenti non si lusingino da'impetrar la dispensa: intendendo, ch'eglino soggiacciano alle medesime pene, alle quali avea dichiarato che soggetti sieno cotoro che *scientemente* contrassero non ostante un' impedimento dirimente dicendo: *Conciosiachè non è degno colui di esperimentar facilmente la benignità della chiesa, i di cui salutari precetti ha temerariamente disprezzati*.

Anzichè se di licenza dell'ordinario sieno state ommesse le previe proclamazioni, nulladimeno ciò fa d'uopo di dichiarar nella supplica: il che se non si facesse sarebbe surrettizio il breve impetrato, e ciò secondo il consueto stile della Romana curia per testimonianza di *Pirro* Corrado (b).

Allor quando ancora *ignorantemente* sia stato contratto il matrimonio con un'impedimento dirimente, e che sia stato *consumato anche* prima di scuoprirsi l'impedimento, nulladimeno si avrà da riferir la stessa consumazione giusta lo stile di curia (c).

Scoperto inoltre l'impedimento se gli oratori avessero perseverato nell'uso del matrimonio, ciò si dovrà specificamente enunciare, perchè questa circostanza rende più difficile la dispensa.

La causa ordinaria della dispensa sopra un matrimonio contratto con impedimento dirimente suole enunciarsi con questa formula: *E poichè ancora se si facesse fra di loro il divorzio, ne nascerebbero quindi verisimilmente dei gravi scandali*.

La stessa causa tuttavolta ha dichiarato Paolo IV. in una sua bolla *non essere sufficiente* per dispensare coloro i quali *scientemente* contrassero, e consumarono il matrimonio con un' impedimento in *secondo* grado di consanguinità, o affinità dicendo lo stesso Pontefice: „ Non concederemo queste tali as„ soluzioni, e dispense in verun modo col „ pretesto indicato (cioè che per il divor„ zio potrebbero verisimilmente nascer dei „ gravi scandali fra gli stessi, e i lor con„ sanguinei, ed affini) abbenchè fosse segui„ ta la prole dal matrimonio così contratto „ ma solamente per una causa urgentissima „ del pubblico bene, e dalla legge contem„ plata, e da noi unicamente e non da altri „ approvata le concederemo, e le dispense „ per altra causa ai nostri tempi saran ban„ dite, e indicando ai successori nostri ciò „ che non permettiamo essere a noi lecito. „ L'intera bolla è riportata da Corrado al „ luogo citato ".

Quindi il Papa attribuisce la potestà di dispensare con una tal cautela, „ che gli ora„ tori possano contrar di nuovo fra di sè il „ matrimonio osservata la forma del concilio „ di Trento, e solennizzarlo in faccia della „ chiesa, e di rimaner dipoi nello stesso li„ beramente e lecitamente ".

Conciosiachè essendo stato il matrimonio contratto per motivo dell'impedimento dirimente *nullo* ed *invalido*, necessariamente devesi *rinovare* il consenso d'entrambi li contraenti, ovvero contrarsi *di nuovo*, attesochè il primo contratto fu nullo.

Dal che ne viene in conseguenza che ottenuta la dispensa non basta che interrogando il parroco la femina se il tale sia suo marito, e così l'uomo se la tale sia sua moglie: perchè dicendo in questo modo non si con-

(a) *Lib. 8. cap. 4. n. 8.*
(c) *Lib. 8. cap. 3. n. 5.*
(b) *Corradus ibid. cap. 4. n. 29.*

contrarrebbe *di nuovo* il matrimonio, ma si dichiararebbe piuttosto essere già congiunti in matrimonio, e di volervi persistere: e ciò tanto più se l'impedimento fosse ignoto all' una e all'altra parte.

E poichè devono entrambi le parti rinovar il consenso, fu d'uopo che all'una e all'altra sia fatta nota *l'invalidità* del primo matrimonio: mentre altrimenti non potrebbe constare del loro consenso al matrimonio almeno secondo quella libera volontà che si richiede. Avvegnachè potrebbe darsi benissimo (siccome sarà pur troppo avvenuto) che sapendo li contraenti essere invalido il matrimonio già contratto, ovvero anche avendo del dubbio, non volessero rinovar il consenso, e convalidar il matrimonio, siccome riflette il Vanespen, il quale conchiude espressamente, „ che se vi è certezza dell'invalidità del matrimonio devesi rappresentare „ *come tale* eziandio all'una e all'altra parte, prima che lo contraggano di nuovo (*a*) ".

Vuole dipiù il Pontefice che il matrimonio si contragga *pubblicamente*, ed osservata la forma prescritta dal concilio di Trento: vale a dir *innanzi il parroco, ed i testimonj*. E con ragione. Conciosiachè trattandosi qui di una dispensa per *l'uno e l'altro foro* sopra un'impedimento non *occulto*, se non si contraesse il matrimonio pubblicamente e secondo l'anzidetta forma, ma si rinovasse il consenso di nascosto fra i soli conjugati, nascer potrebbero facilmente da un tal matrimonio clandestino quegl'inconvenienti, cui ha inteso di ovviare lo stesso concilio, annullando i matrimonj clandestini.

Di fatti potrebbesi comprovar la nullità del primo matrimonio contratto *pubblicamente* con un'impedimento dirimente; mancarebbe quindi la prova del secondo siccome che si suppone essere stato contratto *privativamente*, e *occultamente* fra i soli contraenti, e così sarebbe in libertà di alcuna delle parti di passar ad altre nozze non ostante questo secondo matrimonio validamente, sebben clandestinamente contratto; nè parimenti potrebbesi dal giudice, o dalla chiesa devenir alla separazione stante il difetto della prova di questo secondo matrimonio.

Che cosa poi abbia a dirsi rispetto agli impedimenti occulti, e alle dispense che impetransi in penitenzieria per il foro di coscienza, il vedremo tra poco, dapoichè avrem terminato di parlar delle dispense per il foro esteriore restando ancora di esaminar quella specie di dispensa che in curia Romana appellasi in *forma pauperum*.

§. XXVII.

Della dispensa in forma pauperum. Richiedesi la povertà d' entrambi gli oratori comprovata con attestati. La causa suol' essere per la copula seguita, o per un sospetto. L'esecutor apostolico prima di dispensarli ha da separar gli oratori. Del caso che prima di eseguirsi la dispensa commettessero di nuovo l' incesto. Della penitenza pubblica da imporsi ai medesimi dallo stesso esecutore. L'oggetto è per riparare lo scandalo. Deve eseguirsi personalmente; e come viene prescritta. Deve distinguersi la pena, che s' impone in ventre del Breve, dall' altra che viene imposta ad arbitrio del commissario. Riflessione sul confronto delle dispense per i ricchi, e per i poveri. Non può il commissario eseguir questa dispensa se non dopo che si è soddisfatto alla penitenza. Dell' arbitrio che si attribuisce all' esecutore di conceder, o no la dispensa; e dell' avvertenza che sia rimosso il pericolo di scandalo.

Diconsi dispense in *forma pauperum* quelle che alle volte si spediscono per persone povere e miserabili. Donde nei brevi di queste stesse dispense espressamente vi si suppone, e si enuncia questa qualità dei ricorrenti con tali parole: *I quali sono poveri, e miserabili, e vivono solamente delle loro fatiche, ed industria.*

E di fatti per soddisfar ai requisiti di questa tale dispensa richiedesi l'esistenza della *povertà e miseria* dell'una e dell'altra parte tanto dell'*oratore*, che dell'*oratrice* siccome insegna Corrado (*b*).

La stessa qualita poi ch'è esteriore devesi giustificare: nè ammettesi in curia Romana la sola asserzione degli oratori; ma richiedesi la testimonianza del parroco, o di altra per-

(*a*) *Pars.* 2. *tit.* 14. *cap.* 5. *n.* 10. 11.

(*b*) *Lib.* 8. *cap.* 5. *n.* 3.

persona degna di fede, e qualora occorrano questi attestati di povertà i parrochi devono essere circospetti nella loro deposizione onde dir si possa che le *istanze dei ricorrenti si fondino sulla verità*.

Avvertasi, che secondo l'odierno stile non basta la povertà, e lo stato miserabile degli oratori al tempo che si presenta la supplica, ma questa fa di mestieri verificarla allorchè si eseguiscono dal commissario Apostolico le dispense (*a*).

Questa sorta di dispense sogliono spedirsi stante un previo incesto, o per un forte sospetto dello stesso acciocchè attesa la copula fra di essi seguita, o per un sospetto di quella non abbiano a perseverare nel peccato con grave scandalo, e l'oratrice non sia costretta a rimaner con infamia, e senza marito.

Laonde nei brevi spediti in questa forma s'ingionge all'esecutore, o commissario a *separar* gli oratori *vicendevolmente* e ciò tanto se si tratti del matrimonio contratto, o da contraersi.

Anzichè in questa specie di dispense evvi una cosa particolare per un decreto di Paolo V. Che se durante l'intervallo della separazione intimata agli oratori, ovvero innanzi che ottenuto sia il decreto esecutivo della dispensa seguisse fra di loro di nuovo il commercio carnale bisogna ricorrer un'altra volta alla sede Apostolica affin di impetrar un breve che dicesi *perinde valere* (*b*).

Avvi inoltre di particolare in questa dispensa che per il previo incesto commesso dagli oratori devesi dal commissario impor loro una *penitenza pubblica* il che suole dichiararsi nei brevi in cotal modo: *imporrai ad essi quella tal pubblica penitenza la quale serva ad allontanar altri dal commettere somiglianti delitti*.

Egli è vero che negli brevi non vien determinata alcuna specie di *pubblica penitenza*, e che si lascia all'arbitrio dell'esecutore, acciò la imponga secondo le circostanze delle persone, dei luoghi, e della colpa, ma tuttavolta esser deve eseguita qualunque siasi *pubblicamente* e di tal maniera (per testimonianza di Corrado) „ che sia nota a tutti „ gli abitanti del paese ossia villaggio, ca- „ stello, o città ove hanno gli oratori da „ eseguir quella tal penitenza (*c*).

Lo stesso Corrado poi attesta (*d*), essersi quasi per comun consuetudine introdotto che per un tale incesto, ed altre simili trasgressioni, che ai colpevoli nell'esecuzione dei brevi medesimi s'impone loro, che nel mentre si canta la messa solenne in giornate festive nella parrocchia degli oratori tengano ciascheduno nelle proprie mani una candela accesa.

Il che dà a divedere essere volontà della S. Sede che i pubblici peccati abbiano ad espiarsi per via di una penitenza pubblica affinchè rimangano riparati gli scandali, ed imparino gli altri a star lontani da somiglianti trasgressioni in conformità a quanto prescrive il sacro concilio di Trento (*e*): del che s'è già fatto altrove ragionamento parlando del sacramento della penitenza.

Aggiungesi dipoi in questa specie di breve, che si commette all'esecutore Apostolico, a dover ingiongere all'oratore, *che impieghi l'opera sua per tre mesi almeno nella fabbrica di una qualche chiesa o luogo pio, o in altro servigio di quelli*. La qual pena si ha da imporre in questa tale dispensa tanto alle persone di civil condizione quanto popolari, come lo comprova la pratica quotidiana, dice Corrado al luogo citato (*f*).

Avverte quindi lo stesso autore (*g*), che l'indicata pena non può redimersi, ovver compensarsi col dinaro, nè eseguirsi col mezzo d'altra persona ancorchè volesse l'oratore corrisponder a qualch'altro del dinaro, il quale fosse disposto ad eseguir l'anzidetta penitenza per esso lui. „ Il che (sono parole „ di Corrado) osservasi con ottima ragione; „ poichè secondo il detto di Isidoro il reo „ non teme veruna di quelle pene che sa „ potersi compensar col dinaro secondo il „ testo in *canone pauper caus. 11. q. 3*. Con- „ ciosiachè coloro che commisero una tal „ scelleraggine devono castigarsi con peniten- „ ze salutari ed afflittive, le quali non „ con-

(*a*) *Corradus ibid. n. 30.*
(*b*) *Corradus lib. 8. cap. 5. n. 38.*
(*c*) *Ibid. cap. 6. n. 7.*
(*d*) *Ibidem n. 9.*
(*e*) *Sess. 24. cap. 8. de reform.*
(*f*) *Ibidem num. 15.*
(*g*) *Ibidem num. 16.*

„ convien commutare in altro gravame; non „ essendo i delinquenti le cose, ma le stesse „ persone; e così non hanno a punirsi le bor„ se, qualora fa d'uopo punir gli uomini, „ perchè i delitti non devano così passare „ impuniti. "

Ma sopra la circostanza della penitenza imposta in questa dispensa in *forma pauperum* riflette il Vanespen: „ recar maraviglia che „ i delitti d'incesto, i quali nientemeno son „ gravi nelle persone ricche, di quello che „ nei poveri, e che anzi talvolta si com„ mettono con maggior scandalo dai ricchi, „ la curia Romana non ingionga al commis„ sario d'imporre all'oratore alcuna pena afflittiva di corpo da non potersi redimere a „ verun prezzo; siccome parimenti osserva recar stupore che come nelle stesse dispense in *forma pauperum* vi si appone la clausula (che or ora accennaremo) cioè che il commissario non proceda a concedere la dispensa, se gli sembrarà che *dalla stessa non possa nascere dello scandalo*, ciò non si osservi egualmente dalla curia stessa rispetto alle dispense in *forma ordinaria* mentre la stessa conseguenza può temersi tanto in questa, che in quella specie di dispensa.

Ma che che ne sia, tornando alla formula di dispensa in *forma pauperum* prosiegue ad avvertire Corrado, che il commissario non può procedere alla dispensa se non sia stata prima *interamente* eseguita la penitenza pubblica secondo la forma prescritta ancorchè, soggiugne: „ l'oratore rispetto all'opera sua „ da prestarsi volesse dar qualsivoglia idonea „ cauzione di adempirla dopo il matrimonio „ contratto perchè siccome non devesi am„ ministrar l'ordine sacro a un chierico che „ sta per soddisfar alla penitenza pubblica, „ così non si permette di passar al matrimo„ nio durante la pubblica penitenza sicco„ me è statuito nel concilio d'Arles II. „ *can.* 21. "

Finalmente, come si è poc'anzi indicato, nei brevi di questa specie di dispensa in ispecial modo si commette all'arbitrio dell'esecutore apostolico la concessione della stessa grazia di dispensare gli oratori: conciosiachè dopo la penitenza pubblica eseguita e l'opera prestata; alla fine (dice il Pontefice) *se a te sembrarà espediente che questa tal dispensa sia agli stessi da concedersi nè che da ciò sia per nascerne dello scandalo.*

E sebbene devasi sospendere qualunque dispensa, anzi sia d'uopo l'impedir il matrimonio, qualora far non si possa senza scandalo, cosichè se anche non vi fosse espressa nei brevi questa clausula dovrebbesi sottointenderla, volle il Papa tuttavolta, dice Corrado (*a*), che vi fosse espressamente apposta acciocchè più chiaramente fosse nota la di lui ferma volontà.

§. XXVIII.

Delle dispense che s'impetrano in penitenziaria per il foro di coscienza. Dell'osservazioni fatte in altri luoghi di quest'opera riguardo a questo tribunale. Delle varie clausule dei rescritti di penitenzieria. Dell'esame differente che far deve il commissario in questa sorta di rescritti da quello che praticasi su i brevi della Dataria. Come abbia a regolarsi il commissario, se d'altronde sappia esser false le cause esposte dagli oratori? Questi rescritti non possono suffragare per il foro esteriore. Gli esecutori, o commissarj sone confessori approvati, esigendosi dagli oratori la sacramental confessione. L'impedimento deve essere occulto, e come ciò abbia a intendersi? Della prudenza e circospezione richiesta nel commissario riguardo a quella clausula che commette l'esser fatta consapevole della nullità del consenso quella parte che ciò ignorasse. Non è d'uopo di rinovarsi il consenso innanzi il parroco dagli oratori. I rescritti della Dataria servono per l'uno, e l'altro foro, e questi per il solo foro interno. Dello stretto obbligo del commissario, eseguita che sia la dispensa, di lacerar li rescritti. Nulla possono questi giovare nel foro esteriore.

INtorno le dispense che si spediscono nella Romana penitenzieria abbiam gia fatte alcune osservazioni sul capitolo delle dispense in genere nella seconda parte, come pure trattando del tribunale della penitenzieria, e dell'uffizio del penitenziere nella prima parte nel capitolo delle Romane congregazioni, e pa-

(*a*) *Lib.* 8. *c.* 6. *n.* 64.

e parimenti nel capitolo del sacramento del matrimonio nella stessa prima parte, ora aggiungeremo qui alcune altre cose che più in particolare riguardano la formula di questi tali rescritti per il foro interno, ossia di coscienza dopo che abbiamo a sufficienza esposta la pratica sulle dispense per il foro esteriore.

Una clausula speciale dei rescritti di penitenzieria concerne la maniera da tenersi nell' indagare la verità dei fatti esposti, la quale suol enunciarsi in questi termini: „ se „ ritroverai essere così dopo un diligente „ esame dell' oratore, e dopo le ammonizio- „ ni, e i consigli opportuni fatti allo stes- „ so ".

Il Delegato pertanto non ha da informarsi sulla verità delle cose narrate coll' udir dei testimonj, siccome praticasi rispetto à una dispensa in Dataria, che serve eziandio per il foro esteriore, ma basta ch' egli esamini con diligenza gli oratori per ricavarne il vero, e ciò col premettere opportunamente dei consiglj, ed esortazioni, da cui gli oratori stessi comprendano la rilevanza di quest' esame; cioè che dalla sincera, o non sincera confessione delle cose esposte dipende la validità, o invalidità della dispensa, e per conseguenza il valore, o la nullità del matrimonio, e quindi affinchè durante il corso della lor vita non sieno per convivere in un perpetuo incesto con evidente pericolo di eterna dannazione.

Ma che dir si dovrà se dall' esame e dall' interrogazioni dell' oratore non si scuoprisse la falsità della supplica, ma fosse però ella nota d' altronde al delegato? „ In nessun mo- „ do dice il Vanespen, potrà dispensare: „ conciosiachè avverrebbe nel dispensare che „ per avventura i conjugati, ovvero uno di „ essi vivessero in un perpetuo incesto: ag- „ giungasi, (soggiugne) che domandando- „ si qui la dispensa occultamente non vi sa- „ rebbe alcuno inconveniente, se il delega- „ to si prevalesse di una scienza privata, e „ segreta dovendosi particolarmente presume- „ re che il Pontefice non intenda di conce- „ dere la dispensa, quando di fatti non „ sussista il motivo allegato della medesi- „ ma ".

2. Un' altra clausula si è: „ di maniera „ che questa tale dispensa, e assoluzione non „ suffraghi in verun modo nel foro giudi- „ ziario ".

Donde se dal superiore ecclesiastico *ex officio*, o sull' instanze di qualsivoglia privata persona si mettesse in questione la validità del matrimonio, in nessun modo sarà giovevole la dispensa ottenuta in penitenzieria, ma la questione si avrà a discutere, e definire come se non fosse stata impetrata alcuna dispensa.

3. Una terza clausula è l' aggiungervi secondo lo stile odierno: „ udita prima la sa- „ cramental confessione dell' oratore assolve- „ rai il medesimo questa volta nella forma „ consueta della chiesa, e ingionta ad esso „ la penitenza ". Colla qual clausula fu già tolto il dubbio che muovevasi una volta dai dottori se alla dispensa preceder dovesse la sacramental confessione, conciosiachè dall' allegate parole è abbastanza manifesto doversi questa premettere.

4. Una quarta clausula in tutte le dispense che emanano dalla penitenzieria richiede: *purchè l' impedimento provveniente dalle cose premesse sia occulto*.

Per ben' intendere il vigor di questa clausula fa d' uopo di notare ciò che intorno la stessa dice Pirro Corrado (*a*). „ Non basta „ che l' impedimento sia occulto solamen- „ te al tempo dell' impetrazion della dispen- „ sa: ma fa di mestieri che non vi sia alcun „ timore che in qualche maniera possa farsi „ pubblico nell' avvenire, mentre altrimenti „ il maggior penitenziere rimetterebbe la sup- „ plica al datario, acciocchè l' orator doman- „ di essere dispensato nell' uno, e nell' al- „ tro foro; attesochè non dicesi una cosa „ occulta, ma palese quella che può com- „ provarsi: secondo la Glossa *in cap. vestra* „ *in verbo Notorium*, *de cohabit. cleric.* Appel- „ lasi poi impedimento occulto quando non „ consta pubblicamente, nè facilmente può „ constare, nè evvi pericolo, che venga a „ scuoprirsi nel foro esteriore ".

5. Una quinta clausula sta espressa in questi Brevi nelle seguenti parole. „ Nè si pos- „ sa far la separazione fra l' oratore e la „ detta femina senza scandalo; e a te sem- „ bra-

(*a*) *Lib. 7. cap. 7. n. 12.*

„ brarà poi che dalla coabitazione temer si „ possa probabilmente d' incontinenza, e che „ non osti alcun' altro canonico impedimen- „ to ".

Sopra la qual clausula basterà riflettere che quella particola : *purchè* ivi espressa dimostra a sufficienza essere intenzione del delegante che non si dispensi qualora non si verifichino le cose premesse.

6. Una sesta clausula nella formula commette: „ Dispensarai misericordiosamente il „ medesimo latore per l' effetto che fatta „ consapevole la detta femina della nullità „ del consenso predetto (ma con tal caute- „ la, che non si scuopra giammai il delitto „ dell' altro) possa con la medesima con- „ trarre (e l' uno, e l' altro fra di se di „ nuovo) segretamente per evitare gli scan- „ dali, e rimanervi di poi nello stesso leci- „ tamente, non ostante le cose premes- „ se (*a*) ".

Esaminandosi tutto il contesto di questa clausula si rende manifesto in primo luogo, che se l' impedimento sia noto soltanto ad una delle parti non può contrarsi di nuovo il matrimonio, se prima non sia stata fatta conscia l' altra parte della nullità del primo consenso. La ragione di ciò potrà facilmente comprendersi da quanto fu questo stesso punto fu detto poc' anzi.

Dal che osservarsi dovrà inoltre di quanta prudenza e circospezione vi sia d' uopo rispetto al delegato in circostanze di tanta delicatezza e difficoltà. Per la qual cosa meritamente suggeriscono i Dottori che il delegato non ha soltanto da metter in opera l' umana prudenza, ma particolarmente i divini consigli ed ajuti col ricorrere al padre dei lumi acciocchè colle sue celesti illustrazioni voglia dirigerlo per ben condurre un affare tanto arduo e difficile.

In terzo luogo dall' allegata clausula si fa manifesto che il consenso non devesi qui rinovar pubblicamente innanzi il parroco, e i testimonj (siccome nel caso della dispensa impetrata in dataria) ma basta che si rinovi fra le parti segretamente attesochè l' impedimento è occulto e la dispensa ottenuta per il solo foro interno.

Anzichè questa specie di dispensa esclude il rinovar il matrimonio pubblicamente innanzi il parroco, e i testimonj: perche vuole il delegante che ogni cosa si operi con tutta la segretezza: nè possono qui temersi gl' inconvenienti, che si temerebbero dai matrimonj clandestini, siccome molto bene a proposito nota Corrado (*b*).

Notisi ancora sopra quella stessa clausula che l' essenzial differenza fra la dispensa della penitenziaria, e la dispensa della dataria consiste in questo che questa vale per l' uno, e l' altro foro; quella poi per il solo foro interno, siccome più chiaramente lo dimostrano le seguenti parole: „ Nel foro „ di coscienza, e nello stesso atto della con- „ fessione soltanto, e non altrimenti, e non- „ in alcun modo, cosichè questa tale asso „ luzione e dispensa in nessuna guisa suf- „ fraghi nel foro giudiziario ".

7. Ed acciocchè sia tolta ogni occasione di far uso di questa dispensa nel foro giudiziario aggiungesi quest' ultima clausula: „ Non adoperati su queste cose testimonj di „ sorte alcuna, nè consegnate scritture, nè „ formati processi; Lacerate le presenti, le „ quali sarai tenuto di lacerare sotto pena „ di scomunica *lata sententia*, cosichè non „ esista di quelle verun' esemplare nè le re- „ stituirai al latore; che se le restituirai, nul- „ la giovino ad esso lui le presenti lette- „ re ".

Per tanto nell' atto della dispensa non devono esservi presenti testimonj; nè essere consegnati alle parti attestati, fedi, o scritture private di sorte alcuna intorno la esecuzione della dispensa, e molto meno possono farsi processi giudiziarj con cui in qualsivoglia modo si comprovi nel foro esteriore la dispensa conceduta. E perchè non rimanga alcun vestigio o indizio estrinseco della dispensa si commette a metter in pezzi li rescritti e annichilarli in guisa che non esista più alcun' esemplare.

Conviene poscia por ben mente, e riflettere a

(*a*) *Cum eodem latore, ut dicta muliere de nullitate prædicti consensus certiorata, sed ita caute ut latoris delictum nunquam detegatur, matrimonium cum eadem, (& uterque inter se) de novo, secrete ad evitanda scandala, præmissis non obstantibus, contrahere, & in eo postmodum remanere licite valeat, misericorditer dispenses*.

(*b*) *Lib. 8. cap. 5. n. 43.*

re a dovere a ciò che aggiugnesi in fine, cioè che se al latore si restituisca lo rescritto della dispensa, lo stesso rescritto non giovi più al latore medesimo, il che si ha da intendere nel foro esteriore, siccome avvertono il Sanchez (a), e Marco Paolo Leoni nella *pratica della penitenzieria* (b), di tal maniera che se fosse presentato nell' anzidetto foro il medesimo rescritto sia destituto d' ogni fede, e prova perchè tale è l' intenzione del gran penitenziere concedente; e non altrimenti che la dispensa già eseguita sia priva del suo effetto nel foro di coscienza.

§. XXIX.

Della dispensa per contrar matrimonio fra un cattolico da una parte, ed un' eretico, o protestante dall' altra. Di ciò che scrisse il Pontefice Lambertini in due delle sue opere, e primieramente in quella de Synodo Diœcesana. *I matrimonj fra cattolici ed eretici sebbene* illeciti *non sono invalidi. Possono divenir leciti ne' paesi ove abbondano gli eretici per giusti motivi, ed escluso il pericolo di pervertimento della parte cattolica, e con altre condizioni. Richiedesi la dispensa della S. Sede come risolve il Lambertini la difficoltà di amministrarsi in tal guisa un sacramento a persone indegne quali sono gli eretici? Del matrimonio contratto da S. Monica, e da altre sante femine con infedeli. Di un canone del concilio Calcedonese sugli stessi matrimonj. Dichiarazione del Lambertini di non intender nel suo discorso di dar approvazione a questa sorta di matrimonj; ma solo di vindicar i diritti della S. Sede, e di esporre la sana dottrina su questo soggetto. Di una bella ottima breve dello stesso Pontefice nel di lui Bollario sul medesimo soggetto per il regno di Polonia; se ne riporta la sostanza. Lo stesso Breve è diretto a dimostrar l' osservanza della S. Sede riguardo agli indulti semplici, o misti di dispense di questo genere, e ad eccitar i prelati del Regno, e i loro uffiziali a proceder colla debita cautela e diligenza nell' esecuzione.*

PRima di terminar il presente soggetto delle dispense matrimoniali non sarà fuor di proposito il far poi ragionamento a parte di quella particolar dispensa che alle volte si concede dalla chiesa per contrar matrimonio fra una persona da una parte cattolica, ed una eretica, o protestante dall' altra; del che altrove parlando di questo stesso argomento, si stam riserbati di trattare per procedere con più sodezza e fondamento su di ciò, si atterremo alla dottrina ed alle osservazioni lasciate dal santo Pontefice Lambertini in due luoghi delle sue opere, cioè nel suo trattato del *Sinodo Diocesano* (c) e in una sua bolla posta nel secondo Tomo del suo bollario (d), da lui promulgata nel 1748. li 28. Giugno per il Regno della Polonia.

Nella prima delle due accennate opere osserva primieramente che sebbene illeciti sieno que matrimonj che si contraggono fra un cattolico ed un eretico giusta la testimonianza di S. Tommaso (e), nulladimeno possono in certi casi concorrere tali circostanze per cui vengano a farsi leciti eziandio questi tali matrimonj, cercandosi poi dai dottori quali sieno queste circostanze son di parere che possano esser permessi i matrimonj medesimi in quei paesi, ne' quali il maggior numero della popolazione consiste negli eretici, o protestanti, purchè per parte della persona cattolica non si tema il pericolo di pervertimento, e vi concorra una qualche privata, o pubblica causa, siccome vien riputata quella di mantener la pace pubblica qualora si prevegga che questa potesse venir perturbata da qualche guerra intestina da eccitarsi fra cattolici, ed eretici per cagion dell' avversione che dimostrassero i primi a contrar matrimonj con gli eretici.

Fu quindi asserito da certi autori che questi stessi matrimonj sieno leciti in varj paesi in vigor di una consuetudine, la quale essendo nota ai sommi Pontefici, nè per essere stata

(a) *Lib. 8. disp. 34. n. 42.*
(b) *Part. 2. cap. 2. n. 88.*
(c) *Tom. 1. lib. 9. cap. 3.*
(d) *In ordine si incipit magne.*
(e) *Si aliquis infidelis cum heretica baptizata matrimonium contrahit, verum est matrimonium, quamvis peccet contrahendo, si sciat eam hereticam, sicut peccaret, si cum excomunicata contraheret, non tamen propter hoc matrimonium dirimeretur, in 4. sentent. dist. 39. qu. 1. art. 1.*

stata da esso loro riprovata vogliono che equivalga a una vera dispensa. Altri poi considerando che non possono essere leciti somiglianti matrimonj senza l'intervento dell ecclesiastica potestà dicono, che non tocca ai contraenti il far cognizione delle cause sufficienti per cui possano farsi leciti, siccome che trattasi del proprio interesse, e neppur al semplice parroco de' medesimi, e ne deferiscono perciò una tale autorità al superiore ecclesiastico del luogo siccome sarebbe il vescovo, o un' altro prelato investito della medesima giurisdizione.

Ma riflette il Lambertini contro il parere accennato che vietati essendo questi matrimonj in vigor di una legge dell' ecumenico concilio Calcedonese, e altre disposizioni dei sacri canoni non possono altrimenti divenir leciti e permessi, se non che col mezzo di una dispensa ottenuta dal Romano Pontefice, esclusi li vescovi, qualora non ne abbiano da lui ottenuta la facolta per poter dispensare sopra i medesimi; soggiugnendo di non potersi opporre alcuna contraria consuetudine, nè che dalla sola scienza dei Romani Pontefici, o tolleranza si può crederla autorizzata. Sopra di che cita l'autorità di Natal Alessandro, e del cardinal Albizj, e riferisce essere stato così deciso dalla congregazione del S. Uffizio. E quindi conchiude che si fa ingiuria all' autorità Pontificia da coloro che asseriscono non esservi d' uopo che si ricorre ad essa allor quando trattasi di contrar matrimonj fra un cattolico da una parte, ed un' eretico dall' altra (*a*).

Ma, ei dice, che non meno gravemente offendesi la potestà della S. Sede da quegli altri, i quali nei tempi più recenti non ebbero riguardo di negare nel Romano Pontefice una tal potestà di dispensare, ovvero non potersi da esso lui concedere queste tali dispense, ancorchè vi concorra una grave causa, e sia da lungi ogni pericolo di pervertimento; e ciò per la ragione che mentre la parte cattolica si congiunge in matrimonio con la parte eretica, quella amministri a questa un sacramento; il che è contro la legge Divina, la quale proibisce che si amministrino li sacramenti a persone indegne, e a coloro che sono in istato di peccato mortale, e che devono chiamarsi peccatori manifesti, e notorj siccome ragiona il Gamachèo con altri teologi ivi citati.

E venendo alla risoluzione della proposta difficolta ed obbiezione non adotta il Lambertini la decisione che trovasi nelle conferenze *ecclesiastiche di Parigi* (*b*), in cui dopo essersi molto disputato su questo punto venne conchiuso, che siccome Mosè allor quando forzato dalla durezza dei giudei permettendo loro il libello di ripudio non ha peccato, nè commise un' azione illecita, così dee credersi immune da ogni colpa il sommo Pontefice qualora addotto da gravi cause, e usata ogni circospezione affin di rimuovere il pericolo di pervertimento per via della dispensa abilita un cattolico a contrar matrimonio con un' eretico.

Questo temperamento, io dissi, non persuade il Lambertini perchè non toglie la difficolta, mentre, ei dice, siccome non vi mancano autori i quali asserirono che non ostante il permesso di Moisè quel tal Giudeo che fece uso del libello di ripudio non fu esente da peccato, così non vi mancarebbe, chi dicesse, che non ostante la dispensa Pontificia, conceduta ad esempio di Mosè fosse peccaminoso un matrimonio di un cattolico con un' eretico. Donde per levar l' obbietto pensa doversi tener un' altra strada.

Nè per isciogliersi dalla difficoltà vuole egli entrare nella questione agitata dai scolastici cioè se il matrimonio sia un solo sacramento, ovvero nel medesimo v' intervengano due parziali sacramenti; onde poi seguendo quest' ultimo sentimento conchiude, che qualora col mezzo della dispensa si contrae il matrimonio fra un cattolico da una parte capace del sacramento, e fra un' eretico dall' altra che n' è incapace, il matrimonio stesso sia rispetto alla persona cattolica un *vero sacramento*, e riguardo all' eretico un *contratto puramente civile*; il che fu insegnato fra gli altri teologi dal Tournely (*c*).

Ma lasciando egli le addotte opinioni dopo di aver accennata la testimonianza del cardinal di Lugo, e del Ponzio il quale appella un temerario quegli, che richiamasse in dub-

(*a*) Può vedersi ciò che si è detto in questa nostra Dissertazione intorno la potestà di dispensare sugl' impedimenti matrimoniali.

(*b*) *Collat. 2. de matrim. tom. 3. lib. 1.*

(*c*) *De matrimonio.*

dubbio che non sia lecito un matrimonio di un cattolico con un'eretico non ostante la dispensa Pontificia (a), dice che entrando nella natura di quest'affare crede di asserire che qualora escluso sia il pericolo di pervertimento, che osservate sieno le condizioni solite apporsi nei rescritti di queste tali dispense, e che v'intervenga una grave e pubblica causa essere lecito il matrimonio di un cattolico con persona eretica.

Fra le condizioni poi da doversi osservare una si è che i figliuoli che nascono da questi matrimonj tanto maschj che femine seguano la religione cattolica; un'altra che la persona cattolica si assuma l'obbligo che sarà per ridurre la parte eretica ad abbracciar il cattolicismo procurando di metter in opera que' mezzi che crederà i più opportuni; e in terzo luogo che sebbene vi concorressero tutte le altre condizioni, e vi mancasse la verificazione di una qualche causa rilevante e pubblica, ammessa non sia l'istanza dei ricorrenti alla S. sede per conseguir la dispensa. Il qual'ultimo requisito lo dimostra così necessario col riportare il tenore di un breve sopra una tal specie di dispensa conceduta da Clemente XI. sopra le istanze di un vescovo della Germania (b).

Dopo di che conchiude che non essendovi nel concedere una tal dispensa alcuna cosa che offenda in verun modo il jus naturale nè Divino, ma *derogandosi soltanto al diritto ecclesiastico* non evvi in contrario alcuna ragione per cui abbia a riputarsi un matrimonio così contratto in vigor della dispensa, illecito o peccaminoso ".

Passa egli quindi a risolver la difficoltà già di sopra riferita, cioè che la parte cattolica per un tal matrimonio viene a dar occasione all'eretico di profanar il sacramento: alla qual obbiezione risponde con varie ragioni, e coll'autorità del sovracitato Tournely, e di altri teologi.

Di queste ragioni del Lambertini in confutazione di quell'obbietto non farem noi qui che accenarne qualcuna, che sembra di qualche maggior peso, rimettendone poi il leggitore allo stesso luogo dell'Autore per instruirsene a suo piacere, e formarne insieme il suo giudizio.

„ Che se vero fosse (così egli parla) che „ operasse contro il jus Divino quel cattolico, il quale, rimosso eziandio il pericolo „ di pervertimento, contrae il matrimonio „ con un'eretico, e che il di lui peccato „ consistesse nell amministrar il sacramento a „ una persona indegna, sarebbe da dirsi (il „ che finora da nessuno fu asserito) che peccato avessero quelle sante femine cattoliche, le quali non solamente contrassero „ matrimonio con degli eretici, ma anche „ con degl'infedeli: siccome consta essere stato fatto da S. Monica madre di S. Agostino con Patrizio gentile, da S. Anastasia „ con Publio idolatra, da S. Cecilia con Valeriano non ancora convertito alla fede, e „ così da altri molti ".

In egual modo egli argomenta da un canone del concilio Calcedonese: „ Sconsigliatamente ancora, ei dice, sarebbe stato statuito dal gran concilio Calcedonese (che „ sarebbe una temerità l'affermarlo) fino già „ dal secolo quinto della chiesa, come leggesi nel canone 14. cioè che nessun cattolico si congiunga *in* matrimonio con un' „ eretico, con un giudeo, con un gentile, „ se *per sorte mai la persona ortodossa non promette di trasferir l'altra parte alla fede ortodossa* ".

Sopra le quali ragioni se ben vi si rifletta, sembra in poche parole che abbia voluto insegnare lo stesso Papa Lambertini che le dispense solite concedersi dai Romani Pontefici, concorrendovi i requisiti sovraenunciati, fondate sono sull'autorità della chiesa universale, e sull'uniforme osservanza anche dei secoli più puri della stessa chiesa.

Termina finalmente quest'articolo intorno le dispense di un tal genere nel suo trattato *de Synodo Diœcesana*, dicendo: „ Le cose fin „ qui dette riguardano soltanto a mantener „ intatti ed inviolabili i diritti della Sede „ apostolica; mai però ad effetto di aprir „ una strada la più facile a concedersi le „ dispense apostoliche per contrar matrimonj „ fra cattolici ed eretici, intorno i quali sa„ rà d'uo-

(a) *In appendice ad tractatum de matrim. cap.* 8. *num.* 7.

(b) Nell'allegato Breve evvi la clausola: *nisi id totius christianæ reipublicæ bonum exposcat*.

„ rà d' uopo di consultar la constituzion nostra che incomincia *Magna nobis*, in cui „ viene indicata la norma di una retta disciplina, cui costantemente sta attaccata la „ S. Sede, ogni qualvolta vengono a lei „ chieste queste tali dispense “.

Ecco poi la sostanza della stessa bolla di Benedetto XIV. che ricavata abbiamo dall' originale latino nel suo Bollario al luogo da noi sovracitato.

Accennando primieramente il motivo di scriver questa bolla si querela coi prelati del regno di Polonia a quali (come già abbiam di sopra avvertito) è diretta, che nello stesso regno fosse invalsa una certa falsa opinione che dalla santa Sede sieno state concedute, e si concedano delle dispense matrimoniali indebitamente a poter contrarre fra cattolici, ed eretici; la qual sinistra idea derivar non potendo che da calunnie, o false disseminazioni vuole, che si sappia dai medesimi prelati qual sia la regola, e la pratica costante che si osserva dalla sede Apostolica in questa materia, eccitando i prelati medesimi a leggere, ed esaminar attentamente i brevi di questa specie di dispense che si spedisscono dalla curia Romana per la stessa nazione, e di procurar che la diligenza medesima si usi dai lor vicarj e da altri uffiziali; mentre se fu questo punto vi furono delle trasgressioni non può attribuirsene la causa alla S. sede, o ai suoi ministri, ma piuttosto agli Ordinarj dei luoghi, e a suoi curiali per non aver posta la dovuta attenzione e cautela nell' esecuzion dei brevi spediti.

Per comprovar poscia che dalla S. sede furono sempre riprovati i matrimonj fra cattolici, ed eretici, ed essere stata costantemente tenuta ed osservata fino a nostri tempi la medesima disciplina riporta varie testimonianze cioè una bolla di Urbano VIII. dell' anno 1629. 30. Novembre (a), un' altra di Clemente XI. 1706. 25. Giugno (b), ed una terza promulgata da se medesimo per i paesi Bassi nel 1741. 4. Novembre (c).

Secondo i principj, e le massime contenute in queste lettere apostoliche dice essersi mai sempre proceduto dalla S. sede avvegnachè ossia stata semplicemente richiesta la dispensa di contrar matrimonio fra persona cattolica, e persona eretica, o unitamente alla dispensa di qualch' altro impedimento canonico fra i contraenti, non si concede nè la licenza, nè la dispensa se non colla condizione espressa cioè *abjurata prima l' eresia*. Anzichè aggiugne che dal Papa Innocenzo X. fu di più comandato che non si concedessero queste tali dispense assolutamente, se per via di documenti autentici non è stato prima comprovato essere già seguita l' abjura dell' eresia per parte dell' eterodosso (d) Lo stesso riferisce essere stato ordinato da Clemente XI. stante la commissione che venne data all' arcivescovo di Malines di non accordar nè licenze nè dispense per contrar matrimonj fra cattolici, ed eretici se non sia preceduta l' abjura dalla parte eterodossa, e che fossero acremente corretti quei teologi che opinavano in contrario.

Che se vi furono degli esempj di Papi che concessero di questo genere di dispense senza esservi ingiunto l' obbligo *dell' eresia da abjurarsi innanzi*: primieramente risponde essere stati rarissimi questi indulti, e la maggior parte per matrimonj da contrarsi fra Principi sovrani, nè senza una urgente gravissima causa, e questa diretta al ben pubblico, di più esservi state aggiunte le opportune cautele tanto perchè la parte cattolica non potesse esser pervertita dalla parte eretica, ed anzi essere stato incaricato il cattolico d' adoperarsi a tutto potere per la conversion del conjugato eterodosso, quanto ancora perchè la prole dell' uno, e dell' altro sesso da procrearsi da un tal matrimonio fosse educata interamente nella santa cattolica religione.

Essere quindi facil cosa a comprendersi che in questo genere d' indulti nessuna cosa può dar motivo agli esecutori apostolici di errare quando che non vogliano essi scientemente, e a bello studio trasgredirne le regole.

Avverte inoltre della circospezione che usasi dai Romani curialisti ben informati dell' intenzione del Pontefice nell' occasioni che vengo-

(a) *Apud cardinal. Albitium de inconstantia in fide c. 37. n. 127.*
(b) *In collectione Brevium Romæ vulgata 1724. pag. 321.*
(c) *Tom. I. Bull. Bened. XIV. in ordine 34.*
(d) *Card. Albitius eod. tractatu cap. 18. n. 44.*

vengono per parte dei sudditi dello stesso Regno di Polonia ricercate dispense su qualche canonico impedimento ad effetto di contrar matrimonio; conciosiachè attesa la mescolanza in alcuni paesi dei cattolici cogli eretici affin di evitar le frodi e gli errori vi si suol apporre nei rescritti la clausula seguente, ch'è relativa alla supplica delle parti: „ e purchè gli oratori predetti vera„ mente sieno professori della fede cattolica „ e vivano, ed abbiano intenzione di vive„ re, e morire sotto l'ubbidienza della S. „ R. C. "

Per il che mette in vista il dovere dei commissarj apostolici in *partibus* dei Romani rescritti di doversi ben informare intorno la verità d'ogni cosa e la verificazione dei requisiti suesposti innanzi di darvi esecuzione; e qualora avessero delle difficoltà, e dei dubbj sul tenore di quelli, essere il lor dovere il sospenderne l'esecuzione, ed informandone il Pontefice attendere da esso lui la risoluzione.

Dalle quali cose così premesse conchiude essere apertamente manifesto che dalla S. sede i matrimonj da contraersi fra cattolici ed eretici, se non vi precede l'abjura dell'eresia essere stati sempre riprovati e condannati, siccome pure di presente son abbominati e detestati.

Tal'è la parte principale della bolla di Benedetto XIV. indirizzata al primate, agli arcivescovi e vescovi della chiesa di Polonia.

§. XXX.

Dei doveri dei parrochi rispetto all'istruzioni dei loro popoli sulla materia delle dispense. Della cognizione ch'è loro necessaria; delle clausule contenute nei Romani rescritti per ben valersene all'opportunità di uno e dell'altro caso, e nei sermoni pastorali.

Giovarà ora per compimento di quest'articolo delle dispense l'aggiungere alcune riflessioni rispetto al dovere dei parrochi verso i lor parrocchiani sulla stessa materia:(*a*).

E primieramente qualora viene a rilevarsi da un parroco che qualcuno dei suoi parrocchiani pensa di chieder dalla S. sede una dispensa sopra un'impedimento di matrimonio dovrà utilmente ammonirlo a riflettere se di fatti innanzi a Dio, ossia in propria coscienza, crede di averne un giusto motivo, ovvero se vi concorra una giusta causa di dipartirsi dai decreti, e dalle leggi della chiesa.

2. E poichè con più efficacia lo induca a riflettervi si farà a dimostrargli quanto pericolosa cosa ella sia ad assumere un qualche stato col discostarsi dalle regole della chiesa. Conciosiachè se la causa è tale, che non possa essere a Dio accetta, evvi a temere che per allontanarsi dalle regole ecclesiastiche, lo stesso matrimonio eziandio non venga accompagnato dalle Divine benedizioni: essendosi pur troppo non di rado esperimentato quanto infelice sia stato l'esito di coloro i quali, disprezzate le sacre costituzioni della chiesa, elessero uno stato di vita.

3. Metterà perciò in vista la quotidiana esperienza che fa vedere l'infelici conseguenze dei matrimonj celebrati col mezzo delle dispense fra congionti particolarmente in un grado assai prossimo.

4. Istruirà inoltre il parroco chi vuol valersi della dispensa, che non sempre taluno è sicuro innanzi a Dio, non ostante che ottenuta abbia la dispensa qualora vi manchi un legittimo motivo di dispensare; nè essere una giusta escusazione, con cui la maggior parte si credono sicuri dicendo: Il Papa ha dispensato, egli vi pensi, io non nè ho colpa. Conciosiachè come ben riflette il Bellarmino, „ Questo cavillo rende molti sicuri, „ ma non salva nessuno: poichè il Papa non „ è il padrone, ma un dispensatore, e per„ ciò colui che chiede un'ingiusta dispen„ sa, è la cagion dell'ingiustizia, e chi „ si preval di quella viene sempre illaccia„ to dalla medesima ingiustizia (*b*) ".

Donde dovrà dimostrargli che non basta l'esporre al Pontefice le cause per cui si domanda la dispensa, ma che conviene che di fatti sieno verificate; e che nei rescritti apostolici vi si appone sempre quella clausula se le

(*a*) *Cardin. Petra in Comment. ad constit. 12. Joann. XXII. tom. 4. pag. 76.*

(*b*) *Epist. ad nepotem suum contror. 5.*

se le instanze sieno fondate sul vero, e che se questa clausula non è eseguita il commissario, cui n' è delegata l' esecuzione non può dispensare, divenendo inutili e frustranei li rescritti.

5. Utile sarà ancora che il parroco dichiari alcune altre clausule più importanti dei medesimi rescritti, e particolarmente di quelli che chiamano *in forma pauperum*, siccome che nelle parrocchie rurali sogliono più frequentemente impetrarsi di questa tal specie, e così parimenti giovarà l' istruzione intorno il giuramento da doversi prestare specialmente se si chieda la dispensa per un precedente incesto, o per altro somigliante motivo.

Per la qual cosa comprenderanno facilmente gli stessi parrochi, e curati di anime esser loro necessaria la cognizione, o sia la retta intelligenza delle cose tutte cha si contengono nei rescritti apostolici di dispense matrimoniali tanto per poter utilmente comunicar le dovute istruzioni all' occasioni particolari, qualora dall' uno, o dall' altro dei lor parrocchiani si vuol ricorrere alla Romana Sede per la dispensa, quanto opportunamente nei catechismi, e negli altri pastorali sermoni.

§. XXXI.

Del divorzio. Questa parola ha un doppio significato. Più propriamente conviene alla dissoluzione del matrimonio, di quello che alla separazione dei conjugati. Della dissoluzione di un matrimonio legittimo non rato o sia contratto da un infedele. Un conjugato che si converte alla fede deve ritener il proprio consorte, quando senza offesa di Dio, o come dicono senza contumelia del Creatore possano coabitare insieme. Il convertito deve certificarsi della volontà del proprio consorte; sopra di che la chiesa può dispensare. Di un Breve di Benedetto XIV. a favor del pio luogo dei Catecumeni di Venezia in cui dà facoltà al Nunzio pro tempore che qui risiede di dispensar sull' interpellazione da farsi al conjugato infedele; si riporta la sostanza di quest' indulto.

IL vocabolo di divorzio ha un doppio significato. Primieramente si prende per la dissoluzione del matrimonio rispetto al vincolo, alla qual dissoluzione più propriamente si adatta lo stesso vocabolo. In altro senso intendesi poi per la separazione dei conjugati riguardo al letto, ed alla coabitazione, sussistendo intanto il vincolo del matrimonio, ed una tal separazione appellasi eziandio impropriamente divorzio.

Il divorzio preso nel primo modo si ammette senza dubbio con più facilità quando trattasi di un matrimonio legittimo non rato di quello se si tratta di un matrimonio rato sebben non consumato.

Intendesi per matrimonio legittimo non rato quegli che si contrae tra gl' infedeli, ovvero tra persone non battezzate secondo le loro leggi ed instituti.

Questo matrimonio avendo soltanto la natura di un contratto civile, nè essendo ancora stato innalzato alla natura di sacramento non ha annessa l' indissolubilità per instituzione di Cristo; tuttavolta convertitosi uno dei conjugati alla fede, e rimanendo l' altro nel paganesimo, o nell' infedeltà non vuole la chiesa che si separino, acciocchè per la conversione di uno dei conjugati salvar si possa anche l' altro, mentre secondo l' Apostolo per la donna fedele si santifica l' uomo infedele, e così vice versa (a).

Anzichè sebbene al tempo che fu contratto il matrimonio tra gli stessi infedeli vi fosse stato un' impedimento dirimente, non deve null' ostante separarsi il conjugato convertito alla fede dall' altro, purchè però l' impedimento non provenga dal diritto naturale, ma da una legge puramente positiva; „ Sopra di che la chiesa dispensa, e ciò „ principalmente in favor della fede, e reli„ gion cristiana, per abbracciar la quale te„ mendo gli uomini di restare abbandonati „ dalle loro mogli potrebbero facilmente al„ lontanarsi, siccome parla il Pontefice in „ una decretale (b)".

Aggiunge però il Pontefice quest' eccezione. „ Se però essa dopo la conversione non „ ricusi di coabitar con lo stesso, ovvero „ quantunque v' acconsenta, ciò però far „ non si possa senza contumelia del Creato„ re, o senza indurlo a peccato mortale, „ nel qual caso si negarebbe la restituzione a chi

(a) 1. ad Cor. 7.

(b) Cap. 8. de divortiis.

„ a chi la chiedesse, sebben constasse di un' „ ingiusto spoglio, perche secondo l' Apo- „ stolo: Il fratel, o la sorella non è sog- „ getto a questa tal servitù: vale a dir in „ questo caso potrà il conjugato convertito „ passare a nuovo matrimonio “.

Di poi soggiunge il Pontefice: „ Che se „ essa convertita eziandio segua il converti- „ to alla fede, innanzi che per le accenna- „ te cause egli prenda moglie, si costrigne- „ rà a riceverla “.

Pertanto il conjugato che si converte alla religion cristiana prima di passar alle seconde nozze deve esser certo, o che l' altro non vuole seguirlo, e rimanersene nell' infedeltà, o di non poter coabitar collo stesso conjugato infedele senza offesa di Dio, e della fede cristiana; e stante una tale certezza rimanendo sciolto il primo matrimonio gli permette la chiesa di maritarsi di nuovo secondo l' insegnamento dell' Apostolo, il quale dopo di aver detto: „ Agli al- „ tri poi io lo dico, non il Signore, se „ qualche fratello ha una moglie infedele, „ e questa acconsente di abitar con lo stesso, „ non la abbandoni (soggiugne) Che se l' „ infedele parte, parta: conciosiachè un fra- „ tello, o una tal sorella non è soggetta a „ servitù (a) “.

Dalle quali parole dell' Apostolo comprendendosi essere un precetto ecclesiastico, e non Divino il dover un convertito starsene unito all' infedele, come si è detto, suole la stessa chiesa in somiglianti casi ammettere quelle prove che crede senza tanto rigore riguardo all' esplorar la volontà del conjugato infedele prima di permettere al convertito di passar a nuovo matrimonio; e dispensando ancora su questo punto secondo che ella giudica più ben fatto.

Una prova di quest' indulgenza l' abbiamo in una bolla, ossia breve di Benedetto XIV. appunto per Venezia in favor del Pio luogo de' Catecumeni per dispensare i convertiti alla fede sull' interpellazione del conjugato rimasto nell' infedeltà ad effetto di contrar un nuovo matrimonio con un fedele.

Questo breve porta la data delli 6. Gennajo 1745. ed è indirizzato al Nunzio *pro tempore* residente per la S. Sede in Venezia siccome esecutore Apostolico; ed eccone la sostanza come puossi raccogliere dall' originale ch' esiste nel Bollario del lodato sommo Pontefice (b).

Esponesi primeramente nella narrativa del breve l' origine, l' amministrazione, e la disciplina di questo luogo Pio; quindi è il motivo del ricorso alla S. Sede, e dicesi che questo fu fondato nell' anno 1557. ed essere diretto, e governato da una congregazione di tre distinte classi di persone vale a dir di Ecclesiastici, di Nobili, e di Cittadini cui vi presiede il Patriarca *pro tempore* di Venezia.

Che quindi nello stesso vengono mantenuti infedeli, giudei, e turchi dell' uno, e dell' altro sesso i quali convivendo in distinte e separate abitazioni dopo essere stati ben' istrutti, ed esaminati nelle cose della religione ricevono il santo Battesimo, e che poscia i medesimi governatori ne assumono la cura per impigar li Neofiti in mestieri, e professioni corrispondenti alla loro capacità, talenti, e condizione.

Che avvenendo che gli infedeli, Giudei, e turchi anzidetti così convertiti per poter abbracciar la religion cristiana, abbandonino il marito la moglie, o la moglie il marito, coi quali contrassero il matrimonio secondo il rito gentile; e che altri fatti schiavi sieno altrove trasportati lungi dai lor paesi, e dai proprj conjugi, e che mancando a questi Neofiti l' opportunità, e i mezzi di far avvertiti, e d' interpellare i respettivi conjugi dell' uno, e dell' altro sesso, *se coabitar vogliano senza contumelia del Creatore*, o perchè dimorano gl' infedeli alle volte in paesi barbari, ed inimici a quali neppur vi si possono spedir lettere, o messi, o perchè non si sa affatto in quali contrade si trovino, o perchè la lunghezza del viaggio porta della gran difficoltà a far la stessa perquisizione, perciò affin di poter contrarre dei nuovi matrimonj supplicavano li governatori del Pio luogo che da S. Santità fosse provveduto di opportuno rimedio a tali difficoltà, e agl' incomodi che quindi ne derivavano.

Nella seconda parte del breve ossia nella dispositiva annuendo il Pontefice alle suppliche dei Governatori di consiglio dei cardinali In-

(a) *Ibidem.*

(b) *Tom. 1. in ordine 67. incipit In suprema.*

li Inquisitori contro l'Eresia, e per autorità Apostolica dà facoltà al Nunzio *pro tempore* residente per la S. Sede nel Dominio Veneto di concedere in via di dispensa che i Neofiti anzidetti dell'uno, e dell'altro sesso alunni pro tempore del Pio luogo de' Catecumeni i quali in stato d'infedeltà han contratto matrimonio secondo il rito della religion che professavano innanzi la lor conversione, possano contrar un nuovo matrimonio in faccia della chiesa con persona cattolica, rimanervi liberamente, e lecitamente nello stesso lor vita durante, *e ciò ancorchè fossero superstiti i loro conjugi infedeli e ricercato, e non aspettato, e non ricercato eziandio il consenso de' medesimi, purchè consti al Nunzio predetto esecutore Apostolico summariamente, ed estragiudicialmente, non essersi potuto legittimamente ammonire il conjuge assente, ovvero di aver questo trascurato, dappoichè fu ammonito di significar la propria volontà, dentro il termine prefisso nella ammonizione*; dovendosi però per parte dei Neofiti premettere al nuovo matrimonio da contrarsi con rito cattolico le proclamazioni, o stride prescritte dal concilio di Trento.

Dichiara inoltre, che se dipoi si risapesse non aver potuto i conjugi infedeli assenti dichiarar la propria volontà per esserne stati impediti da legittimi impedimenti, o essersi ancora convertiti alla fede cattolica al tempo del secondo matrimonio non si devano mai in alcun tempo rescindere gli stessi matrimonj contratti dai Neofiti con persone cattoliche secondo i riti, ma abbiano sempre quelli a tenersi per fermi, validi, e indissolubili, dando parimenti un'ampla, e plenaria potestà al Nunzio di stabilire, e decretare in vigor del presente breve la stessa cosa; salva però sempre nelle cose premesse l'autorità dell'anzidetta congregazione de' cardinali; e non ostanti le constituzioni Apostoliche o de' concilj generali, provinciali, e sinodali, e qualsivoglia altra ordinazione in contrario: sin qui il Breve.

Dal Trasunto di questo indulto puossi facilmente raccogliere che qualunque siasi l'indulgenza della chiesa, l'osservanza costante si è che prima di permettere ai Neofiti di contrar un secondo matrimonio vuole che vi preceda una qualche certezza di non voler acconsentire la parte infedele a seguire la parte cattolica, o almeno sull'impotenza di ammonir legittimamente la stessa parte infedele, la qual osservanza deriva dal sovraccennato precetto Apostolico (*a*).

Dicono poi alcuni autori che se il Neofito durante lo stato d'infedeltà fosse stato congiunto a più persone per aver contratto successivamente più matrimonj, l'ammonizione, o interpellazione dovrebbe esser fatta alla prima persona cui si congiunse in matrimonio qualora fosse ancor in vita (*b*).

Non aggiungiamo di più su questo articolo, mentre succedendo di raro i casi intorno la dissoluzione di questi tali matrimonj non è d'uopo di fare ulteriori osservazioni, e qualora occorresse averne una maggior istruzione si potran consultare i commentatori sulle citate decretali (*c*).

§. XXXII.

Della dissoluzione del matrimonio rato *non consumato per la professione in un'instituto approvato malgrado eziandio di uno de' conjughi. Del canone Tridentino. Dei voti dei soppressi Gesuiti riguardo a questo punto.*

Abbiam di sopra notato che il divorzio *riguardo al vincolo* più facilmente si ammette dalla chiesa intorno il matrimonio *legittimo non rato* di quello che sul matrimonio *rato* sebben non consumato. Ora parlato avendo bastantemente sulla prima specie ragionaremo ora della dissoluzione del matrimonio *rato*.

Non v'ha dubbio fra i cattolici che il matrimonio *rato* non consumato sebbene sia egli un matrimonio perfetto innanzi la consumazione, ovver innanzi che i contraenti si congiungano carnalmente, con più facilità si disciolga riguardo al vincolo di quello che il matrimonio *rato, e consumato*.

E di fatti evvi un canone presso Graziano che a sufficienza dimostra potersi sciogliere il matrimonio *rato* per la professione religiosa. Da una lettera di Niccolò I. trasse egli que-

(*a*) *Ep. 1. ad Cor.*
(*b*) *Engel lib. 3. tit. 33.*
(*c*) *Cap. 7. & de divortiis.*

questo frammento: „ Imperciocchè sebbene „ scritto sia: *Quello che Dio ha congiunto non „ separi l'uomo*, Iddio tuttavolta, e non l'uo„ mo separa qualora per oggetto del divin' „ amore si sciolgono i matrimonj di consen„ so dell'uno, e dell'altro conjugato (*a*)".

Veramente nell'addotto testo non dichiarasi troppo chiaramente se per i matrimonj di cui si tratta intendansi i *rati* solamente ovver generalmente i rati, e consumati; ma la chiesa intese sempre questo, ed altri canoni, che parlano di questa tal dissoluzione, del matrimonio *rato solamente*; ed ha ella dichiarato che può bensì questo discioglersi per la professione regolare, ma non già il matrimonio consumato. Alessandro III. in una decretale così rescrive all'arcivescovo Salernitano (*b*).

„ Ma dopo il consenso legittimo *de pre„ senti* è lecito ad uno de' conjugati di eleg„ ger il monastero sebben con ripugnanza „ dell'altro, purchè non sia passato fra loro „ il *carnale* congiungimento, e all'altro che „ se ne rimane nel secolo (se non vorrà, „ ammonito, osservar la continenza) è leci„ to di passar ai secondi voti". Ne aggiugne poi la seguente ragione: „ Perchè non „ essendo, stati fatti insieme una sola carne „ può uno passare a Dio, e l'altro rimanere „ nel secolo".

Lo stesso volle dir il Pontefice in altra Decretale al vescovo di Brescia ove dichiara: „ Ciò che il Signore dice nel Vangelo, „ che non è lecito all'uomo di abbandonar „ la propria moglie se non per motivo di „ fornicazione, deesi intendere secondo l'in„ terpretazione della Divina parola di colo„ ro, il di cui matrimonio fu consumato col„ la copula *carnale* (*c*)".

Nella prima delle allegate due decretali (*d*): Alessandro III. in prova della sua decisione adduce gli esempj dei santi dicendo: *Siccome alcuni Santi furon chiamati dallo stato nuziale*, dal che a sufficienza si raccoglie che il Pontefice intese in quel testo di riferirsi alle cose aggiunte da Graziano nell' indicato canone (*e*), ove comprovando che gli sposi possono senza il mutuo consenso far voto di continenza, dice quanto siegue: „ Imperciocchè (siccome riferisce il beato „ Girolamo) Macario il principale fra gli „ eremiti di Cristo, celebrato il nuzial con„ vito, mentre sulla sera stava per en„ trare nel talamo, uscindo dalla città se „ ne andò di là dal mare, e si elesse la so„ litudine dell'eremo: Inoltre il beato Ales„ sio figlio del carissimo Eufemiano simil„ mente per Divina grazia chiamato dalle „ nozze, abbandonò la sposa, e nudo co„ minciò servire a Cristo. Dall'esempio dei „ quali è manifesto, che gli sposi senza ri„ cercar il consenso delle proprie spose, „ possono professar la continenza."

Da queste, e da altre testimonianze persuasi i padri Tridentini pronunciarono: „ Se „ taluno dirà che il matrimonio rato non „ consumato non si scioglie per la solenne „ professione della religione di uno dei con„ jugati; sia anatema.

Una tale efficacia di sciogliere il matrimonio contratto non l'attribuisce il concilio a un voto solenne, ma *alla solenne professione della religione*: conciosiachè non ogni voto solenne ha questa forza: siccome rispetto al voto solenne che (dicesi) annesso al sacro Ordine (*f*), lo avea già dichiarato Gio. XXII. in una decretale (*g*). Similmente sebbene i voti fatti dai padri della soppressa compagnia di Gesù dopo la prova biennale ossia il noviziato erano efficaci a sciogliere un matrimonio da contraersi, non aveano però virtù di disciorre il matrimonio già contratto, siccome con altri osservò il Gonzalez (*h*).

§. XXXIII.

(*a*) *Caus. 27. qu. 2. can. 26.*
(*b*) *Cap. 2. de conversione conjugatorum.*
(*c*) *Cap. 7. eod.*
(*d*) *Cap. 2. eod. Sicut quidam sancti de nuptiis vocati fuerunt.*
(*e*) *Dicto can. 26. caus. 27.*

(*f*) Nel capitolo intorno il sacramento del Matrimonio, e altrove abbiamo già notato esservi stata questione se il celibato de' chierici negli Ordini sacri sia in forza del *voto*, o della *legge*.
(*g*) *In Extrav. un. de voto.*
(*h*) *Ad cap. 2. de convers. conjugat.*

§. XXXIII.

Non è permessa dai canoni la dissoluzione del matrimonio rato, e consumato *neppur per la professione regolare. Che ne dispongano su di ciò le leggi civili? Non può uno dei conjugati malgrado l'altro abbracciar lo stato religioso. Altra cosa è di comun consenso. Qualora il marito entra in religione, o vien promosso all'episcopato di consenso della moglie; lo stesso conviene provvedere alla di lei onestà, e a quella del marito. Deve in ogni caso intervenirvi la sentenza o giudizio del vescovo. Neppur per l'adulterio può disciorsi in quanto al* vincolo *il matrimonio rato*, *e* consumato. *Dei canoni riferiti da Graziano, e dell'uso dei Greci. Del canone Tridentino relativo allo stesso uso della chiesa greca; e di ciò che avvenne nel concilio di Trento per parte della Repubblica di Venezia.*

SE stiamo alle leggi civili Giustinianee non solamente per la professione regolare si scioglie il matrimonio rato, ma eziandio *consumato* (*a*), della qual legge ne fa un' aperta menzione S. Gregorio (*b*), e la rigetta siccome contraria alla *legge divina*. „ Conciosiachè (così egli parla) se dicono che per „ motivo della religione devonsi disciorre i „ maritaggj è da sapersi che sebbene ciò con„ceduto lo abbia l'umana legge, fu però „ proibito dalla legge divina. Conciosiachè „ la verità dice da se: *Quel che Dio ha con„giunto, l'uomo non separi*. Quella stessa an„cora che dice: *Non è lecito abbandonar la „ moglie eccettuata la causa di fornicazione*. „ Chi adunque contradirà a questo celeste „ Legislatore? Sappiamo che sta scritto: „ *Saranno due in una sola carne*. Se pertanto „ il marito, e la moglie sono una sola car„ne, e per causa di religione, il marito „ abbandona la moglie, o la moglie il mari„to che se ne rimane in questo mondo, ov„vero ancora che forse passa a voti illeci„ti; e qual'è cotesto passaggio, o conver„sione in cui una sola e la medesima car„ne in parte passa alla continenza, e in par„te rimane nella polluzione?

Lo stesso ripete in altro luogo dicendo: „ Imperciocchè quantunque la legge monda„na ordina che in grazia della conversione, „ malgrado dell'uno, e dell'altro possa di„sciorsi il matrimonio: la divina legge però „ non permette che si faccia (*c*)". Questi luoghi di S. Gregorio trovansi riportati in Graziano (*d*).

Appoggiata la chiesa alla dottrina di Gregorio, e degli altri padri insegna non disciorsi il matrimonio rato, e consumato per la professione regolare; ed anzi sussistere il vincolo di matrimonio fra conjugati sebbene l'uno, e l'altro di mutuo consenso professasse i voti solenni, ovver celebrasse la solenne professione.

E quindi ne viene per conseguente che un dei conjugati non può *malgrado* l'altro entrar in religione ovvero ancora far voto di *continenza*, di modo che cioè uno di essi dovesse suo malgrado restar defraudato per quel tal voto del debito conjugale. Donde scrive Agostino: „ Una sola causa vi potrebbe essere „ per cui non solamente ti esortaremo, ma „ vietaremo eziandio di soddisfar a ciò, di „ cui hai fatto voto se per avventura tuo „ consorte ricusasse di abbracciar teco la stes„sa cosa per debolezza di corpo, o di spi„rito. Avvegnachè non devesi far voto da „ conjugati di cotali cose, se non che di „ comun volere e consentimento, il che se „ precipitevolmente fosse stato fatto, devesi „ piuttosto correggere la temerità, di quello „ che adempirsi la promessa. (*e*)"

E nel quinto delle decretali Alessandro III. risponde all'arcivescovo di Strigonia: „ Nes„sun de conjugati si ha da promuovere agli „ *Ordini sacri* se non sarà stato assolto (vale „ a dir non ne avrà avuto il consenso) dal„la moglie la quale professi continenza (*f*).

Che anzi il medesimo Pontefice rescrisse al vescovo di Pisa, che colui il quale senza l'assenso della propria moglie entrò in monastero si costringa a far ritorno alla stessa; e asserisce che un voto fatto in tal guisa non ebbe

(*a*) *Novel. 23. cap. 40.*
(*b*) *Lib. 9. ep. 39.*
(*c*) *Ep. 44. eod. libro.*
(*d*) *Caus. 27. qu. 2. can. 19. & 21.*
(*e*) *Ep. 227. & apud Gratian. caus. 33. qu. 5. can. 6.*
(*f*) *Cap. 5. de convers. conjugat.*

ebbe valore (a). E questa stessa decisione trovasi in altra decretale di Celestino III. (b).

Ma qualora vi concorre l'assenso di uno dei conjugati è fuor di dubbio, che l'altro può passar in religione, e far voto di continenza, la qual cosa fu già dichiarata da S. Gregorio nella citata sua lettera: „ Se poi, „ ei dice, l'uno, e l'altro convengono di „ condur una vita continente, chi ardirà di „ riprovar questa cosa, quando è certo che „ l'onnipotente Signore, che ha conceduto „ il meno non ha vietato quel ch' è maggiore? "

E poichè pericolosa cosa ella è, che la moglie se ne rimanga nel secolo entrando il marito in religione Alessandro IV. ha così in una sua decretale dichiarato: „ Essendo „ tu (scrive a un vescovo) fornito di dottrina non devi ignorare, esser contrario „ ai statuti delli Padri, che il marito, o la „ moglie passi in religione senza che l'altro „ consorte assuma l'abito della religione. „ Poichè essendo il marito, e la moglie una „ sola carne, siccome insegna l'Apostolo, „ non può uno convertirsi a Dio, e l'altro „ rimaner nel secolo. Quindi è, che per „ autorità Apostolica proibiamo, che nel tuo „ vescovato non permetti, che l'uomo, o „ la donna passi in religione (se lo stesso „ non si faccia dall'uno, e dall'altra) (c).

Di nuovo il medesimo Pontefice scrive agli arcivescovi di Strigonia, e di Colonia: „ A vostra fraternità di autorità Apostolica „ vietiamo, che non vi facciate lecito di ordinar vescovo un' ammogliato, se la moglie non professi innanzi la continenza, „ ricevendo il sacro velo, e assumendo l'abito religioso (d). "

E per verità acciocchè l'incontinenza della moglie non ridondi in contumelia del vescovo fa d' uopo il tenerla lontana da ogni pericolo, e sospetto d' onestà donde fu già decretato dal sesto sinodo (e): „ Che la moglie di quegli, che vien promosso alla dignità episcopale separata innanzi di comun „ consenso dal proprio marito, dappoichè sarà stato ordinato e consecrato vescovo *entri* „ *in monastero* situato da lungi dall'abitazione del vescovo. "

Pertanto secondo la disposizione dei sacri canoni la moglie di taluno che fosse fatto vescovo deve entrar in monastero. Secondo la qual massima canonica conviene sempre invigilar con sollecitudine che qualora uno dei conjugati vuole farsi regolare, o professar la continenza, l'altro che rimane nel secolo non resti esposto a pericolo, o sospetto d' incontinenza. Al che ebbero la mira i Pontefici nelle loro costituzioni (f).

Quest' intenzione meglio si raccoglie dalla seguente clausula che trovasi aggiunta in una di queste decretali: „ Ma se la moglie è „ così avanzata in età, e così sterile che „ senza sospetto possa rimanersene nel secolo potrai dissimulare, che standosene essa „ al secolo e promettendo castità passi il di „ lei marito in religione; scrive il Papa a „ un vescovo (g). "

E perchè poscia si proceda su questo punto colla debita prudenza, conviene che avvenendo casi somiglianti di una tal separazione dei conjugati v' intervenga la sentenza, o il giudizio del vescovo: intorno di che leggesi in Graziano: Se il marito e la moglie acconsentiranno fra di loro di separarsi per la sola vita religiosa, *non si faccia in verun modo* „ *senza l' intelligenza del vescovo*, acciocchè „ vengano collocati in un luogo da esso lui „ determinato (h).

Una volta vi fu ancora questione presso alcuni cattolici se per l'adulterio di uno dei conjugati si sciogliesse il vincolo del matrimonio; intorno la qual cosa può vedersi ciò che riporta Graziano nel suo decreto (i). E per verità è certo che anche oggi i Greci sostengono che per motivo dell'adulterio possa sciogliersi il matrimonio riguardo al *vincolo*.

A questo proposito scrive il cardinal Pallavicino *nella sua storia del concilio di Trento* (k), che gli ambasciatori della Repubblica di Venezia esposero ai PP. Tridentini la stessa

(a) *Cap.* 3. *eod.*
(b) *Cap.* 11. *eod.*
(c) *Cap.* 4. *de convers. conjug.*
(d) *Cap.* 6. *eod.*
(e) *Cap.* 48.
(f) *Cap.* 8. & *cap.* 18. *eod.*
(g) *Cap.* 4. *eod.*
(h) *Caus.* 27. *qu.* 2. *can.* 23.
(i) *Caus.* 27. *qu.* 2. *can.* 23.
(k) *Lib.* 22.

stessa cosa, e richiesero che venisse fatta una qualche modificazione nel canone, che su questo punto era stato concepito, acciocchè gli stessi Greci, i quali dimoravano nelle isole del Levante soggette al Veneto Dominio non rimanessero offesi, e non si allontanassero perpetuamente dalla comunione della chiesa Romana, il che anche ottennero siccome diffusamente riferisce questo scrittore.

Il canone del concilio di Trento finalmente modificato così sta espresso: „ se taluno „ dirà, che la chiesa ha errato, quando in„ segnò, e insegna secondo l'evangelica, ed „ apostolica dottrina, che per l'adulterio di „ uno dei conjugati non possa discioglier si, „ e che l'uno, e l'altro, o anche l'innocen„ te, che non diede motivo all'adulterio, „ non può, vivente l'altro conjugato, con„ trarre un'altro matrimonio, e che for„ nica quegli, che, abbandonata l'adul„ tera, ne prenderà un'altra, e quella, „ che abbandonato l'adultero, si maritarà a „ un'altro; sia anatema ".

In conformità a questa definizione del sinodo ecumenico professiamo, che il matrimonio non si scioglie per l'adulterio, e che non può il conjugato innocente sin che vive l'adultero passar ad altre nozze, sebbene confessiamo che vi sia luogo alla separazione riguardo al toro, e alla coabitazione, come ora vedremo.

§. XXXIV.

Del divorzio impropriamente tale o sia della separazione (salvo il vincolo) riguardo al toro, e all'abitazione per più cause. Del canone Tridentino. Una causa e la principale è l'adulterio di uno dei conjugati per legge Divina. Pari è in ciò la condizione dell'uomo, e della femina secondo le regole della chiesa: che che ne sia rispetto alle leggi civili: secondo gli stessi canoni non deve un marito ritener la moglie adultera se non fa penitenza. Il divorzio per l'adulterio è perpetuo, e può la parte innocente entrar in religione. Dottrina di S. Agostino sulla riconciliazione del marito colla moglie adultera. Può questa seguire anche dopo la sentenza del divorzio; sopra di che deve esser rimosso ogni pericolo di scandalo. La riconciliazione avviene particolarmente colla conjugal coabitazione. Cessa l'azion del divorzio qualora da ambidue le parti sia stato commesso l'adulterio.

QUantunque tenga la chiesa che il matrimonio dei fedeli rato, e *consumato* sia indissolubile *riguardo al vincolo* nè potersi per qualsivoglia causa, eziandio di *adulterio* disciorre quanto al *vincolo*, confessa tuttavolta, che il matrimonio eziandio consumato possa sciogliersi per più cause *rispetto al toro*, e che i conjugati possano essere separati, salvo il vincolo matrimoniale, fra i medesimi sebbene disgiunti, il che fu definito dal Tridentino nel canone seguente: „ se taluno dirà, „ che la chiesa erra quando decreta, che per „ molte cause può farsi la separazione fra „ conjugati quanto al toro, o quanto alla „ coabitazione per un tempo certo, o incer„ to; sia anatema (*a*) ".

Non avvi poi alcun dubbio che l'adulterio della moglie sia una causa legittima di separazione, e che l'uomo possa abbandonar la femina adultera stante quella chiarissima sentenza di Cristo, che dice nel Vangelo: „ ognuno che abbandonarà la propria moglie „ eccettuata la causa di fornicazione, fa ch' „ essa fornichi.

Di quest' abbandono parlando S. Agostino (*b*) dice: „ lecitamente pertanto s'ab„ bandona la moglie per motivo di fornica„ zione, ma rimane il *vincolo* per cui divie„ ne reo di adulterio colui, che prenderà „ l'abbandonata, anche per cagion di forni„ cazione.

La ragione dell' abbandono viene additata dall' Angelico dottore (*c*) Il Signore, ei dice: „ ha conceduto di abbandonar la mo„ glie per la fornicazione in pena di colui, „ che violò la fede, e in favor di quegli „ che l'ha mantenuta, cosichè non sia astret„ to a render il debito a quello, che non „ ha osservato la fede.

Convien però notare che pari è in ciò la condizione dell'uno, e dell'altro conjugato: nè la chiesa crede essere il delitto d'adulterio

(*a*) *Seff. 14. can. 8. de ref. matrim.*
(*c*) *In 4. sentent. dist. 35. qu. 1. artic. 1.*

(*b*) *Lib. 2. de adulterinis conjugiis cap. 5.*

rio maggiore nella moglie, che nel marito: tuttochè sembri, che le leggi civili abbiano usata più indulgenza verso degli uomini che delle femine: di cui parlando S. Ambrogio ha detto: „ nè si stiano a lusingare sulle leggi degli uomini, ogni stupro è un' adulterio, nè è lecito all' uomo ciò che non è lecito alla femina (*a*) ".

E S. Girolamo in una lettera ad Oceano acremente sollevandosi contro le leggi dei Romani dice apertamente: altre sono le leggi dei Cesari, altra cosa comanda Papiniano, ed altro il nostro Paolo: e finalmente conchiude: presso di noi *quel che non è lecito alle femine egualmente non è lecito agli uomini*.

E' quindi manifesto dai sacri canoni e dalle constituzioni dei padri che un uomo è *tenuto* ad abbandonar la moglie adultera, se non avrà fatta penitenza, siccome il comprovano varj testi presso Graziano (*b*) premettendo nel titolo, ossia summario della citata questione: „ conciosiachè quella ch'è convinta rea di adulterio non devesi ritenere nel maritale consorzio, se non dopo fatta penitenza: " e nel penitenziale di S. Teodoro Cantuariense leggesi: „ se taluno sa essere la propria moglie adultera, e non vuol abbandonarla, ma perseverar nel matrimonio, faccia penitenza per tre anni, e fintantochè ella fa penitenza, si astenga dalla medesima (*c*).

La ragion di questa disciplina viene indicata in altro canone: „ avvegnachè è un difensore della di lei turpitudine colui che tien celato il delitto della moglie.

E perciò è, che S. Agostino fra le sue ritrattazioni quasi correggendosi di ciò che innanzi avea scritto disse: ove ho detto che ciò è permesso non feci riflesso a un' altro luogo che dice: „ chi ritiene un' adultera, è un' empio, ed uno stolto (*d*).

Fatta che sia la penitenza da una moglie adultera può allora il marito riceverla, e trattarla con affetto conjugale siccome parla una decretale: „ che se una femina abbandonata avrà fatta penitenza, e vorrà ritornare con suo marito, deve, ma non *sovente* ricever la peccatrice (*e*).

E' però d'avvertire ciò che osserva il Glossatore: „ *deve* non per debito di necessità, ma di onestà, perchè eziandio, dopo fatta la penitenza, potrebbe accusarla di adulterio ".

E la ragione si è perchè commesso da uno dei conjugati l' adulterio, è in potere della parte innocente di divertire in perpetuo quanto al toro dalla parte adultera, e in perpetuo rimane esente dal rendere il debito conjugale, e può senza il consenso della stessa adultera abbracciar lo stato religioso, o ricevere gli ordini sacri (*f*).

Ma tuttavolta semprechè una moglie adultera siasi ravveduta, e fatta abbia penitenza, la legge di carita esigerebbe *regolarmente* parlando, che il marito si riconciliasse colla stessa, e la riprendesse: la qual cosa viene diffusamente insegnata da S. Agostino (*g*), il quale dopo aver addotte le parole di Cristo alla femina ritrovata in adulterio; *nè io ti condannarò, và, in avvenire non voler più peccare*, soggiugne: „ chi è che non comprenda, che il marito deve perdonare, nel vedere che il Signore d'ambidue ha perdonato, nè di chiamar lui adultera colei colla di cui penitenza giudica per divina misericordia essere stato cancellato il peccato ".

Una tale riconciliazione poi colla parte adultera può farsi col proprio giudizio, ed autorità dell' altra parte, tuttochè fosse stata pronunziata la sentenza di divorzio per la ragione che ognuno è in liberta di rinunziar al proprio diritto (*h*).

E' però d' avvertire che se l' adulterio fosse stato notorio, e che lo ravvedimento, e la penitenza non fosse stata palese non si desse motivo a dello scandalo, quasi che il marito mostrasse d' essere stato consenziente, o di avervi avuta della connivenza, o dissimulazione.

Sembra che il marito abbia rimessa l'ingiuria alla moglie, qualora dopo commesso l' adul-

(*a*) *Lib.* 1. *de Abraham*.
(*b*) *Caus.* 33. *qu.* 1.
(*c*) *can.* 6. *loco cit. cum notis Romanis*.
(*d*) *Lib.* 1. *Retract. cap.* 16.
(*e*) *Cap.* 3. *de adulteriis*.
(*f*) *Cap.* 15. & 16. *de conversat. conjugat.*
(*g*) *Lib.* 2. *de adulterin. conjugiis cap.* 6. & *cap.* 9. *apud Grat. loco cit. can.* 7. & 8.
(*h*) *Cap. fin. de crimine falsi*.

l'adulterio, e a se medesimo fatto noto abbia con essa conjugalmente coabitato siccome con S. Tommaso, e il comun parere dei teologi, e canonisti sostiene il Sanchez (a) il qual sentimento vedesi conforme alla pratica dei giudizj ecclesiastici.

Che se un marito avesse egli ancora commesso l'adulterio, non potrebbe dimettere la moglie adultera; il che fu già insegnato da S. Agostino (b) dal di cui testo fu desunto un canone presso Graziano (c) ove è detto: „ nulla v'ha di più ingiusto quanto l'abbandonar la moglie, per motivo di fornicazione, se il marito eziandio è convinto di fornicare ".

Osservasi anche essere scritto: „ conciosiachè in ciò che tu giudichi l'altro condanni te stesso mentre fai quelle cose che tu giudichi. Laonde chiunque vuole per cagion di fornicazione discacciare la moglie deve egli innanzi essersi purgato dalla fornicazione. Il che similmente io dirò della femina ".

Il qual canone fu seguito da Alessandro III. (d), e da Innocenzo III. (e), nel quinto delle decretali, da quali fu deciso: „ Che cancellandosi i delitti eguali con una mutua compensazione, il marito a pretesto di una tale fornicazione non può declinare il consorzio della propria moglie ".

§. XXXV.

Di altre cause per le quali si concede la separazione riguardo al toro, e alla abitazione. Una delle cause è l'abbandono della religione per l'eresia, e apostasia, che appellasi una spiritual fornicazione. Del canone Tridentino che condanna la dissoluzione in quanto al vincolo per questa causa. Se per certi difetti naturali di animo, e di corpo si possa far la separazione fra conjugati? La sevizie del marito, qualora non basti una sicurtà alla salvezza della moglie, è una causa legittima per la separazione. Per le altre cause fuor dell'adulterio non si da separazione perpetua, ma solo ad tempus. I disordini che vengono in conseguenza dei diverzj dovrebbero ritirar la parte innocente dal chiedere la separazione. Non è in poter dei conjugati il separarsi l'un dall'altro a proprio talento, ma devesi la separazione domandare e respettivamente decretare dal giudice servatis servandis. Chi si separa a talento può esser costretto dal Giudice a riunirsi alla parte abbandonata; e ciò molto più se il Giudice pronunzia la sentenza contro il divorzio. Della circospezione e prudenza che si esige in queste cause dal Giudice in vista dei mali, che ne succedono dai divorzj. La sentenza per la separazione non passa giammai in giudicato; ed è un dovere dei Giudici il procurar dal canto loro possibilmente la riunione. Del dovere dei Giudici di provvedere all'onestà delle femine separate dai lor mariti durante la separazione.

Il divorzio, ossia la separazione quanto al toro e alla coabitazione può aver luogo non solamente per la fornicazion corporale ma eziandio per quella che appellasi spirituale: vale a dir qualora uno dei conjugati cadesse nell'eresia, o abjurasse la fede; come si dichiara nel jus comune (f), e secondo l'interpretazione e il comun sentimento dei Dottori.

Anzichè quanto al vincolo eziandio vi fu una volta opinione presso alcuni, che si sciogliesse il matrimonio per l'eresia, e sembra che da Innocenzo III. si asserisca in una decretale (g), che ciò fosse stato tenuto da suoi predecessori; ma nientedimeno è un dogma presso i cattolici di non potersi sciorre il matrimonio quanto al vincolo per causa di eresia come il dichiara lo stesso Papa Innocenzo, e contro gli eretici dei tempi più recenti dichiarollo pure il concilio di Trento in quel canone. „ Se taluno dirà, che per l'eresia, o per una molesta coabitazione, o per un'affettata assenza da un conjugato discior si possa il vincolo del matrimonio, sia anatema (h) ".

Riflette poscia il Vanespen: „ che per altri

(a) *Lib. 10. de matrim. disp. 14.*
(b) *Lib. 1. de sermone Domini in monte c. 28.*
(c) *Can. 1. caus. 32. qu. 6.*
(d) *cap. 4. de divortiis.*
(e) *Cap. fin. de adulteriis.*
(f) *C. 6. de divortiis, cap. fin. de convers. conjugatorum.*
(g) *In cap. 7. de divortiis.*
(h) *Sess. 21. can. 5. de ref. matrim.*

„ tri difetti di animo, o di corpo non devesi tanto facilmente ammettere la separazione dei conjugati".

In comprovazione di che riporta una testimonianza di Sant' Agostino ( ), del seguente tenore. „ Se taluno ha una moglie „ sterile, o deforme di corpo, o debole nei „ membri, o cieca, o sorda, o zoppa, o a „ qualch' altra infermità soggetta, ovvero „ da malattie, e da dolori, e da languori „ sfinita, ed abbia tutto quel più di orribile, che mai immaginar si possa (eccetto „ che la fornicazione) il soffra per la fede, e società".

E nel quinto delle decretali è dichiarato che nemmen per la lepra che sopravenisse, v' è libertà di separarsi, ovvero di far divorzio, come dicesi volgarmente, fra conjugati (*b*).

Inoltre interrogato Alessandro III., „ Se „ una femina deva separarsi da suo marito „ per causa di latrocinio, o per qualsivoglia altro delitto, e sposarsi ad un' altro, „ e similmente riguardo al marito, se per „ qualunque scelleraggine possa dividersi dalla moglie, e unirsi in legittimo matrimonio ad un' altra: Rispose. Che una femina per il furto, o per altro delitto non „ deve separarsi dal marito".

Aggiunge però quest' eccezione. „ Ma se „ il marito avrà indotta la moglie sua al „ maleficio, potrà la femina allontanarsi, e „ dividersi dal marito; di tal maniera però „ che non sarà lecito di maritarsi a un' altro; perchè sebbene vengano separati, ri„ marran tuttavia sempre marito, e moglie. „ Osservarassi ancora riguardo agli uomini il „ tenore della presente sentenza". Così sta scritto in una decretale (*c*), particolarmente se leggasi il testo nella prima compilazione delle decretali.

In altra decretale si dichiara che per la sevizie del marito possa la moglie domandar il divorzio, ovver la separazione (*d*), dicendo il Pontefice: „ Che se tanta sia la „ sevizie del marito, onde una sufficiente sicurtà non sia valevole a provvedere al „ timor della moglie, non solamente non „ deve essergli restituita, ma più tosto dalle „ stesso rimuoversi".

La stessa cosa è decisa in altro capitolo sotto il citato titolo (*e*). „ Se poi, dice la „ decretale, il marito porta alla moglie un „ odio capitale tanto che ragionevolmente „ non si fidi di esso lui, venga con gran diligenza consegnata da custodirsi fino alla „ decision della causa a una qualche proba, „ e onesta matrona in un tal luogo ove il „ marito, o i di lui parenti non possano ad „ essa apportare veruna violenza. Così nell' „ antica compilazione delle decretali".

Fra le indicate cause di separazione, e quella che avviene per la fornicazione evvi una tal differenza; che per questa soltanto siccome immediatamente derivante dalla violazione della fede conjugale si dà una separazione perpetua, che all' incontro per le altre cause non è conceduta se non che soltanto *ad tempus*, vale a dir fintantochè venga a cessare il male, o l' incomodo che si teme dalla mutua coabitazione, o dal conjugale trattamento.

Quindi nella sovracitata decretale *capite 13. de restitutione spoliatorum* alle parole riferite immediatamente si soggiugne: „ Altrimenti „ bastando (se sia possibile) il provvedimento della sicurtà, sembra in vero doversi „ restituire la moglie innanzi la cognizion „ della causa". Conciosiachè prestata una tal sicurtà, cessa il motivo di separarsi.

E per verità conviene seriamente riflettere che solendo il più delle volte venir in conseguenza da queste matrimoniali separazioni dei gravissimi disordini, e pregiudizj tanto riguardo ai medesimi conjugati, che alla figliuolanza, a tutta la famiglia, e ai congionti, esige bene spesso se non una stretta giustizia almen la carità, che la parte innocente, che per altro ha un giusto motivo di separarsi, usi dissimulazione, e s' astenga dal chiederne la separazione.

E' quindi d' avvertire essere statuito dai sacri canoni affinchè i conjugati con troppa frequenza per cause frivole, e con pubblico scandalo non rompano l' union maritale non poter li conjugati di propria autorità separarsi

(*a*) *Apud Gratian. caus. 32. qu. 5. can. 18.*
(*b*) *Cap. 2. de conjugio leprosorum.*
(*c*) *Cap. 2. de divortiis.*
(*d*) *Cap. 13. de restitut. spoliatorum.*
(*e*) *Cap. 8. eodem.*

sarsi uno dall'altro particolarmente riguardo all'abitazione, ma che una tal separazione si ha da domandare, e respettivamente dadecretare dal giudice essendo dagli stessi canoni (*a*) condannati coloro che abbandonano le proprie mogli, innanzi che abbiano portate le cause dei lor dissidj innanzi i concilj provinciali, e prima che ne sia stata pronunziata la condanna in giudizio.

Pertanto fa d'uopo che la causa di separazione, o del divorzio *legittimamente* si comprovi innanzi il giudice, nè basta, che la parte che ha ragion di querelarsi ne sia certa, se tale non vien giustificata in faccia allo stesso giudice. Quindi è che un conjugato potrebbe esser costretto dal giudice a riunirsi coll'altro che arbitrariamente fosse stato abbandonato, eziandio sotto pena di scomunica, ed è tenuto di ubbidire riguardo al foro esteriore.

Ciò poi tanto più intender si deve, dappoichè sieno state dedotte le ragioni dalle parti in giudizio, e pronunziata la sentenza dal giudice.

Dal canto del giudice poi non evvi alcun dubbio doversi usare una gran prudenza e moderazione nel decretare la separazione dei conjugati, particolarmente se dal matrimonio abbiano avuta della prole, essendo di mestieri che con gran diligenza e cautela si faccia a esaminare le cause della separazione, e a bilanciare insieme rettamente i danni, che son da temersi dalla stessa separazione rispetto ai conjugati, alla prole, e a tutta la famiglia (*b*).

Indi notano i canonisti (*c*), che la sentenza di divorzio eziandio quanto al toro, e alla coabitazione non passa mai in giudicato; e che il giudice è tenuto sovente ad ammonir *ex officio* i conjugati a riconciliarsi insieme, nè che giammai viene a cessare un tal dovere del giudice affin di indurre la parte colpevole a ravvedimento, e alla riconciliazione.

Deve altresì provvedere il giudice, che per quanto sia possibile, seguita la separazione, tengasi lontano dai conjugati il pericolo d'incontinenza, nè che vivano con pubblico scandalo siccome prescrivono i canoni (*d*). Sopra di che particolarmente Gregorio IX. (*e*), pone la seguente regola; „ Le femine poi, che abbandonato il toro „ conjugale, cadranno per un trascorso di „ carne, se i di loro mariti da te con dili„ genza ammoniti non vorranno riprender „ le stesse convertite a uno stato di vita mi„ gliore a oggetto di Dio, procurerai di col„ locarle nei chiostri con le donne religiose, „ acciocchè facciano ivi una perpetua peni„ tenza". Così commette il sommo Pontefice nella citata decretale ad un vescovo.

§. XXXVI.

Leggi e pratiche tanto di esteri paesi, che della nostra Patria intorno i divorzj, e le separazioni, e l'altre cause annesse, cioè di dote, di alimenti ec. Dei principj, massime della Rota Romana, sulle cause di separazione, e particolarmente riguardo ai motivi riconosciuti per legittimi. Dalle decisioni di questo grave tribunale se ne deduce la circospezione richiesta ne' giudici per resistere ai capricej e malvagità delle parti litiganti, e per deludere la sagacità e l'avidità di chi può fomentare un tal genere di cause tanto dannose alla religione, e alla società.

Giovarà ora l'indicar brevemente la pratica che osservasi a Roma dal tribunal di quella Rota riguardo alle cause che vengono riconosciute legittime a domandar la separazione quanto al toro, e all'abitazione, mentre i giudizj, ossia le decisioni di questa grave ed illustre Assemblea sogliono servir di una norma direttiva in queste nostre curie ecclesiastiche (*f*).

In queste decisioni si stabiliscono primieramente come principj generali. 1. Che il divorzio, e la separazion del toro è una causa ardua e gravissima, e che si reputa una causa di stato. 2. Che viene a equipararsi alla dissoluzione del matrimonio che succede per la morte. 3. Ch'è contro l'istituzio-

(*a*) *Can.* 1. *caus.* 33. *qu.* 2. *& cap.* 3. *de divortiis.*
(*b*) *Zipaus consult.* 13. *de sent. & re judic.*
(*c*) *Zipaus loco cit.*
(*d*) *In can.* 5. *caus.* 22. *qu.* 2.
(*e*) *C.* 19. *de convers. conjug.*
(*f*) *Compendium Rota tom.* 3. *in verbo matrimonium quoad divortium, & thori separationem.*

tuzione Divina e in pregiudizio dell' anime. 4. Ch' è una cosa dannosissima alla repubblica. 5. Che si richiedono delle cause, e delle prove concludentissime. 6. Che di propria autorita i conjugati non possono separarsi. 7. Che non ha da pronunziarsi il giudizio di separazione se non quando non è sufficiente veruna cauzione di sicurtà.

Venendo poscia alle cause leggittime di separazione reputasi: 1. Tale la sevizie del marito, ma che questa deve esser *grave* e *frequente*; sopra di che dicesi esservi luogo all' arbitrio del giudice per discernere se questa sevizie sia tale onde non convenga esporre la donna trepidante al rimedio della cauzione, o sicurtà mentre deve egli ponderare con prudenza le circostanze tutte del sesso, dell' età, della condizione, del tempo, del luogo, e delle maniere.

2 Si concede la separazione del toro per un' odio capitale e irreconciliabile fra conjugati. Quello tal' odio poi può aver origine da più motivi (quando particolarmente ne concorrano varj unitamente) siccome da ingratitudine di uno verso dell' altro, da minaccie, da parole inginriose, da continue discordie, e rancori, da una certa non curanza, da un vizio abituale di un' intollerabile e pericolosa ubbriacchezza, dalla dilapidazione delle sostanze, da litigj civili, o criminali promossi fra i medesimi, e finalmente dalla stessa causa di divorzio, e da altre tali somiglianti occasioni alle quali può riferirsi quella che suolsi appellar comunemente una molesta coabitazione.

3. Ammettesi eziandio per causa legittima una malattià grave e contagiosa p. e. gallica, etica ec. qualora sovrasti il pericolo della vita, e ciò particolarmente se vi concorresse ancora il sospetto d' adulterio; il quale già anche per se solo si considera la primaria e principal causa del divorzio, e rispetto alla qual causa si decide dalla Rota che a comprovarla sieno sufficienti le congetture, e presunzioni., e la pubblica voce, e fama in guisa che il giudice ne abbia una moral certezza.

Tutto ciò che si è osservato su questo articolo intorno la separazione del matrimonio basterà a comprendere quanta prudenza e circospezione richiedasi per parte dei gindici ecclesiastici nell' ammettere le instanze e nel procedere su queste cause affin di resistere con tutto il zelo possibile alla leggerezza, al capriccio, al libertinaggio, e per deludere la sagacità, i rigiri, e l' avidita di chi può in ogni modo fomentare questa tal sorta di cause, le quali moltiplicatesi essendosi in ogni grado di persone per lo scandalo, per le dissensioni delle famiglie, per la consunzione delle sostanze, e dei patrimonj, e finalmente per l' abbandono, e perdita della prole oltre il danno enorme della religione, perturbarono a questi tempi più che mai la pubblica tranquillità,

A questi importantissimi oggetti ebbero sempre la mira i Principi nelle lor leggi dirette a frenare gli abusi di simil genere e invigilano severamente a punirne l' inosservanza, e le trasgressioni. E quanto alla nostra Patria fu anche recentemente promulgato un decreto dall' Eccelso Consiglio di dieci su questa materia sotto il giorno 20. Aprile 1782. nel quale tra le altre cose prescrive e comanda, che qualora le donne generalmente per motivi canonici risolvono di ricorrer alle curie ecclesiastiche per domandar separazione e divorzio v' abbia a precedere il libero ritiro delle medesime in un convento, o conservatorio secondochè sarà meglio riconosciuto e giudicato dalla maturita degli Eccellentissimi Capi, per doversi ivi trattenere sino alla definizione della causa intentata senza potervi uscire, nè ricever altre visite che dei consanguinei, e dell' avvocato ecclesiastico scelto da esse, e contenendosi nella dovuta modestia; si riserva quindi il Tribunale medesimo di procedere contro gli uomini i quali in somiglianti ricorsi al foro ecclesiastico di separazione, e scioglimento di matrimonio contro le proprie mogli fossero ritrovati colpevoli contro li riguardi di religione, e di onestà.

Inoltre son minacciati li difensori dei ricorrenti, ed altri che venissero scoperti rei di maliziosi rigiri nelle cause matrimoniali dei più forti castighi. Dipiù sono in dovere gli Uffiziali della curia Patriarcale di Venezia alle petizioni dei monitorj per parte dei mariti, e delle mogli di portarne l' immediata notizia agli stessi Eccellentissimi Capi coi nomi degli avvocati, o intervenienti per le opportune riflessioni.

Finalmente viene eccitato il zelo pastorale dei prelati per la sollecita definizione delle cause a norma ancora di quanto prescrive il S. concilio di Trento.

Esponendo il Vanespen la pratica del Belgio

gio riguardo alla competenza del giudice nelle cause di separazione, e ad altri articoli connessi alle stesse, siccome di alimenti, della dote ec. riferisce le cose che sieguono.

„ 1. Del divorzio da celebrarsi fra conjugati per il concordato fra Carlo V. e il Vescovo di Liege *tit.* 2. §. 2. la cognizione è del solo giudice ecclesiastico ancorchè per incidenza avvenisse questione intorno l'union matrimoniale innanzi il giudice secolare: nel quale caso il giudice secolare dovrà soprasedere, e rimetter quest'articolo (*siccome spirituale*) al giudice ecclesiastico da doversi dallo stesso definire dentro il corso di un'anno.

„ Secondo lo stesso concordato §. 3. Riguardo agli alimenti che per sorte occorresse di chiedersi dal marito, o dalla moglie, pendente la causa di divorzio, ovvero intorno il trattamento di uno dei medesimi potrà far cognizione il giudice ecclesiastico se le stesse cose vengano innanzi a lui per incidenza, o incidentemente sieno domandate. Per questo nulladimeno non sarà impedito uno dei conjugati di chiedere l'una, o l'altra cosa innanzi il giudice secolare: abbenchè sia pendente innanzi il giudice ecclesiastico la causa di divorzio.

„ Quanto alla dote, o alla donazione per le nozze da lucrarsi, o da perdersi il giudice ecclesiastico non fa cognizione, se non soltanto per incidenza; cioè allorchè si tratta del divorzio per causa d'adulterio, e consecutivamente per lucrar la dote. Quantunque la lite di possessorio pendente nel consiglio del Brabante non resti sospesa per la controversia mossa innanzi l'ecclesiastico sopra la sussistenza, o insussistenza dei contratti antenuziali.

„ Rispetto alla divisione dei beni il giudice ecclesiastico che ha giudicato sul divorzio, non potrà far cognizione se non in forza di un'espressa prorogazione delle parti ma non delli procuratori ".

Chi ricercasse poi saper gli usi della Francia sullo stesso particolare potrà consultarne Carlo Feuret il quale nel suo libro *de abusu* (a) ne tratta diffusamente.

Per ciò che spetta alla pratica Veneta già si è altrove osservato, che questa tal sorta di cause ossia di dissoluzione del matrimonio, o del divorzio, e separazione dei conjugati son riservate (siccome spirituali) al giudizio ecclesiastico, nè queste si agitano se non che nelle sole curie ecclesiastiche, siccome anche lo dichiara il decreto recente dell'Eccelso Consiglio de' Dieci testè allegato.

L'ecclesiastico poi non s'ingerisce nelle cause annesse, o incidenti, ossia di alimenti, e provisionale da corrispondersi dal marito alla moglie pendente la lite, ossia sulla restituzion, o perdita della dote, o su quell'azione forense che i nostri chiamano *assicurazione dotale*; mentre la cognizione su tutte queste azioni spetta esclusivamente presso di noi alla sola potestà secolare delle respettive Magistrature civili cui per le leggi è demandata.

Nel nostro codice di leggi ossia statuto abbiamo la seguente legge riguardante la perdita che fa una donna della sua dote qualora dal giudice ecclesiastico sia stata separata dal marito per causa d'adulterio.

„ Se alcuna donna per giudizio ecclesiastico sarà dal marito per adulterio separata, e dai nostri giudici dimanderà che sopra la sua dote le sia fatta giustizia, vogliamo che per niun modo sopra questo sia ascoltata. Ma se il marito dopo tal separazione avrà di nuovo la stessa a se congiunta, trattandola come mogliere, secondochè pubblicamente può apparire, la ragion della dote ritorni in essa, come avanti la separazione aveva (b)".

Un'altra legge intorno l'indicata azione di *Assicurazione della dote*, che talvolta ha luogo nelle cause di separazione intentata dalla moglie, la qual azione ha per oggetto di metter in salvo i suoi diritti dotali, allorchè il marito *tende all' inopiam*, come parla la stessa legge, può vedersi nella *Correzion Trivisana* (c).

§. XXXVII.

(a) *Lib. 5. cap. 4. n. 16.*

(b) *Lib. 4. cap. 33. mulier per adulterium judicio ecclesiæ separata non audiatur super exigenda repromissa.*

(c) *Cap. 7. Mulier, vergente marito ad inopiam, quomodo dotis assecurationem accipere debeat. Consult. majoris concilii 1533. die 4. Novemb. incipit* Non si possi.

§. XXXVII.

Delle seconde nozze. Sciolto che sia colla morte di uno de' conjugati il matrimonio, non è vietato alla parte superstite di passar alle seconde nozze; riputandosi eretici dalla chiesa coloro che le riprovano. Per nome di seconde nozze intendonsi eziandio le terze, le quarte, e così successivamente. Qualunque ne sia la disposizione delle leggi civili i canoni non permettono, che nè per la cattività, nè per la lunga assenza di uno dei conjugati, l'altro se ne passi alle seconde nozze. E' rimesso all' arbitrio del giudice, o del superiore ecclesiastico il decidere intorno la sufficienza delle prove della morte di un dei conjugati. Le leggi civili non permettevano a una femina vedova di passar alle seconde nozze dentro l'anno; *ma anzi era punita insieme col di lei padre, e il genitore del secondo marito. Ragioni riflessibili di queste leggi. I canoni dispongono in contrario sull' autorità dell' Apostolo, e abolirono la pena dell'* Infamia, *con tutte le altre pene statuite dal jus civile contro la femina che si marita dentro l' anno del lutto. Restano nel suo vigore le leggi che riguardano li diritti dei genitori, e de figliuoli intorno alle seconde nozze. Riflessioni morali sulla bigamia. Non si benedicono le seconde nozze.*

L'Apostolo parlando delle vedove, dice nella sua epistola ai Corinti: *Dico poi alle non maritate e alle vedove, buona cosa è ad esse se così rimangano, siccome anch' io. Che se non sieno continenti, si maritino* (*a*). E nella prima a Timoteo (*b*) dice alle giovani vedove: *Voglio adunque che le giovani si maritino, che facciano dei figliuoli, che sien madri di famiglia ec.* Finalmente parlando in genere nella stessa epistola ai Corinti (*c*): *La donna è astretta alla legge per tutto il tempo che vive il di lei marito: che se morirà il marito della stessa, è liberata, si mariti a chi vuole soltanto nel Signore.*

Da tali chiarissime testimonianze dell' Apostolo, di uniforme consentimento insegnarono i padri, che qualora viene a disciogliersi il vincolo del matrimonio per la morte di uno dei conjugati, può l' altro che sopravive passar liberamente ad altre nozze, e annoverarono insieme fra gli eretici coloro che riprovavano le seconde nozze come una cosa mala, e proibita.

Donde dal Niceno concilio fu già statuito che gli eretici chiamati *Cattari o Puri* i quali rientravano in seno della chiesa prima d'ogni altra cosa professar dovessero in iscritto di *comunicar eziandio coi Bigami* (*d*).

Bigami appellansi *quelli* che contrassero le seconde nozze, e perciò il comunicare cogli stessi era lo stesso che approvar col fatto le seconde nozze.

Per nome poi di *seconde nozze* intendonsi non solamente quelle che immediatamente si fanno dopo il primo matrimonio, ma le terze, le quarte, e d'altre ancora che seguissero; nè la chiesa riprova alcuna rinnovazione, mentre dicendo l' Apostolo: „ *Che se morirà* (son parole d' Agostino) *il di lei* „ *marito*, non dice il primo, o il secondo, „ o quanti, ne tocca a noi di definire ciò „ che non definisce l' Apostolo. Donde nè io „ stesso devo condannare alcuna sorte di nozze; nè renderle vergognose per il numero (*e*) ". Della qual testimonianza ne fece uso anche Graziano (*f*).

Pertanto queste seconde nozze son tenute dalla chiesa per lecite, semprechè la donna resti sciolta dalla legge dell' uomo, e così *vice versa* stante la morte di uno de' conjugati, mentre ella non crede, che in altro modo possa sciogliersi il vincolo del matrimonio rato, e consumato, se non che per la morte corporale che dall'Apostolo si spiega col vocabolo di *dormizione*.

Donde per quanto le leggi civili permesso abbiano ad una femina una volta o per la cattività, o per la lunga assenza del marito di passar alle seconde nozze, la chiesa tuttavolta ciò giammai non permette, ma comanda che si aspetti, sintantochè venga assicurata della morte del conjugato.

Presso Graziano trovansi varj canoni che parlano della stessa cosa (*g*), e nell' epistola ca-

(*a*) 1. *ad Cor.* 7. (*b*) C. 5.
(*c*) *Cap.* 7.
(*d*) *Canone* 8.
(*e*) *Lib. de bono viduitatis cap.* 11.
(*f*) *Caus.* 31. *qu.* 2. *can.* 11. & 13.
(*g*) *Caus.* 34. *qu.* 4.

la canonica di S. Basilio ad Amfilochio (*a*) trattasi da fornicatore un conjugato che in assenza dell'altro, senza esserne certo della morte si unisce in matrimonio con un terzo.

„ E nel quinto delle decretali interrogato „ Clemente III. intorno quelle femine, le „ quali abbiano aspettato oltre lo spazio di „ anni sette i lor mariti lontani per cagion „ di cattività, o di pellegrinaggio nè possono essere certificate della vita, o morte „ degli stessi, abbenchè su di ciò usata abbiano una diligente cura, e che attesa „ l'età giovanile, o per l'umana fragilità „ non possano contenersi, ricercando di sposar degli altri, rispose: Che per qualsivoglia corso di tempo così rimangano, vivendo i lor mariti non possono canonicamente affrattarsi ad aver per compagni altri uomini: nè, soggiugne, per autorità „ della chiesa permetterai ad esse di contrarre, sintantochè non ricevano una nuova *certa* della morte dei proprj mariti (*b*) “.

E a tutti i cristiani posti in istato di cattività presso i Saraceni scrisse Lucio III (*c*) „ Nessuno di voi si faccia lecito d'or innanzi „ di passarsene alle seconde nozze sintantochè non vi consti *con una ferma certezza* „ il consorte vostro sia mancato di questa „ vita “.

Per il che conchiudono i canonisti doversi avere certezza della morte di uno de' conjugati prima che l'altro s'impegni in altre nozze, o che il giudice ciò gli permetta, e che sebbene i canoni non istabiliscano un determinato genere di prova tocca al giudice il farne l'esame, e profferire il suo giudizio, cosichè, e sulla deposizione di testimonj, e per altre circostanze che vi concorrano nei casi emergenti risolva se vi sia una sufficiente certezza della morte dell'altro conjugato innanzi di permettere che si passi a nuovo matrimonio siccome col Zipeo (*d*), osserva il Vanespen.

Riferisce egli ancora a questo proposito (*e*) un decreto del sinodo diocesano di Malines tenuto l'anno 1609. nel quale si dichiara: „ Non risultando per la lunga assenza di uno de' conjugati ch'egli sia mancato di vita, e non devendosi presumer la „ morte, ma comprovarla (conciosiachè si „ presume che ognuno viva) desiderando di „ affrettarsi alle seconde nozze, non si congiunga in matrimonio se non avutane prima una certezza legittima della morte del „ primo conjugato; *intantochè*, *soggiugne*, *constasso che non solamente per anni sette come molti si dann'a credere, ma eziamdio, e per venti, e per trenta, e più continuatamente ne fosse stato assente* “.

Secondo le leggi civili neppur sciolto il matrimonio per la morte naturale del marito non era permesso a una moglie superstite di passar *tosto* alle seconde nozze; ma era tenuta per *un' anno* a piangere il defunto marito, e astenersi dalle nozze; altrimenti erano notati d'infamia tanto lei stessa, che l'uomo, che la sposava, ed insieme il padre che l'avesse collocata in matrimonio, e il padre ancora del secondo marito qual ora avesse potuto impedire al proprio figliuolo un tal matrimonio colla vedova. Così statuiscono più leggi, nel Digesto (*f*), e nel Codice (*g*) in una delle quali ancora si minacciano dell' altre pene a una femina (*h*) che si marita dentro l'anno del lutto, e in altra legge (*i*) l'anno, che per l'avanti era di soli dieci mesi (il quale riputavasi lunare) fu esteso all'anno solare di mesi dodeci.

Varie furono le ragioni di promulgar queste leggi, e non poco per verità riflessibili. La prima e la principale fra queste era per evitar la confusione del sangue, e perchè frequentemente non riuscisse incerto qual si fosse il vero padre della prole nata, se il primo, o il secondo marito, della qual ragione ne parla una delle citate leggi nei Digesti (*k*).

Un'altra ragione si è affin di non ingerir sospetto di adulterio commesso, essendo ancora in vita il di lei marito, o gli aver pensato a

(*a*) *Can. 3. & can. 36.*
(*b*) *Cap. 19. de sponsal.*
(*c*) *Cap. 2. de secundis nuptiis.*
(*d*) *Consult. 1. de secundis nuptiis.*
(*e*) *Part. 2. tit. 15. cap. 3. n. 6.*

(*f*) *L. 1. & 11. §. 1. ff. de his qui notantur infamia.*
(*g*) *L. 1. & 2. Cod. de secundis nuptiis.*
(*h*) *L. 1. Cod. eod.* (*i*) *L. 2. eod. eod.*
(*k*) *Leg. 11. ff. eod. §. 1.*

to a sposare in secondi voti quegli con cui vuol affrettare a maritarsi.

S'aggiugne per una terza ragione la riverenza ch'è dovuta dalla moglie alla memoria di suo marito: conciosiachè, come abbiamo in Lucano *l'ultima prova di fedeltà ha da esser di piangere il marito* (a) essendo particolarmente comune il desiderio de' conjugati che muojono, che la parte superstite non passi a seconde nozze.

Ma non ostante le ragioni accennate la chiesa ha creduto che sia in libertà del conjugato che sopravive, tosto che succeduta sia la morte dell'altro di passar alle seconde nozze, atteso che l'Apostolo ha detto semplicemente, che la donna, da che sarà morto suo marito è liberata dalla legge, da cui era astretta al marito stesso, cosichè si mariti con chi vuole.

E quindi ha creduto dipiù, che la donna, secondo l'indulgenza ad essa conceduta dall' Apostolo, passando da che è morto suo marito alle seconde nozze non incorra nella pena *d' infamia* siccome è dichiarato in due decretali (b), nelle quali viene tolta ed abolita espressamente la stessa pena attesa la libertà conceduta dall' Apostolo alla femina, soggiugnendosi, che in queste cose particolarmente le leggi *secolari non isdegnano d' imitare i sacri canoni*.

Per testimonianza di Antonio Fabro nelle sue annotazioni sul codice non solamente oggi è abolita la pena d' infamia, ma per la stessa ragione eziandio tutte le altre pene decretate dalle leggi civili contro le vedove, che si maritano dentro l'anno del lutto, e così egli dice essere stato giudicato, conchiudendo poscia: „ Che non è la vedova a deterior condizione se si marita dentro l'anno, di quello che se si mariti posteriormente (c). "

La stessa cosa osserva parimenti Gudelin (d), il quale dipiù avverte per testimonianza di Giulio Claro che se una donna non si mariti dentro l'anno del lutto, ma viva per altro dissolutamente, e per istupro commesso partorisca non evita questa pena d' infamia, nè l'altre statuite dalle leggi.

Ma sebbene oggi non han più luogo, e sono ossolete ogni sorte di pene che in odio delle seconde nozze minacciaron le leggi contro le vedove: quelle cose però che statuirono non tanto in pena di chi rinova le nozze, quanto in favor dei figliuoli del primo matrimonio, o per altro riguardo sono anche oggi in uso, come nota il citato Gudelin (e), e il Zipeo trattando delle leggi Fiaminghe (f), il quale dice a questo proposito *delle seconde nozze*: Che non fu intenzione di S. Paolo di detrarre alcuna cosa dalle pubbliche leggi, le quali giustamente provvedono intorno i diritti dei genitori, e dei figliuoli.

Ma avvertasi null'ostante le cose anzidette che sebbene la chiesa non ha giammai riprovato le seconde nozze, e nemmeno le ulteriori; ha ella tuttavolta sempre riconosciuto che il passare a replicati matrimonj ingerisce un qualche sospetto d' incontinenza. La qual presunzione suol acquistare una maggior forza rispetto a coloro che si maritano per la *terza volta*, di quello che *la seconda*, e quindi cresce viepiù la presunzione stessa riguardo a quei che replicano il *quarto*, di quello *il terzo*. E perciò i padri han proceduto con men dolcezza con i *trigami*, che coi *bigami*, e si son serviti di più acri espressioni contro i primi, chiamando la trigamia un' *onesta fornicazione*, con che, come si è detto, vollero eglino redarguire l'incontinenza di chi tante volte ripete il matrimonio e non riprovare assolutamente le seconde, le terze, le quarte, o le ulteriori nozze (g).

E in questo medesimo senso convien intendere i canoni che impongon la penitenza ai bigami, o a coloro che rinuovano il matrimonio, e fra gli altri un canone Neocesariense riferito da Graziano (h), in questi termini: „ Intorno a coloro i quali con frequenza prendon mogli, e a quelle le quali so-

(a) *Ultima debet esse fides lugere virum. Pompejus ad uxorem Corneliam.*
(b) *Cap. 4. & 5. de secundis nuptiis.*
(c) *Lib. 5. tit. 5. definit. 1. nota 5.*
(d) *Lib. 1. de jure novissimo c. 12.*
(e) *Loco citato.*
(f) *In notitia juris Belgici titulo de secundis nuptiis.*
(g) *Vanespen loco cit. n. 15.*
(h) *Canone 3. apud Gratian. caus. 31. qu. 1. can. 8.*

„ li sovente si maritano è statuito per verità il tempo di penitenza lor manifesto, „ ma e la vita, e la fede dei medesimi può „ abbreviarne il tempo.

Anche il Baronio è di parere che in vigor dell'allegato canone sia imposta la penitenza ai veri bigami. Non perchè, ei dice, pecchino contraendo il secondo matrimonio, ma perchè manifestano la propria loro incontinenza, e più licenziosamente si prevalgono della bigamia, la quale è istituita per rimedio dell'umana fragilità (*a*).

A questo stesso canone Graziano vi unisce un'altro del concilio Neocesariense che lo riporta come siegue: „ Un prete poi non „ deve trovarsi presente a un convito di „ *seconde* nozze. E poichè massimamente vie„ ne ingionto d' impor la *penitenza* alle se„ conde nozze, qual sarà quel prete che per „ un convito acconsenta alle stesse noz„ ze (*b*)? “

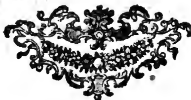
Sebbene oggi non impongasi veruna pena a coloro che ripetono il matrimonio, e che le seconde nozze eziandio sieno approvate dal sacerdote che vi assiste, nulladimeno dà a divedere la chiesa ch' ella non approva del pari le seconde siccome le prime nozze mentre vuole che queste, e non quelle vengano in ispecialità dal sacerdote benedette secondochè dichiara una decretale (*c*), ed in altra (*d*), ordinando Alessandro III. „ che un cappellano il quale impiega la be„ nedizione nelle seconde nozze sospeso dall' „ uffizio, e benefizio sia diretto alla Sede „ Apostolica colle lettere testimoniali dell' Or„ dinario. “

E quantunque l'accennata pena e remissione alla S. Sede non sia oggi in uso, comunemente però i moderni rituali prescrivono, che non abbiano a benedirsi le seconde nozze, e ciò particolarmente se sieno le seconde *dalla parte della moglie*, e che essa sia stata una volta benedetta.

S. Agostino nel suo libro *de bono viduitatis*, ovvero in una lettera alla vedova Giuliana sostiene doversi preferire la vedovanza alle seconde nozze; ma nello stesso tempo comprova diffusamente che non per questo son da riprovarsi le seconde nozze dicendo fra le altre cose: „ Laonde fa d' uopo „ che prima di ogni altra cosa tu sappia, che „ per il bene che tu hai eletto non si con„ dannano le seconde nozze, ma in grado „ inferiore si onorano. Conciosiachè siccome „ il bene della santa verginità che piacque „ di eleggere alla figlia tua non condanna le „ tue prime nozze, così nè la tua vedovan„ za le seconde nozze di chiunque. “

(*a*) *Ad annum* 314. *n.* 91.
(*b*) *Apud Gratian. can.* 8.

(*c*) *Cap.* 3. *de secundis nuptiis*.
(*d*) *Cap.* 1. *eodem*.



APPENDICE
AL
DIRITTO ECCLESIASTICO

DISSERTAZIONE DECIMA.

INTORNO I SEMINARJ, I COLLEGJ E LE SCUOLE PER L' EDUCAZIONE DEL CLERO SECOLARE.

Per supplimento del Cap. VI. del Sacramento dell' Ordine, all' Artitolo I. de' Sacramenti Parte II.

§. I.

Dei seminarj: dell' origine e scopo de' medesimi. Varie testimonianze dell' antichità de' seminarj, ossia delle scuole episcopali, ovvero sotto l' ispezione e direzione dei vescovi. Educavansi i giovani chierici come in altrettanti monasterj, e collegj, e traevano da questi i vescovi de' buoni ministri per le loro diocesi. Zelo degli antichi Imperatori e Principi per l' educazione de' chierici. Decadenza di queste scuole chiericali mantenutasi fino al concilio di Trento, parte per l' erezione delle università e scuole pubbliche, parte per incuria de' prelati. Decreto del concilio di Trento, che ordina l' instituzione de' seminarj in tutte le diocesi. Dell' eccellenza di questo provvedimento, celebrata da tutti gli storici, e riconosciuta dall' esperienza.

I Più antichi monumenti ecclesiastici ci documentano che i giovani chierici venissero collocati dai vescovi in certi collegj ossia monasterj per esserne educati sotto la direzione dei vescovi, come in altrettanti seminarj, da quali ne assumevano poi a suo tempo dei sacri ministri da impiegar in servizio delle lor diocesi. Un primo documento il possiamo raccogliere in Possidio, che scrisse la vita di Agostino, il quale riferisce (*a*), che fatto egli vescovo costrusse un monastero di chierici, dal quale in guisa di un seminario traeva dei soggetti dotti ed esercitati per mandarli a varie chiese, e che molti vescovi eccitati dall' esempio di Agostino fondarono dei luoghi somiglianti.

Egli parla in più luoghi delle sue opere di questo suo monastero di chierici e in due sermoni (*b*) espone al suo popolo di Bona la maniera e l' istituto di vita che avea proposto di prescrivere, e di aver insieme determinato di non ordinar alcun chierico il quale non fosse disposto di condur la vita seco lui in questo collegio, o monastero.

Un' altra antica testimonianza ce la somministra un canone del concilio IV. Toletano ove parlasi di questi tali collegj, o monasterj di chierici (*c*). „ *Ogni età* (dicono i padri) *dall' adolescenza è proclive al* „ *male*: Conciosiachè nulla avvi di più incerto quanto la vita dei giovani: Per questa ragione fa d'uopo di statuire, che se vi son nel clero dei giovanetti, o dei fanciulli, faccian tutti soggiorno in un medesimo conclave dell' atrio, acciocchè conducano gli anni di questa lubrica età non nella sensualità, ma nell' ecclesiastiche discipline, affidati ad un personaggio riputatissimo e di matura età che serva lor di maestro della scienza, e di testimonio della lor vita. Che se taluni vi saranno fra questi in istato pupillare, vengano assistiti dalla

(*a*) *Cap. 11.*
(*b*) *Serm. 49. & 50. de diversis.*

(*c*) *Can. 23. apud Gratian. caus. 12. qu. 1. can. 1.*

„ dalla tutela dei sacerdoti, acciocchè i lor „ costumi restino preservati dall' iniquità, e „ la loro roba dall' ingiustizia dei ribal- „ di. "

A questi collegj dei chierici corrispondono quei luoghi di scuola, o di educazione che ebbero a cuore che istituite fossero per le diocesi Carlo Magno, e di lui successori tutti intenti a procurar la riforma dell' ecclesiastica e chierical disciplina. Era risoluta volontà di quei religiosissimi imperanti che nei luoghi medesimi i giovani da promuoversi a suo tempo nel clero fossero ammaestrati nelle sacre lettere, e nelle canoniche istituzioni secondo il dovere, e sotto la direzione dei vescovi.

Di questa pia intenzione di Carlo Magno così ne parlano i padri del concilio Cabilonense II. tenuto all' anno 813. (*a*). „ Fa di „ mestieri ancora, che siccome il Signore „ e Imperator Carlo, Principe di singolar „ mansuetudine, fortezza, prudenza, giusti- „ zia e temperanza ha comandato, istitui- „ scansi delle scuole, nelle quali s' appren- „ dano le lettere, ed il metodo della disci- „ plina, e gl' insegnamenti della S. Scrittu- „ ra, e che ivi vengano addottrinate perso- „ ne tali di cui meritamente dir si possa col „ Signore: *Voi siete il sal della terra*, e quei „ che esser possano di condimento ai popoli, „ e la di cui dottrina non solamente faccia „ fronte alla moltiplicità dell' eresie, ma alle „ suggestioni eziandio dell' Anticristo, ed „ anzi allo stesso Anticristo, e con ragione „ si dica di essi a gloria della chiesa: *Mille „ scudi pendon da quella, ogni armatura dei „ forti*. "

E il capitolare di Lodovico il Pio dell' anno 823. che contiene una general ammonizione alle persone dell' uno, e dell' altro ordine coll' istruzione di quegli uffiziali chiamati *missi Dominici*, i quali erano delegati dall' imperatore nelle diverse provincie, così parla ai vescovi intorno a queste tali scuole: „ orsù dunque non si trascuri da voi di or- „ dinare le scuole per istruire, ed ammae- „ strare i figliuoli, e i ministri della chiesa „ (siccome in passato il promettesse a noi „ in Attignì, e come ve lo abbiamo ingion- „ to) in luoghi adattati, qualora non fosse „ stato ciò ancora eseguito per utilità, o pro- „ fitto di molti.

In un decreto inoltre del concilio III. di Parigi trovasi scritto: „ Abbiam fra noi de- „ cretato di uniforme consentimento che cias- „ chedun vescovo usasse d' or' innanzi una „ maggior sollecitudine nel tener le scuole, „ e nell' allevare ed educare i soldati di „ Cristo per utilità della chiesa. E dipiù „ esperimentar vogliamo la cura di ciasche- „ duno, e quando si terrà il concilio pro- „ vinciale dei vescovi ogni rettore faccia, „ che si trovino presenti i suoi scolastici al „ concilio per l' effetto che sieno fatti noti „ anche alle altre chiese, e che divenga a „ tutti manifesto l' industrioso suo zelo in- „ torno il Divin culto (*b*) ".

Tutte le addotte testimonianze riguardano le scuole episcopali cioè instituite dai vescovi, e dipendenti dalla loro sovraintendenza e direzione, delle quali diffusamente ne tratta Gio: Filesaco nella sua opera dell' autorità dei vescovi (*c*).

Queste scuole, o sia collegj vescovili nei quali, come abbiam detto, sotto l' occhio dei vescovi andavasi formando la gioventù nello stato ecclesiastico incominciarono di molto ad illanguidirsi verso il secolo XI. e ciò tanto attese le varie Accademie, o sia pubbliche scuole, che principiavansi ad erigere, quanto per l' ingiuria dei tempi, e per la trascuraggine dei prelati: cosichè difficile sarebbe dal secolo decimo fino al tempo che venne celebrato il concilio di Trento cioè fino quasi al finir del secolo XVI. il ritrovare, oltre le scuole pubbliche, o certe altre private nei monasterj di monaci, o dei canonici regolari, altri Ginnasj vescovili, nei quali fosse esercitata la gioventù nei doveri e ministerj ecclesiastici, secondochè fu osservato dal Tomassino (*d*).

A un tale gravissimo difetto riflettendo i più zelanti vescovi, e allo stesso imputando in gran parte la mancanza di buoni pastori, instarono nel concilio di Trento, ove stavano adunati, per lo ristabilimento di queste tali

(*a*) *Can.* 3.
(*b*) *Lib.* 1. *cap.* 30. *in additione* 2. *ad capitularia Regum Francorum cap.* 5.
(*c*) *De sacra episcoporum auctoritate cap.* 15. §. 2.
(*d*) *De discipl. ecclesiast. pars.* 4. *lib.* 2. *c.* 35. *num.* 1.

tali scuole, e venne anche il lor desiderio riconosciuto siccome un mezzo valevolissimo alla riforma del clero tantochè per testimonianza del cardinal Pallavicino, che scrisse la storia di quel concilio, ebbero molti ad asserire: „ che se dalla celebrazione del me„ desimo non si fosse ottenuto alcun' altro „ frutto, questo solo sarebbe stato sufficien„ te a compensare tante fatiche ed incomo„ di siccome quegli che veniva giudicato l'u„ nico spediente, e il più efficace provvedi„ mento per riformare la decaduta discipli„ na: una regola certa, ed infallibile essen„ do che in ogni Repubblica tali sono i cit„ tadini quali vengono educati (a)".

A questo importantissimo oggetto mirando i padri Tridentini han statuito: „ che sieno „ tenute cadaune le chiese cattedrali, metro„ politane, e le maggiori a queste a propor„ zion delle facoltà, e dell' ampiezza della „ diocesi, di mantenere, religiosamente edu„ care, ed instituire nelle scienze ecclesiasti„ che un certo numero di giovani della stes„ sa città, o diocesi, o di quella provincia „ (se ivi non se ne trovino) in un colle„ gio a ciò destinato in vicinanza alle stesse „ chiese, o in altro luogo conveniente da „ eleggersi dal vescovo (b)".

§. II.

Questo nome di seminarj trasse la sua origine dallo stesso Tridentino. Il fine di quest' instituzione si è di ricavar a suo tempo dei buoni pastori ed altri ministri della chiesa. Dell' instituzioni *del* seminario *di S. Carlo arcivescovo di Milano comprese fra le sue opere che contengono regole salutari per la buona disciplina dei seminarj, e che servirono agli altri vescovi di norma. Essendo il fine dell' educazione la probità e la dottrina, devesi aver a cuore particolarmente la prima. Dovendosi escludere dall' animo dei giovani chierici qualunque inclinazione all' interesse e venalità, li rettori han da invigilare, che nemmen si faccia parola di oggetti riguardanti il temporale dei benefizj ecclesiastici. Dover del confessore dei seminaristi, ha da ispirar loro unicamente la gloria di Dio, e la salvezza dell' anime. Il suo esempio della vita deve servir loro di modello.*

NEl suo decreto il concilio ha chiaramente enunciato lo scopo di tali collegj, vale a dir che nei medesimi vengano i giovani alimentati, ed istruiti, onde finalmente divengano ministri ed operaj della chiesa, e che gli stessi collegj sieno di fatti tanti *seminarj* della chiesa, il qual nome attribuito dal concilio di Trento a questi luoghi di educazione lo ritennero fino a nostri giorni.

S. Carlo il principal ristauratore dei seminarj, al di cui esempio e norma uniformaronsi i vescovi nell' erigere i seminarj, nelle sue *instituzioni* del *seminario* (c) parlando dello scopo dello stesso premette prima d'ogni altra cosa: „ i giovani che per singolar „ divina beneficenza sono stati trascelti per „ essere educati nel seminario, devono parti„ colarmente riflettere per qual fine sieno „ stati dal concilio di Trento instituiti i se„ minarj e ben compreso che l'hanno, soven„ te richiamarselo alla mente, e procurare „ con ogni sforzo, che mercè il divin aju„ to il conseguiscano per utilità della chiesa „ e in sollievo dei pastori.

Dipoi passando alla maniera d' instituir i seminarj soggiugne: „ sono adunque i semi„ narj particolarmente instituiti, acciocchè in „ quelli sieno allevati dei buoni, e valenti „ operaj nella cura dell' anime, che col suo „ Sangue preziosissimo furon da Cristo re„ dente, e per verità quei tali giovani (i „ quali per la loro età che tenera essendo, „ è proclive ai piaceri, e flessibile eziandio „ a ricevere l' impressioni del bene) devono „ ammaestrarsi negli esercizj delle virtù, e „ tenersi in freno colle più severe leggi del„ la disciplina acciocchè acquistino quella „ perfezion di vita, la quale ha da risplen„ dere in coloro che son per essere i dotto„ ri dei popoli.

Quindi n' inferisce dalle cose premesse, che due cose richiedendosi principalmente in un sacerdote, e in un pastore, vale a dir la probità, e la dottrina l' una, e l' altra si ha da procacciar nei seminarj. „ Ma siccome (ei „ dice)

(a) *Lib. 21. c. 8. n. 3.*
(b) *Sess. 23. c. 18.*
(c) *Part. 3. cap. 1.*

„ dice) più necessaria si è la probità, di „ quello che la dottrina, così fa d' uopo ch' „ eglino vi pongano una maggior cura nello „ studio di quella : attesochè massimamente „ l' acquisto delle virtù dipende piuttosto „ dall' assiduità e industria di ciascheduno, „ di quello che dalla diligenza dei rettori, „ e dei precettori cosichè chi non usa fatica „ poco, o nulla giova sperare dall'altrui vi„ gilanza “.

Pertanto, prosiegue, ognuno si prefigga, alla mente ed abbia ogni giorno la risoluzione di voler divenire assolutamente un buon „ ministro per utilità di questa chiesa di Mi„ lano, e di mantenersi col divino ajuto im„ mune da ogni macchia di peccato; concio„ siachè con tale intenzione molto più facil„ mente conseguirà il possedimento della dot„ trina tanto per proprio, che per altrui „ vantaggio; e riconoscendo la grandezza „ del benefizio d'essersegli offerta una sì bel„ la occasione, con tutto lo spirito ogni gior„ no offerisca se stesso a Dio Signore, e il „ preghi di farlo riuscire un ministro idoneo „ a questo fine “.

Sebbene poi gli alunni dei seminarj siano destinati allo stato ecclesiastico, e alla cura dell'anime, devono eglino tuttavolta essere alieni da ogni ambizione e cupidigia dei benefizj, e delle cose temporali, richiamandosi spesse fiate alla mente che nel ricevere la chierical tonsura professarono espressamente: „ il Signore parte dell'eredità mia, e „ del mio calice; tu sei quegli che mi resti„ tuirai la mia eredità: come se detto avessero ch'essi nella milizia di Cristo non dimandano, nè aspettano altra eredità, parte, o mercede se non che il Signore.

Donde avverte S. Carlo (a) che si procuri particolarmente nei sermoni, e nelle confessioni „ di toglier dalla mente dei chie„ rici ogni desiderio, e voglia di benefizj; „ e di badar inoltre che intorno la stessa co„ sa nemmen confabulino tra di loro, e di „ più d' inculcar ai medesimi sovente con „ quanta avversione da ogni pensier delle uma„ ne cose devano caminare nella via del Si„ gnore le persone dell' ordine ecclesiasti„ co “.

Esorta quindi il confessore del seminario „ usi ogni studio ad inserir negli animi di „ tutti un sommo zelo dell' anime, l' anne„ gazione della propria volontà, una vera „ ubbidienza, una carità paterna, di sop„ primere con salutari ammonizioni i deside„ rj che van nascendo di pingui beneficj, o „ di ricchezze, vieti eziandio tutte le con„ fabulazioni su queste cose, insegni final„ mente doversi cercar e procurar da esso „ loro unicamente la gloria di Dio, e la „ salvezza dell' anime “.

Parlando egli dell' uffizio del confessore indirizza allo stesso i seguenti avvertimenti (b).

„ Il confessore del seminario consideri se„ co stesso, che dalla sua persona, e da una „ retta amministrazione del proprio ministe„ ro dipendono i progressi in ogni virtù di „ coloro che vivono nel seminario. “

„ Laonde comprenderà quanto male si fosse „ che egli non vivesse di tal maniera, e che „ tale non fosse tutta la condotta della pro„ pria vita, cosichè dal viver suo, e da suoi „ costumi possano desumersi gli esempj d' ogni „ dovere, e virtù “.

„ Sostenga la dignità del proprio uffizio, „ e ne mantenga l' autorità colla pietà, col„ la mansuetudine, coll' umiltà, colla pru„ denza, colla carità “.

„ Abbia a cuore la pace, e la concordia „ di tutta la famiglia; donde si studj in ogni „ modo di sedar li dissapori, se mai ne na„ scessero “.

„ Sarà a di lui cognizione la vita, ed i „ costumi di ciascheduno, per quanto è pos„ sibile, onde possa ridur al dovere i difet„ tuosi, o stimolare nella via del Signore i „ principianti “.

A questi pii e saggj suggerimenti del zelante Santo Pastore, riflettano di grazia i rettori, e li sovraintendenti ai seminarj, e collegj, affin di procacciar con sollecitudine ai proprj alunni dei confessori di pietà, di zelo, e di dottrina; attesochè principalmente dalla buona scelta dipende in gran parte il frutto di questi luoghi di educazione.

§. III.

(a) *Part. I. cap. I.*

(b) *Part. 2. cap. 4.*

§. III.

Quali devano ammetterſi nei ſeminarj. Conviene attendere all' indole di queſti giovani nell' ammiſſione affinchè il mal' eſempio non corrompa gli altri, dipendendo i frutti del ſeminario dalla buona ſcelta. S' hanno da preferire i poveri ſenza eſcludere i ricchi che ſi mantengono a proprie ſpeſe. Sovraintendenza de' veſcovi ai ſeminarj col conſiglio di due canonici. San Carlo faceva due volte all' anno la viſita del ſeminario, ed informavaſi con un' eſattezza ſorprendente d' ogni coſa parlando ſeparatamente, ed in ſegreto con cadauno dei ſeminariſti per rilevarne fino le loro intenzioni. La buona diſciplina dei ſeminarj ſerve a richiamare il concorſo anche di alunni di rango, e qualità.

IL concilio di Trento nell' allegato ſuo decreto ſull' erezion dei ſeminarj vuol: „ che in queſto collegio vengano ricevuti „ quelli, che hanno almeno anni dodeci, e „ che nati ſieno di legittimo matrimonio, e „ ſapranno leggere, e ſcrivere competente- „ mente, e la di cui indole, e volontà faccia ſperare ch' eglino ſaran per impiegar- „ ſi perpetuamente nei miniſterj eccleſiaſtici".

San Carlo coglier volendo dai ſeminarj un frutto copioſo, e non ignorando quanto facil coſa ſia, che dai cattivi, e diſcoli vengano corrotti i buoni, fra le altre coſe ha inculcato (*a*): „ che conviene uſarſi una „ ſomma cautela particolarmente nell' am- „ metter nel ſeminario dei chierici idonei: „ nè che ſoltanto ſi rimiri al talento, e all' „ abilità negli ſtudj letterarj, e negli eſerci- „ zj delle funzioni eccleſiaſtiche, ma che „ molto più conviene aver riguardo in ciaſ- „ cheduno ai coſtumi, ed alla diſciplina. „ Concioſiachè (ei dice) quali ſaranno „ quelli che ſi ammetteranno, tali onni- „ namente derivaranno i frutti dal ſemina- „ rio".

Il Tridentino aggiugne la norma dell' eſame che vuole ſia oſſervato nell' ammetter gl' ingredienti nel ſeminario alla qual riflettere vi devono meritamente, e uniformarſi i veſcovi, ed altri, cui incombe la cura di ricevere gli ſteſſi alunni.

Proſiegue egli nel ſuo decreto a ordinare: „ Che particolarmente ſi eleggano figliuoli „ di povere perſone, ſenza però eſcludere i „ ricchi, purchè ſi mantengano a proprie „ ſpeſe, e abbiano l' intenzione di ſervir „ Dio, e la chieſa".

E dopo di aver premeſſe alcune coſe che poſſono ſervire all' iſtruzion della gioventù, e a formarli nel buon coſtume, e nella pietà, ſoggiugne: „ Le quali coſe tutte cadauni i veſcovi ſtabiliranno col conſiglio di „ due canonici ſeniori e più gravi ch' egli- „ no ſi eleggeranno, ſiccome lor ſuggerirà „ lo Spirito Santo, e procureranno, che le „ ſteſſe coſe ſieno ſempre oſſervate colle fre- „ quenti viſite. Puniranno ſeveramente i di- „ ſcoli, e gl' incorriggibili, e diſſeminatori „ dei mali coſtumi: eziandio col diſcacciar- „ li qualora foſſe d' uopo: e togliendo tutti „ gl' impedimenti avranno una cura diligen- „ te d' ogni coſa che lor ſembrarà apparte- „ nente a cuſtodire e diriggere un sì pio, „ e ſanto inſtituto".

Sebbene il concilio ordini che ſi eleggano due canonici dal veſcovo, del di cui conſiglio ſe ne valga in queſto ſpirituale governo del ſeminario, egli è bensì tenuto a chiedere, e ad aſcoltare i lor ſuggerimenti, ma non a ſeguirli, potendo lo ſteſſo veſcovo dopo non aver ommeſſo di conſultarli ſtatuire, e deliberare quelle coſe che dalla providenza ſua ſaran giudicate eſpedienti, ſiccome fu dichiarato dalla Sacra Congregazione interprete dello ſteſſo concilio (*b*).

Lo ſcopo della viſita veſcovile del ſeminario ha da eſſere di riportar una perfetta cognizione tanto del temporale che dello ſpirituale del ſeminario, e particolarmente riguardo ai coſtumi, al profitto negli ſtudj, e nella pietà degli ſteſſi giovani, ed alunni, ſiccome avverte San Carlo (*c*), dicendo: „ Che nella ſteſſa viſita l' arciveſcovo ſia „ informato dal rettore della condotta e co- „ ſtumi di ciaſcheduno e che ſi faccia a par- „ lare

(*a*) *Part. 1. cap. 9. inſtitutionum ſeminarii.*
(*b*) *Apud Zerolam in praxi epiſcopali part. 1. verbo Seminarium.*
(*c*) *Part. 1. cap. 8. de viſitatione.*

„ lare ad uno ad uno separatamente, indagando quali sieno le loro intenzioni, quali sentimenti, quanta sia la loro stabilità nella vocazione, ed ogni altra cosa che volesse sapere".

Leggesi poi dello stesso San Carlo nella di lui vita, che due volte all' anno instituiva una visita generale del proprio seminario, e questa tanto esattamente, che da se medesimo notava in iscritto l'età, i parenti, la patria, il patrimonio, le qualità tanto di corpo, che dello spirito di cadauni gli studenti, e i lor progressi nelle scienze ad effetto di farli ascendere a proporzion del sapere da una classe all'altra, ed impiegarli secondo la capacità d' ognuno negli uffizj della diocesi. Fra le altre cose segnatamente volea essere informato, quali si fosse l' avanzamento dei discepoli nella pietà, nell'orazione mentale, nell' esercizio delle virtù chiericali, quindi de' più intimi loro affetti delle tentazioni, delle sollecitudini, e disturbi di spirito affin di eccitar al fervore i tepidi; e di moderare il zelo inconsiderato e indiscreto di altri che superar volessero le proprie forze. In una parola adattando se stesso secondo il bisogno a chiunque studiavasi di guadagnar tutti, e quelli che non poteva lucrare colla soavità, colla benignità, e colle frequenti ammonizioni; faceva finalmente esperimento coll' imporli delle penitenze, o col mandarli in altro seminario, ovver li consegnava a un qualche sacerdote dabbene che li ricevesse in propria casa, e ne avesse una cura particolare.

Così ne parla Monsignor Godeau nella vita del santo Prelato (a) il quale diffusamente esponendo il di lui zelo nella direzione de' seminarj, osserva che allor quando intraprese egli questa opera pia il maligno infernal nemico prevedendo il gran frutto che ridondar ne dovea da una retta instituzione de' seminarj incominciaronsi a sparger dei rumori, che questi seminarj erano altretante carceri in cui l'arcivescovo Carlo teneva rinchiusi i giovani, e che divenivano etici dalle troppe veglie, dai digiuni, e dalle occupazioni, ed esercizj di spirito, e che cotali dicerie allontanarono sul principio molti giovani dall'entrarvi. Ma da che si venne insensibilmente a scuoprirsene la falsità si fecero innanzi una quantità di figli non solamente di povera gente, ma di persone di ricchezza e di rango per esserne ammessi, e riputando una grazia l'essere ricevuti.

Da ciò possono ben di leggeri comprendere i vescovi, ed altri direttori dei collegj, e dei seminarj quanto giovevole sia una retta e pia instituzione di questi luoghi di educazione, e il mantenervi una buona disciplina affin di richiamare degli alunni di qualità, e di condizione eziandio, dal di cui esempio vengano più facilmente indotti gli altri a spontaneamente chiederne l' ingresso.

§. IV.

Dei rettori, de' maestri, ed altri ministri de' seminarj: I rettori suppliscono alle veci de' vescovi in questo grand' affare per essere questi occupati in altri doveri pastorali. Dipende dal rettore onninamente la buona, o mala disciplina de' seminarj, e dalla buona educazione de' chierici la riforma delle diocesi; il di lui esempio deve servir di specchio agli alunni, e quest' esempio è una dottrina viva. Lo stesso si ha da dire riguardo ai maestri, essia prefetti, e custodi. Degli studj de' seminaristi secondo il Tridentino, e la pratica de' seminari più celebri, e ben regolati; oltre le belle arti, e scienze che rendono l' uomo colto, agli studj teologici vi si accompagna la scienza de' canoni siccome necessaria a fare un buon teologo. Sentimento del Gersone cancellier di Parigi su tale proposito. Del prefetto degli studj.

MA avvegnachè i vescovi siccome intenti ad altri loro doveri pastorali non possono assiduamente accudire allo stato del seminario, e al profitto de' seminaristi, a ciaschedun di questi collegj, e seminarj fu creduto necessario il deputarvi un prefetto, che da S. Carlo nelle sue *Instituzioni* chiamasi il *Rettore*, e in alcuni paesi il presidente; ma secondo l' uso più comune suolsi dargli il titolo di Rettore siccome lo è qui presso noi nelle Diocesi Venete.

A questo soggetto incombe dopo il vescovo, e sotto di esso lui la principal cura, e go-

(a) *Lib. 1. cap. 13.*

e governo del seminario, e dal medesimo per verità suol dipendere la buona, o mala instituzione, e disciplina del seminario.

Dello stesso rettore così ne parla S. Carlo (a): „ Richiamisi più spesso alla mente „ il rettore quanto grave egli siasi il peso „ che porta sugli omeri suoi: mentre dalla „ buona educazion di coloro che vivono nel „ seminario ne dipenda la riforma di tutta la „ Diocesi “.

„ Laonde acciocchè quelli che furongli affidati ritraggano dal seminario que' vantaggj „ che la santa chiesa, e particolarmente il „ Tridentino concilio si proposero procuri „ con ogni diligenza di rappresentar al vivo in se medesimo quelle virtù che sarà „ per richiedere ne' chierici, di tal maniera „ che gli alunni a se soggetti rimirino come „ in uno specchio espressa in esso lui l'immagine di una vita, che han' con ogni „ sforzo da imitare: e si ricordi bene che „ l'esempio è una dottrina viva: e doversi „ da lui stimolare alla pietà gli altri non „ meno quando egli tace di quello che quando parla “.

„ Abbia sempre dinnanzi agli occhi primieramente la maggior gloria di Dio e la „ perfezion dei chierici in ogni genere di „ virtù, e allo stesso fine rivolga tutti i suoi „ pensieri, tutte le sue cure.

„ Invigili che rettamente e ordinatamente amministrate vengano quelle cose che „ spettano allo spirituale profitto, che le „ occupazioni quotidiane, o in altri tempi „ stabilite non s' intermettano se non per un „ motivo di necessità “: Sin qui S. Carlo, il quale al citato luogo descrive diffusamente l' uffizio del rettore, o preside del seminario.

Oltre il rettore ossia il preside cui incombe la principal cura, e direzione del seminario devono esservi inoltre degli altri ministri, ed uffiziali subalterni, e dei precettori, e maestri i quali sieno occupati ad erudire, ed istruire la gioventù.

Ella è cosa già troppo notoria e l'esperienza quotidiana lo insegna che dalla pietà e dal zelo dei professori, dei maestri, dei prefetti, e de' custodi destinati ai seminarj, e ai collegj dipende assaissimo non altrimenti che dalla buona scelta del capo, ossia rettore, dipende, io dico, il frutto dei luoghi medesimi, e che perciò quindi possano ricavarsi a suo tempo da questi alunni dei sacerdoti, e dei Pastori i quali sieno per imitare la pietà, la dottrina, e il zelo dell'anime dei loro istitutori: donde il sanno benissimo i vescovi, e gli altri superiori che sovraintendono al governo, e alla disciplina dei seminarj, che convien deputarvi dei buoni e scelti maestri di dottrina non meno che di pietà forniti per quanto riguarda alla scuola, e dei prefetti, ossia custodi sensati e dabbene che invigilino su i lor costumi attentamente fuor della scuola, se desiderano provveder ai bisogni spirituali delle proprie diocesi per mezzo di buoni parrochi, ed altri cooperatori.

Il concilio di Trento parlando degli studj da farsi nei seminarj vuole che gli alunni imparino la grammatica, il canto, il computo ecclesiastico, e la disciplina dell'altre belle arti: inoltre la S. scrittura, i libri ecclesiastici, le omilie dei santi, e le regole opportune per amministrar i sacramenti e particolarmente per ascoltar le confessioni con i sacri riti e cerimonie.

Secondo la pratica odierna dei seminarj ben regolati in esecuzion della mente dei PP. Tridentini oltre le belle arti, e scienze che rendono l'uomo più colto, e che contribuiscono al profitto negli studj ecclesiastici vi s' insegna la teologia accompagnata dagli esercizj sulle lingue orientali, sulla storia, e sulla critica sacra, e distintamente vi si tiene ancora una scuola dei sacri canoni, la quale, se bene istituita sia, e diretta ad apprendere la disciplina successiva della chiesa vien riconosciuta tanto necessaria dagli eruditi per formare un buon teologo. Il che pur troppo è tanto vero per isperienza, onde dal difetto di un tale studio si addottano non di rado da chi esercita la cura dell' anime delle sinistre opinioni, e ciò che più monta, seguonsi in pratica delle peggiori conseguenze. Il dotto e pio Gersone quel gran cancelliere dell' università di Parigi n' era tanto persuaso della necessità dello studio dei canoni per la sua stretta affinità colla teologia che a tal proposito scrivendo, disse, che

per

(a) *Institutionum earumd. part. 2. cap. 2.*

per tanti anni fu governata la chiesa senza che vi fosse la distinzione di teologi, e canonisti (a).

In alcuni paesi se non si fanno tutti gli anzidetti esercizj scolastici dentro li seminarj non trascurano però i più dotti e zelanti vescovi a far che gli alunni apprendano quelle tali scienze particolarmente più necessarie col mandarli alle ore stabilite nelle università, o in altri ginnasj ove fioriscono. Nel seminario di San Carlo in cui coltivavansi l'enunciate belle arti, e scienze eravi un *prefetto di studj* che presiedeva a tutta la materia letteraria, e invigilava a far che i giovani inviolabilmente osservassero le leggi del seminario rapporto agli studj (b). Il qual costume viene imitato anche negli odierni seminarj più celebri.

§. V.

Dei mezzi temporali proposti dal Tridentino per le spese occorrenti all'erezione, e istituzione dei seminarj. Si suggerisce come il più addattato quegli dell'unione dei benefizj semplici con alcune regole per l'esecuzione. Quanto conveniente ella sia quest'unione non dovendo esser posseduti i benefizj ecclesiastici senza prestar nessun servigio alla chiesa. In Venezia per decreto dell'Eccellentiss. Senato i benefizj semplici non soggetti a juspatronato devono applicarsi dai vescovi a povere parrocchie e dipoi a chiese cattedrali, e collegiate. Di un'altro decreto riguardante i benefizj di semplice juspatronato familiare, e gentilizio. Il Tridentino attribuisce ai vescovi un'amplissima potestà intorno lo statuire, e regolare ogni cosa per la pronta esecuzione di quest'opera. A chi n'appartenga la cognizione di qualche difetto su di ciò che commesso fosse dal vescovo? Dei deputatì per la revision dei computi del seminario, anche secondo i nostri sinodi Patriarcali. Si desidera che nei seminarj, non altrimenti che negli altri collegj sia conciliata la frugalità con una certa convenienza, e discrezione, e che si usi del pari moderazione, e che si usi del pari moderazione rispetto alla ricreazione, e al castigo per animar la gioventù maggiormente alla virtù.

IL Tridentino desiderando da una parte ardentemente l'erezion dei seminarj, e il formarvi nei medesimi i giovani chierici; e dall'altra parte riflettendo alla grandiosità delle spese che si richiedono per innalzarvi la fabbrica del luogo per mantenere i precettori e gli altri uffiziali, e per somministrare gli alimenti agli alunni propose tra mezzi, onde potersi ricavar queste spese.

Primieramente disse che abbiano ad applicarsi sul fatto medesimo al seminario tutti quei proventi ed utilità che generalmente sono stati lasciati e stabiliti a chiese e luoghi per istruire e mantener la gioventù.

Il secondo mezzo lo fa consistere il concilio nel distaccar una qualche porzione degli interi frutti della mensa episcopale, e del capitolo, e nell'impor una pensione sulle rendite delle dignita, e dei personati, degli uffizj, delle prebende, dell'abazie, dei priorati, e degli ospitali eziandio, che sogliensi conferir in titolo; inoltre generalmente su i proventi di tutte le congregazioni, e delle comunità ecclesiastiche, eccettuati i soli Ordini mendicanti, ed i frati di S. Gio: Gerosolimitano, facendone di tutti questi profitti l'applicazione al seminario.

Il terzo mezzo si ripone quindi dal concilio nell'unione dei benefizj semplici sopra il qual espediente siccome il più addattato, e conveniente suggerisce alcune regole.

1. Concede, che possano applicarsi, unirsi, e incorporarsi dei benefizj semplici di qualsivoglia qualità, e dignità, ed eziandio dei prestimonj, ovvero delle porzioni prestimoniali.

2. Permette che quest'unione si faccia prima ancora che *vengano a vacare* senza tutta volta pregiudizio del divin culto, e degli attuali possessori.

3. Vuole che abbia luogo l'unione ancorchè i benefizj sieno *riservati, o affetti*.

4. Dichiara che l'incorporazione non resti sospesa, o in verun modo impedita per causa di rassegna, unione o applicazione dei benefi-

(a) *In recommendatione licentiandorum in decretis*.

(b) *Institut. part. 2. cap. 5.*

nefizj stessi; ma che assolutamente in qualunque vacanza possano unirsi ancorchè sortiscano il loro effetto in *curia*, e non ostante qualsivoglia constituzine.

Dalle quali cose tutte raccogliesi a sufficienza la viva intenzione dei PP. Tridentini che i vescovi possano far uso di questo mezzo.

E per verità non solendo questi tali beneficj richiedere nè residenza, nè alcun' uffizio personale, avviene che poca, o nessuna utilità ne ridondi alla chiesa: tantochè fra gli articoli presentati nel concilio di Trento a nome di Carlo IX. re di Francia nel 24. dicevasi: „ ch'essendovi molti beneficj, nei „ quali contro l'instituzione beneficiale in„ valse la depravata consuetudine che i pos„ sessori dei medesimi non sieno tenuti nè a „ predicare, nè ad amministrar li sacramen„ ti, nè ad alcun'altro impiego ecclesiastico „ il vescovo di consiglio del capitolo impon„ ga a questi benefizj una qualche cura spi„ rituale, o se sembrasse più utile, unisca „ quei benefizj alle chiese parrocchiali più „ vicine: conciosiachè un benefizio nè può, „ nè deve stare senza uffizio".

Intorno la pratica Veneta dell'unione dei benefizj semplici può vedersi il recente decreto dell'Eccellentissimo Senato 18. Settembre 1771. che abbiam riportato nella parte seconda articolo III. cap. I. alla pag. 258. ove si trattò della materia benefiziale; nel qual decreto fu statuito nei modi ivi dichiarati che le unioni dei benefizj semplici abbiano a farsi primieramente in favor di povere parrocchie, e dipoi in soccorso di chiese cattedrali e collegiate insigni.

Quest' unione e applicazion dei benefizj in favor dei seminarj potrà facilmente, e senza opposizione eseguirsi, nei luoghi ove è in uso semprechè la collazion dei medesimi appartenga *pleno jure*, come dicono, al vescovo, ma se l'elezion, o presentazione spetti a qualch' altro non ne farà sì facile l'esecuzione in tutti i luoghi siccome del Belgio lo attesta il Vanespen, se il collatore, o il patrono, ed altri che ne hanno interesse non sieno stati interpellati legittimamente, ed ascoltati; siccome prescrivono i canoni doversi osservare nelle unioni. In Venezia certamente quanto ai benefizj semplici di juspatronato in genere non estendono i vescovi la loro autorità, nè potrebbero far unioni nè a seminarj, nè a parrochie senza il previo legittimo assenso dei patroni, e nell'anzidetto decreto 18. Settembre 1771. si parla dei benefizj non dipendenti da titoli di juspatronato di mense, o di unioni innanzi seguite.

Quanto poi ai benefizj semplici di juspatronato familiare e gentilizio cessa oggi ogni questione stante il decreto di Senato 1775. 15. *Gennaj* per cui non sussiste più oggi verun' uso, nè osservanza nello Stato Veneto intorno questa specie di juspatronato siccome dichiarasi nella seguente statutaria disposizione.

„ Riflessibili compariscono per li rapporti „ gelosi, e per le gravi conseguenze consi„ derate dalla deputazione estraordinaria ad „ *pias causas* nella scrittura ora letta quelle „ riguardevoli porzioni di patrimonio che „ sotto la denominazione di laici juspatrona„ ti *Gentilizj* hanno contratta una marca ec„ clesiastica coll'assumere l'abusivo nome di „ benefizio ecclesiastico, che in questa sorta „ di juspatronati manca affatto di uffizio sa„ cro incombente alla persona del possessore, „ onde sostenere il vero titolo di conseguire „ le rendite, e col togliere in tal guisa uno „ dei mezzi principali al sostentamento del„ le famiglie secolari; convenendo però alla „ prudenza di questo consiglio in sequela „ delle massime deliberate impedire la emi„ grazione, e lo spoglio dalle famiglie stes„ se delle sostanze lor necessarie per soddi„ sfare ai pesi domestici, e della patria, si „ delibera che siano dichiarati, e preservati „ laicali i fondi tutti soggetti a quella sin„ golar classe di juspatronati laici, che per „ assegnazioni constituite in fondazione con „ beni patrimoniali delle famiglie, o per „ acquisti liberi fatti col loro dinaro al pub„ blico incanto devono contemplarsi come un „ fondo e porzione delle famiglie stesse, e „ del lor patrimonio, cosichè fermi sempre „ gli obblighi dell'ufiziatura, del manteni„ mento della chiesa, e di altre opere pie „ che vi fossero annesse abbiano ad esser sog„ getti per il rimanente alle disposizioni te„ stamentarie, e successive civili, ed anco „ alle devoluzione al Fisco in deficienza di „ legittimi eredi.

„ E come comporta che la presente deli„ berazione sia resa a comune notizia, così „ resta incaricata la deputazione estraordina-

„ ria

„ ria di trasmetterla in copia alli Rettori „ della terra ferma capi di provincia affinchè sia registrata nelle respettive cancellarie per la sua osservanza.

„ A conservazione poi degli oggetti e ragioni pubbliche resta incaricato il consultor revisore dei brevi che nella formazione del catastico dei juspatronati laici dipendentemente da quanto fu prescritto col decreto 1770. 24. Novembre abbia ad estendere il catalogo, e registrare in separata categoria la particolar classe dei juspatronati Gentilizj contemplati nella presente deliberazione, onde possano dal Senato esser intese le qualità e le cognizioni d'ognuno, ed essere usate in conseguenza alla massima, che in ora si stabilisce per le vie competenti a tempo opportuno le azioni del fisco.

„ E delle presenti sia data copia al consultor Revisore dei brevi per eseguire in conformità".

E perchè il suo decreto riportasse una più facile esecuzione ha il Tridentino voluto: „ che se riguardo alle unioni, ovvero alla tassa, all'assegnazione, e all'incorporazione dei proventi, o per qualsivoglia altra causa avvenisse d'insorgere qualche difficoltà per cui venisse impedita o frastornata l'*instituzione*, o conservazione dello stesso seminario, il vescovo colle persone sovradeputate, o il concilio provinciale, secondo il costume del paese secondo la qualità anche surriferita dei benefizj, e delle chiese, se sarà d'uopo possa decretare, e provvedere col modificare, o regolare o aumentare tutte e cadaune quelle cose, le quali gli sembraranno opportune al felice avanzamento di questo seminario".

Scorgesi qui, che il vescovo vien constituito giudice intorno le unioni, le assegnazioni, e le tasse con una plenaria, e amplissima potestà; nulladimeno qualora sembrasse, che il vescovo o nell'unire o nel tassare, o nel decretare in altro modo statuita avesse una qualche cosa sinistramente, o contro l'ordine legale: una tal questione non sarebbe da agitarsi innanzi allo stesso vescovo, o al di lui tribunale, ma avanti il legittimo giudice superiore; siccome col Zipeo (*a*) riflette Vanespen.

Osserva egli poscia che affin di evitar le difficoltà, e per devenir più facilmente all'esecuzione dell'opera, i vescovi che intendono di erigere dei seminarj sogliono implorare la regia autorità; ed impetrarne i regj diplomi per cui venga ancora approvata l'institunzion medesima del seminario ed approvata altresì l'unione dei benefizj o l'imposizion di pensioni sopra un certo genere di benefizj; dei di cui diplomi, o regj indulti ne somministrano varj esemplari gli atti del clero Gallicano (*b*).

Corrispondente si è la pratica nostra tanto riguardo allo stabilimento dei seminarj che all'unioni da farsi dai vescovi ai seminarj siccome lo dichiara ancora la volontà del Senato perciò che attiene alle unioni nel suo decreto.

Ma ad effetto che i vescovi nell'erezione dei seminarj, e nell'applicazione dei mezzi procedano con più sicurezza, e con maggior circospezione comanda il concilio di Trento che i vescovi stessi facciano tutte queste cose col consiglio di due canonici del capitolo cattedrale, uno dei quali sia eletto dal vescovo l'altro dal capitolo. Ed inoltre abbia ad assumere altre due persone del clero della città l'elezion delle quali spetti di una al vescovo, e dell'altra al clero.

Questi quattro soggetti distinti sono da quegli altri due canonici seniori e più gravi da eleggersi dal solo vescovo, col di cui consiglio devon dirigersi le cose che spettano alla disciplina del seminario (*c*).

I sinodi nostri Patriarcali di Venezia determinano nominatamente quattro Soggetti eletti, ed approvati per la revisione dei computi del seminario siccome consta dal sinodo Barbarigo alla *pag.* 33. e dal sinodo Correr alla *pag.* 43.

Li quattro deputati del seminario dei quali parla il Tridentino hanno soltanto il voto *consultivo* non *decisivo*; e sebbene tenuto sia il vescovo a richiedere il lor consiglio, non è tuttavolta a lui ingionto di doverlo seguire secondochè avverte il Vanespen, ed il Barbosa riferisce essere così stato deciso in *col-*

(*a*) *Resp. 1. de magistris.*
(*b*) *Tom. 1. tit. 1. cap. 5.*
(*c*) *Synod. diœcef. Mechliniensis tit. 20. cap. 1. Namurcensis an. 1569. tit. 21.*

Kk 2

In collectaneis ad cap. 18. sess. 23. *concilii Trident.*

Una cosa importantissima resta a questo luogo da riflettere, che sarebbe da desiderarsi che i vescovi e gli anzidetti canonici, ed ecclesiastici aggionti, i rettori, i presidi cogli altri cui appartiene la sovraintendenza, ed assistenza alla retta amministrazione del temporale dei seminarj (il che vuolsi estendere ancora ai collegj, e a somiglianti luoghi destinati all' educazione della gioventù) sarebbe da desiderarsi, io dico, che per quanto il permettono le forze d' ogni luogo ossia la quantità dei proventi fissati al mantenimento giornaliero degli alunni procurassero che conciliata fosse la frugalità e parsimonia con una tal discrezione e convenienza onde disgustoso e pesante riuscir non dovesse questo salutar ritiro agli educandi, ed anzi non avvenisse mai, che lo avessero in abborrimento a guisa di una carcere per mancamento del necessario.

Al che puossi altresì aggiugnere quanto importi allo stesso oggetto una certa discretezza nel sollievo e nelle ricreazioni del pari che la moderazione nelle correzioni, e castighi per parte dei superiori, onde animata sia anzi la gioventù a segnalarsi nell'avanzamento della virtù, e della scienza.

§. VI.

Dei Collegj accademici. Dell' antichità delle scuole pubbliche instituite dai Principi nei loro stati corrispondenti in qualche modo alle odierne università, ove oltre dei collegj episcopali vi concorrevano parimenti li chierici. In progresso di tempo queste scuole pubbliche, e universali ricevettero il nome di università: Della liberalità dei Principi nel concedere privilegj ai Professori, e scolari, e rispetto agli emolumenti siccome fece la Serenissima Repubblica di Venezia riguardo all' antichissima università di Padova. Queste università godono la preminenza sopra tutte le altre scuole, e collegj. Della Magistratura Veneta detta dei Riformatori dello Studio di Padova *che presiede a tutte le pubbliche scuole. Dell' elogio che fa il Morino delle università. Dell'instituzione dei collegj accademici per maggior utilità degli studj dei secolari che concorrono alle università, e particolarmente perchè apprendano il costume onesto e cristiano. Delle diverse fondazioni di questi collegj, e della disciplina che vi si osserva negli stati delle Fiandre, riguardo all' università di Lovanio. Questi collegj sono particolarmente fondati per i poveri. Alcuni di questi collegj servono ancora per gli studenti della teologia. Soggiacciono questi collegj alla sovraintendenza e alla visita di provveditori o Deputati dai fondatori, o dall' università. La disciplina dipende parte dalle leggi di fondazione, e parte dagli statuti dell' università. La buona direzione, e l' esito della buona educazione in questi collegj dipende in gran parte dalla buona scelta, e condotta esemplare del rettore non altrimenti che nei seminarj.*

NON erano soltanto anche una volta instituite le scuole episcopali, ossia, i seminarj per ammaestrare, ed erudire li chierici, ovver quei giovani che ascrivevansi nel clero, ma vi furono ancora dei ginnasii, e delle scuole pubbliche, e queste non in ogni città, ma in alcune delle più celebri, fondate dalla suprema autorità degl' imperanti.

Una testimonianza di questo genere di scuole ce la somministra Coppino (a), parlando del regno di Francia il quale osserva, che l' instituire delle università scolastiche non appartiene ai grandi del regno, ma è egli tutto un' uffizio regio; di cui nell' annoverar le varie specie di regalia non ne aveano fatta menzione li giureconsulti Rafaello, e Baldo.

Di queste scuole pubbliche n' abbiamo un' altro documento in un concilio di Parigi tenuto l' anno 829. in cui i Padri di questa Sacra assemblea rivolgono le loro instanze all' Imperator Lodovico il Pio esortandolo a degnarsi di ridur a perfezione l' incominciata instituzione di tre pubbliche scuole da Carlo di lui genitore. „ Similmente (dicono) colla maggior efficacia supplichevoli „ esortiamo la Maestà Vostra, che secondando il paterno costume per Vostra autorità „ apransi tre scuole pubbliche almeno in tre „ parti le più opportune del Vostro Impero „ accioc-

(a) *Lib. 3. de Domanio Gallico tit. 27.*

„ acciocchè l' opra voſtra, e di voſtro padre non venga forſe per incuria (che Dio non voglia) a perire: concioſſiachè da queſt' azione ne ridonderà una grande utilità e decoro alla chieſa di Dio, e alla voſtra perſona un ſommo merito, e gloria preſſo tutta la poſterità ".

Oſſervaſi da tutto il conteſto del luogo allegato, che trattaſi quì chiaramente di quelle tali ſcuole pubbliche che ſecondo la fraſe moderna appellanſi accademie ovvero univerſità; la qual coſa vien comprovata diffuſamente da Ceſare Bulèo nella ſua Storia dell' univerſità di Parigi allo ſteſſo anno 829.

Furon queſte ſcuole da prima chiamate pubbliche atteſochè comunemente vi s' inſegnavano in quelle tutte le arti, e le ſcienze, ne erano ſolamente aperte ai chierici, o ai giovani da aſſumerſi nel clero ſiccome lo erano le ſcuole epiſcopali, ma eranvi tutti indifferentemente ammeſſi; e le ſteſſe ſcuole cominciaronſi per l'accennata ragione a denominarſi univerſità, vale a dir ſcuole univerſali.

A queſte ſcuole, e ai lor profeſſori, e ſcolari conceduti furono varj privilegj tanto dai Principi, che eziandio dai Romani Pontefici, e dalla regia liberalità coſtituiti generoſi onorarj ed emolumenti ai profeſſori, e maeſtri, ſiccome fra gli altri Sovrani ſegnaloſſi la Sereniſſima Veneta Repubblica sì nel ricolmar di privilegj l' antichiſſima univerſità di Padova, quanto colla munificenza ſua nell' invitar mai ſempre da tutte le parti dei profeſſori di primo nome in ogni arte e ſcienza ſecondochè ne fanno una chiariſſima teſtimonianza i glorioſi faſti di queſt' accademia.

Hanno quindi ſempre avuta una gran cura li Principi che ſi manteneſſero in fiore tutti li buoni ſtudj, e la miglior letteraria diſciplina eſcludendone con opportune riforme i difetti, e gli abuſi, la qual vigilanza del pari che l' ampiezza dei privilegj e la generoſità dei premj e degli onorarj ſervirono ad attrarre i più abili, e i più dotti ſoggetti, e il maggior concorſo di ſcolari agli ſteſſi ginnaſii. Delle quali grazie, e privilegj non ſogliono godere i ſeminarj, e i collegj ne altre ſcuole private o comuni; per lo che ancora le univerſità reputanſi ſuperiori a tutte le altre e godono ſopra tutte la preminenza.

A queſta noſtra univerſità di Padova vi preſiede una graviſſima magiſtratura di tre Senatori detta delli Riformatori dello ſtudio di Padova a cui egualmente è demandata la ſovraintendenza di altre ſcuole inferiori chiamate pubbliche o delle comunità o dei collegj sì nella capitale che in tutto lo Stato. Eglino vi eleggono i profeſſori di Padova che vengono confermati dall' Eccellentiſſimo Senato e così quaſi univerſalmente ſpetta ai medeſimi il provvedere le altre anzidette ſcuole inferiori di precettori e di maeſtri. Invigilano poſcia a mantener la buona diſciplina in tutte queſte ſcuole e negli ſtudj che reſpettivamente v' inſegnano, e a riformarle da ogni abuſo e diſordine che vi s' introduceſſe.

Parlando il Morino nel ſuo trattato *de Sacris Ordinationibus* dell' accademie ſcrivea: „ Sono ſtate inſtituite le accademie, alle quali a guiſa di emporj degli ſtudj e delle ſcienze vi ſi concorre da ogni parte, ed in cui la criſtiana dottrina viene inſegnata con maggior perfezione, accuratezza, e decoro di quello che nei collegj, e ſeminarj dei chierici (a).

E affinchè la gioventù che concorre alle univerſità veniſſe iſtruita non nella ſola ſcienza, ma ciò che più importa nel buon coſtume e nei doveri dell' uom criſtiano furono fondati dei collegj particolari nelle ſteſſe univerſità acciocchè veniſſero nei medeſimi con una certa ſcelta e diſtinzione ammeſſi li giovani, e ſottopoſti alla cura ſpeciale di maeſtri per eſſere diſciplinati nel buon coſtume.

Parlando il Vaneſpen dei collegj accademici del Belgio (di cui dice che fra le altre univerſità è abbondevolmente provveduta quella di Lovanio) riferiſce che queſti collegj non altrimenti che li ſeminarj hanno i lor particolari proventi per ſomminiſtrare il mantenimento al Rettore d' ogni collegio, e a ſuoi reſpettivi alunni, che chiamano Borſarj ed eſſere diverſo lo ſtato degli ſteſſi collegj ſecondo le differenti leggi di lor fondazione.

(a) *Parſ. 3. exercit. 13. cap. unico n. 14.*

ne. Ve ne son di quelli che hanno assegnato una certa quantità di danaro per impiegarsi annualmente nell' alimentar la gioventù, la quale se non è sufficiente, conviene che gli alunni vi aggiungano del proprio. Sonovi degli altri che somministrano ai medesimi il fuoco, i lumi, e qualch' altra somigliante cosa soltanto.

Oltre poi, soggiugne, i collegj destinati a insegnarvi la filosofia, le lingue, le belle lettere, la storia, e la politica molti servono per gli alunni delle facoltà superiori; ed altri, ne' quali vi si ammettono gli studenti di teologia, corrispondono quasi ai seminarj.

Inoltre prosiegue, siccome nei seminarj vescovili non devono ammettersi se non che i soli figliuoli di povere persone per essere alimentati a spese dei seminarj, così per legge di fondazione è una cosa comune a quasi tutti questi collegj di non accettarvisi se non che dei poveri che non possono mantenersi del proprio; donde è manifesto che i fondatori han voluto nell' erezion di questi luoghi impiegar le proprie sostanze in ben della chiesa, e della Repubblica, e che perciò quei tali proventi possano chiamarsi il patrimonio di Cristo.

Per il che, aggiugne, che ebbe ragione Francesco Hovio il quale nel 1633. fondato avendo uno di questi collegj volle che vi fosse scolpita questa iscrizione: *Patrimonium Christi*, e nella parte interna all' ingresso del collegio le seguenti parole: *De stercore erigens pauperem*.

Oltre il rettore, ossia reggente del collegio presso cui immediatamente risiede la cura, direzione, e correzione degli studj, de' costumi, e di tutta la famiglia ha ciaschedun collegio i suoi particolari Provveditori, o deputati dai fondatori, ovvero dall' università. L'uffizio di questi è ai tempi stabiliti di far la visita dei collegj, e l' inquisizione sul costume, e gli studj degli alunni, ed anzi di ascoltar le loro querele contro il presidente, ossia il rettore, di esaminar i casi più difficili, e deliberar gli affari di maggior rilevanza insieme collo stesso rettore, e di farsi render conto ogni anno dell' amministrazione economica dei collegj.

La disciplina da osservarsi nei collegj dipende parte dalle leggi generali dell' università, parte dai particolari statuti, e fondazioni dei medesimi.

Non tralascia ancora di riflettere che siccome la buona instituzione e direzione dei seminarj vescovili s' ottiene massimamente colla deputazione di un buon rettore, e per la di lui vigilanza sull' esecuzion delle regole, così ancora la retta disciplina de' collegj dipende quasi unicamente dalla scelta del capo, e dalla di lui attenzione e diligenza, cosichè quando si voglia che i collegj sieno ben diretti e governati sopra ogni cosa devono aver a cuore quelli cui n'è demandata l'elezione del rettore, e la sovraintendenza suprema de' collegj il costituirvi un provido prudente, dotto, e pio soggetto, il quale non colle parole soltanto, ma col proprio esempio molto più predichi agli alunni l' osservanza delle leggi, e dei statuti.

Tutto ciò che sin qui per testimonianza del Vanespen si è riferito intorno le pratiche particolari delle Fiandre degne di lode e di imitazione riguardanti l' instituzione, lo stato, e la disciplina dei collegj Accademici della celebre università di Lovanio può da ciascheduno mettersi in confronto con somiglianti fondazioni che esistessero nella sua patria per osservare in che convengano, o differenti ne sieno gli statuti, e le consuetudini d' ogni luogo.

§. VII.

Delle scuole in genere per educazion de' giovani, e de' fanciulli. Questa causa fu sempre a cuore sommamente a tutti li Principi particolarmente cristiani, e molto più ai superiori ecclesiastici, dipendendo dalla stessa la felicità, o infelicità degli stati. Anoiche testimonianze di constituzioni canoniche che prescrivono ai parrochi, e ai sacerdoti particolarmente nei villaggj a tener scuola, ed ammaestrar li fanciulli nella religione, e negli elementi delle lettere. Le scuole comuni per i poveri fanciulli son raccomandate da tutti li sinodi delle diocesi; la vigilanza episcopale fu coadjuvata dai Principi per le lor leggi, e molto più per le fondazioni scolastiche raccomandano i sinodi l' invigilar sulla qualità de' maestri, e delle maestre; devono essere approvati dallo scolastico della cattedrale, o dal parroco del luogo, e dal magistrato. Allo scolastico si deferisce particolarmente quest' uffizio essendogli incombente in forza del suo canonicato, o dignità, e si reputa come il maestro generale della diocesi; ed innanzi di lui han li maestri-

stri da fare la profession di fede. Ad esse lui spetta la visita delle scuole per mantener nel suo dovere li maestri, e le maestre, e per osservare il profitto, che fan li giovani nell' istruzioni di religione, e nei principj letterarj, e che non siero frammischiati i maschi colle femine. Riflessioni sull' adempimento di quest' uffizio del canonico scolastico, e dei doveri degli altri canonici in genere. Li vescovi dovrebbero eccitare i parrochi, e i preti semplici particolarmente nelle ville, e i sacerdoti claustrali ancora nel ammaestrar la tenera gioventù. Riguardo all' uffizio dello scolastico devonsi esaminar le Fondazioni ed osservar le consuetudini de' luoghi. Tutti i parrochi in vigor del benefizio curato hanno il diritto di presiedere, e dirigere le scuole private dentro le lor parrocchie.

IN tutti li ben regolati governi una cura sopra ogn' altra fu sempre la principalissima dei Principi particolarmente cristiani, e molto più de' superiori ecclesiastici, e dei vescovi l' erigere e instituire delle scuole pubbliche, o comuni nelle quali sin dalla tenera età i fanciulli apprendessero gli elementi della letteratura, e della religione. Del che ne comprendevan' eglino pur troppo la grande necessità nel rimirare per isperienza che siccome dall' ignoranza dei doveri dell' uomo, e del cristiano, o dal buon ammaestramento, e disciplina della tenera gioventù ne dipende la regolarità, o depravazion dei costumi, così per un' infallibile conseguenza dalla qualità dell' educazione trae la sua origine la felicità, o infelicità temporale, e spirituale ancora della Repubblica.

Nelle decretali di Gregorio IX. vien riferito il seguente canone sotto il nome di un concilio di Nantes: „ Che cadaun prete, „ che regge una popolazione, tenga un chie„ rico, il quale seco canti l' epistola, e re„ citi la lezione, e che possa tener *scuola* „ ed esortar i suoi parrocchiani che mandino „ i propri figliuoli alla chiesa ad apprender „ le regole della fede, i quali egli ammae„ stri con tutta la carità (*a*) ".

Verso gli stessi tempi scrive ancora San Teodolfo vescovo d' Orleans a suoi parrochi: „ I preti nei villaggj e nei borghi tengano „ scuola, e se chiunque vuol loro racco„ mandare i proprj ragazzi, acciocchè im„ parino le lettere non ricusino di riceverli, „ e di ammaestrarli, ma avvertano d' inse„ gnar ad essi con tutta la carità ".

Di queste scuole ne parlano tutti i sinodi d' ogni luogo ed anche li più recenti inculcando ai vescovi, ai parrochi, e agli altri sacri ministri a procurar con ogni diligenza che insegnati vengano ai fanciulli medesimi i rudimenti delle lettere, e della religione cioè che imparino a legger, e scrivere, e il catechismo ossia la cristiana dottrina rinovando di tempo in tempo le loro esortazioni, e statuti qualora per essere trascurate queste scuole, e l' educazion fanciullesca erasi introdotta un' ignoranza crassa nel popolo, e la corruttela, e depravazion del costume. La qual sollecitudine e vigilanza de' sacri sinodi venne con gran frutto coadjuvata, e sostenuta dalle leggi, e dagli editti dei sovrani, e molto più dalla pia loro liberalità nello stabilimento e fondazione di scuole popolari e comuni in tutte le città, e nei villaggj eziandio.

Un sinodo provinciale di Cambray così in un decreto indirizza il suo discorso ai vescovi: „ Essendo dover dei parenti con nul„ la meno di cura l' educare i proprj figliuo„ li di quellochè nutrirli, ed alimentarli, „ è altresì uffizio della chiesa ammaestrare „ con tutta la disciplina, e con salutari pre„ cetti i figliuoli che ha generati a Cristo per il „ Battesimo. Conciosiachè insegna la Scrittu„ ra: *Tuoi sono i figli? erudisci gli stessi*; mentre „ non può di leggeri la gioventù crescere „ nella virtù, se dall' età fanciullesca non „ sia imbevuta di quei principj, e di quelle „ regole che somministrano la forza per col„ tivar la pietà, e la religione. La qual co„ sa avvegnachè nel più dei luoghi parte per „ incuria dei parenti e parte per negligenza „ dei Pastori fu trascurata deposto il timore „ Divino crebbe la temerità di molti, l' au„ dacia, e la licenza di peccare. Laonde „ acciò a questo male si provveda una vol„ ta, statuisce il S. sinodo: Che invigilino „ i vescovi a far che quanto prima sieno ri„ stabilite le scuole nelle città, nelle castel„ la, e nelle ville delle proprie diocesi, se „ fosse-

(*a*) C. 3. *de vita & honestate clericorum*.

„ fossero venute a mancare e se sussistono a „ coltivarle, e perfezionarle (*a*).

Un' egual cura usarono altri sinodi, i di cui decreti vengono diffusamente esposti da Vanespen (*b*), dicendosi fra le altre cose che i parrochi se la intendano coi magistrati, e cogli altri prefetti dei luoghi per istituire somiglianti scuole, e per trovar la maniera da fissar li stipendj ai maestri, mediante il quale sovvenimento, se sia possibile, vengano i poveri ragazzi ammaestrati *gratis* il che servirà anche ad eccitar li parenti a mandar più facilmente i lor figliuoli a queste scuole.

Vogliono indi questi sinodi che ove non possono eseguirsi le anzidette pie fondazioni, e non potendo le povere persone mantener i proprj figliuoli alla scuola, e corrispondere lo stipendio alli maestri, abbiano a cuore li parrochi, siccome è del lor dover pastorale, la salvezza spirituale di questi poveri, e degli idioti particolarmente nei villaggi coll' insegnargli nelle Domeniche, ed altre feste, ed all' ora più comoda e stabilita, ed annunziata col suon delle campane, e fargli insegnare da loro ajutanti e cooperatori i rudimenti della fede, e del catechismo accomodandosi all' intendimento e capacità dei fanciulli che non hanno appreso i letterarj elementi, e col far loro dell' accurate interrogazioni per poter discernere il profitto che vanno facendo. E se i parenti trascurassero a mandar la propria prole a questa dottrina li ammoniscano seriamente, e se son contumaci devono farne avvertiti li Magistrati, e li Rappresentanti pubblici dei luoghi. Che se la negligenza provenisse per parte dei parrochi, e dei curati, vengano severamente corretti dai vescovi, i quali raccomandino ancora, che per quanto è possibile in questi catechistici esercizj stieno separati i fanciulli dalle fanciulle.

E perchè da queste scuole quotidiane, o festive affidate alla direzione di maestri che insegnino alla povera gioventù i rudimenti delle lettere, e della cristiana dottrina se ne ritragga il frutto desiderato concordano i sinodi medesimi che abbiasi a ripor la principal cura riguardo alla qualità dei maestri, e delle maestre, dalla di cui probità, e capacità dipende in gran parte la buona istruzione e ammaestramento della gioventù. Ingiongono gli stessi sinodi perciò che prima di ogn' altra cosa i maestri, e le maestre facciano la professìon della fede secondo una determinata formula diocesana, e questa nelle mani dello *scolastico*, ove esiste, o altrimenti di un arciprete, o decano, e ciò dapoichè sia stata fatta dai medesimi una testimonianza sufficiente della loro integrita e idoneita innanzi dello scolastico anzidetto ovvero dei magistrati o di altri sovraintendenti a tale uffizio, e ne abbiano conseguita l' approvazione. Ai quali sinodali statuti corrispondenti sono gli editti del Principe allo stesso luogo enunciati i quali comandano che a niuno sia lecito il tener scuole private ed arbitrarie per ammaestrar i fanciulli, e le fanciulle se non che previa la licenza dello scolastico, ove vi si ritrovi, o altrimenti del primario uffiziale del luogo, e del parroco, o dell' arciprete, o decano rurale.

Il diritto dello Scolastico non solamente riguardo alle scuole ordinarie, e parrocchiali, ma eziandio a quelle di *carità* nelle quali *gratis* s' insegna alla povera gente venne più volte confermato in contradittorio giudizio dal parlamento di Parigi, e segnatamente li 23. Gennajo 1680. a favor dello scolastico d' Amiens contro i parrochi della medesima città siccome vien riferito nella compilazion degli arresti che ha per titolo *journal des Audiences* (*c*).

Così gli anzidetti sinodi Belgici allegati dal Vanespen a lui deferiscono la principal cura, ed ispezione su tutte queste scuole in genere sì della città, che degli altri luoghi a se soggetti come per un diritto suo naturale, e al proprio uffizio incombenti, essendo egli riputato il maestro generale.

E perciò è quindi che ad esso lui commettono il visitar sovente, e a certi tempi statuiti fra l' anno le scuole medesime. Lo scopo della qual visita esser deve: se la gioventù venga rettamente ammaestrata, quali sieno li progressi negli esercizj del leggere, dello

(*a*) *Cameracensis P. I. tit. de Scholis cap.* 1.
(*b*) *Mechliniensis P. I. tit. de Scholis cap.* 2. *Mechliniensis P. II. tit.* 20. *cap.* 1. *Namurcensis an.* 1604. *tit.* 2. *cap.* 1. *Cameracensis P. II. cap.* 4.
(*c*) *Tom.* 4. *lib.* 3. *cap.* 4.

dello scrivere e di altri rudimenti letterarj e soprattutto del catechismo; se i maestri, e le maestre usino la debita diligenza ed accuratezza nel trovarsi alle loro incombenze, nell'istruzioni commesse, e nel condursi con prudenza nel dirigere, e correggere i fanciulli, di quali libri facciano uso nell'insegnare, se permettano che si usino dagli scolari, se ve ne fosse alcuno che contenesse qualche oscenità, o cose favolose, e indegne della cristiana religione, e ai buoni costumi contrarie, se con frequenti ammonizioni, e coll'esempio instillino le buone massime nell'animo dei teneri giovani. Quali sieno gli esercizj di pietà consueti a praticarsi siccome le lodi, e le litanie della B. Vergine nel sabbato, la lettura di qualche libro di divozione, e specialmente l'intervenire alla S. messa col dovuto raccoglimento qualora sia possibile quotidianamente, e il frequentar li sacramenti della Confessione e Comunione.

E per verità han tutta la ragione i sinodi d'inculcar tutto ciò allo scolastico, e agli altri sovraintendenti, e visitatori delle scuole, collocar dovendo tutto il loro studio e premura, che la tenera età non sia corrotta nelle scuole, o dagli stessi maestri, o dai compagni, ma che conservino, per quanto si può l'innocenza battesimale, e che acquistino una certa naturale inclinazione alla vera pietà.

Per questo stesso fine raccomandano i sovrallegati sinodi che tanto ne le scuole festive, che nelle giornaliere ed ordinarie sieno i fanciulli istruiti dai maestri, e le fanciulle dalle maestre, e che se in qualche luogo ciò ottener non si potesse, stiano li maschi in luogo separato dalle femine.

Ed a questo proposito stesso nel poc' anzi allegato libro intitolato *journal des Audiences* riportasi un'arresto del parlamento di Parigi emanato li 5. Gennajo 1677. in cui sopra l'istanze dello scolastico d'Amiens che nel visitar le scuole avea trovato che alcuni maestri ammettevano alla scuola indistintamente i maschi colle femine, fu espressamente vietata questa mescolanza dell'uno, e l'altro sesso nelle scuole, aggiungendosi essere la stessa cosa più volte stata decisa.

Se li canonici possessori di prebende scolastiche, ove esistono oggi nei capitoli soddisfacciano agli indicati uffizj di pietà, e di religione notati nei sinodi sin qui riferiti i di cui statuti uniformi sono al diritto comune, e per l'ordinario alle leggi primitive di fondazione di questa specie di prebende, se ne lascia l'esame e il giudizio alla retta coscienza dei canonici *scolastici*: siccome la stessa cosa dir possiamo oggidì rispetto ad altri articoli concernenti gli altri canonici tutti lor confratelli in genere; sul difetto dei quali secondo l'odierna osservanza non suolsi procedere dai superiori nel foro esteriore.

Diran'eglino per avventura che non son ad essi noti gli obblighi che vorrebbon' imporsegli: che non trovansi più gli istrumenti delle fondazioni smarriti per l'antichità, che i lor predecessori non lasciarongli verun esempio di somiglianti doveri, e che osservano ciò che fu sempre praticato. Ma non istarò io qui ad esaminare, se buone, o insussistenti sieno queste ragioni per discolparsi in faccia a Dio Signore, e per starsene quieti e sicuri in coscienza, e non farò che ricordare a chi gode di queste tali prebende scolastiche non altrimenti che agli altri canonici generalmente per quanto spetta ad altri obblighi respettivi ingionti nelle fondazioni ciò che in più luoghi di quest'opera si è ripetuto, che le rendite ed i proventi annessi alle prebende canonicali essendo beni della chiesa altro non sono secondo la frase consecrata che *prezzo dei peccati*, e *patrimonio dei poveri*; la di cui disposizione per conseguenza non ha da essere nell'appagar il lusso e la pompa del secolo, ma nell'alimento dei sacri ministri che prestino un servizio laborioso ed utile alla chiesa.

Oh quanto sarebbe da desiderarsi che i vescovi, i quali a guisa di Principi presiedono al senato della chiesa con opportune allocuzioni, e consigli pastorali si facessero a rammentare alli canonici l'adempimento dei proprj obblighi secondo l'intenzione degli autori delle pie fondazioni, e il vero spirito dei sacri canoni piuttosto che con arbitrarie interpretazioni, e a seconda dell'usanza. Quanto il più delle volte utile sarebbe per riuscire a questo riguardo quella sollecitudine degli stessi prelati che mostrano per conservare certi esteriori diritti e prerogative sopra i loro capitoli.

E qui non ommetteremo altresì di riflettere quanto util cosa fare be, che i prelati medesimi eccitassero ancora quel genere di preti che oggi appelliamo semplici, alcuni dei quali non avendo un benefizio o esercitano in

in figura di capellani, e cooperatori dei parrochi la cura dell'anime, o qualch' altro uffizio; ed altri che per la maggior parte non hanno verun' impiego ed occupazione, a riserva della celebrazione della messa, e della privata recitazione dell'ore canoniche, li eccitassero, io dico, e li animassero particolarmente quei dei villaggj ad impiegarsi nella scuola, e nell'insegnare ai teneri giovinetti, imitando l'esempio di taluni più dabbene e costumati sacerdoti, coll'ammaestrarli nel leggere, nello scrivere, nel computo, nel catechismo cristiano, e nel canto ecclesiastico, anzichè viversene oziosi e sfaccendati tutta o la maggior parte dei giorni, o in altre occupazioni indegne del sacro ministero, e con iscandalo e vituperazione del popolo.

Crediamo dippiù ben fatto l'aggiungere a questo luogo che i medesimi pastorali eccitamenti dei superiori ecclesiastici dovrebbero estendersi eziandio ai sacerdoti claustrali riguardo all' istruire i poveri e idioti fanciulli particolarmente nella cristiana dottrina, alla qual pia e santa opera sembra che sopra d'ogni altro avessero da applicarsi quei tali religiosi i quali in vigor della regola, e dell' istituto loro professano d'essere stati chiamati in ajuto e cooperazione dei sacri Pastori nella cura dell'anime.

Abbiamo detto di sopra che al canonico scolastico incombe *per diritto* l'approvare i maestri, e le maestre delle scuole destinate per i poveri e idioti fanciulli e il sovraintendere alla buona direzione, e il visitarle, sopra la qual cosa conviene però uniformarsi alla legge di fondazione ed alle consuetudini particolari dei luoghi non altrimentichè riguardo alla nomina, ed elezione dei maestri, e delle maestre di questo genere di scuole. Inoltre dove non esistono prebende scolastiche, o per qualunque motivo non venisse esercitato l'uffizio incombente allo scolastico tocca ai parrochi la cura e vigilanza sulle stesse scuole dentro i limiti della propria parrocchia per un diritto naturale ed annesso alla cura dell'anime di cui ne sono investiti, il qual diritto per consuetudine, o per legge venne in altri trasfuso.

§. VIII.

Delle scuole in ispecie quanto alla pratica Veneta. I nostri sinodi raccomandano con grande efficacia l'educazione della povera gioventù, e particolarmente l'istruzione della cristiana dottrina. Di un decreto del sinodo Barbarigo. Inculca alli piovani di trovarsi presenti nelle lor chiese sull' ora che si fa la dottrina, e di aver a cuore il catechismo al qual punto si riduce *il fine di tale esercizio nelle feste. Devono intervenirvi esattamente tutti li chierici in* minoribus; *e così quei sacerdoti che aspirano essere promossi all' uffizio di confessori col prestar assistenza ai parrochi. I Predicatori hanno il dovere di eccitar il popolo a mandar i figliuoli alla dottrina. Lo stesso ordina il sinodo Correr aggiungendo che li maestri di scuola facciano la dottrina ogni sabbato. Di altri decreti sinodali riguardanti li doveri degli stessi maestri privati della città sostenuti, e corroborati dalla pubblica autorità. Di un decreto del sinodo Priuli* de ludi-magistris. *Della licenza da prendersi dai medesimi, e di altri requisiti per aprir scuola ed insegnare. Di alcune particolarità tendenti ad instillar nei giovani i veri sentimenti d'onestà, e di religione; si raccomanda sopratutto il buon esempio dei maestri. Dei doveri dei piovani riguardo a queste scuole. Dei decreti sinodali Barbarigo, e Correr uniformi agli antichi. Delle varie fondazioni, e provvedimenti istituiti in Venezia dalla pubblica pietà a comodo comune della popolazione, e singolarmente riguardo all' educazione del clero secolare della capitale.*

I Nostri sinodi Veneti ci fanno una chiarissima testimonianza della vigilanza, del zelo, e pietà che usarono in ogni tempo i prelati di questa metropoli per istituire, riformare, e mantener in vigore le scuole, e gli esercizj d' istruzione dei poveri fanciulli, e della tenera gioventù popolare dell'uno, e dell'altro sesso tanto riguardo alla religione e alla dottrina cristiana, quanto all'ammaestramento nelle lettere; i di cui santi e salutari statuti trovansi uniformi alle sinodali providenze dell'altre diocesi Venete, dovunque se ne voglian scorrere le collezioni dei sinodi diocesani.

Nei sinodi patriarcali di Venezia più recenti in quanto alle scuole della dottrina cri-

cristiana abbiamo in quegli tenuto dal patriarca Pietro Barbarigo nell'anno 1714. un editto (*a*), ch'era già stato da esso lui per l'innanzi promulgato, nel quale daprincipio ricorda agli ecclesiastici, e specialmente a quelli che presiedono alla cura dell'anime il lor dovere d'insegnar alle persone idiote quelle cognizioni senza delle quali non si può

(*a*) *In actis Synodalibus edit. Bonarrigo 1614. pag.* 102.

Editto per la Dottrina Cristiana pubblicato li 14. Aprile 1708.

„ Poichè va unita all'obbligo che ha ogni fedele di saper le verità della nostra S. Fede l'incombenza che tiene prima chi presiede alla cura dell'anime, e poi s'incamina al grado sacerdotale, d'insegnar alle persone idiote quelle cognizioni, senza delle quali non si può ben credere, nè ben vivere, e per conseguenza nemmeno salvarsi, il che siegue con altrettanto pregiudizio del popolo cristiano, quant'è la diminuzione della gloria di Dio. Perilchè desiderosi Noi di provvedere al bisogno di un'instituto il più importante tra tutti gli altri della cristiana pietà, qual'è quello della Dottrina, e volendo che alla sollecita carità di tanti buoni secolari, veduti da noi con nostra estrema consolazione, nelle visite continue che facciamo delle scuole, impiegarsi con lodevolissimo esempio in così santo esercizio corrisponda la dovuta applicazione degli ecclesiastici, inerendo anche a decreti più volte similmente emanati da Predecessori Nostri;

„ In primo luogo esortiamo con i sensi più vivi delle nostre paterne viscere li R.R. Piovani ad esercitarsi fervorosamente in quest'opera propria del loro uffizio non solo sollecitando i suoi parrocchiani a venir ad insegnar la Dottrina cristiana, e condurre, o almeno mandarvi i suoi figliuoli, garzoni, ed altri alla loro cura soggetti, ma ancora intervenendo essi personalmente più spesso che potranno al tempo sì delle classi, come delle congregazioni, ove possano incalorir con forti ammonizioni gli operarj alla santa perseveranza. Così anche deputando se non vi fossero sacerdoti idonei da noi prima riconosciuti, per quell'istruzione, e spiegazione della Dottrina chè si fa agli adulti dopo le classi in mezzo alla chiesa, al qual punto si riduce tutto il fine di questo religioso impiego. E finalmente dando quell'ajuto e comodità di tempo agli esercizj, che comandano le constituzioni dei nostri predecessori, non facendo suonar il Vespero prima di due ore dopo il mezzo giorno.

„ Agli altri poi che sono dello stato chiericale imponiamo ed espressamente comandiamo, che debbano andar pontualmente ad imparar la Dottrina cristiana nelle sue chiese, se in esse vi saranno scuole di putti; se nò, nelle chiese più vicine, ovvero, se la sapranno, vadino ad insegnarla agli altri con ubbidienza a capi di scuola, mentre li facciamo intendere che assolutamente non saranno ammessi all'esame de' loro Ordini, se non portaranno le fedi d'esservi stati ogni festa cavate da libri a questo fine fedelmente tenuti da Sottopriori, su i quali ognuno di essi dovrà scriver di proprio pugno il suo nome in segno d'esservi intervenuto. Incaricando li medesimi Sottopriori a non lasciarli notare, quando non vengano (salvo legittimo impedimento) sul principio dell'opera, essendo nostra risoluta volontà di toglier ogni abuso e negligenza de' trascurati ed inobbedienti.

„ Così pure intendiamo che que' sacerdoti, i quali vorranno esser ammessi all'esame per le confessioni debbano portar incluse nelle presentazioni de' loro piovani gli attestati di aver con frequenza assistito all'esercizio d'insegnar la Dottrina.

„ Eccitiamo per ultimo li Padri Predicatori, e Confessori, acciò con efficacissime e frequenti esortazioni incarichino le coscienze de' suoi uditori e penitenti respettivamente, perchè vadino a quest'impiego degno di un vero cristiano; e non lascino di mandar i loro figliuoli, garzoni e altre persone soggette alla sua potestà, intimandoli che dovranno render strettissimo conto al gran giudice Iddio nel punto della sua morte, se per negligenza, e molto più se per tenerli impiegati negli affari temporali e domestici, quelle povere creature non avranno imparato con orribile discapito dell'anima, gli obblighi del viver cristiano, e la strada necessaria per arrivar all'eterna salute, la quale per loro è perduta, ogni volta che non sappiano i misterj della cattolica Fede: imperciocchè *hac est vita aeterna, ut cognoscant te verum Deum, & quem misisti Jesum Christum*.

„ E acciocchè questo nostro presente decreto abbia la dovuta e puntual esecuzione, ordiniamo che ne sia data una copia a' Sottopriori delle scuole, la quale stia affissa nelle chiese sopra una tavoletta in tempo che s'attende alla Dottrina, ed una sia mandata per tutte le chiese da esser tenuta affissa nelle sagrestie affinchè ognuno sappi le proprie incombenze commessegli prima da Dio e poi dal nostro debito pastorale „.

può nè ben credere, nè ben vivere, nè salvarsi, mettendogli in vista l'esempio di tanti buoni secolari, che dice aver egli veduti con sua consolazione impiegati in questo santo esercizio.

Riportandosi quindi ai decreti dei suoi predecessori sulla stessa materia esorta li piovani a non mancar a quest' uffizio con tutto il fervore non solo eccitando i lor parrocchiani a mandar i proprj figliuoli, e dipendenti alla dottrina, ed infervorandoli ad insegnarla colla sua personal interessenza alle respettive classi, ma col deputar dei sacerdoti idonei, ed approvati dall' autorità ordinaria a far quell' istruzione, e spiegazione della dottrina che suolsi tenere per gli adulti dopo le classi in mezzo alla chiesa, *al qual punto* (ei dice) *si riduce tutto il fine di questo religioso impiego*. Per la qual istruzione intender si deve quel che diciamo il catechismo a cui tenuti sono *personalmente* gli stessi parrochi semprechè non sieno legittimamente impediti siccome lo dichiara espressamente il concilio di Trento; e alla quale obbligazione riferisce egli quella simbolica espressione del Vangelo dello *spezzare il pane*, appropriando il rimprovero di Cristo Signore a que' Pastori che trascurano un tal dovere: *Parvuli petierunt panem, & non erat qui frangeret eis*.

A questa dottrina vuole che intervengano li chierici costituiti negli ordini minori tanto per istruzion propria, quanto per istruire i secolari, dovendo all' occasion di presentarsi all' esame per ricevere gli ordini presentar gli attestati del loro diligente intervento, ed esercizio in quella funzione.

All' obbligo medesimo d' impiegarsi nell' insegnar la dottrina cristiana intende che sieno soggetti quei sacerdoti che vogliono esercitarsi nel ministero di confessori, dovendo per requisito del loro esame esibir le fedi de' parrochi di avergli in ciò prestata un' assidua assistenza.

Eccita finalmente la diligenza e il zelo dei predicatori, e dei confessori a incaricar la coscienza degli uditori, e dei penitenti a frequentar l' intervento a queste scuole, e catechismi, e a non essere trascurati nel mandarvi la loro prole, ed altre persone soggette alla loro potestà.

Le stesse pie ammonizioni e ordinazioni son ripetute nell' ultimo Sinodo del Patriarca Francesco Correr 1741. (a): raccomandando in particolare che ciaschedun maestro delle lettere elementari una volta per settimana almeno spieghi a suoi discepoli quel libricciuolo, ossia compendio della cristiana dottrina, di cui se ne fa uso in questa diocesi, facendoglielo imparare ancora, e recitar a memoria, ed inoltre che i parrochi procurino che le femine non ommettano lo stesso esercizio riguardo alle figliuole, ed alle fantesche, e che s'adoprino con tutto il zelo, acciocchè generalmente dai genitori, dai padroni, e dai maestri sia debitamente colti-

---

(a) *Titul. De Doctrina christiana edit. Pinelli* 1741.

„ Gratias agimus Deo, quod non sint hodie-„ dum parvuli in civitate hac nostra qui pe-„ tant panem, & desit qui frangat eis. Mul-„ tæ enim quinimmo plurimæ habentur scholæ „ catechesis christianæ, nec operariorum inopia „ laboramus. Dolendum tamen est, quod aliqui „ sint qui hoc pane carere velint, vel suos ca-„ rere patiantur. Per viscera ergo D. N. J. C. „ obtestamur parochos, ut non modo *per se* chri-„ stianam doctrinam explicent, sed ut parochia-„ nos suos adultos quoscumque moneant, ut eam „ addiscant, si opus sit, illamque ipsi eos do-„ ceant cum publice, tum etiam privatim. De-„ inde curent, ut ii ad eamdem addiscendam „ subditos suos transmittant, patres nempe fi-„ lios, domini servos, tutores pupillos, ad hoc „ enim tenentur sub gravis reatus pœna, eo quod „ mandaverit Deus unicuique de proximo suo.

„ Igitur, ut quantum possumus omnibus per „ Nos provisum sit, jubemus omnia, quæ jussa „ sunt in Synodo prima Priola cap. 16. & ideo „ quilibet ludimagister semel in hebdomada *sal-„ tem* hanc disciplulis suis explicet, & compen-„ dium ejus, quo utimur in nostra diœcesi reci-„ tatum ab iis audiat. Curent parochi ut hanc „ quoque doceant fœminæ in scholis itidem do-„ morum suarum, & siquidem ex puerorum ma-„ gistris, patribus, dominis, aliisque qui subdi-„ tos habent, parochi & confessarii hac in tanti „ momenti re negligentes repererint, & reos seve-„ rissime arguant, atque pro viribus ad officium „ redigant.

„ Clerici qui ad Ordines promoveri & ap-„ probari cupiunt, scholas in ecclesiis erectas „ frequentent, ut discant, vel alios doceant; nec „ ullum Ordine aliquo inaugurabimus, nisi con-„ sueta hactenus attestatione interventus ad pium „ hoc opus præstandum munitus erit „.

coltivato questo uffizio ch' è il più importante di religione.

Un egual zelo e vigilanza ebbero i nostri prelati affin d'allontanar i disordini e gli abusi contro la purità della fede, e il buon costume dalle scuole private che tengonsi in questa capitale, e dove s' insegnano alla gioventù le grammaticali, ed altre letterarie instituzioni, e affinchè sin dall' età più tenera venissero negli animi dei giovani da maestri di queste scuole seminati i principj e le massime di soda pietà, e di tutte le virtù; nel che vennero i prelati stessi assistiti dalla pubblica autorità.

Fra i varj decreti su questo punto promulgati nei sinodi Patriarcali Lorenzo Priuli in uno de' suoi sinodi dell' anno 1592. al capitolo 44. intitolato *De ludi-Magistris* (a) prescrive inerendo alle deliberazioni dell' Eccelso Consiglio de' Dieci, e agli statuti de' suoi predecessori: che nessuno in questa Dominante apra e tenga scuola se non avrà ottenuta prima licenza d'insegnar ai fanciulli pubblicamente, o privatamente, attesochè, dice, di aver rilevato, che molti esercitano l' uffizio di insegnare senza *legittima* licenza. Donde per provveder ai mali che provenir ne potrebbero dalla prava dottrina de' maestri dichiara che dentro un mese tutti cotesti maestri si presentino innanzi l' ordinario colle licenze, che altre volte ottenute avessero, che se non avranno fatta in altro tempo la professione di fede secondo la formula di Pio IV. abbiano a recitarla innanzi lo stesso ordinario, e ne dimandino la licenza per insegnare, o la conferma, riservandosi prima di conceder queste licenze di prender una diligente informazione della condotta, e costumi di ciascheduno.

Ammonisce poscia gli stessi maestri i quali legittimamente esercitano quell' uffizio ad aver sempre dinnanzi alla mente, che non solamente

(a) *Tit. de Ludi-Magistris cap. 44. edit. Pinelli 1668. pag. 71.*

„ Licet decreto Illustriss. Consilii Decemviralis & prædecessorum nostrorum statutis cautum sit, ut nemo in hac Civitate Venetiarum scholam aperiat, atque apertam retineat, nisi prius licentiam publice, vel privatim pueros docendi obtinuerit, plures tamen absque legitima licentia hoc docendi officium exercere intelleximus. Unde volentes occurrere malis, quæ e magistrorum prava doctrina provenire possent: statuimus ut infra mensem omnes ludimagistri coram Nobis, vel vicario nostro compareant una cum licentiis, alias obtentis, si quas habent; Fidei præterea professionem ex formula a Pio IV. præscripta apud nos, vel vicarium nostrum conficiant, si eam alias non emiserint, licentiamque a Nobis impetrent vel jam obtentæ confirmationem petant: quod si transacto mense id facere prætermiserint eosdem excomunicationi subjiciemus, & pœnis debitis a sæculari magistratu plecti curabimus. Nemo præterea in futurum quovis modo publice, vel privatim domi suæ vel alienæ quascumque litterarias artes adolescentes, vel pueros doceat, nisi licentiam nostram habuerit sub eisdem pœnis: Nos vero habita prius diligenti informatione de ejus vita & moribus, factaque per eum debita fidei professione, facile facultatem hanc largiemur.

Quoscumque munus hoc pro tempore exercentes monemus, ut sibi ipsis proponant se non tantum litterarum magistros, *sed vitæ ac morum præceptores* adolescentibus esse præpositos, quare non minus litterariis disciplinis, quam optimis moribus eos instruant. Cumque magistrorum opera fidei propagationi valde prosit, illud semper præ oculis habeant, ut discipulos sanam & catholicam doctrinam doceant, eosque ad pietatem & religionem adhortentur. Doctrinæ christianæ documenta semel *saltem* in hebdomada doceant; diligenter perquirant an scholares diebus festis ecclesias frequentent, & sacro missæ intersint. Libros prohibitos nec legant, nec legi a scholaribus patiantur; alios vero, qui mores adolescentium corrumpere, atque pravis exemplis eisdem quoquo modo obesse possunt, omnino devitent.

„ In eorum scholis Imago aliqua Salvatoris nostri, vel Deiparæ Virginis apponatur, & retineatur, tum ut signum catholici gymnasii sit, tum etiam ut scholares ad religionem excitentur. Ipsis vero mandent, ut Salomonem imitantes, sapientiam a Deo deprecentur, & aliqua oratione præmissa eorum studia semper repetant.

„ Parochis vero qui in hac ecclesia speculatores, atque catholicæ doctrinæ defensores esse debent, injungimus, ut ludimagistros, qui in eorum parochiis docent, de nostris hisce mandatis admoneant eorumque nomina intra mensem ad Nos deferant. In futurum vero aliquem publice scholam aperire, & exercere non permittant sine Nostra licentia & approbatione, ne ipsi redargui, & magistri puniri possint “.

mente devono eſſere maeſtri della letteratura ma *li precettori della vita*, *e dei coſtumi* dei giovani loro affidati, coſichè ſono obbligati ad iſtruirli non meno nelle letterarie diſcipline di quello che *negli ottimi coſtumi*. E poichè l'opera de' maeſtri contribuiſce moltiſſimo alla propagazion della fede hanno ad aver tutto il zelo per inſtillare ne' lor diſcepoli una ſana e cattolica dottrina, ed incitarli agli eſercizj di pietà e di religione. E perciò ſi commette ai maeſtri di tener almeno una volta per ſettimana degli eſercizj ſulla dottrina criſtiana, d'indagare, ſe gli ſcolari frequentino le chieſe ne' giorni feſtivi, ed intervengano alla S. Meſſa. Che non leggano ai medeſimi libri proibiti, nè permettano che ſieno letti, e badino che gli ſteſſi giovani non vengano pervertiti, o in verun modo offeſi dal pravo altrui eſempio. Dipiù che nelle ſtanze ove ſi fanno le ſcuole abbiano i maeſtri a tener appeſa una ſacra immagine del noſtro Salvatore, o della B. Vergine tanto perchè ſia queſto un contraſſegno di una ſcuola cattolica, quanto per riſvegliare negli animi dei diſcepoli i ſentimenti di religione; che eſortino i diſcepoli ad imitar Salomone nell' impetrar da Dio Signore la ſapienza col premettere ai loro ſtudj mai ſempre l' orazione.

Alla fine ingionge ai parrochi ch'eſſer dovendo eglino nella chieſa li ſpeculatori, e difenſori della cattolica dottrina ammoniſcano li maeſtri che tengon ſcuole nel diſtretto delle parrocchie di queſti ſinodali comandamenti, e che preſentino all'ordinario i nomi degli ſteſſi maeſtri.

Uniformi ſono ſu queſto articolo le coſtituzioni de' ſinodi poſteriori e più recenti ſiccome de' mentovati Patriarchi Barbarigo (*a*), e Correr (*b*), dichiarandoſi in queſt' ultimo che ſarà dall'ordinario invocato l' ajuto della pubblica poteſtà contro que' Maeſtri che mancaſſero d' ubbidire ai ſteſſi decreti.

Finalmente aggiungeremo per ciò che ſpetta alle ſcuole, e all' educazione per uſo comune e popolare, come non mancano da per tutto qui in Venezia tanto nella capitale, che nelle città, e luoghi ſoggetti a queſto Sereniſſimo Dominio provvedimenti, e fondazioni di queſto genere a benefizio della povera gente, e di tutto il popolo. Nella città Dominante oltre un grande Ginnaſio inſtituito dal Principe dopo la ſoppreſſione de' Geſuiti aperto ad ogni condizion di perſone, ove ſon mantenuti un buon numero di maeſtri, e profeſſori per inſegnarvi la letteratura, e le principali ſcienze, vedonſi ſparſe da pertutta la città una quantità di piccole ſcuo-

(*a*) *Tit. de Ludi Magiſtris editionis prædictæ Bonarigo 1714. pag. 144.*

„ De iis etiam quorum præcipue eſt pueros „ in Dei timore, officiique chriſtianæ religionis „ continere, præcipimus, ut omnino con- „ ſtitutiones Patriarchales ſynodales ſerventur, „ & præſertim conſtitutio Sagreda decreto no- „ no.

„ Eos autem plurimum hortamur & monemus, „ ut pueros & adoleſcentes in Doctrina chriſtia- „ na catholicæ religionis præceptis, & rudimen- „ tis fidei inſtruant, & attente videant, an iſti „ libros vel ob fidei doctrinam, vel ob morum „ inſtitutionem damnatos, aut improbos habeant, „ & legant, convitia, & inhoneſta verba profe- „ rant, præſertim vero horrendum blaſphemandi „ uſum (quod abſit) recipere incipiant, ad eos „ non minus corrigendos, ſed ſeveris caſtiga- „ tionibus puniendos.

„ Plebanos etiam, & animarum rectores hor- „ tamur, & enixe precamur, ut ſalutis anima- „ rum zelo accenſi puerorum ſcholas, quam in „ ſua parochia ſciverint exiſtere ſæpe ſæpius in- „ viſant, ut puerorum mores & vitam diligen- „ tiſſime perquirant ".

(*b*) *Tit. de Ludimagiſtris ejuſd. edit. Pinelli 1741. pag. 74.*

„ Decreto Excellentiſs. Conſilii Decemvirum, „ & Patriarchalibus ſynodalibus conſtitutionibus „ præcipue cap. 44. primæ ſynodi Priolæ & Sa- „ gredæ cap. 9. & Barbadicæ hoc titulo cautum „ eſt, ut nemo nec publice, nec privatim ſine „ legitima licentia, & profeſſione fidei non emiſ- „ ſa coram Nobis, ſeu vicario Noſtro Generali, „ munus docendi exerceat. Duorum ergo men- „ ſium termino quilibet Ludimagiſter, niſi an- „ teacto tempore eam emiſerit, & hanc emittat „ & licentiam obtineat: alioquin e ſæculari po- „ teſtate, quæ ſemper diligentiſſime præcavit pro „ ſervanda intemerate Sacroſancta Fide auxi- „ lium poſcemus, & refractarii debitas pœnas „ luent. Monemus vero quemlibet præceptorem „ ut pravos libros exulare faciat a ſcholis ſuis, „ curentque ut catechiſmum concilii Tridentini, „ & Chriſti doctrinam diſcipuli calleant. In „ Chriſto autem precamur parochos, ut puero- „ rum ſcholas in ſuis reſpective parochiis ſitas „ identidem inviſentes, de vitæ, moribuſque pue- „ rorum perquirant, ne vigilantiæ defectu, æta- „ te & vitiis ſimul adoleſcant ".

scuole situate nei diversi sestieri sulla pubblica strada le quali recentemente vennero riformate, ed accresciute dalla pubblica pietà a comodo, e sovvenimento de' poveri e del basso popolo per istruirvi i fanciulli nei primi elementi delle lettere, e nella cristiana dottrina.

Riguardevolissima inoltre è quell' instituzione più moderna di educazione, e di scuole ordinata dalla religiosa liberalità dell' Eccellentissimo Senato a benefizio particolare del clero secolare di questa capitale, venendo primieramente alimentati a pubbliche spese un nnmero considerabile di poveri chierici ascritti al servizio di coteste chiese parrochiali nel seminario detto Patriarcale, e dippiù essendo dal pubblico erario ben stipendiati molti maestri, e professori ripartiti a maggior comodo nei diversi sestieri per dover disciplinare nella letteratura, e particolarmente nelle scienze ecclesiastiche il rimanente de' chierici anzidetti (*a*).

Queste scuole chiericali di Venezia dette de' sestieri esistevano anche per l' innanzi, ma siccome erano mancanti della necessaria disciplina degli studj, della sceltezza de' maestri, e del loro congruo onorario, e della comodità ancora de' luoghi, e della situazione, v' accorse la provida e benefica mano del Principe nostro a sovvenir questa porzione eletta de' sudditi suoi con un' opportuno ristabilimento, ed utile riforma dell' antico instituto, alla qual grazia singolare dovran' eglino con grato animo corrispondere nell' approfittarsene come si conviene affin di rendersi degni e utili ministri della chiesa.

Delle stesse scuole chiericali de' sestieri ne parlano i nostri sinodi patriarcali sotto il titolo de *sexteriorum Magistris* siccome può vedersi nei sovracitati più recenti Barbarigo (*b*) e Correr (*c*) dove per quanto spetta all' antica usanza vengono indicati i doveri de' maestri, ed altresì l' incombenze dei visitatori de' sinodali sestieri intorno l' indagare di tempo in tempo lo stato di queste scuole.

(*a*) Possono vedersi il Decreto di Senato 8. Giugno 1785. e la relativa Pastorale del nostro Prelato Superiore, che riguardano l' anzidetto provvedimento a benefizio del clero secolare.

(*b*) *Tit. de Sexteriorum magistris pag.* 145.

(*c*) *Tit. eodem, pag.* 75.



APPEN-

APPENDICE
AL
DIRITTO ECCLESIASTICO
DISSERTAZIONE UNDECIMA.

INTORNO GLI ORATORJ PRIVATI E DOMESTICI, E LA RIVERENZA DOVUTA AL DIVIN SACRIFIZIO.

Per supplimento al Cap. II. nell'Artic. II. dei Riti Ecclesiastici Parte II.

§. I.

*Sacre testimonianze che comprovano che nei primordj della chiesa celebravasi il Divin sacrifizio in luoghi a ciò destinati, e che n'era proibita la celebrazione in case private. Delle leggi imperiali uniformi ai canonici statuti. Nei secoli posteriori i grandi, e i ricchi per ambizione, e per il loro comodo incominciarono a farsi celebrar la messa negli oratorj, e cappelle private esistenti fra le parrocchie, o prossime alle loro abitazioni, attesa la facilità di aver dei sacerdoti da se dipendenti fra il numero che andossi sempre più moltiplicando. Di altre rispettibili antiche testimonianze riguardo all'irriverenza verso dei sacerdoti. L'uso introdottosi dipoi dell'onorario per le messe fece moltiplicar il numero degli oratorj privati coll'abbandono delle chiese parrocchiali, e con dispregio del sacerdozio. Dell'abuso de*gli altari portatili; *e di celebrar la messa anche in luoghi non consecrati.*

DAll' epistola prima dell'Apostolo Paolo ai Corinti ricaviamo non senza chiarezza, che sin da suoi tempi eranvi dei luoghi particolarmente destinati a celebrar la solennità del divin sagrifizio, ovvero la messa nel descrivere ch'ei fa il rito di assumere l'eucaristia, e dell'adunarsi il popolo a questa celebrazione: „ Intervenendo voi, dice, nella chiesa odo esservi fra voi delle discordie, e „ poco dopo: forse che non avete le case „ per mangiare e per bere, che disprezzate „ la chiesa di dio ( )“?

Non è da dubitare che in questo luogo abbia ad intendersi per nome di *chiesa* il luogo, a cui i fedeli concorrevano per celebrarvi i sacri misterj, e che diverso fosse affatto, ed opposto alle *case private* siccome lo dichiarano *S.* Basilio (*b*) e *S.* Agostino ( ) nell' esporre l'allegato testo dell' Apostolo.

Della medesima disciplina ce ne fa una chiara testimonianza S. Giustino martire nell' *apologia seconda* ove esponendo il rito di celebrar i divini misterj nel secolo II. dice: „ nel giorno che chiamasi del sole si fa l'adunanza di tutti quei che abitano nei castelli, e nei villaggj nel medesimo luogo, e „ vi si leggono i commentarj degli Apostoli „ o gli scritti dei profeti per quanto il tempo lo permette, dipoi riposando il lettore „ il presidente tiene il sermone per istruire „ il popolo“.

Scorgesi adunque che i fedeli concorrevano in un dato luogo, acciocchè come congregati in una sola chiesa più convenientemente celebrassero i misterj dell' unità, e più facilmente esaudite fossero le lor preghiere secondo che vuolci significare Tertulliano in un luogo di sua apologia (*d*).

Quindi è che coloro i quali segregavansi dalla

(*a*) 1. *Cor. cap.* 11.
(*b*) *In regulis brevioribus interrogat.* 301.
(*c*) *Quæst.* 57. *in Leviticum.*

(*d*) *Corpus sumus de conscientia religionis, & disciplinæ unitate & spei fœdere. Coimus ad Deum quasi manufacta precationibus ambiamus, apolog. c.* 39.

dalla pubblica adunanza, e dal luogo destinato alla medesima, e instituir voleano delle particolari conventicole riputavansi a guisa di scismatici che in certo modo rompessero l'unità della chiesa, e si separassero dall' unità stessa.

E perciò un concilio Gangrense ferisce colla scomunica gli Eustachiani, i quali sprezzando la pubblica congregazion dei fedeli, fuor della chiesa radunavansi *privatamente* e celebravano i sacri misterj (*a*).

E verso gli stessi tempi in un canone Laodiceno fu stabilito: che non bisogna che si facciano le oblazioni dai vescovi, o dai preti nelle case (*b*).

Lo stesso Imperator Giustiniano nel secolo VI. ha in più luoghi delle sue leggi riprovate queste private adunanze, e segnatamente nella *novella* 58. ove statuisce: „ proibiamo a tutti gli abitanti di questa gran „ città (di Costantinopoli) e molto più „ degli altri luoghi soggetti al nostro Impe„ro *l'aver nei proprj domicilj certi come case* „ *di orazione e il celebrarvi in queste i sacri* „ *misterj*: e quindi il farsi certe cose estraor„dinarie (o sia opposte) alla cattolica „ ed Apostolica tradizione. Ma se taluni „ credono che faccia d'uopo a se stessi il „ tener dei luoghi in grazia di farvi dell' „ orazioni, e senza celebrarvi affatto alcuna „ di quelle cose che son di mistero, ciò „ glielo permettiamo “.

Ma coll'andar dei tempi essendosi sempre più aumentato il numero dei sacerdoti, e moltiplicate le messe, i più ricchi, e i più potenti a quali non andava a genio d' intervenire alle chiese parrocchiali, e frammischiarsi col rimanente del popolo per esser presenti alla messa solenne in una certa e determinata ora non confacente al proprio comodo, e dovers ivi trattenere per un più lungo intervallo di tempo attesa la predica, o la spiegazion del Vangelo, e le altre sacre funzioni e cerimonie che accompagnavano la solennità del sagrifizio, facile fu all' indicate persone in tanto numero di sacerdoti il ritrovarsene alcuno il quale a guisa di un servo stipendiato celebrasse loro la messa in un qualche oratorio o cappella prossima alle proprie abitazioni con dipendenza da suoi cenni, e del proprio comodo.

In quanta gran copia fossero questi capellani domestici, e mercenarj nel secolo IX. e con quanto poco riguardo fossero trattati dai lor signori basta il vederne per tutto una testimonianza in Sant' Agoberto arcivescovo di Lion nel suo trattato *de privileg. & jure sacerdotii* (*c*). „ Crebbe (scrive il Santo) „ l' empio costume di non ritrovarsi quasi „ veruno che aspiri, e per poco s' avanzi „ negli onori, e nella gloria del secolo, il „ quale non abbia un sacerdote in sua casa, „ non per ubbidire a quello, ma per esiger „ anzi dallo stesso o lecitamente, o illecita„mente ubbidienza non solo nei divini uffi„zj, ma eziandio nelle cose temporali, co„sichè veggonsi la maggior parte, o ad am„ministrare alle mense, o ad essere affaccendati „ nella composizione dei vini, o a condur i „ cani, e regger i cavalli su cui siedon le „ femine, e in altre somiglianti e domesti„che cure occupati. E poichè questi tali, „ di cui parliamo, non possono aver nelle „ lor case dei sacerdoti dabbene (conciosia„chè qual sarebbe quel chierico dabbene „ che soffrisse il vedersi deturpare da questa „ sorta d' uomini il nome suo e la sua vi„ta?) nulla si curano delle qualità di que„sti chierici, se sieno ignorantissimi, se sco„stumati, e dediti ai vizj, purchè abbian „ dei preti da se dipendenti, in grazia dei „ quali abbandonar le chiese, i seniori le „ funzioni pubbliche. Che poi vero egli sia „ che non li tengono in onor della religio„ne è manifesto perchè non gli prestano „ onore “.

„ Donde prosegue, il Santo vescovo, no„minandoli con del dispregio, allor quan„do vogliono che sieno ordinati preti ven„gonci a pregare, o a dir anche imperio„samente: lo ho un certo chiericone, che „ mi son allevato del numero de' miei servi, „ e delle mie terre, o che mi son procac„ciato da questa, o da quell' altra persona, „ o in questo, o in quell' altro villaggio. „ Voglio che me lo ordinate prete. E quan„do han ottenuto il loro intento credono „ di non aver più bisogno di sacerdoti dell' „ ordi-

(*a*) *Canone* 6. (*b*) *Canone* 58. (*c*) *Cap.* 11.

„ ordine maggiore, e lascian frequentemente „ gli uffizj pubblici, e le prediche.

Lo stesso enorme esecrabile abuso (che dalle patrie costumanze d' ogni paese cattolico il può ben saper chiunque, se cessato egli sia a giorni nostri) veniva a quei tempi compianto ancora dai padri di un concilio Ticinense.

„ Certi secolari, dicono, e massimamente „ fra questi i nobili, e i potenti, ai quali „ con maggior premura sarebbe d' uopo l' „ intervenire alla predica, han presso le pro- „ prie case delle basiliche nelle quali ascol- „ tando il divino uffizio ebbero per costume „ di portarsi di rado alle chiese principali, „ mentre vi vengono i soli miserabili, e i „ poveri; e che altro si ha da predicare a „ questa gente se non che sopportino di „ buon grado le lor miserie? Che se i ric- „ chi, i quali sogliono ingiuriare ed oppri- „ mere i poveri, non ricusassero di venir- „ vi, potrebbono ben' ammonirsi che coll' „ elemosine redimessero i proprj peccati, che „ distaccassero l' affetto suo dalle cose tem- „ porali. Devono pertanto avvertirsi le per- „ sone potenti a intervenire alle chiese mag- „ giori, ove possano udir la predica, e quan- „ to superiori sono agli altri per ispezial „ dono dell' onnipotente Signore nelle ric- „ chezze, e negli onori, con tanta maggior „ cura s' affrettino ad intendere i precetti „ del loro creatore ".

Nei secoli posteriori, nei quali invalse l' onorario delle messe, e con questo costume la moltitudine dei sacerdoti che quasi unicamente vivono dello stesso onorario, non è maraviglia che quest' abuso degli oratorj privati e domestici prese abbia più profonde radici e che per conseguenza venissero sempre più abbandonate le chiese parrocchiali, e trascurata la Divina parola con avvilimento del sagrifizio, e con dispregio del sacerdozio, secondochè ci rappresentano le storie, e i decreti dei concilj di que' tempi. Aggiungasi che fino dal secolo ottavo cominciato era l' uso degli altari *portatili*, ovver *viatici* (conciosiachè innanzi quel tempo (*a*), non era noto come osserva Giovanni Tiers). Finalmente nel secolo XIII. ebbero principio i privilegj impetrati dalla sede Apostolica di far uso di questi altari, e in qualunque paese di celebrare la messa anche in luoghi non dedicati al Divin culto.

E di fatti Onorio III. concesse l' indulto ai frati predicatori, e minori di poter celebrare *coll' altar viatico* in qualunque luogo si trovassero, senza pregiudizio del parrocchiale diritto, siccome in una decretale lo attesta questo stesso Papa (*b*), dichiarando doversi interpretare quest' indulto in maniera che possano valersene senza licenza dei vescovi.

Sicchè impetrandosi somiglianti privilegj, e dai sacerdoti secolari, e regolari tanto dalla sede Apostolica, che dai proprj vescovi, celebravansi comunemente le messe in luoghi privati, e il più delle volte contro la dignità e riverenza conveniente al tremendo Divin sagrifizio.

§. II.

Del decreto Tridentino che inibisce il celebrar la messa in case private, e fuor di chiese, e di oratorj, aboliti ogni sorta di privilegj. Nemmeno i regolari possono oggi far uso dell' altar portatile. Il sentimento di Barbosa, e di Fagnano che il concilio di Trento abbia derogato alla facoltà dei vescovi di conceder indulti di oratorj privati, o domestici non è ammessa da altri autori, ed è contrario alla pratica del Belgio. In Venezia s' ottengono da Roma col beneplacito vescovile.

Quindi è, che i padri Tridentini nel comandar che fecero ai vescovi di vietar tutte quelle cose, e di procurar con diligenza a tor di mezzo tutto ciò che o l' avarizia servitù degli idoli, o l' irriverenza, che poco si discosta dall' empietà, o la superstizione falsa imitatrice della vera pietà introdusse di opposto alla dignità di un tanto sagrifizio ha segnatamente loro ingionto: „ Che non „ permettano, che nè dai secolari, o regola- „ ri di ogni sorta venga fatto questo santo „ sacrifizio in case *private* nè assolutamente „ *fuor della chiesa*, e degli oratorj soltanto „ dedicati al Divin culto, e da doversi de- „ signa-

(*a*) *In dissertatione de praecipuis altaribus cap. 2.*

(*b*) *Cap. 30. de privilegiis.*

„ fignare, e vifitare dai medefimi Ordinarj.... Non oftante *i privilegj, l'efenzioni, le appellazioni, e confuetudini* di qualfivoglia genere.“

Dal qual tefto primieramente confta ad evidenza effere ftato abolito il privilegio conceduto ai predicatori, e minori di valerfi dell' altare *viatico o portatile* ficcome con Barbofa (*a*), e Fagnano (*b*), ed altri dottori offerva Vanefpen.

Anzichè i citati Barbofa e Fagnano fon di parere che il concilio con quefto decreto abbia tolta l'autorita ai *vefcovi* di conceder licenza di celebrar per qualfivoglia caufa *in cafe private*, febbene vi foffero in quelle fabbricati degli oratorj deftinati foltanto al divin culto, e di queft' interpretazione effere ftata fempre feguace la S. congregazione attefta Fagnano.

Ma Zipeo accomodar non fi vuole a quefta interpretazione e parla in quefti termini: „ Certamente falva la cenfura della fede Apoftolica quefto decreto è foltanto diretto ad eftirpar gli abufi di coloro che ciò prefumono di propria autorita, e perciò fono ammoniti i vefcovi a non permetterlo; ma quelle parole non permettano (*non patiantur*) fe fi efaminino in rigore non importano che non poffano darne la permiffione, ovvero una derogazione della competente autorità epifcopale, cioè che non abbiano la facoltà qualora credeffero per una giufta caufa di permetterlo (*c*).“

Sul qual' articolo trattenendo queft' autore più a lungo il fuo ragionamento dimoftra la pratica del Belgio, e delle vicine provincie uniforme all' accennata fua interpretazione mentre li vefcovi concedono l'indulto di celebrar in oratorj privati quantofivoglia coftruiti *nelle cafe private*.

Il Vanefpen dopo di aver riferito l'accennato fentimento di Zipeo, e la pratica conforme delle Fiandre dice che ciò fu fodamente comprovato dal medefimo, vale a dir che il Tridentino col fuo decreto non ha voluto toglier ai vefcovi quella facolta, e folo rimediare gli abufi, e foggiugne che dello fteffo fentimento fu pure San Carlo Borromeo. „ La qual cofa, (così parla il Vanefpen) evidentemente fuppofe San Carlo il principal direttore del concilio di Trento, ed efecutor fedeliffimo nel fuo primo concilio di Milano (*n*), ove ha dichiarato quali cofe abbiano ad efaminarfi ed offervarfi dai vefcovi nel concederci fomiglianti oratorj privati, e domeftici. Il che prova ben chiaramente che S. Carlo non ebbe efitanza che rimaneffe falva ai vefcovi l'autorita dopo il concilio di Trento di permettere quefti tali oratorj.“

Dal che pofcia ne deduce il Vanefpen dietro il Zipeo che i decreti di riforma del concilio di Trento furono ricevuti nel Belgio, e vengono offervati *ficcome fuonano* e non fecondo altre interpretazioni: e falve quelle modificazioni che con autorità del Principe fono ftate appofte agli fteffi decreti del concilio nella fua promulgazione per una più facile efecuzione, come ha egli più volte offervato nelle fue opere.

Secondo la pratica più comune delle noftre diocefi Venete non concedonfi dai vefcovi indulti per oratorj privati, o domeftici, impetrandofi quefti dalla S. Sede; ma tuttavolta li refcritti Apoftolici non poffono efeguirfi fe non vi concorre il beneplacito degli Ordinarj, mentre all' impetrazione devono precedervi le loro commendatizie offia teftimoniali indicanti gli opportuni requifiti a favor degli oratori, o ricorrenti, e poichè fogliorfi diriger da Roma ai vefcovi in forma commifforia, dipende dalla volontà dei medefimi il dar efecuzione a tali refcritti. Intorno alla forma di queft' indulti, e all' ordine folito offervarfi in Venezia nei ricorfi, e nell' efecuzione fi è fatta parola altrove cioè nella feconda parte del Diritto trattando dei luoghi ecclefiaftici.

§. III.

(*a*) *De officio & poteftate epifcopi part. 2. alleg. 23.*
(*b*) *Ad cap. in his de privilegiis.*
(*c*) *Tit. de celebrat. Miffar. n. 8.*

§. III.

Qualunque ne sia la pratica dei luoghi intorno il modo d' impetrarsi gli indulti degli oratorj non devono esser conceduti se non con gran cautela, e per gravi cause. Memorabili riflessioni di Martin Ritovio vescovo d' Ipri che intervenne al concilio di Trento nel persuader i secolari a non esser tanto solleciti di aver nelle loro case oratorj privati. Altre testimonianze nelle quali si riprova qual' altro abuso la facilità di concedersi dai vescovi somiglianti indulti per cui ne derivarono degli altri abusi contro la riverenza al santo sagrifizio: dicendosi essere meglio che i laici non ascoltassero la messa di quel che l' udirla come non si conviene.

MA qualunque siasi la pratica d' ogni luogo o i vescovi concedano di propria autorità somiglianti indulti, o con dipendenza dalla sede Apostolica, egli intanto è certo che la mente dei PP. Tridentini nell' addotto decreto si fu, che non abbiano a concedersi tali licenze di oratorj privati e domestici se non che assai parcamente e solo per gravi cause e coll' opportune cautele, ciò richiedendo la riverenza dovuta al sagrifizio, e per molti titoli la disciplina della chiesa eziandio.

Dell' intenzione medesima del concilio Tridentino n' era troppo bene conscio Martin Ritovio vescovo d' Ipri il quale eravi intervenuto, e che riflettendo alla importanza di una tal disciplina in un suo sinodo tenuto l' anno 1577. dopo di aver riferita la disposizion del concilio, e di aver in conformità della stessa vietato a suoi preti, e a tutti i pastori soggetti alla propria giurisdizione di non farsi lecito nell' avvenire a pretesto di antichi statuti, o consuetudini di celebrar la messa fuor delle chiese, e parimenti ai secolari d' ogni condizione di non permettere a qualsivoglia sacerdote anche esente di far celebrare il sacrosanto sacrifizio nelle loro case, e abitazioni esorta finalmente i parrochi ad insegnare ai proprj parrocchiani: „ che si „ trovano in istato di infermità e che non „ possono visitar la chiesa ad unir con pie„ tà e divozione le lor preghiere con quel„ li i quali colla corporal presenza assistono „ ai divini uffizj. E che per eccitar in se „ stessi la divozione sieno attenti ai tempi „ dei divini uffizj, ovvero al suonar delle „ campane che son li contrassegni delle sa„ cre funzioni, e delle cose che si fan nella „ chiesa, e se non è ad essi possibile l' es„ servi presenti col corpo si prefiggano la „ lor presenza col cuore, e col mezzo di „ pie preghiere. “

E dipoi conchiude la sua esortazione colle seguenti del pari memorabili parole: „ Il „ che mentre religiosamente osservano, e che „ con ubbidienza sottomettonsi ai precetti „ per cui richiamansi in uso gli antichi ca„ noni faranno un profitto maggiore nella „ vera pietà, di quello che se per privata „ divozione importunamente estorquano l' as„ senso per aver delle messe domestiche, o „ col pretesto di un privilegio diano fomen„ to a una irreligiosa singolarità “.

Nel suallegato concilio di Milano I. di S. Carlo ha egli statuito: „ I medesimi ve„ scovi nè con facilità, nè senza una *gran* „ causa permettano la costruzione, o l' uso „ degli oratorj (*a*) “.

Il Vanespen col solito suo zelo compiangendo l' abuso della facilità e frequenza degli oratorj domestici porge motivo da riflettere ai vescovi in questi sensi: „ Quanta „ moderazione e cautela abbia ad usarsi dai „ vescovi nel permettere gli oratorj domesti„ ci lo abbiamo osservato. Ma poichè que„ sti oratorj domestici vengono per l' ordina„ rio con sollecitudine ricercati dai grandi „ e dai doviziosi per una certa innata super„ bia che appetisce la singolarità e distin„ zione dagli altri, quindi ne scorgiamo l' an„ tichità di un tale abuso “.

E poco dopo soggiugne: Non v' ha dub„ bio se si ponesse mente come si conviene „ agli abusi e corruttele, che sotto il pre„ testo di consuetudine invalsero oggi intor„ no la celebrazione delle messe, compren„ derebbero facilmente i vescovi che gli abusi „ medesimi il più delle volte sarebbero da „ ascriversi a loro colpa, attesochè non ab„ bastanza adopraronsi per impedirli ed „ estirparli siccome lo richiede la santità di „ un

(*a*) *Part. 2. tit. qua pertinent ad celebrationem Missæ.*

„ un tanto mistero, e lo fu ad essi ingion„ to dal Tridentino “.

Questa sua riflessione indirizzata ai vescovi era gia innanzi di lui stata fatta da un concilio di Parigi dell' anno 819. in un decreto dal quale vien riprovato quell' abuso: „ introdotto (dicesi) anche dalla consuetu„ dine di certi sacerdoti i quali abbandona„ te le basiliche a Dio consecrate fannosi le„ cita la celebrazion delle messe *nelle case* „ contro la divina autorità, e gl' instituti ca„ nonici, e di poi aggiungesi “ *E ciò similmente è manifesto essere da imputarsi a colpa de' vescovi*.

E quindi avverte essere necessario, che ciaschedun dei vescovi rimuova del tutto questa tale temeraria consuetudine dalla propria diocesi.

Ed inoltre vuole che sieno ammoniti i laici essere contro il lor dovere che abbandonate le Basiliche, e disprezzata l' autorità episcopale a lor piacere nelle sue case in certi piccoli edificj, che costruiscono in vicinanza alle proprie abitazioni, e che le adornano di *pallj* facciano eriger degli altari, e costringano dei preti a celebrarvi le messe.

Che anzi leggesi in questo concilio quello stesso avvertimento che fu dato dipoi dal sovralodato vescovo d' Ipri Martin Ritovio nell allegato suo sinodo, cioè *essere meglio ch' egline* (i laici) *non ascoltino la messa, di quello che l' ascoltarla ove non è lecito, nè si conviene* (*a*).

§. IV.

Qualora si concedano dai superiori ecclesiastici tali indulti di oratorj privati, hanno da invigilare sull' osservanza delle regole, e dei riti per allontanar l' irriverenza ai santi misterj. Constituzioni sinodali, e clausole contenute nei rescritti degli oratorj intorno la stessa cosa. Notasi particolarmente non potersi far uso dei medesimi nelle principali solennità perchè non si abbandoni la parrocchia, ove si tiene la legittima *e* ordinaria *adunanza del popolo; un' altra condizione notabile annessa agl' indulti si è che la messa celebrata negli oratorj non giova a tutti per soddisfar al precetto festivo. Le cose che riguardano il culto, e la riverenza al divin sagrifizio si estendono eziandio agli oratorj pubblici che trovansi tanto frequenti per le strade di campagna, particolarmente appartenenti alle case di Signori. Non dovrebbero esser conceduti che per comodo della popolazione, e in vantaggio spirituale della parrocchia entro cui sono eretti. Tocca ai vescovi l' esaminare se vi concorrano sempre tali cause qualora se ne richiedono gli assensi; come pure l' allontanare tutti gli abusi e le irriverenze.*

CHe se esigendolo la necessità, e concorrendovi una grave causa credono li superiori ecclesiastici di poter concedere l' indulto di un' oratorio domestico, devono secondo la mente dello stesso Tridentino usar tutta la sollecitudine e vigilanza che sieno osservati li riti e le regole prescritte a mantener la riverenza ai santi misterj e allontanarne a tutto potere gli abusi e inconvenienti che s' introducessero o per l' incuria dei sacerdoti, o per l' ignoranza e irreligiosa trascuraggine dei secolari.

S. Carlo nel sovracitato suo sinodo vuole che i vescovi nel designare ed approvare gli oratorj osservino le cose che sieguono: „ che non siano nelle parti delle fabbriche „ interne nelle quali abitino i padroni, o la „ famiglia con più frequenza, ma in luogo „ comodo e decente segregato dalle came„ re, e da altre stanze famigliari, e più pro„ priamente s' accostino alla forma e regola „ di un tempio. Nè sieno tanto angusti che „ quei che ascoltan la messa vengano costret„ ti a starvi sulla porta, o alla finestra, o fi„ nalmente l' intervenire ai sacri misterj, do„ ve promiscuamente vi si faccia qualche „ azione profana, il che vietiamo assoluta„ mente di fare.

Inoltre acciocchè con questi oratorj non sia troppo distratto il popolo dal frequentare la chiesa parrocchiale negl' indulti che si concedono secondo lo stile della curia Romana, ed eziandio delle curie vescovili suolsi dichiarare che se ne fa la concessione *senza pregiudizio della chiesa parrocchiale* del che può anche vedersi Barbosa (*b*).

La

(*a*) *Satius esse illis Missam non audire, quam eam ubi non licet, nec oportet, audire.*

(*b*) *De offic. & potest. episc. part. 2. alleg. 23. & in formulario episcop. ad calcem ejusd. operis n. 85.*

La qual cosa stando a cuore a S. Carlo ha dichiarato al luogo anzidetto: „ a chi sarà „ ciò conceduto se ne valga di rado dell' in„ dulto, acciocchè distratti gli uomini dallo „ stesso comodo non abbiano a frequentar „ meno la chiesa di Dio, e questo esempio „ non abbia ancora ad' esser nocevole agli „ altri ".

Indi nelle formule di quest' indulti e rescritti per la stessa ragione sogliono eccettuarsi le principali festività dell' anno, cioè viene espressamente vietato di celebrare la messa nei medesimi oratorj, e cappelle; il che è conforme a un' antico decreto di un concilio Agatense riferito da Graziano (a).

„ Se taluno, (dicesi in questo decreto) „ fuor delle parrocchie, in cui evvi l' *adu„ nanza legittima*, e *ordinaria* vorrà aver un' „ oratorio in campagna, permettiamo con giu„ sta ordinazione, che nel rimanente delle „ feste v' ascolti la messa attesa la stanchez„ za della famiglia.

„ Nella Pasqua poi, nel Natale del Signo„ re, nell' Epifania del Signore, nell' Ascen„ sion del Signore, nella Pentecoste, nel „ Natale di S. Gio: Battista, e se vi sono „ tra le feste giornate solennissime non l' as„ coltino se non che nelle città, e nelle „ parrocchie. I chierici poscia i quali per „ avventura volessero celebrar la messa nelle „ festività anzidette (senza l' ordine, o il „ permesso del vescovo) sieno privati del „ la comunione ".

Giova di notare nell' allegato canone, che le parrocchie, ovvero le chiese parrocchiali son propriamente quei luoghi nei quali si tiene una legittima e ordinaria adunanza, e colle medesime parole chiamasi *legitimus, ordinariusque conventus*.

Notisi quindi che l' intenzion della chiesa fu sempre che almen nei giorni *più solenni* non s' abbandoni la chiesa parrocchiale; sebbene l' intervenirvi portasse qualche incomodo; la qual' intenzione fu già anche spiegata dal concilio di Trento nell' ordinar che fece ai vescovi d' ammonire i popoli, che frequentemente si trovino presenti nelle proprie parrocchie almeno nelle *domeniche*, e nelle *maggiori feste*.

Donde, secondo una tale disposizione fu da un sinodo di Namur dell' anno 1639. statuito: „ I parrocchiani sebbene vicini a una „ qualche cappella eretta dentro i confini del„ la parrocchiale non ommettano di frequen„ tar la chiesa parrocchiale nelle principali „ feste dell' anno, e nelle domeniche: quel„ li poi che staranno lontani dalla stessa per „ tre continue domeniche sieno prima am„ moniti dai proprj pastori, e se dispregia„ ranno l' ammonizione, sieno a noi denun„ ziati ".

Finalmente per l' oggetto stesso una delle principali clausule solite apporsi negl' indulti di questi tali oratorj si è che non restano esenti dall' obbligo di udir la messa nella chiesa se non che que' tali unicamente i quali *nell' atto della messa* son necessarj al servizio delle persone in di cui favore furono conceduti.

Le cose fin qui dette intorno gli oratorj privati, e domestici possono in gran parte applicarsi ancora agli oratorj *pubblici*, che nulla meno veggonsi tanto frequenti a giorni nostri sulle pubbliche stradedi campagna, e dei quali non abbiamo parimenti ommesso di parlare trattando *dei luoghi sacri nella seconda parte*.

Di questi pubblici oratorj non se ne dovrebbe permettere l erezione se non che qualora veracemente lo richiedessero il comodo di una popolazione, e l' utilità delle chiese parrocchiali dentro i di cui limiti s' hanno da costruire affin di servir di *sussidio* nelle cose spirituali attesa massimamente l' ampiezza di alcune parrocchie e l' accesso più difficile dei parrocchiani alla chiesa.

Ma se vi concorrano sempre queste cause ed altre legittime qualora dai grandi, e dai ricchi se ne chiedono i necessarj assensi per fondarli nelle loro abitazioni e pertinenze si lascia al giudizio de' superiori ecclesiastici essendosi già al mentovato luogo riflettuto abbastanza sugli abusi che ne nascono da queste piccole chiese, o cappelle campestri, e su i pregiudizj che ne soffrono le parrocchiali.

Basterà solo qui d' aggiungere essere già noto agli stessi vescovi di dover eglino invigilare sulla rimozione di tali inconvenienti, cosichè la decenza che si conviene ai luoghi a Dio

(a) *Dist. 1. de consecrat. can. 35.*

a Dio consecrati, la mondezza e proprietà degli arredi tutti, l'opportunità dell'ore, la divozione degli astanti, la religiosità dei sacerdoti corrispondano mai sempre alla riverenza dovuta alla casa di Dio, e ai santi misterj che vi si celebrano, e che altresì distratto non venga il popolo dal necessario intervento alle parrocchie.

Alla qual vigilanza dei superiori devono contribuire i parrocchi coll'opera insieme, e cogli opportuni ricorsi alla pubblica autorità eziandio.

§. V.

Si tratta più in particolare delle cose che conviene evitare, ed osservare per la debita riverenza al divin sagrifizio. E primieramente delle cose da evitarsi a cui si riferisce il divieto degli antichi canoni che inibiscono assolutamente l'ammettersi nelle chiese sacerdoti e chierici vagabondi, esteri, ed ignoti, e senza le testimoniali dei proprj ordinarj. Ciò divenne più necessario da che invalse per titolo dell'ordinazione il patrimonio. Del decreto Tridentino che rinova gli antichi canoni. Decreti dei Sinodi particolari per l'esecuzione della disposizion Tridentina; ne estendono il divieto di celebrar la messa nelle respettive diocesi anche ai regolari ignoti. Ciò è conforme al jus comune, e alla mente dei Padri Tridentini.

FU sempre tenuta nella chiesa di Dio per una cosa perniciosa, e di un pessimo esempio l'ammettere indifferentemente alla celebrazione dei Divini misterj dei sacerdoti, e dei chierici vagabondi, e che vanno girando da una all'altra chiesa, conciosiachè l'esperienza fece provare che uomini di una mala vita, e dediti alla scelleratezza s'intrusero nel santuario a profanare le cose sante.

Quindi è che osserviamo che fino dai primi secoli della chiesa era statuito che nessun chierico estero o ignoto venisse ricevuto senza essere accompagnato dalle lettere commendatizie del proprio vescovo.

Il canone 41. Laodiceno così parla: „ Non „ bisogna che quegli, il quale è consecrato, nè un chierico intraprenda un viaggio „ senza delle lettere canoniche.

E più chiaramente il canone 13. Calcedonese vieta: „ Che i chierici esteri ed ignoti in altra città giammai in verun modo „ amministrino senza delle lettere commendatizie del proprio vescovo (*a*)".

Ma nei secoli più recenti dappoichè invalse il titolo di patrimonio con cui unicamente una gran parte dei chierici vengono ordinati non astretti al servizio di alcuna chiesa, resesi molto più necessaria una tal disciplina.

Conciosiachè per essere eglino sciolti dal vincolo di servitù d'ogni chiesa si diedero a credere essergli lecito di andar vagando da questa a quell'altra chiesa, e quindi facilmente ne avvenne che degli scostumati ecclesiastici, ed anzi per più titoli notoriamente infami abbandonando una chiesa a cui erano noti s'affrettassero a passare ad un'altra alla quale erano sconosciuti e dove sapevano che i pastori erano meno vigilanti, o poco osservatori dell'ecclesiastica disciplina, e s'intrudessero così negli uffizj ecclesiastici, e commettessero in varj modi un'empia profanazione del divin sagrifizio della messa.

A questi disordini riflettendo i Padri Tridentini statuirono primieramente. „ Che nessun chierico forastiero senza le lettere com„ mendatizie del proprio ordinario venga „ ammesso a celebrar le cose divine, e ad „ amministrar i sacramenti da alcun vesco„ vo (*b*)".

E di più volendo lo stesso concilio che fosse evitata ogni irriverenza nel sagrifizio della messa, ingionse ai vescovi. „ Che ciascheduno nelle proprie diocesi interdica: „ Che non sia lecito a un sacerdote vago, „ e ignoto il celebrar le messe (*c*)".

Per ubbidire i vescovi a questi decreti Tridentini non tralasciarono di vietare nei loro respettivi Sinodi tenuti posteriormente che fosse ammesso nelle proprie diocesi a celebrar la messa un sacerdote estero ed ignoto, se non fosse accompagnato dalle testimoniali del proprio ordinario.

In

(*a*) *Apud Gratian. dist. 71. can. 7.*
(*b*) *Sess. 23. cap. 16. de reform.*
(*c*) *In decreto de observandis & evitandis in celebratione Missæ.*

In due Sinodi provinciali di Malines viene imposta la pena di due fiorini da incorrersi dai parrochi e rettori i quali permettessero a sacerdoti vaghi di celebrar la messa, o amministrar li sacramenti (a), ed estendono un tal divieto ai sacerdoti regolari eziandio che non fossero muniti dei medesimi requisiti ottenuti dai respettivi superiori (b).

San Carlo siccome ben previde che i costumi e la vita degli uomini, e dei sacerdoti ancora possono esser talvolta col progresso di tempo soggetti a cambiamento o che per lo meno certamente vengono meglio a scuoprirsi e manifestarsi, ha nel primo suo concilio di Milano decretato (c). „ Che non „ permetta il vescovo licenza a chierici d' „ aliena diocesi di far il divin sagrifizio, „ se non presentino le lettere testimoniali „ o dimissoriali del proprio ordinario rilasciate loro due soli mesi innanzi dentro „ la provincia; se fuori della provincia in „ Italia quattro: e sei fuor d'Italia: ovvero se fossero di una data più antica che „ presentino di più un' attestato in iscritto „ *de vita, & moribus* da quegli ordinarj nel- „ le di cui diocesi avran domiciliato alquan- „ to dopo quel tempo "

Anzi che inoltre avea comandato nello stesso concilio. „ Che nessun chierico, o lai- „ co nelle proprie chiese secolari in capel- „ le, o in oratorj sebben approvate dall' „ ordinario ancorchè fossero di jus patrona- „ to permetta di celebrare verun sacerdote „ secolare, o regolare, il quale impe- „ trato non avesse dal vescovo ogni sei „ mesi il permesso in iscritto di dir la messa ".

Questo stesso divieto lo ha egli esteso alle chiese dei regolari ancora di qualsivoglia ordine non altrimenti che, come si è detto, fu ordinato dal sovra citato Sinodo di Malines, cosichè non si facciano lecito i regolari di permettere la celebrazione a nessun sacerdote estero se non è munito dell' anzidetto requisito (d).

Il qual decreto non si discosta certamente nè dalla mente del Tridentino, nè dal jus comune. Avvegnachè quantunque molti regolari particolarmente di ordini mendicanti pretendano di goder del privilegio di esenzione, e che le loro chiese per lo stesso titolo non soggiacciano alla giurisdizione del vescovo; tuttavolta non è da dubitare che il vescovo possa comandare dentro la propria diocesi che in nessuna capella, oratorio, e chiesa di ciaschedun' ordine regolare quanto si voglia esente nessun sacerdote estero si celebri la messa *senza la di lui licenza in iscritto*, e ingiongere ai superiori regolari a non permettere la stessa cosa, secondochè osservarono Barbosa, il Lucasse (e) e Vanespen con molt altri dottori.

E per verità qual cosa più giusta e conveniente che appartenendo all' Episcopal vigilanza l'ovviare gli scandali, e le irriverenze, le quali dall' ammettere indifferentemente somiglianti sacerdoti alla celebrazion della messa pur troppo sogliono derivare, nessuna esenzione, o privilegio possano esser d'ostacolo alla benemerita sollecitudine de' sacri pastori?

§. VI.

Di altre cose da evitarsi per mantener la riverenza al Divin sagrifizio a norma dei sinodi, fra le quali che nessun sacerdote invito parocho *possa nella propria chiesa far funzioni sacre e molto meno celebrar la messa; ciò molto più conviene per essere noti ordinariamente ai parrochi i costumi dei sacerdoti abitanti sotto le loro parrocchie: e quindi che non si partecipi dell' onorario delle messe se non da chi s'impiega in assistenza del parroco. Gli ecclesiastici devono servir di esempio ai secolari per mantener la riverenza ai santi misterj. Di ciò che prescrivono i sinodi Veneti riguardo ai sacerdoti forastieri che vogliono celebrar la messa. Il sacerdote non deve cominciar la messa se non ha prima osservato, che gli astanti se ne stiano con quell' esterior divozione, pietà e riverenza che si conviene. Delle leggi Venete, e della pubblica religiosa vigilan-*

(a) *Mechliniensis P. I. tit. de ministris ecclesiæ cap. 8.*
(b) *Mechliniensis P. II. tit. 12. cap. 16.*
(c) *Part. 2. tit. 5.*
(d) *In concil. III. Mediolan. tit. 11.*
(e) *In tractatu de jurisdictione ecclesiastica tom. 1. cap. 7. §. 1. n. 11.*

vigilanza per allontanar dalle chiese le irriverenze, e gli scandali. Avvertenza che dovrebbe aversi dai vescovi, e dai rettori delle chiese all'occasione di celebrarsi gli sposalizj, e vestizioni di monache. Il Tridentino prescrive di rimuoversi dai luoghi sacri, e dalle funzioni ecclesiastiche la musica lasciva, e profana. Riflessione memorabile del Cardinal Bona sulla qualità della musica moderna. Statuti dei sinodi per esecuzione della disposizion Tridentina. Si prescrive che nel canto, e nel suono degli organi, e di altri strumenti si usi un genere di musica addattata agli inni e cantici ecclesiastici, e atta a destar gli affetti di divozione e pietà. Per evitar l'abuso della musica venne recentemente in alcune chiese escluso il canto, ed usata la semplice recitazione nelle salmodie, e nelle sacre funzioni.

ALlo stesso rilevantissimo oggetto tendono tant' altre constituzioni de' sinodi promulgate in esecuzione dell'accennata disposizion Tridentina onde tener lontane dai sacri altari le profanazioni, e gli scandali nel popolo prescrivendo alcuni fra le altre cose che i rettori delle chiese non lascino celebrare a sacerdoti sconosciuti e vaghi *se prima non hanno con tutta diligenza ponderate le licenze, e facoltà degli Ordinarj diocesani*; altri dichiarando che nessuno sacerdote possa senza il consentimento e il beneplacito dei parrochi esercitar funzioni sacre nelle chiese cui presiedono; ed altri lasciando in loro arbitrio il non ammettere alla partecipazione degli onorarj, e stipendj provenienti da legati, da pie fondazioni, ed offerte per la celebrazion delle messe se non che que' sacerdoti che prestano ad essi assistenza, ed ajuto nel culto, e nella sacra uffiziatura (a).

E di fatti se non si usasse dai vescovi, e dai rettori delle chiese una certa inquisizione più diligente, ed una conveniente circospezione sulli requisiti di certi sacerdoti esteri che vanno in giro per procacciarsi il vitto dalla celebrazion delle messe a quante frodi non resterebbero esposti gli stessi superiori ecclesiastici sull' ammissione delle testimonianze che si richiedono?

Riguardo poscia all' assenso de' parrochi prescritto dagli anzidetti sinodi quanto non è egli ragionevole, e conforme ai SS. Canoni ch'essendo il parroco in guisa di un capo della parrocchia, e il primario e ordinario direttore e preside della chiesa, nessuno malgrado dello stesso parroco (il quale munito non sia di un qualche titolo speciale) possa ingerirsi in qualunque funzione sacra della propria chiesa, e molto più nella principale qual' è il sacrosanto sagrifizio della messa?

Oltre di che potendo allo stesso parroco più che ad ogn' altro essere noti i costumi, e la vita de' sacerdoti particolarmente abitanti nella propria parrocchia non avrebbe egli forse ragione, ed anzi non sarebbe da lodarsi la sua condotta se con le regole di un giusto zelo, e della prudenza allontanasse dalla sua chiesa talvolta l'irriverenza, e lo scandalo che potrebbe avvenire dal permettere la celebrazion della messa a un qualche sacerdote dedito alla lubricità della lingua, al giuoco immoderato, all' intemperanza, o ad altro vizio, e abbominazione?

Finalmente per ciò che spetta al negar la partecipazione degli ecclesiastici emolumenti, e la contribuzion degli onorarj per le messe a quei sacerdoti che non s' impiegano insieme nel rimanente de' sacrifizj per maggior culto e dignità delle chiese, e in ajuto spirituale de' parrochi se sacrificar si potesse anche a giorni nostri universalmente un tal costume non si vedrebbero forse rimossi dalla chiesa tanti sacerdoti oziosi, e di nessuna, o poca utilità, ed edificazione?

Dalla storia ecclesiastica sappiamo che a ciò, che providero i PP. Tridentini su questo punto, e che in conformità della loro intenzione eseguirono i sinodi posteriori, ebbe riflesso anche lo stesso Imperator Carlo V. il quale nella formula *detta rifor.* a di lui nome promulgata l'anno 1548. avea dichiarato fra le altre cose espressamente che non dovessero ammettersi a celebrar la messa oltre i sacerdoti notati di infamia per delitti pub-

(a) *Synodus Burdigalensis anno* 1583. *tit.* 5. *Narbonensis anno* 1609. *cap.* 20. *Namurcensis* 1639. *tit.* 3. *cap.* 43. *Cameracensis P. I. tit. de ministeriis ecclesiasticis cap.* 9. *Audomarensis anno* 1583. *tit.* 6. *cap.* 2.

pubblici quelli eziandio che *cercano il solo guadagno*.

Convien credere certamente che a questo scandaloso mercimonio, e all' irregolare condotta di certi preti avesse la mira uno de' citati sinodi nel riflettere che fece; „ essere „ una cosa assai indegna, e come una certa „ contraddizione che vogliano i sacerdoti do„ versi prestare dai secolari tutta la riveren„ za alla santa messa, e ch' eglino non la di„ mostrino tuttavolta coi loro costumi, e col„ la propria religione (a) ".

I nostri sinodi Veneti prescrivono espressamente tanto ai parrochi, e rettori della chiese del clero secolare, che ai superiori regolari a non permettere di celebrar la messa a *qualunque sacerdote estero* senza licenza dell' ordinario nelle loro respettive chiese (b). Secondo poi l' odierna pratica per impetrar questa licenza devono i preti esteri o forastieri presentare nella curia ecclesiastica le testimoniali, o dimissorie de' proprj vescovi, e superiori ecclesiastici cogli attestati *de vita & moribus* dei parrochi dell' abitazione con altri requisiti che fossero riputati necessarj, e fattasi quell' inquisizione che conviene si concede una tale licenza per tutto quel tempo, e sotto quelle tali condizioni conforme reputasi più appropositio dell' ordinario.

Il concilio di Trento per lo stesso oggetto della riverenza dovuta al divin sagrifizio vuole che il sacerdote non altrimenti dia principio alla celebrazion della messa: „ Se pri„ ma quelli che v' intervengono con una de„ cente composizione del corpo dimostrato non „ abbiano di trovarsi presenti non col loro cor„ po ma eziandio colla mente, e con divo„ to sentimento del cuore ".

S. Carlo affinchè meglio osservata fosse questa pia disposizione ha in uno dei suoi concilj così espressamente comandato, e dichiarato: „ Che il chierico il quale sarà per „ amministrare al sagrifizio della messa, o al„ tra persona, cui incombe quest' uffizio tosto„ chè il sacerdote si sarà accostato all' altare „ guardi intorno con modestia agli astanti, e „ se osserva taluno uomo, o donna con dell' „ incompostezza del corpo, ovvero che stia „ presente in altro modo contro le regole „ prescritte dai concilj nostri provinciali con „ disprezio, o irriverenza di questo santis„ simo sacrifizio lo ammonisca con gravità, „ come sarà d' uopo; nè il sacerdote inco„ minci prima la messa che tutti quei che „ sono presenti, (siccome dal Tridentino fu „ commesso alla vigilanza del vescovo) de„ centemente composto l' elteriore non ab„ biano dato a divedere di trovarvisi presen„ ti non solo col corpo ma con divoto af„ fetto del cuore ancora. Incominciata poi „ la messa, se avvenisse qualche cosa somi„ gliante, questo medesimo uffizio dell' am„ monizione lo usi parimenti lo stesso chie„ rico ministro con modestia e gravità. Che „ se poi taluno da loro ammonito di queste „ cose non si ravvederà, se ne porti quanto „ prima la relazione al vescovo, acciocchè „ legittimamente si proceda contro il tras„ gressore (c). "

Dalla pietà e religiosità del Principe nostro per l' osservanza delle leggi divine, ed ecclesiastiche furono in ogni tempo promulgati editti, e decreti severissimi contro gli irriverenti alle chiese e particolarmente a tener lontana l' immodesta comparsa del sesso feminile, e le profane confabulazioni di ogni sorta di persone nel tempo che si celebrano i santi misterj, e da una più recente deliberazione di questo genere emanata dall' Eccelso Concilio di Dieci vengono incaricati i presidi, i ministri, e i custodi delle chiese ad invigilare sulle trasgressioni, di adoprarsi con zelo, e diligenza per impedirle e di portarne ancora li ricorsi al Tribunale semprechè sia conveniente e necessario. Dipiù a questo stesso oggetto di allontanar dai sacri tempj le profanazioni, e gli scandali stanno affisse per pubblico comando in molte contrade della Do-

---

(a) *Synodus P. I. Cameracensis tit. de cultu ceremoniis, & Officio divino cap. 2.*

(b) *In Synodo postrema Patriarchali Venetiarum Antonii Correr sub tit. de celebr. Missar. pag. 62. habetur: Extero cuicumque nostra, & tamquam Delegati Apostolici facultate prohibemus Missam sine nostra licentia celebrare: Et sub tit. de regularibus: Quadam autem delibantes expresse & specialiter primum eos in Christo obsecramus & monemus, ne ullum sacerdotem ad celebrandum in eorum ecclesiis admittant nisi nostris licentiis munitum & nisi juxta praescriptiones nostras modeste ac uti decet vestitum.*

(c) *In concil. Mediolan. IV. tit. 10.*

la Dominante nell'esteriore più visibile delle chiese certe lapidi come in guisa di cassa coll'iscrizione: *Denunzie contro bestemmiatori, e irreverenti alle chiese*. E quindi non cessa del pari la vigilanza della pubblica autorità a frenar la licenza, e temerità di chi ardisse nel tempo di carnovale di presentarsi alle chiese con insegne di maschera.

Il Tridentino nell'inculcar che fece ai vescovi di rimuover dai sacri luoghi ogni irriverenza, e tutte quelle cose che possono distrarre il popolo dall'attenzione e divozione alla stessa santa azione del sacrifizio non contentossi di dichiarare generalmente: „ che „ impediscano tutte le azioni secolaresche „ i vani, e profani colloquj, i passeggj, gli „ strepiti, gli schiamazzi per l'effetto che „ la casa di Dio sembri, e di fatti dir si „ possa veracemente luogo di orazione": ma volle aggiungere altresì: „ che s'allon„ tani dalle chiese quel tal genere di musica „ in cui ossia coll'organo o col canto fram„ mischiata vi sia qualche cosa di *lascivia*, „ ed *impurità*."

Ma se hanno ad esser rimossi gli strepiti, gli schiamazzi, i colloquj, i passeggj, ed altre profanità nell'atto di celebrarsi i santi misterj non si dovrebbe certamente dai vescovi, nè dai rettori delle chiese tollerare, che fossero indifferentemente celebrate le messe all'occasione di solenni sposalizj, di vestizioni, e professioni di monache, e di altre somigliati funzioni ove per l'ordinario osservasi che dal concorso d'ogni genere di persone, dall'affollamento del popolo, e da altre circostanze non resta escluso un certo tumulto, ed ogni profanità.

Quanto poi all'altro divieto del Tridentino di doversi impedir nelle chiese la musica profana e lasciva apportaremo qui un'osservazione del cardinal Bona il quale nel suo trattato *de divina psalmodia* (*a*), avverte essere stata la musica sottoposta a frequenti mutazioni, e che al dir degli antichi da nessuna nazione venne cangiata la musica che non siasi ella ancora mutata in istato peggiore.

E poscia dopo aver egli riferite le testimonianze di molti autori che la musica degli antichi era *virile* e che la più recente è *nobile* ed *effeminata*, finalmente conchiude con queste parole: „ Tanto più di buon gra„ do riportati ho io cotesti sentimenti degli „ antichi, acciocchè viepiù maggiormente „ facciasi manifesto lo stato deplorabile della „ musica odierna s'annoja il secol nostro di „ un'armonia grave, e costante, ed ama „ certe modulazioni per le quali rendesi il „ canto disciolto in mille guise, e snerva„ to."

In un capitolo della seconda parte di questa opera ove trattasi dell'uffizio divino possono vedersi altri somiglianti pareri di scrittori che riferiti abbiamo su quest'argomento della musica, fra i quali di un celebre vescovo di Gand Guglielmo Lindano che con vivi caratteri rappresenta e compiange l'uso della musica, moderna siccome spoglio di gravità, e poco, o nulla confacente a risvegliar la pietà non avendo riguardo di conchiudere il lungo suo discorso col dire che l'odierna musica è ripiena di confusione e di effeminatezza, e di ammirar la costanza di quelle chiese, le quali prevedendo l'abuso del Divin culto vollero esclusa dal coro, e dalle sacre salmodie quella stessa musica (*b*).

Tocca ai vescovi, ed ai superiori il far cognizione, e giudicare se il canto, e la musica, che usasi nelle chiese d'ogni luogo sia da ritenersi, o da cangiarsi piuttosto in una semplice recitazione o se convenisse di correggerla, e moderarla, onde togliere ogni cosa indegna della maestà e santità dei luoghi a Dio consecrati, e dei Divini uffizj, e contraria alla purità, e pietà del popolo cristiano.

Il che fu a cuore certamente del gran maestro dei Pastori il Borromeo che nel concilio I. di Milano ha statuito: „ Che i canti, „ e i suoni sieno gravi, pii, e distinti, e „ accomodati alla casa di Dio, e alle lodi „ Divine, di tal maniera che e s'intendano „ le parole, e vengano insieme gli uditori „ eccitati alla pietà (*c*)". Ciò

(*a*) *Cap.* 17. §. 3.
(*b*) *In Panopl. Evang. lib.* 4. *cap.* 78.
(*c*) *Part.* 2. *cap.* 51. Veggasi anche il concilio IV. di Milano *part.* 1. *cap.* 3. sotto il titolo: *De profano usu a sacris locis tollendo*: in cui il santo Prelato propose varie cose da osservare per esecuzione del citato decreto Tridentino.

Ciò fecero con pari zelo altri sinodi fra i più recenti siccome osservasi in uno di Cambray il quale trattando della musica da usarsi nella messa ha decretato, che quelle cose le quali leggonsi, o cantansi per istruzione, e ammaestramento dei fedeli siccome *l' Epistola*, *l' Evangelio*, *e il Simbole* si leggano, o si cantino in modo che gli astanti possano intendere *distintamente ciascuna* parola: „ Laonde, „ dice, nel cantarsi il simbolo piace, che „ non s' adoprino nè gli organi, nè la musi- „ ca, se non è semplice, e tale che possano „ intendersi le parole tutte senza repetizio- „ ne. Le cose poi che appartengono alle lau- „ di siccome sono l' inno *Gloria in Excelsis*, „ *il Sanctus*, in queste s' impieghi pure la „ musica, non lasciva però nè corrispon- „ dente piuttosto alla danza di quello che „ al coro, ma grave, ed atta a muovere sen- „ timenti di pietà ( ).

Con più forza venne proscritto l' abuso della musica profana e lasciva da un sinodo di Malines: „ Correggansi, dice, dai vesco- „ vi i cantori, gli organisti, i campanari, e „ gli altri tutti nell' usar che facessero una „ musica lasciva, militare, o in qualunque „ altro modo indecente nel canto, negli or- „ gani, e nelle campane sotto pena di dieci „ *stuferi* d' applicarsi ad arbitrio dei vescovi „ a cause pie. E se una volta puniti non „ se n' astenessero, si castighino con pena di „ carcere, o altra arbitraria (*b*). "

E un altro sinodo posteriore della stessa provincia di Malines ammonisce: „ Che si „ faccia uso nei Divini uffizj di una musica „ grave soltanto e che desti affetti di pietà, „ e non lasciva, o profana, soggiugnendo „ poi: Similmente tanto gli organi, che ogni „ altra sorta di musicali strumenti tanto nel- „ le processioni, che nelle chiese non imiti- „ no le loro modulazioni, e le canzoni „ lascive.

E quindi: „ *Tintinnabuli* ancora, e le cam- „ pane che per una certa armonia si suona- „ no non esprimano, nè imitino col suonar „ turpi, inoneste, o scandalose canzoni ma „ anzi modulazioni d' inni, e cantici della „ chiesa. E perciò qualora facesse di mestie- „ ri sopra di ciò s' invochi la potestà seco- „ lare (*c*) "

La stessa riguardo alle campane trovasi statuito nel citato concilio provinciale di Cambray aggiungendo: „ Che se taluno non ub- „ bidirà, sia punito per aver contaminate le „ cose sacre con isporcizie e disonestà, „ e per aver data occasione a molti di pec- „ care (*d*). "

§. VII.

Delle cose da osservarsi per la riverenza, e venerazione del sacrifizio della messa. Per questo oggetto il concilio di Trento ha prescritto ai Pastori di far un' istruzione, o come dicesi, la spiegazion del Vangelo alle Messe nei giorni festivi. Della pratica di alcuni luoghi di recitarsi fra l' azion della messa una omilia, e la tradizione in lingua volgare dei Vangelj, dell' Epistole ec. Riflessioni sull' utilità della stessa cosa, e dei mezzi più facili per eseguirsi a giorni nostri anche in altri luoghi. Per lo stesso fine si ha da avvertire il popolo che accompagni coll' affetto, e coll' attenzione ciò che si opera dal sacerdote nella messa essende ciò più conveniente all' azione del sacrifizio di quellochè il leggere sempre un qualche libro di divozione. Inoltre hanno i rettori delle chiese da invigilare sull' osservanza delle rubriche e cerimonie, indicandosi in particolare le cose che più si convengono. A mantener il culto ben regolato servono le possibili diligenze per rimuover dalla chiesa la confusione, ed ogni distrazione. A ciò si riferisce particolarmente la pratica lodevole di non moltiplicar il numero delle messe sull' ora medesima. Questa cosa venne statuita da alcuni sinodi. Delle costituzioni dei sinodi Veneti, che prescrivono l' osservanza delle cerimonie nell' ecclesiastica uffiziatura. Di un decreto sinodale del patriarca Lorenzo Priuli de nonnullis in missarum celebratione præcavendis & observandis. *Si prescrive fra le altre cose il modo da osservarsi nel riceversi le offerte dal popolo all' occasione di celebrarsi messe*

(*a*) *Synodus P. I. Cameracensis tit. de cultu & caeremoniis cap. 3.*

(*b*) *Synodus Mechliniensis P. I. tit. de offic. & cultu divino cap. 10.*

(*c*) *Synodus Mechliniensis P. II. tit. 12. cap. 7. & 8.*

(*d*) *Synodus P. I. Cameracensis cap. 15. tit. citato.*

Messe novelle, e si ordina il farsi dai sacerdoti delle preghiere per il Serenissimo Principe. Della pratica odierna di recitarsi fra settimana l'orazione Defende ec. *che dovrebbe essere imitata da tutte le diocesi Venete. Si conchiude con una riflessione indirizzata dal Vanespen ai vescovi relativamente al loro dovere pastorale.*

MA se furono solleciti i sinodi di riprovare, e di escludere dalle chiese, e dalla celebrazione del Divin sacrifizio quelle cose che possono togliere, o scemare la riverenza e venerazione dei fedeli non mancarono altresì di prescrivere, ed inculcare tutti quei mezzi che credettero i più utili, ed efficaci per eccitare, e nutrir la pietà, e divozione verso il più grande, e il più santo mistero di nostra religione, e affinchè il popolo fedele coglier ne potesse un frutto più copioso.

E perciò primieramente siccome allo stesso oggetto conobbero assai conducente che quelli, i quali assistono alla solennità della messa intendano, e capiscano le cose che si fanno hanno comunemente ingionto in conformità del precetto Tridentino (a). Ai Pastori, e a tutti che esercitano la cura delle anime, che frequentemente fra la celebrazion delle messe o per se, o per altri faciano qualche spiegazione delle cose che si fanno nella messa, e fra le altre dichiarino un qualche mistero di questo santissimo sagrifizio, nei giorni principalmente di Domenica, e nelle feste". Ciò pure ripetuto in altri termini in varj suoi decreti.

Abbiamo già altrove in più luoghi nel decorso di quest' opera parlato dello stesso dovere dei vescovi, e dei parrochi, che fra gli altri pastorali è chiamato da quel concilio il *principalissimo* e notato abbiamo fra le altre cose che secondo la mente della chiesa la spiegazion del Vangelo, il quale leggesi, o cantasi nella messa si considera siccome una parte del sacrifizio, conveniente essendo che il popolo presente si unisca col cuore e colla mente ancora nell' intendere ciò che dice la parola di Dio.

E appunto una delle ragioni per cui ha creduto la chiesa di non dover permettere che si celebri la messa nelle lingue volgari si fu quest' obbligo naturale, e tante volte ripetuto dai sacri canoni che hanno i sacri Pastori di dichiarare, e spiegare nella lingua nazionale, ossia del paese le cose che si contengono nel vangelo, nell' epistola, e nell' altre parti della messa.

Sembra tutta volta dall' odierno costume, che la funzion di predicare, ossia della spiegazion del vangelo fra l'azion della messa nei dì festivi si reputi propria dei soli curati di campagna, e che necessaria ella sia alla gente del contado. Egli è vero che nelle città, e negli altri luoghi più colti sogliono essere più frequenti li sermoni, e le prediche, che ci fanno da sacerdoti secolari, o regolari in altre occasioni, e tempi fuor della messa, di quello che si usi nei villaggi; e che queste prediche potrebbero supplire a quella funzione solita farsi dai parrochi rurali.

Ma conviene altresì riflettere se a cotali sermoni (ancorchè tengansi in ore le più comode, e dai più zelanti, e valenti sacri oratori) v' intervenga poi quella tal gente che particolarmente sarebbe da desiderare che vi fosse presente, e cui massimamente può abbisognare lo spiritual nutrimento della Divina parola?

L' intervento alle prediche, ed ai sermoni vien tenuto da tanti per un' opera di semplice divozione; e come di supererogazione, a tanti fra le più colte persone credendosi abbastanza istrutti nei doveri di religione credono di non aver bisogno di altri insegnamenti, e ricordi e quindi è che o con uno, o con altro pretesto una gran parte del popolo si sottrae dall' ascoltare le divine voci nella persona dei sacri ministri.

Ma certo egli è che le persone tutte di ogni condizione, e di qualunque vita, e costumi si siano riconoscono siccome un' obbligo indispensabile quegli di ascoltar la messa nelle feste, ed anzi osservasi che tutti comunemente dimostrano una gran sollecitudine ed ansieta per non mancare a questo precetto.

Qual' opportunità adunque maggiore, e qual' altra occasione esservi può la più addattata,

(a) *Sess. 26. de sacrific. missæ cap. 8.*

tata, e confacente che nella stessa azione che si celebra il Divin sagrifizio si espongano, e si ricordino al popolo presente i doveri dell'uom cristiano, e l'istruzioni di religione che dalla S. chiesa sono state determinate nella liturgia alla celebrazione di tutte le feste, e solennità?

Che se la moltiplicità delle chiese, e la frequenza delle messe private che celebransi nelle città, ed altri motivi fanno che il popolo non intervenga alla messa pubblica ossia parrocchiale, o come dicesi cantata, a cui propriamente intendesi riservata la predica: forsechè mancarebbero degli altri mezzi per supplire alla stessa funzione anche all'occasione che il popolo concorre alle messe private?

Sappiamo da più documenti della storia ecclesiastica, e si riscontreranno nel mio *compendio* che in tempi anche meno a noi rimoti alcuni più zelanti vescovi avendo sommamente a cuore questo loro dover pastorale della predicazione, e siccome non era loro possibile di non far risuonar le sue voci alla greggia sparsa in tutti i luoghi delle diocesi, ne valendo sempre il proprio esempio ad animare i pastori del secondo ordine all'adempimento medesimo, che o per ignoranza, o per incuria trascuravano in grave pregiudizio dell'anime usarono dello spediente di compor dell'omilie, o sia dei ragionamenti pastorali, che convengono alle messe delle domeniche, e dell'altre feste.

Esposero e dilucidarono in questi sermoni con chiarezza, e sodezza non meno che colla possibile brevità nella lingua volgare della nazione gli evangelj, l'epistole, le orazioni, ed altre cose. Le quali omilie raccolte come in un libro rituale ad uso delle proprie diocesi diffondendole a tutti li parrochi, e rettori delle chiese commettevano che nelle giornate festive dovessero essere a chiara voce recitate dai sacerdoti celebranti le messe.

Esser quindi non dovrebbe ignoto il costume odierno di certi paesi, ove anche celebrasi la messa secondo il rito latino, che dappoichè il sacerdote celebrante nei giorni di festa ha terminato di dire l'epistola, e il vangelo in latino, rivolto al popolo gliene legge in altro particolar messale la traduzione corrispondente nella lingua patria.

Forse che utilissima cosa non riuscirebbe alla chiesa e a tutti i buoni cristiani gradevolissima l'imitarne a un di presso somiglianti esempj in altri luoghi, e nelle città della nostra Italia, ove particolarmente vi mancasse o l'uso della predica parrocchiale, o un più numeroso intervento del popolo?

E' gia noto il costume quasi comune che nelle chiese pubbliche urbane s'annunziano più volte alla mattina fra la celebrazione delle messe private eziandio alcune cose a pubblica universal cognizione d'ordine e comando dell'una, e dell'altra potestà siccome leggi, decreti, proclamazioni matrimoniali, digiuni, feste, e bene spesso raccomandazioni di offerte, e di elemosine da farsi a persone, a luoghi, e a cause pie.

Ora a cotesti annunzj degli ordini pubblici, e raccomandazioni di elemosime ch'eseguissero alcuni più scelti fra i sacerdoti addetti alle chiese nell'atto di celebrar le messe perchè accompagnar non potrebbero insieme la lettura di un brevissimo discorso, ovvero omilia che contenesse una ben'intesa istruzione a giudizio dei vescovi sulla messa ricorrente recitata dall'altare su d'un libro come rituale con grave e distinto suono di voce a chiara intelligenza d'ognuno?

Ma ritornando al sovraindicato scopo dei sinodi oltre il sermone da tenersi fra l'azion della messa avvertono di esortar i fedeli che assistono alla messa di starsene attenti alle cose che fannosi dal sacerdote celebrante, e che cooperino col desiderio ed affetto al di lui ministero: „ raccomandando al di„ vin Padre eglino pure la propria salvezza „ e quella di tutto il mondo cristiano me„ diante la grata Ostia tanto salutare, ed i „ meriti di Gesù Cristo " siccome parla un concilio di Magonza dell'anno 1549. (a).

Nello stesso modo parlano altri decreti sinodali dicendosi che venga istruito il popolo sulle sacre cerimonie della messa acciocchè *con più fervore, e pietà stia osservando le cose che si fanno dal sacerdote* (b) *perchè mediti con attenzione a ciò che si opera* (c) perchè

(a) *Capite 58.*
(c) *Namurcensis 1659. tit. 16. cap. 1.*
(b) *Synod. Atrebaten. 1570.*

chè *con maggior riverenza tenga gli occhi*, *e lo spirito raccolto nei santi misterj* (*a*).

E per verità non v'ha dubbio che e più utile sia al popolo e più conforme alla mente della chiesa, e più conveniente ancora all'azione dello stesso sagrifizio l'attendere alle cose che si fan nella messa di quello che legger su qualche libro dell'altre preghiere sebben divote ma non corrispondenti alla messa.

E perciò un concilio di Rems dell'anno 1583. (*b*) esortando i laici a recitar con voce sommessa nel tempo dell'ufficio divino delle preghiere aggiugne: „ quelli però fra „ di loro che fossero più eruditi ed istrutti „ nelle cose della religione faranno meglio „ se in vece di preghiere da recitarsi su dei „ libri si pongano dal prefazio a raccogliere „ e contemplare con attenzione e con fervo- „ re i misterj che si trattano ".

Affin poscia di eccitare, e mantener nei circostanti questa divozione e raccoglimento dovrebbero i parrochi, e gli altri rettori e presidi della chiesa procurar con ogni diligenza, e con quel zelo che si conviene a rimuoverne tutti gli ostacoli e impedimenti facendo osservare col debito ordine ed esattezza le rubriche, e le regole prescritte dai rituali, e ceremoniali, e secondo l'esempio lodevolissimo ed edificante di alcuni fra quali (meritando anche per questo capo che se ne parli con distinzione) indicaremo particolarmente i preti dell'oratorio, o sia della congregazione di S. Filippo Neri.

A queste regole ceremoniali instituite dalla chiesa a dimostrar l'eccellenza, e la maestà del divin culto, e a risvegliar nel popolo la maggior riverenza e pietà appartengono l'ordine, la decenza, e la mondezza in tutti li sacri arredi, e nelle suppellettili, una giusta e divota armonia del canto, e del suono degli organi, la gravità, la compostezza, e la dignità de' sacerdoti nel portamento, nelle vesti, e nel percepire ogni utilità temporale annessa o ai lor benefizj, o alle sacre funzioni, e quindi una certa maniera, e convenienza riguardo al tempo, e al tuon della voce da impiegarsi dai medesimi nell'azion del sagrifizio, cosichè si eviti la soverchia brevità, e prolissità non meno che qualunque affettazione del gesto, e della lingua che produr abbia nei circostanti del disgusto, del tedio, e fors'anche tal volta dell'irriverenza.

A mantener lo stesso culto ben regolato nelle chiese servono moltissimo ancora tutte le possibili diligenze, e cautele ad escluder la confusione, e la distrazione che ne nascono dall' ingresso di animali, dalle molestie dei poveri questuanti, dal suono intempestivo di campane interiori del luogo, dall'irregolar modo di riceversi le offerte dai custodi, e da altri con istrepito di casselle, o della voce, e quindi parimenti dal moltiplicare il numero delle messe sull'ora medesima particolarmente in piccole chiese.

E quanto a quest'ultima irregolarità del moltiplicato numero delle messe nel tempo medesimo venne la stessa qual'altro abuso annoverata anche *nella formula di riforma* scritta, e promulgata nel 1550. per comando di Carlo V. ove si dice: „ nè al tempo che si „ celebra il solenne sagrifizio conviene, che „ alla presenza del popolo medesimo si di- „ cano anche messe private per le quali lo „ stesso popolo viene qua e là *distratto*, e „ confuso cosichè non istia *attento abbastanza* „ a nessuna messa ".

Fu quindi perciò creduto da due sinodi più recenti in conformità dell'allegato capitolo di quella formula di dichiarare giudicarsi conveniente: „ che nelle chiese, e nei „ monasterj ove vi è una gran frequenza „ di messe se ne dica ciascheduna in ore di- „ stinte: acciocchè, soggiungesi: quella tur- „ ba simultanea di tanti celebranti non ven- „ ga in qualche modo a scemare il decoro „ della casa di Dio, o la venerazione e gra- „ vità dei misterj (*c*) ".

Moltiplici poscia sono i decreti eziandio dei nostri sinodi Veneti intorno l'osservanza delle rubriche, e cerimonie nell'uffiziatura delle

---

(*a*) *Cameracensis 1567. tit. de Eucharistia cap. 4.*
(*b* *Rhemense tit. eod. n. 5.*
(*c*) *Synodus Moguntina & Coloniensis an. 1549. & Sylvaducensis sub Masio tit. 11. cap. 9. judicavit plane conveniens ut in ecclesiis, monasteriisve ubi est magna missarum frequentia, singulæ distinctis horis legantur. Ne simultanea illa celebrantium turba decori domus Dei, aut mysteriorum venerationi aut gravitati aliquid decedat.*

delle chiese, e particolarmente intorno la celebrazion delle messe, i quai decreti dovrebbero bene spesso leggersi da tutti li sacerdoti, e dai parrochi, e rettori delle chiese per quell' esatto adempimento che si conviene.

Nei sinodi Patriarcali merita che si faccia una maggior riflessione su un decreto del secondo sinodo di Lorenzo Priuli dell' anno 1594. sotto il titolo *de nonnullis in missarum celebratione praecavendis, & observandis* (a), pre-

(*a*) *Synodo secunda Priola edit. Pinelli 1668. pag. 7. De nonnullis in missarum celebratione praecavendis & observandis*. Cap. I.

„ Morum corruptelis legitime statuta quandoque depravantur, ac scandalosa aliqua usu recipiantur, quae omnia emendationem, & reformationem episcoporum expostulant, maxime si in salutari Missarum sacrificio interveniant. Nullus itaque sacerdos in futurum novam missam celebraturus sacris indumentis ornatus populo se exponat ad eleemosynas ne dum petendas, sed potius extorquendas, nec minus inter missarum solemnia ab altari discedere, & ecclesiam circuire, ac eleemosynas quaeritare possit; alias & extortas pecunias locis piis arbitrio nostro restituat, & missarum celebratione per mensem sit privatus. Permittimus nihilominus celebraturis missas novas, ut ad populum tempore debito secundum missalis praescriptum se vertere, ac eleemosynas sponte oblatas recipere possint, dummodo ab altari vel capella intra quam celebrant, non discedant, eamque modestiam servent ut turpis quaestus longe absit, & pietas nutriatur, prout sacra etiam Cardinalium Congregatio censuit observandum. Diaconi vero qui prima vice Evangelium in ecclesia publice decantare voluerint a similibus ostentationibus abstineant, ac importunas eleemosynarum exactiones a S. concilio Trid. reprobatas devitent, nisi per quinquennium ad sacrum presbyteratum non promoveri voluerint, prout ad id inhabiles, & indignos judicamus. Verum si sacerdos celebrans aliquas oblationes, & eleemosynas inter eademmet missarum solemnia, forma jam praescripta perceperit, eas diacono praedicto primum inservienti deberi, ac consignari mandamus.

„ Prohibitum quoque erit quibuscumque sacerdotibus inter missarum solemnia se ipsos, vel alios populo astanti commendare, sive eleemosynas petere, parochis exceptis, vel de eorum mandato aliis sacerdotibus, qui pauperes ecclesiae commendare, sive pro necessariis ecclesiae ad eleemosynas praestandas populum cohortari poterunt: Caeteri vero sacerdotes in altari petere, vel recipere non possint eleemosynas, nisi illis diebus in quibus communi, & laudabili consuetudine populus pietatis, ac religionis intuitu oblationes offerre consueverit.

„ In aliquibus ecclesiis missarum solemnia antelucanis horis quandoque certis diebus celebrantur praesertim in festivitatibus Annunciationis, ac S. Joannis. Cumque hinc nonnulli Dei timore postposito scandali ac irreverentiae occasionem percipiunt, & ea inter tenebras loqui, & agere impudenter audeant, quae media luce abhorrerent, propterea in praedictis, vel aliis festivitatibus, nedum missae horis antelucanis celebrentur, sed ecclesiae ante auroram non aperiantur.

„ Inter missarum celebritatem vel divinorum officiorum persolutionem pauperes mendicantes per ecclesiam eleemosynam petentes circumire non permittantur, sed eos ad ecclesiarum valvas stare, & absque vociferationibus modeste eleemosynam quaerere rectores quarumque ecclesiarum curent, & cogant, atque aliquem deputent, qui eos ab ecclesia ejiciat, ne & sacerdoti celebranti, ac adstantibus, divinaque audientibus impedimento sint; quod si negligentes fuerint a nobis juxta Pii V. constitutionem corripientur.

„ Nullus Parochus extra propriam ecclesiam Dominicis, sive aliis, ex praecepto, festivis diebus missam celebret, nec ab ecclesia sua discedat, quacumque excusatione postposita praesertim mansionariarum, vel nuptialium benedictionuum occasione; cum objurgatione maxima digni sint, qui propria ecclesia relicta, in qua celebrare tenentur, festivis diebus per Civitatem vagari, & in alienis ecclesiis celebrare voluerint; quod si eisdem diebus alibi quoque celebrandarum missarum obligatione obstringantur, tunc ipsi per se in propria ecclesia celebrent, in aliis vero per idoneos, & approbatos sacerdotes muneri debito satisfaciant servato tenore constitutionis XII. quam in priori synodo edidimus.

„ Inter missarum solemnia singulis Dominicis diebus festivitates, & jejunia, quae infra futuram hebdomadam occurrerint denuncientur populo, neque alia publicentur, quae pietatem, & religionem non redoleant.

„ Sacerdotalis Ordinis munus est Deum assidue deprecari pro populo, sed eo magis pro eis qui Divina dispositione populum regunt. Unde committimus omnibus, & quibuscumque sacerdotibus in hac inclyta Civitate celebrantibus ut in missarum sacrificiis pro Serenissimo Duce, ac Republica Venetiarum pias Deo preces offerant, & ubi secreto juxta ritum missalis Romani pro Summo Pontifice, ac an-

„ ti-

prescrive primieramente che nessun sacerdote che ha da celebrar messa novella vestito dei sacri indumenti si presenti al popolo a chiedere, o ad estorquere elemosine, e nemmeno fra la solennità della messa a partirsi dall' altare, e andar in giro per la chiesa a cercar l'elemosine condannando li trasgressori a dover restituire ad arbitrio dell' ordinario li danari estorti a luoghi pii, ed ad esser sospeso dalla messa per un mese.

Permette tutta volta ai celebranti le messe novelle che a norma del messale possano a tempo debito rivolti al popolo ricever le offerte fatte loro spontaneamente, ma a condizione sempre di non discostarsi dall'altare, o cappella, ove celebrano, e di osservar quella tal modestia che escluda ogni turpe lucro e che serva a nutrir la pieta.

Vuole similmente che i diaconi i quali per la prima volta cantano il vangelo alla messa solenne si *astengano da somiglianti ostentazioni*, e da importune esazioni di elemosine riprovate dal concilio di Trento, dichiarando però che le offerte raccolte dal sacerdote celebrante nella stessa messa solenne, come sopra vengano consegnate al diacono novello.

Proibisce inoltre a tutti li sacerdoti il raccomandar fra l'azion della messa solenne elemosina per se stessi al popolo presente, eccettuati li parrochi, i quali raccomandassero i poveri, o esortassero il popolo ad offerir elemosine per altre necessità della chiesa.

Si permette però ai sacerdoti di ricever le offerte dall'altare in quei tali giorni nei quali per *una comune e lodevole consuetudine il popolo è solito ad oggetto di pietà e di religione offerir le oblazioni*.

Vieta il celebrarsi le messe solenni in certe giornate particolarmente dell' Annunciazione della Beata Vergine e di San Giovanni innanzi l' aurora, ed anzi che non si aprano neppur le chiese innanzi alla stessa ora e ciò per la ragione di rimuovere gli scandali e le irriverenze facili ad avvenire.

Ordina, che non sia permesso ai poveri di questuar per le chiese, ma che se ne stiano alle porte, e che i parrochi invigilino per farveli discacciare, se andassero in giro per le chiese, acciocchè non servano di distrazione ai sacerdoti, e agli astanti.

Ammonisce i parrochi che nessuno di essi nelle Domeniche, e nell' altre feste si porti a celebrar la messa in altra chiesa con qualsivoglia pretesto particolarmente di mansionerie, o di benedizioni nuziali; degni essendo di una grande riprensione quei pastori, i quali abbandonando la propria chiesa in cui son tenuti di celebrare vadano in tali giornate vagando per la citta, e vogliano celebrar la messa in altre chiese. Che se avessero nei giorni medesimi dell' obbligazioni di messe da celebrarsi altrove, facciano soddisfare alle stesse da altri sacerdoti idonei, ed eglino si trattengano a celebrare nella propria chiese.

Fra la solennità della messa vuole che in tutte le Domeniche sieno annunziate al popolo le feste, e i digiuni che ricorressero nella futura settimana nè che si promulghino altre cose che non sieno confacenti alla pieta e religione.

Finalmente così conchiude questo esimio Prelato imitando gli antichi santi instituti: „ E' „ un' uffizio dell'ordine sacerdotale il pregare „ assiduamente Dio Signore per il popolo, „ ma molto più per quelli che per divina „ disposizione reggono i popoli. Donde commettiamo a tutti e cadauni li sacerdoti celebranti in quest' Inclita Città che nei sacrifizj della messa offrano divote preghiere a Dio per il Doge Serenissimo, e per „ la Repubblica di Venezia, e quando nel„ le secrete secondo il rito del messale „ Ro-

„ tistite oraverint, pro Duce & Republica pariter precentur; cum ex D. Pauli jussu pro Regibus, & iis qui in sublimitate constituti sunt „ obsecrationes fieri debeant: atque fidei catholicæ propugnatio erga ecclesias religiosa veneratio, atque in populis regendis vigilantia, æquitas, & pietas, in quibus Dei munere Respublica exercetur, & prælucet exposcant ne dum „ ecclesiasticorum, sed omnium subjectorum devotas ac pias ad Deum pro ea preces. In „ die quoque Parasceves inter missarum solemnia „ oratio pro Duce & Republica Venetiarum decantetur in quibuscumque ecclesiis: cum id „ valde deceat, atque merito similis commemoratio pro aliis magnis Principibus fieri passim „ consueverit in propriis eorum Regnis, & Dominiis “.

„ Romano pregaranno per il Sommo Pontefice, e Prelato preghino parimente per il „ Doge, e per la Repubblica; dovendo secondo il precetto dell' Apostolo farsi delle „ preghiere per li Re, e a pro di quelli „ che costituiti sono in sovranità; e chiedano la difesa della cattolica religione, una „ riverenza religiosa verso le chiese, e la „ vigilanza, equità, e pietà nel governo de' „ popoli in cui per Divina grazia si mantiene, e risplende il Principe nostro; avendosi inoltre non dai soli ecclesiastici, ma „ da tutti gli altri sudditi eziandio a porgere „ per lo stesso pie e divote preci all' Altissimo. Nel Venerdì Santo ancora fra la „ messa solenne si canti l' orazione in tutte „ le chiese per il Doge, e per la Repubblica di Venezia; essendo ciò di dovere, „ mentre evvi comunemente il costume di „ farsi una somigliante commemorazione meritamente per gli altri Sovrani nei proprj „ loro regni, e dominj".

Uniforme a questo decreto, e ad altri di sinodi posteriori si è la pratica di questa nostra patriarcale metropoli di recitarsi nelle messe un giorno per settimana secondo *l' ordine* diocesano l'orazione *Defende* per la Serenissima Repubblica; la qual pratica dovrebbe del pari essere imitata in tutte le altre diocesi Venete, ove ancora non fosse stata introdotta.

Tutte le cose che sonosi fin qui dette da osservarsi, e da evitarsi per il culto e riverenza dovuta al Divin sagrifizio affinchè vengano con più facilità poste in esecuzione, vuole il sacro concilio di Trento che i vescovi anche come delegati della sede apostolica correggano, statuiscano, proibiscano, e comandino tutto ciò che crederanno opportuno, e che per mantener i lor decreti in un' osservanza inviolabile usino ogni diligenza, e s' adoprino a tutto potere, e col maggior zelo e costanza pastorale non ostante i privilegj, le esenzioni, le appellazioni, e le consuetudini d' ogni genere.

„ Iddio non voglia, (conchiuderemo colle parole stesse indirizzate dal Vanespen „ ai sacri pastori in somigliante soggetto) „ che molti prelati delle chiese nell' estirpare gli abusi su questa materia divengano „ men curanti in forza di quell' argomento „ quanto volgare altretanto pernicioso: Ciò „ fu già da lungo tempo così osservato: ciò „ tollerato hanno i nostri predecessori; perchè vorrem noi renderci migliori, e più „ saggi di loro? Basterà a noi di vivere siccome son' eglino vissuti".

„ Perniciosissimo soggiugne è questo tale „ argomento con cui giustificar si potranno „ mai sempre i grandi, e detestabili abusi, „ qualora sieno una volta invalsi".

E finalmente si vale della testimonianza di altro autore in cui nel riprovare certo tal qual' abuso previene fra le altre cose quello stesso argomento desunto dalla tolleranza, e dal fatto de' Predecessori in questi termini: „ Non istate ad ascoltare le voci ingannevoli degli uomini che vanno dicendo: I nostri antecessori ch' erano personaggj riguardevoli, e di riputazione permisero la stessa cosa, basta a noi il vivere come essi: „ senza dubbio questo detto è diabolico, un' „ infernal persuasione è cotesta: ignoto è a „ voi il fine di quelli se buono, o cattivo „ sia egli stato".

IL FINE.